COMMITTENTE:

PRGC.0.22.001

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. Ambiente, Architettura e Archeologia

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI GENOVA
PARCO FERROVIARIO GENOVA CAMPASSO

CAVE, DISCARICHE E IMPIANTI DI RECUPERO

Relazione generale

SCALA: -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NG02	00	D	22	RG	CA0000	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F. Martemucci	Maggio 2014	F. Molino	Maggio 2014	V. Villa	Maggio 2014	E. Martino Maggio 2014

ITALFERR S.p.A. Dott. Arch. Antonella Martino Ordine Architetti di Roma n. 10495

File: NG0200D22RGCA0000002A.doc

n. Elab.:

COMMITTENTE:

RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

U.O. Ambiente, Architettura e Archeologia

PROGETTO DEFINITIVO

NODO DI GENOVA
PARCO FERROVIARIO GENOVA CAMPASSO

CAVE, DISCARICHE E IMPIANTI DI RECUPERO

Relazione generale

SCALA: -

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NG02	00	D	22	RG	CA0000	002	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	F. Martemucci	Maggio 2014	F. Folino	Maggio 2014	V. Villa	Maggio 2014	A. Martino Maggio 2014

File: NG0200D22RGCA0000002A.doc

n. Elab.:

INDICE

1 PREMESSA 2
2 BILANCIO DEI MATERIALI 4
3 INQUADRAMENTO NORMATIVO 7
3.1 Attività estrattive 7
3.1.1 Normativa nazionale 7
3.1.2 Normativa regionale 8
3.2 Smaltimento e recupero rifiuti 10
3.2.1 Normativa di riferimento in tema di rifiuti e materiali di risulta 10
3.2.2 Normativa regionale 17
4 SITI DISPONIBILI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 19
4.1 F.LLI PASTORINO 19
4.2 CAVA ACQUAFREDDA SRL 20
4.3 S.E.M.E.S. S.r.l. 22
5 SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE 23
5.1 Impianti di recupero 23
5.1.1 SERVIZI AMBIENTALI PIEMONTESI S.R.L. 23
5.1.2 AZZURRA S.R.L. 24
5.1.3 LA.FU.MET S.R.L. 26
5.2 IMPIANTI DI SMALTIMENTO 28
5.2.1 COLLE ECOLOGICO S.r.l. 29
5.2.2 TAVELLA ECOLOGIA S.R.L. 30
5.2.3 AMIU GENOVA S.P.A. 32
5.2.4 BOSSARINO 33
5.2.5 ACAM AMBIENTE SPA 34
5.2.6 SIA SRL 37
5.2.7 SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A. 38
5.2.8 SERECO PIEMONTE 40
5.2.9 ECOTRASPORTI 41
5.2.10 LOGEX S.R.L. 42

ALLEGATI

Allegato A – Autorizzazioni cave

Allegato B – Autorizzazioni impianti di recupero/smaltimento

1 PREMESSA

Il presente documento si inserisce nell'ambito del Progetto Definitivo relativo agli interventi di ammodernamento del parco ferroviario Genova Campasso, nell'ambito del Nodo di Genova. Gli interventi consistono sostanzialmente nella realizzazione di 8 nuovi binari ferroviari e di un nuovo fabbricato ACC.

Il presente documento è finalizzato all'analisi della disponibilità sul territorio di siti di cava per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere e di siti per il conferimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni in progetto. Le informazioni riportate nel documento scaturiscono principalmente da contatti sul territorio con le imprese di estrazione e lavorazione e/o recupero materiale di cava, con gli impianti di recupero/smaltimento rifiuti.

Il presente studio analizza in particolare i seguenti argomenti:

- normativa nazionale e regionale sulle attività estrattive;
- normativa nazionale e regionale sulle discariche;
- caratteristiche geologiche dei terreni presenti sul territorio;
- cave disponibili per l'estrazione di materiali inerti;
- siti disponibili per il conferimento dei materiali di risulta;
- autorizzazioni dei siti individuati per l'approvvigionamento ed il recupero/smaltimento dei materiali di risulta.

I dati sono stati raccolti al fine di appurare la possibilità di soddisfare le esigenze del progetto nell'ambito di un'area non eccessivamente estesa, individuando all'interno di quest'ultima gli impianti in grado di fornire materiali aventi caratteristiche e quantità simili a quelle richieste dal progetto stesso ed i siti più vicini e facilmente raggiungibili per il conferimento dei materiali prodotti in corso di realizzazione e che necessitano di essere gestiti in regime rifiuti. Nel presente documento e nell'elaborato grafico in allegato (NG0200D22P0CA0000001A_ Planimetria localizzazione siti di cava, discarica e impianti di recupero), vengono forniti i dati necessari all'individuazione dei siti di cava attivi, degli impianti di recupero e delle discariche per lo

smaltimento di rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi, alla localizzazione degli stessi ed l'autorizzazione all'esercizio delle attività.

In linea con i principi ambientali di favorire il riutilizzo/recupero piuttosto che lo smaltimento, i materiali di risulta prodotti, ove possibile (ovvero se in possesso delle idonee caratteristiche geotecniche ed ambientali), verranno riutilizzati nell'ambito degli interventi in progetto e dunque gestiti in esclusione dal regime rifiuti (ai sensi del comma 1 lettera c-bis dell'art. 185 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. e della L. 98/13). I materiali di risulta non riutilizzabili verranno invece gestiti come rifiuti (ai sensi della Parte IV del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.) e dunque conferiti presso siti di recupero/smaltimento autorizzati, privilegiando il conferimento presso siti autorizzati al recupero, e solo secondariamente prevedendo lo smaltimento finale in discarica.

Per i dettagli sulla gestione ambientale dei materiali di risulta si rimanda all'elaborato specialistico NG0200D22RHTA0000001A_ Relazione gestione materiali di risulta.

2 BILANCIO DEI MATERIALI

La realizzazione delle opere previste determina la produzione di circa 26.466 mc di materiale di risulta, di cui circa 22.735 mc di materiale prodotto dagli scavi, e circa 3.731 mc di pietrisco ferroviario (ballast).

Come anticipato in premessa, in linea con i principi ambientali di favorire il riutilizzo/recupero piuttosto che lo smaltimento, i materiali di risulta prodotti, ove possibile (ovvero se in possesso delle idonee caratteristiche geotecniche ed ambientali), verranno riutilizzati nell'ambito degli interventi in progetto. I materiali di risulta non riutilizzabili verranno invece conferiti presso siti di recupero/smaltimento autorizzati, privilegiando il conferimento presso siti autorizzati al recupero, e solo secondariamente prevedendo lo smaltimento finale in discarica.

In Tabella 2-1 è riportato un bilancio dei materiali movimentati nell'ambito del presente progetto, suddivisi per ciascun intervento,ovvero:

- i materiali di risulta prodotti da ogni tipologia di scavo e dalle attività di demolizione previste;
- i fabbisogni di materiali necessari per la realizzazione delle opere;
- i volumi di materiale di risulta che si rendono disponibili per possibili utilizzi interni nell'ambito dello stesso progetto;
- i materiali che si prevede effettivamente di riutilizzare nell'ambito dello stesso appalto per la costruzione di rinterri/rilevati e come terreno vegetale;
- i materiali necessari per il completamento/realizzazione dell'opera che dovranno essere approvvigionati dall'esterno;
- i materiali di risulta prodotti, non riutilizzabili nell'ambito del progetto e pertanto destinati ad impianti di recupero/smaltimento al di fuori dell'appalto.

Tabella 2-1: Riepilogo bilancio materiali

INTERVENTO	PRODUZIONE MATERIALI DI RISULTA		POSSIBILE RIUTILIZZO INTERNO [mc]		FABBISOGNO [mc]	UTILIZZO INTERNO [mc]	APPROVVIG. ESTERNO [mc]	A RECUPERO/ SMALTIMENTO [mc]
	Tipologia di materiale prodotto	Volume [mc]						
Rampa di accesso lato Via Fillak	Materiali di scavo	4.230	Rinterri e rilevati	4.230	2.015	2.015	-	2.215
			Pavimentazioni	-	-	-	-	-
	Ballast	597	Ballast	-	-	-	-	597
Rampa di accesso lato Via Campasso	Materiali di scavo	1.500	Rinterri e rilevati	1.500	730	730	-	770
			Pavimentazioni	-	-	-	-	-
	Ballast	249	Ballast	-	-	-	-	249
Sottopasso Nord	Materiali di scavo	1.130	Rinterri e rilevati	1.130	620	620	-	510
			Pavimentazioni	-	-	-	-	-
	Ballast	153	Ballast	-	-	-	-	153
Sottopasso Sud	Materiali di scavo	1.130	Rinterri e rilevati	1.130	620	620	-	510
			Pavimentazioni	-	-	-	-	-
	Ballast	153	Ballast	-	-	-	-	153
Vasche di laminazione e prima pioggia	Materiali di scavo	5114	Rinterri e rilevati	5.114	2.612	2.612	-	2.502
			Pavimentazioni	-	-	-	-	-
	Ballast	346	Ballast	-	-	-	-	346
Collettori di scarico	Materiali di scavo	7862	Rinterri e rilevati	7.862	6.388	6.388	-	1.474
			Pavimentazioni	-	-	-	-	-
	Ballast	1916	Ballast	-	-	-	-	1.916
Tubazione impianti	Materiali di scavo	36	Rinterri e rilevati	36	36	36	-	-
			Pavimentazioni	-	-	-	-	-
	Ballast	108	Ballast	-	-	-	-	108
Fabbricato ACC	Materiali di scavo	283	Rinterri e rilevati	283	133	133	-	150
			Pavimentazioni	-	-	-	-	-
	Ballast	209	Ballast	-	-	-	-	209
Plinti pali e portali TE	Materiali di scavo	1030	Rinterri e rilevati	-	-	-	-	1.030
			Pavimentazioni	-	-	-	-	-
	Ballast	-	Ballast	-	-	-	-	-
Corpo ferroviario e stradale	Materiali di scavo	420	Rinterri e rilevati	-	42.200	-	42.200	420
			Pavimentazioni	-	8.280	-	8.280	-
	Ballast	-	Ballast	-	24.250	-	24.250	-
Totale		**26.466**		**21.285**	**87.884**	**13.154**	**74.730**	**13.312**

Le tipologie di rifiuto (codici CER) e le relative quantità indicative che verranno prodotte risultano:

- materiali di risulta derivanti dagli scavi e dalle attività di costruzione e demolizione (CER 17.05.04 e CER 17.09.04);
- pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose (CER 17.05.07*).

In ogni caso, dal momento che il produttore dei rifiuti sarà l'Appaltatore, la corretta attribuzione del codice CER ai rifiuti e le relative modalità di smaltimento e/o recupero dovranno essere definite dall'Appaltatore stesso e solo dopo avere eseguito gli accertamenti previsti dalla vigente normativa ambientale. Pertanto i codici CER indicati sono da intendersi assolutamente indicativi.

Il materiale derivante dalle lavorazioni verrà caratterizzato ai sensi della normativa ambientale vigente al fine di accertarne l'idoneità al recupero/smaltimento.

Per i rifiuti caratterizzati dai codici CER 17.05.04 e 17.09.04, si possono prevedere le seguenti modalità di gestione a seconda dei risultati delle analisi di caratterizzazione (sul tal quale e sull'eluato da test di cessione) che l'Appaltatore dovrà eseguire in fase di realizzazione dell'opera per la corretta scelta degli impianti di destinazione finale che, nella presente fase di progettazione, possono essere identificati in:

- Impianto di recupero;
- Discarica per rifiuti inerti;
- Discarica per rifiuti non pericolosi.

Per i rifiuti caratterizzati dai codici CER con asterisco, quindi pericolosi (17.05.07*), si prevede lo smaltimento in discariche per rifiuti pericolosi.

Per i dettagli sulle modalità di gestione dei materiali di risulta, si rimanda all'elaborato NG0200D22RHTA0000001A_Relazione gestione materiali di risulta.

3 INQUADRAMENTO NORMATIVO

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati gli aspetti normativi che regolano le attività estrattive, lo smaltimento e il recupero dei materiali.

3.1 ATTIVITÀ ESTRATTIVE

3.1.1 Normativa nazionale

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività estrattive a livello nazionale:

- **Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927** che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto;
- **Decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio)**, in seguito ai quali le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale;
- **D.P.R 24 luglio 1977, n. 616** "Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 (art. 62)", che ha attuato il trasferimento delle competenze in materia "cave e torbiere" dallo Stato alle Regioni.

La disciplina delle attività estrattive è regolata a livello nazionale dal Regio Decreto n. 1443 del 29 luglio 1927 che distingue le attività estrattive di cava e di miniera in relazione alla tipologia di materiale estratto:

I[a] Categoria (materiali e sostanze di miniera):

a) minerali utilizzabili per l'estrazione dei metalli, metalloidi e loro composti;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

c) fosfati sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore ai 1630°C;

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

II[a] Categoria (materiali di cava):

a) torbe;

b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

c) terre coloranti, farine fossili, quarzo e sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;

d) altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria.

Le attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di Ia categoria sono soggette al regime di concessione; i giacimenti in territorio nazionale appartengono al demanio statale (o regionale) e vengono dati in concessione ad imprese per lo sfruttamento del materiale. L'amministrazione statale preposta al rilascio delle concessioni è il Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato.

In seguito ai decreti del 1972 (n. 3 del 14 gennaio) e del 1977 (n. 616 del 24 luglio), le cave rientrano tra le materie di competenza delle regioni, che possono così emanare leggi autonome in materia, pur nel rispetto della normativa nazionale.

3.1.2 Normativa regionale

La coltivazione di cave e torbiere nel territorio della regione Liguria è disciplinata dalle norme della L.R. 12/1979 e dalla L.R. 63/1993, allo scopo di assicurare un ordinato svolgimento di tale attività (art. 1).

L'ordinato e razionale svolgimento della coltivazione di cave e torbiere è assicurato dalla Regione mediante l'approvazione di uno specifico piano regionale territoriale delle attività di cava. Tale piano è elaborato sulla base di studi ed indagini geologiche e socio - economiche nonché sulla base del piano territoriale di coordinamento paesistico. Esso individua, con riferimento a tutto o a parte del territorio regionale, le zone nelle quali può essere consentita attività di coltivazione di cave e torbiere.

La coltivazione di cave e torbiere è inoltre subordinata ad autorizzazione preventiva della Regione, che ha per oggetto (art. 8 della L.R. 63/1993 – Modificazione dell'art. 3 della L.R. 12/1979) il complesso estrattivo comprendente le fasi del ciclo produttivo relativo allo sfruttamento della cava o della torbiera con particolare riferimento:

- alle zone oggetto di coltivazione;

- agli interventi volti a contenere l'impatto ambientale;
- alle discariche dei prodotti di risulta;
- agli accumuli provvisori dei materiali;
- agli impianti di trattamento e di lavorazione compresi nell'ambito del ciclo produttivo;
- alle strade di accesso ed alle piste di servizio;
- agli interventi relativi alla sistemazione dei siti e al recupero ambientale, durante e al termine della coltivazione.

Le modalità esecutive dell'attività estrattiva sono disciplinate dall'autorizzazione regionale e dalle norme in materia di polizia mineraria, igiene e sicurezza del lavoro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n. 128.

La Regione nel rilasciare l'autorizzazione (art. 4), deve tener conto:

- della tutela dell'ambiente e della salubrità delle zone circostanti;
- delle condizioni geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle zone interessate;
- della rilevanza per l'economia regionale dell'attività estrattiva;
- dell'importanza del materiale estratto nell'architettura e nel paesaggio ligure;
- della tecnica di escavazione.

Il piano regionale territoriale delle attività di cava (art. 7 della L.R. 63/1993), ha durata decennale, salvo eventuali variazioni alle indicazioni dello stesso che possono essere effettuate qualora la Regione ne ravvisi la necessità per la tutela di un pubblico interesse. L'entrata in vigore del piano comporta la prevalenza automatica delle prescrizioni e dei vincoli ivi contenuti nei confronti degli atti di pianificazione territoriale delle province nonché degli strumenti urbanistici comunali.

Il piano indica:

a) le sostanze minerali oggetto di coltivazione;

b) le modalità e le condizioni per l'esercizio delle attività estrattive compresi gli interventi volti alla tutela del suolo delle acque e dell'atmosfera;

c) la disciplina delle eventuali discariche;

d) le fasce di rispetto delle aree direttamente interessate;

e) gli schemi vari di collegamento alla rete stradale;

f) i parametri edilizi per i fabbricati di servizio;

g) le metodologie da adottarsi per la sistemazione dei suoli ai fini del recupero ambientale.

Il piano regionale territoriale delle attività di cava, oltre ad individuare le zone nelle quali è consentito l'esercizio dell'attività estrattiva, contiene tutte le indicazioni grafiche e normative idonee a consentire l'attuazione del piano stesso.

3.2 SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito le principali norme che regolano le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti a livello nazionale.

3.2.1 Normativa di riferimento in tema di rifiuti e materiali di risulta

- **Deliberazione del 27 luglio 1984** "Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";
- **D.M. del 5 febbraio 1998 e s.m.i.** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- **L. del 23 marzo 2001, n.93** "Disposizioni in campo ambientale (collegato ambientale) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2001 n. 79";
- **D. Lgs del 13 gennaio 2003, n.36** "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- **D.M. del 13 marzo 2003** "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica";
- **D.M. del 29 luglio 2004, n.248** "Disciplina delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei beni di amianto e prodotti contenenti amianto";
- **D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i.** "Norme in materia ambientale";
- **D.M. 22 dicembre 2010** "Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri";

- **D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205** "Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006";
- **D.M. 27 settembre 2010** "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005".
- **Legge 24 marzo 2012, n. 28** "Conversione, con modificazioni, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, recante Misure straordinarie e urgenti in materia di ambiente";
- **Legge 4 aprile 2012, n. 35** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (cd. "Semplificazioni").
- **Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161** "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- **Legge 9 agosto 2013, n. 98** "Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

Decreto legislativo 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Come noto, la normativa in tema di rifiuti è stata modificata con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", la cui promulgazione ha favorito il riordino in un testo unico di varie disposizioni normative in campo ambientale.

La gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte IV, titolo I del D. Lgs.152/06 che fornisce i criteri generali per la riduzione della produzione e l'applicazione di tecniche che consentano di recuperare quanto più possibile nell'ottica di smaltire solo le frazioni residuali derivanti dal loro trattamento.

Nell'allegato D alla parte IV viene riportato l'elenco dei rifiuti con relativo codice a sei cifre (CER) ed i criteri di attribuzione del codice stesso. L'elenco dei rifiuti è suddiviso in 20 capitoli, differenziati in base al loro ambito di provenienza. Le tipologie, in ogni capitolo, sono individuate da tre coppie di cifre, di cui la prima individua l'attività che ha prodotto il rifiuto, la seconda il processo specifico all'interno della generica attività, la terza definisce la singola tipologia di rifiuto.

Nell'elenco dei rifiuti sono inoltre presenti alcune voci, definite voci specchio, delle quali una si riferisce al rifiuto pericoloso per la presenza o meno di sostanze pericolose e l'altra allo stesso rifiuto, non pericoloso.

La natura pericolosa del rifiuto viene stabilita valutando se le sostanze pericolose in esso contenute lo sono in concentrazioni uguali o maggiori ai limiti indicati nell'articolo 2 della Decisione 2000/532/CE, cioè mediante una verifica chimico-analitica dei contaminanti e non più della provenienza dei rifiuti.

Lo stesso D. Lgs. 152/06 fornisce anche indicazioni sul deposito temporaneo (art. 183, comma 1, lettera bb), ossia il raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo in cui essi sono prodotti prima dell'avvio alle operazioni di recupero o smaltimento.

Nello stesso riferimento normativo vengono riportati i criteri di classificazione dei rifiuti (art. 184), l'obbligo di tenere registri di carico e scarico dei rifiuti (art. 190), i criteri che disciplinano il trasporto (art. 193), le modalità per l'autorizzazione di impianti di trattamento sia fissi che mobili (art. 208) e le procedure semplificate legate ad operazioni di recupero (artt. 214 e 216).

Classificazione delle discariche

L'articolo 182, comma 7, del D. Lgs. 152/06 stabilisce che lo smaltimento in discarica è disciplinato dal D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, che recepisce la Direttiva Europea 1999/31/CE (26/04/99) relativa alle discariche di rifiuti. I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono invece definiti dal D.M. 27 settembre 2010, che ha abrogato il D.M. 3 agosto 2005.

Le discariche, in base all'attuale disciplina, sono classificate nelle seguenti tre categorie:

- Discarica per rifiuti inerti;
- Discarica per rifiuti non pericolosi;
- Discarica per rifiuti pericolosi.

Il D.M. 27/09/2010 stabilisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle suddette tipologie di impianti.

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27 settembre 2010 definisce i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica secondo i seguenti punti:

1) Al fine di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica, così come definite dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

2) La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza.

3) La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

4) Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti, dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.

5) Al produttore dei rifiuti, o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore degli stessi, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione sono corrette.

6) Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.

L'articolo 5 del decreto fissa i criteri di ammissibilità dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica per inerti. In particolare, dei rifiuti di interesse per l'appalto in oggetto sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione le tipologie identificate dai seguenti codici C.E.R.: 17.01.01 (cemento), 17.01.02 (mattoni), 17.01.03 (mattonelle e ceramiche), 17.01.07 (miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche), 17.02.02 (vetro), 17.05.04 (terre e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati).

Inoltre, sono conferibili in discarica per rifiuti inerti i rifiuti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art. 2 dello stesso decreto, soddisfano i seguenti requisiti:

- sottoposti a test di cessione, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del citato D.M. 27/9/2010;
- non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del citato D.M. 27/9/2010.

Sono ammissibili in discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti che hanno una concentrazione di sostanza secca non inferiore al 25% e che soddisfano i limiti di cui alla tabella 5 del citato D.M. 27/9/2010.

Qualora i rifiuti prodotti non risultino ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi, si procederà alla verifica di ammissibilità in discarica per rifiuti pericolosi qualora siano soddisfatti i limiti di cui alla tabella 6 del citato D.M. 27/9/2010.

Recupero di rifiuti

Il recupero di rifiuti è disciplinato dal D.M. 5 febbraio 1998, modificato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186.

L'Art.1 definisce i principi generali:

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:

a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) causare inconvenienti da rumori e odori;

c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;

2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare:

a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente decreto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle attività di recupero disciplinate dal presente decreto devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni.

4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.

L'Art.3 è relativo alle attività di recupero di materia:

1. Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.

2. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto e destinati a venire a contatto con alimenti per il consumo umano, devono inoltre rispettare i requisiti richiesti dal decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, e successive modifiche e integrazioni.

3. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.

Gli artt.4 e 5 riguardano il recupero energetico e il recupero ambientale, mentre l'Art.6 contiene le disposizioni relative alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi. Vengono in particolare

disciplinate le quantità massime di tali rifiuti che possono essere messi in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti di recupero.

Gli artt. 8 e 9 definiscono le modalità di campionamento e analisi dei rifiuti.

L'Art.8 definisce i criteri per il campionamento e l'analisi:

1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (Cdr) sono effettuate in conformità alla norma Uni 9903.

4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b),del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.

L'Art.9 definisce i criteri per il test di cessione:

1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui all'allegato 3 al decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802,

"Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3.

3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

3.2.2 Normativa regionale

Le principali norme che regolano le suddette attività a livello regionale in Liguria sono le seguenti:

- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1567 del 28.11.2008:** Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del d.lgs. 152/2006.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 859 del 18.07.2008**: Criteri per la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.
- **Legge Regionale del 3 Luglio 2007, n. 23**: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
- **Legge Regionale del 27.09.2002, n. 34**: Integrazione alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere) relativamente alla stabilizzazione dei cantieri sotterranei abbandonati di cave di ardesia. (Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 15 del 16 ottobre 2002).
- **Legge Regionale 24 luglio 2001 n. 21**: "Disciplina delle varianti al Piano Territoriale Regionale delle attività di cava. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 10 aprile 1979 n. 12 (norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), 22 gennaio 1999 n. 4 (nome in materia di foreste e assetto idrogeologico) e 21 giugno 1999 n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)." Bollettino Ufficiale Regionale 01/08/2001 n. 07.

- **Legge del 01/09/1995 n. 46**: Modifiche alla Legge regionale 30 dicembre 1993 n. 63 in materia di cave e torbiere. B.U.R.L. n.15 del 20 settembre 1995.
- **Legge del 30/12/1993 n. 63**: Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca ed all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 10 aprile 1979 n. 12.
- **Legge del 10/04/1979 n. 12**: Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere. (n.b.: la normativa ha subìto numerose modificazioni).

4 SITI DISPONIBILI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

I dati sotto riportati sono stati ottenuti a seguito di un'accurata ricerca. La tabella seguente riporta l'elenco delle cave attive individuate in prossimità delle aree di intervento. L'elaborato specialistico *NG0200D22P0CA0000001A_ Planimetria localizzazione siti di cava, discarica e impianti di recupero* ne riporta l'ubicazione. Le informazioni riportate in tabella sono state ottenute contattando direttamente le società che gestiscono le cave.

Tabella 4-1: Siti di approvvigionamento inerti

CODICE	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	LITOLOGIA	SCADENZA	DISTANZA (km)
C1	Cava F.lli Pastorino	Loc. Beata	Albisola Superiore (SV)	Anfibolite	13.04.2021	33
C2	Cava Acquafredda Srl	Loc. Acquafredda	Castiglione Chivarese (GE)	Inerti	15.12.2020	50
C3	SEMES Srl	Strada degli Scavi, 10	Castiglione Torinese (TO)	Sabbia e ghiaia	Illimitata	120

4.1 F.LLI PASTORINO

La società F.lli Pastorino gestisce un sito di estrazione e lavorazione di anfibolite, ubicato in Loc. Beata nel Comune di Albisola Superiore (SV).

Con Provvedimento n. 900 del 13.04.2011 la Regione Liguria ha rilasciato alla società F.lli Pastorino l'autorizzazione per la prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava in questione. Tale autorizzazione ha una validità di anni 10 rinnovabili, pertanto ad oggi è valida fino al 13.04.2021.

Il volumi di materiale autorizzato e ancora da estrarre è di circa 2.500.000 mc.

Inoltre l'autorizzazione prevede già fin da ora la riqualificazione ambientale del sito estrattivo, una volta esaurito il materiale da estrarre, con l'abbancamento di circa 2.000.000 di metri cubi di terra e roccia da scavo.



Figura 4.1: Cava F.lli Pastorino, foto aerea

CODICE	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	LITOLOGIA	SCADENZA	DISTANZA (km)
C1	Cava F.lli Pastorino	Loc. Beata	Albisola Superiore (SV)	Anfibolite	13.04.2021	33

4.2 CAVA ACQUAFREDDA SRL

La società Cava Acquafredda Srl gestisce una cava di materiale inerte di tipo basaltico (diabase). La Cava Acquafredda si trova in Comune di Castiglione Chivarese (GE), loc. Acquafredda. I volumi attualmente disponibili per lo smaltimento di materiali sono pari a 700.000 mc circa.

Con DGR 4103 del 15/12/2010 la regione Liguria ha rinnovato alla società l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva fino al 15/12/2020.

La società è inoltre autorizzata al riutilizzo di terre e rocce da scavo secondo la vigente Normativa (DL 98/2013 o D. Lgs. 161/2012) per il ripristino ambientale del sito di cava. Dunque sarà possibile conferire presso il sito della cava Acquafredda i materiali di risulta provenienti dalla realizzazione delle opere, secondo la procedura sul riutilizzo (Piano di Utilizzo), ovvero al di fuori della disciplina sui rifiuti, con autorizzazione tramite autocertificazione da presentare ad ARPAL, sempre a condizione che le terre e rocce da scavo siano conformi a quanto richiesto dalla normativa.



Figura 4.2: Cava Acquafredda, foto aerea

CODICE	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	LITOLOGIA	SCADENZA	DISTANZA (km)
C2	Cava Acquafredda Srl	Loc. Acquafredda	Castiglione Chivarese (GE)	Inerti	15.12.2020	50

4.3 S.E.M.E.S. S.R.L.

La società gestisce un impianto estrattivo di ghiaia e sabbia nel comune di Castiglione Torinese (TO). L'impianto di lavorazione è autorizzato dal 1963 e l'autorizzazione non ha scadenza. La disponibilità di sabbia e ghiaia per la produzione di calcestruzzo o cemento armato è di circa 20.000 mc lavorati e stoccati presso l'impianto di cui sopra. Il potenziale di materiale prodotto è di circa 500 mc giornalieri. Di seguito si riportano una foto aerea e uno schema riassuntivo dei dati relativi al sito in oggetto.

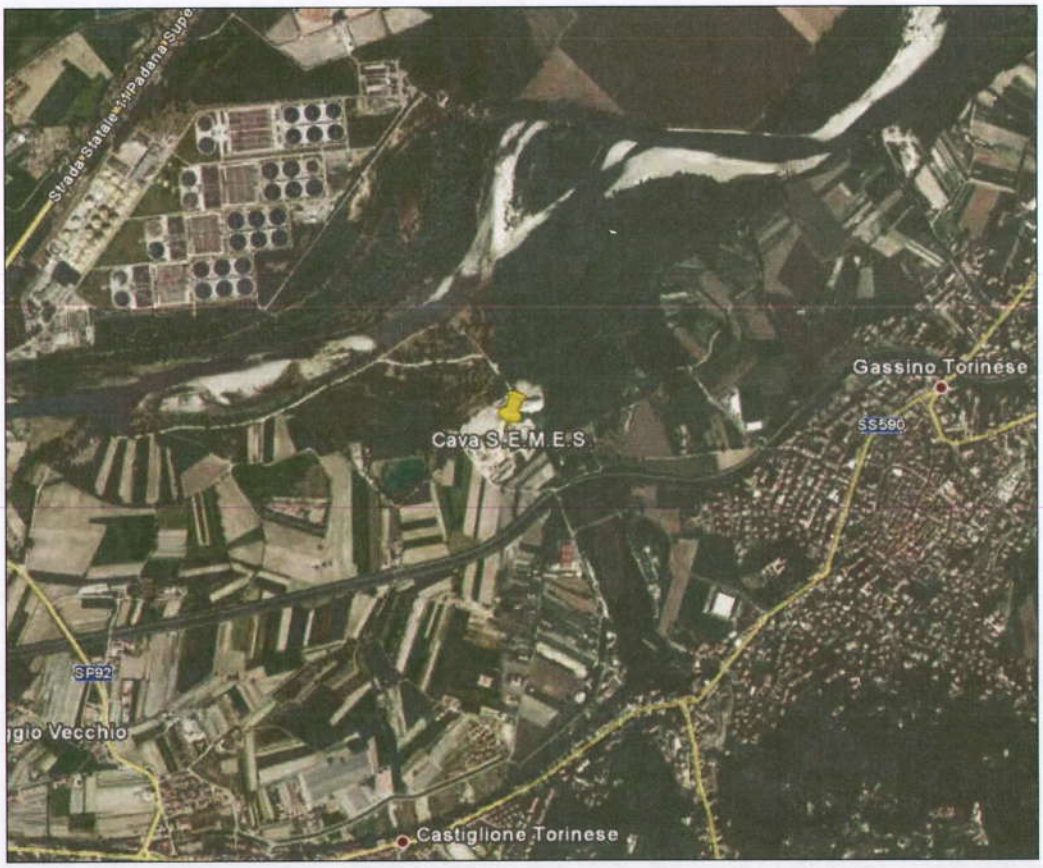


Figura 4.3: Cava SEMES, foto aerea

CODICE	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	LITOLOGIA	SCADENZA	DISTANZA (km)
C3	SEMES Srl	Strada degli Scavi, 10	Castiglione Torinese (TO)	Sabbia e ghiaia	Illimitata	120

5 SITI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI SCAVO E DEMOLIZIONE

Tutti i siti presi in considerazione per vicinanza alle aree di progetto sono stati riportati nell'elaborato specialistico NG0200D22P0CA0000001A_ *Planimetria localizzazione siti di cava, discarica e impianti di recupero*. In All. B sono riportate le relative autorizzazioni.

5.1 IMPIANTI DI RECUPERO

La seguente tabella riporta l'elenco degli impianti di recupero per rifiuti inerti/speciali non pericolosi individuati in prossimità delle aree di intervento.

Tabella 5-1: Impianti di recupero

CODICE	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	PROV.	C.E.R. autorizzati[1]	SCADENZA	Distanza dall'intervento (km)
R1	Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l.	Via Rana Fraz. Spinetta Marengo	Alessandria	AL	17.05.04 17.09.04	31.07.2017	55
R2	Azzurra S.r.l.	Frazione Terranova – Strada Mortara, 2	Casale Monferrato	AL	17.05.04	31.01.2017	87
R3	LA.FU.MET. S.r.l.	Via Don E. Bruno, 12	Villastellone	TO	17.05.04 17.09.04	08.02.2018	107

5.1.1 SERVIZI AMBIENTALI PIEMONTESI S.R.L.

La ditta Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l. con sede legale e operativa in via Rana, fraz. Spinetta Marengo – Comune di Alessandria, è autorizzata all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e di recupero (R5-R12) di rifiuti speciali non pericolosi. In particolare è autorizzata per i CER 170504, 170904 (operazioni R5 e R13). Il potenziale annuo è di 300.000 t ed il quantitativo massimo di rifiuti ammesso alla messa in riserva/deposito preliminare istantanea è di 26.955 t. L'autorizzazione scade il 31/07/2017.

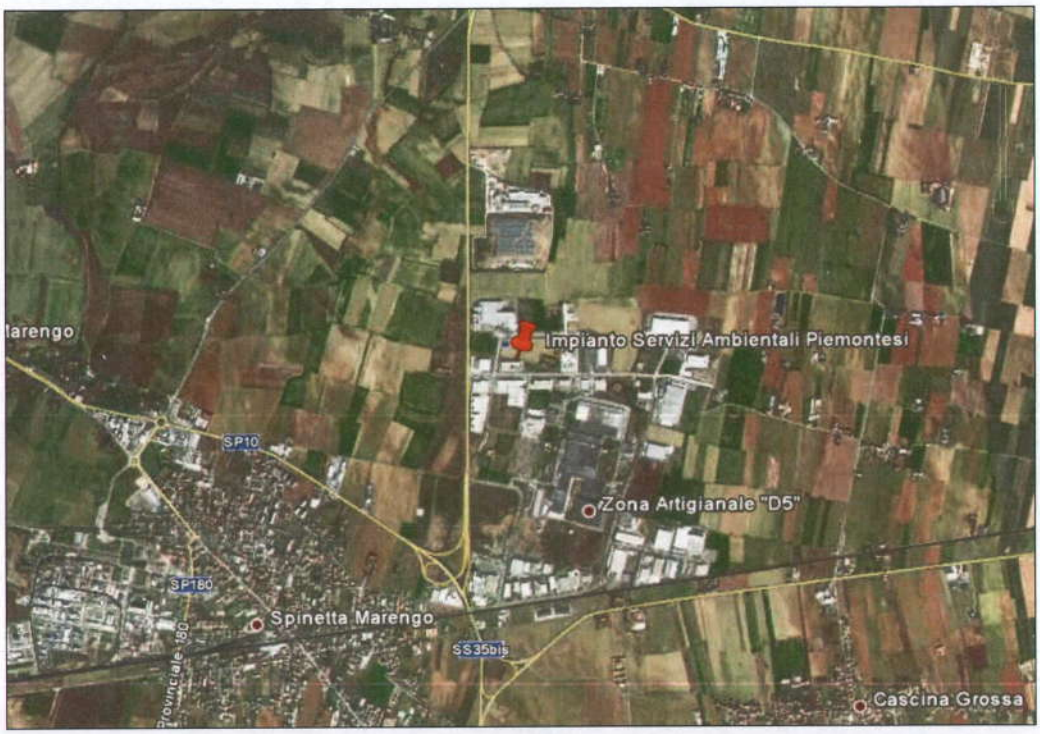


Figura 5.1: Impianto Servizi Ambientali Piemontesi, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
R1	Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l.	Alessandria (AL)	17.05.04 17.09.04	Impianto di recupero	300.000	31.07.2017	55

5.1.2 AZZURRA S.R.L.

Azzurra S.r.l. è la società del Gruppo Marazzato nata per gestire l'impianto di stoccaggio di proprietà di Casale Monferrato.

L'azienda si occupa di recupero e smaltimento rifiuti liquidi, solidi, pericolosi e non pericolosi.

L'area, disposta su 18.000 mq, è attrezzata per stoccare rifiuti confezionati alla rinfusa, sfusi, in pallets, in big bags o in containers. Inoltre sono disponibili adeguati dispositivi per il caricamento, la movimentazione, la selezione, la triturazione e la compattazione.

La Provincia di Alessandria ha rilasciato alla ditta Azzurra S.r.l. (sede legale ed amministrativa in località Frazione Terranova-Strada Mortara 2, Comune di Casale Monferrato), l'Autorizzazione Integrata Ambientale – Categoria 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi" L'AIA è valida fino al 31/01/2017.

La ditta è autorizzata in particolare per il CER 170504 (operazioni R13 e D15).

La capacità massima di stoccaggio istantaneo è pari a 3.357 t, di cui 827 t di rifiuti pericolosi e 2.530 t di non pericolosi. Il tempo di giacenza massima dei rifiuti all'interno dell'impianto per i rifiuti non pericolosi è di 12 mesi. La stima delle quantità movimentabili è di 30.000 t/anno per i rifiuti non pericolosi e 12.000 t/anno per i pericolosi.

Il quantitativo autorizzato in ingresso all'impianto per le terre non pericolose (codice CER 170504) è di 11.000 t/anno.



Figura 5.2: Impianto Azzurra, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
R2	Azzurra S.r.l.	Casale Monferrato (AL)	17.05.04	Impianto di stoccaggio e messa in riserva	11.000	31.01.2017	87

5.1.3 LA.FU.MET S.R.L.

La ditta è autorizzata al trattamento ed allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Via Don Eugenio Bruno 12 nel Comune di Villastellone (operazioni R3, R4, R5, R12, R13, D8, D9, D13, D14, D15). In particolare l'impianto è autorizzato allo stoccaggio dei CER, 170504 e 170904 in attesa dell'avvio a recupero.

La potenzialità massima di stoccaggio è pari a 2.237 t di rifiuti, di cui 1066 t non pericolosi e 1171 t pericolosi.

Nel caso dei codici CER specifici per il progetto oggetto di studio, le operazioni per cui la ditta è autorizzata riguardano lo stoccaggio e la messa in riserva dei rifiuti.

L'autorizzazione è valida fino al 08/02/2018.

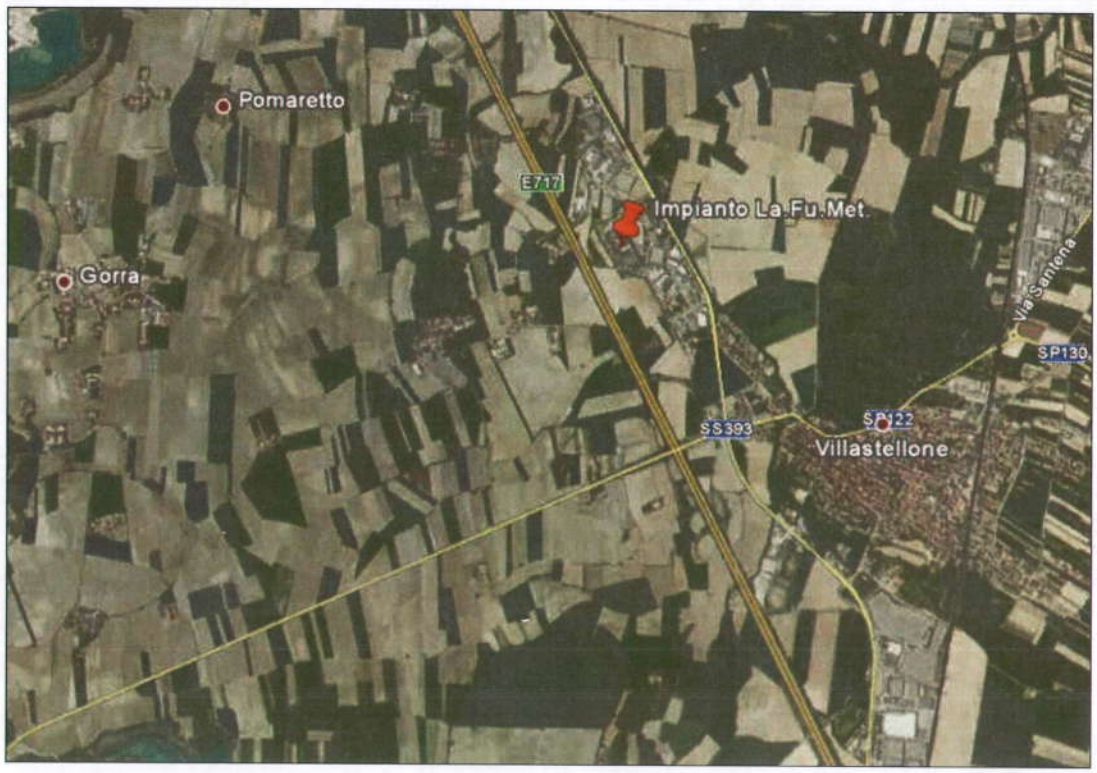


Figura 5.3: Impianto La.Fu.Met, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
R3	LA.FU.MET. S.r.l.	Villastellone (TO)	17.05.04 17.09.04	Impianto di stoccaggio e messa in riserva	2237	08.02.2018	107

5.2 IMPIANTI DI SMALTIMENTO

La seguente tabella riporta l'elenco degli impianti di smaltimento (discariche per rifiuti inerti/speciali non pericolosi e pericolosi) individuati.

Tabella 5-2: Impianti di smaltimento

CODICE	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	PROV.	C.E.R. autorizzati (1)	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
Discariche per inerti							
D1	Colle Ecologico Srl	Colle Caprile	Uscio	GE	17.05.04 17.09.04	04.05.2015	20
D2	Tavella Ecologia S.r.l.	Strada Gerbido	Orbassano	TO	17.05.04	31.12.2017	125
Discariche per rifiuti non pericolosi							
D3	AMIU Genova SpA	Monte Scarpino	Genova	GE	17.05.04	07.02.2017	5,5
D4	Bossarino	Bossarino	Vado Ligure	SV	17.05.04 17.09.04	05.02.2017	40
D5	Acam Ambiente SpA	Val di Bosca	La Spezia	SP	17.05.04	14.10.2018	85
D6	Acam Ambiente SpA	Le Gronde	Bonassola	SP	17.05.04	14.10.2018	61
D7	Acam Ambiente SpA	Valle Scura	Riccò del Golfo	SP	17.05.04	30.06.2014	80
D8	Sia S.r.l.	Loc. Vauda Grande	Grosso	TO	17.05.04 17.09.04	03.02.2018	140
Discariche per rifiuti pericolosi							
D9	SADI Servizi Industriali S.p.A.	Strada Grugliasco Rivalta s.n.	Orbassano	TO	17.05.03* 17.05.04 17.05.07* 17.09.04	30.10.2017 (aut. Discarica Barricalla)	126
D10	Sereco Piemonte	Via Lonna, 5	Leinì	TO	17.05.03* 17.05.07*	30.10.2017 (aut. Discarica Barricalla)	125
D11	Ecotrasporti S.r.l.	Via Alcide De Gasperi, 48	Cassola	VI	17.05.07* 17.09.04	31.12.2015	270
D12	WEV Westsachsische	-	Grossposna / OT	Germania	17.05.03*	Nov. 2016 (scad. inter-	800

CODICE	SOCIETÀ	LOCALITÀ	COMUNE	PROV.	C.E.R. autorizzati (1)	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
	Entsorgungs und Verwertungsges ellschaft mbH		Stormthal		17.05.07*	mediazione Logex)	
D13	Dephoniezweck verband Eiterkopfe	-	Koblenz	Germania	17.05.03* 17.05.07*	Nov. 2016 (scad. inter-mediazione Logex)	670

(*) Con specifico riferimento al progetto

5.2.1 COLLE ECOLOGICO S.r.l.

La società gestisce una discarica per inerti, situata in località Colle Caprile nel Comune di Uscio (GE).

Con Provvedimento Dirigenziale n. 659 del 02.02.2007 la Provincia di Genova autorizza la ditta Colle Ecologico alla gestione della discarica per inerti ed assimilabili agli inerti. per una capacità massima di 165.000 mc. L'autorizzazione prevede anche la modellazione del terreno di discarica con inerti provenienti da terre di scavo e sistemazione finale.

Oltre alla gestione della discarica per inerti, la società è autorizzata anche alle operazioni di recupero rifiuti ai sensi del D.M. 05.02.1998 (Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova del 22.07.2013).

Inoltre la società è in grado di approvvigionare materiali inerti.



Figura 5.4: Discarica per inerti di Colle Caprile, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
D1	Colle Ecologico Srl	Uscio (GE)	17.05.04 17.09.04	Discarica per inerti	165.500	04.05.2015	20

5.2.2 TAVELLA ECOLOGIA S.R.L.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 178-12242/401 del 26/8/1987 e s.m.i., la Società Tavella Giovanni è stata autorizzata, in vigenza del D.P.R. 915/82, a realizzare una discarica di IIª Categoria Tipo A mediante deposito di rifiuti inerti in funzione di recupero ambientale presso la Località Gerbido - Orbassano -, su un'area di superficie complessiva pari a m² 26.000.

Con la D.G.P. n. 39-251368/97 del 30/12/1997, la Società, con la nuova denominazione Tavella Giovanni & C. s.n.c., é stata autorizzata a proseguire l'attività di deposito sul/nel suolo di rifiuti

speciali non pericolosi inerti presso la discarica suddetta, per la coltivazione di una superficie ed una capacità residua pari rispettivamente a m² 15.000 e m³ 47.000 (al netto dei volumi di copertura finale), sino al 30/12/2002.

Con successiva D.D. n. 244-326780/2002 del 30 Dicembre 2002 la Società é stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., a proseguire l'attività presso la discarica suddetta sino al 30/12/2007 nei limiti di superficie e volume già licenziati.

Con deliberazione n. 315 - 1525997/2007 è stata autorizzata per dieci anni la prosecuzione dell'esercizio della discarica già autorizzata con D.D. della Provincia di Torino n. 244-326780/2002 del 30 Dicembre 2002 nei limiti di superficie e volume già approvati.

L'autorizzazione è valida fino al 31/12/2017.



Figura 5.5: Discarica per inerti Tavella Ecologia, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
D2	Tavella Ecologia S.r.l.	Orbassano (TO)	17.05.04	Discarica per inerti	47.000 mc	31.12.2017	125

5.2.3 AMIU GENOVA S.P.A.

La società AMIU S.p.A. è l'azienda municipalizzata che si occupa della gestione integrata dei rifiuti a Genova. La società gestisce in particolare la discarica di Monte Scarpino. Si tratta di una discariche per rifiuti non pericolosi

L'impianto di Monte Scarpino è un impianto di conferimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e si estende su un'area di circa mezzo milione di metri quadrati. Nata nel 1968, la discarica è situata sulle alture di Sestri Ponente ad un'altezza di circa 650 metri.

Il 07.02.2011 la provincia di Genova ha rilasciato ad AMIU S.p.A. l'autorizzazione per la durata di 6 anni (quindi fino al 07.02.2017) per l'ampliamento (secondo lotto funzionale) pari a 463.000 mc e l'esercizio della discarica in questione.

I codici CER di interesse per il seguente progetto rientrano tra i rifiuti a recupero conferibili per opere di copertura giornaliera dei rifiuti, costruzione di rilevati e sottofondi stradali atti alla movimentazione interna dei mezzi d'opera, riprofilatura di aree già coltivate della discarica ai fini di ripristinare le quote o i profili previsti a progetto.

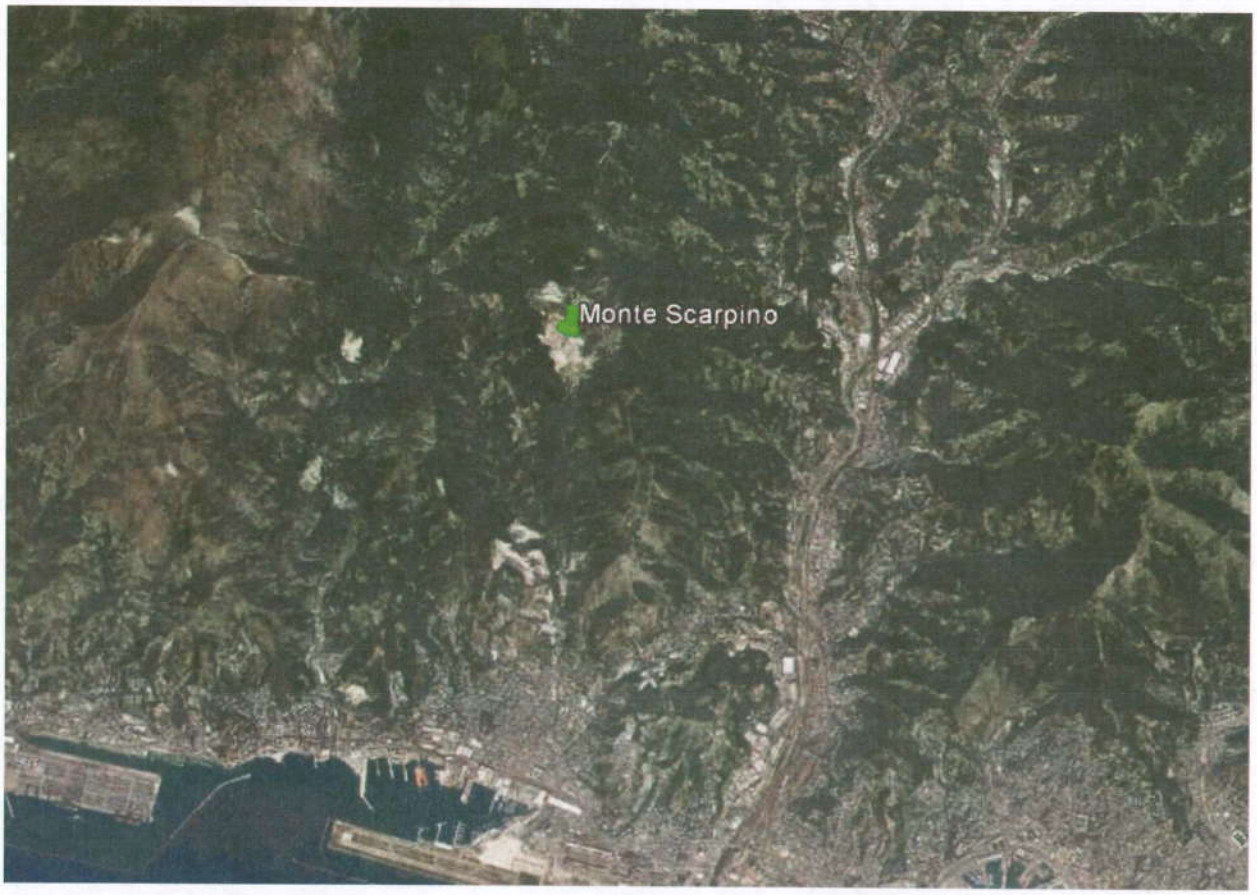


Figura 5.6: Discarica per rifiuti non pericolosi di Monte Scarpino, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
D3	AMIU Genova SpA	Genova (GE)	17.05.04	Discarica per rifiuti non pericolosi	463.000 mc	07.02.2017	5,5

5.2.4 BOSSARINO

La società Bossarino gestisce una discarica, situata nel Comune di Vado Ligure (SV) in località Bossarino, destinata allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

L'autorizzazione all'esercizio della discarica è stata rilasciata con Atto Dirigenziale della Provincia di Savona n. 2009/859, ed ha validità di 8 anni, quindi fino al 2017.

I quantitativi smaltiti variano tra le 130 mila e le 140 mila tonnellate su base annua. Si prevede il completamento delle volumetrie disponibili con l'attuale autorizzazione non prima del secondo semestre 2019.



Figura 5.7: Discarica per rifiuti non pericolosi di Bossarino, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
D4	Bossarino	Vado Ligure (SV)	17.05.04 17.09.04	Discarica per rifiuti non pericolosi	135.000 t/a	05.02.2017	40

5.2.5 ACAM AMBIENTE SPA

Acam Ambiente SpA, con sede a La Spezia, gestisce tre discariche per rifiuti non pericolosi.

La società riceve materiali e rocce da scavo per la realizzazione del capping dei tre siti di discarica ai fini della loro riqualificazione ambientale. Nel dettaglio, per ognuno dei tre siti le caratteristiche e le quantità necessarie per la realizzazione del capping risultano le seguenti:

- Discarica di "Val di Bosca" nel Comune della Spezia (Determina Dirigenziale Provincia della Spezia n° 24/2009 e n°285/2013) per complessivi mc 50.000 (dei quali circa mc 15.000 di materiale drenante per biogas + circa mc 15.000 di argilla e circa mc 20.000 di terreno vegetale);
- Discarica di "Le Gronde" nel Comune di Bonassola (SP) (Determina Dirigenziale Provincia della Spezia n° 50/2008 e n°284/2013) per complessivi mc 22.000;
- Discarica di "Valle Scura" nel Comune di Riccò del Golfo (SP) (Determina Dirigenziale Provincia della Spezia n° 90/2011 e successiva proroga n° 157/2013) per complessivi mc 30.000.

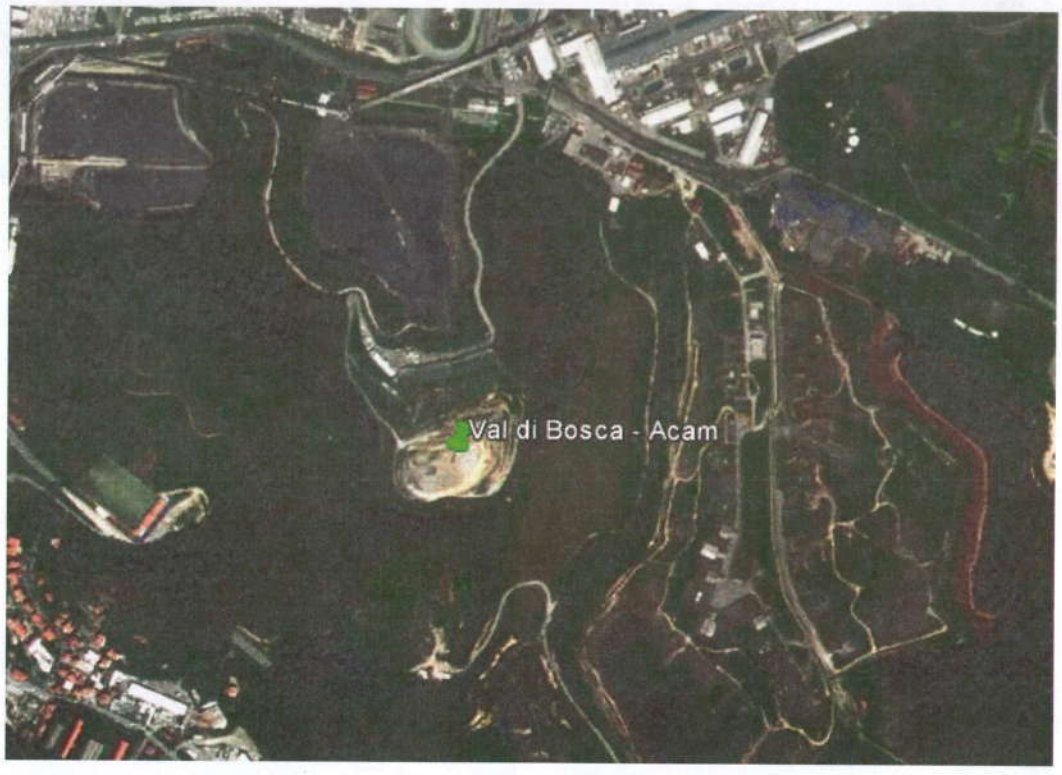


Figura 5.8: Discarica per rifiuti non pericolosi di Val di Bosca, foto aerea



Figura 5.9: Discarica per rifiuti non pericolosi di Le Gronde, foto aerea



Figura 5.10: Discarica per rifiuti non pericolosi di Valle Scura, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
D5	Acam – Val di Bosca	La Spezia (SP)	17.05.04	Discarica per rifiuti non pericolosi	50.000	14.10.2018	85
D6	Acam – Le Gronde	Bonassola (SP)	17.05.04	Discarica per rifiuti non pericolosi	22.000	14.10.2018	61
D7	Acam – Valle Scura	Riccò del Golfo (SP)	17.05.04	Discarica per rifiuti non pericolosi	30.000	30.06.2014	80

5.2.6 SIA SRL

Con Deliberazione N. 26–3635/2012, la Provincia di Torino ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla società Sia S.r.l. relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in Loc. Vauda Grande, Comune di Grosso (TO). I volumi autorizzati sono pari a 494.020 m^3 (Lotto 2) e 386.880 m^3 (Lotto 3). L'autorizzazione scade il 03/02/2018.



Figura 5.11: Discarica per rifiuti non pericolosi SIA, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
D8	Sia S.r.l.	Grosso (TO)	17.05.04 17.09.04	Discarica per non pericolosi	880.900 mc	03.02.2018	140

5.2.7 SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.P.A.

La società gestisce una piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In particolare l'impianto accetta i CER 170504, 170507*, 170904. La capacità massima di stoccaggio è pari a 9.240 m^3.

L'impianto di destinazione finale è la discarica Barricalla, ubicata a Collegno. Si tratta di una ex cava di ghiaia, attualmente inserita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 36/2003 nella categoria di "Discarica per Rifiuti Pericolosi", come da Autorizzazione Integrata Ambientale n. 155 – 771316/2007 del 09/07/2007, rilasciata dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino. Il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica è stato ottenuto con Determinazione della Provincia di Torino n. 262-42262/2012 e s.m.i. del 30.10.2012, ed ha scadenza il 30.10.2017.

Nell'area dell'impianto (superficie di circa 150.000 metri quadri e volume complessivo di 912.000 mc) sono stati realizzati, in tempi successivi, quattro lotti autorizzati come impianti di discarica per rifiuti pericolosi (di cui due sono esauriti).

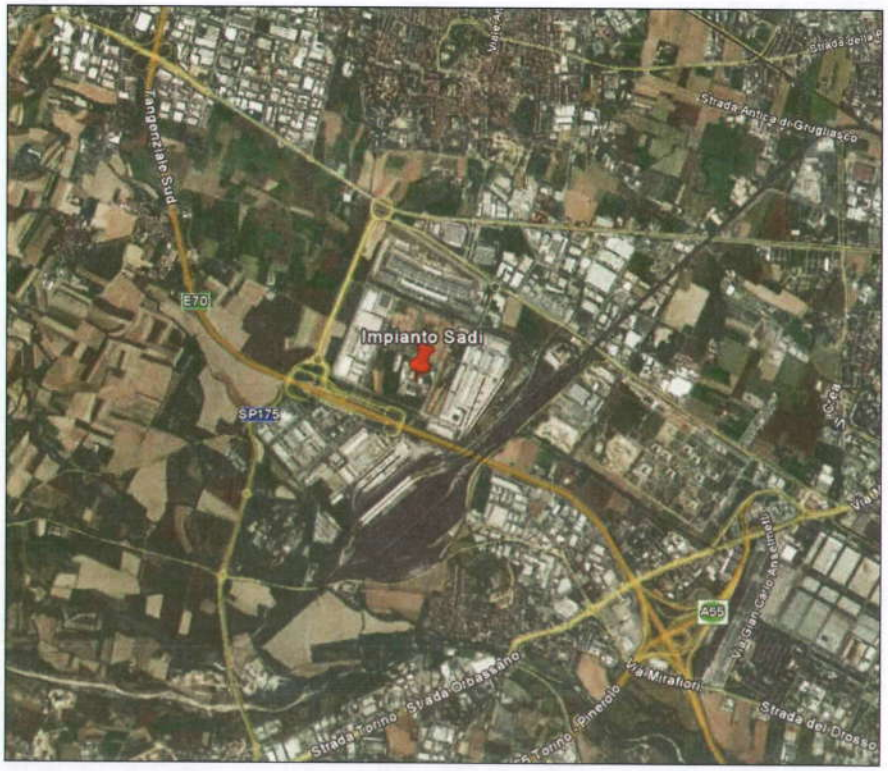


Figura 5.12: Impianto Sadi Servizi Industriali, foto aerea



Figura 5.13: Discarica Barricalla, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI (1)	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
D9	SADI Servizi Industriali S.p.A.	Orbassano (TO)	17.05.03* 17.05.04 17.05.07* 17.09.04	Smaltimento rifiuti pericolosi	9.240 m^3 (Capacità max stoccaggio)	30.10.2017 (aut. Discarica Barricalla)	126

(1) Con specifico riferimento al progetto

5.2.8 SERECO PIEMONTE

Sereco Piemonte S.p.A. gestisce direttamente un impianto di stoccaggio per i rifiuti speciali che occupa una superficie di 11.000 mq nel Comune di Leinì, in Provincia di Torino. La ditta è autorizzata alle attività di stoccaggio, recupero ed intermediazione ed ha recentemente ottenuto l'autorizzazione alla costruzione e gestione di un impianto per il trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non. In particolare l'azienda si occupa dello smaltimento dei rifiuti contenenti o contaminati da amianto.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi è stata rilasciata alla Sereco Piemonte S.p.a. con D.D. n. 232-1181115 del 17/10/2007 ed è stata rinnovata con D.D. 242-39401/2012 del 03.10.2012. Tale autorizzazione ha validità 5 anni (quindi fino al 03.10.2017).

L'impianto di destinazione finale è lo stesso utilizzato dalla Sadi Servizi Industriali, ovvero la discarica Barricalla, ubicata a Collegno, già illustrata al paragrafo 5.2.7.



Figura 5.14: Impianto Sereco Piemonte, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. AUTORIZZATI (1)	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO (mc)	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
D10	Sereco Piemonte	Leini (TO)	17.05.03* 17.05.07*	Smaltimento rifiuti pericolosi	6.819 7.099	30.10.2017 (aut. Discarica Barricalla)	125

(1) Con specifico riferimento al progetto

5.2.9 ECOTRASPORTI

La Regione Veneto, con Decreto n. 78 del 22/12/2011, ha rilasciato alla società Ecotrasporti S.r.l., con sede legale ed operativa nel Comune di Cassola (VI), l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all'impianto di stoccaggio provvisorio, cernita ed adeguamento volumetrico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Comune di Cassola (VI) Via Alcide De Gasperi, 48 e catastalmente censito al Foglio 2, mappale n. 998.

L'impianto è autorizzato alle attività di stoccaggio (D15, R13) ed eventuale accorpamento (D14, R12), ed alle operazioni di recupero, mediante selezione, di rifiuti speciali non pericolosi (R4).

L'autorizzazione ha validità fino al 31/12/2015.



Figura 5.15: Impianto Ecotrasporti, foto aerea

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati (1)	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTER-VENTO (KM)
D11	Ecotrasporti S.r.l.	Cassola (VI)	17.05.07* 17.09.04	Impianto di recupero	160 t (rifiuti solidi)	31.12.2015	270

(1) Con specifico riferimento al progetto

5.2.10 LOGEX S.R.L.

La società Logex S.r.l. è iscritta all'Albo Gestori Ambientali con n. BO17209 per l'attività di intermediazione e commercializzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi senza detenzione in scadenza il 28.11.2016, e collabora direttamente con diverse società che gestiscono impianti di stoccaggio, recupero e smaltimento, dislocati in diverse provincie Italiane, tra cui la Lugo Terminal (RA), e anche all'estero.

In particolare, per lo smaltimento di rifiuti pericolosi (CER 17.05.07*) la Logex conferisce presso le seguenti discariche per rifiuti pericolosi, ubicate in Germania:

- WEV Westsachsische Entsorgungs und Verwertungsgesellschaft mbH – Grossposna / OT Stormthal (Germania)
- Dephoniezweckverband Eiterkopfe - Koblenz (Germania)

CODICE	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	C.E.R. autorizzati	TIPOLOGIA D'IMPIANTO	VOLUME AUTORIZZATO	SCADENZA	DISTANZA DALL'INTERVENTO (KM)
D12	WEV Westsachsische Entsorgungs und Verwertungsgesellschaft mbH	Grossposna / OT Stormthal	17.05.03* 17.05.07*	Discarica per pericolosi	Non comunicato	Novembre 2016 (scadenza dell'intermediazione Logex)	800
D13	Dephoniezweckverband Eiterkopfe	Koblenz	17.05.03* 17.05.07*	Discarica per pericolosi	Non comunicato	Novembre 2016 (scadenza dell'intermediazione Logex)	670



Figura 5.16: Impianti di coblenza e Stormthal, foto aerea

ALLEGATI

ALLEGATO A
AUTORIZZAZIONI CAVE

SCHEMA N. ..... NP/6617 DEL PROT. ANNO 2011	**REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale** Dipartimento Sviluppo Economico Attività Estrattive - Servizio

OGGETTO : ART. 7 L.R. N° 21/2001.- RINNOVO AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE VARIANTE PROGRAMMA COLTIVAZIONE CAVA DI ANFIBOLITE DENOMINATA "BEATA", IN COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SAVONA). CON PROCEDURA VERIFICA SCREENING EX L.R. N° 38/1998.

DECRETO	N. 900 del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA	DATA 13/4/2011 di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- la legge regionale 24 luglio 2001, n° 21, recante: "Disciplina delle varianti al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava.- Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 10 aprile 1979, n° 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), 22 gennaio 1999, n° 4 (Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e 21 giugno 1999, n° 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti Locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)" ed, in particolare, gli artt. 5, 6 e 7, che prevedono:
  - l'iter procedurale relativo sia al rilascio che al rinnovo dell'autorizzazione, nonché a variante al programma di coltivazione autorizzato, ai sensi della l.r. n° 12/1979 e s.m., sulla quale si pronuncia una Conferenza di Servizi, alla quale partecipano, oltre alla Struttura procedente competente in materia di sfruttamento produttivo, i rappresentanti delle Strutture regionali in materia di impatto ambientale, assetto geologico ed idrogeologico e tutela paesistica;
  - il rilascio nello stesso provvedimento autorizzativo, ai sensi della l.r. n° 12/1979 ovvero della l.r. n° 63/1993, delle autorizzazioni di cui agli artt. 35, comma 1, e 47, comma 4, della l.r. n° 4/1999, qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici o in zona boscata;
- le disposizioni contenute nella parte terza, Titolo I, del D.Leg.vo. 22 gennaio 2004, n° 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come da ultimo modificato con D.Leg.vo 26 marzo 2008, n° 63, che disciplinano il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- l'art. 167, commi 4 e 5, del suddetto D.Leg.vo n. 42/2004 e s.m., recante la facoltà di presentare istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica nei confronti di lavori eseguiti su beni assoggettati a vincolo paesaggistico in assenza della prescritta autorizzazione ovvero in difformità da essa, anche al fine di conseguire l'estinzione del reato di cui all'art. 181, comma 1, del ridetto D.Leg.vo. n. 42/2004, subordinatamente all'osservanza delle condizioni ivi stabilite;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Cigliuti) 13/4/2011

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Camorani)

CODICE PRATICA:
beata

ATTO: DECRETO DEL DIRIGENTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00004BDE WDQQMD01
00013753 11/05/2011 10:14:01
00013538 BBC47A91323F2FCD
0001-00009 010914802203 15
IDENTIFICATIVO :
0 1 09 148022 031 5

- la legge regionale 22 gennaio 1999, n° 4, recante: "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" ed, in particolare, l'art. 35, comma 1, che subordina ad autorizzazione ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi, qualora si proceda nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;

- la legge regionale 30 dicembre 1998, n° 38, avente ad oggetto: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale";

- la deliberazione del Consiglio regionale n° 16 del 29 febbraio 2000 e s.m., con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (P.T.R.A.C.);

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale n° 244 del 14 marzo 2002, è stato rilasciato alla Ditta F.lli Pastorino di Pastorino Giuliano, Giuseppe, Luigi e Dalmazio S.n.c. - successivamente trasformata in Ditta F.lli Pastorino S.r.l. - con sede in Albisola Superiore (Savona) – loc. Beata, Via R. Poggi, il rinnovo dell'autorizzazione regionale per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava di anfibolite denominata "BEATA" in Comune di Albisola Superiore (Savona), confermando l'importo del relativo deposito cauzionale a suo tempo stabilito in euro 309.874,14 (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14);

- con provvedimenti n° 1370 del 26 novembre 2004 e n° 2743 del 12 settembre 2006, sono state rilasciate specifiche varianti al programma di coltivazione autorizzato;

- con provvedimento dirigenziale n° 1846 del 2 luglio 2007, il Servizio Tutela del Paesaggio ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 159 del D.Leg.vo. n° 42/2004, così come modificato con D.Leg.vo n° 157/2006;

- con provvedimento n° 2756 del 3 ottobre 2008 è stata autorizzata specifica variante al programma di coltivazione autorizzato;

- con istanza pervenuta in data 8 ottobre 2008 - la cui documentazione è pervenuta in data 27 maggio 2009 - la Ditta F.lli Pastorino S.r.l. ha chiesto alla Regione, ai sensi della legge regionale n° 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva della cava in argomento con contestuale variante al programma di coltivazione autorizzato;

- il programma di coltivazione presentato prevede una variante del programma di sfruttamento finalizzata ad un ampliamento delle aree di coltivazione, nei limiti previsti dal P.T.R.A.C., con una diversa programmazione ed impostazione degli interventi estrattivi rispetto al programma precedentemente approvato, così riassunto:

  FASE 1

  - prosecuzione degli interventi estrattivi nell'ambito dell'attuale fronte estrattivo in direzione sud-ovest, fino al piazzale superiore di cava da realizzarsi a quota m. 28 circa che, oltre a consentire di ricavare un'ampia superficie

Data - Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Gigliotti) 13/4/2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Camorani)

CODICE PRATICA
beata

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

per il trasferimento degli impianti, consentirà di contenere l'impatto ambientale, visivo e acustico in quanto verrà lasciato un costone intorno al piazzale avente quota non inferiore a m. 40,00;

- il fronte risulterà completamente gradonato da quota m. 195 circa fino al piazzale da realizzarsi a quota m. 28 circa, con gradoni che avranno un'altezza media di m. 15,00, pedata di m. 6,00 ed inclinazione delle scarpate di 70°; i primi due gradoni superiori di quota m. 195 circa e m. 175 – poiché la zona è stata interessata da problematiche di stabilità locale delle masse rocciose - avranno una profilatura parzialmente diversa rispetto agli altri gradoni in termini dimensionali;

- modifica e spostamento della viabilità interna di accesso al fronte a partire da quota m. 53 circa in corrispondenza della zona di alimentazione del frantoio primario fino a raggiungere la quota m. 80 circa che verrà resa con pendenza uniforme creando un rilevato con contenimento a valle costituito da scogliera, ai fini di renderla transitabile in sicurezza ai mezzi di trasporto pesanti;

- modifiche ai manufatti e agli impianti esistenti; in particolare si procederà allo spostamento degli uffici, spogliatoi, pesa e impianto di lavaggio gomme nella zona di ingresso alla cava con rimozione di diverse strutture obsolete, alla realizzazione di un impianto di chiarificazione delle acque di lavaggio e pressatura fanghi in zona adiacente all'impianto di selezione materiale con conseguente sistemazione della maggior parte delle aree interessate dalle attuali vasche di decantazione e ad una modifica dell'impianto di frantumazione con aggiunta di due vagli vibranti, una tramoggia, un alimentatore vibrante, un frantoio giratoio a cono e un nastro trasportatore;

- relativamente alla regimazione delle acque meteoriche, sono state programmate delle canalette nei vari gradoni con direzioni tali da non interessare il piazzale, mentre su quest'ultimo, poiché lo stesso verrà realizzato a pozzo, sono previste delle zone di depressione al fine di raccogliere tutte le acque e farle evacuare mediante opportune pompe;

FASE 2

- coltivazione nelle zone di ampliamento, spostamento di tutti gli impianti di frantumazione, dell'impianto del calcestruzzo, delle strutture annesse (uffici, magazzino, spogliatoi, pesa, ecc.) e realizzazione della nuova viabilità interna al complesso di cava; in particolare:

  - realizzazione della nuova viabilità per l'accesso al piazzale di quota m. 28, con parziale modifica della quinta di protezione;

  - realizzazione della nuova viabilità per l'accesso alle zone superiori del fronte estrattivo che dal gradone di quota m. 175 circa permetterà il raggiungimento del primo gradone definitivo da realizzarsi a quota m. 229 circa;

  - realizzazione di un rilevato di sezione trapezoidale nell'ambito del piazzale di quota m. 28, avente uno sviluppo di m. 64,00, altezza m. 8,00, larghezza base di m. 22,00 e larghezza testa di m. 4,00 di contenimento del materiale abbattuto dal fronte estrattivo, a protezione delle restanti zone del piazzale da eventuali rotolamenti di materiale roccioso proveniente dal fronte;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Gigliotti) 13/4/2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbera Camorani)

CODICE PRATICA
beata

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

- rilocalizzazione degli attuali impianti di frantumazione, impianto del calcestruzzo e delle relative strutture (uffici, magazzino, spogliatoi, pesa, ecc.) presso il piazzale di quota m. 28,00, con conseguente sistemazione di tutte le aree prospicienti il Torrente Sansobbia che non saranno oggetto, in questa fase, di interventi di riempimento e riqualificazione ambientale; il relativo progetto esecutivo verrà presentato successivamente alla creazione degli spazi nell'ambito del piazzale operativo;

FASE 3

- risagomatura del fronte posto in direzione sud-ovest con formazione di vari gradoni aventi alzata media di m. 15,00 e pedata media di 6,00; contestualmente verrà effettuata la sistemazione definitiva del piazzale inferiore di servizio oramai libero da impianti e strutture, mediante abbancamento di materiali derivanti dai residui di lavorazione, materiali di scarto della cava medesima, da materiali inerti (terre e rocce da scavo) e da materiali che, pur classificati "rifiuti", risultano idonei per la riqualificazione secondo le direttive del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., quali laterizi, intonaci, conglomerati cementizi, ecc.;

- formazione della gradonatura definitiva nell'ambito di tutto il fronte di cava da quota m. 248 circa (quota di ciglio) fino alla quota m. 28,00 del piazzale operativo, con sistemazione progressiva dei gradoni nella zona sud-ovest, mediante apporto di materiale terrigeno, semina e piantumazione di essenze erbacee, arbustive ed arboree le cui tipologie sono state riportate nella relazione agronomica a firma del Dott. Agr. Minuto Andrea;

- terminati tutti gli interventi estrattivi, inizierà la rimozione degli impianti così come realizzati nel piazzale di quota m. 28 per far posto agli interventi di riqualificazione ambientale dell'areale di cava mediante operazioni di abbancamento materiali;

FASE 4 (abbancamento)

- completamento della rimozione di tutti gli impianti e riqualificazione delle aree oggetto di estrazione;

- inizio dell'abbancamento dal piazzale di quota m. 28, mascherando progressivamente buona parte del fronte fino al contatto con il gradone di quota m. 165,00; il riempimento avverrà per strati di spessore m. 0,50 compattati e rullati con appositi mezzi d'opera;

- posa in opera di sistemi di drenaggio a quota m. 30,00 e a quota m. 70,00 per la raccolta delle acque di infiltrazione al fine di favorire il loro allontanamento verso la rete di regimazione superficiale durante le fasi riempimento;

- le scarpate in riporto - al fine di ridurre il rischio erosivo - verranno interrotte da opportune berme da realizzarsi progressivamente a quota m. 45,00, m. 70,00 e m. 105,00 e verranno interessate da interventi di regimazione delle acque superficiali con messa in opera di opportune canalette;

- interventi di sistemazione dal punto di vista vegetazionale - contestualmente alla definizione della scarpata di risulta - come da indicazioni riportate nella relazione agronomica allegata al programma di variante;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Ghiglioni) 13/4/2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Campanini)

CODICE PRATICA

beata

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

SCHEMA N. NP/6617

DEL PROT. ANNO 2011

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Estrattive - Servizio

REGIMAZIONE DELLE ACQUE

- tutto il versante interessato dagli interventi di coltivazione e di abbancamento verrà interessato da una rete di regimazione idraulica sia per le acque di infiltrazione nell'ambito del riporto sia per le acque di superficie;
- sui vari gradoni in roccia non interessati dall'abbancamento, verranno realizzati drenaggi, cunette di raccolta delle acque piovane, riporto di materiale terrigeno;
- sui gradoni di riporto si procederà alla realizzazione di cunette per la raccolta ed evacuazione delle acque;

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESISTICA

- i relativi interventi sono individuati in Tavola U "planimetrie impianti e strutture" datata ottobre 2010;

- con nota prot. n° PG/2009/91003 del 15 giugno 2009, il responsabile del procedimento ha effettuato la comunicazione dell'avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 6 giugno 1991, n° 8, relativamente all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione e contestuale variante al programma di coltivazione.
- l'istanza in argomento è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Albisola Superiore dal 23 giugno all'8 luglio 2009, senza seguito di opposizioni;
- con nota prot. n° PG/2010/60715 del 22 aprile 2010, è stata data comunicazione dell'istanza in oggetto al Comune di Albisola Superiore, interessato per territorio, al fine di consentire allo stesso di trasmettere eventuali osservazioni al riguardo;
- con nota prot. n° 22313 del 14 ottobre 2010 il Comune di Albisola Superiore ha trasmesso la deliberazione del Consiglio comunale n° 109 del 27 settembre 2010, contenete parere favorevole nel merito dell'istanza prodotta dalla Ditta esercente;
- con decreto dirigenziale n° 3686 del 16 novembre 2010 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n° 21/2001, la variante al P.T.R.A.C. consistente nell'eliminazione alla voce: Parametri Edilizi, la frase "sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle volumetrie esistenti" e l'inserimento della frase "è consentita la realizzazione di fabbricati di servizio nei limiti previsti dall'art. 23 delle N.d.A. del Piano e conseguente demolizione delle volumetrie non più utilizzate";
- con nota prot. n° IN/2011/7252 del 25 marzo 2011, è stata indetta la Conferenza di Servizi in sede decisoria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l.r. n° 21/2001, ai fini del pronunciamento in merito al programma di coltivazione proposto;
- in data 30 marzo 2011 ha avuto luogo la Conferenza di Servizi in sede decisoria, alla quale hanno partecipato, oltre alla Struttura procedente, i rappresentanti delle Strutture regionali competenti in materia di impatto ambientale, assetto geologico ed idrogeologico e tutela paesistica, ed in tale data è stato approvato il verbale decisorio, agli atti del Servizio Attività Estrattive, con prot. n° NP/2011/5925;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Luigi Viglietti) 13/4/2011

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Camporeni)

CODICE PRATICA

beata

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
Agenzia Entrate
00013753 00004BDE WDQQMD01
00013539 11/05/2011 10:34:06
0001-00009 3C9A40F78C3EE729
IDENTIFICATIVO : 01091480220304

0 1 09 148022 030 4

TTO: DECRETO DEL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Estrattive - Servizio

CONSIDERATO CHE:

- dall'istruttoria espletata dal Servizio Attività Estrattive emerge il giudizio di fattibilità degli interventi programmati e la compatibilità con le previsioni del P.T.R.A.C., come da Relazione in data 25 marzo 2011;

- il progetto proposto risulta compatibile con le previsioni del P.T.R.A.C. in quanto:

  - rientra in aree poste all'interno della delimitazione "Ca" del PTRAC;
  - prevede caratteri di sistemazione e riqualificazione che sostanzialmente rispecchiano le indicazioni dettate dalle N.d.A. e alle indicazioni delle linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive approvate con D.G.R. n° 141 del 15 febbraio 2008, successivamente modificate ed integrate con D.G.R. n° 141 del 5 febbraio 2010;
  - il programma prevede un ampliamento delle aree estrattive con uno scavo di circa 3.800.000 mc., comprensivo dei quantitativi già autorizzati ed in oggi non ancora estratti, e un successivo abbancamento di materiali pari a circa 2.890.000, in coerenza con il regime normativo per le cave di Tipo "B";
    prevede inoltre ulteriori miglioramenti dal punto di vista di impatto ambientale in quanto tutto il fronte di cava fino al gradone in roccia posto alla quota media di m. 165.00 verrà ricostituito con apporto di materiali inerti;
  - non verrà modificata la viabilità esistente esterna alla cava;
  - è coerente con le nuove disposizioni sui parametri edilizi per i fabbricati di servizio e relative disposizioni particolari di cui al decreto dirigenziale n° 3686/2010;

- dall'istruttoria è emerso che il progetto presentato è soggetto alla procedura di verifica screenig di cui all'art. 10 della l.r. n° 38/1998 e dagli esiti di tale procedura, conclusasi con Relazione Istruttoria n° 430 del 28 luglio 2010, emerge che non risulta necessario sottoporre a procedura di VIA il progetto in argomento, a condizione che vengano osservate specifiche prescrizioni contenute nella parte dispositiva del presente provvedimento;

- dall'istruttoria è altresì emerso che la zona interessata dagli interventi è soggetta a vincolo paesistico-ambientale ed a vincolo per scopi idrogeologici, come da pareri espressi:

  - Servizio Tutela del Paesaggio, con nota prot. n° IN/2011/6381 del 15 marzo 2011, contenente il favorevole parere vincolante espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, reso con note prot. n° 2008 del 24 gennaio 2011, contenente specifiche prescrizioni, e prot. n° 5874 del 25 febbraio 2011;
  - Settore Valutazione di Impatto Ambientale, con nota prot. n° IN/2010/18349 del 29 luglio 2010, con la quale è stata trasmessa la Relazione Istruttoria n° 430 del 28 luglio 2010 di procedura di screening;
  - Settore Assetto del Territorio, con nota prot. n° IN/2010/16502 del 12 luglio 2010;

- RILEVATO altresì che, per quanto attiene l'aspetto paesaggistico:

  - l'area di intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n° 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n° 431/1985, oggi corrispondente al ridetto D.Leg.vo n° 42/2004 e s.m., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. g), a tutela del territorio coperto da bosco;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Giglioni) 13/4/2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Camorani)

CODICE PRATICA
beata

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

- in relazione alle indicazioni contenute nelle Tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvate con deliberazione del Consiglio regionale n° 6 del 26 febbraio 1990 e s.m.i., la zona oggetto di intervento ricade in ambiti soggetti:
  - assetto geomorfologico: Ca (Cave a cielo aperto) art. 88 delle N.d.A.;
  - assetto insediativo: ANI-MA (Area Non Insediata - Mantenimento) art. 52 delle N.d.A.;
  - assetto vegetazionale: in parte COLL-ISS (Colture Agricole –Impianti Sparsi in Serre) artt. 58 e 60 delle N.d.A. ed in parte BA-CO (Bosco di Angiosperme – Consolidamento) art. 72 delle N.d.A.;
- gli interventi risultano compatibili con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, come da artt.52 e 72 delle relative Norme di Attuazione, in quanto prevedono un corretto recupero vegetazionale anche delle aree interessate da precedenti sfruttamenti, compatibili con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), a tutela del territorio coperto da bosco;
- considerata, tuttavia, la notevole estensione del giacimento e dei tempi di esecuzione delle opere, che travalicano l'arco temporale dei cinque anni dell'autorizzazione paesaggistica, nonché a motivo della giustificata indeterminatezza di alcuni interventi previsti nel progetto, si ritiene necessario imporre specifiche prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento e, se del caso, apportare le conseguenti modifiche atte a migliorare il risultato qualitativo sotto il profilo paesaggistico;
- l'intervento in oggetto sia assentibile ai fini ed agli effetti degli artt. 146 e 167 del D.Leg.vo n° 42/2004, così come modificato con il D.Leg.vo n° 63/2008, preso atto della preliminare favorevole espressione di compatibilità paesistica;

– la Conferenza di Servizi nella seduta del 30 marzo 2011:

- si è pronunciata favorevolmente rispetto al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione con contestuale variante al programma di coltivazione della cava in oggetto, rispetto al rilascio dell'autorizzazione per zone sottoposte a vincolo idrogeologico, rispetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e all'accertamento di compatibilità, ai sensi dell'art. 167 del D.Leg.vo n° 42/2004 e s.m.i. e relativamente alla procedura di verifica screening ex l.r. n° 38/1998, disponendo che il progetto in argomento non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che vengano osservate specifiche prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento;
- ha altresì rilevato che la prescrizione dettata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, recante: "le opere realizzate al termine della vita utile di esercizio siano rinaturalizzate, attraverso un progetto di recupero naturalistico" possa essere ritenuta superata in quanto la rinaturalizzazione è già prevista nelle fasi di intervento del programma che si approva;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Giglioli) 13/4/2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Cantoracci)

CODICE PRATICA
beata

COD. ATTO - DECRETO DEL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Estrattive - Servizio

PRESO ATTO che la Ditta esercente ha fornito, come da documentazione agli atti, la disponibilità dei fondi interessati dagli interventi programmati, per cui risulta soddisfatto il requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della l.r. n° 12/1979 e s.m.;

- ACQUISITA la documentazione di cui al D.P.R. n° 252/1998, dalla quale risulta l'insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia;

VERIFICATO che, sulla base dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n° 7267 del 21 ottobre 1994, il deposito cauzionale da stabilirsi a garanzia dell'esecuzione degli interventi di sistemazione ambientale dei siti interessati dal progetto in argomento rimane invariato rispetto a quello a suo tempo imposto;

- RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di accogliere l'istanza di rinnovo con contestuale variante al programma di coltivazione, inoltrata dalla Ditta F.lli Pastorino S.r.l., fermo restando le prescrizioni impartite in sede di Conferenza di Servizi del 30 marzo 2011, nonché di confermare il deposito cauzionale dell'importo di euro 309.874,14.= (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), così come a suo tempo stabilito;

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

1) - Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n° 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva con contestuale variante al programma di coltivazione della cava di anfibolite denominata "BEATA", in Comune di Albisola Superiore (Savona), a favore della Ditta F.lli Pastorino S.r.l. (Cod. Fisc. 00130150097), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Albisola Superiore (Savona) - Loc. Beata, Via R. Poggi, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.

2) - Di rilasciare altresì, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n° 21/2001, alla Ditta F.lli Pastorino S.r.l., l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999 nonché l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Leg.vo n° 42/2004, come da ultimo modificato con D.Leg.vo n° 63/2008, nonché di esprimersi favorevolmente – sulla base del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria - rispetto all'accertamento di compatibilità ai sensi dell'art. 167 del citato D.Leg.vo n° 42/2004 e s.m.i..

3) - Di disporre che il progetto in argomento non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che vengano osservate le prescrizioni contenute alle lettere i), j), k), l), m) del presente provvedimento.

4) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del progetto in argomento, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 30 marzo 2011:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Giglioli) 13/4/2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Ca...)

CODICE PRATICA
beata

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Estrattive - Servizio

a) l'attività estrattiva, di abbancamento e di sistemazione dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, con particolare riguardo alle prescrizioni di carattere geologico-tecnico;

b) i lavori connessi all'attività di coltivazione e sistemazione dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;

c) al margine della zona interessata da tutto il complesso estrattivo dovrà essere realizzata e mantenuta in efficienza un'apposita recinzione costituita da rete metallica di altezza minima di m. 1,50, munita di cartelli ammonitori infissi sulla stessa ad una distanza massima di m. 10,00 uno dall'altro, atta a prevenire danni a persone, animali o cose;

d) dovranno essere realizzati e mantenuti in efficienza appositi termini infissi nel terreno - aventi funzione di definire il limite massimo di sviluppo del complesso estrattivo - distanti fra loro non più di mt. 15,00, la cui posizione dovrà essere riportata in apposita planimetria in scala 1:500; nella stessa planimetria dovranno inoltre essere individuati uno o più capisaldi anche esternamente alla zona di cava;

e) il materiale utilizzato per il ripristino ambientale dovrà essere rappresentato, oltre che da rifiuti provenienti dall'attività estrattiva del sito, da terre e rocce da scavo escluse dal regime normativo dei "rifiuti" anche condizionate con compost di qualità per la copertura finale;

f) dovranno essere rispettati i criteri generali e di buona pratica relativi alla salvaguardia idrogeologica del territorio previsti nelle norme di Piano di Bacino, con specifico riferimento alla regimazione delle acque superficiali e profonde ed alla stabilità dei riporti e degli scavi, ancorchè di carattere temporaneo; dovrà inoltre essere mantenuta in efficienza la programmata rete drenante di smaltimento delle acque meteoriche; particolare attenzione dovrà essere prestata alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.);

g) le canalette da realizzarsi nell'ambito del riporto dovranno essere rese impermeabili, al fine di ridurre la possibilità di impregnazione dei materiali riportati e di conseguenza un appesantimento delle masse abbancate;

h) dovrà essere presentata specifica relazione, corredate da documentazione fotografica, che confermi l'effettuazione degli interventi, opere e strutture che, nel prosieguo dei lavori, verranno ricoperte dall'abbancamento dei materiali, con particolare riferimento alla rete di regimazione delle acque di infiltrazione;

i) dovranno essere scrupolosamente seguite le indicazioni della relazione agronomica; inoltre, dovranno essere previsti dispositivi di irrigazione della vegetazione, da attivarsi nelle aree più asciutte e nei periodi maggiormente siccitosi; le fallanze dovranno comunque essere integralmente risarcite;

j) per quanto riguarda la realizzazione di coperture erbose, si prescrive di incrementare la concentrazione del miscuglio da 15/20 gr/mq ad almeno 25/30 gr/mq; rispetto alla scelta delle specie arboree da impiantare, dovrà essere evitato il ricorso alla Robinia pseudoacacia, in quanto specie alloctona, e limitato il ricorso a specie tendenzialmente esuberanti come l'Edera helix e la Arundo sonax;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Gigliotti) 13/4/2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Camiciani)

CODICE PRATICA
beata

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

k) ai fini della garanzia del clima acustico presso i recettori sensibili, dovrà essere effettuato un monitoraggio acustico a cadenza annuale - da effettuarsi con impianti a pieno regime - per tutta la durata della coltivazione della cava presso le unità abitative più prossime, adottando le eventuali mitigazioni del caso, fornendo il resoconto al Settore Valutazione di Impatto Ambientale;

l) non dovranno essere apportate terre di coltivo in quantità significativa nell'approntamento del rilevato, a meno della copertura di terreno vegetale necessaria per il ripristino ambientale;

m) si dovrà privilegiare il recupero nel rilevato del fango proveniente dagli impianti di trattamento delle acque tramite opportuno accantonamento nel cantiere;

n) la pista dovrà essere costipata a secco, evitando l'uso di materiali cementizi, eventualmente ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica;

o) alla fine di ogni singola fase dovrà essere prevista la valutazione dei sotto riportati aspetti e, se del caso, apportare le conseguenti modifiche atte a migliorare il risultato qualitativo sotto il profilo paesaggistico:

prima fase:

- verifica rimozione manufatti obsoleti come da relazione allegata;
- verifica della visibilità della massicciata in rilevato realizzata tra la quota mt. 53-80 ed eventuale realizzazione di barriera costituita da piantumazione di specie arbustive ed arboree;
- precisazione in merito al materiale abbancato tra la quota mt. 45 e mt. 24 (definitivo o provvisorio);
- verifica del nuovo posizionamento dei locali uffici, spogliatoi, pesa ed in generale degli altri impianti e della localizzazione del nuovo impianto di chiarificazione e filtropressatura dei fanghi (in separato fascicolo vengono forniti alcuni dettagli).

seconda fase:

- presentazione della nuova localizzazione degli impianti con richiesta della relativa autorizzazione;
- verifica della modalità di rimodellazione dei due piazzali a quota 24-25 ed apporto materiale per il nuovo piazzale a quota mt. 27 (soprattutto verifica della scarpata in fregio al Sansobbia); inoltre, verifica sul recupero dell'ambito e sullo spostamento della viabilità spondale;
- verifica modalità realizzative della pista di arroccamento, con particolare riferimento alle scarpate poste sul versante a sud;

terza fase:

- verifica della modalità di riqualificazione dell'area in fregio al Sansobbia, con particolare riferimento alla ricucitura dell'andamento planoaltimetrico in corrispondenza del Rio Ritano ed alla riprofilatura lungo il crinale sud del fronte;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Ciglioti) 13/4/2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Camporeni)

CODICE PRATICA :
beata

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

quarta fase:

- verifica delle modalità di recupero vegetazionale con particolare riferimento ai punti di contatto tra scarpate in roccia e terreno di riporto;

p) alla fine dei lavori, nell'ambito delle operazioni da svolgersi al termine della coltivazione, connesse alla sistemazione del suolo e della tutela ambientale, ai fini dello svincolo del deposito cauzionale e per quanto previsto dalla l.r. n° 4/1999, dovrà essere redatta una *Relazione di Fine Lavori*, sottoscritta da professionista abilitato e dalla Direzione Lavori, che certifichi la rispondenza delle caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti il rilevato con quanto previsto a progetto e verifichi la stabilità dello stesso; la caratterizzazione geotecnica dovrà derivare da almeno tre prove geotecniche dirette in situ, adeguatamente posizionate sul rilevato, nel rispetto delle International Standard Procedures del tipo prove penetrometriche dinamiche DPSH;

q) entro il 31 dicembre di ogni anno la Ditta esercente dovrà presentare alla Regione una relazione illustrativa, corredata da documentazione fotografica, sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e di sistemazione, con particolare riferimento alla conformità degli stessi con il progetto autorizzato;

r) entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento autorizzativo, dovrà essere comunicata alla Regione l'accettazione delle prescrizioni di cui ai punti i), j), k), l), m).

Ai soli fini paesaggistici si riportano le seguenti Norme di Flessibilità:

1. sarà consentito in sede di attuazione uno scostamento planoaltimetrico massimo di mt. 1 da quanto rappresentato per il sistema di drenaggio;

2. sarà consentito in sede di attuazione uno scostamento planoaltimetrico massimo di mt. 1 da quanto indicato nelle tavole di progetto per quanto concerne gradoni e piazzale, fatta salva un'accurata progettazione dei profili di contatto tra il fronte di cava e l'ambito circostante ed il mantenimento delle quote delle sezioni sul crinale sud;

3. saranno consentite una modifica planoaltimetrica massima di mt. 2 dei nastri del frantoio primario da quanto indicato nelle tavole di progetto e contenute trasformazioni degli elementi dei macchinari conseguenti all'utilizzo di eventuali nuove tecnologie impiantistiche (non appartengono a tali flessibilità sistemazioni d'area comportanti opere edilizie, nonché la realizzazione di involucri o pannellature);

tali flessibilità, pur non costituendo variante all'autorizzazione paesaggistica, necessiteranno comunque delle restanti previste autorizzazioni ai sensi della l.r. n° 21/2001 e saranno soggette a comunicazione al Servizio Tutela del Paesaggio.

5) - Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m., ha validità di anni 10 (dieci), dalla data del presente provvedimento.

6) - Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, ha validità di anni 10 (dieci), dalla data del presente provvedimento.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Luigi Gigliotti) 13/4/2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara ...)

CODICE PRATICA

beata

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Estrattive - Servizio

7) - Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica ha validità di anni 5 (cinque) dalla data del relativo provvedimento, così come previsto dall'art. 146 del citato D.Leg.vo n. 42/2004 e s.m.i.; la Ditta esercente dovrà pertanto presentare - con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza - istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.

8) - Di dare atto altresì che il pronunciamento favorevole di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del ridetto D. Leg.vo n° 42/2004 e s.m. non avrà efficacia (e quindi allo stato improduttivo degli effetti penali di cui all'art. 181, comma 1, del medesimo D. Leg.vo n° 42/2004) fino a quando non si sarà provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167, da irrogarsi a cura del Comune di Albisola Superiore, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. n° 20/1991 e s.m.i. e dell'art. 1, lett. e) della l.r. n° 15/1980 e s.m.; il Comune dovrà assumere pertanto, in tempi brevi, apposito provvedimento di determinazione della sanzione pecuniaria menzionata, da notificare anche alla Regione, alla Provincia e alla Soprintendenza per debita conoscenza.

9) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n° 12/1979 e s.m. stabilito in euro 309.874,14.= (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), per le motivazioni di cui in premessa resta invariato e verrà restituito al termine dell'attività estrattiva, qualora l'esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti.

10) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

11) - Di avvisare che:

a) il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente, il quale, ai sensi dell'art. 146 del D.Leg.vo n° 42/2004 e s.m.i., ha il potere di annullarlo, con provvedimento motivato avente effetti retroattivi, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione, precisando che l'atto acquisterà efficacia non prima di 30 (trenta) giorni dalla data dell'emanazione;

b) deve essere data comunicazione al Dipartimento provinciale ARPAL di Savona della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. n° 38/1998;

c) il rilascio della presente autorizzazione verrà comunicato - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n° 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Albisola Superiore, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;

d) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

FINE TESTO

Data - IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianni Dellacasa) 13.04.011

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Gigliotti) 13/4/2011

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE
SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
P..... C..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Camorani)

CODICE PRATICA
beata

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

SCHEMA N. NP/6617
DEL PROT. ANNO 2011
N. 900
IN DATA 13/4/2011

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Estrattive - Servizio

OGGETTO : ART. 7 L.R. N° 21/2001.- RINNOVO AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE VARIANTI PROGRAMMA COLTIVAZIONE CAVA DI ANFIBOLITE DENOMINATA "BEATA", IN COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE (SAVONA). CON PROCEDURA VERIFICA SCREENING EX L.R. N° 38/1998.

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

da pag. 2 a pag. 25 – Relazione illustrativa situazione attuale e programma lavori;
da pag. 26 a pag. 76 – Relazione illustrativa situazione attuale impianti;
da pag. 77 a pag. 84 – Relazione integrativa;
da pag. 85 a pag. 111 – Planimetrie;
da pag. 112 a pag. 115 – Fotomontaggio;
da pag. 116 a pag. 129 – Planimetrie;
da pag. 130 a pag. 137 – Ulteriore relazione integrativa;
da pag. 138 a pag. 165 – Verifica compatibilità paesistica;
da pag. 166 a pag. 187 – Relazione tecnica integrativa;
da pag. 188 a pag. 297 – Relazione geomineraria;
da pag. 298 a pag. 306 – Integrazioni relazione geomineraria;
da pag. 307 a pag. 332 – Relazione tecnica regimazione acque meteoriche;
da pag. 333 a pag. 348 – Sintesi programma sistemazione ambientale;
da pag. 349 a pag. 350 – Integrazioni;
da pag. 351 a pag. 362 – Valutazione livelli sonori;
da pag. 363 a pag. 404 – Relazione agronomica.

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 404.

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Giglioli) 13/4/2011

ATTESTO che la presente COPIA, composta di n. 2 fogli, è stata rilasciata a richiesta di ..... AUTENTICAZIONE COPIE ..... da me singolarmente firmate, È CONFORME ALL'ORIGINALE agli atti. pagine
SETTORE STAFF CENTRALE E SERVIZI GIURIDICI
P..... C.....
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Camorani)
25/5/11

IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Camorani)

CODICE PRATICA
beata

ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
00013753 00004BDE WDQQMD01
00013540 11/05/2011 10:34:11
0001-00009 5049E8DB9984A75E
IDENTIFICATIVO : 01091480220291
0 1 09 148022 029 1

SCHEMA N..... NP/23486

DEL PROT. ANNO XXII

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Estrattive - Servizio

OGGETTO : ART. 7 L.R. N° 21/2001.- RINNOVO AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE VARIANTE PROGRAMMA COLTIVAZIONE CAVA DI DIABASE DENOMINATA "ACQUAFREDDA", IN COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE (GENOVA), A FAVORE DELLA DITTA CAVA ACQUAFREDDA S.R.L.

DECRETO | N. 6103 del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA | DATA 15/12/2010 di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- le leggi regionali 24 luglio 2001, n° 21, recante: "Disciplina delle varianti al Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava.- Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 10 aprile 1979, n° 12 (Norme sulla disciplina della coltivazione di cave e torbiere), 22 gennaio 1999, n° 4 (Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico) e 21 giugno 1999, n° 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti Locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)" ed, in particolare, gli artt. 5, 6 e 7, che prevedono:
  - l'iter procedurale relativo sia al rilascio che al rinnovo dell'autorizzazione, nonché a variante al programma di coltivazione autorizzato, ai sensi della l.r. n° 12/1979 e s.m., sulla quale si pronuncia una Conferenza di Servizi, alla quale partecipano, oltre alla Struttura procedente competente in materia di sfruttamento produttivo, i rappresentanti delle Strutture regionali in materia di impatto ambientale, assetto geologico ed idrogeologico e tutela paesistica;
  - il rilascio nello stesso provvedimento autorizzativo, ai sensi della l.r. n° 12/1979 ovvero della l.r. n° 63/1993, delle autorizzazioni di cui agli artt. 35, comma 1, e 47, comma 4, della l.r. n° 4/1999, qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici o in zona boscata;
- le disposizioni contenute nella parte terza, Titolo I, del D.Leg.vo 22 gennaio 2004, n° 42, recante: "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come da ultimo modificato con D.Leg.vo 26 marzo 2008, n° 63, che disciplinano il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonché il regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 3 giugno 1940, n° 1357;
- la legge regionale 22 gennaio 1999, n° 4, recante: "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" ed, in particolare, l'art. 35, comma 1, che subordina ad autorizzazione ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi, qualora si proceda nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- la legge regionale 30 dicembre 1998, n° 38, avente ad oggetto: "Disciplina della valutazione di impatto ambientale";

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Luigi Galiotti) 14/12/2010



AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

CODICE PRATICA :

acquafre

ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

- la legge regionale 10 luglio 2009, n° 28, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità";

- la deliberazione del Consiglio regionale n° 16 del 29 febbraio 2000 e s.m., con la quale è stato approvato il Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (P.T.R.A.C.);

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta regionale n° 4844 del 23 settembre 1982, è stata rilasciata alla Ditta Nuova Isoverde S.r.l., l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di diabase denominata "ACQUAFREDDA", in Comune di Castiglione Chiavarese (Genova), attualmente intestata – a seguito di successivi trasferimenti – alla Ditta Cava Acquafredda S.r.l., con sede in Sestri Levante (Genova), Via Aurelia, 55/3;

- con provvedimenti n° 4579 del 23 giugno 1994, n° 1166 del 18 ottobre 2002, n° 815 del 22 luglio 2005, n° 756 del 3 aprile 2006, n° 976 del 16 aprile 2008 e 3229 del 4 novembre 2008, sono state autorizzate specifiche varianti al programma di coltivazione a suo tempo approvato;

- con la citata deliberazione n° 4579/1994, è stato altresì rideterminato - ai sensi dell'art. 20 della l.r. n° 63/1993 - in lire 600.000.000.= (seicentomilioni), pari ad euro 309.874,14.= (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), il deposito cauzionale a suo tempo stabilito a garanzia dell'esecuzione degli interventi di sistemazione ambientale, prestato dalla Ditta esercente;

- con istanze pervenute in data 9 settembre 2009 e 23 marzo 2010, la Ditta Cava Acquafredda S.r.l. ha chiesto alla Regione, ai sensi della legge regionale n° 21/2001, rispettivamente la variante al programma di coltivazione autorizzato e il rinnovo dell'autorizzazione stessa;

- il progetto presentato prevede una variante del programma di sfruttamento finalizzata ad una diversa impostazione degli interventi di riqualificazione nell'ambito del fronte estrattivo mediante un aumento delle volumetrie di materiale da abbancare e prevedendo una leggera riduzione delle volumetrie estraibili del materiale utile;

in particolare il progetto può essere così riassunto:

FASE 1

- prosecuzione degli interventi estrattivi nell'ambito dell'attuale fronte; in particolare si procederà alla profilatura del gradone di quota m. 168,00 circa e, nella zona centrale sinistra, allo sbasso a fossa del piazzale di quota m. 150,00 circa, fino a raggiungere la quota di m. 139,00 circa;
- contemporaneamente si procederà - nella zona centrale destra del fronte da quota m. 150,00 a quota m. 180,00 - all'abbancamento, in aggiunta al cumulo esistente, dei materiali inerti, in parte derivanti dal ciclo di produzione e in parte di provenienza esterna;
- verranno attuati interventi di mitigazione nella zona superiore del fronte con potenziamento degli interventi vegetazionali già in atto nelle zone dove i profili, di massima, risultano definitivi con la richiesta di variante;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Luigi Giglioli) 14/12/2010

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA : acquafre

ATTO

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

- ai fini di mitigare l'impatto ambientale, anche le scarpate della zona di riporto, dove per anni non verrà modificato l'assetto morfologico con gli ulteriori abbancamenti previsti nelle fasi successive, verrà interessata da interventi di semina e piantumazione di essenze erbacee, arbustivi ed arboree;

FASE 2

- verranno ripresi gli interventi estrattivi nella zona superiore centrale del fronte, a valle della zona oggetto di ripristino prevista nella prima fase, con la realizzazione e riprofilatura di quattro gradoni posti rispettivamente a quota m. 185,00, m. 200,00, m. 216,00 e m. 233,00;
- contemporaneamente si procederà all'abbancamento dei materiali sul piazzale con ricolmatura delle zone oggetto di estrazione effettuata nella prima fase;
- prosecuzione degli interventi di mitigazione nelle zone definitive;

FASE 3

- gli interventi estrattivi procederanno sui gradoni realizzati nella seconda fase in direzione della parte estrema sinistra del fronte di cava e completamento della gradonatura nella parte centrale del fronte, tra il gradone di quota m. 233,00 e la zona superiore oggetto di sistemazione effettuata nella prima fase; con questa fase vengono ultimati tutti gli interventi estrattivi ed inizierà la riqualificazione, partendo dall'alto, dei gradoni definitivi nelle zone non interessate dall'abbancamento;
- si procederà alla realizzazione di un canale di gronda che sarà di coronamento al ciglio finale del riporto e si svilupperà dalla zona estrema sinistra a quota m. 190,00, verso la zona estrema destra a quota m. 240,00 circa;
- l'abbancamento proseguirà sviluppandosi in direzione sinistra del fronte fino a raggiungere la quota m. 201,00;

FASE 4

- smantellamento degli impianti posti nel piazzale di quota m. 139,00, da dove, in corrispondenza dell'attuale vasca di sedimentazione, si ricomincerà a riportare il materiale di provenienza esterna, al fine di riqualificare il più possibile il fronte di cava a forma di anfiteatro; il materiale sarà contenuto tra le due pareti di cava fino a raggiungere il gradone di quota media di m. 230,00 circa; si prevede di realizzare cinque gradonature per interrompere la scarpata di risulta che verranno anche utilizzate come piste di accesso alle zone superiori del fronte;
- questa fase è stata suddivisa in 4 sottofasi che mettono meglio in evidenza la progressione degli interventi di abbancamento;
- ogni qual volta che le scarpate in apporto raggiungono i limiti di progetto si procederà alla sistemazione dal punto di vista vegetazionale con messa in opera delle essenze specificate nella relazione agronomica;
- ai fini della realizzazione del riporto si prevede, nel piazzale di quota m. 139,00 circa, di realizzare dei livelli drenanti e relative trincee al fine di far defluire le acque di infiltrazione verso la canaletta realizzata alla base del rilevato e successivamente alla vasca di sedimentazione;

FASE 5

- sistemazione completa delle aree oggetto di estrazione ed abbancamento, come da planimetria dello stato finale;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Luigi Gigliotti) 14/12/2016

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

SETTORE STAFF CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Barbara Garibaldi)

CODICE PRATICA :

acquafre

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

- la pista di arroccamento verrà ristretta ad una larghezza di circa m. 3,00, al fine di consentire l'accesso con piccoli mezzi per la manutenzione delle aree sistemate;

REGIMAZIONE DELLE ACQUE

- tutto il versante interessato dagli interventi di coltivazione e di abbancamento verrà interessato da una rete di regimazione idraulica sia per le acque di infiltrazione nell'ambito del riporto sia per le acque di superficie;
- in particolare la regimazione verrà attuata con tre distinti sistemi di canalette a seconda del loro posizionamento: quelle riguardanti i gradoni in roccia, quelle riguardanti le gradonature in riporto e il canale che verrà realizzato a coronamento del ciglio del riporto, previsto nella terza fase;

– con nota prot. n° PG/2009/136561 del 23 settembre 2009, il responsabile del procedimento ha effettuato la comunicazione dell'avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge regionale 6 giugno 1991, n° 8, riferita alla richiesta di variante al programma di coltivazione;

– l'istanza in argomento è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castiglione Chiavarese dal 23 novembre al 23 dicembre 2009, senza seguito di opposizioni;

– con nota prot. n° PG/2010/86095 del 10 giugno 2010, è stata data comunicazione dell'istanza in oggetto al Comune di Castiglione Chiavarese, interessato per territorio, al fine di consentire allo stesso di trasmettere eventuali osservazioni al riguardo;

– atteso che il Comune di Castiglione Chiavarese non ha fatto pervenire osservazione alcuna nel merito della pratica in argomento;

– con nota prot. n° IN/2010/28311 del 25 novembre 2010, è stata indetta la Conferenza di Servizi in sede decisoria, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della l.r. n° 21/2001, ai fini del pronunciamento in merito al programma di coltivazione proposto;

– in data 1 dicembre 2010, ha avuto luogo la Conferenza di Servizi in sede decisoria, alla quale hanno partecipato, oltre alla Struttura procedente, i rappresentanti delle Strutture regionali competenti in materia di impatto ambientale, assetto geologico ed idrogeologico e tutela paesistica, ed in tale data è stato approvato il verbale decisorio, agli atti del Servizio Attività Estrattive, con prot. n° NP/2010/22642;

CONSIDERATO CHE:

– dall'istruttoria espletata dal Servizio Attività Estrattive emerge il giudizio di fattibilità degli interventi programmati e la compatibilità con le previsioni del P.T.R.A.C., come da relazione in data 25 marzo 2010, così come integrata in data 9 giugno 2010;

– il progetto proposto risulta compatibile con le previsioni del Piano in quanto:

- rientra in aree poste all'interno della delimitazione Ca del P.T.R.A.C.;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Figliotti) 14/12/2010

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :
acquafre

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Estrattive - Servizio

- prevede caratteri di sistemazione e riqualificazione che sostanzialmente rispecchiano le indicazioni dettate dalle norme di attuazione e alle indicazioni delle linee guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive approvate con D.G.R. n° 141 del 15 febbraio 2008 e successive modifiche approvate con D.G.R. n° 141 del 5 febbraio 2010;
- i parametri urbanistici risultano conformi alla scheda di progetto in quanto viene utilizzata la viabilità esistente e non è prevista la realizzazione di nuovi fabbricati di servizio;
- il regime normativo per le cave di Tipo "B", consente l'ampliamento dell'attività di cava con le modalità, le forme di coltivazione e di sistemazione finale del sito già autorizzate o mediante l'introduzione di nuove modalità di coltivazione più avanzate; il programma presentato, comunque, non prevede un ampliamento delle aree estrattive già interessate dai lavori, ma una parziale riduzione delle volumetrie estraibili autorizzate e un successivo abbancamento di materiali pari a circa 770.000 mc. comprensivi di quelli già abbancati;
  il nuovo programma prevede ulteriori miglioramenti dal punto di vista di impatto ambientale in quanto tutto il fronte di cava fino al gradone in roccia posto a quota m. 230,00 circa verrà ricostituito con apporto di materiali inerti;
- non verrà modificata la viabilità esistente esterna alla cava;

- dall'istruttoria è altresì emerso che la zona interessata dagli interventi è soggetta a vincolo paesistico-ambientale ed a vincolo per scopi idrogeologici, che l'intervento proposto non è soggetto alla procedura screening di cui alla l.r. n° 38/1998, e che l'ambito di cava risulta essere contornato dal SIC IT 1333307 "Punta Baffe – Punta Moneglia – Val Petronio", come da pareri espressi:

  - Servizio Tutela del Paesaggio, con nota prot. n° IN/2010/23848 del 13 ottobre 2010, contenente il favorevole parere vincolante espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, reso con nota prot. n° 25543 del 30 settembre 2010 e la valutazione di compatibilità ai fini dell'art. 32 della L. n° 47/1985, come modificato ed integrato dall'art. 32 della L. n° 326 del 2003, rilasciato dalla stessa Soprintendenza con nota prot. n° 25551 del 30 settembre 2010, impartendo al riguardo specifiche prescrizioni;
  - Settore Valutazione di Impatto Ambientale, con nota prot. n° IN/2010/32541 del 26 novembre 2009, così come confermato nella seduta della Conferenza di Servizi del 14 aprile 2010;
  - Settore Assetto del Territorio, con nota prot. n° IN/2010/14439 del 15 giugno 2010;
  - Provincia di Genova – in conformità ai disposti di cui alla l.r. n° 28/2009 - con provvedimento n° 1387/26466 del 3 marzo 2010, ha espresso valutazione di incidenza positiva in merito al progetto in argomento;

- RILEVATO altresì che, per quanto attiene l'aspetto paesaggistico:

  - l'area di intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale "generico" imposto a norma del D.L. n° 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n° 431/1985, oggi corrispondente al ridetto D.Leg.vo n° 42/2004 e s.m., parte terza, Titolo I, art. 142, comma 1, lett. g), a tutela del territorio coperto da bosco;

  - in relazione alle indicazioni contenute nelle Tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, approvate con deliberazione del Consiglio regionale n° 6 del 26 febbraio 1990 e s.m.i., la zona oggetto di intervento ricade in ambiti soggetti:

    - assetto geomorfologico: Ca (Cave a cielo aperto) art. 88 delle N.d.A.;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Luigi Gigliotti) 14/12/2010

MARCA DA BOLLO €14,62

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA : acquafre

ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

- assetto insediativo: in parte ANI-MA (Area Non Insediata - Mantenimento) art. 52 delle N.d.A. ed in parte IS-MA (Insediamenti Sparsi Mantenimento) art. 49 delle N.d.A.;

- assetto vegetazionale: in parte COLL-ISS (Colture Agricole - Impianti Sparsi In Serre) art. 60 delle N.d.A. ed in parte BCT-TRZ-BAT (Bosco di Conifere Termofile -- Trasformazione – Bosco di Angiosperme Termofile) art. 74 delle N.d.A.;

- le opere prospettate riguardanti la nuova modalità di coltivazione della cava e la simultanea sistemazione di porzioni del versante sono volte ad un graduale recupero morfologico e vegetazionale del sito e risultano compatibili con le indicazioni delle Norme Tecniche di Attuazione sopra indicate del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico;

- dette opere in progetto risultano compatibili con le finalità di cui all'art. 142, comma 1, lett. g), a tutela dei valori paesaggistici propri del bene pubblico interessato;

- considerata, tuttavia, la notevole estensione del giacimento e dei tempi di esecuzione delle opere, che travalicano l'arco temporale dei cinque anni dell'autorizzazione paesaggistica, nonché a motivo della giustificata indeterminatezza di alcuni interventi previsti nel progetto, si ritiene necessario imporre specifiche prescrizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

- considerato altresì che il Comune di Castiglione Chiavarese ha rilasciato, per alcuni manufatti ricompresi nell'ambito del Ca e precisati nella relazione del programma dei lavori, specifici condoni edilizi per cui non risulta necessario il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza regionale sugli stessi;

- l'intervento in oggetto sia assentibile ai fini ed agli effetti del D.Leg.vo n° 42/2004, così come modificato con il D.Leg.vo n° 157/2006;

– la Conferenza di Servizi nella seduta dell'1 dicembre 2010:

- si è pronunciata favorevolmente rispetto al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione con contestuale variante al programma di coltivazione della cava in oggetto, rispetto al rilascio dell'autorizzazione per zone sottoposte a vincolo idrogeologico e rispetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

PRESO ATTO che la Ditta esercente ha fornito, come da documentazione agli atti, la disponibilità dei fondi interessati dagli interventi programmati, per cui risulta soddisfatto il requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della l.r. n° 12/1979 e s.m., ad eccezione del mappale 892 del Foglio 23 del N.C.T. del Comune di Castiglione Chiavarese, di altra proprietà, che pertanto viene stralciato dal presente programma non pregiudicando l'attuazione dello stesso;

– ACQUISITA la documentazione di cui al D.P.R. n° 252/1998, dalla quale risulta l'insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia;

Data - Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Luigi Migliotti) 14/12/2010

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

acquafre

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Estrattive - Servizio

- VERIFICATO che, sulla base dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n° 7267 del 21 ottobre 1994, il deposito cauzionale da stabilirsi a garanzia dell'esecuzione degli interventi di sistemazione ambientale dei siti interessati dal progetto in argomento rimane invariato rispetto a quello a suo tempo imposto;

- RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di accogliere l'istanza di rinnovo con contestuale variante al programma di coltivazione, inoltrata dalla Ditta Cava Acquafredda S.r.l., fermo restando le prescrizioni impartite in sede di Conferenza di Servizi dell'1 dicembre 2010, nonché di confermare il deposito cauzionale dell'importo di euro 309.874,14.= (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), così come a suo tempo stabilito;

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

1) - Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n° 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva con contestuale variante al programma di coltivazione della cava di diabase denominata "ACQUAFREDDA", in Comune di Castiglione Chiavarese (Genova), a favore della Ditta Cava Acquafredda S.r.l. (Cod. Fisc. 01140110998), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sestri Levante (Genova), Via Aurelia, 55/3, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti.

2) - Di stralciare dal presente programma il mappale 892 del Foglio 23 del N.C.T. del Comune di Castiglione Chiavarese in quanto non in disponibilità della Ditta esercente ed avuto riguardo che non viene pregiudicata l'attuazione dello stesso.

3) - Di rilasciare altresì, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n° 21/2001, alla Ditta Cava Acquafredda S.r.l., l'autorizzazione sul vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della l.r. n° 4/1999 nonché l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Leg.vo n° 42/2004, come da ultimo modificato con D.Leg.vo n° 63/2008.

4) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del progetto in argomento, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi dell'1 dicembre 2010:

   a) l'attività estrattiva, di abbancamento e di sistemazione dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, con particolare riguardo alle prescrizioni di carattere geologico-tecnico;

   b) i lavori connessi all'attività di coltivazione e sistemazione dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;

   c) al margine della zona interessata da tutto il complesso estrattivo dovrà essere realizzata e mantenuta in efficienza un'apposita recinzione costituita da rete metallica di altezza minima di m. 1,50, munita di cartelli ammonitori infissi sulla stessa ad una distanza massima di m. 10,00 uno dall'altro, atta a prevenire danni a persone, animali o cose;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Giglioli) 14/12/2010

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

STATO CENTRALE
E SERVIZI GIUNTA

CODICE PRATICA : acquafre

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

d) dovranno essere mantenuti in efficienza i termini infissi nel terreno distanti fra loro non più di mt. 30,00 la cui posizione è riportata in apposita planimetria in scala 1:500; nella stessa planimetria dovranno inoltre essere individuati uno o più capisaldi anche esternamente alla zona di cava;

e) dovranno essere rispettati i criteri di salvaguardia idrogeologica del territorio previsti nelle norme di Piano di Bacino con specifico riferimento alla regimazione delle acque superficiali e profonde ed alla stabilità dei riporti, ancorchè di carattere temporaneo;

f) nell'ambito del perimetro del complesso di cava dovrà essere mantenuta in efficienza apposita rete drenante di smaltimento delle acque meteoriche; particolare attenzione dovrà essere prestata alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.);

g) ogni gradone dovrà essere realizzato secondo le quote definitive previste in progetto affinchè, contestualmente all'attività di escavazione del gradone posizionato a quota immediatamente inferiore, si proceda alla realizzazione degli interventi di sistemazione di regimazione idraulica, morfologica e vegetazionale del gradone precedentemente completato;

h) i lavori connessi alla realizzazione dell'abbancamento, finalizzato alla riqualificazione del sito, dovranno essere programmati in maniera tale da prevedere l'immediata sistemazione vegetazionale delle scarpate, una volta raggiunte le quote di progetto;

i) il materiale utilizzato per il ripristino ambientale dovrà essere rappresentato, oltre che da rifiuti provenienti dall'attività estrattiva, da terre e rocce da scavo anche condizionate con compost di qualità per la copertura finale;

j) qualsiasi forma di intervento programmato dovrà essere mantenuto ad una distanza minima di m. 10 dalle sponde del Rio Pian Martino; dovranno essere poste in atto tutte le cautele finalizzate a scongiurare il rotolamento di materiale nell'alveo dello stesso;

k) dovrà essere prevista la consegna di una documentazione fotografica per ogni manufatto e sistemazione d'area presente nell'ambito di cava; tale documentazione dovrà anche dare atto dell'avvenuta esecuzione degli interventi indicati come prescrizioni nei pareri resi sui condoni ex l.r. n° 47/1985 da parte del Comune di Castiglione Chiavarese;

l) la sistemazione dei luoghi interessati dall'attività estrattiva, da effettuarsi non appena raggiunto il limite di progetto, dovrà essere eseguita attenendosi alle indicazioni contenute negli elaborati, con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- prima dell'inizio di ogni fase attuativa successiva alla prima dovrà essere presentata alla Struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e conseguentemente valutata, la documentazione volta a dettagliare le modalità realizzative degli interventi previsti per il recupero ambientale del fronte e dei piazzali;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Giglioni) 14/12/2010

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :
acquafre

ATTO

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

- il recupero ambientale dovrà avere come obiettivo prioritario la ricostituzione e valorizzazione del bosco, così come definita dalla vigente legislazione e comunque prevedere un pertinente grado di copertura arborea;

- gli interventi del programma non dovranno danneggiare o precludere la possibilità di indagini archeologiche nell'ambito posto nella parte est del fronte, tra quota mt. 200-205 s.l.m., con riferimento a quanto già previsto dalla precedente deliberazione della Giunta regionale n° 815 del 22 luglio 2005;

- nell'ambito dell'esecuzione della fase 4, in coincidenza con le operazioni di smantellamento e rimozione dell'impianto sito nel piazzale di quota m. 139,00 circa, dovranno essere effettuati anche gli interventi di smantellamento degli impianti di frantumazione siti nel piazzale inferiore di cava posto a quota m. 98,00 circa, procedendo alla rinaturalizzazione del relativo sedime;

m) dovranno essere periodicamente trasmesse documentazioni descrittive e fotografie relative all'andamento degli interventi, con particolare riferimento a quelle opere e strutture che, nel tempo, verranno sommerse dai detriti, con particolare riferimento alla rete di regimazione delle acque di infiltrazione;

n) alla fine dei lavori, nell'ambito delle operazioni da svolgersi al termine della coltivazione, connesse alla sistemazione del suolo e della tutela ambientale, ai fini dello svincolo del deposito cauzionale e per quanto previsto dalla l.r. n° 4/1999, dovrà essere redatta una *Relazione di Fine Lavori*, sottoscritta da professionista abilitato e dalla Direzione Lavori, che certifichi la rispondenza delle caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti il rilevato con quanto previsto a progetto e verifichi la stabilità dello stesso; la caratterizzazione geotecnica dovrà derivare da almeno tre prove geotecniche dirette in sito, adeguatamente posizionate sul rilevato, nel rispetto delle International Standard Procedures del tipo prove penetrometriche dinamiche DPSH;

o) entro il 31 dicembre di ogni anno la Ditta esercente dovrà presentare alla Regione una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento dei lavori di coltivazione e di sistemazione, con particolare riferimento alla conformità degli stessi con il progetto autorizzato.

Ai soli fini paesaggistici si riportano le seguenti Norme di Flessibilità:

- sarà consentito in sede di attuazione uno scostamento planoaltimetrico massimo di mt. 1 da quanto rappresentato per il sistema di drenaggio;

- sarà consentito in sede di attuazione uno scostamento planoaltimetrico massimo di mt. 1 da quanto indicato nelle tavole di progetto per quanto concerne gradoni e piazzale, fatta salva un'accurata progettazione dei profili di contatto tra il fronte di cava e l'ambito circostante;

- saranno consentite una modifica planoaltimetrica di mt. 2 dei nastri dell'impianto di frantumazione da quanto indicato nelle tavole di progetto e contenute trasformazioni degli elementi dei macchinari conseguenti all'utilizzo di nuove tecnologie impiantistiche (non appartengono a tali flessibilità eventuali sistemazioni d'area comportanti opere edilizie, nonché la realizzazione di involucri o pannellature);

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Luigi Gigliotti) 14/12/2010

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA: acquafre

ATTO

COD. ATTO: DECRETO DEL DIRIGENTE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Estrattive - Servizio

tali flessibilità, pur non costituendo variante all'autorizzazione paesaggistica, necessiteranno comunque delle restanti previste autorizzazioni ai sensi della l.r. n° 21/2001 e saranno soggette a comunicazione al Servizio Tutela del Paesaggio.

5) - Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m., ha validità di anni 10 (dieci), dalla data del presente provvedimento.

6) - Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, ha validità di anni 10 (dieci), dalla data del presente provvedimento.

7) - Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica ha validità di anni 5 (cinque), dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 146 del citato D. Leg.vo n° 42/2004 e s.m.i.; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare - con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza - istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.

8) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n° 12/1979 e s.m., stabilito in euro 309.874,14.= (trecentonovemilaottocentosettantaquattro/14), per le motivazioni di cui in premessa resta invariato e verrà restituito al termine dell'attività estrattiva, qualora l'esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti.

9) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

10) - Di avvisare che:

a) il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell'Ambiente, il quale, ai sensi dell'art. 146, del D. Leg.vo n° 42/2004, ha il potere di annullarlo, con provvedimento motivato avente effetti retroattivi, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa documentazione, precisando che l'atto acquisterà efficacia non prima di 30 (trenta) giorni dalla data dell'emanazione;

b) il rilascio della presente autorizzazione verrà comunicato - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n° 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Castiglione Chiavarese, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;

c) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

FINE TESTO

Genova, 15.12.2010

Data - Il DIRIGENTE

(Arch. Ermanno Gambaro)

Data - Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Luigi Gigliotti) 14/12/2010

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

acquafre

PAGINA : 10

COD. ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

SCHEMA N. NP/23486
DEL PROT. ANNO 2010
N. 4103
IN DATA 15/12/2010

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Sviluppo Economico
Attività Estrattive - Servizio

OGGETTO : ART. 7 L.R. N° 21/2001.- RINNOVO AUTORIZZAZIONE E CONTESTUALE VARIANTE PROGRAMMA COLTIVAZIONE CAVA DI DIABASE DENOMINATA "ACQUAFREDDA", IN COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE (GENOVA), A FAVORE DELLA DITTA CAVA ACQUAFREDDA S.R.L.

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

pag. 2 - Mappa catastale;
da pag. 3 a pag. 30 – Relazione piano coltivazione e programma lavori;
da pag. 31 a pag. 50 – Planimetrie;
da pag. 51 a pag. 103 – Relazione geologica;
da pag. 104 a pag. 136 – Allegati relazione geologica;
da pag. 137 a pag 173 – Verifiche stabilità fronti;
da pag. 174 a pag. 216 – Relazione paesaggistica;
da pag. 217 a pag. 235 – Integrazione relazione paesaggistica;
da pag. 236 a pag. 256 – Ulteriore integrazione relazione paesaggistica;
da pag. 257 a pag. 324 – Relazione di incidenza;
da pag. 325 a pag. 34 - Documentazione fotografica;
da pag. 335 a pag. 348 - Fotoinserimento soluzione definitiva;
da pag. 349 a pag. 354 - Piano gestione rifiuti.

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 354.

FINE TESTO

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Luigi Gigliotti) 14/12/2010

Ministero dell'Economia e delle Finanze — MARCA DA BOLLO €14,62 — Agenzia Entrate — QUATTORDICI/62

AUTENTICAZIONE COPIE
La presente copia si compone di n. 354 pagine.
SETTORE

CODICE PRATICA : acquafre

ATTO : DECRETO DEL DIRIGENTE

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Visura ordinaria societa' di capitale

S.E.M.E.S. - S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: TORINO (TO) VIA GUICCIARDINI 3 cap 10121

Codice fiscale: 00475140018

Numero REA: TO - 343415

Telefax
A / To: ARCH SOVANI DAVID
Da / From: SEMES SRL
Data / Date: 27/02/12 Fogli / Pages: 07
Note: COME DA ACCORDI
CORDIALI SALUTI

Indice del documento

Sede 3
Informazioni da statuto/atto costitutivo 3
Estremi di costituzione 3
Sistema di amministrazione e controllo 3
Oggetto sociale 3
Poteri 3
Altri riferimenti statutari 3
Capitale e strumenti finanziari 4
Soci e titolari di diritti su quote e azioni 4
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/05/2010 4
Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato 5
Amministratori 5
Forma amministrativa adottata 5
Elenco amministratori 5
Attività, albi ruoli e licenze 6
Attività 6
Unità locali 6
Aggiornamento impresa 7

Sede

Iscrizione REA: Numero repertorio economico amministrativo (REA): 343415
Data iscrizione: 20/03/1963

Sede legale: TORINO (TO)
VIA GUICCIARDINI 3 cap 10121

Partita Iva: 00475140018

Informazioni da statuto e costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese: Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00475140018
del Registro delle Imprese di TORINO
Precedente numero di iscrizione: TO272-1963-237
Data iscrizione: 19/02/1996

Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Informazioni costitutive: Dato atto di costituzione: 20/02/1963

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società: Data termine: 31/12/2030

Forme amministrative: **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)

Oggetto sociale

Oggetto sociale: OGGETTO SOCIALE: ESTRAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO DI SABBIA E GHIAIA, SFRUTTAMENTO DI CAVE E GIACIMENTI IN GENERE, TRASPORTI, DEMOLIZIONI E DEMOLIZIONI.

Poteri

Poteri associati alla carica di LEGALE RAPPRESENTANTE DI SOCIETA': IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO IN DATA 24.4.1985 DURERA' IN CARICA A TEMPO INDETERMINATO.
AL PRESIDENTE-AMMINISTRATORE DELEGATO ED ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SPETTANO DISGIUNTAMENTE LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA', PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI AFFARI E IL PRELIEVO PRESSO BANCHE ALLO SCOPERTO.
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO CONFERITI I PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

Altri riferimenti statutari

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ISCRIZIONE MODIFICHE AI SENSI D.LGS. 17 GENNAIO 2003 N. 5 E S.
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO

Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in EURO

Deliberato: 47.000,00

Sottoscritto: 47.000,00

Versato: 47.000,00

Soci e titolari di diritti su quote e azioni

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/05/2010

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 47.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota di nominali: 11.750,00 EURO

Di cui versati: 11.750,00

MAZZUCCHETTI LUIGI
Codice fiscale: MZZLGU23S28I030K
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
SAN MAURO TORINESE (TO) VIA DEL PORTO 3 cap 10099

VALORE-VERSATO=11.750,00; CODICE-FISCALE=MZZLGU23S28I030K; DOMICILIO-STATO=I; DOMICILIO-PV=TO; DOMICILIO-CAP=10099; DOMICILIO-COMUNE=SAN MAURO TORINESE; DOMICILIO-VIA=VIA DEL PORTO; DOMICILIO-NCIVICO=3;

PROPRIETA'

Quota di nominali: 35.245,00 EURO

Di cui versati: 35.245,00

PERETTI LINO
Codice fiscale: PRTLNI32C10D933T
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
CASTIGLIONE TORINESE (TO) VIA CAUDANA 106 cap 10090

VALORE-VERSATO=23.500,00; CODICE-FISCALE=PRTLNI32C10D933T; DOMICILIO-STATO=I; DOMICILIO-PV=TO; DOMICILIO-CAP=10090; DOMICILIO-COMUNE=CASTIGLIONE TORINESE; DOMICILIO-VIA=VIA MARIO CAUDANA; DOMICILIO-NCIVICO=106;

PROPRIETA'

Quota di nominali: 2,80 EURO

Di cui versati: 2,80

DURIGON TERESA MARIA
Codice fiscale: DRGTSM40B50I030G
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
SAN MAURO TORINESE (TO) VIA DEL PORTO 5 cap 10099

VALORE-VERSATO=5.919,80; CODICE-FISCALE=DR[illegible]; DOMICILIO-STATO=I; DOMICILIO-PV=TO; DOMICILIO-CAP=10099; DOMICILIO-COMUNE=SAN MAURO TORINESE; DOMICILIO-VIA=VIA DEL PORTO; DOMICILIO-NCIVICO=5;

PROPRIETA' Quota di nominali: 2.20 EURO

Di cui versati: 2.20

[illegible]ETTI CARLA
Codice Fisc[illegible]MZZCRL62S46L219R
Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare/rappresentante comune
TORINO (TO) STRADA SAN MAURO 202/BIS cap 10100

VALORE-VERSATO=2.613,20; CODICE-FISCALE=MZZCRL62S46L219R; DOMICILIO-STATO=I; DOMICILIO-PV=TO; DOMICILIO-CAP=10100; DOMICILIO-COMUNE=TORINO; DOMICILIO-VIA=STRADA SAN MAURO; DOMICILIO-NCIVICO=202/BIS;

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco soci sopra riportato

Pratica con atto del 29/04/2010

Data deposito: 20/05/2010

Data protocollo: 21/05/2010

Numero protocollo: TO -2010-55859

Forma amministrativa adottata

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 2

Elenco amministratori

PRESIDENTE AMMINISTRATORE DELEGATO

PERETTI LINO

Nato a GASSINO TORINESE (TO) il 10/03/1932

Codice fiscale: PRTLNI32C10D933T

Cariche e poteri

PRESIDENTE
AMMINISTRATORE DELEGATO

AMMINISTRATORE DELEGATO **MAZZUCCHETTI LUIGI**
Nato a SAN MAURO TORINESE (TO) il 28/11/1923
Codice fiscale: MZZLGU23S28I020K

Cariche e poteri **AMMINISTRATORE DELEGATO**

Attività attualmente esercitate

Attività

Inizio attività *(informazione storica)*
Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/02/1963

Attivita' esercitata nella sede legale
ESTRAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO DI SABBIA E GHIAIA, SFRUTTAMENTO DI CAVE E GIACIMENTI IN GENERE, TRASPORTI CONTO PROPRIO, ESCAVAZIONI E DEMOLIZIONI.

Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attività *(informazione di sola natura statistica)*
Codice: 08.12 - Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 43.11 - Demolizione di edifici
Importanza: S - secondaria Registro Imprese

Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività *(informazione di sola natura statistica)*
Codice: 14.21 - Estrazione di ghiaia e sabbia
Importanza: P - primaria Registro Imprese

Codice: 45.11 - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
Importanza: S - secondaria Registro imprese

Addetti *(informazione di sola natura statistica)*
Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2011
(Dati rilevati al 31/03/2011)

	I trimestre
Dipendenti:	8
Indipendenti:	0
Totale:	8

Unità locali

UNITA' LOCALE n. 1
Data apertura: 13/12/2000

Indirizzo
CASTIGLIONE TORINESE (TO)
STRADA DEGLI SCAVI 10 cap 10090

Attivita' esercitata
ESTRAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIO DI SABBIA E GHIAIA, SFRUTTAMENTO DI CAVE E GIACIMENTI IN GENERE, TRASPORTI CONTO PROPRIO, ESCAVAZIONI E DEMOLIZIONI

Classificazione ATECORI
Codice: 08.12 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

2007 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)

Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 13/12/2000
Codice: 43.11 - Demolizione di edifici
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 13/12/2000

Classificazione ATECORI 2002 della descrizione attività (informazione di sola natura statistica)

Codice: 14.21 - Estrazione di ghiaia e sabbia
Importanza: P - primaria Registro Imprese
Data inizio: 13/12/2000

Codice: 45.11 - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno
Importanza: S - secondaria Registro Imprese
Data inizio: 13/12/2000

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo: 06/08/2010

Importo per Diritti: Euro 7,00

ALLEGATO B
AUTORIZZAZIONI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20110111291 **Data 16-09-2011** **Codice e Num. Det. DDAP1 - 409 - 2011**

OGGETTO
MODIFICA DI A.I.A. , AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 E S.M.I. - SEDE DELL'IMPIANTO: STRADA MORTARA, 2 - FRAZIONE TERRANOVA - CASALE MONFERRATO (AL) - PROPONENTE AZZURRA S.R.L.

DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Ing. Claudio Coffano

L'anno 2011, il giorno 16 del mese di SETTEMBRE, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria;

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente responsabile della DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE in virtù del Decreto del Presidente n. 134 del 31 gennaio 2011 ad oggetto: "Ing. Claudio Coffano. Attribuzione incarico Dirigente della Direzione Ambiente e pianificazione"

VISTI
la D.G.P. n. 28/10470 del 26/01/11 con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Parte 1 Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il giorno della pubblicazione della Deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio dell'Ente;

la D.G.P. n. 29/10483 del 26/01/11, con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente con decorrenza dal 01/02/11;

l'art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/1995, l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/00 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/01 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l'art. 53 dello Statuto della Provincia di Alessandria (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

l'Ordine di Servizio n. 1/22988 del 23/02/11 ad oggetto "Individuazione servizi ed uffici della Direzione Ambiente e Pianificazione collocazione personale, individuazione responsabili procedimenti" anno 2011;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

il Decreto Legislativo 112/98 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;

la Legge Regionale 44 del 26/04/00 di recepimento dei disposti normativi di attuazione del Decreto Legislativo 112/98;

PREMESSO CHE:
- La Direttiva 96/61/CE e s.m.i., prevede il rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per il raggiungimento della salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso;
- La Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29 luglio 2002 ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A.;
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto quindi all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con l'emanazione del D.Lgs. 59/05 comprendendo in tale disciplina anche le aziende nuove, definite come "quelle realizzate successivamente al 10 novembre 1999";
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto all'Emanazione di linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili, per talune attività elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. 59/05;
- Il D.M. 24/04/08 – Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18/02/05 n. 59;
- La D.G.R. 22/12/08 n. 85/10404 di adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controllo di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05.
- Il Ministero dell'Ambiente ha modificato ulteriormente il D. Lgs. 152/06, inserendo il titolo III Bis alla parte seconda, inerente l'autorizzazione integrata ambientale, ed abrogando contestualmente D. Lgs. 59/05.
- Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 29 nonies disciplina la modifica degli impianti o la variazione del gestore nel caso di autorizzazione integrata ambientale.

VISTA:
- La normativa vigente in tema di emissioni in acqua, aria, suolo, inquinamento acustico e rifiuti.

VISTO CHE
- Ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al decreto stesso, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
- Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI e nel rispetto delle linee guida per l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, e secondo i commi 1,2,3 dell'art. 29 bis;

CONSIDERATO CHE
- In data 31/01/11 è stata rilasciata dalla Provincia di Alessandria l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Azzurra S.r.l. con Determinazione Dirigenziale DDAA2-23-2011 prot. n. 11247 relativa all'impianto trattamento rifiuti sito nel Comune di CASALE MONFERRATO (AL) – frazione Terranova – Strada Mortara 2, per l'esercizio delle attività di cui all'Allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, categoria 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1 paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";
- In data 12/07/11 (ns. protocollo di ricevimento n°87919 del 13/07/11) la Ditta ha comunicato il progetto di alcune modifiche al proprio impianto di trattamento rifiuti sito in Strada Mortata 2 – frazione Terranova – 15033 Casale Monferrato (AL). Le modifiche in oggetto interessano esclusivamente la gestione del codice

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

CER 100123 (fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122): rispetto alla configurazione autorizzata che già prevede il CER inserito nella tipologia 9 "collettame liquidi pericolosi e non pericolosi" la modifica consiste dell'inserimento dello stesso codice CER anche nelle tipologie 13 "fanghi palabili non pericolosi" e 21 "altri rifiuti non pericolosi" sottoponendolo alle operazioni previste per queste tipologie (D13, D14, R13), senza variare i quantitativi di stoccaggio e totali trattati e senza l'utilizzo di apparecchiature diverse da quelle già autorizzate.
- In data 08/09/11 (ns. protocollo di ricevimento n° 108551 del 09/09/11) la Ditta Azzurra S.r.l. ha presentato la necessaria documentazione integrativa.

RITENUTO CHE
- la documentazione tecnica e le integrazioni predisposte dalla Società sono state considerate esaustive nella descrizione delle modifiche delle modalità gestionali richieste;
- le modifiche in progetto (inserimento del codice CER 100123 anche nelle tipologie 13 e 21) sono compatibili con l'attività di gestione rifiuti già autorizzata alla Ditta, sia per quanto riguarda le modalità gestionali previste e messe in atto dalla Ditta sia per quanto riguarda i presidi ambientali già presenti presso l'impianto di Casale Monferrato (AL);
- per rendere più chiare ed evidenti le modifiche che si rende necessario apportare all'autorizzazione integrata ambientale, nasce l'esigenza di sostituire integralmente gli allegati A, B, C, D, E, F dell'allegato tecnico dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DDAA2-23-2011, pur non costituendo una nuova autorizzazione o un riesame della precedente e, pertanto, mantenendo valide tutte le altre condizioni già previste, tra cui la scadenza della precedente autorizzazione integrata ambientale;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.

Dato atto che la documentazione risulta agli atti.

DETERMINA

1) di **AGGIORNARE**, a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale DDAA2-23-2001 del 31/01/11 prot. n. 11247 ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Società AZZURRA S.r.l., avente sede legale e sede operativa in frazione Terranova – strada Mortata 2 – 15033 Casale Monferrato (AL), nella persona dell'Amministratore Delegato Davide MARAZZATO, codice fiscale MRZDVD78D14L750U, in base ai poteri conferitegli, per l'esercizio delle attività di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte seconda, Allegato VIII, Categoria 5.1 "impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, par. 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16/06/75 del consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno" **inserendo il codice CER 100123** (fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 100122) anche **nelle tipologie 13** "collettame liquidi pericolosi e non pericolosi" e **21** "altri rifiuti pericolosi" sottoponendolo alle operazioni previste per queste tipologie (D13, D14, R13) e **sostituendo integralmente** gli allegati A, B, C, D, E, F con quanto riportato rispettivamente negli **Allegati A, B, C, D, E, F** alla presente determinazione come parti integranti;

2) di fare salve tutte le altre condizioni e prescrizioni previste dalla Determinazione Dirigenziale citata al precedente punto 1), che si richiama integralmente e che dovrà essere conservata ed esibita unitamente al presente atto;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

3) di richiedere alla Ditta di presentare **entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento,** (ovvero adeguare qualora già in essere), ai sensi della D.G.R. n.20-192 del 12/06/00 e s.m.i., apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/00 e s.m.i.. La mancata ottemperanza di quanto sopra darà automaticamente luogo alla sospensione dell'autorizzazione;

4) di redigere la presente Determinazione Dirigenziale in numero 3 originali per gli adempimenti di competenza, di cui uno con Firma Digitale e uno allegato agli atti della pratica presso il Servizio V.I.A., V.A.S. e I.P.P.C. ed a disposizione del pubblico secondo i disposti dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'altro trasmesso alla Società Proponente;

5) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Casale Monferrato (AL) sul cui territorio è localizzato l'impianto, all'A.S.L.AL ed all'A.R.P.A. per gli adempimenti di competenza;

6) che secondo l'art. 29 decies comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A.;

7) di **confermare**, in base ai disposti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **la validità di 6 anni**(e pertanto fino al 31 gennaio 2017) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; 6 mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare domanda di rinnovo. Inoltre a norma dell'art. 29 nonies l'azienda dovrà comunicare alla autorità competente il progetto di eventuali modifiche agli impianti e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto;

8) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'Albo Pretorio Informatico per giorni 15;

9) di dare atto che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE - Servizio V.I.A. - V.A.S. - I.P.P.C. del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture;

10) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

/ak

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

IL DIRIGENTE
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Ing. Claudio Coffano

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO A





CER	DESCRIZIONE	GRUPPO	CARTA E CARTONE	PLASTICA	VETRO	METALLO	LEGNO	TESSILE	COLLETTAME SOLIDI NON PERICOLOSI	COLLETTAME SOLIDI PERICOLOSI	COLLETTAME LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI	RIFIUTI NON PERICOLOSI TIPO ASSIMILABILI	TERRE ASCIUTTE PERICOLOSE	PNEUMATICI	FANGHI PALABILI NON PERICOLOSI	FANGHI PALABILI PERICOLOSI	TERRE ASCIUTTE NON PERICOLOSE	TERRE NON PERICOLOSE	TERRE PERICOLOSE	LIQUIDO BIOLOGICO	MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI	Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11	Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)	Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12	Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13	Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	R12	R13	D13	D14	D15
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07								X													X			X	X	X
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia								X						X										X	X	X
020199	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili per la trasformazione o prodotti finiti scaduti e non utilizzabili per il consumo / liquidi: limitatamente a reflui da impianti di depurazione, reflui dai processi produttivi ed acqua di lavaggio)								X																X	X	X
020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia														X					X		X			X	X	X
020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione											X								X			X	X	X	X	X
020204	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti														X							X			X	X	X
020299	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili per la trasformazione o prodotti finiti scaduti e non utilizzabili per il consumo / liquidi: limitatamente a reflui da impianti di depurazione, reflui dai processi produttivi ed acqua di lavaggio)								X						X										X	X	X
020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti														X					X		X			X	X	X
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione								X		X	X			X					X			X	X	X	X	X
020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti								X						X										X	X	X
020399	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili per la trasformazione o prodotti finiti scaduti e non utilizzabili per il consumo / liquidi: limitatamente a reflui da impianti di depurazione, reflui dai processi produttivi ed acqua di lavaggio)								X						X										X	X	X
020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione								X			X										X	X	X	X	X	X
020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti								X						X										X	X	X
020599	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili per la trasformazione o prodotti finiti scaduti e non utilizzabili per il consumo / liquidi: limitatamente a reflui da impianti di depurazione, reflui dai processi produttivi ed acqua di lavaggio)								X																X	X	X
020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione											X										X	X				X
020603	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti								X						X										X	X	X
020699	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili per la trasformazione o prodotti finiti scaduti e non utilizzabili per il consumo / liquidi: limitatamente a reflui da impianti di depurazione, reflui dai processi produttivi ed acqua di lavaggio)								X																X	X	X
020701	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima								X						X					X					X	X	X
020702	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche								X																X	X	X
020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione											X										X	X				X
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti								X						X										X	X	X

CER	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	R12	R13	D13	D14	D15
020799	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili per la trasformazione o prodotti finiti scaduti e non utilizzabili per il consumo / liquidi: limitatamente a reflui da impianti di depurazione, reflui dai processi produttivi ed acqua di lavaggio)							X																X	X	X
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e pallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04					X															X					
030199	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili / liquidi: limitatamente a reflui di lavaggio, acque di cabina di verniciatura, reflui da processi produttivi)					X															X					
030305	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta													X							X			X	X	X
030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone													X										X	X	
030308	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	X																								
030311	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10													X							X			X	X	X
030399	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili / liquidi: limitatamente ai reflui da processi di lavorazione ed acque di lavaggio)							X						X										X	X	X
040108	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo						X														X					
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura						X														X	X				X
040199	rifiuti non specificati altrimenti (residui di materie prima non utilizzabili, scarti di lavorazione / liquidi: limitatamente a reflui di processi produttivi, acque di lavaggio, reflui da lavorazione pelli, reflui da prove di produzione, acque di rifinizione)						X				X										X	X				X
040209	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)						X														X					
040215	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14						X														X					
040220	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19							X						X							X	X	X	X	X	X
040221	rifiuti da fibre tessili grezze						X														X					
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate						X														X					
040299	rifiuti non specificati altrimenti (residui di materie prima non utilizzabili, scarti di lavorazione / liquidi: limitatamente a reflui di processi produttivi, acque di lavaggio attrezzature , reflui da lavaggio quadri stampa, reflui lavaggio imbozzimatura, acque di appretto)						X														X					
060314	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13							X						X							X	X	X	X	X	X
060405*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti								X						X							X				X
060502*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose								X						X								X			X
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02							X						X							X			X	X	X
061302*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)								X														X			X
070201*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri									X																X
070211*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose									X					X											X
070212	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11							X						X										X	X	X
070299	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili per la trasformazione o prodotti finiti scaduti / liquidi: limitatamente ad acque di raffreddamento, acque da processi produttivi, reflui di lavaggio)							X																X	X	X
070501*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri									X																X
070511*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose								X						X											X
070512	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11							X						X										X	X	X
070599	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili per la trasformazione o prodotti finiti scaduti / liquidi: limitatamente ad acque di raffreddamento, acque da processi produttivi, reflui di lavaggio)							X																X	X	X
070601*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri									X																X
070611*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose								X						X											X
070612	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11							X						X							X			X	X	X
070699	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili per la trasformazione o prodotti finiti scaduti / liquidi: limitatamente ad acque di raffreddamento, acque da processi produttivi, reflui di lavaggio)							X																X	X	X
070701*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri									X																X
070711*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose								X						X											X
070712	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11							X						X										X	X	X
070799	rifiuti non specificati altrimenti (relativi a scarti di materie prime non utilizzabili per la trasformazione o prodotti finiti scaduti / liquidi: limitatamente ad acque di raffreddamento, acque da processi produttivi, reflui di lavaggio, reflui da prove di produzione)							X																X	X	X
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose								X																	X
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11							X																X	X	X
080115*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose									X																X
080116	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15							X																X	X	X
080117*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose								X																	X
080118	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17							X																X	X	X
080119*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose									X																X
080120	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19							X		X														X	X	X
080307	fanghi acquosi contenenti inchiostro							X																X	X	X
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro									X																X

CER	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	R12	R13	D13	D14	D15
080312*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose								X																		X
080313	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12							X																X	X		X
080314*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose								X																		X
080315	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14							X																X	X		X
080317*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose								X															X			X
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17							X																X	X	X	X
080409*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose									X																	X
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09							X			X			X								X	X	X	X	X	X
080411*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose								X																		X
080412	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11							X																	X	X	X
080413*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose									X																	X
080414	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13							X																	X	X	X
080415*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose									X																	X
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15							X		X															X	X	X
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22									X				X								X		X	X	X	X
100207*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose								X															X			X
100210	scaglie di laminazione							X																X	X	X	X
100215	altri fanghi e residui di filtrazione													X								X		X	X	X	X
110105*	acidi di decappaggio									X																	X
110106*	acidi non specificati altrimenti									X																	X
110108*	fanghi di fosfatazione								X						X												X
110109*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose								X						X									X			X
110110	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09													X								X		X	X	X	X
110111*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose									X																	X
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11									X																	X
110113*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose									X																	X
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13									X																	X
110198*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose								X																		X
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi				X																		X				
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi				X																		X				
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi				X																		X				
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi							X																	X	X	X
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		X					X			X												X	X	X	X	X
120115	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14													X								X		X	X	X	X
120118*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio														X												X
120301*	soluzioni acquose di lavaggio									X																	X
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati									X																	X
130502*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua									X																	X
130802*	altre emulsioni									X																	X
150101	imballaggi in carta e cartone	X																					X				
150102	imballaggi in plastica		X								X												X	X			X
150103	imballaggi in legno					X																	X				
150104	imballaggi metallici				X																		X				
150105	imballaggi in materiali compositi										X												X	X			X
150106	imballaggi in materiali misti										X												X	X			X
150107	imballaggi in vetro			X																			X	X			
150109	imballaggi in materia tessile						X																X				
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze								X															X			X
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose								X																		X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02										X												X	X			X
160103	pneumatici fuori uso												X											X			
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12								X															X			X
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13							X														X		X	X	X	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15							X																	X	X	X
160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose								X	X					X												X
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03							X			X											X	X	X	X	X	X
160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose								X	X					X												X
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05							X																	X	X	X
160601*	batterie al piombo								X															X			X
160602*	batterie al nichel-cadmio								X															X			X
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)							X																X	X	X	X
160605	altre batterie ed accumulatori							X																X	X	X	X
160708*	rifiuti contenenti olio									X																	X

CER	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	R12	R13	D13	D14	D15
160709*	rifiuti contenenti altre sostanze pericolose								X																	X
161001*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose									X																X
161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01									X																X
161003*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose									X																X
161004	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03									X																X
170101	cemento															X					X		X			X
170102	mattoni															X										X
170103	mattonelle e ceramiche															X										X
170106*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose																	X								X
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06															X										X
170201	legno					X															X					
170202	vetro			X																	X	X				
170203	plastica		X								X										X	X				X
170204*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati								X			X						X				X				X
170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose								X			X						X				X				X
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03															X	X				X	X				X
170506	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05													X			X				X	X	X	X		X
170507*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose								X			X										X				X
170601*	materiali isolanti contenenti amianto								X											X						X
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose								X											X						X
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03										X										X	X				X
170605*	materiali da costruzione contenenti amianto(i)								X											X						X
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose										X							X				X				X
190203	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi													X								X	X	X		
190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02									X												X	X	X		
190801	vaglio							X													X					X
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia													X			X				X		X	X		X
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane													X					X		X	X	X	X		X
190806*	resine a scambio ionico saturate o esaurite								X																	X
190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili									X																X
190810*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09									X																X
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11													X							X		X	X	X	X
190813*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali								X						X											X
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13							X						X							X		X	X	X	X
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari							X																X	X	X
190902	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua							X						X							X			X	X	X
190903	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione							X						X										X	X	X
190904	carbone attivo esaurito							X						X							X		X	X	X	X
190905	resine a scambio ionico saturate o esaurite							X						X							X		X	X	X	X
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico							X																X	X	X
191201	carta e cartone	X																			X					
191203	metalli non ferrosi				X																X					
191204	plastica e gomma		X																		X					
191205	vetro			X																	X	X				
191207	legno diverso da quello di cui alle voce 19 12 06					X															X					
191208	prodotti tessili						X														X					
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)										X										X	X				X
191301*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose											X						X				X				X
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01													X			X				X			X		X
191303*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose														X											X
191304	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03													X							X			X	X	X
191305*	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose														X											X
191306	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05													X							X			X	X	X
191307*	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose									X																X
191308	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07									X																X
200101	carta e cartone	X																			X					
200102	vetro			X																	X	X				
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense										X										X	X				X
200111	prodotti tessili						X														X					
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio								X													X				X

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

(3)

CER	DESCRIZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	R12	R13	D13	D14	D15
200125	oli e grassi commestibili							X		X														X	X	X
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose								X																	X
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27							X																X	X	X
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29									X																X
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31							X																X	X	X
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie								X														X			X
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33							X																X	X	X
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)								X														X			X
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35							X															X	X	X	X
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37					X																X				
200139	plastica		X								X											X	X			X
200140	metallo				X																	X				
200201	rifiuti biodegradabili										X										X	X	X			X
200202	terra e roccia															X										X
200203	altri rifiuti non biodegradabili										X											X	X			X
200301	rifiuti urbani non differenziati										X											X	X			X
200302	rifiuti dei mercati										X											X	X			X
200303	residui della pulizia stradale													X			X				X		X	X	X	X
200304	fanghi delle fosse settiche																		X					X	X	
200306	rifiuti della pulizia delle fognature																		X					X	X	
200307	rifiuti ingombranti										X											X	X			X



ALLEGATO E

RIFIUTI A RECUPERO (R12 - R13)

Rifiuti in ingresso	R13	
COLLETTAME SOLIDI NON PERICOLOSI C.E.R.: 060314 / 080318 / (100210) / 160214 / 160604 160605 / 200136	COLLETTAME SOLIDI NON PERICOLOSI C.E.R.: 060314 / 080318 / (100210) / 160214 / 160604 160605 / 200136	RECUPERO
Tipologia n. 7	Area S (Plan int.)	
Rifiuti in ingresso	R13	
COLLETTAME SOLIDI PERICOLOSI C.E.R.: (060405*) / (061302*) / 080317* / (100207*) / (110109*) / 150110* / (160213*) / 160601* / 160602* / (170507*) / 200121* / 200133* / 200135*	COLLETTAME SOLIDI PERICOLOSI C.E.R.: (060405*) / (061302*) / 080317* / (100207*) / (110109*) / 150110* / (160213*) / 160601* / 160602* / (170507*) / 200121* / 200133* / 200135*	RECUPERO
Tipologia n. 8	Area T (Plan int.)	
Rifiuti in ingresso	R13	
FANGHI E SABBIA PALABILI NON PERICOLOSI C.E.R.: 100215 / (110110) / (120115) / 170506 / (190203) / 190123/190805 / 190814	FANGHI E SABBIA PALABILI NON PERICOLOSI C.E.R.: 100215 / (110110) / (120115) / 170506 / (190203) / 190123/190805 / 190814	RECUPERO
Tipologia n. 13	Area G e F (Plan int.)	
Rifiuti in ingresso	R13	
RIFIUTI NON PERICOLOSI TIPO ASSIMILABILE C.E.R.: 020501 / 020601 / 080410 / 120105 / 150102 / 150105 / 150106 / 150203 / 160304 / 170203 / 170604 / 191210 / 200108 / 200139 / 200201 / 200203 / 200301 / 200302 / 200307	RIFIUTI NON PERICOLOSI TIPO ASSIMILABILE C.E.R.:020501 / 020601 / 080410 / 120105 / 150102 / 150105 / 150106 / 150203 / 160304 / 170203 / 170604 / 191210 / 200108 / 200139 / 200201 / 200203 / 200301 / 200302 / 200307	RECUPERO
Tipologia n. 10	Area Q (Plan int.)	
Rifiuti in ingresso	R13	
ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI CER: 190123/ 030311 / 040220 / 080314 / 080410 / (110110) / (120115) / 160214 / 160304 / 170101 / 170504 / 190802 / 190805 / 190812 / 190904 / 190905 / 200201 / 200303	ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI CER: 190123/ 030311 / 040220 / 080314 / 080410 / (110110) / (120115) / 160214 / 160304 / 170101 / 170504 / 190802 / 190805 / 190812 / 190904 / 190905 / 200201 / 200303	RECUPERO
Tipologia n. 21	Area Q (Plan int.)	
Rifiuti in ingresso	R13	
TERRE PERICOLOSE C.E.R.: 170204 / 170503 / 170903* / 191301*	TERRE PERICOLOSE C.E.R.: 170204 / 170503 / 170903* / 191301*	RECUPERO
Tipologia n. 18	Area Q (Plan int.)	

Rifiuti in ingresso	R12	
CARTA E CARTONE C.E.R.: 030308 / 150101 / 191201 / 200101	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE C.E.R.: 150101	RECUPERO
Tipologia n. 1	Area R (Plan int.)	
Rifiuti in ingresso	R12	
PLASTICA C.E.R.: 120105 / 150102 / 170203 / 191204 / 200139	IMBALLAGGI IN PLASTICA C.E.R.: 150102	RECUPERO
Tipologia n. 2	Area L (Plan int.)	
Rifiuti in ingresso	R12	
VETRO C.E.R.: 150107 / 170202 / 191205 / 200102	VETRO C.E.R.: 150107	RECUPERO
Tipologia n. 3	Area V (Plan int.)	
	R13	
	VETRO C.E.R.: 170202	RECUPERO
	Area V (Plan int.)	
Rifiuti in ingresso	R12	
METALLO C.E.R.: 120101 / 120102 / 120103 / 150104 / 191203 / 200140	IMBALLAGGI METALLICI C.E.R.: 150104	RECUPERO
Tipologia n. 4	Area N (Plan int.)	
Rifiuti in ingresso	R12	
LEGNO C.E.R.: 030105 / 030199 / 150103 / 170201 / 191207 / 200138	IMBALLAGGI IN LEGNO C.E.R.: 150103	RECUPERO
Tipologia n. 5	Area E (Plan int.)	
Rifiuti in ingresso	R12	
TESSILE C.E.R.: 040108 / 040109 / 040199 / 040209 / 040215 / 040221 / 040222 / 040299 / 150109 / 191208 / 200111	IMBALLAGGI IN MATERIALE TESSILE C.E.R.: 150109	RECUPERO
Tipologia n. 6	Area M (Plan int.)	
Rifiuti in ingresso	R13	
PNEUMATICI C.E.R.: 160103	PNEUMATICI C.E.R.: 160103	RECUPERO
Tipologia n. 12	Area P (Plan int.)	

RIFIUTI SOTTOPOSTI A CERNITA



ALLEGATO D



Rifiuti in ingresso

RIFIUTI NON PERICOLOSI TIPO ASSIMILABILI

C.E.R.: 020203 / 020304 / 020501 / 020601 / (020704) / 040199 / 080410 / 120105 / 150102 / 150105 / 150106 / 150203 / 160304 / 170203 / 170604 / 191210 / 200108 / 200139 / 200201 / 200203 / 200301 / 200302 / 200307 /

Tipologia n. 10

→ *R13*

RIFIUTI NON PERICOLOSI TIPO ASSIMILABILI

C.E.R.: 020203 / 020304 / 020501 / 020601 / (020704) / 040199 / 080410 / 120105 / 150102 / 150105 / 150106 / 150203 / 160304 / 170203 / 170604 / 191210 / 200108 / 200139 / 200201 / 200203 / 200301 / 200302 / 200307 /

Area A (Plan int.)

→ *CERNITA*

→ *PRESSATURA*

→ Deposito Temporaneo

C.E.R.: 191212 ALTRI RIFIUTI (COMPRESI MATERIALI MISTI) PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 19 12 11

→ *SMALTIMENTO/RECUPERO*

→ *R12*

C.E.R.: 150101 CARTA E CARTONE

Area R (Plan int.)

→ *RECUPERO*

R12

C.E.R.: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA

Area L (Plan int.)

→ *RECUPERO*

R12

C.E.R.: 150107 VETRO

Area V (Plan int.)

→ *RECUPERO*

R12

C.E.R.: 150104 IMBALLAGGI METALLICI

Area N (Plan int.)

→ *RECUPERO*

R12

C.E.R.: 150103 IMBALLAGGI IN LEGNO

Area E (Plan int.)

→ *RECUPERO*

R12

C.E.R.: 150109 IMBALLAGGI IN MATERIALE TESSILE

Area M (Plan int.)

→ *RECUPERO*

LEGENDA

C.E.R. : 020203 RIFIUTI NON PERICOLOSI
C.E.R. : (020203) RIFIUTI NON PERICOLOSI AGGIUNTO
C.E.R. : 020203 RIFIUTI NON PERICOLOSI AGGIUNTO IN TIPOLOGIA
C.E.R. : 070501 RIFIUTI PERICOLOSI*
C.E.R. : (070501) RIFIUTI PERICOLOSI AGGIUNTO*
C.E.R. : 070501 RIFIUTI PERICOLOSI AGGIUNTO IN TIPOLOGIA*

ALLEGATO C

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PLANIMETRICA GENERALE

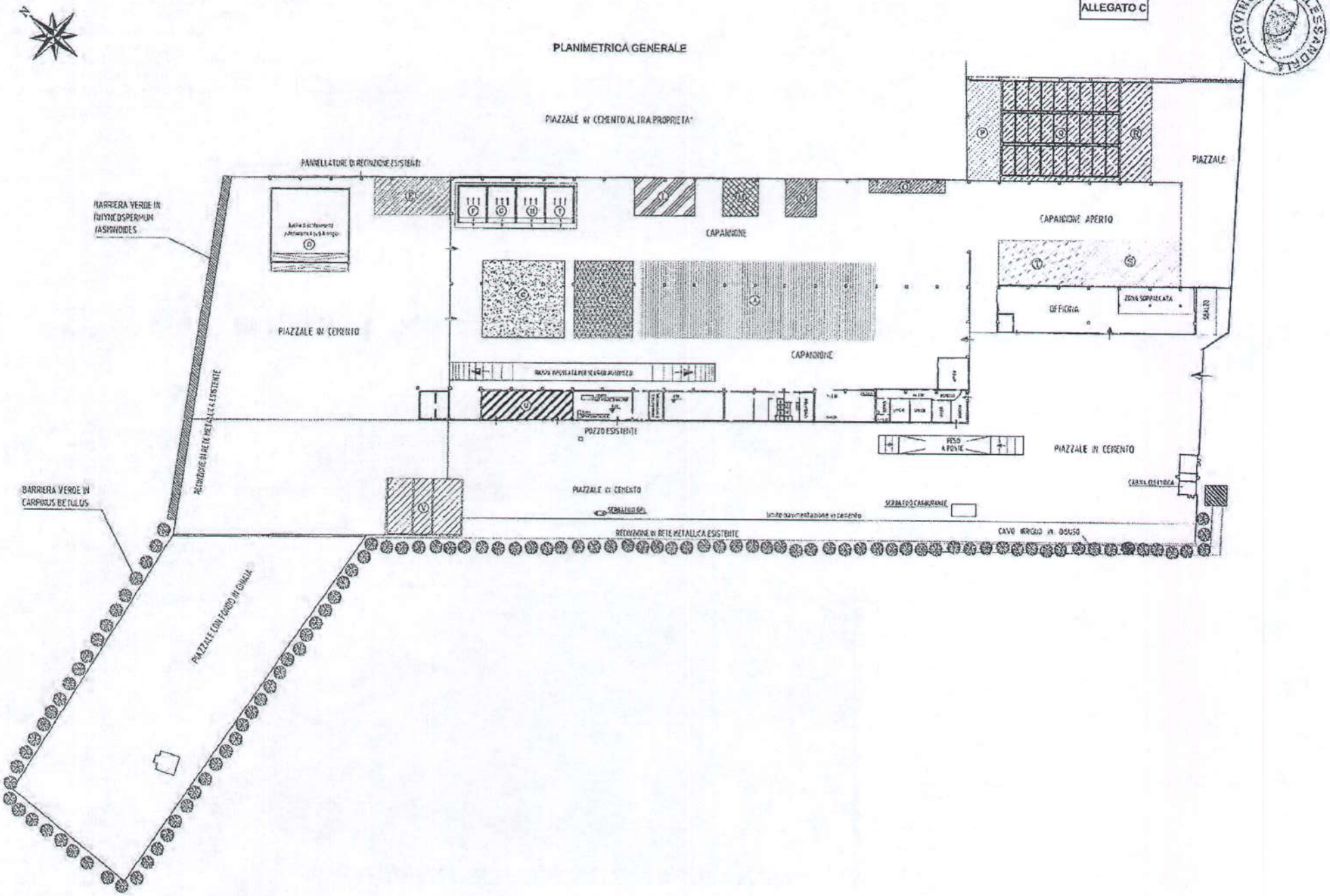


TABELLA AREE STOCCAGGI

ALLEGATO B

Area		Tipologia	CER	Tipo di stoccaggio	Stoccaggio max istantaneo		Pericolosi (t)	Non pericolosi (t)
					m^3	t		
A	10	RIFIUTI NON PERICOLOSI TIPO ASSIMILABILI	020203 020304 020501 020601 020704 040199 080410 120105 150102 150105 150106 150203 160304 170203 170604 191210 200108 200139 200201 200203 200301 200302 200307	Platea in cls sotto capannone	1.000	400		400
B	11	TERRE ASCIUTTE PERICOLOSE	170204* 170503* 170507* 170903* 191301	Platea in cls sotto capannone	125	250	250	
C	16	TERRE ASCIUTTE NON PERICOLOSE	170101 170102 170103 170107 170504 200202	Platea in cls sotto capannone	300	600		600
D	19	LIQUIDO BIOLOGICO	020201 020203 020301 020304 020701 190805 200304 200306	3 cisterne da 15 mc su bacino all'aperto	45	45		45
E	5	LEGNO	030105 030199 150103 170201 191207 200138	Platea in cls sotto capannone	130	55		55
F	13	FANGHI E SABBIE PALABILI NON PERICOLOSI	020101 020201 020204 020299 020301 020304 020305 020399 020502 020603 020701 020705 030305 030307 030311 030399 040220 060314 060503 070212 070512 070512 070712 080410 100215 110110 120115 170506 190203 190802 190805 190812 190814 190902 190903 190904 190905 191302 191304 191306 200303 100123	1 Box sotto capannone	90	180		180
G	13	FANGHI E SABBIE PALABILI NON PERICOLOSI	020101 020201 020204 020299 020301 020304 020305 020399 020502 020603 020701 020705 030305 030307 030311 030399 040220 060314 060503 070212 070512 070612 070712 080410 100215 110110 120115 170506 190203 190802 190805 190812 190814 190902 190903 190904 190905 191302 191304 191306 200303 100123	1 Box sotto capannone	90	180		180
H	17	TERRE NON PERICOLOSE	170504 170506 190802 191302 200303	1 Box sotto capannone	90	180		180
I	11	TERRE ASCIUTTE PERICOLOSE	170204* 170503* 170507* 170903* 191301	1 Box sotto capannone	90	180	180	
L	2	PLASTICA	120105 150102 170203 191204 200139	Platea in cls sotto capannone	60	15		15
M	6	TESSILE	040108 040109 040199 040209 040215 040221 040222 040299 150109 191208 200111	Platea in cls sotto sotto capannone	30	10		10
N	4	METALLO	120101 120102 120103 150104 191203 200140	Platea in cls sotto capannone	25	30		30
O	9	COLLETTAME LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI	020304 070201* 070211* 070501* 070601* 070701* 080115* 080119* 080120 080308 080409* 080413* 080415* 080416 100123 110105* 110106* 110111* 110112 110113* 110114 120301* 130205* 130502* 130802* 160303* 160305* 160708* 161001* 161002 161003* 161004 190703 190809 190810* 191307* 191308 200125 200130	Contenitori su bancali con bacino di contenimento in acciaio suddiviso in tre settori sotto capannone	27	27	27	
P	12	PNEUMATICI	160103	Platea in cls sotto capannone	250	65		65
Q	21	ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI	010413 020201 020204 020301 030305 030311 040220 060314 060503 070612 080410 100215 110110 120115 160214 160304 170101 170504 170506 190801 190802 190805 190812 190814 190902 190904 190905 191302 191304 191306 200201 200303 100123	Cassoni da 30 mc sotto capannone	630	525		525
	10	RIFIUTI NON PERICOLOSI TIPO ASSIMILABILI	020203 020304 020501 020601 020704 040199 080410 120105 150102 150105 150106 150203 160304 170203 170504 191210 200108 200139 200201 200203 200301 200302 200307	Cassoni da 30 mc sotto capannone				
	14	FANGHI PALABILI PERICOLOSI	060405* 060502* 070211* 070511* 070611* 070711* 110108* 110109* 120118* 160303* 160305* 190813* 191303* 191305*	Cassoni da 30 mc sotto capannone	180	150	150	
	18	TERRE PERICOLOSE	170106* 170204* 170503* 170903* 191301*	Cassoni da 30 mc sotto capannone				
R	1	CARTA E CARTONE	030308 150101 191201 200101	Platea in cls sotto capannone	200	55		55
S	7	COLLETTAME SOLIDI NON PERICOLOSI	010413 020101 020199 020299 020304 020305 020399 020501 020502 020599 020603 020699 020701 020702 020705 020799 030399 040220 060314 060503 070212 070299 070512 070599 070612 070699 070712 070799 080112 080116 080118 080120 080307 080313 080315 080318 080410 080412 080414 080416 100210 120104 120105 160214 160216 160304 160306 160604 160605 190801 190814 190901 190902 190903 190904 190905 190906 200125 200128 200132 200134 200136	Contenitori su bancali sotto capannone	140	110		110
T	8	COLLETTAME SOLIDI PERICOLOSI	060405* 060502* 061302* 070511* 070611* 070711* 080111* 080117* 080312* 080314* 080317* 080411* 100207* 110108* 110109* 110198* 150110* 150202* 160213* 160303* 160305* 160601* 160602* 160709* 170204* 170503* 170507* 170601* 170603* 170605* 190806* 190813* 200121* 200127* 200133* 200135*	Contenitori su bancali sotto capannone	140	110	110	
U	20	MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	170601* 170603* 170605*	Bancali sotto capannone	122	110	110	
V	3	VETRO	150107 170202 191205 200102	Box all'aperto	280	80		80
				TOTALE	4.044	3.357	827	2.530

RIFIUTI A SMALTIMENTO (D13/D14 - D15)

ALLEGATO F

Rifiuti in ingresso
COLLETTAME SOLIDI NON PERICOLOSI
C.E.R.: 010413 / 020101 / 020199 / 020299 / 020304 / 020305 / 020399 / 020501 / 020502 / 020599 / 020603 / 020699 / 020701 / 020702 / 020705 / 020799 / 030399 / 040220 / 040314 / 060503 / 070212 / 070299 / 070512 / 070599 / 070612 / 070699 / 070712 / 070799 / 080112 / 080116 / 080118 / 080120 / 080307 / 080313 / 080315 / 080316 / 080318 / 080412 / 080414 / 080416 / (100210) / 120104 / 120105 / 160214 / 160218 / 160304 / 160306 / 160604 / 160605 / 190901 / 190514 / 190901 / 190902 / 190903 / 190904 / 190905 / 190906 / 200125 / 200128 / 200132 / 200134 / 200136
Tipologia n. 7

D15
COLLETTAME SOLIDI NON PERICOLOSI
C.E.R.: 010413 / 020101 / 020199 / 020299 / 020304 / 020305 / 020399 / 020501 / 020502 / 020599 / 020603 / 020699 / 020701 / 020702 / 020705 / 020799 / 030399 / 040220 / 040314 / 060503 / 070212 / 070299 / 070512 / 070599 / 070612 / 070699 / 070712 / 070799 / 080112 / 080116 / 080118 / 080120 / 080307 / 080313 / 080315 / 080316 / 080318 / 080412 / 080414 / 080416 / (100210) / 120104 / 120105 / 160214 / 160218 / 160304 / 160306 / 160604 / 160605 / 190501 / 190514 / 190901 / 190902 / 190903 / 190904 / 190905 / 190906 / 200125 / 200128 / 200132 / 200134 / 200136
Area S (Plan int.)

D13/D14
COLLETTAME SOLIDI NON PERICOLOSI
C.E.R. PREVALENTE
Area O (Plan int.)

SMALTIMENTO

SMALTIMENTO

Rifiuti in ingresso
COLLETTAME SOLIDI PERICOLOSI
C.E.R.: (060405*) / 060502* / (061302*) / 070511* / 070611* / 070711* / 080111* / 080117* / 080312* / 080314* / 080317* / 080411* / (100207*)* / 110108* / (110109*) / 110198* / 150110* / 150202* / (160213*) / 160303* / 160305* / 160501* / 160502* / 160709* / 170204* / 170503* / (170507*) / 170601* / 170603* / 170605* / 190506* / 190813* / 200121* / 200127* / 200133* / 200135*
Tipologia n. 8

D15
COLLETTAME SOLIDI PERICOLOSI
C.E.R.: (060405*) / 060502* / (061302*) / 070511* / 070611* / 070711* / 080111* / 080117* / 080312* / 080314* / 080317* / 080411* / (100207*)* / 110108* / (110109*) / 110198* / 150110* / 150202* / (160213*) / 160303* / 160305* / 160501* / 160502* / 160709* / 170204* / 170503* / (170507*) / 170601* / 170603* / 170605* / 190506* / 190813* / 200121* / 200127* / 200133* / 200135*
Area T (Plan int.)

SMALTIMENTO

Rifiuti in ingresso
COLLETTAME LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
C.E.R.: 020304 / 070201* / 070211* / 070501* / 070601* / 070701* / 080115* / 080119* / 080120 / 080308 / 080409* / 080411* / 080415* / 080416 / 100123 / 110105* / 110106* / 110111* / 110112 / 110113* / 110114 / 120301* / 130205* / 130502* / 130503* / 160305* / 160306* / 160708* / 161001* / 161002 / 161003* / 161004 / 190703 / 190809 / 190810* / 191307* / 191308 / 200123 / 200130
Tipologia n. 9

D15
COLLETTAME LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
C.E.R.: 020304 / 070201* / 070211* / 070501* / 070601* / 070701* / 080115* / 080119* / 080120 / 080308 / 080409* / 080411* / 080415* / 080416 / 100123 / 110105* / 110106* / 110111* / 110112 / 110113* / 110114 / 120301* / 130205* / 130502* / 130503* / 160305* / 160306* / 160708* / 161001* / 161002 / 161003* / 161004 / 190703 / 190809 / 190810* / 191307* / 191308 / 200123 / 200130
Area O (Plan int.)

SMALTIMENTO

Rifiuti in ingresso
RIFIUTI NON PERICOLOSI TIPO ASSIMILABILI
C.E.R.: 020203 / 020304 / 020501 / 020601 / (020704) / 040199 / 080410 / 120105 / 160302 / 160305 / 150106 / 150203 / 160304 / 170203 / 170604 / 191210 / 200108 / 200139 / 200201 / 200303 / 200301 / 200302 / 200307 /
Tipologia n. 10

D15
RIFIUTI NON PERICOLOSI TIPO ASSIMILABILI
C.E.R.: 020203 / 020304 / 020501 / 020601 / (020704) / 040199 / 080410 / 120105 / 160302 / 160305 / 150106 / 150203 / 160304 / 170203 / 170604 / 191210 / 200108 / 200139 / 200201 / 200303 / 200301 / 200302 / 200307 /
Area O (Plan int.)

SMALTIMENTO

Rifiuti in ingresso
TERRE ASCIUTTE PERICOLOSE
C.E.R.: 170504* / 170603* / 170507* / 170903* / 191301*
Tipologia n. 11

D15
TERRE ASCIUTTE PERICOLOSE
C.E.R.: 170504* / 170505* / 170506* / 170903* / 191301*
Area B e I (Plan int.)

SMALTIMENTO

Rifiuti in ingresso
FANGHI E SABBIE PALABILI NON PERICOLOSI
C.E.R.: 020101 / 020201 / 020204 / 020299 / 020301 / 020304 / 020305 / 020399 / 020502 / 020603 / 020701 / 020705 / 030305 / 030307 / 030311 / 030399 / 040220 / 060314 / 060503 / 070212 / 070512 / 070612 / 070712 / 080410 / (100210) / (110110) / (120116) / 170504 / (170506*) / 190206 / 190604 / 190812 / 190814 / 190902 / 190903 / 190905 / 191302 / 191304 / 191305 / 200302 100123
Tipologia n. 13

D13/D14
FANGHI E SABBIE PALABILI NON PERICOLOSI
C.E.R. PREVALENTE
Area G e F (Plan int.)

SMALTIMENTO

Rifiuti in Ingresso
FANGHI PALABILI PERICOLOSI
C.E.R.: (060405*) / 060502* / 070211* / 070511* / 070611* / 070711* / 110108* / (110109*) / (120118*) / 160305* / 160306* / 190813* / 191305* / 191305*
Tipologia n. 14

D15
FANGHI PALABILI PERICOLOSI
C.E.R.: (060405*) / 060502* / 070211* / 070511* / 070611* / 070711* / 110108* / (110109*) / (120118*) / 160305* / 160306* / 190813* / 191305* / 191305*
Area Q (Plan int.)

SMALTIMENTO

Rifiuti in Ingresso
TERRE ASCIUTTE NON PERICOLOSE
C.E.R.:170101 / 170102 / 170103 / 170107 / 170504 / 200202
Tipologia n. 16

D15
TERRE ASCIUTTE NON PERICOLOSE
C.E.R.: 170101 / 170102 / 170103 / 170107 / 170504 / 200202
Area C (Plan int.)

SMALTIMENTO

Rifiuti in Ingresso
TERRE NON PERICOLOSE
C.E.R.:170504 / 170506 / 190802 / 191302 / 200303
Tipologia n. 17

D15
TERRE NON PERICOLOSE
C.E.R.:170504 / 170506 / 190802 / 191302 / 200303
Area H (Plan int.)

SMALTIMENTO

Rifiuti in Ingresso
TERRE PERICOLOSE
C.E.R.: 170506* / 170204* / 170503* / 170903* / 191301*
Tipologia n. 18

D15
TERRE PERICOLOSE
C.E.R.: 170506* / 170204* / 170503* / 170903* / 191301*
Area Q (Plan int.)

SMALTIMENTO

Rifiuti in Ingresso
LIQUIDO BIOLOGICO
C.E.R.: 020201 / 020203 / 020301 / 020304 / 020701 / 190805 / 200304 / 200306
Tipologia n. 19

D13/D14
LIQUIDO BIOLOGICO
C.E.R.: 020201 / 020203 / 020301 / 020304 / 020701 / 190805 / 200304 / 200306
Area D (Plan int.)

SMALTIMENTO

Rifiuti in Ingresso
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
C.E.R.: 170601* / 170603* / 170605*
Tipologia n. 20

D15
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
C.E.R.:170601* / 170602* / 170605*
Area U (Plan int.)

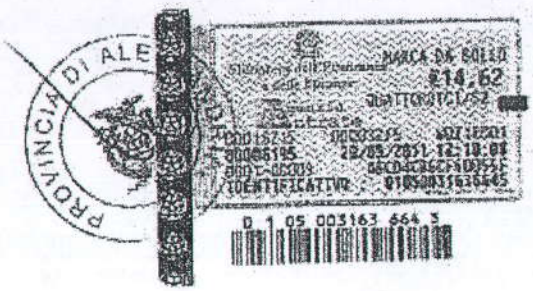
SMALTIMENTO

Rifiuti in Ingresso
ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI
C.E.R.: 010413 / 020201 / 020204 / 020301 / 020304 / 020305 / 020311 / 040220 / 060314 / 060503 / 070512 / 080410 / 100215 / (110110) / (120116) / 160214 / 160304 / 170101 / 170504 / 170506 / 190501 / 190802 / 190805 / 190812 / 190814 / 190902 / 190904 / 190905 / 191302 / 191304 / 191305 / 200201 / 200303 / 100123
Tipologia n. 21

D15
ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI
C.E.R.: 010413 / 020201 / 020204 / 020301 / 020304 / 020305 / 020311 / 040220 / 060314 / 060503 / 070512 / 080410 / 100215 / (110110) / (120116) / 160214 / 160304 / 170101 / 170504 / 170506 / 190501 / 190802 / 190805 / 190812 / 190814 / 190902 / 190904 / 190905 / 191302 / 191304 / 191305 / 200201 / 200303 / 100123
Area Q (Plan int.)

SMALTIMENTO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE	ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N. 20110063672 Data 20-05-2011	
Codice e Num. Det. DDAP1 - 192 - 2011	

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PER LE OPERAZIONI (R13 - R5 - R12 - D15) - ART.208 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - DITTA SERVIZI AMBIENTALI PIEMONTESI S.R.L. - ALESSANDRIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione;

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

Visto l'art. 53 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 28-10470 del 26/01/2011 con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 29-10483 del 26/01/2011 con la quale è stata approvata la macrostruttura dell'Ente con decorrenza 01/02/2011;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 134-11847 del 31.01.2011 relativo all'attribuzione di incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano;

Visto l'ordine di servizio 23/164770 del 21 Dicembre 2009 ad oggetto "Riorganizzazione Servizi Dipartimentali, Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture" e il successivo Ordine di Servizio N. 4/88428 del 30 giugno 2010;

Visto l'Atto di gestione organizzativa del Dirigente n. 7/168449 del 31/12/2009 ad oggetto "Individuazione Servizi e Uffici della Direzione Pianificazione – Difesa del Suolo – VIA – Servizi Tecnici, collocazione

personale, individuazione responsabili dei procedimenti" che dispone circa l'organizzazione interna della Direzione;

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 36 e 50;

Visto l'art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 "Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Determinazione Dirigenziale Prot. n. 86556 del 28/06/2010 DDAA2 – 214 - 2010 con la quale la Provincia di Alessandria ha autorizzato la ditta Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l. con sede legale ed operativa in Alessandria Fraz. Spinetta M. go – Via Rana – Zona Ind. D5 P. IVA 01829670064 al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per le operazioni [R13 – R5 – R4] ai sensi dell'art. 210 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista l'istanza del 05/08/2010 inoltrata dalla Ditta Servizi Ambientali Piemontesi sr.l con sede legale ed operativa in Alessandria Fraz. Spinetta M. go – Via Rana – Zona Ind. D5 P. IVA 01829670064 per verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., relativa al progetto di ampliamento di impianto esistente di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con D.D. Prot. n. 86556 del 28/06/2010 DDAA2 – 214 – 2010;

Vista la D.D. Prot. N. 132446/347 del 13/10/2010 di esclusione dalla fase di V.I.A. del progetto di cui al punto precedente presentato dalla ditta Servizi Ambientali Piemontesi S.R.L.;

Vista l'istanza del 30/11/2010 inoltrata dalla Ditta Servizi Ambientali Piemontesi sr.l con sede legale ed operativa in Alessandria Fraz. Spinetta M. go – Via Rana – Zona Ind. D5 P. IVA 01829670064 ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. , relativa al progetto di ampliamento di impianto esistente di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con D.D. Prot. n. 86556 del 28/06/2010 DDAA2 – 214 – 2010;

Vista la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26/01/2011 (Verbale Prot. n. 9969 del 26/01/2011) il cui verbale, seppure non allegato costituisce parte integrante del presente procedimento;

Viste le integrazioni presentate in data 15/03/2011 e in data 06/05/2011 dalla Ditta Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l., le quali seppure non allegate, costituiscono parte integrante del presente procedimento;

Vista la nota Prot. n. 40414 del 31/03/2011 con la quale la Provincia di Alessandria sollecitava agli Enti e Servizi Provinciali interessati i pareri definitivi mancanti, entro il 20/04/2011, comunicando che la mancata espressione di parere sarebbe stata considerata espressione di parere favorevole ai sensi dell'art. 14 ter comma 7° Legge 241/90 e s.m.i.;

Visti i pareri definitivi espressi dagli Enti e dai Servizi provinciali competenti che si richiamano integralmente sebbene non allegati al presente atto;

Valutato inoltre di revocare l'operazione [R4] in quanto la Ditta Servizi Ambientali Piemontesi S.r.L. non effettua le operazioni di recupero dei metalli, ma opera unicamente una separazione dei rifiuti metallici reperiti all'interno dei rottami edili per poi inviarli ad impianti di recupero regolarmente autorizzati;

Valutato altresì di introdurre l'operazione [D15] per il deposito preliminare di rifiuti che non possono essere avviati al recupero, e di introdurre l'operazione [R12] intesa come preparazione per il riutilizzo di quei manufatti in calcestruzzo (es. new jersey) i quali, seppure dimessi, possono essere nuovamente riutilizzati per la stessa finalità per cui erano stati prodotti;

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dato atto che il Dirigente dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

DETERMINA

di autorizzare la Ditta Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l. con sede legale ed operativa in Alessandria Fraz. Spinetta M. go – Via Rana – Zona Ind. D5 P. IVA 01829670064, nella persona del Legale Rappresentante Bonanno Valerio nato ad Alessandria il 28/03/1960 C.F. BNNVLR60C28A182Z, all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) messa in riserva (R13) e di recupero (R5 – R12) dei rifiuti speciali non pericolosi di cui all'ALLEGATO 1) (esclusi i codici CER dei rifiuti gestiti in regime di deposito temporaneo), ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni :

PUNTO A) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.
Per quanto riguarda i codici CER relativi ai rifiuti da gestire in impianto in impianto, si fa riferimento all'elenco di cui all'ALLEGATO 1).
Il quantitativo massimo di rifiuti ritirabile nell'arco dell'anno, tenuto conto della potenzialità dell'impianto, è fissato in **300.000 (duecentounomila) tonnellate.**
Il quantitativo totale massimo di rifiuti ammesso alla messa in riserva/deposito preliminare istantanei è di 26.955 (ventiseimilanovecentocinquantacinque) tonnellate; i quantitativi massimi di messa in riserva istantanea/deposito preliminare istantanei divisi per categorie omogenee di rifiuti sono indicati nella tabella di cui all'ALLEGATO 1).
La gestione dei rifiuti prodotti dall'attività e detenuti in regime di deposito temporaneo [ALLEGATO 1) – Tabella Rifiuti, ALLEGATO 2) Schema di Flusso, ALLEGATO 3) Planimetria della sede operativa – Aree AR-OUT 1a e AR-OUT 1b], deve essere condotta conformemente alle modalità di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Art. 183 comma 1 lettera bb).

Il dettaglio dei singoli quantitativi di messa in riserva, delle operazioni a cui vengono sottoposti i rifiuti, delle aree e dei tempi di stoccaggio (espresso in giorni) viene indicato nella tabella di cui all'ALLEGATO 1) al presente atto.

Lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti deve avvenire nelle aree indicate nella documentazione tecnica prodotta e secondo le modalità indicate in istanza dalla Ditta e riportate nello schema di flusso (ALLEGATO2)) e nella planimetria (ALLEGATO 3)).

Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria, e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti, sulla

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione. Costituiscono pertanto parte integrante del presente atto e prescrizione autorizzativa.

I rifiuti non potranno essere stoccati per un periodo eccedente 12 (dodici) mesi.

PUNTO B) – Requisiti tecnici , con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta.
1 - Le modifiche oggetto dell'istanza presentata alla Provincia di Alessandria in data 30/11/2010 e s.m.i. sono le seguenti:

- nuova organizzazione dei flussi all'interno dell'impianto;
- nuova distribuzione planimetrica delle aree interessate dallo stoccaggio dei rifiuti;
- inserimento di nuovi codici CER di rifiuti;
inserimento di nuovo impianto per la produzione di conglomerati cementizi.

Il nuovo assetto della sede operativa è rappresentato nella planimetria allegata (ALLEGATO 3).

La ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Servizio Gestione Rifiuti il termine degli interventi sopradescritti e l'inizio dell'attività di gestione rifiuti nella nuova configurazione autorizzata con il presente atto.

2 – Macchinari utilizzati :
- gruppo di selezione REV GS 45/SP MATRICOLA 11163 ;
- gruppo di frantumazione e selezione OFFICINE CONTERNO S.R.L. – GFS001 MATRICOLA A 1578;
- utilizzo, presso la sede operativa, dei due impianti mobili autorizzati TRACK ULISSE TK 096F MATRICOLA 99B07100T – OM Officine Meccaniche e OM CRUSHER ULISSE MATRICOLA 99G01900T – OM Officine Meccaniche.

3 - L'attività autorizzata alla ditta consiste in:
- [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12;
- [R5] – riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- [R12] – preparazione per il riutilizzo;
- [D15] – deposito preliminare.
Tali operazioni di cui agli allegati B e C della parte quarta D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. si applicano ai singoli codici CER secondo la tabella di cui all'ALLEGATO 1).

4 - L'attività autorizzata deve essere svolta conformemente allo schema di flusso rappresentato nell'ALLEGATO 2) e nelle aree indicate nella planimetria di cui all'ALLEGATO 3), nonchè seguendo le modalità operative descritte nella documentazione tecnica presentata dalla ditta e agli atti presso la Provincia di Alessandria, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto. Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione.

PUNTO C) – Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.
1 – L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE



2 – Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti tutte le aree di stoccaggio devono essere contrassegnate con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

3 - Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori la sede operativa deve essere adeguatamente recintata e munita di apposito cancello da chiudersi sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.

4 - La Ditta deve garantire la pulizia dei luoghi di lavoro durante tutto il periodo di funzionamento; deve inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri nell'ambiente circostante e negli ambienti di lavoro.

5 - La Ditta deve garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini con particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.

6 - L'impianto e l'attività prevista devono essere conformi alla vigente normativa antincendio.

7 - la ditta istante deve provvedere affinché la viabilità interna dell'impianto sia idonea a garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno.

8 - la ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)". Peraltro le acque tecnologiche e di lavorazione (comprese quelle di prima pioggia) e le acque dei servizi igienici devono essere scaricate in fognatura pubblica.

9- Per quanto riguarda i rifiuti di cui al codice CER 170504 – Terra e rocce da scavo, gli stessi devono essere gestiti secondo quanto indicato nell'ALLEGATO 2) Schema di Flusso Punti 4a e 4b, ed in particolare nel modo seguente :

a) - i rifiuti che presentano concentrazioni medie di inquinanti rientranti nella colonna A della tabella 1 – allegato 5 – titolo V – parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. **(rifiuti di cui al punto 4a) C<Cres - dell'ALLEGATO 2) Schema di Flusso)** vengono stoccati in ingresso nell'area AR-IN4a per essere analizzati. Se la caratterizzazione analitica è positiva, vengono inviati, come materiali recuperati, in area A-OUT-A o area A-OUT-B. Se la caratterizzazione analitica è negativa vengono inviati in area AR-IN4b. La caratterizzazione del rifiuto deve essere effettuata esaminando le concentrazioni di inquinanti rispetto alla destinazione d'uso, ai sensi dell'Allegato 5 – Titolo V – parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (metodica analitica di cui all'Allegato 2 Titolo V parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e test di cessione D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

b) - i rifiuti che presentano concentrazioni medie di inquinanti rientranti nella colonna B della tabella 1 – allegato 5 – titolo V – parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. **(rifiuti di cui al punto 4b) Cres< C <Cind – dell'ALLEGATO 2) Schema di Flusso)** vengono stoccati in ingesso nell'area AR-IN4b per essere analizzati. Se la caratterizzazione analitica conferma l'appartenenza alla colonna B i rifiuti vengono trattati attraverso operazioni di frantumazione e vagliatura così come indicato nello Schema di Flusso ALLEGATO 2). Se la caratterizzazione analitica conferma il superamento dei limiti della colonna B i rifiuti



IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

devono essere avviati a smaltimento/recupero presso impianti esterni regolarmente autorizzati. La caratterizzazione del rifiuto deve essere effettuata esaminando le concentrazioni di inquinanti rispetto alla destinazione d'uso, ai sensi dell'Allegato 5 – Titolo V – parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (metodica analitica di cui all'Allegato 2 Titolo V parte IV D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e test di cessione D.M. 05/02/98 e s.m.i.;

- L'unico trattamento ammesso al fine della riduzione degli inquinanti nel rifiuto è costituito dalle operazioni di vagliatura ed eventuale frantumazione; non è ammessa la miscelazione con altri rifiuti o materie prime al fine della diluizione;

- I rifiuti CER 170504 provenienti da siti contaminati o soggetti a bonifica devono essere accompagnati da formulario contenente, nello spazio riservato alle annotazioni, la dicitura " proveniente da siti contaminati".

10 – l'attività di gestione dei rifiuti costituiti da pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 170507* **(CER 170508)**, fatte salve tutte le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento, deve essere svolta nel rispetto delle seguenti modalità:

a) Il rifiuto deve essere gestito per partite omogenee distinte per provenienza (linea ferroviaria dalla quale è stato rimosso il pietrisco e nominativo del produttore del rifiuto e dell'eventuale successivo detentore) e da sottoporre a separate campagne di lavorazione.

b) Ogni singola partita di rifiuto, prima del conferimento presso l'impianto della ditta, deve essere valutata a cura di un geologo abilitato il quale deve produrre una relazione tecnica relativa all'**analisi qualitativa** del pietrisco da sottoporre a recupero, con riferimento specifico alla composizione mineralogica dello stesso ed all'eventuale presenza di pietra verde. Se possibile occorre chiarire anche la provenienza originaria del materiale di cava.

c) Per ogni singola partita di rifiuto deve essere effettuata preliminarmente la **classificazione** attraverso l'effettuazione di analisi quantitativa spettrofotometrica di assorbimento all'infrarosso al fine di determinare la concentrazione di amianto **(se maggiore o uguale a 0,1 il rifiuto è pericoloso ai sensi della Decisione della Commissione 2000/573 e s.m.i. nonché della Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e non può essere sottoposto alle operazioni di recupero).**

d) Per ogni singola partita di rifiuto deve essere effettuato **il test di cessione** secondo le modalità previste dall'allegato 3 al D.M. 05/02/98 così come modificato dal D.M. 05/04/2006 n. 186 e deve essere prevista anche la verifica preliminare delle caratteristiche di composizione del rifiuto prevista dal punto 7.11 dell'allegato 1 suballegato 1 al decreto stesso. **I limiti di accettazione sono quelli stabiliti dalla tabella di cui all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 così come modificato dal D.M. 05/04/2006 n. 186.**

e) Per ogni singola partita di rifiuto devono essere effettuate le analisi per la determinazione dell'**indice di rilascio** previsto dal D.M. 14 maggio 1996 conformemente al dettato dell'allegato n. 4 del citato D.M. Il certificato analitico deve essere corredato da una relazione stesa a cura del laboratorio incaricato, nella quale venga dichiarato il rispetto delle procedure previste nonché l'utilizzo delle strumentazioni indicate dal D.M. di riferimento per la determinazione dell'indice di rilascio di amianto. **Il limite di accettazione è quello stabilito dall'allegato 4 del D.M. 14/05/1996 (I.R inferiore o uguale a 0,1).**

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

f) La relazione ed i certificati analitici indicati ai punti b) – c) – d) – e), emessi da laboratori abilitati, timbrati e firmati da professionisti a loro volta abilitati, devono essere conservati in originale presso la sede operativa della ditta, a disposizione degli organi di controllo.

g) Qualora gli accertamenti preliminari garantiscano l'idoneità al recupero del pietrisco, la ditta deve effettuare la messa in riserva del rifiuto, presso la propria sede operativa, per partite omogenee fisicamente separate tra loro e contrassegnate con cartellonistica riportante le indicazioni necessarie all'individuazione di ogni singola partita.I rifiuti di natura polverulenta, stoccati in cumuli, devono essere protetti dall'azione del vento e deve essere presa ogni precauzione necessaria ad evitare la dispersione di polveri durante il conferimento dei rifiuti in loco, la movimentazione e le fasi di lavorazione, al fine della protezione delle matrici ambientali.

h) Il pietrisco ferroviario non può essere sottoposto ad operazioni di triturazione, ma esclusivamente a vagliatura al fine di non liberare nell'atmosfera eventuali fibre di amianto presenti nel rifiuto stesso.

i) A valle delle operazioni di recupero, le singole partite omogenee di pietrisco, devono essere stoccate separatamente al fine di essere sottoposte, prima di essere inviate ad impiego finale, agli accertamenti di cui ai precedenti punti c) – d) – e). I certificati analitici di cui sopra, effettuati presso laboratori abilitati, timbrati e firmati da professionisti a loro volta abilitati, devono essere conservati in originale presso la sede operativa della ditta, a disposizione degli organi di controllo.

l) Qualora gli esiti analitici di cui al precedente punto i) fornissero risultati non conformi ai limiti previsti dalla normativa di settore, così come specificati ai precedenti punto c – d) – e), il pietrisco dovrà essere avviato a smaltimento come rifiuto presso idonei impianti autorizzati.

m) La Ditta deve tenere a disposizione degli Organi di controllo, presso la sede operativa di Spinetta M.go – Via Rana Zona D5, un campione di materiale prelevato contestualmente a quello destinato all'esecuzione dei test analitici richiesti al punto i). Detti campioni dovranno essere conservati per la durata di un anno dopo l'avvenuta analisi di cui al punto i).

n) prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta dovrà effettuare apposita comunicazione da inviare al Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della competente ASL per il rispetto di tutti gli adempimenti nascenti dalla problematica relativa all'esposizione dei lavoratori alle polveri e alla verifica della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

o) Le materie prime secondarie ottenute dalle fasi di lavorazione potranno essere utilizzate direttamente dalla Ditta o commercializzate esclusivamente per la realizzazione di rilevati e/o sottofondi stradali.

11 – Per quanto riguarda i rifiuti di cui al punto 2c) dello Schema di Flusso di cui all'ALLEGATO 2), l'operazione [R5] per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali da parte della Ditta Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l., è consentita previa esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale ai sensi del D.M. 05/02/98 e s.m.i.
In relazione a tali rifiuti, la ditta Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l. potrà effettuare rilevati e sottofondi stradali (operazione di recupero R5) esclusivamente al di fuori dell'area di cantiere, per quantitativi non superiori a 10 tonnellate/giorno. In tal caso deve trasmettere apposita comunicazione corredata da

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

planimetria ed estratto di mappa catastale dell'area e da eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di tale attività.

12 – I rifiuti di cui ai codici CER 100910 – 100102 – 100103 – 190114, data la loro natura polverulenta, devono essere stoccati in silos così come indicato nello Schema di Flusso di cui all'ALLEGATO 2) e nella planimetria della sede operativa ALLEGATO 3).

13 – è ammesso il ritiro di rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione (es. rifiuti metallici, carta, plastica, legno, imballaggi, ecc.) differenti da quelli inerti, purché tali rifiuti provengano da attività di costruzione e demolizione effettuata in cantieri edili.

14 – i rifiuti sottoposti alla sola messa in riserva [R13] possono essere ceduti ad altri impianti adibiti alle sole operazioni di messa in riserva [R13], purchè tale pratica avvenga una volta sola e gli impianti riceventi effettuino almeno una delle operazioni di selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

15– Si prescrive alla ditta, entro 6 mesi dal termine dei lavori di riorganizzazione dell'impianto e reso operativo il nuovo impianto di produzione di conglomerati cementizi, di effettuare un monitoraggio acustico post-operam da trasmettere al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria.

16 – per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si rimanda a quanto prescritto nella D.D. Prot. n. 45841/117 del 12/04/2011 rilasciata dal Sevizio Tutela e Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria.

17 – si richiama inoltre quanto prescritto nella D.D. Prot. n. 132446/347 del 13/10/2011 di esclusione dalla fase di V.I.A. del progetto di cui al punto precedente presentato dalla ditta Servizi Ambientali Piemontesi S.R.L.

18 – Per quanto riguarda la viabilità esterna di accesso alla sede operativa della ditta Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l., i mezzi di trasporto del rifiuto e dei materiali lavorati devono utilizzare il percorso alternativo proposto dalla Ditta stessa (nelle integrazioni del 06/05/2011 Prot. Prov. AL n. 57272 del 09/05/2011) che si innesta sulla S.P. 82 in corrispondenza dell'intersezione presso lo stabilimento Michelin (incrocio indicato in fig. 1 delle suddette integrazioni) : a tale proposito dovranno essere realizzati a spese della Ditta Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l. tutti gli interventi proposti nel Capitolo 3 della relazione " Viabilità incrocio S.P. n. 82/Via Rana – Integrazione Progettuale (integrazioni del 06/05/2011 Prot. Prov. AL n. 57272 del 09/05/2011) e si precisa che tutti gli interventi, con particolare riferimento al posizionamento dei segnali verticali di cui alla fig. 2 della suddetta relazione, dovranno essere concordati con il Responsabile del Reparto Stradale n. 4/AL2 della Direzione Viabilità della Provincia di Alessandria.

PUNTO D) – Localizzazione dell'impianto.
L'area di pertinenza dell'impianto è localizzata nelle aree censite al **N.C.T. del Comune di Alessandria – Fraz. Spinetta Marengo - Foglio 179, Mappali 222 – 190 – 224 – 191 – 228.**

PUNTO E) – Metodo di trattamento e recupero.
L'attività autorizzata deve essere svolta conformemente allo schema di flusso rappresentato nell'ALLEGATO 2) e nelle aree indicate nella planimetria di cui all'ALLEGATO 3), nonchè seguendo le modalità operative descritte nella documentazione tecnica presentata dalla ditta e agli atti presso la Provincia

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

di Alessandria, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto. Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione.

PUNTO F) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.
Il piano di emergenza, bonifica , messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata dalla ditta e agli atti presso la Provincia di Alessandria, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto. Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione.

PUNTO G) – Garanzie Finanziarie.
E' fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), ai sensi della L.R. 24/2002, della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.
L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO H) - Scadenza dell'autorizzazione.
La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. 152/2006 ed ha **validità sino al 31/07/2017.**
L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.
La presente Determinazione Dirigenziale sostituisce la D.D. Prot. n. 86556 del 28/06/2010 DDAA2 – 214 - 2010 la quale perde efficacia.

PUNTO I) – Altre prescrizioni.
1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Pianificazione e Difesa del Suolo eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 210 Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

F.TO IL DIRIGENTE della DIREZIONE
Ambiente e Pianificazione
Ing. Claudio COFFANO

ALLEGATO 1) : Tabella rifiuti;
ALLEGATO 2) : Schema di flusso;
ALLEGATO 3) : Planimetria della sede operativa con indicazione delle aree di lavorazione e di gestione rifiuti.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO 1

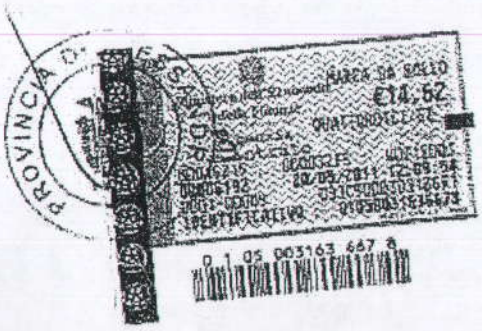
AREA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [m²]	CAPACITÀ MASSIMA DI MESSA IN RISERVA [t]	OPERAZIONI DI RECUPERO/ SMALTIMENTO (ALL. C/D PARTE IV)	RIFIUTO E/O MATERIA PRIMA	PERIODO MASSIMO DI STOCCAGGIO
AR-IN 1a	Messa in riserva di Rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione Inerti da demolizione	1.000	2.000	R5 R13	17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 08 02 17 09 04	15
AR-IN 1b	Messa in riserva di Rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione Conglomerato bituminoso	200	400	R5 R13	17 03 02	15
AR-IN 1c	Messa in riserva di Rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione Ingombranti	15	35	R13 D15	17 02 03 17 04 01 17 04 06 17 04 02 17 04 07 17 04 03 17 04 11 17 04 04 17 06 04 17 04 05	15
AR-IN 1d	Messa in riserva di Rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione Imballaggi	15	35	R13 D15	15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 05 15 01 06	15
AR-IN 1e	Messa in riserva di Rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione Legno	15	35	R13 D15	17 02 01	15

Rifiuti gestiti in regime di messa in riserva (Rifiuti in ingresso)

AREA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [m²]	CAPACITÀ MASSIMA DI MESSA IN RISERVA [t]	OPERAZIONI DI RECUPERO/ SMALTIMENTO (ALL. C/D PARTE IV)	RIFIUTO E/O MATERIA PRIMA	PERIODO MASSIMO DI STOCCAGGIO
AR-IN 2a	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni Scarti di cava	100	500	R5 R13	01 01 01 01 01 02 01 03 06 01 04 08 01 04 09 01 04 10 01 04 11 01 04 12 01 04 13	15
AR-IN 2b	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni Scarti ceramici	100	500	R5 R13	10 12 01 10 12 03 10 12 06 10 12 08	15
AR-IN 2c	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni Scorie metalliche	750	4.000	R5 R13	10 02 01 10 02 02 10 06 01 10 06 02 10 08 09 10 08 11 10 09 03 10 10 03	15
AR-IN 2d	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni Scarti da lav. metallo	300	1.900	R5 R13	12 01 01 12 01 02 12 01 03 12 01 04 12 01 17 12 01 21	15
AR-IN 2e	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni Terre da fonderia	100	460	R5 R13	10 09 06 10 09 08	15
AR-IN 2e_s	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni Terre da fonderia	-	40	R5 R13	10 09 10	15
AR-IN 2f	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni Ceneri	100	460	R5 R13	10 01 01	15

AR-IN 2f_s	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni Ceneri	-	40	R5 R13	10 01 02	15
AR-IN 2g	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni Ceneri di combustione biomasse	100	420	R5 R13	10 01 15 10 01 17 19 01 12	15
AR-IN 2g_s1	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni Ceneri di combustione biomasse	-	40	R5 R13	10 01 03	15
AR-IN 2g_s2	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni Ceneri di combustione biomasse	-	40	R5 R13	19 01 14	15

Rifiuti gestiti in regime di messa in riserva (Rifiuti in ingresso)



AREA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [m²]	CAPACITÀ MASSIMA DI MESSA IN RISERVA [t]	OPERAZIONI DI RECUPERO/ SMALTIMENTO (ALL. C/D PARTE IV)	RIFIUTO E/O MATERIA PRIMA	PERIODO MASSIMO DI STOCCAGGIO
AR-IN 3	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da manufatti scartati	100	200	R5-R12 R13	17 01 01 10 13 11	15
AR-IN 4a	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da Terre e rocce da scavo (C<C$_{RES}$)	900	5.250	R5 R13	17 05 04	15
AR-IN 4b	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da Terre e rocce da scavo (C$_{RES}$<C<C$_{IND}$)	300	600	R5 R13	17 05 04	15
AR-IN 5	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da Pietrisco tolto d'opera	250	1.000	R5 R13	17 05 08	15

Rifiuti gestiti in regime di messa in riserva (Rifiuti in ingresso)

AREA	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [m²]	CAPACITÀ MASSIMA DI STOCCAGGIO [t]	RIFIUTO E/O MATERIA PRIMA [eventuale CER]
AR-OUT 1a	Deposito temporaneo Rifiuti non recuperabili nell'impianto	2 cassoni + 1 box su area di 125 m²	90	19 12 01 19 12 04 19 12 08 19 12 02 19 12 05 19 12 09 19 12 03 19 12 07 19 12 12
AR-OUT 1b	Deposito temporaneo Rifiuti non recuperabili nell'impianto di natura metallica	1 cassone	35	19 12 02
AR-OUT2a	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni In attesa di recupero	600	4.500	01 01 01 10 02 01 10 12 01 01 01 02 10 02 02 10 12 03 01 03 06 10 06 01 10 12 06 01 04 08 10 06 02 10 12 08 01 04 09 10 08 09 01 04 10 10 08 11 12 01 17 01 04 11 10 09 03 12 01 21 01 04 12 10 09 06 01 04 13 10 09 08 19 01 12 10 10 03
AR-OUT2b	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da scorie e scarti di varie produzioni In attesa di recupero	200	1.500	10 02 01 10 02 02 10 08 09 10 08 11
AR-OUT4a	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da Terre e rocce da scavo	480	2.000	17 05 04
AR-OUT4b	Messa in riserva di Rifiuti costituiti da Terre e rocce da scavo	240	1000	17 05 04

Rifiuti gestiti in regime di deposito temporaneo e messa in riserva (rifiuti in uscita)

Provincia di Alessandria

DIPARTIMENTO AMBIENTE TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE
Servizio Gestione Rifiuti

Alessandria, 24/05/2011

n.p.g. 64538

all. n. _____

rif. a nota del _____ n. _____

OGGETTO: Vs. autorizzazione prot. n. 63672/192 del 20/05/2011 : correzione del quantitativo massimo annuale di rifiuti da gestire.

RACC. A.R.

Spett.le Ditta
Servizi Ambientali Piemontesi S.r.l.
Via Rana
Zona Industriale D5
Spinetta Marengo
15122 ALESSANDRIA

In riferimento alla Vs. autorizzazione di cui all'oggetto, si comunica che il quantitativo massimo annuale di rifiuti da gestire è di **300.000 (trecentomila) tonnellate**, come indicato correttamente nella dicitura numerica di cui al PUNTO A) della Determinazione Dirigenziale; la dicitura in lettere è errata e deve essere intesa **(trecentomila).**

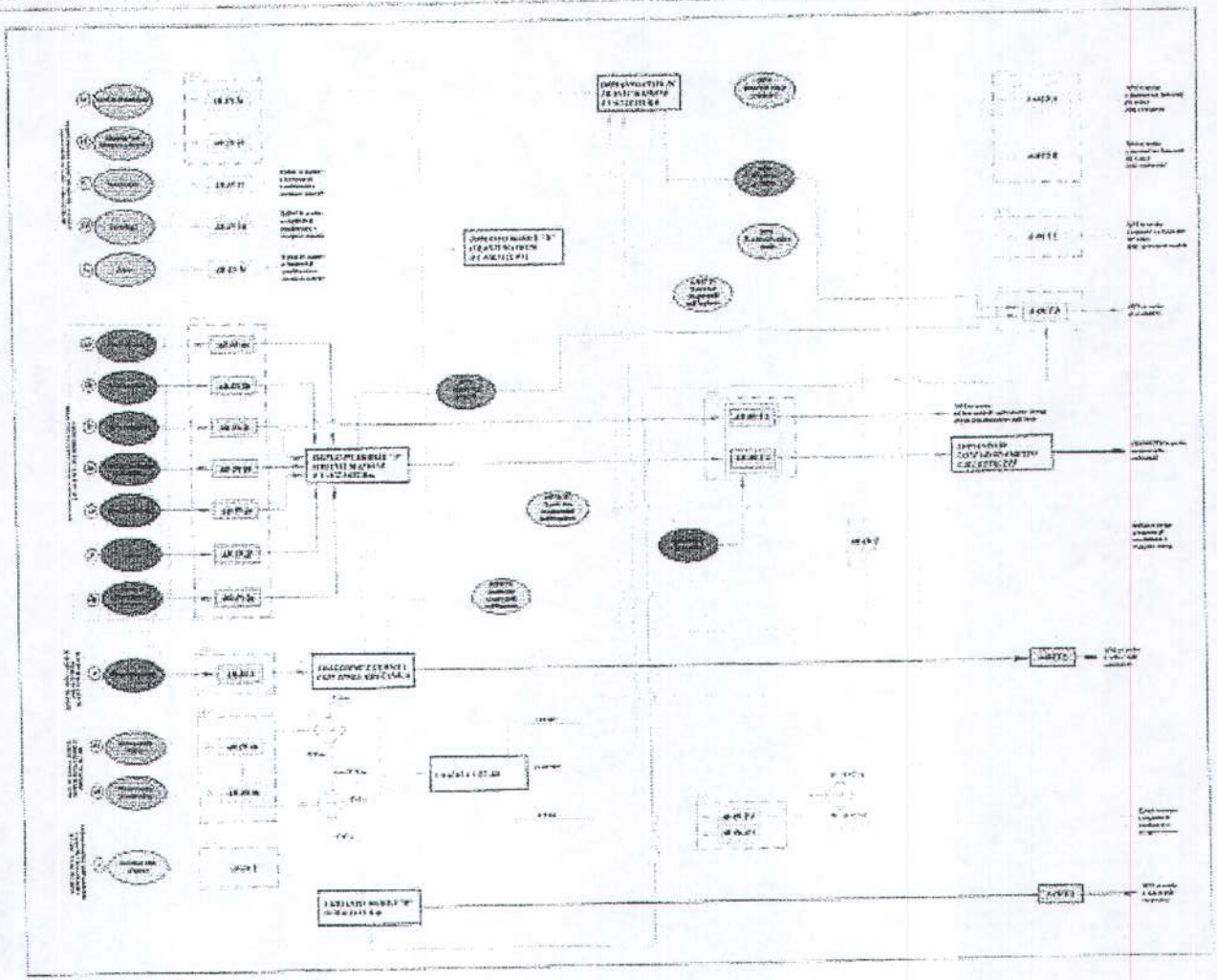
La presente nota deve essere conservata unitamente alla D.D. prot. n. 63672/192 del 20/05/2011.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Direzione Ambiente e Pianificazione
Ing. Claudio Coffano

Direzione Ambiente e Pianificazione
Via Galimberti, 2
15100 Alessandria
Tel. 0131304575
Fax: 0131304508

UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 14001 CERTIQUALITY SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004
IQNet
SINCERT



LEGENDA

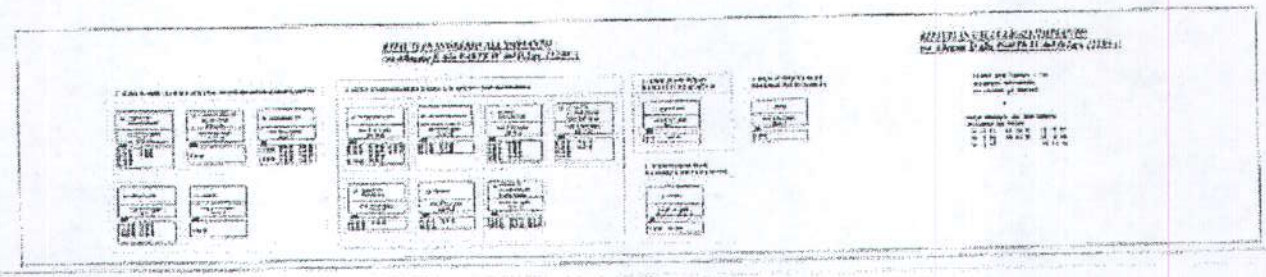
Caratterizzazione chimica dei terreni di scavo
dell'Allegato 2 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06

Test di cessione ai sensi del Allegato 3
del D.M. 05/02/98 e s.m.i.

Area di stoccaggio Manufatti Primo Secondario
in uscita dall'impianto

Area di deposito temporaneo RIFIUTI
in ingresso/uscita dall'impianto

Note:
- Gli impianti mobili sono due (Impianto 1 e Impianto 2)
- Nel diagramma con "impianto "A" e impianto "B" sono state indicate due posizioni di lavoro (con gli impianti)



STUDIO GEOTECNICO ITALIANO

SERVIZI AMBIENTALI PIEMONTESI S.r.L.

AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ESISTENTE
DI TRATTAMENTO E RECUPERO
PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
SITO IN STRADA MARENGO (ALESSANDRIA) VIA ROMA 184

PROGETTO DEFINITIVO

DIAGRAMMA DI FLUSSO





PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Prot. Gen. N. 20110011247 Data 31-01-2011 Codice e Num. Det. DDAA2 - 23 - 2011

OGGETTO
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE EX D.LGS. N. 152 DEL 03 APRILE 2006 E S.M.I., CATEGORIA 5.1 "IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE O IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI, DELLA LISTA DI CUI ALL'ART. 1 PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE QUALI DEFINITI NEGLI ALLEGATI IIA E IIB (OPERAZIONI R1, R5, R6, R8 E R9) DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE E NELLA DIRETTIVA 75/439/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 16 GIUGNO 1975, CONCERNENTE L'ELIMINAZIONE DEGLI OLI USATI, CON CAPACITÀ DI OLTRE 10 TONNELLATE AL GIORNO". PROPONENTE: AZZURRA SRL., FRAZIONE TERRANOVA - STRADA MORTARA, 2 - 15033 CASALE MONF.TO (AL) - IMPIANTO SITO IN FRAZIONE TERRANOVA - STRADA MORTARA, 2 - CASALE MON.TO (AL)

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
IL DIRIGENTE
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, DIFESA DEL SUOLO V.I.A., SERVIZI TECNICI
Servizio V.I.A. - V.A.S. - I.P.P.C.

L'anno 2011 il giorno 31 del mese di GENNAIO, nella sede provinciale di Via Galimberti n. 2/A di Alessandria.

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano, Dirigente responsabile della Direzione Pianificazione, Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici in virtù del Decreto del Presidente n. 121 del 30/12/10, prot. 169115 del 30/12/10 con il quale è stato prorogato l'incarico dirigenziale relativo alla direzione Pianificazione del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici.

VISTI:
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 740/158898 del 21/12/2004 ad oggetto "Nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – parte I - Regolamento di Organizzazione e Nuova Macrostruttura dell'Ente: Approvazione", le sue successive modificazioni ed integrazioni ed in ultimo la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 631/180609 del 12/12/2007 ad oggetto "Adeguamento Macrostruttura Provinciale", tutte esecutive ai sensi di Legge

- l'art. 45 del Decreto Legislativo n. 80/1995, l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali riportante le funzioni e le responsabilità della dirigenza" e l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

- l'art. 53 dello Statuto della Provincia di Alessandria

- il Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

- l'Atto di gestione organizzativa del Dirigente n. 4/88428 del 30 giugno 2010 ad oggetto: "Individuazione Servizi ed Uffici della Direzione Pianificazione Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici, collocazione personale, individuazione responsabili procedimenti" anno 2010" che dispone circa l'organizzazione interna della Direzione.

- Visto il Decreto del Presidente n. 121 del 30/12/10, prot. 169115 del 30/12/10 ad oggetto: "Proroga incarichi dirigenziali" che attribuiva a decorrere dal 31 dicembre 2010 al 31 gennaio 2011 gli incarichi dirigenziali, tra cui quello dell'Ing. Coffano.

- la Legge 241/1990 e s.m.i.

- il Decreto Legislativo 112/1998 di conferimento alle Regioni e agli Enti Locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

- la Legge Regionale 44 del 26/04/00 di recepimento dei disposti normativi di attuazione del Decreto Legislativo 112/98

PREMESSO CHE
- La Direttiva 96/61/CE, prevede il rilascio di un'autorizzazione unica ambientale (A.I.A.), finalizzata a evitare, o eventualmente a ridurre, le emissioni di determinate attività produttive in aria, acqua e suolo, per il raggiungimento della salvaguardia dell'ambiente nel suo complesso.
- Il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, ha parzialmente recepito la direttiva 96/61/CE, normando il rilascio dell'A.I.A. per aziende esistenti al 10/11/99 ricadenti nell'allegato 1.
- La Regione Piemonte con D.G.R. 65/6809 del 29 luglio 2002 ha individuato le Province quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A..
- Con D.G.P. n. 455/58313 del 28 giugno 2002, D.G.P. n. 560/78409 del 4 settembre 2002, D.G.P. n. 801/110636 del 5 dicembre 2002 e D.G.P. 62/14143 del 6 febbraio 2003 la Provincia ha adottato il calendario delle scadenza per la presentazione delle istanze IPPC, la modulistica per la presentazione delle istanze e il regolamento di applicazione.
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto quindi all'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, con l'emanazione del D.Lgs. 59/05 comprendendo in tale disciplina anche le aziende nuove, definite come "quelle realizzate successivamente al 10 novembre 1999".
- Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto con all'Emanazione di linee guida per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili, per talune attività elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. 59/05.
- Il D.M. 24/04/08 – Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18/02/05 n. 59.
- La D.G.R. 22/12/08 n. 85/10404 di adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controllo di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05.
- Il Ministero dell'Ambiente ha modificato ulteriormente il D. Lgs. 152/06, inserendo il titolo III alla parte seconda, inerente l'autorizzazione integrata ambientale, e abrogando contestualmente D. Lgs. 59/05

VISTA la normativa vigente in tema di emissioni in acqua, aria, suolo, inquinamento acustico e rifiuti.

CONSIDERATO CHE

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DDAAZ 23 2011

- In data 15 OTTOBRE 2009, protocollo di ricevimento n. 1335662 del 13/10/2009, la Società AZZURRA S.r.l, con sede legale e amministrativa in Frazione Terranova - Strada Mortara, 2 – 15033 Casale Monferrato (AL), Codice Fiscale n. 02014870063 e Partita IVA n. 02014870063, ha presentato domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per i complessi IPPC ai sensi del D.Lgs. 59/2005 in quanto rientrante nella categoria progettuale di cui all'Allegato 1, Categoria 5.1 "Stoccaggio e recupero rifiuti – 230/t/giorno rifiuti pericolosi".
- Il procedimento è stato avviato il 12 ottobre 2009 e comunicato all'Istante con nota protocollo generale 137806 del 21/10/2009.
- In data 03/11/2009 il gestore ha provveduto alla pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" dell'annuncio riportante la localizzazione dell'impianto e il nominativo del gestore, nonché gli estremi dell'Ufficio di Deposito per la visione degli atti da parte del pubblico.
- In data 25 novembre 2009 è stato effettuato un sopralluogo all'impianto e a seguito della prima seduta della Conferenza istruttoria tenutasi il 1° dicembre 2009, sono state consegnate in data 30 giugno 2010 (protocollo di ricevimento 89009 del 01/07/2010) le integrazioni progettuali richieste, ulteriori integrazioni sono state consegnate in data 09/11/2010 (protocollo di ricevimento 145514 del 12/11/2010) che gli Enti competenti hanno valutato senza la Convocazione di un'ulteriore seduta della Conferenza.

CONSIDERATE:
- Le valutazioni dell'istruttoria tecnica interna provinciale alla quale partecipa l'A.R.P.A. di Alessandria quale organo di supporto tecnico scientifico, nonché le risultanze della Conferenza di Servizi di cui al verbale agli atti della pratica [protocollo generale n. 159927 del 10/12/2009].

VISTO:
- Il parere del Comune di ASL AL del 21/09/2010, protocollo di ricevimento 122623 del 22/09/2010
- Il parere dell'ARPA del 21/09/20100 protocollo di ricevimento 123088 del 23/09/2010.
- Il parere dell'ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE OVEST SESIA del 04/08/2010 protocollo di ricevimento 106984 dell'11/08/2010

VALUTATO CHE
- La documentazione tecnica allegata alla domanda, quanto rilevato in sede di sopralluogo, nonché le integrazioni predisposte dalla Società, sono state considerate esaustive nella descrizione degli impianti e delle modalità gestionali rispettando i contenuti richiesti dall'art. 29 ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a seguito dei successivi chiarimenti forniti durante i vari incontri tecnici intercorsi con la Ditta stessa.

VISTO CHE
- Ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX al decreto stesso, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999.
- Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'Allegato XI e nel rispetto delle linee guida per l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.

Dato atto che la documentazione risulta agli atti.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

DETERMINA

1) di **RILASCIARE** l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Società la Società AZZURRA S.r.l, con sede legale e amministrativa in Frazione Terranova - Strada Mortara, 2 – 15033 Casale Monferrato (AL), Codice Fiscale n. 02014870063 e Partita IVA n. 02014870063, nella persona del Legale Rappresentante della Ditta Sig. Davide MARAZZATO, Codice Fiscale MRZDVD78D14L750U in base ai poteri conferitegli, per l'esercizio dell'attività di cui alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Allegato VIII, Categoria 5.1 "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1 paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati IIA e IIB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";

2) di vincolare l'esercizio dell'attività al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico e dei relativi allegati, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione Dirigenziale;

3) di prescrivere l'esecuzione del piano di monitoraggio e controllo così come riportato nell'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

4) di redigere la presente Determinazione Dirigenziale in numero 3 originali per gli adempimenti di competenza, di cui uno con Firma Digitale e gli altri due resi in forma cartacea e debitamente sottoscritti dal Dirigente Responsabile di cui uno allegato agli atti della pratica presso il Servizio V.I.A. V.A.S. e IPPC e a disposizione del pubblico secondo i disposti del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e l'altro trasmesso alla Società Proponente;

5) di trasmettere copia del presente atto al Comune di CASALE MONFERRATO, sul quale è localizzato l'impianto, all'A.S.L.AL., all'A.R.P.A. per gli adempimenti di competenza;

6) che secondo l'art. 29 decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di vigilanza e controllo sarà svolta anche dal Dipartimento della Provincia di Alessandria di A.R.P.A.;

7) È fatto obbligo alla Ditta di presentare **entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento,** (ovvero adeguare qualora già in essere), ai sensi della D.G.R. n.20-192 del 12/06/00 e s.m.i., apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati. L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/00 e s.m.i

8) che in base ai disposti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'A.I.A. ha validità **6 anni** (e pertanto fino al **31 gennaio 2017**) e 6 mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare domanda di rinnovo. Inoltre a norma dell'art. 29 nonies l'azienda dovrà comunicare alla autorità competente il progetto di eventuali modifiche agli impianti e qualsiasi variazione alla titolarità della gestione dell'impianto;

9) di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata all'albo Pretorio per giorni 15;

10) di dare atto che l'esecuzione della presente Determinazione è affidata alla Direzione Pianificazione, Difesa del Suolo, V.I.A., Servizi Tecnici del Dipartimento Ambiente Territorio e Infrastrutture;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
DD/AT 28 2011

11) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.



IL DIRIGENTE
Direzione Pianificazione Difesa del Suolo
V.I.A. - Servizi Tecnici
Ing. Claudio Corfiano

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

.....

32-4294/2012
N. emanazione - protocollo /
anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 26-46241 DEL 9/2/2006 E S.M.I. - PROVVEDIMENTO DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

AZIENDA: **LA.FU.MET. S.r.l.**

SEDE LEGALE: Corso Massimo d'Azeglio, 30 – 10125 Torino

SEDE OPERATIVA: Via Don Eugenio Bruno, 12 – 10029 Villastellone (TO)

P.IVA: 02690620014 POS. n. 010408

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 26-46241 del 9/2/2006 è stata rilasciata alla Società LA.FU.MET. S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista dall'allora vigente D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., relativamente all'impianto di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Via Don Eugenio Bruno 12 nel Comune di Villastellone. Nel provvedimento si dispone che il rinnovo periodico venga effettuato ogni sei anni dalla data di rilascio dell'AIA, in quanto l'impianto è in possesso di una certificazione ambientale secondo la norma ISO14001;

- dalla data di rilascio, il provvedimento di AIA sopra richiamato è stato aggiornato relativamente ad alcuni aspetti non sostanziali riconducibili in sintesi ai seguenti aspetti:

- introduzione di nuovi codici CER;

- variazioni delle modalità di deposito/stoccaggio;

- introduzione di una macchina per lo svuotamento degli estintori;

- introduzione di una macchina svuota big bags e fusti contenenti polveri;

- deroga dei limiti fissati allo scarico in pubblica fognatura per alcuni parametri;

- aggiornamento delle prescrizioni e condizioni in materia di miscelazione di rifuti, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 205/2011;

- in data 10/8/2011, con nota di prot. prov.le n. 690958 del 16/8/2011, la LA.FU.MET. ha presentato domanda di rinnovo dell'AIA rilasciata;

- in data 13/10/2011 si è svolta la conferenza dei servizi prevista all'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Nel corso della conferenza gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo hanno espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di rinnovo: sono state ritenuti, comunque, necessari alcuni approfondimenti finalizzati all'ottimizzazione delle modalità di stoccaggio e del sistema di tracciabilità interna dei rifiuti;

- in data 24/10/2011, con nota di prot. prov.le n. 895019, il Servizio in intestazione ha richiesto alla Società l'invio della documentazione ritenuta necessaria dai componenti della conferenza dei servizi. Nella medesima nota, è stato richiesto l'adeguamento gli oneri istruttori versati all'atto di

presentazione della domanda;

- in data 21/12/2011, la LA.FU.MET ha chiesto una proroga di quindici giorni rispetto al termine fissato con nota del 24/10/2011 di prot. prov.le n. 895019, per la consegna della documentazione integrativa;
- con nota di prot. prov.le n. 13393 del 4/1/2012, la richiesta di proroga avanzata dalla LA.FU.MET. è stata accolta;
- in data 9/1/2012, con nota di prot. prov.le n.37200 del 12/1/2012, la LA.FU.MET. ha inviato la documentazione integrativa richiesta a seguito della conferenza dei servizi del 13/10/2011. Nella medesima documentazione la Società ha proposto alcune variazioni non sostanziali in relazione all'elenco dei codici CER ed alla composizione dei gruppi omogeni autorizzati;
- in data 1/2/2012, con nota di prot. 5700 del 27/1/2012, la SMAT ha inviato una propria memoria tecnica in cui ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di rinnovo confermando le condizioni riportate nell'AIA rilasciata;
- in data 6/2/2012 il Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino ha inviato una proposta delle prescrizioni autorizzative e dei limiti emissivi da inserire nel provvedimento di rinnovo, richiedendo contestualmente alcune valutazioni di fattibilità circa l'ottimizzazione dei presidi di abbattimento;

CONSIDERATO CHE:

- dal rilascio del provvedimento di AIA n. 26-46241 del 9/2/2006 e s.m.i non sono intervenute variazioni sostanziali delle attività svolte presso la piattaforma di trattamento rifiuti in oggetto. I provvedimenti di aggiornamento emanati dal Servizio in intestazione, in seguito a comunicazioni effettuate dal gestore ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. si riferiscono, infatti, all'introduzione di nuovi codici CER nell'elenco delle tipologie autorizzate, alla variazione delle modalità di stoccaggio di alcuni rifiuti e al recepimento delle modifiche normative intervenute in materia di miscelazione di rifiuti;
- con riferimento alle singole matrici ambientali, sulla base della documentazione agli atti ed in seguito a quanto esposto dagli Enti convocati alla conferenza dei servizi del 13/10/2011, si evidenzia quanto segue.

Per quanto riguarda l'attività di gestione rifiuti:

- i BRef di riferimento per le attività di gestione rifiuti svolte presso l'impianto non hanno subito variazioni rilevanti dalla data di rilascio dell'AIA: l'istruttoria ha confermato, pertanto, la sostanziale rispondenza dell'impianto alle BAT di settore. Nell'ambito della domanda di rinnovo la LA.FU.MET. ha proposto alcune variazioni sull'elenco dei codici CER conferibili all'impianto e sulla costituzione di alcuni gruppi omogenei di rifiuti accorpati. Tali modifiche sono in linea con quanto previsto dalla normativa e, pertanto, verranno accolte nell'ambito del presente provvedimento;

- nel corso della conferenza dei servizi del 13/10/2011, è stata manifestata all'Azienda la necessità di rivedere il proprio sistema di tracciabilità interna dei rifiuti: la Società ha inviato, con la documentazione integrativa del 9/1/2012 di prot. prov.le n. 37200, un esempio di una scheda di tracciabilità in cui vengono individuati, oltre all'impianto di destinazione finale, anche l'area interna dello stabilimento cui i rifiuti sono destinati. In merito si ritiene utile che la scheda di tracciabilità preveda anche l'indicazione dell'operazione di gestione rifiuti cui il singolo lotto viene destinato, in modo tale da poter seguire il flusso dei rifiuti in arrivo ed in uscita dall'impianto anche in funzione delle attività effettuate sugli stessi;

- nella documentazione integrativa trasmessa, la Società ha richiesto di variare le modalità di stoccaggio dei rifiuti ed in particolare di individuare le aree di stoccaggio suddividendole per

macroaree prevedendo la possibilità di gestire la suddivisione dei singoli settori in base alle esigenze della produzione. Tale proposta consente di rendere più flessibile la gestione dell'impianto e salvaguarda in ogni caso i criteri di compatibilità fra i rifiuti depositati, la suddivisione in gruppi omogenei e la tracciabilità dei rifiuti movimentati;

Per quanto concerne gli scarichi idrici , la SMAT S.p.a. in qualità di gestore della fognatura in cui recapitano i reflui industriali provenienti dall'impianto ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'AIA in essere, confermando le deroghe già concesse per i limiti allo scarico di alcuni parametri e già operative a decorrere dalla data del 11/8/2011. Non sono, inoltre, state ritenute necessarie modifiche al piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche già approvato, che si ritiene interamente richiamato nel presente provvedimento;

Per quanto attiene le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto, il Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di rinnovo, individuando alcune ulteriori prescrizioni da inserire nel provvedimento, in particolare relative ai seguenti aspetti:

- all'introduzione di sistema di controllo automatico (pH e redox) sugli scrubbers unitamente ad un sistema di dosaggio automatico dei reagenti mediante pompe dosatrici e ad un sistema di allarme in caso di avarie delle pompe di ricircolo;

- alla revisione dei limiti fissati nel provvedimento di AIA rilasciato, in seguito all'emanazione della D.D. n. 145/DB1004 della Regione Piemonte che disciplina, tra l'altro, anche le emissioni in atmosfera derivanti da generatori di calore, limitatamente al camino denominato E6 per il parametro SO_x.

Tali prescrizioni, verranno, pertanto, recepite nel presente provvedimento. Nella medesima nota tecnica, il Servizio Qualità dell'Aria ha richiesto una valutazione di fattibilità tecnico economica da parte del gestore relativamente all'attuazione delle seguenti modifiche:

- per quanto riguarda il reparto di trattamento e bonifica dei contenitori afferente al camino denominato E2, per limitare la portata volumetrica degli effluenti convogliati all'abbattitore a carboni attivi ed ottenere un flusso di COV meno diluito ed a basso tenore di umidità, è opportuno che venga valutata la separazione degli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio con solvente e di verniciatura da quelli provenienti dalle operazioni di lavaggio con soluzioni acquose e trattamento chimico fisico. Dovrà essere, inoltre, valutata la possibilità di convogliare il primo flusso, unitamente agli effluenti provenienti dalla sezione di stoccaggio dei solventi, all'abbattitore a carboni attivi, dimensionato in base alla portata effettivamente trattata, convogliando, invece, gli effluenti privi di composti organici al camino denominato E5;

- in merito a quest'ultimo camino, in seguito all'esclusione degli effluenti provenienti dall'area di stoccaggio solventi (che potrebbero essere convogliati al camino E2), è opportuno che venga valutata la necessità dell'impiego dello stadio a carboni attivi, con una potenziale riduzione degli oneri gestionali e dei costi ambientali sostenuti dal gestore.

Le valutazioni richieste dovranno essere oggetto di una specifico studio di fattibilità da trasmettere entro il termine ritenuto congruo di 120 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento.

In merito al rumore non sono emersi in fase istruttoria aspetti degni di nota.

- In fase istruttoria ARPA, pur non ravvisando problematiche ostative al rilascio del provvedimento di rinnovo, ha evidenziato la necessità di garantire in ogni momento la tracciabilità dei rifiuti in gestione presso l'impianto;

RILEVATO CHE:

- Il gestore ha provveduto a versare gli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i. contestualmente alla presentazione della domanda di rinnovo ed alla loro successiva integrazione come richiesto nella nota del 24/10/2011 di prot. prov.le n. 895019;

- il Comune di Villastellone, con propria nota del 10/10/2011 di prot. 0010625 (rif. prot. prov.le n. 854901 del 11/10/2011) ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, al rilascio del provvedimento di rinnovo. Non sono, inoltre, state individuate da parte del Sindaco prescrizioni a carattere igienico sanitario ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934;
- in data 6/2/2012 con nota di prot. 111105, visti gli atti istruttori è stata determinata la conclusione favorevole del procedimento finalizzato al rinnovo dell'AIA in oggetto;
- dal punto di vista gestionale la Società è in possesso per il sito in argomento di una certificazione ambientale secondo la norma UNI EN 14001: come previsto all'art. 29 octies comma 3, il rinnovo delle condizioni individuate nel presente atto verrà effettuato ogni sei anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di:

- rinnovare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società LA.FU.MET. S.r.l. relativamente al sito di Via Don Eugenio Bruno 12 nel Comune di Villastellone con D.D. n. 26-46241 del 9/2/2006 e s.m.i.;
- recepire nell'ambito del presente provvedimento le richieste di modifica ed integrazione proposte autonomamente dalla Società e le proposte avanzate in seguito alle richeiste della conferenza dei servizi del 13/10/2011;
- aggiornare, come previsto al medesimo articolo 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le condizioni e prescrizioni contenute nel citato provvedimento: le nuove prescrizioni e condizioni cui attenersi nell'esercizio dell'attività sono quelle riportate nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che, entro il termine di 120 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, la Società effettui una valutazione sulla fattibilità tecnico economica delle modifiche richieste dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino e descritte dettagliatamente nelle premesse. Nel medesimo termine dovrà essere implementato il sistema di tracciabilità dei rifiuti già in essere prevedendo anche l'indicazione del tipo di operazione di gestione cui i singoli lotti di rifiuti vengono sottoposti;
- disporre che la LA.FU.MET. S.r.l. provveda a prestare entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- stabilire le modalità e le tempistiche del monitoraggio delle emissioni dell'impianto a carico del gestore e del controllo programmato di cui all'art. 29 decies coma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

VISTI:

- la L.241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo IIIbis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;

- la D.G. R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale .

DETERMINA:

1. di rinnovare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società LA.FU.MET. S.r.l. relativamente al sito di Via Don Eugenio Bruno 12 nel Comune di Villastellone con D.D. n. 26-46241 del 9/2/2006 e s.m.i.;

2. di recepire nell'ambito del presente provvedimento le richieste di modifica ed integrazione proposte autonomamente dalla Società e le proposte avanzate in seguito alle richeiste della conferenza dei servizi del 13/10/2011;

3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 quater comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; le seguenti autorizzazioni:

   - autorizzazione all'esercizio delle seguenti operazioni di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

     - deposito preliminare, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di cui ai punti **D15**, **D13**, **D14** dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

     - messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui al punto **R13** dell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

     - trattamento chimico fisico biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D8** e **D9** dell'allegato **B** alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

     - trattamento di stabilizzazione, condizionamento ed essiccazione di fanghi pompabili pericolosi e non pericolosi di cui ai punti **D8** e **D9** dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;

     - trattamento di inertizzazione ed essiccazione di fanghi palabili pericolosi e non pericolosi di cui al punto **D9** dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

     - miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolo e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi di cui ai punti **D13** ed **R12** degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

   - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall'impianto ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

   - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4. di dare atto che, in seguito all'abrogazione del D.Lgs. 95/92, l'autorizzazione alla gestione oli usati è compresa nell'autorizzazione alla gestione rifiuti prevista all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 sostituita dal presente provvedimento;

5. di aggiornare, come previsto al medesimo articolo 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA rilasciata: le nuove prescrizioni e condizioni cui attenersi nell'esercizio dell'attività sono quelle riportate nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

6. di stabilire che, entro il termine di 120 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, la Società effettui una valutazione sulla fattibilità tecnico economica delle modifiche richieste dal Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino e descritte

dettagliatamente nelle premesse. Nel medesimo termine dovrà essere implementato il sistema di tracciabilità dei rifiuti già in essere prevedendo anche l'indicazione del tipo di operazione di gestione cui i singoli lotti di rifiuti vengono sottoposti;

7. di disporre che la LA.FU.MET. S.r.l. provveda a prestare entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;

8. di stabilire le modalità e le tempistiche del monitoraggio delle emissioni dell'impianto a carico del gestore e del controllo programmato di cui all'art. 29 decies coma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

9. di dare atto che la presente autorizzazione non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla normativa vigente applicabile all'attività in argomento;

10. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il rinnovo della presente autorizzazione verrà effettuato ogni sei anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento. La domanda di rinnovo va presentata sei mesi prima della suddetta scadenza;

11. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: la presente autorizzazione potrà , comunque, essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie;

12. di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento,si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, **08 FEB 2012**

RM

Firmato in originale
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)

Procedimento n. 51 Anno 2007

PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

AREA 08 - AMBIENTE
ACQUA E SUOLO

Prot. Generale N. 0013140 / 2007
Atto N. 659

OGGETTO: **APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA PER INERTI ED ASSIMILABILI AGLI INERTI CON MODELLAZIONE DEL TERRENO CON SOLO INERTI PROVENIENTI DA TERRE DI SCAVO E SISTEMAZIONE FINALE AD IMPIANTI SPORTIVI. DISCARICA SITA IN COMUNE DI USCIO, LOCALITÀ COLLE CAPRILE.**

In data 02/02/2007 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 36/2003;

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Visto l'art.17 della L.R. 21.02.1995, n.11;

Visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";

Visto il D.Lgs. 11.05.1999 n. 152 e successive modifiche e integrazioni;

Vista il R.D. 25.07.1904, n. 523 e successive modificazioni;

Vista il R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni;

Vista la L. 1089/1939 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 28.01.1993, n. 9 e successive modificazioni;

Vista la L. 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni;

Vista il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 06.07.2002, n. 137";

Visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 11.03.1988;

Visto il Piano territoriale di coordinamento relativo all'assetto paesistico-ambientale (P.T.C.P.) della Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 26.02.1992;

Visto il regolamento per l'istituzione della conferenza provinciale per l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento di rifiuti, per la determinazione dei requisiti della domanda di approvazione e della documentazione progettuale ai sensi dell'art. 17 punto 4 della L.R. 21.02.95, n° 11 nonché per la disciplina delle modalità relative alla presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio delle attività di

smaltimento ai sensi dell'art. 20 punto 1 della citata L.R., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 169 prot. n.34148 del 28.12.95;

Vista la Decisione della Giunta Provinciale espressa in data 29.06.2004 circa la competenza del dirigente, ex art.107 D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, all'emanazione degli atti relativi all'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento in attesa della emanazione del nuovo regolamento in materia;

Vista l'istanza presentata dallla Ditta Caprile in data 04.10.2006, ai fini dell'approvazione del progetto di completamento e contestuale autorizzazione alla gestione della discarica per inerti ed assimilabili agli inerti con modellazione del terreno con solo inerti provenienti da terre di scavo e sistemazione finale ad impianti sportivi. discarica sita in comune di uscio, località Colle Caprile;

Viste le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28.11.2006;

Atteso che durante la Conferenza dei Servizi l'Area 05 Urbanistica della Provincia di Genova si è riservata di valutare la documentazione consegnata nella stessa sede dai progettisti per conto del proponente, a seguito della richiesta l'Area 05 Urbanistica di integrare la documentazione presentata con apposito elaborato grafico rappresentante lo stato del P.G.R. vigente del progetto preliminare del PUC adottato, e lo stato di variante degli stessi al fine della debita individuazione e classificazione delle aree interessate dalla discarica o dal relativo ampliamento, elaborato grafico predisposto in coerenza con quanto in corso elaborazione da parte del Comune e dello stesso soggetto attuatore per gli interventi previsti sull'adiacente comparto "B" oggetto di S.U.A., per la cui approvazione la Civica Amministrazione ha convocato una conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 59 della L.R. 36/1997;

Vista la nota dell'l'Area 05 Urbanistica della Provincia di Genova prot. n. 133445 del 04.12.2006, con la quale esprime il seguente parere:

1- che possa essere approvata la variante al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Uscio, sottesa dal progetto di ampliamento ed ultimazione della discarica di Colle Caprile, limitatamente alla destinazione di " impianto di discarica di rifiuti speciali inerti ed assimilabili agli inerti, in località Colle Caprile", dovendosi, invece, rinviare a successivo e separato provvedimento, l'approvazione della prevista sistemazione di superficie per impianti sportivi, nonché con la condizione che l'avvio dei lavori di coltivazione della discarica stessa, potrà avvenire solo dopo la conclusione del procedimentorelativo alla Conferenza dei Servizi, ex art. 59 della L.R. 36/1997, di approvazione dello S.U.A. e delle opere relative al Comparto B, atteso che nello stesso Comparto sono previste opere di urbanizzazione essenziali anche al fine del superamento delle criticità riscontrate con riferimento a quanto indicato nel D.P.G.R. n. 67/1994 (rif. P.D. dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova n. 5444/2003).

2- che per quanto concerne la correlativa modifica al P.U.C., il recepimento nello stesso Piano della approvazione del progetto di discarica di inerti, deve avvenire in sede di adozione del relativo Progetto Definitivo, con la denominazione di "Ambito di riqualificazione della discarica di rifiuti speciali inerti ed assimilabili agli inerti, località Colle Caprile", non siano ravvisabili profili di illegittimità;

3- che le operre per la realizzazione della suddetta discarica di inerti, siano, infine, meritevoli di conseguire l'autorizzazione paesaggistica di cui D.Lgs. n. 42/2004;

Vista la Determinazione della Comunità Montana Fontanabuona n. 634 del 28.11.2006, trasmessa dalla stessa Comunità Montana con nota in data 12 12.2006, con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni, al progetto presentato;

Considerato che in esito alla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28.11.2006 e a seguito dei successivi atti pervenuti può darsi luogo alla approvazione del progetto presentato dalla Ditta Caprile Giacomo per il completamento e la contestuale autorizzazione alla gestione della discarica per inerti ed assimilabili agli inerti, sita in comune di Uscio, località Colle Caprile, con modellazione del terreno con solo inerti provenienti da terre di scavo e sistemazione finale ad impianti sportivi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. nella discarica potranno essere abbancati i rifiuti di cui all'art.5 del D.M.A. 03/08/05 "Definizione dei criteri di assimibilità dei rifiuti in discarica"; il gestore della discarica dovrà essere in grado di dimostrare mediante documentazione appropriata che i rifiuti presi in carico corrispondono alle caratteristiche previste;
2. la capacità massima della discarica è come da progetto pari a 165.500 m^3;
3. l'abbancamento progressivo dei rifiuti inerti dovrà avvenire come da progetto mediante la realizzazione di gradoni nel rispetto delle pendenze massime previste: in ogni caso non dovranno essere superati i 30° nella pendenza delle scarpate. I materiali in arrivo opportunamente separati e accantonati a seconda della provenienza e delle caratteristiche granolumetriche dovranno essere movimentati e compattati con mezzi di cantiere durante la posa in opera per garantire stabilità al

corpo discarica;

4. la posa in opera della geomenbrana di teli in PVC in sostituzione dello strato di terreno a bassa conducibilità idraulica previsto dal D.Lgs. 36/2003 dovrà essere effettuata in modo tale da conseguire una adeguata impermeabilizzazione;
5. dovrà essere garantito l'efficace impiego dell'impianto di lavaggio ruote previsto dal progetto per tutti gli automezzi in uscita dalla discarica; i fanghi derivanti dalla vasca di sedimentazione asservita all'impianto di lavaggio ruote potranno essere periodicamente smaltiti in discarica allo stato palabile: in ogni caso il volume dei fanghi sedimentati non dovrà superare il volume di 2/3 della capacità della vasca di accumulo. Tale operazione dovrà risultare da specifica annotazione sul registro della discarica;
6. dovrà essere impedito l'accesso in discarica alle persone non autorizzate;
7. nell'eventualità che presso la discarica in oggetto vengano effettuate operazioni di frantumazione di materiali inerti gli impianti di frantumazione dovranno essere confinati e dotati di dispositivi di captazione e di abbattimento delle polveri; in alternativa la frantumazione potrà essere effettuata senza i suddetti dispositivi a condizione che la lavorazione avvenga su materiale umidificato e che vengano installati dispositivi per la bagnatura del materiale sui nastri trasportatori e sui vibrovagli;
8. per tutto il periodo della gestione della discarica dovrà essere prevista la presenza in sito di un operatore che, oltre a seguire l'abbancamento dei rifiuti speciali inerti, si occuperà anche della sorveglianza della discarica per evitare che siano scaricati abusivamente rifiuti di altro genere. Il cancello della discarica, in assenza dell'operatore, dovrà essere sempre tenuto chiuso;
9. dovrà essere installato in sito un sistema di rilevamento dei dati meteo climatici: temperatura, direzione e velocità del vento, pluviometria, percentuale di umidità;
10. dovrà essere garantita la costante funzionalità nel tempo dei piezometri e degli inclinometri previsti a progetto; in caso di danneggiamento o distruzione accidentale dovrà essere effettuato un intervento di ripristino, dandone comunicazione agli Enti;
11. i piezometri e gli inclinometri dovranno essere oggetto di monitoraggio e controllo con cadenza trimestrale; in particolare i parametri da determinare nelle acque sotterranee dovranno essere: metalli pesanti (As, Cu, Cd, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn, Fe, Mn), IPA, idrocarburi totali e i parametri fondamentali di cui alla tabella 1, allegato 2 del D.lgs.36/2003; sulla base dei risultati ottenuti nel primo anno di monitoraggio dovranno essere individuati dalla parte e concordati con gli Enti di controllo i livelli di guardia cui fare riferimento nei monitoraggi successivi. In attesa della definizione di tali limiti il gestore dovrà segnalare tempestivamente agli Enti eventuali superamenti dei valori limite per le acque sotterranee indicati in tabella 2 Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.
12. una volta individuati i livelli di guardia, il gestore dovrà comunicare tempestivamente a Provincia di Genova ed ARPAL l'eventuale superamento anche per un solo dei parametri monitorati, le probabili cause dello stesso e le misure adottate per evitare il ripetersi dell'evento;
13. dovrà essere inoltre garantita la costante funzionalità di tutti i piezometri e l'eventuale rimozione di uno di questi dovrà essere concordato con gli Enti di controllo;
14. sulla base dei risultati dei monitoraggi previsti e degli esiti degli eventuali controlli effettuati in corso d'opera potranno essere richiesti ulteriori approfondimenti;
15. i canali di gronda dovranno essere mantenuti efficienti e sgombri da ogni materiale;
16. nel corso della coltivazione della discarica dovranno essere eseguite rilevazioni topografiche con cadenza semestrale, per la definizione della volumetria dei rifiuti abbancati e della volumetria residua,
17. tenuto conto delle tipologie di rifiuti indicate nella tabella di pag. 3 del "Piano di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post-operativa di sorveglianza e controllo" si evidenzia che tenuto conto di quanto indicato nel decreto 03/08/05, solo i rifiuti identificati dal CER 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.02.02, 17.05.04, e 20.02.02 potranno essere conferiti senza essere sottoposti ad accertamento analitico. Le altre tipologie di rifiuti dovranno essere oggetto di caratterizzazione come indicato nell'art.5 lettera b) dello stesso decreto(test di cessione e verifica concentrazioni contaminanti organici).
18. dovrà essere garantita una adeguata manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei manufatti con particolare riferimento ai gradoni, alle recinzioni, alle opere di impermeabilizzazione superficiale, alle reti di drenaggio delle acque meteoriche e alle vasche di sedimentazione (sia in fase di gestione operativa sia in fase di gestione post-operativa);
19. dovrà essere trasmessa alla Provincia con scadenza semestrale una relazione tecnica relativa alla

tipologia e ai quantitativi di rifiuti abbancati, allo stato di avanzamento della coltivazione della discarica al volume residuo della discarica al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno di esercizio con relativa planimetria quotata. Dovrà inoltre essere fornito uno studio di stabilità del corpo discarica a firma di tecnico abilitato da redigere sulla base dei dati ottenuti dalle verifiche topografiche e dalle letture inclinometriche;

20. il gestore dell'impianto dovrà ottemperare a tutte le verifiche indicate negli artt.3 e 4 del Decreto 03/08/05 e al fine di permettere agli Enti di controllo di predisporre le verifiche ritenute necessarie, dovrà comunicare agli stessi, con almeno 10gg di anticipo mezzo fax le date di effettuazione di tutti i monitoraggi periodici previsti;
21. vengano puntualmente osservati tutti gli adempimenti contenuti nel D.M. Min. LL.PP. 11/03/1988 n° 47 e relativa circolare applicativa Min. LL.PP. 24/09/1988 n° 30483;
22. vengano realizzate le necessarie opere di raccolta, regimazione e smaltimento di tutte le acque di scorrimento superficiale e subsuperficiale, così come evidenziato negli elaborati progettuali;
23. venga attuata la rinaturalizzazione della zona interessata dall'intervento, provvedendo al ripristino della copertura vegetale, come previsto da progetto ed in particolare vengano effettivamente realizzate le opere di ingegneria naturalistica indicate nelle tavole progettuali integrative;
24. l'estirpazione di piante dovrà essere tassativamente limitata all'area interessata dall'intervento;
25. dovrà essere redatta una "relazione di fine lavori", corredata di adeguata documentazione fotografica in cui sia certificato, da parte dei progettisti, dal direttore dei lavori e dal consulente geologo l'adempimento delle prescrizioni impartite e l'idoneità dei lavori eseguiti in rapporto alla tutela dell'assetto idrogeomorfologico della zona in cui è avvenuta la coltivazione della discarica;
26. i lavori dovranno essere ultimati entro il termine che verrà fissato nell'atto finale della procedura concertativa;
27. la Ditta Caprile Giacomo dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla U.O.P.S.A.L. della ASL competente;
28. prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicato alla Provincia il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto di stoccaggio provvisorio, allegando lettera di accettazione della carica da parte del responsabile tecnico;
29. dovrà essere comunicata alla Provincia ogni futura eventuale variazione del nominativo del responsabile tecnico dell'impianto di stoccaggio provvisorio, allegando lettera di accettazione della carica da parte del responsabile tecnico;
30. prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere costituita a favore dell'Amministrazione Provinciale di Genova una garanzia finanziaria mediante fidejussione (relativa allo stoccaggio dei rifiuti sanitari) di entità pari ad una copertura di € 189.500,00 con una delle seguenti modalità:
    - reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
    - polizza fidejussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.
31. dovrà essere stipulata una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi e dei successivi atti pervenuti, il progetto, presentato dalla Ditta Caprile Giacomo, relativo al completamento e la contestuale autorizzazione alla gestione della discarica per inerti ed assimilabili agli inerti (operazione di smaltimento D1), sita in comune di Uscio, località Colle Caprile, con modellazione del terreno con solo inerti provenienti da terre di scavo e sistemazione finale ad impianti sportivi, nel rispetto delle prescrizioni in premessa citate;

2) di condizionare l'avvio dei lavori di coltivazione della discarica stessa alla conclusione del procedimento relativo alla Conferenza dei Servizi, ex art. 59 della L.R. 36/1997, di approvazione dello S.U.A. e delle opere relative al Comparto B, atteso che nello stesso Comparto sono previste opere di urbanizzazione essenziali anche al fine del superamento delle criticità riscontrate con riferimento a quanto indicato nel D.P.G.R. n. 67/1994 (rif. P.D. dell'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova n. 5444/2003);

3) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 42/2004, relativa all'esecuzione delle opere per la realizzazione della discarica per inerti ed assimilabili agli inerti, sita in comune di Uscio, località Colle Caprile

4) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai relativi elaborati tecnici, alla Soprintedenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria ai sensi dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 42/2004;

5) di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Caprile Giacomo;

6) di trasmettere il presente provvedimento all'ASL 3 Genovese e all'ARPAL per i controlli di rispettiva competenza;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria e al Comune di Uscio;

8) di trasmettere, ai sensi degli artt. 208 e 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, il presente provvedimento alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA, PER 15 GIORNI, DAL 2 FEB. 2007

Procedimento n. 165 Anno 2007

PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

AREA 08 - AMBIENTE
ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0043669 / 2007
Atto N. 2173

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA PER INERTI ED ASSIMILABILI AGLI INERTI CON MODELLAZIONE DEL TERRENO CON SOLO INERTI PROVENIENTI DA TERRE DI SCAVO E SISTEMAZIONE FINALE AD IMPIANTI SPORTIVI. DISCARICA SITA IN COMUNE DI USCIO, LOCALITA COLLE CAPRILE. MODIFICA

In data 05 04 2007 la sottoscritta FONTANELLA PAOLA ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 recante "norme in materia ambientali";

Vista la legge Regione Liguria 21.6.99 n° 18 con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvano i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006, n. 30;

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 659 del 02.02.2007 con il quale alla Ditta Caprile Giacomo è stato approvato il progetto di completamento della discarica per inerti ed assimilabili agli inerti con modellazione del terreno con solo inerti provenienti da terre di scavo e sistemazione finale ad impianti sportivi, impianto sito in comune di Uscio località Colle Caprile;

Atteso che in sede alla Conferenza dei Servizi conclusasi in data 20.11.2006 alla Ditta Caprile Giacomo al punto 30) del P.D. n. 659 del 02.02.2007 è stato prescritto:

30) prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere costituita a favore dell'Amministrazione Provinciale di Genova una garanzia finanziaria mediante fidejussione (relativa allo stoccaggio dei rifiuti sanitari) di entità pari ad una copertura di € 189.000,00 con una delle seguenti modalità:

- regole e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza fidejussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione medesima.

Vista la nota presentata dalla Ditta Caprile Giacomo n° 37925 del 22.03.2007, con la quale la stessa Ditta richiede che nel provvedimento venga accettata la rettifica al seguente 4° punto 30 ove è riportato "(relativa allo stoccaggio dei rifiuti sanitari)";

Verificato che la dicitura in parentesi è stata inserita per mero errore materiale e che pertanto si può rettificare correttamente il testo del suddetto punto 30;

Tutto ciò premesso,

1) di modificare il Provvedimento Dirigenziale n° 659 del 02.02.2007, alla pagina 4, I punto 30 come segue:

30) prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà essere costituita a favore dell'Amministrazione Provinciale di Genova una garanzia finanziaria mediante fidejussione di entità pari ad una copertura di € 189.000,00 con una delle seguenti modalità:

- reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- polizza fidejussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

2) di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Capile Giacomo;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'ASL 3 Genovese e all'ARPAL per i controlli di rispettiva competenza;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria e al Comune di Uscio;

5) di trasmettere, ai sensi degli artt. 208 e 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, il presente provvedimento alla Sezione regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA, PER 15 GIORNI DAL 05 APR. 2007



Procedimento n. 976 Anno 2010

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo composto da N. 2 pagine.

Genova, 05/08/2010

IL FUNZIONARIO

PROVINCIA DI GENOVA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0098619 / 2010
Atto N. 4698

OGGETTO: VOLTURA A FAVORE DELLA COLLE ECOLOGICO S.R.L. DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI INERTI, RILASCIATA CON P.D. N° 659 DEL 2 FEBBRAIO 2007, MODIFICATA CON P.D. N° 2123 DEL 5 APRILE 2007, ALLA DITTA CAPRILE GIACOMO, DISCARICA UBICATA NEL COMUNE DI USCIO, LOCALITA' COLLE CAPRILE.

In data 05/08/10 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Deliberazione n. 7/2010 del 12 gennaio 2010 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2010;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 recante norme in materia ambientale";

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n° 659 del 02.02.2007, modificato dal Provvedimento Dirigenziale n° 2123 del 05.04.2007, con il quale alla Ditta Caprile Giacomo è stato approvato il progetto di completamento con contestuale autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti inerti, ubicata in località Colle Caprile nel comune di Uscio;

Considerato che con nota in data 14.05.2007, assunta al protocollo provinciale n. 61424 del 16.04.2007 la Ditta Caprile Giacomo ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 7/1/6721505 emessa a favore di questa amministrazione per la somma di € 189.000,00, rilasciata dalla CARIGE Assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta Caprile Giacomo e dalla Colle Ecologico S.r.l. con nota in data 05.05.2010 assunta al protocollo provinciale con il n° 60341 del 11.05.2010, integrata con nota in data 06.07.2010 assunta al protocollo provinciale con il n° 87625 del 12.07.2010, tesa ad ottenere la voltura dell'autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti inerti, ubicata in località Colle Caprile nel comune di Uscio rilasciata alla stessa Ditta Caprile Giacomo a favore della Colle Ecologico S.r.l.;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) la voltura a favore della Colle Ecologico S.r.l con sede legale in via Colle Caprile, 13 comune di Uscio, della autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti inerti, ubicata in località Colle Caprile nel comune di Uscio, rilasciata alla Ditta Caprile Giacomo con Provvedimento Dirigenziale n 659 del 02.02.2007, modificato dal Provvedimento Dirigenziale n° 2123 del 05.04.2007;

2) di svincolare, previa costituzione della garanzia finanziaria di cui al successivo punto 2), la polizza fidejussoria n. 7/1/6721505 emessa a favore di questa Amministrazione per la somma di € 189.000,00, rilasciata dalla CARIGE Assicurazioni S.p.A.;

3) di condizionare l'efficacia del presente provvedimento alla costituzione, da parte della Colle Ecologico S.r.l, di una nuova garanzia finanziaria a favore della Provincia di Genova, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'autorizzazione alla gestione della discarica, per una copertura pari a € 189.500,00 con una delle seguenti modalità:

   i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

   ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezione alcuna, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Colle Ecologico S.r.l. e alla Ditta Caprile Giacomo;

E' fatto salvo quant'altro contenuto nel Provvedimento Dirigenziale n 659 del 02.02.2007, modificato dal Provvedimento Dirigenziale n° 2123 del 05.04.2007, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELLA PROVINCIA, PER 15 GIORNI DAL 5 AGO. 2010

Provincia di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Acqua e Rifiuti
Ufficio Suolo

Prot. n. 78231

Allegati

Genova, 22 luglio 2013

Alla Colle Ecologico S.r.l.
colleecologicosrl@ticertifica.it

e, p.c.:

Al Comune di Uscio
comune.uscio.ge@halleycert.it

All'ARPAL
Dipartimento Provinciale di Genova
arpal@pec.arpal.gov.it

Alla ASL 3 Genovese
S.C. Igiene e Sanità Pubblica
protocollo@pec.asl3.liguria.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sezione Regionale della Liguria
P.zza De Ferrari, 30R
16121 GENOVA (GE)

Alla Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Ufficio Aria
SE.DI.

Oggetto: Procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., integrazione attività iscritta al n. 2 del Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06. Colle Ecologico S.r.l. – via Colle Caprile, 5 – Uscio (GE).

A seguito della verifica d'ufficio sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti nell'ambito delle procedure semplificate di cui agli artt. 214 – 216 del D.Lgs. 152/06 riportati nella comunicazione di modifica non sostanziale dell'attività di recupero rifiuti presentata in data 04.06.2010, relativamente all'impianto sito in via Colle Caprile, 5, nel comune di Uscio, con la presente si comunica l'avvenuta modifica dell'iscrizione n. 2 all'apposito registro tenuto da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06.

L'attività in oggetto è quindi iscritta al n. **2** del Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti, ai sensi del D.M.A. 5 febbraio 1998 e s.m.i. con le specifiche di seguito riportate:

RAGIONE SOCIALE : **Colle Ecologico S.r.l.**

INDIRIZZO DELL'IMPIANTO: **Via Colle Caprile, 5 - Uscio (GE)**

RAPPRESENTANTE LEGALE: **Roberto Aloia nato il 04/09/1966 a Genova (GE)**

C.F: **91042630102**

CLASSE: **2**

Paragrafo di riferimento D.M. 5/02/1998	Tipologia rifiuti	CER	Descrizione attività	Quantità (t/a)
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto	101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301	Messa in riserva **(R13)** per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata *(con caratteristiche conformi all'Allegato C della del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205)*, con l'eluato del test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 del D.M.A. 5 febbraio 1998 **(R5)**	120.000
7.31bis	Terre e rocce di scavo	170504	Messa in riserva **(R13)**	47.760
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	170302-200301	Messa in riserva **(R13)** Produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante preventiva selezione con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 del D.M.A. 5 febbraio 1998 **(R5)**	24.000
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199	120102-120101-100210-160117-150104-170405-190118-190102-200140-191202 e, limitatamente ai cascami di	Messa in riserva **(R13)** per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica **(R4)**	672

		lavorazione i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199		

Si ricorda che, la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni (pertanto la scadenza della comunicazione presentata rimane il **04.05.2015**) e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si precisa che l'eventuale proseguimento dell'attività oltre la scadenza indicata dovrà essere oggetto di una comunicazione effettuata ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Si fa presente altresì che dal 09.10.2011 deve essere applicato il **Regolamento del Consiglio Ue n. 333/2011/Ue** recante i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si rammenta la necessità del versamento interamente a favore dell'Amministrazione Provinciale, entro il 30 aprile di ogni anno in cui l'attività avrà luogo, dei diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero, secondo gli importi indicati dal D.M. 350/98.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Paola Fontanella)

MPS/

Camera di Commercio
Genova

C.F. 00796640100

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA N. 23713 DEL 17/9/1979

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Piazza De Ferrari, 2
Dlgs 152/06

Iscrizione N: GE11816
Il Presidente
della Sezione regionale della Liguria
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, modificato con decreto 13 maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in prosieguo denominati centri di raccolta;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, come modificata dalla deliberazione n. 6 del 12 dicembre 2012, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 09/10/2013 registrata al numero di protocollo 18138/2013

Preso atto che l'impresa COLLE ECOLOGICO SRL ha presentata domanda di iscrizione per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, con veicoli immatricolati uso proprio;
Considerato pertanto, che i rifiuti autorizzabili sono solo quelli presenti nella autorizzazioni provinciali relative alla gestione di impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti di cui l'impresa stessa risulta titolare;
Verificato che i Provvedimenti dirigenziali N. 659 del 02/02/2007 modificato con Provvedimenti N. 2123 del 5/4/2007 e N. 4698 del 5/8/2010,e comunicazione in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 Dlgs 152/06, prot. N. 78231 del 22/7/2013, riportano solo alcuni codici rifiuti richiesti dalla Colle Ecologico s.r.l. nel foglio notizie per l'iscrizione in categoria 4 classe C
Vista la deliberazione della Sezione regionale della Liguria in data 15/11/2013 con la quale l'impresa COLLE ECOLOGICO SRL è stata iscritta all'Albo nella categoria 4 classe C, con diniego dei codici rifiuti di cui ai capitoli 01.00.00;02.00.00;03.00.00;04.00.00;06.00.00;10.00.00;11.00.00;12.00.00;15.00.00;16.00.00;17.00.00;19.00.00; non concessi nel presente provvedimento poiché non risultano individuati nelle autorizzazioni/comunicazioni provinciali sopra citate.

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Liguria di data **21/10/2013** con la quale l'impresa/Ente **COLLE ECOLOGICO SRL** è stata iscritta all'Albo nella categoria **4** classe **C.**

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)

L'impresa
Denominazione: COLLE ECOLOGICO SRL
Con Sede a: USCIO (GE)
Indirizzo: VIA COLLE CAPRILE, 13
CAP: 16030

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA N. 23713 DEL 17/9/1979

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Piazza De Ferrari, 2
Dlgs 152/06

C. F.: 91042630102
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

ALOIA ROBERTO
Codice fiscale: LAORRT66P04D969N
Carica: amministratore unico

(responsabile/i tecnico/i)

CAPRILE GIACOMO
codice fiscale: CPRGCM53B18L507Y
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - C

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione:

Targa: **CP332ZH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DS270RR**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **ED939FG**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Art. 3
(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.

4 - C

Note categoria: Non concedibili codici 20.00.00 che a parere Comitato Naz. non sono classificabili per la loro origine anche come rifiuti speciali, secondo nota n.0095/ALBO/PRES.del 24.01.2012.

Inizio validità: 21/10/2013
Fine Validità: 21/10/2018

Elenco mezzi:

Targa: **DS270RR**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CP332ZH**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA N. 23713 DEL 17/9/1979

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Piazza De Ferrari, 2
Dlgs 152/06

Targa: **ED939FG**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[10.02.10] [10.11.03] [10.13.11] [12.01.01] [12.01.02] [15.01.04] [15.01.07] [16.01.17] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.07] [17.02.02] [17.03.02] [17.04.05] [17.05.04] [17.08.02] [17.09.04] [19.01.02] [19.01.18] [19.12.02] [19.12.05]

[10.02.99] - limitatamente a cascami di lavorazione del ferro,acciaio e ghisa

Art. 4

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA N. 23713 DEL 17/9/1979

posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
12) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

GENOVA, 21/11/2013

Il Segretario
- Daniele Ragon -

Il Presidente
- Felice Negri -

EC-98 - Ala Grafica - Genova

PROVINCIA DI GENOVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI

SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0003794 / 2014 **Atto N. 205**

OGGETTO: COLLE ECOLOGICO S.R.L. - P.D. N. 659 DEL 2 FEBBRAIO 2007 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA PER INERTI ED ASSIMILABILI AGLI INERTI SITA NEL COMUNE DI USCIO, IN LOCALITA' COLLE CAPRILE. MODIFICA SOSTANZIALE.

In data 20/01/2014 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI

(Art. 31 Regolamento Contabilità)

SE	Codice	Cap	Azione		Importo €	Prenotazione N	Prenotazione Anno	Impegno N	Impegno Anno	Accertamento N	Accertamento Anno	CIG	CUP	Note
			TOTALE ENTRATE											
			TOTALE SPESE											

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).

Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO

GENOVA, lì 20 gennaio 2014

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 18 giugno 2013 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la legge Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Visto il Decreto Legislativo n. 36/2003 recante "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti";Vista la Deliberazione n. 7/2010 del 12 gennaio 2010 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2010;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 recante "norme in materia ambientale";

Vista la legge Regione Liguria 21.6.99 n° 18 con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006, n. 30;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 659 del 02.02.2007, modificato con P.D. n. 2123 del 05.04.2007, con il quale è stato approvato il progetto di completamento della discarica per inerti ed assimilabili agli inerti con modellazione del terreno con solo inerti provenienti da terre di scavo e sistemazione finale ad impianti sportivi, impianto sito in comune di Uscio località Colle Caprile;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 4698 del 05.08.2010, con il quale è stata volturata con condizioni, a favore della Colle Ecologico S.r.l con sede legale in via Colle Caprile 13, Comune di Uscio, l'autorizzazione alla gestione della discarica per rifiuti inerti, ubicata in località Colle Caprile nel comune di Uscio, rilasciata alla Ditta Caprile Giacomo con Provvedimento Dirigenziale n 659 del 02.02.2007, modificato dal Provvedimento Dirigenziale n° 2123 del 05.04.2007;

Vista la nota della Colle Ecologico S.r.l. assunta al protocollo provinciale n. 50319 del 08.05.2013, con la quale la società ha inoltrato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per una variante sostanziale al perimetro e alla conformazione della discarica;

Viste le successive note trasmesse dalla Società nelle date 26.09.2013 e 21.10.2013;

Atteso che dalla documentazione allegata all'istanza risulta, in sintesi, quanto segue.

Nel corso della coltivazione della discarica sono emersi diversi problemi connessi alla morfologia del sito che hanno determinato evidenti difformità rispetto al progetto approvato.

I rilievi topografici della discarica eseguiti periodicamente nel corso della coltivazione in ottemperanza alle prescrizioni del P.D. n. 659/2007 hanno evidenziato un sostanziale discostamento tra le quote indicate nel progetto approvato e quelle rilevate, in particolare:

- l'elaborato di progetto individuava il piazzale sommitale tra le quote 406.52 m e 411.58 m e il piede della discarica a quota 354.22 m

- i rilievi eseguiti successivamente, hanno individuato i precedenti punti rispettivamente alle quote di 455,58 m e 403,18 m rispettivamente, in sostanziale accordo con quanto riportato nella carta tecnica regionale.

La differenza tra le rilevazioni di progetto e quelle eseguite successivamente ha comportato altresì l'impossibilità di procedere alla sistemazione finale della discarica con morfologia conforme al progetto approvato.

Peraltro, sia i dati catastali che i punti di riferimento richiamati nel progetto (strada provinciale, piazzale esistente, il crinale ovest e altri punti caratteristici locali) permettono di definire con certezza la delimitazione del sito, permettendo di disporre coerentemente la discarica nello spazio.

Atteso che l'istanza presentata dalla Società ha lo scopo di riallineare il progetto approvato alla reale conformazione del territorio sul quale è localizzata la discarica, in termini sia di quote che di morfologia;

Atteso che, in previsione del successivo ampliamento della discarica, la società ha richiesto di poter

realizzare una nuova pista interna alla discarica stessa finalizzata, oltre che ad una più razionale movimentazione dei materiali all'interno del sito, al raggiungimento del piede e necessaria per il passaggio dei mezzi necessari all'esecuzione dei sondaggi geologici e successivamente alla movimentazione dei mezzi d'opera e conferimento;

Atteso che nella nuova configurazione la capacità di abbancamento di rifiuti della discarica risulta essere diminuita da 165.500 m^3 a 139.000 m^3;

Atteso che la variante non comporterà comunque:

- alcuna variazione dei confini attuali della discarica;
- alcun incremento della capacità della discarica;
- alcuna variazione della sistemazione finale della discarica, la cui copertura definitiva sarà conforme a quanto indicato nel D.Lgs. 36/2003;
- alcuna variazione del piano di ripristino ambientale
- alcuna variazione delle modalità inerenti la gestione operativa e la sorveglianza e il controllo della discarica

Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 13.12.2013;

Visto la nota prot. n. 114768 del 11.11.2013 con la quale la Direzione Pianificazione Generale e di Bacino della Provincia di Genova ha trasmesso il proprio parere in merito alla variante in oggetto nel quale non si rileva la necessità di autorizzazioni o pareri in materia di difesa del suolo.

Visto il parere di ARPAL trasmesso con nota del 13.12.2013;

Vista la relazione istruttoria redatta dall'Ufficio Suolo della Provincia di Genova datata 13.12.2013;

Ritenuto di approvare la richiesta di modifica sostanziale avanzata dalla Società;

Ritenuto pertanto di aggiornare le quote della discarica secondo quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza e in particolare:

- la quota del piede della discarica è fissata a 403,18 m
- la quota del piazzale sommitale è fissata a 455,48 m

Ritenuto altresì necessario provvedere alla modifica del P.D. n. 659/2007 come di seguito riportato:

- la prescrizione n. 1 è così modificata:

  1. nella discarica potranno essere abbancati i rifiuti di cui all'art.5 del D.M. 27.09.2010; il gestore della discarica dovrà essere in grado di dimostrare mediante documentazione appropriata che i rifiuti presi in carico corrispondono alle caratteristiche previste;

- la prescrizione n. 4 è eliminata in quanto la copertura finale sarà realizzata secondo le indicazioni del D.Lgs. 36/2003;

- la prescrizione n. 17 è così modificata:

  17. Potranno essere conferiti in discarica senza preventiva caratterizzazione i rifiuti di cui alla Tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010 alle condizioni ivi disposte;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) di autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 la modifica sostanziale del progetto approvato con P.D. n. 659/2007 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) lo stato finale della discarica dovrà rispettare le quote e la morfologia riportate nella variante approvata;

b) la quota massima della discarica, comprensiva del pacchetto di copertura definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003, è stabilita a 455,50 m s.l.m.;

c) è autorizzata la realizzazione del nuovo tracciato della pista interna alla discarica;

d) la prescrizione n. 1 è così modificata:

1. Nella discarica potranno essere abbancati i rifiuti di cui all'art.5 del D.M. 27.09.2010; il gestore della discarica dovrà essere in grado di dimostrare mediante documentazione appropriata che i rifiuti presi in carico corrispondono alle caratteristiche previste;

c) la prescrizione n. 4 è eliminata in quanto la copertura finale sarà realizzata secondo le indicazioni del D.Lgs. 36/2003;

d) la prescrizione n. 17 è così modificata:

17.Potranno essere conferiti in discarica senza preventiva caratterizzazione i rifiuti di cui alla Tabella 1 dell'art. 5 del D.M. 27.09.2010 alle condizioni ivi disposte;

2) di trasmettere il presente provvedimento alla società Colle Ecologico S.r.l.;

3) di trasmettere il presente provvedimento all'ASL 3 Genovese e all'ARPAL per i controlli di rispettiva competenza;

4) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria e al Comune di Uscio.

E' fatto salvo quant'altro contenuto nel Provvedimento Dirigenziale n. 659 del 02.02.2007, modificato dal Provvedimento Dirigenziale n. 2123 del 05.04.2007, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs 104/2010.

IL DIRIGENTE

Attestazione di esecutività

La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL d.Lgs 267/2000 o dell'art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dal 20 gennaio 2014

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 20 gennaio 2014

Certificato di pubblicazione

La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line della Provincia dal **22 gennaio 2014** al **06 febbraio 2014**

PROVINCIA DI TORINO

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

DATA: 31 Dicembre 2007 N. 315 - 1525997 / 2007
(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: DEPOSITO SUL/NEL SUOLO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI INERTI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI E/O SCAVI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO, APPROVAZIONE DEL PIANO DI ADEGUAMENTO EX D.LGS. N. 36/2003 E DEL PROGETTO DI PARZIALE VARIANTE AL RECUPERO AMBIENTALE FINALE .
DITTA: TAVELLA ECOLOGIA S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA RIVOLI, 9 – 10092 – BEINASCO (TO)
SEDE OPERATIVA: LOCALITA' GERBIDO - 10043 - ORBASSANO (TO)
P. IVA: 06537680016 POS.: G 0924

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 178-12242/401 del 26/8/1987 e s.m.i., la Società Tavella Giovanni é stata autorizzata, in vigenza del D.P.R. 915/82, a realizzare una discarica di IIª Categoria Tipo A mediante deposito di rifiuti inerti in funzione di recupero ambientale presso la Località Gerbido - Orbassano -, su un'area di superficie complessiva pari a m² 26.000.
- Con la D.G.P. n. 39-251368/97 del 30/12/1997, la Società, con la nuova denominazione Tavella Giovanni & C. s.n.c., é stata autorizzata - a seguito di istanza ai sensi del sopravvenuto D.Lgs. 22/97, e della L.R. 59/95, a proseguire l'attività di deposito sul/nel suolo di rifiuti speciali non pericolosi inerti presso la discarica suddetta, per la coltivazione di una superficie ed una capacità residua pari rispettivamente a m² 15.000 e m3 47.000 (al netto dei volumi di copertura finale, sino al 30/12/2002.
- Con successiva D.D. n. 244-326780/2002 del 30 Dicembre 2002 la Società in oggetto, a seguito di istanza, é stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., a proseguire l'attività presso la discarica suddetta sino al 30/12/2007 nei limiti di superficie e volume già licenziati, per il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti:

- CER	170101	cemento;
- CER	170102	mattoni;
- CER	170103	mattonelle e ceramica;
- CER	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;
- CER	170504	terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503;
- CER	200102	vetro;
- CER	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903.

- Al punto 3) dell'Allegato A della menzionata autorizzazione era prescritto che al termine dell'attività smaltitoria, il recupero ambientale finale delle superfici dovesse avvenire mediante un riporto di materiale idoneo a consentire una rinaturazione dell'area (per una destinazione "a verde"

del sito) costituito dal basso verso l'alto da: 50 cm di inerti selezionati e compattati, uno strato intermedio di almeno 30 cm di terreno agrario, ed uno strato finale di cm 20 di terra vegetale.

- I terreni oggetto dell'attività di smaltimento, contraddistinti dalle particelle 3 - 4 - 5 - 140 - 141 -157 - del Foglio XXIV N.C.T. del Comune di Orbassano, ricadono all'interno del Parco Fluviale del Po ex L.R. n. 28 del 17/4/90, modificata con L.R. 65 del 13/4/95 e smi, compresi tra la fascia "B" e la fascia "C" della tavola di delimitazione delle fasce fluviali (PAI) adottato con delibera n. 1/99 del Comitato Istituzionale in data 11/05/99 (Regione Piemonte, Settore Difesa del Suolo).
- Per effetto di quanto stabilito dall'articolo 50, lettera c), della L.R. 44, a decorrere dalla data di piena efficacia dello stesso disposto (22/3/2001), sono state conferite alla Province le competenze in materia di approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti già previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del D.Lgs. 22/97, non ricomprese tra quelle già attribuite dalla L.R. 59/1995. Pertanto, da tale momento, la competenza nella generalità dei procedimenti di autorizzazione, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera h), della L.R. 24/2002, è attribuita integralmente alle Province.
- In data 12/3/2003 è stato pubblicato (in vigenza del D.Lgs. 22/97), il D.Lgs. 36/2003, del 13/01/2003 (Supplemento Ordinario n. 40 alla G.U. n. 59, entrato in vigore in data 27 marzo 2003), recante l'"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".
- Nell'allegato 1 del suddetto Decreto legislativo n. 36, sono indicati i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica e in particolare, al punto 1.2.3 dell'Allegato 1, sono definiti i criteri cui deve rispondere il sistema di copertura finale:
  - isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
  - minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;
  - riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
  - minimizzazione dei fenomeni di erosione;
  - resistenza agli assestamenti ed ai fenomeni di subsidenza localizzata.
- Al fine di soddisfare i criteri costruttivi sopra elencati, la copertura deve essere realizzata, ove possibile, secondo quanto riportato allo stesso punto dell'allegato 1, mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati:
  - strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 metro che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
  - strato drenante con spessore maggiore o uguale 0,5 metri in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3 e 4;
  - strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0,5 metri e di bassa conducibilità idraulica;
  - strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori costituito da materiale drenante.
- Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, i soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio di discariche per lo smaltimento dei rifiuti o, su delega, i gestori degli impianti medesimi, erano tenuti a presentare alla Provincia, un piano di adeguamento della discarica sulla base delle previsioni di cui allo stesso Decreto, entro il 27/9/2003.
- In adempimento al suddetto decreto legislativo, in data 29/9/2003, la Società in oggetto ha presentato gli elaborati progettuali del piano di adeguamento della discarica in questione.
- Valutata la documentazione trasmessa, gli Uffici provinciali competenti hanno chiesto con note del 21/2/2005 (prot. prov.le n. 60746) e del 17/3/2006 (prot. prov.le n. 89697) di integrare gli elaborati tecnici prodotti; gli approfondimenti richiesti erano tesi, tra l'altro, a valutare:
  - la natura dei potenziali contaminanti, e compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti conferiti alla luce delle caratteristiche idrogeologiche del sito;
  - possibili corpi ricettori e bersagli potenziali;
  - punti di utilizzo delle acque;
  - sistemi di prevenzione e cartografia delle vulnerabilità;

- eventuali punti di monitoraggio;
- verifica idraulica e soggiacenza della falda;
- progetto di recupero ambientale finale.

▪ Con note pervenute il 19/4/2005, 26/9/2005, 19/4/2006, 11/5/2006, e successive integrazioni del 27/9/2007, 9/3/2007, e del 28/6/2007, la Tavella Ecologia s.r.l. ha trasmesso documentazione tecnica supplementare, utile ad approfondire le criticità evidenziate in fase istruttoria.

▪ Con Determina del Dirigente Amministrazione e Controllo dell'Area Ambiente n. 18-63180/2005 del 22/2/2005 è stata variata la titolarità della Ditta da Tavella Giovanni & C. snc, sede legale: Via Colombo, 5 – 10092 Beinasco (TO), in Tavella Ecologica srl, con sede legale: Via Avogadro, 19 – 10100 Torino; per mero errore materiale è stata indicata la dizione "Ecologica" anziché la corretta dizione "Ecologia"; successivamente con nota Provinciale del 5/6/2007 prot.n. 633001 si è preso atto della variazione della sede legale della medesima Società da: Via Avogadro 19 – Torino a Via Rivoli n. 9 – Beinasco (TO).

▪ In data 24/5/2005, presso gli Uffici del Comune di Orbassano, si è svolta una conferenza istruttoria per l'esame congiunto (Uffici provinciali, Comunali e dell'Ente Parco del Po) del progetto di riqualificazione ambientale di un più vasto comprensorio, comprendente anche l'area di discarica, presentato dalla Tavella Ecologia srl;

▪ Con nota trasmessa il 5 Agosto 2005, prot. prov.le n. 368898/2005, la Società Tavella Ecologia srl ha manifestato l'intenzione di destinare parte dell'area della discarica all'allestimento di un impianto di stoccaggio e trattamento inerti, finalizzato al riciclaggio di macerie provenienti da costruzioni e/o demolizioni in procedura semplificata, ai sensi del D.Lgs 152/2006, art. 216.

▪ Con gli elaborati tecnici uniti alle note sopra elencate, è stato definito il progetto per la parziale variante delle modalità di recupero ambientale finale dell'area; gli interventi previsti consistono in un rimodellamento morfologico del terreno al termine dell'attività smaltitoria ed una destinazione delle superfici a parco urbano/fluviale, anche in accordo ad una specifica convenzione da stipulare con il Comune di Orbassano per la dismissione delle aree interessate a favore del Comune medesimo.

▪ in data 31/1/2006 il progetto é stato esaminato in una conferenza istruttoria ex L. 241/90, con particolare riferimento al recupero ambientale finale della discarica. In tale sede il Servizio provinciale Difesa del Suolo ha trasmesso un articolato parere tecnico che è stato fatto proprio dallo scrivente Ufficio, con la richiesta di documentazione integrativa del 17/3/2006, prot. Prov.le n. 89697 alla Società in oggetto.

▪ Con nota del 28/6/2007 la Tavella s.r.l. ha presentato all'Area Ambiente della Provincia di Torino istanza - corredata da relazione tecnica - finalizzata al conseguimento del rinnovo decennale dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 210 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il definitivo colmamento della volumetria utile residua. Dalla relazione tecnica prodotta risulta, tra l'altro, che i rifiuti per i quali è richiesta autorizzazione, sono quelli individuati dal D.M.A. del 21/3/2003 (ora sostituito D.M.A. del 3/8/2005, Tabella 1) di seguito elencati:

- CER 101103 scarti di materiali di fibra di vetro;
- CER 150107 imballaggi in vetro;
- CER 170101 cemento;
- CER 170102 mattoni;
- CER 170103 mattonelle e ceramiche;
- CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;
- CER 170504 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503;
- CER 200102 vetro;
- CER 170202 vetro;
- CER 191205 vetro;
- CER 200202 terre e rocce.

▪ con note del 10/10/2007 (prot. prov.le n. 1138317 e n. 1137189) e del 17/10/2007 (prot. prov.le n. 1181476), i competenti Uffici provinciali hanno chiesto un parere in merito alla documentazione prodotta all'ARPA di Torino, al Parco Fluviale del Fiume Po, all'Autorità di Bacino del Fiume Po e alla Regione Piemonte – Settore Decentramento OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, per i rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO CHE:

▪ Con il D.Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, pubblicato sulla G.U. n. 88 del 14/4/2006 sono state emanate le norme in materia ambientale, e nella Parte Quarta, sono riportate le norme in materia di rifiuti.

▪ Dalla documentazione relativa all'Analisi del Rischio concernente il sito in esame, prodotta unitamente al suddetto Piano, sottoscritta da professionista laureato abilitato nella materia (relazione tecnica datata 19/9/2005, Tav. 01 – prot. prov.le 407391), emerge che:

a) - l'area in progetto non è interessata da fenomeni di esondazione in quanto la quota della stessa non è raggiunta dal livello idrico relativo alla piena riferimento;

b) - sulla base della natura chimico fisica del materiale inerte conferito, delle caratteristiche idrogeologiche e tecniche dell'invaso, sono da ritenersi esclusi potenziali rischi di alterazione della qualità delle acque sotterranee, e l'impatto della discarica sull'ambiente idrico può considerarsi ininfluente;

▪ I rifiuti conferiti nella discarica in oggetto (macerie selezionate da demolizioni edili e scavi), sono riconducibili alla definizione di inerti, così come riportato alla lettera e) dell'art. 2 del d.lgs. 36/2003: non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti al altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. Si può considerare trascurabile la tendenza a dar luogo a percolati, e l'ecotossicità del medesimo non è suscettibile di danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

▪ Dalla medesima relazione tecnica si rileva che la discarica è stata realizzata in unico bacino, e la coltivazione ha interessato solo parte del suo sviluppo orizzontale; pertanto la realizzazione della copertura superficiale finale multistrato, così come previsto dal punto 1.2.3, del D.Lgs. 36/2003, potrà essere realizzata sulla parte della discarica non interessata dai conferimenti; il settore già colmato potrà essere recuperato così come previsto all'Allegato A, punto 3), di cui alla D.D. n. 244-326780/2002 del 30 Dicembre 2002.

▪ Relativamente ai pareri di competenza pervenuti, in merito all'approvazione del piano di adeguamento presentato e alla variante al ripristino ambientale finale si rileva che:

- non sono pervenute osservazioni ostative da parte dell'A.R.P.A. competente per territorio;
- con nota del 16/11/2007, prot. n. 1589 (prot. prov.le n. 1378535), l'Ente Parco del Po Torinese, esprimendo una valutazione positiva sotto l'aspetto strettamente tecnico, rimanda alla convenzione da stipularsi tra il Comune di Orbassano, la Società Tavella e l' Ente Parco medesimo, per gli aspetti relativi alla compatibilità con il Piano d'Area;
- con nota del 27/11/2007, prot. n. 5357 (prot. prov.le n. 1434805), l'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, ha comunicato l'incompetenza all'espressione di specifico parere;
- con nota del 4/12/2007, prot. n. 18389 (prot. prov.le n. 1448229), la Regione Piemonte, Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, ha espresso parere favorevole circa la compatibilità idraulica del sito, per il settore ricadente in fascia fluviale B del PAI, subordinatamente all'osservanza di specifiche prescrizioni tecniche più avanti richiamate nel presente atto;

▪ Con D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 la Regione Piemonte ha stabilito la prestazione di garanzie finanziarie a beneficio delle Province, riguardanti tutti i soggetti che effettuano operazioni autorizzate ex art. 28 del D.Lgs. 22/97, ora art. 208 del D.lgs. 152/2006, ed al punto 3) della menzionata Deliberazione è altresì disposto di ottemperare agli obblighi derivanti dall'applicazione del provvedimento medesimo.

ATTESO CHE:

▪ L'impianto in oggetto era già esistente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/03, e alla data di presentazione degli elaborati tecnici integrativi aveva già esaurito parte della sua volumetria complessiva. Dall'esame della documentazione agli atti del Servizio risulta che presso il sito è in esercizio un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'iscrizione n. 1006/2005 al Registro provinciale ex art. 216 del 152/2006

▪ Così come sopra richiamato, la competenza per il rilascio delle autorizzazioni interessanti impianti d'interramento di rifiuti inerti, ex discariche di II Cat. Tipo A, è di competenza della Provincia.

▪ Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28-12744 del 14/6/2004 sono state determinate le tariffe concernenti l'attività istruttoria posti a carico dei soggetti destinatari in funzione dell'importo progettuale dell'intervento secondo le seguenti tariffe:

Importo progettuale intervento	-	tariffa complessiva istruttoria
- Fino a 300.000 euro		500 euro
- Da 300.000 euro a 500.000 euro		1000 euro
- Da 500.000 euro a 2.000.000 euro		1.500 euro
- Da 1.000.000 a 2.000.000 euro		3.000 euro
- Da 2.000.000 a 5.000.000 euro		3.000 euro
- Oltre 5.000.000 euro		5.000 euro

Nel caso di rinnovo, l'importo delle spese relative all'istruttoria è pari al 50% della tariffa individuata per il rilascio dell'autorizzazione, risultante dal piano finanziario

RITENUTO :

▪ Sulla base di quanto indicato in premessa e delle informazioni tecniche fornite, in considerazione delle condizioni geologiche e idrogeologiche del sito, dell'istruttoria tecnica condotta e dei pareri acquisiti, di approvare ai sensi e agli effetti dell'art. 17 - comma 3 - del D.Lgs. 36/2003, il piano di adeguamento e parziale variante al recupero ambientale, presentato dalla Società Tavella Ecologia srl - Via Rivoli n. 9 Beinasco (TO) in data 29/9/2003 (prot. prov.le n. 249749), e successive integrazioni sopra richiamate, classificando ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 36/2003, l'impianto di smaltimento nella categoria di discarica per rifiuti inerti (limitatamente allo smaltimento di quelli selezionati provenienti da demolizioni e/o scavi).

▪ Alla luce di quanto sopra esposto, a parziale modifica delle previsioni indicate nella documentazione trasmessa in data 19/4/2005 (prot. 242695 tramite il Comune di Orbassano) e successive integrazioni, di approvare modalità di recupero ambientale finale della discarica (rif alle Tavole progettuali nn. 08 B1, 03 B2, del 26/9/2006) con l'adozione di specifiche prescrizioni.

▪ Di rinnovare, stante quanto sopra, l'autorizzazione per l'esercizio della discarica ai sensi dell'art. 210, del D.Lgs. 152/2006, alla Società Tavella Ecologia srl - Via Rivoli n. 9 Beinasco (TO), di cui alla D.D. della Provincia di Torino n. 244-326780/2002 del 30 Dicembre 2002, per la durata di dieci anni, nei limiti della volumetria residua disponibile, stabilendo le prescrizioni tecniche cui ottemperare in fase di gestione, chiusura e post-chiusura, atte a minimizzare i potenziali impatti negativi per l'ambiente derivanti dalla conduzione dell'impianto.

▪ Sulla base di quanto indicato in premessa, alla luce della domanda presentata, delle informazioni tecniche fornite, e in considerazione delle condizioni geologiche e idrogeologiche del sito, di limitare il conferimento in discarica ai soli rifiuti inerti provenienti da demolizioni e/o costruzioni, corrispondenti ai CER di seguito riportati:

- CER 17 01 01 Cemento - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione);
- CER 17 01 02 Mattoni - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione);

- CER 17 01 03 Mattonelle e ceramiche - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione);
- CER 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione);
- CER 17 05 04 Terre e rocce - (esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati);
- CER 170202 Vetro.

▪ Di ribadire che dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla menzionata D.G.R. del 12/06/2000 e s.m.i., concernente le garanzie finanziarie, pertanto, dovranno essere adeguate alla scadenza dei termini stabiliti con la presente determinazione.

▪ Che il pagamento degli oneri istruttori dovrà avvenire secondo le modalità indicate nella D.G.R. n. 28-12744 del 14/6/2004.

VISTI:

- Il D.Lgs. 13/01/03 n. 36;
- il D.M.A del 3/8/2005;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Legge 21/12/01 n. 443;
- la L.R. 24/10/2002 n. 24 e s.m.i;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/00, cosí come modificata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/7/00, contenente criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la L.R. 44/2000 e successivi provvedimenti attuativi;

la Decisione Comunitaria 2000/532/CE del 03/05/2000 e sue successive modifiche e integrazioni contenenti l'allegato relativo al nuovo Catalogo Europeo Rifiuti, con la quale sono ridefiniti i codici da attribuirsi ai rifiuti oggetto delle attività ricomprese nel D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- il D.M. LL.PP. dell'11/3/1988 con il quale si definiscono le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

D E T E R M I N A

1) Per i motivi citati in premessa, di **autorizzare** ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni**, a partire dalla data di approvazione del presente atto, la Società Tavella Ecologia srl – sede legale Via Rivoli n. 9, Beinasco - alla prosecuzione dell'esercizio della discarica di rifiuti speciali inerti (ex II cat. tipo A) ubicata nel Comune di Orbassano, Località Gerbido, già autorizzata con D.D. della Provincia di Torino n. 244-326780/2002 del 30 Dicembre 2002 **nei limiti di superficie e volume già approvati**.

2) Di **approvare** ai sensi e agli effetti dell'art. 17 - comma 3 - del D.Lgs. 36/2003, il piano di adeguamento presentato dalla Società Tavella Ecologia srl - Via Rivoli n. 9 - Beinasco (TO) in data 30/9/2003 e successive integrazioni sopra richiamate, relativo alla discarica suddetta, classificando ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 36/2003, l'impianto di smaltimento nella categoria di discarica per rifiuti

inerti, limitatamente allo smaltimento di quelli selezionati provenienti da demolizioni e/o scavi stabilendo, **nell'allegato A** alla presente, le disposizioni tecniche e le prescrizioni gestionali cui ottemperare in fase di gestione, chiusura e post-chiusura dell'impianto.

3) Per i motivi citati in premessa, di **approvare il progetto di parziale variante al recupero ambientale** presentato dalla Società Tavella Ecologia srl - Via Rivoli n. 9 Beinasco (TO), con nota del 19/4/2005 (prot. prov.le n. 242695) e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle modalità di recupero ambientale finale già approvate con Decreto del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Inquinamento del Suolo n. n. 244-326780/2002 del 30 Dicembre 2002, con l'adozione di specifiche prescrizioni.

4) Di **stabilire,** per i motivi esposti in premessa, nel rispetto dei criteri indicati dall' art. 5, tabella 1, del D.M.A. del 3/8/2005, alla luce delle caratteristiche e delle condizioni geologico-tecniche dell'impianto, che i rifiuti ammessi nella discarica in oggetto devono essere esclusivamente quelli **non pericolosi, inerti**, provenienti da demolizioni e/o scavi di seguito riportati:

- CER 17 01 01 Cemento - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione);
- CER 17 01 02 Mattoni - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione);
- CER 17 01 03 Mattonelle e ceramiche - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione);
- CER 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione);
- CER 17 05 04 Terre e rocce - (esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati);
- CER 170202 Vetro.

5) In relazione al ripristino ambientale finale dell'area, post chiusura, a parziale modifica delle previsioni progettuali proposte, si stabilisce che:

5.a) La **copertura finale delle superfici,** in accordo con le previsioni progettuali già approvate, non dovrà essere inferiore a cm 100 **per il settore già colmato alla data di approvazione del presente atto** e comprenderà (dal basso verso l'alto) uno strato di almeno 50 cm di inerti selezionati e compattati, uno strato intermedio di almeno cm 30 di terreno agrario, ed uno strato finale di cm 20 di terra vegetale; il piano così ottenuto dovrà avere, dopo assestamento, una pendenza minima del 4% al fine di favorire lo scorrimento delle acque meteoriche.

5.b) **La copertura finale del residuo settore** (ancora attivo), **non coltivato alla data di approvazione del presente atto**, dovrà essere realizzata mediante un riporto avente spessore complessivo non **inferiore a cm 200,** così come previsto dal punto 1.2.3 del D.Lgs. 36/2003; il piano più superficiale dell'area dovrà avere, dopo assestamento, una pendenza minima del 4% onde favorire lo scorrimento delle acque meteoriche; il riporto finale in tale area dovrà essere costituito dall'alto verso il basso dalle seguenti strutture:

- strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1,0 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche;
- strato drenante con spessore maggiore o uguale a 0.50 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4);
- strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0.50 m e di bassa conducibilità idraulica;
- strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale drenante.

5.c) Al fine di ottemperare correttamente alle predette disposizioni, e di informare gli Enti preposti al controllo sullo stato di fatto attuale presso il sito, entro **novanta giorni** dalla data di notifica del presente atto dovrà essere **trasmessa** alla Provincia di Torino – Area Ambiente -, e per conoscenza all'Arpa competente per territorio, una planimetria (in adeguata scala) aggiornata, evidenziante i due distinti settori di cui ai punti 5.a) e 5.c).

6) Entro il termine di **180 giorni** successivi alla data di cessazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo di ultimare le operazioni di ripristino ambientale previste; la regolare esecuzione degli interventi, previsti dal suddetto progetto di recupero ambientale finale, dovrà essere certificata da dettagliata **Relazione di Collaudo** in corso d'opera e descrizione dei lavori (da inviare all'Area provinciale Ambiente, al Comune di Orbassano, e per conoscenza all'ARPA competente per territorio) a firma di un tecnico laureato e abilitato, competente in materia, **entro i 30 giorni** successivi alla data di fine dei lavori.

7) L'autorizzazione rilasciata dovrà essere custodita (anche in copia) presso la discarica, é da ritenersi valida solo se l'istante é in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno, ed é rinnovabile. L'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata entro **CENTOTTANTA** giorni dalla scadenza alla Provincia di Torino - Area Ambiente -, corredata da una relazione descrittiva dello stato di fatto dell'impianto.

8) **Entro 60 giorni** dalla data di ricevimento del presente atto dovranno essere presentate alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche idonee **garanzie finanziarie** ai sensi della D.G.R. n. 20-192 del 12/06/00 e s.m.i.

9) Le **modalità di pagamento degli oneri istruttori** dovranno avvenire secondo lo schema richiamato in premessa, **entro sessanta giorni** dalla data di approvazione della presente, mediante versamento sul:
   - cc p n. 216101 (ABI 07601, CAB 01000, CIN "F"); oppure, sul
   - c/c n. 3233854, UNICREDIT BANCA, Ag. n. 54, Via Bogino 12/3 (ABI 02008, CAB 01051);
   - causale: tariffa istruttoria finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione; (Nel caso di rinnovo, l'importo delle spese relative all'istruttoria è pari al 50% della tariffa individuata per il rilascio dell'autorizzazione, risultante dal piano finanziario) intestato all'Amministrazione Provinciale di Torino Servizio Tesoreria via M. Vittoria 12 – Torino.

Il provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente atto è esperibile, entro sessanta giorni dal ricevimento, ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Piemonte.

Torino li,

Il Dirigente del Servizio
Gestione Rifiuti e Bonifiche
(Dott. Guglielmo FILIPPINI)

ALLEGATO - A -

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE ED ESERCIZIO DELLA DISCARICA DI RIFIUTI INERTI (EX 2ª CATEG. TIPO A), SEDE OPERATIVA ORBASSANO - LOC. GERBIDO. SOCIETA' TAVELLA ECOLOGIA S.R.L..

La discarica deve essere gestita ed allestita secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nel rispetto delle prescrizioni e delle puntualizzazioni contenute nel presente Allegato A.

Alcune delle prescrizioni contenute nel presente Allegato possono contenere indicazioni relative ad accorgimenti previsti negli elaborati progettuali prodotti e ne ribadiscono pertanto il contenuto definendolo, se del caso, in modo più preciso.
Qualora il presente Allegato comprenda prescrizioni più restrittive rispetto al contenuto della documentazione prodotta valgono le seguenti prescrizioni.

1) L'**ammissibilità** dei rifiuti in discarica dovrà avvenire nel **rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al decreto 3 agosto 2005** indicato in premessa; il gestore dell'impianto deve, tra l'altro, sottoporre ogni carico di rifiuti ad ispezione prima e dopo lo scarico, oltre che controllare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità per la specifica categoria di discarica; sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti:

- CER 17 01 01 Cemento - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione demolizione);
- CER 17 01 02 Mattoni - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione);
- CER 17 01 03 Mattonelle e ceramiche - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione);
- CER 17 01 07 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 - (solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione);
- CER 17 05 04 Terre e rocce - (esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati);
- CER 170202 Vetro.

2) Per i motivi esposti in premessa, alla luce dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti, sulla base delle caratteristiche e delle condizioni geologico-tecniche dell'impianto, **si prescrive** che:

- la coltivazione del settore residuo della discarica dovrà procedere secondo modalità che prevedano comunque il riporto, sul fondo e pareti dell'invaso, di uno strato di terreno avente **spessore non inferiore a cm 50** (anche costituito dai materiali riconducibili al CER 170504) avente le caratteristiche idonee a soddisfare i requisiti di cui al punto 1.2.2 dell'Allegato I del Dlgs n. 36 del 13/1/2003;
- nell'area della discarica sono allocabili esclusivamente rifiuti inerti privi di sporgenze metalliche (es. ferri d'armatura), onde evitare, in caso di inondazione ad opera delle acque di piena, un "effetto diga" a causa dell'incastro di vari elementi;
- il materiale allocato deve essere posizionato per strati successivi ben compattati, possibilmente omogenei sotto il profilo granulometrico, al fine di dare all'insieme la dovuta stabilità geotecnica;

- quando il riempimento della depressione è prossimo al circostante piano campagna, deve essere impedita l'asportazione del materiale già depositati; a tale fine è auspicabile l'uso di teli antierosivi biodegradabili, con particolare riferimento nei settori più esposti alle eventuali acque di esondazione (aree prossime al Torrente Sangone);
- l'ubicazione del frantoio mobile nonché di ogni altro macchinario o apparecchiatura tecnologica e/o struttura in elevazione, compresi i cumuli di materiale inerte provvisoriamente stoccato, devono risultare sempre esterni alla porzione d'area ascritta alla fascia B del PAI, allo scopo di ridurre gli elementi di rischio nell'area potenzialmente inondabile;
- entro il **termine di 60 giorni** dall'emanazione del presente atto, deve essere rimossa la struttura metallica in disuso, di forma piramidale, posta in fascia B del PAI;
- è ammessa la sola colmatura della depressione, ovvero senza il superamento della quota del piano campagna esterna al basso morfologico in parola. In tal senso non sono ammesse le operazioni di riquotatura dell'area in fascia B del PAI che comportino la formazione di rilevati morfologici;
- la sistemazione finale dell'area deve in ogni modo favorire il rientro del Torrente Sangone delle eventuali acque di esondazione, da attuarsi attraverso il mantenimento delle linee di deflusso esistenti nonché dando alla superficie di recupero finale quell'andamento lievemente ondulato, sempre immergente verso il fiume.

3) Dovranno essere rispettate le disposizioni relative al prezzo corrispettivo minimo per lo smaltimento, a copertura dei costi indicati nel piano finanziario prodotto unitamente al piano di adeguamento.

4) L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Torino ed agli altri Organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattasi.

5) E' fatto obbligo di provvedere ad una distinta separazione degli spazi lavoro tra l'attività di discarica per i rifiuti inerti e l'attività di recupero rifiuti inerti in procedura semplificata, di cui all'art. 216, D.Lgs. 152/2006 (iscrizione al Registro provinciale n. 1006/2005);

6) Il soggetto autorizzato è tenuto ad eseguire nella fase di post chiusura, la manutenzione dell'area, della viabilità interna, dei canali e delle strutture accessorie, nonché ad effettuare i monitoraggi, i campionamenti e le analisi che le Autorità competenti e gli Organi di controllo dovessero richiedere per le varie matrici ambientali; inoltre, per quanto riguarda la chiusura della discarica, il soggetto autorizzato è tenuto a rispettare la procedura prevista dall'articolo 12 del D.Lgs. 36/2003.

7) La discarica deve essere delimitata per tutto il suo perimetro, con recinzione di altezza non inferiore a metri 2.00.

8) Durante la gestione della discarica dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei rifiuti; a tale scopo i materiali polverulenti dovranno essere conferiti umidi e mantenuti tali fino al loro completo ricoprimento.

9) I rifiuti devono essere adeguatamente abbancati con criteri di elevata compattazione, prima di procedere allo scarico di altri rifiuti.

10) Lungo il perimetro della discarica deve essere presente un canale di raccolta o altra struttura atta ad impedire lo scorrimento delle acque superficiali verso l'interno della discarica stessa; tale opera deve essere dimensionata sulla base di una portata d'acqua relativa alle piogge più intense aventi tempo di ritorno decennale.

11) I fossi di scolo delle acque superficiali, esistenti, in progetto o da realizzare, dovranno essere mantenuti in efficienza mediante frequenti ripuliture.

12) Qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, il gestore è tenuto ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti necessari ad eliminare tali incovenienti. I sistemi ed i prodotti da adottarsi dovranno essere concordati con i competenti organi di controllo.

13) Deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento degli effluenti liquidi, dei solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nella discarica.

14) Nell'esercizio della discarica devono essere rispettati i criteri igienico - sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nella materia; le emissioni rumorose, inoltre, devono sempre essere contenute nei limiti fissati dalla vigente legislazione.

15) La viabilità di accesso alla discarica e quella interna dovrà essere idonea a garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e tale da evitarne la polverosità.

16) In caso di variazioni della ragione sociale e dei mezzi d'opera, che non si configurino come sostituzione di apparecchiature danneggiate od obsolete, è fatto obbligo di comunicazione in merito, entro 20 giorni, alla Provincia di Torino.

17) A far tempo dalla chiusura della discarica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

18) E' fatto obbligo di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli organi di controllo durante il periodo della gestione e post-chiusura.

19) Tutte le prescrizioni previste dal D.lgs. n. 152/2006, dal D.Lgs. 36/03 e dal D.M.A. 3/8/2005, nonché dalla normativa statale o regionale di settore, anche se integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione.

Provincia di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Acqua e Rifiuti
Ufficio Suolo

Prot. n. 16668

Allegati 1

Genova, 8 febbraio 2011

AMIU GENOVA
AREA QUALITÀ
10 FEB. 2011
Prot. arrivo n. 9081

Alla A.M.I.U. Genova S.p.A.
Via G. D'Annunzio, 27
16121 GENOVA (GE)

RACCOMANDATA

Oggetto: Discarica di Monte Scarpino. Istanza ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 per la modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.lgs. 59/05 rilasciata dalla Provincia di Genova con PD 6636/05 e s.m.i. (PD 6685/2007; PD 3836/2009; PD 7488/2009).

Con la presente si trasmette in allegato copia conforme all'originale del Provvedimento Dirigenziale n. 712 del 7 febbraio 2011 relativo all'oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Fontanella)

/lg

Largo F. Cattanei, 3 – 16147 Genova
Tel. Segreteria 0039.010.54.99.616-615 Fax 0039.010.54.99.680
www.provincia.genova.it
CF 80007350103 – P.IVA 00949170104
Sistema di gestione della qualità ISO 9001: 2008 - RINA Certificato n. 19221/09/S

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo composto da N. 20 pagine.

Genova 10/2/2011

IL FUNZIONARIO

Procedimento n. 140 Anno 2011

PROVINCIA DI GENOVA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0016182 / 2011
Atto N. 712

OGGETTO: **DISCARICA DI MONTE SCARPINO. ISTANZA AI SENSI DEL D. LGS. N. 152/2006 PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE EX D.LGS. 59/05 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI GENOVA ALLA A.M.I.U. GENOVA S.P.A. CON PD 6636/05 E S.M.I. (PD 6685/2007; PD 3836/2009; PD 7488/2009).**

In data 7/2/11 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione n. 3/2011 del 11/1/2011 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2011;

Vista la Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 e s.m. e i.;

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n, 18 e s.m. e i.;

Vista la domanda presentata da AMIU Genova S.p.a., via G. D'Annunzio, 27 - Genova, in data 30 marzo 2010, finalizzata all'ottenimento di nuova autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in continuità con la previgente autorizzazione rilasciata con P.D. 6636 del 23 dicembre 2005, per la realizzazione dell'ampliamento (secondo lotto funzionale) e l'esercizio della discarica di Monte Scarpino, nel territorio comunale di Genova;

Atteso che:

- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, con nota in data 13 ottobre 2005 della Provincia di Genova, la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano, per la messa a disposizione del pubblico degli atti e del progetto;
- nei 30 giorni successivi il materiale è rimasto a disposizione del pubblico presso l'Area 08 Ambiente della Provincia di Genova; al termine di tale periodo non sono, peraltro, pervenute osservazioni in merito;
- in data 15 luglio 2010 si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi durante la quale sono state richieste alcune integrazioni al progetto e alcuni chiarimenti;
- con nota in data 14 dicembre 2010 la Società AMIU ha fatto pervenire la documentazione integrativa richiesta;

Visto la D.G.R. n. 878 del 26 giugno 2009 avente ad oggetto "Ampliamento – II lotto, II fase – della

discarica di Scarpino a Genova. Proponente: AMIU S.p.a.. Parere positivo con prescrizioni" e il successivo Accordo di programma fra gli Enti per la definizione della disponibilità volumetrica della discarica in ossequio all'articolo 6 della L.R. n. 39/2008, che quantifica il volume utile autorizzabile pari a 1.826.000 m^3 al netto della copertura finale, accordo qui richiamato per quanto attiene le condizioni di esercizio della discarica, per quanto di competenza del gestore, cui è seguita l'ulteriore specificazione da parte della Regione Liguria trasmessa con nota in data 7 dicembre 2010, che richiama l'esigenza prioritaria di soddisfacimento delle esigenze interne dell'ATO Genovese e quindi le esigenze riferite all'ambito regionale;

Viste le favorevoli conclusioni della conferenza di servizi tenutasi in data 19 gennaio 2011 e il verbale della conferenza stessa dal quale consegue l'assenso al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto con le modalità, i limiti e le prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, relativamente all'istruttoria svolta da ARPAL e contrariamente a quanto in essa affermato, non si ritiene applicabile al caso il regolamento regionale n. 4/2009 in ordine alla gestione delle acque di prima pioggia, essendo le stesse ricomprese ampiamente nella specifiche disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2003 e ritenendo di escludere dal regime gestionale previsto dal regolamento i tratti interni di viabilità e i piazzali destinati a parcheggio;

Dato atto altresì che rispetto alle tempistiche suggerite da ARPAL per la produzione di documentazione tematica, prevista dal dettaglio della Sezione II, si è convenuto, per richiesta del gestore, di uniformare a 90 giorni e a 60 giorni, le scadenze per adempiere, ad esclusione di quanto previsto al punto 14 della componente ambientale "Percolato" la cui scadenza è fissata a 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento in quanto il tema riguarda possibile emergenze attuali;

Preso atto che AMIU Genova S.p.a. ed in particolare l'impianto di discarica di Monte Scarpino dispone di sistema di gestione ambientale essendo certificata ISO 14001;

Atteso che nelle more dell'adozione del presente provvedimento in data 16 dicembre 2010 il Presidente della Giunta Provinciale ha emanato l'Ordinanza protocollo n. 156757 che ha consentito il mantenimento in esercizio dell'impianto ai fini della conclusione del procedimento per il rilascio della presente autorizzazione;

Dato atto che l'emanazione del presente provvedimento determina il venir meno delle circostanze presupposte all'ordinanza citata e che pertanto la stessa ordinanza cessa il suo effetto dalla data di pubblicazione del presente atto;

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

1) il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 Parte II, per la durata di 6 anni dalla data del presente provvedimento, ad AMIU Azienda Multiservizi di Igiene Urbana di Genova S.p.a., Via G. D'Annunzio, 27, Genova, per la realizzazione dell'ampliamento (secondo lotto funzionale) pari a 463.000 m3 e l'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in località Monte Scarpino, nel territorio comunale di Genova, di proprietà della stessa A.M.I.U. S.p.a., con le modalità e il rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenuti nell'allegato I "Descrizione del progetto"e nell'allegato II "Limiti e prescrizioni autorizzative" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) con il presente provvedimento sono altresì autorizzati lo scarico del percolato all'impianto di Valpolcevera nel rispetto delle condizioni pattuite con il gestore dell'impianto stesso, le attività di pretrattamento dei rifiuti sia per quanto riguarda l'ottenimento dei requisiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica ai sensi del D. Lgs. 36/2003 sia per l'ottenimento di materiali idonei per la copertura dei rifiuti, l'esecuzione di piste e riprofilamento versanti e gradoni nonché le emissioni diffuse derivanti dall'esercizio dell'impianto;

3) la Società AMIU Genova S.p.a. è tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione procedente e dall'ARPAL. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale;

4) entro 30 gg dal ricevimento del presente provvedimento AMIU è tenuta ad aggiornare la garanzia finanziaria, già costituita a favore dell'Amministrazione provinciale per la gestione operativa, per una copertura pari a € 8.566.333,00 con una delle seguenti modalità:

i. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

ii. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte dell'Amministrazione beneficiaria;

5) AMIU è tenuta al rispetto di ogni norma o prescrizione operativa non direttamente impartita con il presente provvedimento ma applicabile comunque al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
DELLA PROVINCIA PER 15 GIORNI

L 7 FEB. 2011

Discarica di Monte Scarpino. Istanza ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 per la modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.lgs. 59/05 rilasciata dalla Provincia di Genova con PD 6636/05 e s.m.i. (PD 6685/2007; PD 3836/2009; PD 7488/2009)

Proponente: AMIU Genova SpA

I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

SEZIONE I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PREMESSA

Con P.D. n. 6636 del 23 dicembre 2005, la Provincia di Genova ha rilasciato a AMIU Genova S.p.a, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'approvazione del progetto di ampliamento e l'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel comune di Genova località Monte Scarpino, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005.

Successivamente tale provvedimento è stato integrato e modificato con il P.D. n. 6685 del 4 dicembre 2007 e il P.D. n. 2761 del 22 maggio 2008.

Il progetto presentato da A.M.I.U. S.p.A. era relativo alla realizzazione e gestione del secondo lotto funzionale per la prosecuzione della coltivazione della discarica di Scarpino. Il progetto prevedeva l'abbancamento di 2.495.000 metri cubi di rifiuti al lordo della copertura finale.

Ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impianto, AMIU Genova, nel corso del 2009, ha presentato istanza alla Regione Liguria per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale su un proposto nuovo ampliamento.

Con la D.G.R. n. 878 del 26 giugno 2009 avente ad oggetto" Ampliamento – II lotto, II fase – della discarica di Scarpino a Genova. Proponente: AMIU S.p.a.. Parere positivo con prescrizioni" e il successivo Accordo di programma fra gli Enti per la definizione della disponibilità volumetrica della discarica in ossequio all'articolo 6 della L.R. n. 39/2008, si è alfine giunti a quantificare il volume utile autorizzabile pari a 1.826.000 m^3 al netto della copertura finale.

Con istanza in data 30 marzo 2010 AMIU ha chiesto il rilascio di autorizzazione integrata ambientale relativamente al progetto di ampliamento della discarica per un volume pari a 463.000 m^3 e alla prosecuzione di esercizio dell'impianto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono stati visionati i seguenti elaborati progettuali predisposti per AMIU dallo Studio Geotecnica Italiano s.r.l. a firma dell'Ing. Veggi e datati 25.02.2010:

- Relazioni
  - 06892-156R01 Relazione introduttiva

- 06892-156R02 Relazione tecnica generale
- 06892-156R03 Relazione geologica e idrogeologica
- 06892-156R04 Relazione geotecnica
- 06892-156R05 Relazione idraulica
- 06892-156R06 Relazione tecnica biogas
- 06892-156R07 Disciplinare tecnico prestazionale
- 06892-156R08 Computo metrico estimativo / Piano economico
- 06892-156R09 Piano di gestione operativa
- 06892-156R10 Piano di ripristino ambientale
- 06892-156R11 Piano di gestione in fase post operativa
- 06892-156R12 Piano di sorveglianza e controllo
- 06892-156R13 Piano Finanziario

- Elaborati grafici
  - 06892-156D01 Planimetria stato autorizzato
  - 06892-156D02 Planimetria di ubicazione sondaggi geognostici eseguiti
  - 06892-156D03a Planimetria generale di progetto
  - 06892-156D04a Planimetria delle quote di fine abbancamento
  - 06892-156D04b Planimetria delle quote della copertura definitiva
  - 06892-156D05 Sezioni longitudinale e trasversale
  - 06892-156D06 Sezioni tipologiche e particolari realizzativi
  - 06892-156D07 Biogas: Planimetria di ubicazione pozzi
  - 06892-156D08 Sistema di monitoraggio: Planimetria e particolari

Sono stati inoltre analizzati i seguenti elaborati progettuali predisposti dallo Studio Geotecnica Italiano s.r.l. per lo Studio di Impatto Ambientale ai fini della avvenuta definizione della procedura di VIA:

- 06892-116R12 Relazione del 29/06/2008
- 06892-116R14 Studio organico di insieme del 29/06/2008
- 06892-116R15 Relazione integrativa allegati A-B-C-D-E del 06/04/2009

e i seguenti elaborati progettuali inviati da AMIU, con nota proto. 18069 del 14/12/2010, a riscontro delle integrazioni richieste della Provincia di Genova con nota prot. n. 91415 del 19/07/2010:

- relazione costituita da n. 17 pagine ad oggetto "D.Lgs. n. 59 del 18 Febbraio 2005. Modifica sostanziale dell' Autorizzazione integrata Ambientale presentata da AMIU Genova SpA per la discarica di Monte Scarpino. Richiesta integrazioni e chiarimenti" non datata e non firmata;
- All. A: copia della Richiesta di autorizzazione art.208 c.15 D.lgs. 152/06 di un impianto mobile di triturazione di rifiuti inerti inviata da AMIU a Provincia di Genova con nota prto. n. 11970 del 20/08/19;
- All. B copia della nota AMIU prot. n. 13074 del 15/09/09 e della nota di Regione Liguria prot.n.PG/2009/133210 del 16/09/09 relative alla definizione dei volumi di abbancamento e alla sostenibilità ambientale del progetto presentato;
- All.C tavola grafica "sistema di monitoraggio:planimetria regimazione acque" non in scala del novembre 2010;
- All. E tavola grafica "sistema di monitoraggio:planimetria punti di monitoraggio matrici ambientali " non in scala del novembre 2010;
- All. G "Tabella dati meteorologici";
- All.H tavola grafica "sistema di monitoraggio:planimetria area controllo" non in scala del novembre 2010;
- "Relazione Integrativa a seguito della conferenza dei servizi del 15/07/2010" elaborato 6892156R141 del 02/11/2010, non firmata, predisposta dallo Studio Geotecnica Italiano s.r.l e relativi allegati 1, 2, 3a, 3b, 4 e 5;
- "Relazione Geologica ed Idrogeologica elaborato 6892156R0331 del 15/10/2010, non firmata, predisposta dallo Studio Geotecnica Italiano s.r.l e relativi allegati A e B;

Cap. 1 UBICAZIONE

La discarica è ubicata nel comune di Genova, foglio 16 del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale).

Rispetto alle indicazioni del D.Lgs. n. 36/03 Allegato 1 punto 2.1, sull'area non gravano vincoli che ne escludano l'utilizzo. L'area è soggetta a vincolo idrogeologico.

Per quanto riguarda le condizioni locali, altrettanto non si rilevano specifiche criticità; in particolare, entro 200 metri dal perimetro dell'impianto sono assenti:

- attività produttive (se non quelle correlate con l'attività di discarica)
- case di civile abitazione
- scuole, ospedali, impianti sportivi o ricreativi
- infrastrutture di grande comunicazione
- prese idriche destinate al consumo umano
- riserve, parchi, zone agricole di pregio.

Sono invece presenti:

- corsi d'acqua
- infrastrutture (condutture sotterranee)
- elettrodotti.

Nel P.U.C. del Comune di Genova l'area è classificata come Zona T.D. – Impianti Tecnologici, con superficie complessiva di circa 406.000 mq. La zona è parzialmente compresa in area ad alta suscettività al dissesto idrogeologico.

Il progetto di ampliamento (secondo lotto funzionale – prosecuzione della 2a fase di coltivazione) si sviluppa all'interno del perimetro di impianto ed in particolare al di sopra dell'area già nota come Scarpino 2 e della porzione più a valle del corpo di Scarpino 1 al quale viene parzialmente appoggiato il rilevato che costituisce l'ampliamento.

L'area è inserita nel repertorio dei siti idonei alla localizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, in base ai criteri indicati dal Piano Regionale (criteri propedeutici alla formulazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui il Piano di gestione dei rifiuti costituisce specifica settoriale).

Cap. 2 CLASSIFICAZIONE E MORFOLOGIA DELLA DISCARICA

A seguito dell'approvazione del Piano di adeguamento, in accordo con le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/2003, la discarica di Scarpino, già discarica di prima categoria per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani del Comune di Genova e di altri Comuni della Provincia di Genova (all'impianto possono ordinariamente accedere tutti i Comuni della Provincia di Genova), è stata

classificata come discarica di rifiuti non pericolosi alla quale possono essere conferiti i rifiuti urbani, gli assimilabili e i rifiuti speciali non pericolosi.

L'attuale struttura del corpo discarica è così schematizzabile:

a. Scarpino 1: vecchia discarica, già coltivata e ripristinata, sita tra la quota di 400 m s.l.m. e la quota di 590 m s.l.m.

b. Scarpino 2: nuova discarica, realizzata a valle della precedente, fra la quota di 350 m s.l.m. e 430 m s.l.m.

c. riempimento della zona di collegamento tra le due discariche

d. Prima fase di ampliamento, in esecuzione del Progetto "Primo lotto funzionale per la prosecuzione della coltivazione della discarica di Scarpino" tra la quota di 437 m s.l.m. e la quota di 451 m s.l.m. sul corpo discarica di Scarpino 1.

e. Secondo lotto funzionale di prosecuzione della coltivazione della discarica di Scarpino (2.495.000 m^3 comprensivi della copertura finale) con geometria finale di progetto strutturata su due gradoni fino a quota 486,3 m s.l.m..

In dettaglio, il progetto approvato con P.D. n. 6636 del 23 dicembre 2005 prevedeva lo sviluppo della coltivazione e l'assetto ottenuto anche mediante riprofilatura, articolato come segue:

1. un gradone di altezza pari a 14,4 m a partire dalla quota di 437,2 m s.l.m. fino alla quota di 451,5 m s.l.m. con fronte di valle avente inclinazione di 30°

2. un tratto lungo circa 250 m di superficie sub-orizzontale, avente pendenza del 5% da valle verso monte, fino alla quota di 464 m s.l.m.

3. un gradone di altezza pari a 8 m a partire dalla quota di 464 m s.l.m. fino alla quota di 471 m s.l.m. con fronte di valle avente inclinazione di 23°

4. un tratto lungo circa 291 m di superficie sub-orizzontale, avente pendenza del 5% da valle verso monte, fino alla quota di 486,3 m s.l.m.

Si evidenzia che, anche a seguito della variante del piano di coltivazione approvato con P.D. n.7488 del 14 dicembre 2009, le quote sommitali della coltivazione, al netto della copertura finale, variavano da 465 m s.l.m. sul lato orientale, fino a 480,4 m s.l.m. sul lato occidentale.

Il progetto di ampliamento presentato in data 30 marzo 2010 prevede l'abbancamento di ulteriori 463.000 m^3 di rifiuti al lordo delle coperture intermedie, da destinare all'area orientale e alla zona attualmente occupata dalla strada di accesso alla quota dove avviene il conferimento, fino alla quota 474,95 m s.l.m., al netto della copertura finale.

Cap. 3 CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO

E' stato adeguato il sistema di regimazione delle acque meteoriche, differenziato per la situazione di coltivazione e per quella a coltivazione esaurita, previsto nelle fasi precedenti. La portata di progetto è stata calcolata sulla base di un evento di pioggia con tempo di ritorno di 10 anni.

Il sistema di captazione e regimazione delle acque meteoriche previsto per la fase di coltivazione è dedicato rispettivamente alla gestione di:

- acque bianche esterne, ovvero a quelle acque scolanti superfici esterne alla discarica;
- acque bianche interne, ovvero quelle che dilavano aree interne alla discarica, ma non interessate dalla coltivazione dei rifiuti.

Lo scopo di entrambe le reti è quello captare le acque meteoriche prima che vengano in contatto con i rifiuti, riducendo così la produzione di percolato. Di seguito si riporta una descrizione dettagliata di tale sistema.

Per il caso in oggetto, possono essere considerate acque bianche esterne le acque meteoriche provenienti dallo scolo di aree esterne alle linee dei canali di gronda.

I canali di gronda laterali esistenti consentono di convogliare tali acque verso la zona del piede, a Sud, e da qui direttamente al reticolo idrografico superficiale esterno all'impianto (Rio Cassinelle).

Le acque che scolano le aree, ora ripristinate, della vecchia discarica di Scarpino 1, vengono captate da un canale sommitale (CS) previsto nell'ambito del "Progetto definitivo II Lotto Fase I", che recapita le acque direttamente nei canali di gronda esistenti.

Nel caso in oggetto sono acque bianche interne quelle che dilavano i settori di pendio posti a quote comprese fra i canali di gronda esistenti ed il limite di impermeabilizzazione.

Per la captazione ed il recapito a valle di tali contributi idrici sono state individuate due linee laterali: una in sponda destra (CL1) e una in sponda sinistra (CL2).

Nell'ambito del presente progetto è stato previsto:

- la realizzazione di una nuova linea CL1 in destra orografica in corrispondenza del nuovo limite di impermeabilizzazione, raggiunto con la variante alla Fase I;

- l'adeguamento della linea CL2 alle nuove condizioni di progetto.

La prima di tali due linee laterali (CL1) sarà costituita da una canaletta prefabbricata costituita da mezzo tubo in cls del diametro interno di 500 mm, in corrispondenza della pista di coronamento.

Questa, a causa della ridotta larghezza della pista di coronamento e della presenza di sottoservizi interrati posizionati a ridosso del canale di gronda, sarà posizionata sul lato di valle della pista stessa. Localmente, la nuova linea sarà costituita anche da tratti di canale dotato di grigliato metallico superficiale e/o da una canaletta alla francese. Le canalette verranno alloggiate in una trincea e annegate in un getto di calcestruzzo magro.

Per quanto riguarda la seconda linea laterale (CL2), sopra citata, è stato previsto l'uso di un canale in calcestruzzo vibrocompresso (Rck 350) a sezione trapezia.

Entrambe le linee perimetrali si innesteranno, quindi, a valle, nei rispettivi canali di gronda esistenti; in sponda orografica destra, in particolare, l'innesto avverrà sfruttando un grigliato carrabile presente, realizzato nell'ambito dei lavori del I lotto di coltivazione.

A coltivazione terminata e una volta predisposto il sistema di copertura definitivo della discarica, allo scopo di minimizzare il più possibile l'afflusso idrico direttamente nel corpo dei rifiuti e limitare così la formazione del percolato, è stata prevista la realizzazione di una rete di captazione delle acque

meteoriche in accordo con quanto previsto dal progetto preliminare "Recupero, risanamento e riqualificazione dell'area vasta interessata dalla discarica di Monte Scarpino in Comune di Genova" sviluppato a seguito del "Preliminare di intesa" del 12 maggio 1995 fra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e A.M.I.U.

La rete sarà composta da due linee principali realizzate sulla copertura definitiva e più precisamente si prevede:

- una linea di raccolta superficiale per le acque scolanti sulla superficie finale della discarica (CC), costituita da canalette prefabbricate in cls;
- una linea interrata nello strato drenante del pacchetto di copertura per le acque filtranti all'interno dello strato della copertura definitiva della discarica (TF), costituita da tubazioni fessurate in PVC. Per i dettagli si rinvia al progetto.

Il sistema previsto per la raccolta e il convogliamento del percolato è stato progettato in considerazione della morfologia di ampliamento in progetto e della posizione dei recapiti alla rete di drenaggio esistente, e comunque in analogia con quanto predisposto per le fasi precedenti.

In generale, nell'ambito di ogni progetto di ampliamento, sono state previste e predisposte linee di drenaggio percolato di fondo (longitudinale) e laterali (alla base della scarpate di progetto).

A completamento del sistema di impermeabilizzazione di tutte le pareti è stata prevista la posa in opera, in fase di avanzamento della coltivazione, di uno strato drenante granulare dello spessore minimo di 50 cm. In fase coltivazione gestione tuttavia AMIU, per questioni di praticità, ha inteso sostituire il previsto strato di materiale granulare con la posa di rifiuto selezionato con spessore del'ordine di 1m con caratteristiche adeguate a :

- impedire il danneggiamento dei teli di impermeabilizzazione;
- garantire la presenza di materiale con caratteristiche drenanti;

La raccolta e l'allontanamento del percolato, oltre al sistema di fondo sopra descritto, è prevista attraverso la realizzazione di tre sistemi di drenaggio:

1. sistema di drenaggio del percolato laterale
2. sistema di drenaggio del percolato sotto telo (Scarpino 1)
3. sistema di drenaggio del percolato di fondo vasca

In accordo con quanto previsto nel progetto preliminare "Recupero, risanamento e riqualificazione dell'area vasta interessata dalla discarica di Monte Scarpino in Comune di Genova" sviluppato a seguito del "Preliminare di intesa" del 12 maggio 1995 fra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e A.M.I.U., ed in analogia con quanto già previsto e realizzato nell'ambito del "Secondo lotto funzionale di prosecuzione della coltivazione di Scarpino – Fase 1", è stata prevista la predisposizione di un'ulteriore sistema di drenaggio del percolato da realizzare sul fondo della nuova vasca (LPF).

Il sistema sarà composto da una serie di tubazioni da predisporre a livello della strada che scende sul corpo rifiuti in senso longitudinale rispetto allo sviluppo della discarica. Il sistema consentirà di:

· mantenere basso il livello di falda del percolato

· evitare che si formino falde sospese nel corpo dei rifiuti.

Il sistema sarà costituito da una rete di drenaggio percolato di fondo vasca (denominata LPF) costituita da due linee dorsali e da tre diramazioni laterali.

In particolare:

- le linee dosali saranno costituite da due tubazioni macrofessurate in HDPE, Φ 400 mm, inserite in un pacchetto di materiale drenante, poste sul fondo della vasca rispettivamente ad est ed ad ovest della strada che attualmente scende sul corpo rifiuti, (con pendenza longitudinale di posa 4%).

- le diramazioni, di diametro Φ 350 mm, saranno disposte trasversalmente alla dorsale est nell'area destinata all'abbancamento e realizzate con le stesse modalità. L'alloggiamento di tali tubazioni avverrà dopo una regolarizzazione dell'area destinata alla coltivazione in oggetto. Per garantire le pendenze di progetto, indicate sopra, si potrà rendere necessaria la realizzazione trincee, mediante scavo all'interno del corpo dei rifiuti con una pendenza di circa il 4% da monte verso valle.

In prossimità del tracciato della dorsale EST, sono presenti 4 pozzi verticali (PV), realizzati in acciaio catramato del diametro di 1500 mm finalizzati al controllo dell'efficienza del sistema di drenaggio percolato posto sul fondo del "II Lotto Fase I".

In particolare, i due pozzi di monte (PV1 e PV2), ricadenti nell'area interessata dall'abbancamento in oggetto, dovranno essere innalzati in fase di avanzamento della coltivazione con tratti di 3 m alternando tubi macrofessurati a tubi ciechi. I due pozzi di valle (PV3 e PV4), invece, non essendo posti in un'area soggetta a coltivazione, saranno innalzati di soli tre metri in modo da rimanere al di sopra del limite di copertura definitiva.

Saranno predisposti due collettori, delle medesime dimensioni delle tubazioni dorsali di drenaggio del percolato (LPF), necessari per il convogliamento delle acque di percolato dalle rispettive linee dorsali di drenaggio a due pozzetti di raccolta del percolato presenti a valle del corpo discarica.

Detti pozzetti sono posti rispettivamente in sinistra e destra orografica in corrispondenza della zona più a sud dell'area oggetto di coltivazione, ovvero a quota di 438 m s.l.m. Da qui il percolato captato sarà convogliato fino ai due pozzetti interrati esistenti nella zona delle vasche di raccolta del percolato mediante due linee di collettori costituite da tubazioni in HPDE DE 600 mm superficiali.

E' infine presente una condotta in calcestruzzo definita "scatolare" realizzata negli anni novanta per portare le acque sorgive raccolte sotto la discarica, allora attiva di Scarpino 1, a valle delle vasche di raccolta del percolato in modo da poterle rilasciare direttamente nel Rio Cassinelle; successivamente a seguito dell'accertamento di una significativa contaminazione di tali acque (per effetto del fatto che Scarpino 1 è del tutto sprovvista di impermeabilizzazione di fondo) tale apporto venne reimmesso nelle vasche di raccolta del percolato mediante realizzazione di una vasca di accumulo provvisoria e un sistema di rilancio.

Il dimensionamento del sistema di drenaggio percolato è stato eseguito utilizzando dati meteorologici relativi agli anni 1993-1998 aggiornati con i dati 2003 -2005(stazione di Mignanego). Il sistema inoltre

è stato verificato e giudicato idoneo dai progettisti anche a smaltire la produzione di percolato particolarmente elevata dell'anno 2009 pari a 811.350 m^3, Infatti tale valore corrisponde ad una media oraria di 92,58 m^3/h che r risulta inferiore sia alla portata massima di ingresso alle vasche di degasaggio (200 m^3/ora) sia alla portata massima di uscita verso il depuratore (125 m^3/ora).

Per analizzare le situazioni di pioggia di particolare intensità, che hanno evidenziato situazioni di criticità anche con venti di tracimazione del percolato dalle vasche, AMIU ha istituito un gruppo di lavoro che dovrà fornire tra l'altro delle prime valutazioni degli interventi ritenuti necessari entro la fine di Gennaio 2011.

Cap. 4 PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE

L'abbancamento in progetto andrà ad interessare un'area già dotata di idoneo sistema di impermeabilizzazione previsto nell'ambito del precedente progetto "II Lotto Fase I".

Infatti, a seguito dell'autorizzazione del progetto "II Lotto Fase I in Variante", che ne ha previsto una modifica delle modalità di coltivazione dei rifiuti, parte dei teli stesi per l'impermeabilizzazione delle sponde in sinistra orografica rimarranno scoperti rispetto alla quota massima dei rifiuti raggiunta in tale zona.

I livelli di fine coltivazione raggiungibili con l'abbancamento dei 463.000 mc di rifiuti in progetto sono risultati compatibili con le quote raggiunte dal sistema di impermeabilizzazione previsto nell'ambito della precedente progettazione. Non sono pertanto previsti interventi su tale sistema.

Si riporta, pertanto, quanto già previsto nel precedente provvedimento autorizzativo e si rinvia, per i dettagli, agli elaborati di progetto a suo tempo presentati e ripresi nel progetto attuale.

4.1 Barriera geologica

Per le pareti risagomate il Progetto prevede, a partire dal terreno di fondo, il seguente pacchetto di impermeabilizzazione:

1. geocomposito bentonitico, agugliato o cucito, dello spessore di 5 mm
2. geogriglia di rinforzo
3. geocomposito bentonitico, agugliato o cucito, dello spessore di 5 mm
4. telo in HDPE ad aderenza migliorata su entrambe le superfici, dello spessore di 2 mm
5. geotessuto non tessuto posto a protezione del telo

Tale pacchetto di impermeabilizzazione è stato definito, in accordo con le disposizioni fornite dal D.Lgs. 36/2003, sulla base delle analisi geologiche e idrogeologiche della barriera geologica naturale, non rispondente ai parametri della normativa. Il substrato roccioso, infatti, risultando estremamente fratturato e disomogeneo, non garantisce una efficace impermeabilizzazione del sito. Dal punto di vista litologico, la stratigrafia del sito, identificata sulla base di indagini geologiche pregresse (1994-2004), è caratterizzata dalla presenza, al di sotto di una copertura detritica formata da depositi elluvio-

colluviali, di argilliti scistose, con locali intercalazioni di lenti di calcari marnosi, e di affioramenti di brecce basaltiche e di serpentiniti scistose frequentemente fratturate e alterate.

La quota piezometrica è invece rispondente alle disposizioni del D.Lgs. 36/2003: il livello di falda è riscontrato ad una profondità maggiore rispetto ai 2 m richiesti dalla normativa, misurati dalla quota dello strato inferiore della barriera di confinamento.

Le scarpate risagomate sul corpo discarica di Scarpino 1 saranno dotate di una impermeabilizzazione semplificata, in quanto la superficie di fondo è costituita dalla copertura definitiva della vecchia discarica, realizzata con uno strato di materiale inerte miscelato con bentonite ($k=10^{-6}$ cm/s):

1. geocomposito bentonitico, agugliato o cucito, dello spessore di 5 mm
2. telo in HDPE ad aderenza migliorata su entrambe le superfici, dello spessore di 2 mm
3. geotessuto non tessuto posto a protezione del telo

Il Progetto fornisce valutazioni di equivalenza di permeabilità in merito ai materiali impiegati, al fine di evidenziare la rispondenza delle impermeabilizzazioni proposte con i limiti legislativi.

In fase di avanzamento della coltivazione, inoltre, a completamento del sistema di impermeabilizzazione, sarà posto in opera uno strato drenante in sabbia dello spessore minimo di 50 cm.

Per quanto riguarda il fondo del secondo lotto funzionale, che poggia sul primo lotto funzionale, il progetto prevede la posa in opera di uno strato di argilla avente spessore pari ad almeno 0,5 metri e con permeabilità $\leq 1*10^{-9}$ m/s.

Il fondo della discarica di Scarpino 2 attualmente in fase di ultimazione, impermeabilizzato con l'impiego di argilla, teli HDPE e geotessuto (mentre terreno naturale, geocomposito bentonitico e teli HDPE costituiscono il pacchetto di impermeabilizzazione realizzato per le pareti), risponde ai dettami della normativa precedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003.

4.2 Copertura superficiale finale

La copertura superficiale finale prevista avrà uno spessore complessivo paria a circa 3 m e sarà costituita dai seguenti strati:

1. strato di regolarizzazione di spessore pari a circa 50 cm
2. strato di drenaggio del biogas e di rottura capillare di spessore ≥50 cm
3. strato di argilla compattata ($k<10^{-8}$ m/s) di spessore ≥50 cm
4. telo in LDPE (spessore 0,75÷1 mm) nei soli tratti sub-pianeggianti
5. strato di materiale drenante di spessore ≥50 cm
6. strato di terreno vegetale di spessore ≥100 cm destinato all'inerbimento

In caso di localizzata inattività della coltivazione per periodi significativi, il Progetto prevede la predisposizione di una copertura provvisoria costituita da un telo LDPE dello spessore minimo di 0,5 mm autoestinguente. Tale copertura, che sarà tenuta in posto da elementi con funzione di zavorra, avrà la funzione di garantire la minor infiltrazione di acque meteoriche all'interno del corpo rifiuti e

ridurre in questo modo la produzione di percolato. Il suddetto telo sarà rimosso in fase di esecuzione del sistema di copertura definitiva.

.

Cap. 5 CONTROLLO DEI GAS

La discarica di Scarpino attualmente risulta dotata di un impianto per l'estrazione e la valorizzazione energetica del biogas composto da diverse sezioni; più precisamente il sistema risulta composto da:

· sezione di estrazione del biogas;

· sezione di convogliamento e trasporto del biogas;

· sezione di trattamento depurativo, di analisi e di controllo del biogas estratto;

· sezione di generazione di energia elettrica;

· sezione di trasformazione e impianto elettrico e di cessione dell'energia prodotta.

Il sistema è gestito da un soggetto gestore individuato mediante gara pubblica (Asja Ambiente Italia) che ha provveduto ad attrezzare l'impiantistica fissa in un'area di gestione situata in prossimità della zona di ingresso della discarica.

All'interno dell'area dell'impianto di Asja è realizzata la stazione di aspirazione e trattamento del biogas destinato al recupero energetico.
Il biogas in uscita dalla sezione di purificazione è aspirato da n. 2 turbo-aspiratori centrifughi multistadio, uno in stand-by all'altro, il cui flusso è regolato dalla frequenza dell'inverter.
Il biogas proveniente dalla sezione di purificazione è inviato, in lieve sovrapressione (100-120 mbar), al circuito di alimentazione della sezione di generazione elettrica che è posta nell'area dedicata.
La sezione di produzione energetica è dimensionata per la generazione in continuo di complessivi 8.478 kWe corrispondenti a 20.250 kWt circa, *mediante l'installazione di 6 gruppi elettrogeni* JENBACHER JGC 420 GS-L.L. Vers. A21 aventi ciascuno una potenza netta ai morsetti dell'alternatore pari a 1.413 kWe. È in fase di aggiornamento l'autorizzazione integrata ambientale di Asja Ambiente il cui progetto prevede la messa in opera di un settimo motore di analoghe caratteristiche.

Inoltre AMIU gestisce autonomamente un impianto mobile di combustione del biogas, con potenzialità di 300 Nm^3/h dotato di torcia con temperatura di esercizio > 850°C, autorizzato con P.D. 76531 del 26/06/2009 della Provincia di Genova, per il pretrattamento (triturazione) dei rifiuti non pericolosi in discarica.

Le sezioni strettamente connesse al corpo della discarica, sono quelle di estrazione, di convogliamento e trasporto del biogas, oltre all'impianto mobile di combustione del biogas, asservito al pretrattamento dei rifiuti, che vengono di seguito descritte.

La sezione di estrazione, presente nelle aree di discarica che attualmente non sono in fase di abbancamento dei rifiuti freschi, è costituita da una rete di pozzi verticali (costituita complessivamente da n°8 pozzi attivi per Scarpino 1 e n°99 pozzi attivi per Scarpino 2) implementata da un sistema di dreni orizzontali (posati al termine della coltivazione di ciascun lotto) atto a garantire una capillare aspirazione del biogas prodotto dalla coltre dei rifiuti dell'area di discarica messa a disposizione.
Infatti, quando possibile, i suddetti dreni orizzontali vengono intercettati dai pozzi verticali inseriti nei rifiuti del lotto soprastante a quello preesistente, seguendo una logica di triangolazione dei raggi d'influenza dei pozzi già presenti in loco.
L'ubicazione dei punti di estrazione esistenti (per Scarpino 1 e Scarpino 2), aggiornata al 22/11/2010, è illustrata nell'elaborato grafico n°GE/BIO/PLN/x/078-g fornito da Asja.

Ogni pozzo è dotato di una testa di pozzo costituita da una tubazione di acciaio completa di tronchetto laterale flangiato sul quale è installata una valvola a farfalla che consente l'inserimento o l'esclusione del pozzo dalla linea di aspirazione (Le caratteristiche costruttive dei pozzi sono descritte nella Relazione Tecnica biogas, capitolo 3.2.1 "Caratteristiche dei pozzi". Il dettaglio dei pozzi di captazione del biogas in progetto è riportato nell'elaborato grafico di progetto "Biogas – Planimetria di ubicazione pozzi" - doc. 06892-156D07).
Di norma, considerando la profondità del rifiuto e l'orografia della vasca messa a disposizione, i pozzi di captazione vengono posizionati sull'intera area ipotizzando un raggio d'influenza medio pari a 20-25 metri. La depressione applicata ai pozzi delle aree gestite da Asja viene regolata per mantenere la discarica in condizioni di sicurezza. Le regolazione puntuale del flusso gassoso, che viene eseguita sulla base della conoscenza specifica della situazione delle diverse aree della discarica, avviene con cadenza settimanale, azionando le valvole a farfalla con comando a volantino degli ingressi di ciascuna tubazione delle sottostazioni e deve tenere conto almeno di due fattori:

- mantenimento della discarica in depressione (la pressione di ciascun pozzo non deve mai superare il valore di **0 mm H_2O**);
- qualità del biogas dei pozzi adiacenti in termini di concentrazione di **CH_4 e O_2**.

Durante la regolazione dei pozzi del biogas, i valori di riferimento per il contenuto di metano, per quello di ossigeno e per la pressione nei pozzi sono quelli indicati nella seguente tabella.

Parametro	Valore di riferimento	Motivazione
CH_4	Superiore al 30%	Prescrizioni del D.M.05/02/98
O_2	Inferiore al 6%	Valore di arresto di sicurezza dell'impianto contro il rischio di esplosione
Pressione	Inferiore a 0 mm H_2O	Mantenimento condizioni di sicurezza della discarica

I valori di CH_4 e di O_2 sono misurati tramite analizzatore fisso che è soggetto a taratura semestrale; i valori di portata sono rilevati attraverso l'utilizzo di flange tarate e di misuratori di pressione, le temperature per mezzo di sonde al platino.
Qualora i singoli pozzi non fossero collegati al sistema di analisi fisso, le analisi delle singole linee viene eseguita dagli operatori di Asja con analizzatore portatile che esegue le misure dei parametri indicati in tabella (metano e ossigeno), e con un deprimometro (per maggiori approfondimenti tecnici si rimanda alla Procedura per la regolazione dei pozzi di captazione del biogas PRPM006 di Asja).
Le sottostazioni di regolazione, che consentono il convogliamento del biogas alla centrale di aspirazione, vengono attrezzate di volta in volta in ragione dell'area oggetto di estrazione. Presso le suddette sottostazioni avviene anche la raccolta delle acque di condensa derivanti dai pozzi tramite un separatore/ciclonico centrale completo di battente idraulico per lo scarico in continuo del liquido ottenuto all'interno del sistema di gestione del percolato.

Con l'esaurimento di volume a disposizione nella zona in destra orografica, ovvero con il termine coltivazione del "II Lotto – Fase I in Variante", l'estrazione del biogas verrà spostata in questa zona per lasciare quella in sinistra orografica, a disposizione per la coltivazione. Nella zona di sinistra orografica l'estrazione del biogas potrà essere effettuata al termine della coltivazione in progetto. I punti di estrazione esistenti dovranno essere implementati sia in altezza che in numero in modo tale da adeguare il sistema di estrazione complessivo alla nuova morfologia dell'abbancamento di progetto.

In particolare, in aggiunta a quelli esistenti è prevista l'esecuzione di ulteriori 13 postazioni (pozzi e/o camini in ragione delle esigenze di coltivazione) di estrazione del biogas prodotto, ubicati in posizione interna al limite della superficie di coltivazione finale di progetto a distanze variabili dell'ordine di 40 m l'uno dall'altro (Per i dettagli costruttivi si rimanda al capitolo 6 dell'elaborato progettuale Relazione tecnica generale rif. 06892-156R02).

La sezione di convogliamento e trasporto del biogas è costituita da una serie di tubazioni secondarie che collegano ogni singolo pozzo alla sottostazione di regolazione di riferimento e da una rete di tubazioni primarie in PEAD, interrate, per la connessione di ogni sottostazione alla centrale di aspirazione. Le linee di trasporto del biogas, durante il normale funzionamento dell'impianto, sono in depressione, per poter aspirare il biogas e mantenere la discarica in depressione. La rilevazione di eventuali perdite delle condotte avviene tramite eventuale rilevazione di eccessiva presenza di

ossigeno che induce il sistema di controllo a produrre un'indicazione di allarme locale e remota ed eventualmente di chiudere in automatico la valvola per interrompere il flusso di gas.

L'impianto di combustione mobile del biogas, gestito da AMIU, tratta le emissioni provenienti dalla triturazione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani che sono posti in celle di dimensioni 50 X35 X 2,50 (altezza) dotate di tubazioni macro fessurate sul fondo e ricoperte, come per la normale gestione della discarica, con terra ed inerti opportunamente compattati.

Per quanto riguarda le sezioni relative al trattamento depurativo, di analisi e di controllo del biogas estratto, di generazione di energia elettrica e di cessione dell'energia prodotta, si rimanda alla documentazione tecnica relativa alla gestione impiantistica di Asja.

Cap. 6 STABILITÀ

Ai fini della stabilità del corpo discarica, sono stati eseguiti una serie di interventi, al piede della discarica di Scarpino 2, volti a garantire un adeguato livello di stabilità, un efficiente livello di drenaggio del percolato e la completa chiusura e impermeabilizzazione del Piede di Scarpino 2. In particolare si segnala la realizzazione di:

1. argine e rivestimento impermeabilizzato di protezione del piede della discarica (spessore minimo 4 m)
2. pozzi per l'emungimento e il controllo del livello del percolato all'interno del corpo rifiuti
3. sistema di impermeabilizzazione e drenaggio del percolato al piede della discarica
4. paratia in pali accostati, tirantata, a protezione della vasca di raccolta del percolato
5. intervento di consolidamento con jet-grounting

Sono state eseguite verifiche di stabilità in condizioni statiche e in condizioni dinamiche relative alla configurazione finale della discarica, considerando il contributo dell'abbancamento in oggetto sulla sezione longitudinale estesa fino a comprendere l'intero corpo rifiuti di Scarpino comprese le opere al piede sopra descritte (Figura 3 fuori testo all'elaborato progettuale 06892-156R04 Relazione geotecnica).

Le analisi di stabilità in condizioni statiche sono state effettuate con un livello di falda che si basa sui dati rilevati e che presuppone sempre un controllo dell'altezza di percolato mediante pozzi di emungimento in relazione ai sistemi di monitoraggio presenti e previsti nel presente progetto.

Le condizioni peggiori si verificano per meccanismi di scorrimento all'interfaccia tra geomembrana in HDPE e geotessile non tessuto. In ogni caso, i fattori di sicurezza ottenuti sono in accordo con quanto prescritto dalla normativa italiana (D.M. 14 Gennaio 2008).

Per le verifiche in condizioni sismiche sono state prese in conto le seguenti situazioni:

a) profilo della discarica successivo all'ampliamento e dotato di opere di stabilizzazione al piede;

b) posizione della falda di percolato corrispondente alle seguenti ipotesi di abbattimento realizzate attraverso i pozzi di drenaggio:

i.livello della falda mantenuto ad una altezza costante di circa + 6m dal fondo della discarica;

ii. livello di falda più basso rispetto a quello attuale in prossimità del piede e raccordantesi con la quota attuale nella zona dell'ampliamento;

Dall'analisi dei risultati si può osservare che il coefficiente di sicurezza, ottenuto nelle ipotesi di abbattimento della falda assunte per il progetto di stabilizzazione al piede (risulta superiore al valore FS=1.1, valore ritenuto nel caso specifico sufficiente considerando la cautelatività insita nell'applicazione del metodo pseudo - statico per le verifiche in condizioni sismiche e operando con valori abbattuti dei parametri di resistenza dei materiali.

Il monitoraggio delle condizione di stabilità legata al livello del percolato è garantito dalla lettura mensile del livello idrico nei pozzi PZ4 e PZ 8 e dalla lettura occasionale degli altri pozzi presenti in discarica in particolare. Oltre al PZ4 e PZ8 i piezometri attivi all'interno dell'area di discarica ad oggi sono 15 più 4 esterni (vedi elaborato progettuale Allegato 3a alla "Relazione Integrativa a seguito della conferenza dei servizi del 15/07/2010" elaborato 6892156R141 del 02/11/2010):

- 6 piezometri posti su Scarpino 1 (PB, PB-bis, PG, PG-bis, PH-bis e PI), quindi interni alla discarica, per il monitoraggio periodico del livello di percolato in tale zona di discarica;
- 2 piezometri nella zona del piede di Scarpino 2 (PZ4 e PZ8) sempre interni alla discarica, per il per il monitoraggio periodico del livello di percolato in tale zona di discarica;
- 4 piezometri esterni: PMS e PMD, laterali rispetto all'attuale area di coltivazione, e P3 e P11 (sostituiti da P3bis e P11bis), a valle delle vasche di raccolta percolato per il monitoraggio dei livelli idrici delle acque sotterranee;

- 7 piezometri presenti nella zona del piede di Scarpino 2 (PZ 1, PZ 2, PZ 3, PZ 5, PZ6, PZ7, PZ 9) presso i quali le misure dei livelli di percolato vengono effettuate non in modo periodico, ma solo sporadicamente e tipicamente in occasione di fenomeni meteorici particolarmente significativi (100 mm nelle 24 ore).

Nella zona del piede di Scarpino 2 erano presenti anche ulteriori 5 piezometri PZ10, PZ 11, PZ 12, PZ 13 e PZ 14) ad oggi dismessi nell'ambito degli interventi di stabilizzazione del piede di Scarpino; i piezometri verranno sostituiti dal nuovo sistema di monitoraggio previsto dallo stesso progetto di stabilizzazione del piede che verrà realizzato al termine degli interventi di ripristino dell'area a seguito degli eventi meteorici di ottobre e novembre 2010 in corso di esecuzione.

Cap. 7 PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI

La discarica di Scarpino è dotata di una recinzione lungo tutto il suo perimetro e di un cancello di accesso presidiato, al fine di impedire l'accesso a persone non autorizzate.

La recinzione impedisce l'accesso a estranei e animali nel sito.

Il cancello d'ingresso è presidiato nelle ore diurne per permettere l'ingresso al personale addetto; nelle ore notturne è in funzione un sistema di video-sorveglianza, dotato di telecamera con sistema di registrazione.

Cap. 8 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE

I mezzi e le attrezzature necessarie alla conduzione e gestione della discarica sono di diversa tipologia e comprendono macchinari, automezzi, macchine operatrici, attrezzature di sicurezza dell'impianto ed individuali.

Di seguito si elenca l'attuale tipologia delle principali apparecchiature impiegate per la corretta gestione della discarica; comunque AMIU si riserva di modificare nel tempo la tipologia delle apparecchiature di cui sopra, in funzione di nuove esigenze riscontrate in fase di coltivazione e/o di innovazioni tecnologiche.

Si prevede di mantenere l'attuale dotazione di macchine a servizio dell'impianto che comprende:

- 14 macchine per il movimento terra;
- 8 pale cingolate e gommate;
- 3 escavatori;
- 2 dumper;
- 6 mezzi neve.

Sono anche presenti altri mezzi minori ad esempio trasporto persone.

Si prevede inoltre una dotazione individuale di attrezzature di sicurezza ed antincendio che comprendono:

- dotazioni di sicurezza ed emergenza individuali, quali autoprotettori per vie respiratorie con erogatore, bombola ad aria compressa a zaino, comprese di bombole di ricambio ricaricabili, tute ignifughe;
- ulteriori attrezzature di sicurezza debbono intendersi facenti parte della dotazione obbligatoria di sicurezza individuale di cui tutto il personale deve essere dotato, quali stivali e scarponi con suola antiforo e puntali rinforzati, guanti antiforo ed antiacido, vestiario con strisce fluorescenti, maschere antipolvere oronasali ed occhiali.

E' stato inoltre acquistato un mezzo mobile antincendio.

Per quanto riguarda gli strumenti di monitoraggio si fornisce l'elenco delle attrezzature per il controllo sistematico della discarica:

- . rilevatore per la misurazione della falda acquifera nei piezometri e/o nei pozzi di estrazione percolato;
- . campionatore per la falda acquifera;
- . contatore Geiger per la rilevazione della radioattività dei materiali e delle terre necessarie alla gestione della discarica;
- . esplosivimetro portatile per la rilevazione di gas, quali metano (CH4)ed altri;
- . sistemi di lettura delle portate del percolato;
- . sonde multiparametriche su P3bis e P11bis;
- . centralina meteo conforme D.lgs 36/03,
- . Sistema per la rilevazione delle polveri sottili PM10;
- . Misuratori portatili di carbonio organico volatile e di biogas (es PID, EAGLE);
- . Misuratore in continuo di idrocarburi

Per la conduzione e gestione dell'impianto, saranno predisposte apposite gare di appalto per l'esecuzione di lavori e forniture, quali:

- interventi edili, stradali e fognari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piste, pulizia canali di gronda e simili, sia con interventi a prezzi unitari che per lavori in economia, noleggio attrezzature e/o mano d'opera;
- manutenzione impiantistica elettrica ed idraulica delle attrezzature ed impianti, come: pompe di circolo ed emungimento del percolato, dei vari serbatoi, degli impianti idrici ed elettrici di servizio ad uffici e spogliatoi, dell'impianto di illuminazione ed in generale di ogni impianto presente o futuro;
- fornitura di materiali inerti (terra, ghiaia, sabbia, ecc.) e di materiali sintetici (teli di copertura, materiali per sopralzo camini biogas, ecc.) per la gestione dell'impianto relativamente alla formazione di piste sul corpo rifiuti o di piani di scarico, alla copertura giornaliera e/o provvisoria dei rifiuti ed al sopralzo dei camini biogas.
- contratto di manutenzione programmata per pala, compattatore ed altre attrezzature della discarica quale autocarro scarrabile, piattaforma di rifornimento carburanti e lubrificanti, spazzatrice e quant'altro presente o previsto.
- contratto per derattizzazione periodica dell'impianto, prevista dalle norme vigenti;
- contratto per rilievo biogas all'esterno della discarica e nei punti di monitoraggio, per rilievi inclinometrici per analisi acque prelevate nei pozzi e nei piezometri nonché di scarico di acque meteoriche.

Cap. 10 MODALITÀ E CRITERI DI COLTIVAZIONE

La coltivazione dei 463.000 mc di rifiuti in progetto avverrà in due stadi, distinti e successivi.

Nel primo stadio sarà coltivata la zona ad est della strada. Nel secondo stadio si andrà a coltivare la zona in corrispondenza della strada.

Preliminarmente alla coltivazione andranno predisposti:

- Sistema di regimazione delle acque meteoriche in fase di coltivazione;

- Sistema di drenaggio del percolato di fondo (collettore e dreno, posto ad est rispetto alla strada interna al corpo discarica, e diramazioni)

Durante la coltivazione la viabilità sarà assicurata dall'attuale strada, che consente al personale di raggiungere il corpo dei rifiuti, e da due piste di servizio laterali adiacenti ai due canali di gronda perimetrali.

La strada di accesso al piano di coltivazione è già stata parzialmente demolita nell'ambito dei lavori di realizzazione del "Secondo lotto funzionale di prosecuzione della coltivazione di Scarpino - Fase 1" per consentire l'impermeabilizzazione ed il rimodellamento delle sponde di Scarpino 1.

L'accesso al corpo rifiuti è attualmente assicurato da una nuova pista che da una quota di 467 m s.l.m. circa, all'altezza del secondo tornante dall'alto, scende direttamente al piano attuale dei rifiuti.

Tale sistema di viabilità interna sarà mantenuto fino al primo stadio di coltivazione previsto nell'ambito di tale progetto.

Preliminarmente ala coltivazione del 2° stadio, occorrerà predisporre anche il dreno ed il collettore ovest, per il drenaggio percolato.

Durante il secondo stadio di abbancamento, si dovrà predisporre un nuovo sistema di viabilità interna in grado di garantire l'accesso dei mezzi autorizzati sul piano della discarica.

Al termine della coltivazione del secondo stadio di coltivazione, verrà predisposta la chiusura della discarica. Sulla copertura definitiva verranno realizzate una serie di piste che consentiranno il collegamento fra la destra e la sinistra orografica.

Con il procedere della coltivazione verranno realizzati degli argini di coltivazione trasversalmente allo sviluppo della vasca aventi la funzione di:

- garantire il confinamento dei rifiuti lato valle;

- controllare eventuali fuoriuscite del percolato;

- favorire l'occultamento visivo dei materiali conferiti verso valle.

Gli argini verranno realizzati con sagoma adeguata alle necessità costruttive e verranno successivamente tagliati e riprofilati per assumere la configurazione finale.

Per un riscontro grafico si rimanda ai relativi particolari dell'elaborato di progetto "Sezioni tipologiche e particolari realizzativi".

Cap. 11 PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

Per effettuare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi di origine urbana della Città di Genova, a causa della distanza del sito di Scarpino dalla città e della sua difficile accessibilità, AMIU

si è dovuta dotare di impianti cittadini di trasferimento e compattazione dei rifiuti, anche col fine di ottimizzarne la gestione.

Risulta, peraltro, in fase di completamento, la realizzazione del tratto di viabilità dedicata che avrà come effetto essenziale quello dell'esclusione del transito di mezzi diretti alla discarica nell'abitato posto all'inizio di via Militare di Borzoli.

Oltre ai mezzi AMIU, a Scarpino arrivano anche i mezzi di ditte autorizzate mediante convenzione con A.M.I.U. o di Comuni che conferiscono rifiuti solidi urbani.

I rifiuti speciali assimilabili agli urbani possono essere conferiti nella discarica di Scarpino solo dopo aver ricevuto la regolare autorizzazione e nel rispetto dell'orario concordato al fine di limitare l'impatto dovuto al traffico veicolare lungo la viabilità afferente al sito.

Il progetto presentato non comporta sostanziali modifiche circa i criteri di accettazione dei rifiuti all'interno dell'impianto di discarica di Scarpino. La procedura già definita nel "Piano di adeguamento ex art. 17 del D.Lgs. 36/2003 relativo alla discarica di Scarpino" sviluppato da A.M.I.U. e presentato agli Enti nel Settembre 2003 è stata aggiornata al regime definitivo dello stesso Decreto intervenuto il 1 luglio 2009.

Le fasi di controllo che attualmente vengono messe in atto per l'ammissione in discarica di un rifiuto riguardano i controlli amministrativi, documentali e tecnici del rifiuto nelle varie fasi del ciclo dello smaltimento.

La discarica di Scarpino ha richiesto l'adeguamento a discarica per rifiuti non pericolosi; pertanto possono essere conferiti in tale impianto i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani;
- rifiuti speciali non pericolosi.

Al fine di rispondere alle disposizioni normative del D. Lgs. n. 36/2003 e sulla base delle indicazioni tecniche desunte dalla DGR n. 1361/2007, è attivo in discarica, dal 1.07.2009, un pretrattamento anaerobico dei rifiuti che consente di rispettare i criteri di conferimento della frazione biodegradabile. Il rifiuto, una volta triturato, viene posto in opportune "celle" appositamente realizzate con tubazioni drenanti macrofessurate sul fondo che, collegate ad un impianto mobile di combustione, permettono di tenere in depressione la cella stessa, secondo le rispondenze al ciclo B.3 del trattamento a flusso unico espressamente richiamato dalla D.G.R. n. 1361/2007 (trattamento anaerobico).

Al di sopra della prima cella si procede quindi al "riempimento" di una seconda cella realizzata con le stesse modalità ma con tubazioni macrofessurate sfalsate rispetto alle prime in modo da ottimizzare la depressione di tutto l'ammasso.

Ogni biocella, rispetto alle dimensioni previste (m. 50x35xh.2.50), ha in realtà dimensioni proprie sia in pianta che in sezione, in considerazione della effettiva morfologia della discarica e del profilo di abbancamento autorizzato. Conseguentemente, nel divenire, vi saranno biocelle verosimilmente sempre differenti tra di loro, e ciò pur mantenendo un raggio di "influenza" di ciascuna tubazione macrofessurata di aspirazione pari a 15 - 20 metri al fine di garantire sempre il giusto grado di depressione.

Tale tipologia di trattamento è stata autorizzata dalla Provincia di Genova con P.D. n. 3836 del 26/06/2009.

La coltivazione dei 463.000 mc di rifiuti in progetto avverrà in due stadi, distinti e successivi

- In un primo stadio sarà coltivata la zona ad est della strada.
- In un secondo stadio si andrà a coltivare la zona in corrispondenza della strada.

La discarica eseguirà la coltivazione dell'ampliamento in oggetto senza realizzare sbarramenti al regolare deflusso delle acque meteoriche di superficie andando ad abbancare i rifiuti nella porzione di sinistra orografica con l'avvertenza di non oltrepassare le quote delle superfici impermeabilizzate.

L'accesso dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e dei materiali di copertura avverrà tramite una pista che da una quota di 467 m s.l.m. circa, all'altezza del secondo tornante dall'alto, scende direttamente al piano attuale dei rifiuti. Tale sistema di viabilità interna sarà mantenuto fino al primo stadio di coltivazione previsto nell'ambito di tale progetto.

Di seguito viene riportata una sintesi delle operazioni di messa in sito dei rifiuti che garantiscono il minimo impatto sull'ambiente circostante.

Il personale di discarica dirigerà i vettori allo scarico nelle aree previste dell'impianto. Eseguita la fase di scarico, si avvia un processo di riduzione volumetrica dei rifiuti realizzato eseguendo il pretrattamento anaerobico, sopra riportato, una volta effettuata la triturazione del rifiuto, previa cernita di alcune componenti recuperabili

Attualmente l'attività di triturazione degli inerti di dimensioni superiori alle esigenze di recupero viene svolta utilizzando un impianto mobile. Questo diventerà fisso trasferendo nella discarica l'impianto esistente presso altro sito AMIU e costituito sostanzialmente da un trituratore meccanico a mascelle con bocca di trattamento da 900 x 750 mm ed un deferrizzatore. L'impianto sarà dotato di presidi tipo nebulizzazione.

Le operazioni di recupero di rifiuti inerti presso la discarica di Scarpino prevedono anche l'utilizzo di materiali inerti all'interno dei quali è presente il materiale bituminoso quale asfalto o fresato derivanti da scarifica manti stradali individuati dal codice CER 170302. Le operazioni di recupero, consistenti nella realizzazione di piste interne all'impianto, insistono sulle aree di abbancamento dei rifiuti realizzate sulle impermeabilizzazioni della discarica.

Durante la fase operativa di coltivazione è prevista la ricopertura giornaliera con mezzi, materiali e sistemi adeguati in modo da minimizzare gli impatti ambientali.

In particolare, al fine di provvedere alla ricopertura giornaliera dei rifiuti AMIU è stata autorizzata dalla Provincia di Genova, con P.D. n. 2761 del 22/05/08, anche all'utilizzo del compost fuori specifica (cod. CER 19 05 03). Analogamente, la Provincia di Genova, con P.D. n. 7488 del 14/12/2009 ha integrato il Provvedimento di autorizzazione vigente della discarica *del codice CER 191212 (frazione organica biodegradabile)* nell'elenco dei rifiuti conferibili senza obbligo di caratterizzazione per opere di copertura giornaliera dei rifiuti.

Nel periodo successivo all'approvazione del secondo Provvedimento di cui sopra, l'Azienda ha avuto modo di documentarsi e di confrontarsi anche con i gestori di altre realtà impiantistiche simili alla discarica di Scarpino in merito all'utilizzo di determinate materie quali il cosiddetto "compost fuori specifica" o la F.O.S.

I risultati di questa analisi sono stati brevemente riportati in uno degli allegati al progetto, dal quale si evince la possibilità di recupero di tale rifiuto, ad esempio come ricopertura giornaliera dei rifiuti e per opere di ambientalizzazione.

Quando si manterranno zone non attive per la coltivazione per periodi significativi, si è prevista anche una copertura provvisoria; questa sarà costituita da un telo in LDPE dello spessore 0.5 mm con caratteristiche autoestinguenti steso sopra i rifiuti o un eventuale strato di regolarizzazione della superficie avente spessore 0,3 m.

Tale copertura, che sarà tenuta in posto da elementi con funzione di zavorra, avrà la funzione di garantire la minor infiltrazione di acque meteoriche all'interno del corpo rifiuti e ridurre in questo modo la produzione di percolato.

Per quel che riguarda l'impianto di estrazione, convogliamento e combustione del biogas, con il procedere della coltivazione sarà necessario provvedere, innanzitutto, all'innalzamento dei camini e/o alla realizzazione di nuovi pozzi di estrazione secondo le modalità descritte nel documento di progetto "Relazione tecnica generale".

Inoltre, per mezzo del sistema di monitoraggio periodico in corrispondenza di alcuni punti di estrazione, sarà possibile valutare quando la produzione di biogas è tale da richiedere il collegamento del camino all'impianto di recupero energetico esistente.

Per quanto riguarda il sistema di raccolta, convogliamento e smaltimento del percolato prodotto dai rifiuti abbancati, sono previste sia operazioni necessarie alla manutenzione delle linee di drenaggio previste dal progetto, sia attività di gestione di impianti presenti nella zona delle vasche al piede della discarica di Scarpino 2.

Per quanto riguarda gli interventi nella zona del piede della discarica è prevista:

- la manutenzione dell'impianto di trattamento posto in corrispondenza delle vasche nella zona a valle del piede della discarica;
- la manutenzione dell'impianto di estrazione percolato nel corpo rifiuti della zona del piede (per gravità e mediante pompe) realizzato nell'ambito di precedenti appalti.

Il funzionamento di entrambi gli impianti è automatico, ma richiede la presenza di un operatore per circa due ore al giorno, per le operazioni di controllo e per la lettura dei valori strumentali, oltre che per il reintegro dei reagenti nell'impianto di trattamento.

In fase di coltivazione è necessario provvedere alla separazione delle acque meteoriche che cadono all'interno della discarica tramite pompe e canalizzazioni di cantiere la cui configurazione e dimensionamento verranno decisi di volta in volta al variare dello stato della coltivazione.

Per quanto riguarda la gestione delle fasi successive di trattamento e scarico del percolato si dà atto che a seguito del P.D. n. 6685 del 4 dicembre 2007 AMIU è autorizzata al convogliamento del

percolato al depuratore di Cornigliano tramite condotta dedicata, in base alla sottoscrizione di apposito accordo stipulato fra AMIU e AMGA, promosso dal Comune di Genova.

In detto accordo sono altresì stabilite le condizioni che regolano l'afflusso del percolato all'impianto di Cornigliano e le condizioni di monitoraggio periodico per il mantenimento delle caratteristiche qualitative del percolato stesso per valutarne l'accettabilità al fine di non danneggiare il processo depurativo a valle.

In particolare:

- il percolato derivante dalla discarica di Scarpino nel punto di consegna al depuratore di Cornigliano dovrà avere le caratteristiche chimico – fisiche previste dalla tabella 3 dell'allegato alla parte III del D. Lgs. 152/2006, per gli scarichi in fognatura, ad eccezione dei seguenti parametri:
  - COD (espresso come O_2) che non dovrà essere superiore a 3.500 mg/l, con media annuale dei campioni prelevati mensilmente inferiore a 2.500 mg/l;
  - Azoto ammoniacale (espresso come NH_4) che non dovrà essere superiore a 2.000 mg/l, con media annuale dei campioni prelevati mensilmente inferiore a 1.000 mg/l;
  - BOD_5 (espresso come O_2) che non dovrà essere superiore a 600 mg/l, con media annuale dei campioni prelevati mensilmente inferiore a 320 mg/l;
- la portata afferente al depuratore è gestita mediante una valvola di regolazione posta all'inizio del percolato dotto; in base a quanto riferito durante la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto la regolazione di portata viene definita in base alla capacità di ricevimento dell'impianto di depurazione di Cornigliano, mantenendo la portata stessa ai livelli massimi concordati al fine di mantenere il massimo grado di capacità di polmonamento delle vasche di accumulo;
- AMIU dovrà porsi nella condizione di sospendere l'invio del percolato dietro semplice richiesta di Mediterranea delle Acque, comunicata in copia alla Provincia di Genova, in caso di grave disservizio dell'impianto per un periodo massimo di 72 ore, fermo restando che, al raggiungimento del limite dei 4/5 della capacità totale delle vasche di accumulo, AMIU provvederà al ripristino dell'invio del percolato stesso previa comunicazione a Mediterranea delle Acque e alla Provincia di Genova.

11.1 Piano di intervento in condizioni straordinarie

AMIU, facendo proprie le indicazioni dei sistemi di gestione dell'ambiente e della sicurezza della serie ISO, ha autonomamente stabilito una serie di interventi atti a valutare i possibili avvenimenti eccezionali e le relative attività di gestione delle emergenze .

La valutazione di tali eventi si basa sostanzialmente sui tradizionali principi di analisi critica degli eventi pregressi e sulla significatività che tali eventi eccezionali possono comportare.

A titolo indicativo, gli eventi più frequenti e tenuti sotto osservazione con procedure e formazione riguardano le condizioni di presenza di neve o ghiaccio, gli incendi, le perdite di stabilità sui fronti, le esplosioni, gli allagamenti, gli eventuali sversamenti accidentali di liquidi, lo spandimento accidentale di rifiuti o la dispersione eolica di materiali leggeri e l'impraticabilità di aree attive. Si rinvia alla specifica trattazione riguardante l'argomento inserito nel piano di gestione operativa facente parte della documentazione progettuale.

Tra le emergenze sono inserite anche le voci:

- venute occasionali di percolato
- rottura del collettore del percolato verso il depuratore di Cornigliano
- raggiungimento dei livelli di guardia degli indicatori di potenziale contaminazione.

Cap. 12 PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE

Al termine della coltivazione della discarica, sul corpo rifiuti verrà stesa una copertura provvisoria con teli LDPE, sulla quale è prevista l'esecuzione del monitoraggio dei cedimenti mediante rilievi topografici: al raggiungimento di una percentuale prossima al 80% del cedimento totale valutato in fase progettuale, si procederà con le operazioni di posa in opera della copertura definitiva, progettata in modo tale che eventuali ulteriori cedimenti del sottostante corpo rifiuti (generati dal peso esercitato dalla copertura stessa) non pregiudichino né la funzionalità dei sistemi di regimazione delle acque meteoriche, di estrazione del biogas e di raccolta del percolato, né la piantumazione dell'area.

Il ripristino ambientale del sito sarà conseguito mediante il recupero vegetazionale del corpo discarica: in particolare il Piano prevede il riassetto vegetativo mediante l'impiego di essenze arbustive e arboree autoctone per l'argine di contenimento, mentre è previsto un inerbimento con miscele di graminacee e leguminose e l'inserimento di gruppi arbustivi/arborei per la superficie sommitale.

Gli interventi di sistemazione finale sono articolati in fasi successive:

1. preparazione del terreno con aggiunta di compost e modellazione delle superfici scolanti
2. interventi anti-erosivi (con impiego di bio-stuoie per le zone in scarpata) e di inerbimento mediante semina
3. messa a dimora di specie arbustive
4. impianto di specie arboree

L'area non rientra nel perimetro di alcun S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria).

Dall'analisi dell'ambiente così come dalla carta Bionaturalistica non emergono nella zona interessata dall'ampliamento della discarica emergenze naturalistiche rilevanti.

L'ampliamento progettato, che si svilupperà totalmente all'interno dell'area già compresa nell'attuale perimetro della discarica, non comporterà impatti di sorta sulla componente vegetazionale del territorio in esame.

La sistemazione vegetazionale a fine coltivazione costituirà l'occasione fondamentale per una adeguata ricomposizione ambientale dell'area.

Cap. 13 PIANO DI GESTIONE POST-OPERATIVA

Il Piano di Gestione Post-Operativa definisce gli interventi di gestione successive alla chiusura della discarica costituiti da attività di monitoraggio e manutenzione. La durata del periodo di gestione post-operativa della discarica è fissata in 30 anni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera (m), del D.Lgs. 36/2003.

Le operazioni di monitoraggio prevedono il controllo dei seguenti elementi:

- monitoraggio del percolato (frequenza semestrale)
- monitoraggio delle acque sotterranee (frequenza trimestrale per il primo anno della fase di gestione post-operativa e semestrale per gli anni seguenti)
- monitoraggio inclinometrico, per la valutazione della stabilità del corpo discarica, e topografico, per la posa della copertura finale
- monitoraggio del biogas (semestrale per i primi 5 anni della fase di gestione post-operativa e annuale per gli anni seguenti)
- monitoraggio della qualità dell'aria (semestrale per i primi 5 anni e annuale per gli anni successivi)

Le operazioni di manutenzione e gestione degli impianti previste dal Piano sono le seguenti:

- manutenzione della recinzione e dei cancelli di accesso
- manutenzione della rete di drenaggio delle acque meteoriche, comprendente la pulizia delle canalette e l'eventuale riposizionamento o sostituzione dei tratti danneggiati a causa delle spinte di assestamento del corpo dei rifiuti
- manutenzione della viabilità interna ed esterna di accesso alla discarica
- manutenzione del sistema di raccolta del percolato, delle vasche di stoccaggio, dell'impianto di degasaggio e della condotta di collettamento all'impianto di depurazione
- manutenzione della rete di captazione, adduzione e combustione del biogas
- controllo e manutenzione della copertura sommitale, per prevenire la formazione di rotture e per evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo rifiuti e la fuoriuscita di biogas; il controllo della copertura sarà protratto fino all'esaurirsi dei fenomeni di assestamento: la copertura finale non sarà posta in opera, in sostituzione della copertura provvisoria, fino al raggiungimento dell'80% del cedimento complessivo valutato in fase progettuale
- manutenzione della copertura vegetale, mediante periodici sfalci, potature e spandimento di compost

- manutenzione dei pozzi e piezometri asserviti al monitoraggio delle acque sotterranee e al controllo del livello di percolato, compresa l'eventuale sostituzione dei piezometri intasati dai rifiuti mediante la realizzazione di nuove perforazioni
- eventuali interventi di asportazione del percolato mediante l'emungimento dai pozzi di controllo verticali e orizzontali

Cap. 14 PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Attualmente la discarica risulta dotata di sistema di monitoraggio finalizzato al controllo di:

1. percolato
2. aria
3. gas nel sottosuolo
4. stabilità
5. acque superficiali
6. acque sotterranee

I parametri e le frequenze dei monitoraggi sulle diverse matrici ambientali ,da eseguire in fase operativa e post operativa, sono indicate al capitolo II "Limiti e prescrizioni autorizzative - Componenti ambientali" nel seguito del provvedimento presente.

Par 14.1 Monitoraggio acque sotterranee

I Punti di prelievo attuali sono i pozzi denominati P3bis e P11bis ubicati a valle della discarica. Tali pozzi sostituiscono i precedenti (P3 e P11) sui quali si erano verificate fluttuazioni anomale dei dati.

Sono stati inoltre realizzati a valle delle vasche della discarica una serie di pozzi ubicati come da Figura 1 riportata in Allegato B all'elaborato progettuale . 06892-156R12 Piano di sorveglianza e controllo.

Viene confermata la rappresentatività dei piezometri di controllo essendo gli stessi ubicati al piede della discarica di Scarpino in un contesto di valle idrogeologico del bacino investigato (vedi elaborato progettuale "Relazione Geologica ed Idrogeologica rif. 6892156R0331 del 15/10/2010).

E' in previsione uno studio di approfondimento geologico – idrogeologico nell'ambito delle attività previste per lo studio dei livelli di guardia. Lo studio sarà basato su misure di campo da ripetersi per almeno un anno di tempo. A tal fine sono stati realizzati a valle delle vasche della discarica n.3 Piezometri PN1,PN2 e PN3 (vedi Figura 1 in Allegato B all'elaborato progettuale "Piano di sorveglianza e controllo - rif 06892-156R12").

Par 14.2 Monitoraggio acque superficiali

La discarica di Scarpino è posta su un fronte di valle interessato, prima che venisse realizzato l'impianto, dalle sorgenti del Rio Cassinelle, affluente del Torrente Chiaravagna

Per il monitoraggio delle acque superficiali sono previsti, anche sulla base delle vigenti autorizzazioni, una stazione di controllo sul Rio Cassinelle ed una T. Chiaravagna.

Par 14.3 Monitoraggio acque di ruscellamento

Per il monitoraggio delle acque di drenaggio superficiale sono previste due punti di prelievo posti in corrispondenza rispettivamente dell'uscita della gronda destra e di quella sinistra orografica, ovvero prima dell'immissione di tali acque nel Rio Cassinelle.

Il progetto di ampliamento in oggetto, pur prevedendo la predisposizione di un nuovo sistema di canalizzazioni per la raccolta delle acque bianche esterne alla superficie della discarica, opportunamente separato da quello di raccolta e convogliamento delle acque di percolato, non modifica l'attuale sistema di recapito di tali acque a valle della discarica.

Par 14.4 Monitoraggio del percolato

Il monitoraggio del percolato in corso prevede:

- misurazione delle quantità estratte e smaltite con cadenza mensile
- rilievo mensile del livello di percolato in n. 8 piezometri della discarica
- l'analisi mensile, dopo l'adeguamento al D.Lgs. 36/03 delle caratteristiche chimico – fisiche del liquido.

Le misure e il campionamento avvengono direttamente dal punto in cui il percolato raccolto, dal fondo della vasca della discarica, viene inviato alla condotta di adduzione all'impianto di depurazione nella zona a valle del piede. Per quanto riguarda invece il monitoraggio sul volume di percolato, il presente progetto prevede l'innalzamento di pozzi verticali PV1 ÷ PV4 (per il controllo del funzionamento della nuova linea di drenaggio percolato di fondo vasca). In tali pozzi verranno effettuate con frequenza mensile, o in occasione di eventi meteorici particolarmente, delle misure del livello di percolato a mezzo di un freatimetro; in caso di necessità inoltre saranno installate pompe sommerse per un eventuale estrazione di emergenza del percolato stesso.

Par 14.5 Monitoraggio delle emissioni gassose e della qualità dell'aria

Attualmente il sistema di gestione dell'impianto del biogas, operato da ASIA Ambiente di Torino, provvede a monitorarne in continuo la qualità (CH_4 O_2), la quantità (portata), la pressione e la temperatura. All'interno del box di controllo è installato un quadro armadio di gestione dei segnali relativi ai principali parametri rilevati sulla centrale di aspirazione. In particolare sono visualizzati in continuo:

- la temperatura di combustione in torcia
- la temperatura del biogas in ingresso e in uscita dallo scambiatore di calore
- la temperatura in uscita dagli aspiratori
- la portata di biogas sulla linea generale e sulla linea di alimentazione motori
- la pressione statica del biogas in mandata.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, di fatto, viene influenzata dalle emissioni diffuse di biogas, dalle emissioni connesse alle attività di deposizione, movimentazione e compattazione dei rifiuti, nonché dall'afflusso dei mezzi di conferimento, tenendo peraltro conto del contesto entro il quale è inserita la discarica. La valutazione dell'impatto delle emissioni diffuse viene attualmente monitorata grazie ad un rivelatore in continuo di idrocarburi metanici e non metanici posizionato nella zona vicino all'ingresso dei mezzi in discarica al quale viene aggiunto un ulteriore rivelatore, di stesse caratteristiche, a valle della discarica, in posizione da concordare. A ciò si prevede di aggiungere un monitoraggio periodico dell'aria con almeno ulteriori 2 postazioni mobili da posizionare di volta in volta nelle aree interne interessate dalla coltivazione.

Il controllo degli eventuali trafilamenti di biogas, tramite misura di O_2, CO_2, CH_4, all'esterno del sistema di impermeabilizzazione di fondo e di parete verrà effettuato, in fase di post-gestione della discarica, attraverso 6 puntazze della lunghezza di 5 m, tre in orografica destra e tre in orografica sinistra, infisse lungo il perimetro esterno, ad una distanza di circa 150-200 metri una dall'altra.

I punti di indagine saranno realizzati mediante perforazioni sulle piste sommitali nella parte di terreno insaturo, e successiva installazione all'interno di tubi fessurati; le tubazioni saranno debitamente protette con un pozzetto di chiusura terminale collocato all'interno di un pozzetto in c.a. protetto da caditoia grigliata carrabile.

Per quanto riguarda la definizione dei livelli di guardia delle emissioni gassose all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, le tipologie di misure da adottare e le sostanze da analizzare e la qualità dell'aria, sempre in area esterna alla discarica, si deve fare riferimento alla D.G.R. n°1240 del 29/10/10 avente ad oggetto: "*Linee guida per la determinazione dei livelli di guardia e di indicatori ambientali sito specifici nelle discariche di rifiuti ai sensi del D.Lgs.36/03.*

Par 14.6 Monitoraggio dei parametri meteoclimatici

La discarica di Scarpino risulta dotata di una centralina di rilevamento per i dati meteo climatici, adeguata nel 2007, in corrispondenza della centralina di rilevamento della qualità dell'aria per la cui ubicazione si rimanda alla Figura 1 dell'Allegato D all'elaborato progettuale 06892-156R12 Piano di sorveglianza e controllo.

I dati meteo-climatici attualmente rilevati per la fase di gestione dell'impianto sono:

- precipitazioni
- temperatura (min, max, nelle 14h)
- direzione e velocità del vento,
- evaporazione,
- umidità atmosferica.

Par 14.7 Monitoraggio della morfologia della discarica

La stabilità del corpo rifiuti della discarica è monitorata mensilmente sia mediante letture eseguite sugli inclinometri, sia mediante la misura del livello di falda in alcuni piezometri presenti in discarica.; tali strumentazioni sono distribuite all'interno dell'impianto così come illustrato nella tavola del presente progetto "Planimetria di ubicazione sondaggi" (doc. 06892-156D02). A.M.I.U. inoltre, al fine di rilevare la disponibilità delle volumetrie disponibili per il conferimento rispetto a quelle autorizzate, esegue il rilievo del piano quotato dei rifiuti con cadenza semestrale.

Cap. 15 PIANO FINANZIARIO

Il piano finanziario, secondo quanto definito nel D.lgs. 36/03, prevede che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di postchiusura.

La garanzia che il prezzo minimo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti copra realmente tutti i costi, inclusi quelli relativi alla fase di postchiusura, è assicurata dalla presentazione di tale piano che deve tener conto, come anticipato sopra, dei seguenti fattori:

1) il costo industriale predisposto, in funzione di:

- costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi oneri finanziari e costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
- spese per gestione operativa, comprese spese relative al personale ed ai mezzi d'opera utilizzati;
- spese generali e tecniche;
- spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura;

2) gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Con frequenza annuale potrà essere presentata all'ente competente una relazione di aggiornamento del prezzo di conferimento da applicare a seguito delle eventuali variazioni intervenute a seguito di:

a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione;

b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;

c) nuove perizie di variante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lettera m del D.Lgs. 36/03 AMIU Genova S.p.A., quale soggetto proprietario in forza di atto pubblico a cura del Segretario Generale del Comune di Genova del 29.12.2004 n. rep. 65104 nonché gestore della discarica di Monte Scarpino in Genova, provvede ad assicurare la copertura di tutti i costi derivanti:

- dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio dello stesso
- dalla costituzione delle garanzie finanziarie
- dalle realizzazione delle opere di chiusura definitiva
- dalle attività di gestione post-operativa per 30 anni
- dai relativi oneri fiscali

tramite parte del corrispettivo riconosciutole dal Comune di Genova per la gestione dei servizi di istituto in materia di igiene ambientale del Comune medesimo e tramite i prezzi di conferimento corrisposti sia dagli ulteriori Comuni della provincia di Genova che dai soggetti privati, così come indicato nella deliberazione AMIU allegata alla documentazione di progetto.

In particolare, per i costi complessivi derivanti dalle attività previste per il periodo di post-gestione della durata presunta di 30 anni, AMIU effettua un accantonamento annuo di 1.930.419,00 €, sulla base di una apposita perizia asseverata attestante un costo complessivo della gestione post-operativa di 47.156.023,00 €.

II - LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

I) REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO – PRESCRIZIONI GENERALI

1. Entro 60 gg dal ricevimento del presente provvedimento AMIU dovrà fornire i seguenti documenti, esplicitamente previsti nel documento Rel 06892-050R07E01 "Disciplinare tecnico prestazionale " di cui al progetto riguardante il II lotto funzionale fase 1 approvato con PD 6636/2005:
   a. le copie dei verbali di accettazione esplicitamente previsti ai paragrafo 14.1.4.3 e 14.2.3.3;
   b. gli esiti delle verifiche finali della barriera impermeabile esplicitamente indicate al paragrafo 14.5.
2. Copia di tutte gli elaborati progettuali elencati nella Sezione I - Premessa dovrà essere tenuta presso gli uffici AMIU presenti nell'area della discarica di Monte Scarpino a disposizione dell'autorità di controllo.
3. Le procedure aziendali dovranno essere aggiornate, ove necessario, ai contenuti e alle prescrizioni del presente provvedimento.
4. Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente autorizzazione devono essere applicati i contenuti degli elaborati progettuali elencati in premessa (linee operative e dettagli tecnici specifici per la realizzazione dell'impianto, piano di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario).
5. In discarica potrà essere depositato un quantitativo massimo di 463.000 m^3 di rifiuto comprese le coperture giornaliere e provvisorie.
6. I rifiuti potranno essere depositati solo nella zona di monte settore orientale (sinistra orografica) della discarica come evidenziato nella tavola grafica "Planimetria delle quote di fine abbancamento" (elaborato progettuale 06892-156D04a)
7. Le quote finali di coltivazione non potranno essere superiori a quelle riportate nella tavola grafica "Planimetria delle quote di fine abbancamento" (elaborato progettuale 06892-156D04a)
8. Entro 60 gg dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere prodotta una tavola cartografica, in scala leggibile, firmata dal responsabile tecnico dell'impianto, completa di legenda che riporti l'intero sistema di regimazione delle acque meteoriche e di drenaggio del percolato per l'intera area di discarica.
9. Le acque ruscellanti, nell'area in coltivazione, sul rifiuto "a cielo aperto" e/o ricoperto solo da terre di copertura giornaliera devono essere convogliate al sistema di raccolta del percolato; in nessuna condizione meteorologica è ammessa la deviazione di tali acque, a tutti gli effetti da considerarsi percolato, al sistema di regimazione delle acque bianche superficiali.
10. Entro 60 giorni AMIU dovrà definire l'elenco dei rifiuti che sono stati utilizzati e verranno utilizzati quale "rifiuto selezionato" in sostituzione del materiale granulare da mettere in posa al di sopra degli strati di impermeabilizzazione con funzione di strato drenante. Per i rifiuti già utilizzati dovranno essere forniti gli esiti delle prove esplicitamente previste al paragrafo 10.2.2 e 10.2.3

del documento Rel 06892-050R07E01 "Disciplinare tecnico prestazionale" di cui al progetto riguardante il II lotto funzionale fase 1 approvato con PD 6636/2005.

11. Per i rifiuti di cui al punto precedente, da utilizzare per la formazione del nuovo strato drenante, dovranno essere previste le caratteristiche ed i controlli definiti da AMIU al paragrafo 10.2. dell'elaborato progettuale "Disciplinare tecnico prestazionale – rif. 06892-156R07" citato in premessa relativo al progetto di II lotto funzionale fase 2 in argomento.
12. Presso gli uffici AMIU localizzati nella discarica di Monte Scarpino dovrà essere tenuta:
    a. copia degli esiti degli audit indipendenti da parte degli enti terzi certificatori per la verifica del mantenimento del sistema di gestione ambientale dell'impianto e di qualità del laboratorio secondo le norme ISO 14000 o ISO 9000.
    b. apposito registro (o copia) o registro informatico con indicati i corsi di formazione seguiti dai singoli operatori .
13. AMIU dovrà provvedere ad effettuare per le sorgenti utilizzate a scopo idropotabile che alimentano l'acquedotto Cassinelle, un monitoraggio con una frequenza mensile effettuato in base alle disposizioni del D. Lgs 31/01, così come previsto dalla Deliberazione n. 1341 del 04/11/2005 della Giunta della Regione Liguria. I risultati di tale monitoraggio dovranno essere inviati semestralmente a Provincia di Genova, Dipartimento Provinciale di Genova dell'ARPAL e ASL3 Genovese – Servizio Igiene Pubblica.
14. Le aree circostanti la discarica dovranno essere tenute pulite da eventuali rifiuti trasportati per via eolica.
15. Deve essere impedito il libero accesso al sito di discarica e garantita la corretta manutenzione della recinzione e dei cancelli. I cancelli debbono rimanere chiusi al di fuori dell'orario di esercizio e devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare lo scarico illegale di rifiuti.
16. Si dovrà provvedere all'adozione e alla messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e di sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla U.O.P.S.AL. dell'ASL competente.
17. Al fine di evitare l'insorgere di condizioni igienico sanitarie pericolose e lo sviluppo di insetti e roditori nella zona, devono essere effettuati interventi di disinfestazione e derattizzazione secondo le indicazioni del competente organo di controllo.
18. Deve essere comunicato l'eventuale variazione del nominativo del responsabile tecnico della discarica.
19. Nel caso di superamento dei livelli di controllo, nel caso l'evento causa del supero non fosse immediatamente identificabile, dovrà essere previsto il ricampionamento entro 48 h dall'accertamento del supero.
20. Presso l'impianto dovrà essere tenuto un registro di impianto, con pagine vidimate dalla Provincia per l'annotazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dell'esecuzione dei campionamenti, delle anomalie di funzionamento delle apparecchiature e quant'altro definito in dettaglio nella parte relativa alle singole componenti ambientali.
21. Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere alla Provincia di Genova, al Comune di Genova, al Dipartimento Provinciale di

Genova dell'ARPAL e alla ASL 3 Genovese, una relazione sull'attività svolta e i risultati dei monitoraggi e controlli eseguiti relativi all'anno solare precedente con le modalità indicate nel quarta parte della presente Sezione "Comunicazione dei risultati di monitoraggio".

22. AMIU dovrà trasmettere, con le modalità indicate della trattazione delle singole componenti ambientali, una proposta per l'individuazione dei livelli di guardia relativamente alle acque sotterranee, alla qualità dell'aria e ai gas di discarica.
23. AMIU dovrà provvedere al mantenimento, per tutta la durata dell'autorizzazione, di una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Genova a copertura di danni ambientali e per il ripristino delle condizioni ambientali di sicurezza.

II) ELENCO RIFIUTI SMALTIBILI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Nell'area di discarica oggetto della presente autorizzazione potranno essere conferiti rifiuti non pericolosi, purché non allo stato liquido e, se classificati come fanghi, palabili.

A) RIFIUTI CONFERIBILI SENZA OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA (RSU-RSUA)

20 00 00 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni)

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno non verniciato o impregnato)

20 01 39 plastica (dopo averne verificato l'impossibilità di recupero)

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi e dopo averne verificato l'impossibilità di recupero)

02 01 07 rifiuti della silvicoltura

02 02 rifiuti dalla preparazione e dal trattamento di carne , pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 07 rifiuti dalla preparazione delle bevande alcoliche ed analcoliche

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione

03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 (legno non verniciato o impregnato)

03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 0 rifiuti dell'industria fotografica

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

10 00 00 Rifiuti prodotti da processi termici

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

12 00 00 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici (dopo averne verificato l'impossibilità di recupero)

15 00 00 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 (solo se consistenti in filtri dei sistemi di condizionamento dell'aria o cartucce filtranti per l'acqua potabile ad uso domestico)

16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 19 plastica (dopo averne verificato l'impossibilità di recupero)

16 01 20 vetro (dopo averne verificato l'impossibilità di recupero)

17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno (dopo averne verificato l'impossibilità di recupero)

17 02 02 vetro (dopo averne verificato l'impossibilità di recupero)

17 02 03 plastica (dopo averne verificato l'impossibilità di recupero)

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 (solo se consistenti in materiali isolanti utilizzati per la costruzione di opere civili identificabili fra polistirolo, poliuretano espanso, guaine di carta catramata, pannelli in carton gesso)

18 00 00 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 03 rifiuti (da assistenza veterinaria) che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 03 compost fuori specifica

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone (dopo averne verificato l'impossibilità di recupero)

19 12 04 plastica e gomma (dopo averne verificato l'impossibilità di recupero)

19 12 05 vetro (dopo averne verificato l'impossibilità di recupero)

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 (solo se non verniciato o impregnato e dopo

aver verificato l'impossibilità di recupero)

19 12 08 prodotti tessili

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (solo provenienti dal trattamento di rifiuti urbani e assimilabili)

B) RIFIUTI CONFERIBILI CON OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA

01 00 00 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01 00 rifiuti prodotti da estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 00 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 04 00 rifiuti derivanti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

02 01 00 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 04 00 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 06 00 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

02 07 00 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

03 00 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 01 00 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 02 00 rifiuti dell'industria tessile

04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

06 00 00 rifiuti di processi chimici inorganici

06 03 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15

06 05 00 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

06 09 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 0609 03

06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 13 00 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 03 nerofumo

07 00 00 rifiuti di processi chimici organici

07 01 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111

07 02 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13 rifiuti plastici

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14

07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16

07 03 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 04 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 05 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 06 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 07 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

08 00 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

08 01 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 02 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti

08 03 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 04 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

10 00 00 Rifiuti prodotti da processi termici

10 01 00 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento

10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 scorie non trattate

10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10 scaglie di laminazione

10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02 frammenti di anodi

10 03 05 rifiuti di allumina

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19

10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10

10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 06 04 altre polveri e particolato

10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04 altre polveri e particolato

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 08 00 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi

10 08 04 polveri e particolato

10 08 09 altre scorie

10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10

10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03 scorie di fusione

10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11

10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13

10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15

10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione

10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11

10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13

10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15

10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 polveri e particolato

10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 12 03 polveri e particolato

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali

10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

11 00 00 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa

11 01 00 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 02 00 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 05 00 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

12 00 00 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 00 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

15 00 00 rifiuti di imballaggio assorbenti stracci materiali filtranti e indumenti protettivi

15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 01 00 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 00 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 00 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

16 05 00 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 08 00 catalizzatori esauriti

16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)

16 11 00 scarti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 ~~01~~ 03

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 00 00 rifiuti delle operazioni di costruzione demolizione

17 06 00 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto

17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

18 00 00 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 02 00 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 02 00 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese

decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico fisici (su rifiuti industriali), diversi da quelli di cui alla voce 190205

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06

19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01 rifiuti vetrificati

19 05 00 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 06 00 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

19 08 00 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 09 00 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 10 00 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

19 11 00 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

19 13 00 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

C) RIFIUTI A RECUPERO CONFERIBILI PER OPERE DI COPERTURA GIORNALIERA DEI RIFIUTI, COSTRUZIONE DI RILEVATI E SOTTOFONDI STRADALI ATTI ALLA MOVIMENTAZIONE INTERNA DEI MEZZI D'OPERA, RIPROFILATURA DI AREE GIA' COLTIVATE DELLA DISCARICA AI FINI DI RIPRISTINARE LE QUOTE O I PROFILI PREVISTI A PROGETTO

01 04 00 rifiuti derivanti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

16 01 00 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento (*)

17 01 02 mattoni (*)

17 01 03 mattonelle e ceramiche (*)

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (*)

17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (compreso il materiale derivante dalla pulizia dei torrenti).

17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione

17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (*)

20 00 00 Rifiuti urbani

20 02 02 terra e roccia

(*) Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
(*) Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

d) rifiuti A RECUPERO conferibili con obbligo di caratterizzazione analitica per opere di ricopertura giornaliera dei rifiuti, costruzione di rilevati e sottofondi stradali atti alla movimentazione interna dei mezzi d'opera, riprofilatura di aree già coltivate della discarica ai fini di ripristinare le quote e i profili previsti a progetto

01 04 00 rifiuti derivanti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 03 00 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio

17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07

17 08 00 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

Quadro delle prescrizioni

1. L'ammissione in discarica dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 27 settembre 2010.
2. I rifiuti urbani contenenti una quota di frazione umida reattiva dovranno essere trattati per un quantitativo medio pari a t/giorno 550 fino al 27 marzo 2011 in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 36/2003 e congruentemente a quanto previsto dalla DGR n°1361 del 16/11/2007. Dopo tale data AMIU dovrà adeguare e comunicare alla Provincia i successivi livelli di trattamento utili a ridurre la frazione biodegradabile dei RSU secondo quanto dettato dall'art.5 del D.Lgs.36/03. Dovrà essere controllato l'IRD, dopo 3 mesi dalla realizzazione di ciascuna cella e successivamente ogni 3 mesi fino ad ottenimento del valore limite di IRD previsto dalla stessa deliberazione regionale, definito come obiettivo per poter considerare il rifiuto stabilizzato e il trattamento completato. La triturazione del rifiuto preliminare al trattamento, se effettuata presso la discarica, dovrà essere effettuata mediante l'impiego di impianti mobili autorizzati. Il presente provvedimento autorizza l'attività di triturazione in conformità dell'Art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06.
3. AMIU non potrà accettare rifiuti in discarica con CER identificati ai precedenti elenchi B e D se non accompagnati da relativa caratterizzazione analitica che ne attesti l'ammissibilità con particolare riferimento alla caratterizzazione di base e alla frequenza della caratterizzazione analitica del rifiuto cui è obbligato il produttore.
4. Per i rifiuti elencati ai precedenti elenchi B e D ed identificati da una voce a specchio, AMIU non potrò accettare rifiuti non corredati da idonea documentazione da parte del produttore attestante la non pericolosità degli stessi.
5. Per ogni tipologia di rifiuti conferito avente CER identificato ai precedenti elenchi B e D, AMIU deve effettuare annualmente la verifica di conformità secondo quanto previsto all'art. 11 del D.lgs 36/2003 e secondo le modalità indicate nei criteri di ammissibilità in discarica vigenti, salvo quanto previsto al successivo punto 6.
6. I rifiuti con CER 170302 non possono essere inseriti nell'elenco dei rifiuti ammissibili senza caratterizzazione analitica. Ai fini di poter ammettere il CER 170302, ogni singolo produttore dovrà produrre annualmente un certificato di analisi chimica che attesti l'assenza di catrami di carbone indipendentemente dallo specifico luogo di produzione. Tale adempimento esime AMIU dalla verifica annuale di conformità per ogni singolo produttore. AMIU è tenuta all'esecuzione di almeno 5 analisi annuali a campione fra tutto il rifiuto conferito purché attribuito a produttori diversi. Tale deroga si applica unicamente al rifiuto con CER 170302 prodotto nell'ambito delle consuete manutenzioni stradali (esclusa la scarifica per cause di contaminazione anche se puntuale) nel territorio della provincia di Genova. Nel caso che anche una sola verifica effettuata da AMIU dimostrasse l'assenza di conformità, i risultati dell'analisi dovranno essere immediatamente comunicati alla Provincia di Genova che si riserva di adottare atti conseguenti.
7. I rifiuti di cui ai precedenti elenchi A e B dovranno presentarsi allo stato solido e, se fangosi, devono essere palabili. I rifiuti inerti identificati ai precedenti elenchi C e D dovranno essere impiegati allo stato solido non polverulento (salvo quanto disposto al successivo punto 8), di piccola pezzatura e se fangosi devono essere palabili. L'eventuale triturazione degli inerti ai fini di ridurne la granulometria per l'efficacia della copertura, dovrà essere effettuata mediante l'impiego di mezzi mobili autorizzati. Il presente provvedimento autorizza l'attività di triturazione in conformità dell'Art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06.

8. E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione atte ad impedire la dispersione di polveri (bagnatura). Anche l'eventuale operazione di triturazione degli inerti destinati al recupero dovrà avvenire in condizioni tali da evitare dispersione di polveri.
9. Eventuali richieste di deroga per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica sono consentite nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 27 settembre 2010; in tale eventualità dovrà essere fornito l'elenco dei parametri specifici per i quali viene richiesta la deroga, supportata da una valutazione di rischio che dimostri l'assenza di pericoli per l'ambiente. Si specifica che, ai sensi dell'art. 10 c.1 lett. C), i valori limite autorizzabili non possono superare per più del triplo quelli specificati nella Tabella 5 del decreto citato.
10. Tutti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata non possono essere conferiti in discarica tranne in casi di comprovata emergenza. Per quanto riguarda i rifiuti di cui all'elenco A con codice 15 01, gli stessi potranno essere accettati in discarica solo dopo aver valutato che ne è impossibile il recupero; in particolare, anche in relazione al divieto di cernita manuale dei rifiuti conferiti, sono accettabili in discarica i rifiuti non omogenei o frammisti ad altre tipologie.
11. Non possono essere conferiti in discarica i rifiuti da avviare a consorzi obbligatori istituiti e operativi ai sensi del D.lg.152/06 e smi
12. Potranno essere conferiti in discarica soltanto i rifiuti correttamente identificati nel relativo formulario, se previsto, o identificati mediante l'apposita scheda SISTRI Area Movimentazione, se prevista.
13. Nel caso in cui AMIU debba procedere alla verifica analitica dell'ammissibilità del carico, si ritiene che AMIU debba trattenere le tre copie del formulario e rilasciare al trasportatore un documento provvisorio che attesti il ricevimento del carico. Tale documento, sostitutivo del formulario in attesa degli esiti dell'analisi, ha lo scopo di garantire al produttore l'effettivo conferimento in discarica del carico di rifiuti. Nel caso le analisi effettuate evidenzino l'inammissibilità in discarica, il carico dovrà essere respinto e ritirato dal produttore o, in assenza di tale condizione, avviato ad idoneo impianto di smaltimento a cura di AMIU. In caso il carico risulti ammissibile, sarà cura di AMIU inviare le copie del formulario, firmato e timbrato, al produttore e al trasportatore. Tale prassi dovrà essere rivista all'entrata in vigore definitiva del sistema SISTRI.
14. Deve essere assicurata la copertura giornaliera dei rifiuti abbancati.
15. La gestione dei rifiuti conferiti giornalmente, la compattazione degli stessi e la loro copertura deve avvenire in modo tale da limitare la formazione di emissioni diffuse e la propagazione di odori molesti.
16. Per la copertura giornaliera, per la costruzione di rilevati e sottofondi stradali atti alla movimentazione interna dei mezzi d'opera, per la riprofilatura di aree già coltivate della discarica ai fini di ripristinare le quote e i profili previsti a progetto, potranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti di cui agli elenchi C e D.
17. I CER 190503 "compost fuori specifica" e 191212 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11" (solo provenienti dal trattamento di rifiuti urbani e assimilabili) potranno essere ammessi per il riutilizzo come copertura giornaliera nel rispetto delle norme contenute nella D.G.R. 1361/2007. In particolare è ammesso l'utilizzo del rifiuto 190503 e del rifiuto 191212 per copertura giornaliera nella misura complessiva del 10% o del 20% massimi, calcolati sul volume di rifiuto conferito per lo smaltimento, in base alle loro caratteristiche. Tali caratteristiche dovranno essere provate mediante analisi da effettuare almeno una volta all'anno nel caso di provenienza stabile, previa verifica delle condizioni di trattamento e delle specifiche fornite dal

produttore circa gli esiti del processo di trattamento. Nel caso di conferimenti saltuari e da soggetti non costanti, l'indagine analitica dovrà essere prodotta con maggiore frequenza e comunque preliminarmente al conferimento da parte di ogni nuovo conferitore.

18. Potranno essere riutilizzate per gli scopi sopra descritti anche le terre e rocce da scavo gestite ai sensi dell'art.186 del Dlgs 152/06 s.m.i.. Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo rientranti nella disciplina dei rifiuti (CER 170504) provenienti da siti sottoposti alle procedure di cui all'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006, le stesse dovranno essere qualificate, prima del loro reimpiego, e dovranno rispettare i limiti qualitativi dei terreni con destinazione d'uso industriale.
19. I pneumatici fuori uso (CER 16 01 03) potranno essere utilizzati esclusivamente come interfaccia tra i teli di sottofondo ed i rifiuti.
20. Dovrà essere impedita la combustione e la cernita manuale dei rifiuti.
21. L'azienda, semestralmente, è tenuta ad inviare a Provincia di Genova e al Dipartimento Provinciale di Genova dell'ARPAL una relazione, anche su supporto informatico, contenente i seguenti dati riepilogativi riferiti al semestre precedente:

- quantità, espressa in Kg, per ogni rifiuto smaltito identificato dal corrispondente CER;
- quantità, espressa in Kg, di rifiuto eventualmente utilizzato per la copertura giornaliera;
- capacità residua della discarica, espressa in m^3;
- rilievo quotato del piano di coltivazione.

22. Sulla base delle informazioni riportate nella relazione di cui al punto precedente, la Provincia di Genova, sentiti gli enti competenti, si riserva la possibilità di fissare ulteriori prescrizioni.
23. I fronti di avanzamento delle scarpate dei rifiuti devono avere una pendenza non superiore a 30°.

III) COMPONENTI AMBIENTALI

1. ACQUE SOTTERRANEE

A) Quadro dei monitoraggi

Punto di monitoraggio	Parametro	Livello di guardia	Frequenza controllo	
			Gestione operativa	Gestione post operativa
Piez. 3bis; Piez 11bis; Piez. PMS; PN3 o PN1 o PN2	Livello falda	da individuarsi entro 90gg	mensile	semestrale
	Conducibilità		mensile	
	Temperatura		mensile	
	Ossidabilità kubel		mensile	
	pH		mensile	
	BOD 5		annuale	
	TOC		annuale	
	Azoto ammoniacale		mensile	
	Azoto nitroso		mensile	
	Azoto nitrico		mensile	
	Calcio		annuale	
	Magnesio		annuale	
	Sodio		annuale	
	Potassio		annuale	
	Solfati		trimestrale	
	Cloruri		trimestrale	
	Fluoruri		annuale	
	Arsenico		annuale	
	Cadmio		mensile	
	Cromo esavalente		annuale	
	Cromo totale		annuale	
	Ferro		mensile	
	Manganese		trimestrale	
	Mercurio		mensile	
	Nichel		annuale	
	Piombo		annuale	
	Rame		mensile	
	Zinco		annuale	
	Cianuri		annuale	
	IPA*		annuale	
	Composti		annuale	
	Pesticidi totali		annuale	
	Fenoli*		annuale	
	Pesticidi Fosforati		annuale	
	idrocarburi tot		annuale	
	Benzene		annuale	
	Etilbenzene		annuale	
	Stirene		annuale	
	Toluene		annuale	
	Para-Xilene		annuale	
	Composti organo alogenati**		annuale	
	Clorobenzeni***		annuale	
	Solventi organici azotati (nitrobenzeni)		annuale	

* IPA e Fenoli di cui alla DGR 1240 del 29/10/10

**cloruro di vinile, Tricloroetilene, tetracloroetilene, dibromoclorometano, bromodiclorometano, 1,1, dicloroetilene

*** monoclorobenzene; 1,4-diclorobenzene

B) Quadro delle prescrizioni

1. Entro 90 gg dal ricevimento della presente autorizzazione AMIU dovrà definire ed inviare a Provincia ed ARPAL una proposta per la definizione dei livelli di guardia conforme ai criteri emanati dalla Regione Liguria con DGR 1240 del 29.10.10;
2. I livelli di guardia per le acque sotterranee, definiti entro il termine richiesto al precedente punto, potranno essere aggiornati, tramite nuova proposta di AMIU a seguito del previsto studio di approfondimento geologico idrogeologico;
3. In attesa dell'individuazione dei livelli di guardia, l'Azienda dovrà segnalare tempestivamente eventuali superamenti dei valori indicati Tabella 2 Acque sotterranee" All.5 parte IV Titolo V del D.lgs. 152/06 le cause degli stessi e le misure adottate per eliminare tali cause ed evitare il ripetersi dell'evento.
4. Una volta accettati da Provincia di Genova e ARPAL i livelli di guardia, l'Azienda dovrà comunicare tempestivamente a Provincia di Genova e ad ARPAL - Dipartimento Provinciale di Genova l'eventuale raggiungimento di tali livelli anche relativi ad uno solo dei parametri monitorati, le cause dello stesso e le misure adottate per eliminare tali cause ed evitare il ripetersi dell'evento.
5. Il campionamento delle acque sotterranee dovrà essere eseguito secondo i criteri definiti dal D.lgs. 152/06 All.2 parte IV Titolo V. Per gli aspetti operativi si faccia riferimento alla "Istruzione operativa – Modalità operative per l'installazione di piezometri, il prelievo, la conservazione e l'etichettatura di campioni di acque sotterranee" ARPAL.
6. L'azienda dovrà garantire la costante funzionalità dei pozzi (almeno 1 a monte e 2 a valle).
7. In attesa degli esiti dello studio di approfondimento geologico idrogeologico il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà prevedere anche il campionamento del PMS (quale "bianco di riferimento") posto in sinistra orografica della discarica e del PN3 o PN2 o PN1 posto lungo l'asse del Rio Cassinelle.
8. Le acque di spurgo dei piezometri ai fini del campionamento potranno essere scaricate nel sistema di canalizzazione delle acque bianche o in corpo idrico superficiale solo se le caratteristiche qualitative rispondono ai limiti di cui alla Tabella 3 All.V Parte III del D.lgs. 152/06. In caso contrario le stesse dovranno essere smaltite nel sistema di canalizzazione del percolato. Tali operazioni, in un caso o nell'altro, andranno annotate, unitamente all'esecuzione dei campionamenti, sul registro di impianto di cui al punto 20 delle prescrizioni generali

2. ACQUE SUPERFICIALI E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE

A) 1.Quadro dei monitoraggi acque di drenaggio superficiale

Punto di monitoraggio	Parametro	Limiti di controllo	Frequenza controllo	
			Gestione operativa	Gestione post operativa
Stazioni 1 e 2 Canali di gronda destro e sinistro (a monte dell' immissione nel Rio Cassinelle)	pH	Tabella 3 All V Parte III D.lgs. 152/06	mensile	semestrale
	COD		mensile	
	BOD		mensile	
	Azoto ammoniacale		mensile	
	Azoto nitroso		mensile	
	Azoto nitrico		mensile	
	Cadmio		trimestrale	
	Ferro		trimestrale	
	Mercurio		trimestrale	
	Rame		trimestrale	
	Oli minerali		trimestrale	

A) 2.Quadro dei monitoraggi delle acque superficiali

(VEDI ALLEGATI 1, 2 E 3)

B) Quadro delle prescrizioni

1. Il monitoraggio delle acque superficiali del bacino del T. Chiaravagna dovrà essere eseguito sui punti (stazioni) di campionamento individuati e codificati con le sigle **CHCA01M** (sul T. Cassinelle) e **CHBI01** (sul T. Bianchetta), situati, il primo, a valle del sito di discarica a circa 800 m dal piede della stessa e, il secondo, oltrepassate le case, in località Bianchetta. Le coordinate Gauss-Boaga delle stazioni sono rispettivamente X 1488495 -Y 4923075 e X 1487616-Y 4922256; l'allegato 1 al presente provvedimento riporta lo stralcio cartografici CTR 1:10.000 con la georeferenziazione dei punti.
2. Il monitoraggio previsto sul punto-stazione **CHCA01M**, situato in prossimità del pozzo di controllo della discarica denominato **PN1** e attualmente non raggiungibile a causa di una frana che ha interessato la strada di accesso, avrà inizio immediatamente dopo il ripristino della situazione previsto entro la primavera 2011 (nota AMIU prot. N. 18721 del 26/12/10); pertanto il prelievo sul T. Cassinelle relativo al periodo invernale (gen-marzo) avverrà temporaneamente presso un punto-stazione sostitutivo, siglato **CHCA01** (coordinate GB: X 1488546-Y 4921196), individuato in prossimità della confluenza con il T. Chiaravagna
3. Per l'anno 2011 il monitoraggio dovrà avere frequenza trimestrale sui punti-stazione di cui al punto 1; per gli anni successivi AMIU è tenuta ad effettuare nel punto-stazione prefissato sul T. Cassinelle (CHCA01M) il prelievo idrico con frequenza trimestrale.
4. Il gestore della Discarica effettuerà i prelievi idrici attenendosi alle modalità operative che verranno comunicate da ARPAL in occasione del primo prelievo che avverrà congiuntamente (entro il 31 marzo 2011), in cui saranno illustrate anche le modalità di rilevamento e compilazione del relativo verbale (allegato 2) e dovrà fare riferimento per le analisi di laboratorio al profilo analitico adottato da ARPAL (allegato 3_Tabella profilo analitico).L'utilizzo di metodiche analitiche diverse dovrà essere concordato preliminarmente con il Laboratorio ARPAL.

5. Per le acque di drenaggio superficiale, l'Azienda dovrà rispettare allo scarico dei canali destro e sinistro i valori indicati in Tabella 3 All.V Parte III del D.lgs. 152/06 segnalando tempestivamente eventuali superamenti corredato di analisi delle rispettive cause e degli interventi di ripristino
6. La rete di raccolta delle acque di drenaggio superficiale dovrà essere mantenuta sempre in efficienza e sgombra da ogni materiale.
7. Le operazioni di campionamento dovranno essere annotate sul registro di impianto di cui al punto 20 delle Prescrizioni generali.

3. PERCOLATO

A) Quadro dei monitoraggi

Punto di monitoraggio	Parametro	Livello di controllo	Frequenza controllo	
			Gestione operativa	Gestione post operativa
Punto T1 tombino condotta	Ph	6 m da fondo discarica 6 m da fondo discarica	trimestrale	semestrale
	COD			
	BOD5			
	Azoto ammoniacale			
	Azoto nitrico			
	Azoto nitroso			
	Fosforo tot			
	Cromo VI			
	Cromo totale			
	Cadmio			
	Ferro			
	Mercurio			
	Nichel			
	Piombo			
	Rame			
	Zinco			
	alifatici clorurati cancerogeni e non			
	Fenolo totali			
	Solfati			
	Cloruri			
	Cianuri			
8 piezometri	Livello di falda		mensile o in occasione di eventimeteorici intensi	semestrale
4 pozzi verticali (fondo vasca) e 2 pozzi per percolato laterale	Livello di falda e verifica visiva deflusso		mensile o in occasione di eventi meteorici intensi	semestrale o in occasione di eventi meteorici intensi

B) Quadro delle prescrizioni

1. L'azienda dovrà adottare tecniche di coltivazione e gestione atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.
2. L'azienda dovrà garantire una efficiente raccolta del percolato, minimizzando il battente idraulico sul fondo del corpo discarica e mantenendo in costante efficienza il sistema di sollevamento ed estrazione automatizzato adottato.
3. AMIU dovrà garantire il funzionamento del sistema di estrazione del percolato anche in caso di interruzione della corrente elettrica, attivando i gruppi elettrogeni di emergenza, e dovrà comunque adottare pratiche operative scritte di gestione delle emergenze dovute a malfunzionamenti del sistema di estrazione del percolato.
4. L'Azienda dovrà annotare sul registro di conduzione dell'impianto di cui al punto 20 delle "Prescrizioni generali", gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché eventuali guasti o disfunzioni alla linea di estrazione del percolato.
5. E' autorizzato il collettamento del percolatodotto all'impianto di depurazione Valpolcevera. In base al disciplinare dalle due società, AMIU e Mediterranea delle Acque, il percolato, nel punto di allaccio al

depuratore deve rispettare le caratteristiche chimico – fisiche previste dalla tabella 3 dell'allegato V alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per gli scarichi in fognatura ad eccezione dei seguenti parametri:

COD (espresso come O_2) che non dovrà essere superoiore a 3500 mg/l, con media annuale dei campioni prelevati mensilmente inferiore a 2500 mg/l;

Azoto ammoniacale (espresso come NH_4) che non dovrà essere superiore a 2000 mg/l, con media annuale dei campioni prelevati mensilmente inferiore a 1000 mg/l;

BOD_5 (espresso come O_2) che non dovrà essere superiore a 600 mg/l, con media annuale dei campioni prelevati mensilmente inferiore a 320 mg/l.

Le modalità di afflusso a depuratore saranno definita fra il gestore della discarica e il gestore dell'impianto di depurazione.

6. In caso di fermata dell'impianto di degasaggio il percolato non potrà essere convogliato nel collettore di adduzione alla fognatura comunale.
7. Dovranno essere predisposti interventi annuali di pulizia delle vasche, o ogni qualvolta ne venga verificata la necessità a causa della presenza di significativi accumuli di sedimenti, e interventi periodici di manutenzione sui sistemi di aerazione previsti dall'impianto di degasaggio, che dovranno essere annotati sul registro di cui al punto 20 delle "Prescrizioni generali".
8. Il percolato prodotto dai rifiuti abbancati, se stoccato temporaneamente nelle vasche, dovrà occupare un volume non superiore a 4/5 della capacità totale delle vasca stessa.
9. I fanghi derivanti dalla pulizia delle vasche di raccolta del percolato potranno essere smaltiti in discarica solo se palabili.
10. Entro 60 gg dal ricevimento del presente provvedimento AMIU dovrà fornire numero ed estensione dei tratti fenestrati dei pozzi PV1, PV2, PV3 e PV4;
11. Nel caso in cui, nei pozzi di cui sopra, il monitoraggio dovesse rilevare la presenza di un battente di percolato superiore a 6 m da fondo discarica, dovranno essere svolte opportune valutazioni ed eventualmente attivate le misure ritenute necessarie ai fini di garantire la stabilità del corpo rifiuti;
12. Entro 60 gg dal ricevimento della presente autorizzazione AMIU dovrà fornire gli esiti derivanti dallo studio del gruppo di lavoro (istituito per analizzare le situazioni di pioggia di particolare intensità che hanno evidenziato situazioni di criticità anche con eventi di tracimazione del percolato) con l'indicazione degli interventi ritenuti necessari al fine di escludere ulteriori tracimazioni di percolato verso il Rio Cassinelle.
13. Lo studio di cui al precedente punto 12 dovrà definire inoltre:
    1. le migliori tecniche di compattazione del rifiuto per ridurre la produzione del percolato con riferimento al citato studio Valutazione della quantità di percolato prodotta in uno scarico controllato" di R. Canziani, R. Cossu, Ingegneria Ambientale vol. 14 n. 3-4 marzo/aprile 1995." che indica l'utilizzo di compattatori a ruote di acciaio per ridurre la produzione di percolato;
    2. un valore soglia di precipitazione, anche sulla base di correlazioni tra precipitazioni massime (misurate presso la centralina meteo della discarica in occasione degli eventi di tracimazione dell'ottobre-dicembre 2008), le altezze del livello di percolato la produzione del percolato stesso da utilizzare quale valore di controllo oltre il quale potrebbe insorgere un rischio di tracimazione del percolato;
    3. un piano di intervento specifico da attivarsi in concomitanza di eventi meteorici prossimi al valore soglia di cui alla lettera precedente;

14. In attesa della definizione del valore soglia, del piano di intervento e della realizzazione degli interventi strutturali ritenuti necessari che emergeranno dallo studio di cui ai precedenti punti, AMIU in caso di precipitazioni intense che comportino in rischio di tracimazione del percolato dalle vasche deve predisporre misure provvisorie di emergenza. Entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione AMIU dovrà fornire un'ipotesi preliminare delle azioni da mettere in atto in caso di rischio di tracimazione delle vasche.

EMISSIONI GASSOSE E QUALITÀ DELL'ARIA

A) Quadro dei monitoraggi

Gas di discarica

Punto di monitoraggio	Parametro	Frequenza controllo	
		Primo anno di attività	Gestione operativa
Analisi termografica estesa alle aree limitrofe alla discarica	Valutazione dell'incremento di temperatura dovuto alla presenza di biogas nel suolo	Da effettuare entro 120 giorni	Frequenza da determinare a seconda del risultato

Emissioni gassose diffuse esterne alla discarica

Punto di monitoraggio	Parametro	Livello di guardia	Frequenza controllo		
			Primo anno di attività	Gestione operativa	Gestione post operativa
8 puntazze verticali o gas-spy	CH_4	Da definire dopo il primo anno di monitoraggio	mensile	mensile	semestrale per i primi 5 anni, poi annuale
	CO_2				
	Ossigeno				

Emissioni gassose diffuse dalla superficie della discarica

Punto di monitoraggio	Parametro	Livello di guardia	Frequenza controllo		
			Primo anno di attività	Gestione operativa	Gestione post operativa
4 punti mobili nella zona coltivata della discarica	CH_4	Da definire alla scadenza del primo anno di monitoraggio	mensile	Mensile	semestrale per i primi 5 anni, poi annuale
	CO_2				
	Ossigeno				

Qualità dell'aria

Punto di monitoraggio	Parametro	Livelli di guardia	Frequenza controllo	
			Gestione operativa	Gestione post operativa
Campionatore presso ingresso mezzi	Idrocarburi metanici	Da definire alla scadenza del primo	continuo	semestrale
	Idrocarburi non metanici		continuo	
	PM10		giornaliera	

	Composti organici volatili		mensile	
	Cadmio		settimanale	

Punto di monitoraggio	Parametro	Livelli di guardia	Frequenza controllo	
			Gestione operativa	Gestione post operativa
Campionatore a valle della discarica	Idrocarburi metanici	Da definire alla scadenza del primo anno di monitoraggio	continua	semestrale
	Idrocarburi non metanici		continua	
	PM10		giornaliera	
	Composti organici volatili		mensile	
	Cadmio		settimanale	

Per quanto riguarda la qualità del'aria si faccia inoltre riferimento alla tabella 2 della DGR n°1240 del 29/10/2010.

Altri punti di monitoraggio

Punto di monitoraggio	Parametro	Livelli di guardia	Frequenza controllo	
			Gestione operativa	Gestione post operativa
zone di coltivazione della discarica	H2S	Da definire alla scadenza del primo anno di monitoraggio	Mensile	Semestrale
	NH3			
	Mercaptani			

B) Quadro delle prescrizioni

1. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione deve essere fornita una relazione tecnica concernente il recepimento delle prescrizioni impartite dalla DGR n°1240 del 29/10/2010, relativamente alla presenza di gas di discarica all'esterno della stessa, anche nel suolo e nel sottosuolo. Si sottolinea che, per la rilevazione di eventuali migrazioni laterali dei gas di discarica nel sottosuolo, devono essere previsti sistemi di monitoraggio fissi tipo "*Gas spy*" da installare in trincee appositamente realizzate lungo il perimetro esterno della discarica, o altro sistema con analoga funzione.
   La relazione deve contenere la previsione dei tempi di realizzazione degli interventi necessari. Inoltre deve essere presa in considerazione l'adozione di misure atte a valutare le emissioni diffuse dalla superficie della discarica (misure dirette statiche o dinamiche), da effettuarsi secondo una maglia regolare da definirsi a seconda del dettaglio da ottenere (per maggiori dettagli fare riferimento alla DGR). Anche in questo caso la relazione deve contenere la previsione dei tempi di realizzazione degli interventi necessari.
2. Entro 120 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento, qualora non siano già disponibili studi recentissimi (relativi al 2010), deve essere svolta un'analisi termografica delle aree limitrofe alla

discarica, con estensione da definire, al fine di verificare lo stato attuale circa la presenza di anomalie termiche nel suolo, dovute all'eventuale rilascio incontrollato di biogas.

Qualora la verifica termografica evidenziasse la presenza delle suddette anomalie, l'Azienda, entro i successivi 60 giorni, dovrà presentare a Provincia di Genova e ad ARPAL (Dipartimento Provinciale di Genova) un piano di intervento che preveda la realizzazione di idonei interventi atti a circoscrivere e a rimuovere la problematica e le tempistiche di realizzazione degli stessi – vedi punto 15).

3. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione occorre comunicare alla Provincia se sono presenti dei lisimetri per il controllo della qualità delle acque nello strato di terreno insaturo compreso tra il fondo della discarica e il pelo libero della falda.
4. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente Provvedimento deve essere fornita una relazione tecnica quanto più dettagliata riguardante la tipologia e le caratteristiche costruttive dei pozzi di estrazione del biogas, con particolare riferimento alla sequenza di posizionamento dei dreni orizzontali tra un lotto e quello successivo, soprastante al precedente. Tale relazione deve essere scrupolosamente integrata dalle modalità operative che vengono effettivamente impiegate da Asja, in modo tale da avere a disposizione un'unica documentazione di riferimento. Attualmente infatti alcune specifiche fornite da AMIU non coincidono con la reale pratica operativa realizzata da Asja, in particolar modo per ciò che concerne lo sviluppo dei pozzi.
5. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione, per quanto riguarda la qualità dell'aria, così come previsto dalla DGR n°1240 del 29/10/2010, deve essere installata la centralina di rilevamento fissa nella zona a valle della discarica. Si faccia riferimento alla proposta di livelli di guardia di cui alla tabella 2 della suddetta delibera (che tiene conto dei TLV e delle soglie olfattive di alcuni composti particolarmente odorigeni), riportata nella parte A) "Quadro dei monitoraggi" (qualità dell'aria).
6. Entro la medesima scadenza temporale di cui al punto 5) devono essere rese operative almeno due stazioni mobili di rilevamento della qualità dell'aria nelle zone di coltivazione della discarica. Il quadro completo dei parametri da analizzare deve essere comunicato a Provincia di Genova e ad ARPAL (Dipartimento di Genova) preventivamente alla messa in esercizio delle stazioni mobili, con anticipo di almeno 15 giorni.
7. Per le centraline fisse, i parametri COV e Cd dovranno essere monitorati con frequenza mensile mentre gli altri parametri indicati nelle due tabelle riportate nella parte A) del "Quadro monitoraggi" (qualità dell'aria) dovranno essere monitorati in continuo; sulla base dei risultati ottenuti dal primo anno di monitoraggio monte-valle l'Azienda dovrà inviare a Provincia di Genova e ad ARPAL (Dipartimento Provinciale di Genova) una relazione contenente i livelli di guardia, alla luce della DGR n°1240 del 29/10/2010, relativi a tutti i parametri monitorati e il piano di intervento da adottare in caso di raggiungimento di tali livelli, anche per uno solo dei parametri in esame.
8. Sulla base dei risultati ottenuti dal primo anno di funzionamento delle stazioni mobili l'Azienda dovrà inviare a Provincia di Genova e ad ARPAL (Dipartimento Provinciale di Genova) una relazione contenente i livelli di guardia, alla luce della DGR n°1240 del 29/10/2010 (che, come proposta, tiene conto dei TLV e delle soglie olfattive di alcuni composti particolarmente odorigeni), relativi a tutti i parametri analizzati e il piano di intervento da adottare in caso di raggiungimento di tali livelli, anche per uno solo dei parametri in esame.
9. Una volta accettati da Provincia di Genova e da ARPAL i livelli di guardia, l'Azienda dovrà comunicare tempestivamente a Provincia di Genova e ad ARPAL (Dipartimento Provinciale di Genova) l'eventuale

raggiungimento di tali livelli anche relativi ad uno solo dei parametri monitorati, le cause dello stesso e le misure adottate per eliminare tali cause ed evitare il ripetersi dell'evento.

10. Per quanto riguarda i parametri PM10 e Cadmio i dati dovranno essere trasmessi alla Provincia mensilmente in formato EXCEL secondo il protocollo in uso.
11. Il collegamento delle centraline di rilevamento in continuo della qualità dell'aria al centro COP della Provincia di Genova dovrà essere effettuato secondo le modalità dettate dalla Provincia.
12. L'Azienda dovrà mantenere in perfetta efficienza i dispositivi di analisi in continuo asserviti alle centraline di rilevamento della qualità dell'aria e quelli asserviti alle tre stazioni mobili.
13. L'Azienda dovrà annotare sul registro di conduzione degli impianti di cui al punto 20 delle "Prescrizioni generali", gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centraline e delle tre stazioni mobili, gli esiti e le date delle tarature nonché eventuali guasti o disfunzioni. Si precisa che tale registro sostituisce il quaderno di stazione di cui al P.D. n. 112 del 18.07.96.
14. In caso di verifica della presenza di biogas nel suolo e nel sottosuolo in fase di gestione operativa (valutazione termografica del suolo, per quanto riguarda lo stato di fatto, e tramite "Gas spy" o altri sistemi analoghi, per le misurazioni future) e post-operativa (valutazione tramite Gas –spy o altri sistemi analoghi), l'Azienda dovrà presentare a Provincia di Genova ed ARPAL un piano di intervento che preveda sia la realizzazione di idonei elementi-barriera, da mettere in opera in corrispondenza delle direttrici di migrazione individuate, sia la realizzazione di misure di mitigazione dell'impatto arrecato all'ambiente. La congruità degli eventuali interventi correttivi effettuati dovrà essere dimostrata, a tempo debito, per mezzo di nuove misure termografiche da effettuare con dettaglio non inferiore a quello della prima termografia.
15. Durante la coltivazione ed il conferimento rifiuti devono essere adottate idonee misure atte ad evitare l'emissione di polveri. A questo scopo la pista di accesso dei mezzi di conferimento deve essere adeguatamente irrigata.
16. Relativamente all'impianto mobile di combustione del biogas, si recepiscono le specifiche prescrizioni di cui al P.D.n°3836 del 26/06/2009 sottoelencate:

- Le biocelle dovranno essere collegate ad un impianto mobile di aspirazione che permetterà di tenere in depressione le stesse, favorendo il processo di digestione anaerobica con formazione di biogas;
- In funzione delle caratteristiche qualitative del biogas estratto e dell'obiettivo di riduzione dell'IRD sarà possibile, successivamente, la ricopertura con limo e teli leggeri biodegradabili;
- All'avanzare delle celle, le tubazioni macro fessurate di ciascuna dovranno essere disposte in maniera sfalsate rispetto a quella precedente per ottimizzare la depressione;
- Quando le caratteristiche qualitative del biogas estratto dalla singola cella lo consentiranno, le tubazioni drenanti dovranno essere collegate all'impianto di recupero energetico presente in discarica, invece che all'impianto di combustione.

5. PARAMETRI METEOCLIMATICI

A) Quadro dei monitoraggi

P unti di monitoraggio	Parametro	Unità di misura	Frequenza controllo	
			Gestione operativa	**Gestione post operativa**
Centralina	Precipitazioni	mm	giornaliera	giornaliera sommata ai valori mensili
	Temperatura	°C		
	Direzione e velocità del vento	m/s		
	Evaporazione	mm		
	Umidità atmosferica	%		

B) Quadro delle prescrizioni

1. L'Azienda dovrà mantenere in perfetta efficienza la centralina di rilevamento dei parametri meteoclimatici.
2. L'Azienda dovrà annotare sul registro di conduzione degli impianti di cui al punto 20 delle "Prescrizioni generali", gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della centralina, gli esiti e le date delle tarature nonché eventuali guasti o disfunzioni.
3.

6. MORFOLOGIA DELLA DISCARICA

A) Quadro dei monitoraggi

Punti di monitoraggio	Param etro	Frequenza controllo	
		Gestione operativa	**Gestione postoperativa**
Rete inclinometri (Scarpino 1)	inclinazione corpo rifiuti	mensile	Semestrale per i primi 3 anni e annuale nei successivi
Rete 8 piezometri	livello di falda	Mensile o in corrispondenza di eventi meteorici significativi	
Rete capisaldi topografici al piede di Scarpino 2	stabilità	continuo	

B) Quadro delle prescrizioni

1. Per il controllo della morfologia della discarica dovrà essere eseguito il rilevo quotato del piano di coltivazione con cadenza semestrale.
2. L'azienda dovrà garantire la costante funzionalità della rete di inclinometri e di piezometri.
3. La misura del battente del percolato dal fondo discarica è da effettuare mensilmente sui n.8 piezometri della discarica ed In occasione di fenomeni meteorici particolarmente significativi (da definire a seguito dello studio di cui al punto 14 "Percolato").
4. Per tutti i piezometri dovrà essere garantito un battente di percolato non superiore a 6 m dal fondo dei rifiuti.
5. AMIU dovrà prevedere il ripristino di almeno un piezometro tra quelli attualmente dismessi (PZ10, PZ 11, PZ 12, PZ 13 e PZ 14) al piede di Scarpino 2, preferibilmente ubicato in prossimità del confine di valle.
6. Nel caso le misure rilevassero valori superiori a 6 m dovranno essere svolte opportune valutazioni ed eventualmente attivate, nell'ambito del piano di intervento in condizioni straordinarie, le misure ritenute

necessarie ai fini di garantire la stabilità del corpo rifiuti (ad esempio azioni per il drenaggio/estrazione di emergenza del percolato stesso).

7. I valori non compatibili, le valutazioni e le eventuali misure adottate dovranno essere riportate sull'apposito registro di cui al punto 20 delle "Prescrizioni generali" e nelle relazioni periodiche da inviare a Provincia ed ARPAL.
8. Entro 60 gg dal ricevimento della presente AMIU dovrà indicare, anche su supporto cartografico, gli inclinometri sui quali vengono effettuate le letture periodiche per il controllo della stabilità.

7. INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Dovrà essere eseguito un monitoraggio a tre anni dalla data del presente provvedimento in almeno quattro punti ai confini dell'impianto finalizzato alla verifica dei valori limite previsti dalla zonizzazione acustica.

IV) COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha il compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio presso l'archivio dell'Azienda, comprese le copie dei certificati di analisi ed i risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante l'esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere conservati dall'Azienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Azienda dovrà trasmettere a Provincia di Genova, Comune di Genova, Dipartimento Provinciale di Genova dell'ARPAL e ASL3 Genovese, una sintesi dei risultati del monitoraggio e controllo relativo all'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformità comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilità dei risultati e dalla loro confrontabilità, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovrà comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformità normativa, nonché alle considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali.

A tal fine il report dovrà contenere:

Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su dati di ingresso dettagliati.

Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limiti di legge, ove esistenti. Dovrà essere commentato l'andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento dai limiti normativi dovrà essere motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

Quadro complessivo dell'andamento degli impianti nel corso dell'anno in esame (durata e motivazioni delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere riferiti alle condizioni di esercizio degli impianti.

Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell'inquinamento, riportando statistica delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e le relative misure messe in atto per la risoluzione e la prevenzione.

Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso dell'anno in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di normalità.

I dati relativi al monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. In particolare le tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format per l'elaborazione di tale report.

L'invio della relazione annuale dovrà avvenire oltre che per posta ordinaria, firmata dal gestore e corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la validità dei dati, anche elettronicamente all'indirizzo: ippc.ge@arpal.org

Il piano di monitoraggio può essere soggetto a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.

V) ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova svolge, ai sensi del comma 3 dell'art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

Tipologia di intervento	Frequenza	Componenti ambientale interessate
Visita di controllo in esercizio	Semestrale	Tutte + eventuale campionamento rifiuti
Campionamento e analisi acque sotterranee	Annuale	Parametri: pH, temperatura, conducibilità elettrica, ossidabilità Kubel, cloruri, solfati, Metalli, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, IPA, idrocarburi totali, alifatici clorurati cancerogeni e non
Campionamento e analisi acque superficiali *	Annuale	Parametri:Vd. allegato 3
Campionamento e analisi percolato**	Annuale	Parametri: portata, pH, COD, BOD, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale,fenoli totali,solfati cloruri cianuri Cromo VI e Cromo totale Cd, Fe, Hg,Ni, Pb Cu, Zn
Valutazione relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio	Annuale	Tutte

*Acque Superficiali;

Relativamente al primo anno di monitoraggio (2011), al fine di conoscere in modo approfondito lo stato di salute dei corsi d'acqua in esame e l'impatto che la discarica potenzialmente crea sugli stessi, ARPAL effettuerà quattro prelievi idrici (stagionali) in ciascuna stazione, due dei quali in concomitanza con indagini biologiche mirate allo studio della comunità macrobentonica ivi presente (primavera e autunno).

Per quanto riguarda gli anni successivi al primo, ARPAL effettuerà un solo prelievo idrico per punto-stazione all'anno e si riserva di condurre un ulteriore campionamento biologico nell'arco della durata dell'AIA.

**Percolato

Il punto di prelievo del percolato per i controlli di parte pubblica dovrà essere il pozzetto esistente, presso la discarica, posto appena a valle delle vasche di stoccaggio.

TABELLA PROFILO ANALITICO "**SE+IPA+METALLI**"

	Parametro	Descrizione Sostitutiva Parametro	Unità di misura	LIMITE LEGGE SQA-CMA	LIMITE INDICATIVO SQA-MA	Metodo	Contenitore/dipartimento di destinazione
1	pH		unità di pH				Determinazioni in situ
2	Temperatura aria		°C				
3	Temperatura acqua		°C				
5	Conducibilità		µS/cm				
6	Ossigeno disciolto		mg/l O_2				
7	Ossigeno alla saturazione		%				
8	Durezza		mg/L CaCO3			Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS.BEC.031.rev00	2 litri vetro chiaro tappo a vite
9	Solidi sospesi		mg/L			APAT IRSA CNR 29/03 Met. 2090B	
10	Alcalinità		mg/L Ca(HCO3)2			APAT IRSA CNR 29/03 Met. 2010B	
11	BOD5		mg/L			C297	
12	COD		mg/L			APAT IRSA CNR 29/03 Met. 5130	
13	Calcio		mg/ L			Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CBB 038 rev 00	
14	Solfati		mg/ L			Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CBB 037 rev 00	
15	Cloruri		mg/ L			Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CBB 037 rev 00	
16	Azoto ammoniacale		mg/L N-NH4+			C154.GE Rev.04 del 30/01/08	1 bottiglia in PE di 250ml
17	Azoto nitrico		mg/L N-NO3-			Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CBB 037 rev 00	
18	Ortofosfato		mg/L P-PO43-			Rapp. ISTISAN 07/31 Met. ISS CBB 037 rev 00	

19	Fosforo totale		µg/L P			C422 - Test Colorimetrico in cuvetta	
20	Azoto totale		mg/L			C420 - Test Colorimetrico in cuvetta	
21	Escherichia coli		UFC/100 mL			APAT IRSA CNR 29/03 Met. 7030F	1 vetro sterile ad immersione da 500ml

22	Arsenico (1)		mg/l	**10**	**10**	APAT-IRSA-CNR 29/03 Met. 3020	2 falcon da 50 ml/GE
23	Cadmio (1)	Cadmio e composti	mg/l	(2)	(2)		
24	Cromo totale (1)		mg/l	**7**	**7**		
25	Nichel (1)	Nichel e composti	mg/l	**20**	**20**		
26	Piombo (1)	Piombo e composti	mg/l	**7,2**	**7,2**		
27	Rame (1)		mg/l	**40**	**40**		
28	Selenio (1)		mg/l	**10**	**10**		
29	Zinco (1)		mg/l	**300**	**300**		
30	Mercurio (1)	Mercurio e composti	mg/l	**0,06**	**0,03**	APAT-IRSA-CNR 29/03 Met. 3200A2	
31	Antracene		mg/l	**0,4**	**0,1**	APAT-IRSA-CNR 29/03 Met. 5080	1 litro in vetro scuro/GE
32	Fluorantene		mg/l	**1**	**0,1**		
33	Naftalene		mg/l	**2,4**	**2,4**		
34	Benzo(a)pirene		mg/l	**0,1**	**0,05**		
35	Benzo(b)fluorantene		mg/l	**0,03**	**0,03**		
36	Benzo(k)fluorantene		mg/l	**0,03**	**0,03**		
37	Sommatoria Benzo(b)fluorantene Benzo(k)fluorantene		mg/l	**0,03**	**0,03**		
38	Benzo(g,h,i)perilene	Benzo(g,h,i)perylene	mg/l	**0,002**	**0,002**		
39	Indeno(1,2,3-cd)pirene	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	mg/l	**0,002**	**0,002**		
40	Sommatoria Benzo(g,h,i)perilene Indeno(1,2,3-cd)pirene		mg/l	**0,002**	**0,002**		

ALLEGATO 2

VERBALE DI CAMPIONAMENTO - INDAGINI IN SITU
CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

ANNO _____ MESE _____ GIORNO _____ DI PRELIEVO

alle ore _____ sulla stazione _____ del corso d'acqua _____

presso il Comune di **GENOVA**, Provincia (GE)

Prelevatore

Operatori

ai sensi del D. Lgs 152/06, dopo aver acquisito i seguenti dati:

Condizioni atmosferiche: al momento del prelievo

sereno ; poco nuvoloso ; nuvoloso ; molto nuvoloso ; coperto ; precipitazioni deboli ; precipitazioni intense .

Regime idrologico	secca **Se**	magra spinta **MaSp**	magra **Ma** □	magra-morbida **MaMo** □	morbida **Mo** □	morbida abbondante **MoPi** □	Piena **Pi** □

Parametri da campo:

Temperatura aria : |__| |__|, |__| C°

Temperatura acqua : |__| |__|, |__| C°

Ossigeno disciolto: |__| |__|,|__| mg/l

Percentuale di saturazione:|__||__| |__|%

pH: |__| |__|, |__| U pH

Conducibilità : |__| |__| |__| |__|µS/cm

Indici visuali:

ASPETTO: limpido **L** □; leggermente opalescente **LG O** □; opalescente **O** □; leggermente torbido **LGT** □; molto torbido **MT** □.

COLORE: tonalità _____, intensità: assente **A** □; lieve **LV** □; sensibile **SB** □; intensa **IT** □.

ODORE : natura _____, intensità: assente **A** □; lieve **LV** □; sensibile **SB** □; intensa **IT** □.

SCHIUMA: assente **A** □; tracce **TR** □; sensibile **SB** □; abbondante **ABB** □.

SOSTANZE OLEOSE: assente **A** □; tracce **TR** □; sensibile **SB** □; abbondante **ABB** □; presenza nel substrato **PS** □.

ANAEROBIOSI: assente **A** □ tracce **TR** □ sensibile (localizzata) **SB** □ abbondante (estesa) **ABB** □

effettuano prelievo campione di:

Sigla	*Matrice*	*Profilo*
□ SUP	acqua superficiale	SE + IPA + METALLI

NOTE:

_____

_____

_____

_____

_____

Provincia di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Acqua e Rifiuti
Ufficio Suolo

Prot. n. 95973

Allegati 2

Genova, 5 agosto 2011

AMIU GENOVA
AREA QUALITÀ
- 8 AGO. 2011
Prot. arrivo n. 11263

Alla AMIU Genova S.p.A.
Via G. d'Annunzio, 27
16121 GENOVA (GE)

RACCOMANDATA

Oggetto: AMIU GENOVA S.p.a.. Discarica di Monte Scarpino. Istanza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 per la modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con PD n. 712 del 7 febbraio 2011.

Con la presente si trasmette in allegato copia conforme all'originale del Provvedimento Dirigenziale n. 4723 del 05 agosto 2011 relativo all'oggetto.

In base a quanto previsto dal punto 5 del dispositivo del provvedimento si comunica che il saldo del pagamento delle spese istruttorie (importo pari a € 3.000 come da allegato prospetto) dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della presente nota mediante versamento sul conto corrente intestato alla Tesoreria dell'Amministrazione Provinciale di Genova n. 282160, indicando come causale "Spese istruttorie per il rilascio di AIA", ovvero mediante bonifico bancario (codice IBAN **IT49N0617501440000000008790** presso CARIGE S.p.a. Agenzia 44).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Fontanella)

/lg

Largo F. Cattanei, 3 – 16147 Genova
Tel. Segreteria 0039.010.54.99.616-615 Fax 0039.010.54.99.680
protocollo@cert.provincia.genova.it
www.provincia.genova.it
CF 80007350103 – P.IVA 00949170104
Sistema di gestione della qualità ISO 9001: 2008 - RINA Certificato n. 19221/09/S



Procedimento n. 913 Anno 2011
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo composto da N. 33 pagine.
Genova, 05/11/2011
IL FUNZIONARIO

PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0095500 / 2011
Atto N. 4723

OGGETTO: **AMIU GENOVA S.P.A.. DISCARICA DI MONTE SCARPINO. ISTANZA AI SENSI DEL D. LGS. N. 152/2006 PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PD 712 DEL 7 FEBBRAIO 2011.**

In data 05/08/11 il/la sottoscritto/a **FONTANELLA PAOLA** ha adottato il provvedimento Dirigenziale di seguito riportato.

Visti l'Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. "Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", approvato con D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e l'Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;

Visto altresì l'Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i.;

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n, 18 e s.m. e i.;

Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

Visto il P.D. n. 712 del 7 febbraio 2011 con il quale è stata rilasciata a AMIU Genova S.p.a. l'autorizzazione integrata ambientale, per la durata di sei anni, per l'esercizio della discarica di Scarpino sita nel comune di Genova e contestualmente è stato autorizzato l'aumento di capacità per il conferimento di rifiuti non pericolosi per un volume pari a 463.000 m^3 (secondo lotto funzionale – seconda fase – primo stralcio);

Vista la domanda presentata da AMIU Genova S.p.a., via G. D'Annunzio, 27 - Genova, in data 18 aprile 2011, finalizzata all'ottenimento di autorizzazione per la realizzazione di un ulteriore ampliamento di volumi (secondo lotto funzionale – seconda fase – secondo stralcio) pari a 1.363.000 m^3;

Atteso che.

- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, con nota in data 10 maggio 2011 della Provincia di Genova, la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento su un quotidiano, per la messa a disposizione del pubblico degli atti e del progetto;

- nei 30 giorni successivi il materiale è rimasto a disposizione del pubblico presso gli uffici della Direzione 5 Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova; al termine di tale periodo non sono, peraltro, pervenute osservazioni in merito;

- in data 13 luglio 2011 si è svolta la seduta della conferenza di servizi durante la quale non sono emerse richieste di integrazioni al progetto ed è stata completata l'istruttoria per la modifica del P.D. n. 712 /2011;

Visto la D.G.R. n. 878 del 26 giugno 2009 avente ad oggetto "Ampliamento – II lotto, II fase – della discarica di Scarpino a Genova. Proponente: AMIU S.p.a.. Parere positivo con prescrizioni" e il successivo Accordo di programma fra gli Enti per la definizione della disponibilità volumetrica della discarica in ossequio

all'articolo 6 della L.R. n. 39/2008, che quantifica il volume utile autorizzabile pari a 1.826.000 m^3 al netto della copertura finale, accordo qui richiamato per quanto attiene le condizioni di esercizio della discarica, per quanto di competenza del gestore, cui è seguita l'ulteriore specificazione da parte della Regione Liguria trasmessa con nota in data 7 dicembre 2010, che richiama l'esigenza prioritaria di soddisfacimento delle esigenze interne dell'ATO Genovese e quindi le esigenze riferite all'ambito regionale;

Visti pertanto i presupposti e le favorevoli conclusioni della conferenza di servizi tenutasi in data 13 luglio 2011 e il verbale della conferenza stessa dal quale consegue l'assenso alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto e l'ampliamento della volumetria richiesto con le modalità, i limiti e le prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Preso atto che AMIU Genova S.p.a. ed in particolare l'impianto di discarica di Monte Scarpino dispone di sistema di gestione ambientale essendo certificata ISO 14001;

Dato atto dell'avvenuta sottoscrizione di polizza fideiussoria a favore della Provincia di Genova a copertura di eventuali costi per danni o necessità di ripristino ambientale, previo aggiornamento dell'importo garantito di entità pari a € 10.338.233,00;

Dato atto altresì della stipula di polizza fideiussoria relativa "a tutte le opere dovute dalla contraente a seguito della chiusura della discarica" di durata biennale, rinnovabile, a favore della Provincia di Genova, per un importo garantito pari a € 47.156.023,00;

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

1) di approvare la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 Parte II, rilasciata, per la durata di 6 anni, con provvedimento dirigenziale n. 712 del 7 febbraio 2011, ad AMIU Azienda Multiservizi di Igiene Urbana di Genova S.p.a., Via G. D'Annunzio, 27, Genova, modifica consistente nella realizzazione dell'ampliamento (secondo lotto funzionale – seconda fase – secondo stralcio) pari a 1.363.000 m^3 della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in località Monte Scarpino, nel territorio comunale di Genova, di proprietà della stessa AMIU Genova S.p.a.;

2) di modificare, conseguentemente gli allegati "I" e"II" del citato P.D. 712/2011 nelle parti riportate nell'allegato I "Descrizione del progetto"e nell'allegato II "Limiti e prescrizioni autorizzative" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di fare salvi i contenuti descrittivi e prescrittivi non modificati del P.D. 712 /2011;

4) di accettare le garanzie finanziarie prestate a favore della Provincia di Genova; in particolare di accettare la polizza fideiussoria costituita per la garanzia degli oneri post chiusura, sottoscritta di durata due anni dal 2 agosto 2011 e di subordinare la validità dell'autorizzazione all'esercizio della discarica al rinnovo/sostituzione (senza soluzione di continuità) della garanzia stessa;

5) la Società AMIU Genova S.p.a. è tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione procedente. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale;

6) di trasmettere il presente provvedimento a AMIU Genova S.p.a., al Comune di Genova, all'ARPAL, Dipartimento provinciale di Genova, alla ASL 3 Genovese e alla Regione Liguria per conoscenza e quanto di rispettiva competenza.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE
DELLA PROVINCIA DI GENOVA 15 AGO. 2011

IL DIRIGENTE

Discarica di Monte Scarpino. Istanza ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 per la modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con PD 712 del 7 febbraio 2011.

Proponente: AMIU Genova S.p.A.

SEZIONE I – DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PREMESSA

Con P.D. n. 6636 del 23 dicembre 2005, la Provincia di Genova ha rilasciato a AMIU Genova S.p.a., l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'approvazione del progetto di ampliamento e l'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi, sita nel comune di Genova località Monte Scarpino, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005.

Il progetto presentato da AMIU Genova S.p.a. era relativo alla realizzazione e gestione del secondo lotto funzionale per la prosecuzione della coltivazione della discarica di Scarpino. Il progetto prevedeva l'abbancamento di 2.495.000 metri cubi di rifiuti al lordo della copertura finale.

Ai fini della prosecuzione dell'esercizio dell'impianto, AMIU Genova S.p.a., nel corso del 2009, ha presentato istanza alla Regione Liguria per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale su un proposto nuovo ampliamento.

Con la D.G.R. n. 878 del 26 giugno 2009 avente ad oggetto" Ampliamento – II lotto, II fase – della discarica di Scarpino a Genova. Proponente: AMIU S.p.a.. Parere positivo con prescrizioni" e il successivo Accordo di programma fra gli Enti per la definizione della disponibilità volumetrica della discarica in ossequio all'articolo 6 della L.R. n. 39/2008, si è alfine giunti a quantificare il volume utile autorizzabile pari a 1.826.000 m^3 al netto della copertura finale.

Il primo stralcio, di cui al progetto presentato a marzo 2010, riguarda l'ampliamento della discarica per un volume pari a 463.000 m^3.

Gli elaborati progettuali relativi sono i seguenti:

- Relazioni
  - 06892-156R01 Relazione introduttiva
  - 06892-156R02 Relazione tecnica generale
  - 06892-156R03 Relazione geologica e idrogeologica
  - 06892-156R04 Relazione geotecnica
  - 06892-156R05 Relazione idraulica
  - 06892-156R06 Relazione tecnica biogas
  - 06892-156R07 Disciplinare tecnico prestazionale
  - 06892-156R08 Computo metrico estimativo / Piano economico

- 06892-156R09 Piano di gestione operativa
- 06892-156R10 Piano di ripristino ambientale
- 06892-156R11 Piano di gestione in fase post operativa
- 06892-156R12 Piano di sorveglianza e controllo
- 06892-156R13 Piano Finanziario

- Elaborati grafici
  - 06892-156D01 Planimetria stato autorizzato
  - 06892-156D02 Planimetria di ubicazione sondaggi geognostici eseguiti
  - 06892-156D03a Planimetria generale di progetto
  - 06892-156D04a Planimetria delle quote di fine abbancamento
  - 06892-156D04b Planimetria delle quote della copertura definitiva
  - 06892-156D05 Sezioni longitudinale e trasversale
  - 06892-156D06 Sezioni tipologiche e particolari realizzativi
  - 06892-156D07 Biogas: Planimetria di ubicazione pozzi
  - 06892-156D08 Sistema di monitoraggio: Planimetria e particolari

i seguenti elaborati progettuali predisposti dallo Studio Geotecnica Italiano s.r.l. per lo Studio di Impatto Ambientale ai fini della avvenuta definizione della procedura di VIA:

- 06892-116R12 Relazione del 29/06/2008
- 06892-116R14 Studio organico di insieme del 29/06/2008
- 06892-116R15 Relazione integrativa allegati A-B-C-D-E del 06/04/2009

nonché e i seguenti elaborati progettuali inviati da AMIU Genova S.p.a., con nota prot. n.18069 del 14/12/2010, a riscontro delle integrazioni richieste della Provincia di Genova con nota prot. n. 91415 del 19/07/2010:

- relazione costituita da n. 17 pagine ad oggetto "D.Lgs. n. 59 del 18 Febbraio 2005. Modifica sostanziale dell' Autorizzazione integrata Ambientale presentata da AMIU Genova S.p.A. per la discarica di Monte Scarpino. Richiesta integrazioni e chiarimenti" non datata e non firmata;
- All. A: copia della Richiesta di autorizzazione art.208 c.15 D.lgs. 152/06 di un impianto mobile di triturazione di rifiuti inerti inviata da AMIU Genova S.p.a. alla Provincia di Genova con nota prto. n. 11970 del 20/08/19;
- All. B copia della nota AMIU prot. n. 13074 del 15/09/09 e della nota di Regione Liguria prot.n.PG/2009/133210 del 16/09/09 relative alla definizione dei volumi di abbancamento e alla sostenibilità ambientale del progetto presentato;
- All.C tavola grafica "sistema di monitoraggio:planimetria regimazione acque" non in scala del novembre 2010;
- All. E tavola grafica "sistema di monitoraggio:planimetria punti di monitoraggio matrici ambientali " non in scala del novembre 2010;
- All. G "Tabella dati meteorologici";
- All.H tavola grafica "sistema di monitoraggio:planimetria area controllo" non in scala del novembre 2010;
- "Relazione Integrativa a seguito della conferenza dei servizi del 15/07/2010" elaborato 6892156R141 del 02/11/2010, non firmata, predisposta dallo Studio Geotecnica Italiano s.r.l e relativi allegati 1, 2, 3a, 3b, 4 e 5;
- "Relazione Geologica ed Idrogeologica elaborato 6892156R0331 del 15/10/2010, non firmata, predisposta dallo Studio Geotecnica Italiano s.r.l e relativi allegati A e B;

Con nota in data 18 aprile 2011, AMIU ha fatto pervenire domanda per l'ottenimento dell' autorizzazione all'ampliamento dell'impianto per 1.363.000 m^3, al netto della copertura finale, ad esaurimento della volumetria attualmente autorizzabile e indicato come "seconda fase di coltivazione – secondo stralcio".

Per tale finalità è stata trasmessa documentazione tecnica di aggiornamento consistente in:

06892-183R01E01 Relazione introduttiva
06892-183R02E01 Relazione tecnica generale
06892-183R03E01 Relazione geologica e idrogeologica
06892-183R04E01 Relazione geotecnica
06892-183R05E01 Relazione idraulica
06892-183R06E01 Relazione tecnica biogas
06892-183R07E01 Disciplinare tecnico prestazionale
06892-183R09E01 Piano di gestione operativa
06892-183R10E01 Piano di ripristino ambientale
06892-183R11E01 Piano di gestione in fase post operativa
06892-183R12E01 Piano di sorveglianza e controllo
06892-183R13E01 Piano finanziario

Elaborati grafici

06892-183D01E01	**Planimetria di stato autorizzato**
06892-183D02aE01	**Planimetria di ubicazione sondaggi geognostici eseguiti**
06892-183D02bE01	**Carta idrogeologia: Planimetria e sezione**
06892-183D03E01	**Planimetria generale di progetto**
06892-183D04aE01	**Planimetria delle quote di fine abbancamento**
06892-183D04bE01	**Planimetria delle quote della copertura definitiva**
06892-183D05E01	**Sezioni longitudinali e trasversali**
06892-183D06E01	**Sezioni tipologiche e particolari realizzativi**
06892-183D07E01	**Biogas: Planimetria di ubicazione pozzi**
06892-183D08E01	**Sistema di monitoraggio: Planimetria**

Cap. 2 CLASSIFICAZIONE E MORFOLOGIA DELLA DISCARICA

A seguito dell'approvazione del Piano di adeguamento, in accordo con le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/2003, la discarica di Scarpino, già discarica di prima categoria per i rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani del Comune di Genova e di altri Comuni della Provincia di Genova (all'impianto possono ordinariamente accedere tutti i Comuni della Provincia di Genova), è stata classificata come discarica di rifiuti non pericolosi alla quale possono essere conferiti i rifiuti urbani, gli assimilabili e i rifiuti speciali non pericolosi.

L'attuale struttura del corpo discarica è così schematizzabile:

a. Scarpino 1: vecchia discarica, già coltivata e ripristinata, sita tra la quota di 400 m s.l.m. e la quota di 590 m s.l.m.
b. Scarpino 2: nuova discarica, realizzata a valle della precedente, fra la quota di 350 m s.l.m. e 430 m s.l.m.

c. riempimento della zona di collegamento tra le due discariche

d. Prima fase di ampliamento, in esecuzione del Progetto "Primo lotto funzionale per la prosecuzione della coltivazione della discarica di Scarpino" tra la quota di 437 m s.l.m. e la quota di 451 m s.l.m. sul corpo discarica di Scarpino 1.

e. Secondo lotto funzionale di prosecuzione della coltivazione della discarica di Scarpino (2.495.000 m^3 comprensivi della copertura finale) con geometria finale di progetto strutturata su due gradoni fino a quota 486,3 m s.l.m..

In dettaglio, il progetto approvato con P.D. n. 6636 del 23 dicembre 2005 prevedeva lo sviluppo della coltivazione e l'assetto ottenuto anche mediante riprofilatura, articolato come segue:

1. un gradone di altezza pari a 14,4 m a partire dalla quota di 437,2 m s.l.m. fino alla quota di 451,5 m s.l.m. con fronte di valle avente inclinazione di 30°
2. un tratto lungo circa 250 m di superficie sub-orizzontale, avente pendenza del 5% da valle verso monte, fino alla quota di 464 m s.l.m.
3. un gradone di altezza pari a 8 m a partire dalla quota di 464 m s.l.m. fino alla quota di 471 m s.l.m. con fronte di valle avente inclinazione di 23°
4. un tratto lungo circa 291 m di superficie sub-orizzontale, avente pendenza del 5% da valle verso monte, fino alla quota di 486,3 m s.l.m.

Si evidenzia che, anche a seguito della variante del piano di coltivazione approvato con P.D. n.7488 del 14 dicembre 2009, le quote sommitali della coltivazione, al netto della copertura finale, variavano da 465 m s.l.m. sul lato orientale, fino a 480,4 m s.l.m. sul lato occidentale.

L'ampliamento di cui al progetto presentato nel marzo 2010, prevede l'abbancamento di 463.000 m^3 di rifiuti al lordo delle coperture intermedie, da destinare all'area orientale e alla zona attualmente occupata dalla strada di accesso alla quota dove avviene il conferimento, fino alla quota 474,95 m s.l.m., al netto della copertura finale.

L'ulteriore richiesta di ampliamento, presentata in data 18 aprile 2011, prevede l'abbancamento di un ulteriore volume pari a 1.363.000 m^3, fino alla quota di circa 492, al lordo delle coperture intermedie, al netto della copertura finale prevista di spessore variabile fra 2,70 e 3,00 metri e quote conseguenti per un volume di circa 655.000 m^3 (tavola D05)

Cap. 3 CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO

È stato adeguato il sistema di regimazione delle acque meteoriche, differenziato per la situazione di coltivazione e per quella a coltivazione esaurita, previsto nelle fasi precedenti. La portata di progetto è stata calcolata sulla base di un evento di pioggia con tempo di ritorno di oltre 10 anni.

Il sistema di captazione e regimazione delle acque meteoriche previsto per la fase di coltivazione è dedicato rispettivamente alla gestione di:

- acque bianche esterne, ovvero a quelle acque scolanti superfici esterne alla discarica;
- acque bianche interne, ovvero quelle che dilavano aree interne alla discarica, ma non interessate dalla coltivazione dei rifiuti.

Lo scopo di entrambe le reti è quello captare le acque meteoriche prima che vengano in contatto con i rifiuti, riducendo così la produzione di percolato. Di seguito si riporta una descrizione dettagliata di tale sistema.

Per il caso in oggetto, possono essere considerate acque bianche esterne le acque meteoriche provenienti dallo scolo di aree esterne alle linee dei canali di gronda.

I canali di gronda laterali esistenti consentono di convogliare tali acque verso la zona del piede, a Sud, e da qui direttamente al reticolo idrografico superficiale esterno all'impianto (Rio Cassinelle).

Le acque che scolano le aree, ora ripristinate, della vecchia discarica di Scarpino 1, vengono captate da un canale sommitale (CS) previsto nell'ambito del "Progetto definitivo II Lotto Fase I", che recapita le acque direttamente nei canali di gronda esistenti.

Nel caso in oggetto sono acque bianche interne quelle che dilavano i settori di pendio posti a quote comprese fra i canali di gronda esistenti ed il limite di impermeabilizzazione.

Per la captazione ed il recapito a valle di tali contributi idrici sono state individuate due linee laterali: una in sponda destra (CL1) e una in sponda sinistra (CL2).

Nell'ambito del presente progetto è stato previsto:

- la realizzazione di una nuova linea CL1 in destra orografica in corrispondenza del nuovo limite di impermeabilizzazione, raggiunto con la variante alla Fase I;
- l'adeguamento della linea CL2 alle nuove condizioni di progetto.

La prima di tali due linee laterali (CL1) sarà costituita da una canaletta prefabbricata costituita da mezzo tubo in cls del diametro interno di 500 mm, in corrispondenza della pista di coronamento.

Questa, a causa della ridotta larghezza della pista di coronamento e della presenza di sottoservizi interrati posizionati a ridosso del canale di gronda, sarà posizionata sul lato di valle della pista stessa. Localmente, la nuova linea sarà costituita anche da tratti di canale dotato di grigliato metallico superficiale e/o da una canaletta alla francese. Le canalette verranno alloggiate in una trincea e annegate in un getto di calcestruzzo magro.

Per quanto riguarda la seconda linea laterale (CL2), sopra citata, è stato previsto l'uso di un canale in calcestruzzo vibrocompresso (Rck 350) a sezione trapezia.

Entrambe le linee perimetrali si innesteranno, quindi, a valle, nei rispettivi canali di gronda esistenti; in sponda orografica destra, in particolare, l'innesto avverrà sfruttando un grigliato carrabile presente, realizzato nell'ambito dei lavori del I lotto di coltivazione.

L'attuale progetto di ampliamento prevede la regimazione provvisoria delle acque dilavanti il settore ovest, recapitanti nel canale di gronda destro. Tale settore si sta attrezzando di copertura provvisoria costituita da uno strato di terreno limoso argilloso (permeabilità indicativa di 10^{-8} m/s) di spessore di circa 0,5 m..

È stata altresì progettata la realizzazione di una terza canaletta, ad andamento trasversale, dimensionata con un T = 25 anni, posta in corrispondenza del limite di impermeabilizzazione di Scarpino 1 per la captazione delle acque meteoriche di monte; tale linea (CL3) verrà

realizzata in calcestruzzo vibro compresso a sezione trapezia con recapito nella linea CL2 in sponda orografica sinistra.

A coltivazione terminata e una volta predisposto il sistema di copertura definitivo della discarica, allo scopo di minimizzare il più possibile l'afflusso idrico direttamente nel corpo dei rifiuti e limitare così la formazione del percolato, è stata prevista la realizzazione di una rete di captazione delle acque meteoriche in accordo con quanto previsto dal progetto preliminare "Recupero, risanamento e riqualificazione dell'area vasta interessata dalla discarica di Monte Scarpino in Comune di Genova" sviluppato a seguito del "Preliminare di intesa" del 12 maggio 1995 fra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova e AMIU

La documentazione progettuale presentata prevede una rete composta da una serie di linee realizzata sulla copertura definitiva della discarica e una linea interrata posta nello strato drenante del capping di copertura. In particolare è prevista la realizzazione di:

- **una linea perimetrale di raccolta delle acque scolanti sulla superficie finale della parte settentrionale della discarica denominata CC (CC DX e CC SX), costituita da canalette prefabbricate in cls a forma trapezia;**
- **una linea di raccolta delle acque scolanti sulla superficie finale della discarica posta in corrispondenza del gradone centrale (CC 1 e CC 2), costituita da canalette prefabbricate in cls a forma trapezia;**
- **una linea di raccolta delle acque scolanti sulla superficie finale della discarica posta in corrispondenza del gradone meridionale (CC 4), costituita da canalette prefabbricate in cls a forma trapezia;**
- **una linea perimetrale di raccolta delle acque scolanti sulla superficie finale della parte meridionale della discarica (CC 3 DX e CC 3 SX), costituita da canalette prefabbricate in cls a forma trapezia;**
- **una rete interrata nello strato drenante del pacchetto di copertura per le acque filtranti all'interno dello strato della copertura definitiva della discarica (TF), costituita da tubazioni fessurate in PVC. Per i dettagli si rinvia al progetto.**

Tutta la rete di raccolta avrà recapito nei canali di gronda laterali.

Il sistema previsto per la raccolta e il convogliamento del percolato è stato progettato in considerazione della morfologia di ampliamento in progetto e della posizione dei recapiti alla rete di drenaggio esistente, e comunque in analogia con quanto predisposto per le fasi precedenti.

In generale, nell'ambito di ogni progetto di ampliamento, sono state previste e predisposte linee di drenaggio percolato di fondo (Linee di drenaggio Percolato Longitudinale) e laterali alla base della scarpate impermeabilizzate (Linee di drenaggio Percolato Laterali).

A completamento del sistema di impermeabilizzazione di tutte le pareti, è stata prevista la posa in opera, in fase di avanzamento della coltivazione, di uno strato drenante dello spessore minimo indicativo di 50 cm.

La posa di tale spessore è prevista dal D.Lgs. 36/03 per consentire il corretto drenaggio del percolato di fondo ed evitare, così, la formazione di falde di percolato nel corpo rifiuti.

In analogia con quanto sin qui fatto, per questioni di praticità, come materiale drenante verranno utilizzati rifiuti selezionati costituiti principalmente da RSAU secco; tali rifiuti hanno caratteristiche adeguate a:

- **impedire il danneggiamento dei teli di impermeabilizzazione,**
- **garantire la presenza di materiale con caratteristiche drenanti.**

È stato previsto l'adeguamento della linea di drenaggio del percolato di fondo LPF attualmente esistente e autorizzata con il progetto del "Secondo lotto funzionale di prosecuzione della coltivazione di Scarpino – Fase 2 – Primo stralcio" alla nuova conformazione di progetto.
Così come descritto nell'elaborato grafico "Planimetria di stato autorizzato" (doc. 06892-156 D01 E01), la linea di drenaggio del percolato di fondo LPF attualmente esistente è caratterizzata da:

- **una dorsale costituita due tubazioni macrofessurate in HDPE di diametro Φ 400 mm inserite in un pacchetto di materiale drenante, poste rispettivamente ad est ed ad ovest della strada che attualmente scende sul corpo rifiuti, (con pendenza longitudinale di posa ≥ 4%);**
- **due diramazioni costituite da due tubazioni macrofessurate in HDPE di diametro Φ 350 mm, disposte trasversalmente alla dorsale est nell'area destinata all'abbancamento e realizzate con le stesse modalità;**
- una collettore lungo la dorsale, a valle della zona di abbancamento costituito da una tubazione piena in HDPE di diametro Φ 400 mm posto ad est della strada che attualmente scende sul corpo rifiuti, (con pendenza longitudinale di posa ≥ 4%); il collettore, attraverso un pozzetto in HDPE (DE 1000 mm, PN 12,5) di 1,0 m circa di altezza, posto nella zona sud dell'area di ampliamento, a quota di 438 m s.l.m., è collegato al sistema di convogliamento del percolato alle vasche di raccolta costituito da una tubazione in HPDE DE 600 mm.

È previsto l'adeguamento della linea esistente alla conformazione di progetto; in particolare è prevista:

- **la sostituzione del collettore costituito da un tubo in HDPE pieno, con una tubazione macrofessurata in HDPE del diametro esterno di 500 mm (classe PN12,5) posta all'interno di uno strato di materiale drenante. Tale tubazione andrà a raccordarsi a monte alla doppia linea drenante e a valle al pozzetto di collegamento con il sistema di convogliamento del percolato alle vasche;**
- **l'inserimento di due nuove diramazioni laterali costituite da una tubazione del diametro esterno di 350 mm (classe PN12,5) posta all'interno di uno strato di materiale drenante.**

Ciascuna tubazione sarà messa in opera con le medesime modalità: l'alloggiamento di tali tubazioni avverrà dopo una regolarizzazione dell'area destinata alla coltivazione in oggetto.

Per garantire le pendenze di progetto, indicate sopra, si potrà rendere necessaria la realizzazione trincee, mediante scavo all'interno del corpo dei rifiuti con una pendenza di circa il 4% da monte verso valle.

Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato grafico di progetto "Planimetria di progetto" (ns. rif. 06892-183 D03 E01).

Il sistema consentirà di:

- **mantenere basso il livello di falda del percolato,**
- **evitare che si formino falde sospese nel corpo dei rifiuti.**

In corrispondenza della berma sede dell'attuale limite dell'impermeabilizzazione su Scarpino 1, in analogia con quanto effettuato nell'ambito delle precedenti progettazioni, è prevista la predisposizione di una linea di drenaggio percolato laterale (denominata LPL) costituita da una tubazione macrofessurata in HDPE del diametro di 315 mm, posta con pendenza longitudinale del 3% ed inserita anch'essa in uno strato di materiale drenante.
Essa sarà posizionata alla base della parete laterale, impermeabilizzata in base al progetto presentato, individuata dal tracciato parziale della canaletta CL2, non più funzionale alla raccolta delle acque meteoriche poiché coinvolto nell'area di abbancamento dei rifiuti in progetto.
Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici di progetto:

- **"Planimetria di progetto" (doc. 06892-183 D03 E01);**
- **"Sezioni tipologiche e particolari realizzativi" (doc. 06892-183 D06 E01).**

Oltre che per le tubazioni, anche per pozzetti, pezzi speciali e raccordi, dovranno essere utilizzati tubi in HDPE (classe PN 12,5) in modo da garantire l'inerzia chimica rispetto ai fluidi convogliati e la resistenza meccanica ai carichi superiori a cui sono soggetti.

In prossimità del tracciato della dorsale EST, sono presenti 4 pozzi verticali (PV), realizzati in acciaio catramato del diametro di 1500 mm finalizzati al controllo dell'efficienza del sistema di drenaggio percolato posto sul fondo del "II Lotto Fase I".

In particolare, i due pozzi di monte (PV1 e PV2), ricadenti nell'area interessata dall'abbancamento in oggetto, dovranno essere innalzati in fase di avanzamento della coltivazione con tratti di 3 m alternando tubi macrofessurati a tubi ciechi. I due pozzi di valle (PV3 e PV4), invece, non essendo posti in un'area soggetta a coltivazione, saranno innalzati di soli tre metri in modo da rimanere al di sopra del limite di copertura definitiva.

Saranno predisposti due collettori, delle medesime dimensioni delle tubazioni dorsali di drenaggio del percolato (LPF), necessari per il convogliamento delle acque di percolato dalle rispettive linee dorsali di drenaggio a due pozzetti di raccolta del percolato presenti a valle del corpo discarica.

Detti pozzetti sono posti rispettivamente in sinistra e destra orografica in corrispondenza della zona più a sud dell'area oggetto di coltivazione, ovvero a quota di 438 m s.l.m. Da qui il percolato captato sarà convogliato fino ai due pozzetti interrati esistenti nella zona delle vasche di raccolta del percolato mediante due linee di collettori costituite da tubazioni in HPDE DE 600 mm superficiali.

È infine presente una condotta in calcestruzzo definita "scatolare" realizzata negli anni novanta per portare le acque sorgive raccolte sotto la discarica, allora attiva di Scarpino 1, a valle delle vasche di raccolta del percolato in modo da poterle rilasciare direttamente nel Rio Cassinelle; successivamente a seguito dell'accertamento di una significativa contaminazione di tali acque (per effetto del fatto che Scarpino 1 è del tutto sprovvista di impermeabilizzazione di fondo) tale apporto venne reimmesso nelle vasche di raccolta del percolato mediante realizzazione di una vasca di accumulo provvisoria e un sistema di rilancio.

Il dimensionamento del sistema di drenaggio percolato è stato eseguito utilizzando dati meteorologici relativi agli anni 1993-1998 aggiornati con i dati 2003 -2005 (stazione di Mignanego). Il sistema inoltre è stato verificato e giudicato idoneo dai progettisti anche a smaltire la produzione di percolato particolarmente elevata dell'anno 2009 pari a 811.350 m^3, infatti tale valore corrisponde ad una media oraria di 92,58 m^3/h che risulta inferiore sia alla portata massima di ingresso alle vasche di degasaggio (200 m^3/ora) sia alla portata massima di uscita verso il depuratore (125 m^3/ora).

Per analizzare le situazioni di pioggia di particolare intensità, che hanno evidenziato situazioni di criticità anche con eventi di tracimazione del percolato dalle vasche, AMIU ha istituito un gruppo di lavoro che dovrà fornire tra l'altro delle prime valutazioni degli interventi ritenuti necessari entro la fine di Gennaio 2011.

Cap. 4 PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE

L'abbancamento in progetto andrà ad interessare un'area già dotata di idoneo sistema di impermeabilizzazione previsto nell'ambito del precedente progetto "II Lotto Fase I".

Infatti, a seguito dell'autorizzazione del progetto "II Lotto Fase I in Variante", che ne ha previsto una modifica delle modalità di coltivazione dei rifiuti, parte dei teli stesi per l'impermeabilizzazione delle sponde in sinistra orografica rimarranno scoperti rispetto alla quota massima dei rifiuti raggiunta in tale zona.

I livelli di coltivazione, raggiungibili con l'abbancamento dei 463.000 m^3 di rifiuti di cui al progetto presentato nel corso del 2010, sono risultati compatibili con le quote raggiunte dal sistema di impermeabilizzazione previsto nell'ambito della precedente progettazione. Il progetto presentato per l'ulteriore abbancamento di 1.363.000 m^3 prevede l'adeguamento del sistema impermeabilizzante di fondo.

Si rinvia, per i dettagli, agli elaborati di progetto presentati.

Cap. 6 STABILITÀ

Ai fini della stabilità del corpo discarica, sono stati eseguiti una serie di interventi, al piede della discarica di Scarpino 2, volti a garantire un adeguato livello di stabilità, un efficiente livello di drenaggio del percolato e la completa chiusura e impermeabilizzazione del Piede di Scarpino 2. In particolare si segnala la realizzazione di:

1. argine e rivestimento impermeabilizzato di protezione del piede della discarica (spessore minimo 4 m)
2. pozzi per l'emungimento e il controllo del livello del percolato all'interno del corpo rifiuti
3. sistema di impermeabilizzazione e drenaggio del percolato al piede della discarica
4. paratia in pali accostati, tirantata, a protezione della vasca di raccolta del percolato
5. intervento di consolidamento con jet-grounting

Sono state eseguite verifiche di stabilità in condizioni statiche e in condizioni dinamiche relative alla configurazione finale della discarica, considerando il contributo dell'abbancamento in oggetto sulla sezione longitudinale estesa fino a comprendere l'intero corpo rifiuti di Scarpino comprese le opere al piede sopra descritte (Figura 3 fuori testo all'elaborato progettuale 06892-156R04 Relazione geotecnica).

Le analisi di stabilità in condizioni statiche sono state effettuate con un livello di falda che si basa sui dati rilevati e che presuppone sempre un controllo dell'altezza di percolato mediante pozzi di emungimento in relazione ai sistemi di monitoraggio presenti e previsti nel presente progetto.

Le condizioni peggiori si verificano per meccanismi di scorrimento all'interfaccia tra geomembrana in HDPE e geotessile non tessuto. In ogni caso, i fattori di sicurezza ottenuti sono in accordo con quanto prescritto dalla normativa italiana (D.M. 14 Gennaio 2008).

Per le verifiche in condizioni sismiche sono state prese in conto le seguenti situazioni:

a) profilo della discarica successivo all'ampliamento e dotato di opere di stabilizzazione al piede;
b) posizione della falda di percolato corrispondente alle seguenti ipotesi di abbattimento realizzate attraverso i pozzi di drenaggio:
    i. livello della falda mantenuto ad una altezza costante di circa + 6m dal fondo della discarica;
    ii. livello di falda più basso rispetto a quello attuale in prossimità del piede e raccordantesi con la quota attuale nella zona dell'ampliamento;

Dall'analisi dei risultati si può osservare che il coefficiente di sicurezza, ottenuto nelle ipotesi di abbattimento della falda assunte per il progetto di stabilizzazione al piede (risulta superiore al valore FS=1.1, valore ritenuto nel caso specifico sufficiente considerando la cautelatività insita nell'applicazione del metodo pseudo - statico per le verifiche in condizioni sismiche e operando con valori abbattuti dei parametri di resistenza dei materiali.

Il monitoraggio delle condizione di stabilità legata al livello del percolato è garantito dalla lettura mensile del livello idrico nei pozzi PZ4 e PZ 8 e dalla lettura occasionale degli altri pozzi presenti in discarica. Oltre al PZ4 e PZ8 i piezometri attivi all'interno dell'area di discarica ad oggi sono 15 più 4 esterni (vedi elaborato progettuale Allegato 3a alla "Relazione Integrativa a seguito della conferenza dei servizi del 15/07/2010" elaborato 6892156R141 del 02/11/2010):

- 6 piezometri posti su Scarpino 1 (PB, PB-bis, PG, PG-bis, PH-bis e PI), quindi interni alla discarica, per il monitoraggio periodico del livello di percolato in tale zona di discarica;
- 2 piezometri nella zona del piede di Scarpino 2 (PZ4 e PZ8) sempre interni alla discarica, per il per il monitoraggio periodico del livello di percolato in tale zona di discarica;
- 4 piezometri esterni: PMS e PMD, laterali rispetto all'attuale area di coltivazione, e P3 e P11 (sostituiti da P3bis e P11bis), a valle delle vasche di raccolta percolato per il monitoraggio dei livelli idrici delle acque sotterranee;
- 7 piezometri presenti nella zona del piede di Scarpino 2 (PZ 1, PZ 2, PZ 3, PZ 5, PZ6, PZ7, PZ 9) presso i quali le misure dei livelli di percolato vengono effettuate non in modo periodico, ma solo sporadicamente e tipicamente in occasione di fenomeni meteorici particolarmente significativi (100 mm nelle 24 ore).

Nella zona del piede di Scarpino 2 erano presenti anche ulteriori 5 piezometri PZ10, PZ 11, PZ 12, PZ 13 e PZ 14) ad oggi dismessi nell'ambito degli interventi di stabilizzazione del piede di Scarpino; i piezometri verranno sostituiti dal nuovo sistema di monitoraggio previsto dallo stesso progetto di stabilizzazione del piede e ulteriori dispositivi di misura. In particolare:

- **il sistema previsto nell'ambito del Progetto Esecutivo "Stabilizzazione al piede di Scarpino 2 – 2° stralcio: Opere di consolidazione e riprofilatura" (ns. rif. 05687-121) e non ancora eseguito per i problemi seguiti agli eventi meteorici di eccezionale portata succedutisi nel corso dell'autunno 2010, costituito da 5 piezometri a tubo aperto e 6 piezometri a corda vibrante;**
- **in aggiunta a tali punti si prevede di dotare anche la zona più alta di Scarpino 2, tra la zona del piede e quella di coltivazione di ulteriori 6 piezometri a corda vibrante e 6 terne di piezometri a tubo aperto delle medesime caratteristiche di quelli previsti nella zona di coltivazione.**

Cap. 10 MODALITÀ E CRITERI DI COLTIVAZIONE

La discarica eseguirà la coltivazione senza realizzare sbarramenti al regolare deflusso delle acque meteoriche di superficie andando ad abbancare i rifiuti nella porzione di sinistra orografica con l'avvertenza di non oltrepassare le quote delle superfici impermeabilizzate.

L'accesso dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e dei materiali di copertura avverrà tramite una pista che da una quota di 467 m s.l.m. circa, all'altezza del secondo tornante dall'alto, scende direttamente al piano attuale dei rifiuti. Tale sistema di viabilità interna sarà mantenuto fino al primo stadio di coltivazione previsto nell'ambito di tale progetto.

L'Impresa esecutrice dei lavori effettuerà i seguenti lavori:

- **Predisposizione del sistema di regimazione delle acque meteoriche in fase di coltivazione;**
- **Predisposizione del sistema di drenaggio del percolato di fondo (dreno e diramazioni).**

Durante il secondo stadio la discarica continuerà ad eseguire la coltivazione nella zona in corrispondenza di Scarpino 1 senza realizzare sbarramenti al regolare deflusso delle acque meteoriche di superficie.

L'Impresa esecutrice dei lavori effettuerà:

- **la predisposizione dell'impermeabilizzazione sulle scarpate di Scarpino 1;**
- **la realizzazione della linea di drenaggio del percolato laterale LPL e di regimazione delle acque meteoriche CL3;**
- **La predisposizione della viabilità di servizio in grado di garantire l'accesso dei mezzi autorizzati sul piano della discarica.**

Al termine della coltivazione del secondo stadio di coltivazione, verrà predisposta la chiusura della discarica. Sulla copertura definitiva verranno realizzate una serie di piste che consentiranno il collegamento fra la destra e la sinistra orografica.

Con il procedere della coltivazione verranno realizzati degli argini di coltivazione trasversalmente allo sviluppo della vasca aventi la funzione di:

- garantire il confinamento dei rifiuti lato valle;
- controllare eventuali fuoriuscite del percolato;
- favorire l'occultamento visivo dei materiali conferiti verso valle.

Gli argini verranno realizzati con sagoma adeguata alle necessità costruttive e verranno successivamente tagliati e riprofilati per assumere la configurazione finale.

Per un riscontro grafico si rimanda ai relativi particolari degli elaborati di progetto "Sezioni tipologiche e particolari realizzativi".

Cap. 11 PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

Per effettuare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi di origine urbana della Città di Genova, a causa della distanza del sito di Scarpino dalla città e della sua difficile accessibilità, AMIU si è dovuta dotare di impianti cittadini di trasferimento e compattazione dei rifiuti, anche col fine di ottimizzarne la gestione.

Risulta, peraltro, in fase di completamento, la realizzazione del tratto di viabilità dedicata che avrà come effetto essenziale quello dell'esclusione del transito di mezzi diretti alla discarica nell'abitato posto all'inizio di via Militare di Borzoli.

Oltre ai mezzi AMIU, a Scarpino arrivano anche i mezzi di ditte autorizzate mediante convenzione con AMIU Genova S.p.A. o di Comuni che conferiscono rifiuti solidi urbani.

I rifiuti speciali assimilabili agli urbani possono essere conferiti nella discarica di Scarpino solo dopo aver ricevuto la regolare autorizzazione e nel rispetto dell'orario concordato al fine di limitare l'impatto dovuto al traffico veicolare lungo la viabilità afferente al sito.

Il progetto presentato non comporta sostanziali modifiche circa i criteri di accettazione dei rifiuti all'interno dell'impianto di discarica di Scarpino. La procedura già definita nel "Piano di adeguamento ex art. 17 del D.Lgs. 36/2003 relativo alla discarica di Scarpino" sviluppato da AMIU. e presentato agli Enti nel Settembre 2003 è stata aggiornata al regime definitivo dello stesso Decreto intervenuto il 1 luglio 2009.

Le fasi di controllo che attualmente vengono messe in atto per l'ammissione in discarica di un rifiuto riguardano i controlli amministrativi, documentali e tecnici del rifiuto nelle varie fasi del ciclo dello smaltimento.

La discarica di Scarpino ha richiesto l'adeguamento a discarica per rifiuti non pericolosi; pertanto possono essere conferiti in tale impianto i seguenti rifiuti:

- rifiuti urbani;
- rifiuti speciali non pericolosi.

In generale, le operazioni di discarica vengono disposte in modo tale da impedire la contemporanea presenza nello stesso settore del piano discarica di personale a terra e di macchine operatrici in movimento. Tali operazioni sono così suddivise:

- **Primo settore:**
  1) **Posizionamento automezzi**
  2) **Scarico**
  3) **Spinta/compattazione**
- **Secondo settore:**
  4) **Manutenzione piano discarica**
  5) **Copertura**

Al fine di rispondere alle disposizioni normative del D. Lgs. n. 36/2003 e sulla base delle indicazioni tecniche desunte dalla DGR n. 1361/2007, è attivo in discarica, dal 1.07.2009, un pretrattamento anaerobico dei rifiuti che consente di rispettare i limiti di conferimento della frazione biodegradabile. Il rifiuto, una volta triturato sul piano di coltivazione o (precedentemente) presso le stazioni di trasferimento, viene posto in opportune "celle" appositamente realizzate da AMIU con tubazioni drenanti macrofessurate sul fondo che, collegate ad un impianto mobile di combustione del biogas, permettono di tenere in depressione la cella stessa, secondo le rispondenze al ciclo B.3 del trattamento a flusso unico espressamente richiamato dalla D.G.R. n. 1361/2007 (trattamento anaerobico).

Al di sopra della prima cella si procede quindi al "riempimento" di una seconda cella realizzata con le stesse modalità ma con tubazioni macrofessurate sfalsate rispetto alle prime in modo da ottimizzare la depressione di tutto l'ammasso.

Tale tipologia di trattamento è stata autorizzata dalla Provincia di Genova con P.D. n. 3836 del 26/06/2009

L'accesso dei mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e dei materiali di copertura avverrà tramite una pista che da una quota di 467 m s.l.m. circa, all'altezza del secondo tornante dall'alto, scende direttamente al piano attuale dei rifiuti. Tale sistema di viabilità interna sarà mantenuto fino al primo stadio di coltivazione previsto nell'ambito di tale progetto.

Di seguito viene riportata una sintesi delle operazioni di messa in sito dei rifiuti che garantiscono il minimo impatto sull'ambiente circostante.

Il personale di discarica dirigerà i vettori allo scarico nelle aree previste dell'impianto. Eseguita la fase di scarico, si avvia un processo di riduzione volumetrica dei rifiuti realizzato eseguendo il pretrattamento anaerobico, sopra riportato, una volta effettuata la triturazione del rifiuto, previa cernita di alcune componenti recuperabili

Attualmente l'attività di triturazione degli inerti di dimensioni superiori alle esigenze di recupero viene svolta utilizzando un impianto mobile. Questo diventerà fisso trasferendo nella discarica l'impianto esistente presso altro sito AMIU e costituito sostanzialmente da un trituratore meccanico a mascelle con bocca di trattamento da 900 x 750 mm ed un deferrizzatore. L'impianto sarà dotato di presidi tipo nebulizzazione.

Le operazioni di recupero di rifiuti inerti presso la discarica di Scarpino prevedono anche l'utilizzo di materiali inerti all'interno dei quali è presente il materiale bituminoso quale asfalto o fresato derivanti da scarifica manti stradali individuati dal codice CER 170302. Le operazioni di recupero, consistenti nella realizzazione di piste interne all'impianto, insistono sulle aree di abbancamento dei rifiuti realizzate sulle impermeabilizzazioni della discarica.

Durante la fase operativa di coltivazione è prevista la ricopertura giornaliera con mezzi, materiali e sistemi adeguati in modo da minimizzare gli impatti ambientali.

In particolare, al fine di provvedere alla ricopertura giornaliera dei rifiuti AMIU è stata autorizzata dalla Provincia di Genova, con P.D. n. 2761 del 22/05/08, anche all'utilizzo del compost fuori specifica (cod. CER 19 05 03). Analogamente, la Provincia di Genova, con P.D. n. 7488 del 14/12/2009 ha integrato il Provvedimento di autorizzazione vigente della discarica *del codice CER 191212 (frazione organica biodegradabile)* nell'elenco dei rifiuti conferibili senza obbligo di caratterizzazione per opere di copertura giornaliera dei rifiuti.

Nel periodo successivo all'approvazione del secondo Provvedimento di cui sopra, l'Azienda ha avuto modo di documentarsi e di confrontarsi anche con i gestori di altre realtà impiantistiche simili alla discarica di Scarpino in merito all'utilizzo di determinate materie quali il cosiddetto "compost fuori specifica" o la F.O.S.

I risultati di questa analisi sono stati brevemente riportati in uno degli allegati al progetto, dal quale si evince la possibilità di recupero di tale rifiuto, ad esempio come ricopertura giornaliera dei rifiuti e per opere di ambientalizzazione.

Quando si manterranno zone non attive per la coltivazione per periodi significativi, si è prevista anche una copertura provvisoria; questa sarà costituita da un telo in LDPE dello spessore 0.5 mm con

caratteristiche autoestinguenti steso sopra i rifiuti o un eventuale strato di regolarizzazione della superficie avente spessore 0,3 m.

Tale copertura, che sarà tenuta in posto da elementi con funzione di zavorra, avrà la funzione di garantire la minor infiltrazione di acque meteoriche all'interno del corpo rifiuti e ridurre in questo modo la produzione di percolato.

Per quel che riguarda l'impianto di estrazione, convogliamento e combustione del biogas, con il procedere della coltivazione sarà necessario provvedere, innanzitutto, all'innalzamento dei camini e/o alla realizzazione di nuovi pozzi di estrazione secondo le modalità descritte nel documento di progetto "Relazione tecnica generale".

Inoltre, per mezzo del sistema di monitoraggio periodico in corrispondenza di alcuni punti di estrazione, sarà possibile valutare quando la produzione di biogas è tale da richiedere il collegamento del camino all'impianto di recupero energetico esistente.

Per quanto riguarda il sistema di raccolta, convogliamento e smaltimento del percolato prodotto dai rifiuti abbancati, sono previste sia operazioni necessarie alla manutenzione delle linee di drenaggio previste dal progetto, sia attività di gestione di impianti presenti nella zona delle vasche al piede della discarica di Scarpino 2.

Per quanto riguarda gli interventi nella zona del piede della discarica è prevista:

- la manutenzione dell'impianto di trattamento posto in corrispondenza delle vasche nella zona a valle del piede della discarica;
- la manutenzione dell'impianto di estrazione percolato nel corpo rifiuti della zona del piede (per gravità e mediante pompe) realizzato nell'ambito di precedenti appalti.

Il funzionamento di entrambi gli impianti è automatico, ma richiede la presenza di un operatore per circa due ore al giorno, per le operazioni di controllo e per la lettura dei valori strumentali, oltre che per il reintegro dei reagenti nell'impianto di trattamento.

In fase di coltivazione è necessario provvedere alla separazione delle acque meteoriche che cadono all'interno della discarica tramite pompe e canalizzazioni di cantiere la cui configurazione e dimensionamento verranno decisi di volta in volta al variare dello stato della coltivazione.

Per quanto riguarda la gestione delle fasi successive di trattamento e scarico del percolato si dà atto che a seguito del P.D. n. 6685 del 4 dicembre 2007 AMIU è autorizzata al convogliamento del percolato al depuratore di Cornigliano tramite condotta dedicata, in base alla sottoscrizione di apposito accordo stipulato fra AMIU e AMGA, promosso dal Comune di Genova.

In detto accordo sono altresì stabilite le condizioni che regolano l'afflusso del percolato all'impianto di Cornigliano e le condizioni di monitoraggio periodico per il mantenimento delle caratteristiche qualitative del percolato stesso per valutarne l'accettabilità al fine di non danneggiare il processo depurativo a valle.

In particolare:

- il percolato derivante dalla discarica di Scarpino nel punto di consegna al depuratore di Cornigliano dovrà avere le caratteristiche chimico – fisiche previste dalla tabella 3 dell'allegato

alla parte III del D.Lgs. 152/2006, per gli scarichi in fognatura, ad eccezione dei seguenti parametri:

- COD (espresso come O_2) che non dovrà essere superiore a 3.500 mg/l, con media annuale dei campioni prelevati mensilmente inferiore a 2.500 mg/l;
- Azoto ammoniacale (espresso come NH_4) che non dovrà essere superiore a 2.000 mg/l, con media annuale dei campioni prelevati mensilmente inferiore a 1.000 mg/l;
- BOD_5 (espresso come O_2) che non dovrà essere superiore a 600 mg/l, con media annuale dei campioni prelevati mensilmente inferiore a 320 mg/l;

- la portata afferente al depuratore è gestita mediante una valvola di regolazione posta all'inizio del percolato dotto; in base a quanto riferito durante la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto la regolazione di portata viene definita in base alla capacità di ricevimento dell'impianto di depurazione di Cornigliano, mantenendo la portata stessa ai livelli massimi concordati al fine di mantenere il massimo grado di capacità di polmonamento delle vasche di accumulo;
- AMIU dovrà porsi nella condizione di sospendere l'invio del percolato dietro semplice richiesta di Mediterranea delle Acque, comunicata in copia alla Provincia di Genova, in caso di grave disservizio dell'impianto per un periodo massimo di 72 ore, fermo restando che, al raggiungimento del limite dei 4/5 della capacità totale delle vasche di accumulo, AMIU provvederà al ripristino dell'invio del percolato stesso previa comunicazione a Mediterranea delle Acque e alla Provincia di Genova.

Cap. 14 PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Per la fase di coltivazione, il monitoraggio, da effettuarsi con frequenza periodica, riguarda le seguenti componenti ambientali:

- **acque sotterranee;**
- **acque superficiali ;**
- **acque di drenaggio superficiale;**
- **percolato;**
- **gas di discarica e qualità dell'aria;**
- **parametri meteoclimatici;**
- **morfologia della discarica (stato del corpo della discarica);**
- **stabilità.**

Dopo la copertura finale, invece, i controlli riguarderanno:

- **l'assestamento della copertura mediante rilievi assestimetrici topografici, visivi ed inclinometrici;**
- **l'efficacia delle opere di recupero ambientale (canalette, inerbimento, piantumazione);**

- **la produzione quali – quantitativa del percolato estratto;**
- **la qualità delle acque nei piezometri e nei pozzi;**
- **la eventuale presenza di gas nel sottosuolo.**

I parametri e le frequenze dei monitoraggi sulle diverse matrici ambientali, da eseguire in fase operativa e post operativa, sono indicate al capitolo II "Limiti e prescrizioni autorizzative - Componenti ambientali" nel seguito del provvedimento presente.

Par 14.1 Monitoraggio acque sotterranee

La discarica di Scarpino è posta sul fronte di una valle caratterizzata, dal punto di vista geologico, dalla presenza di ammassi rocciosi fortemente fratturati.
Tale situazione fa sì che, dal punto di vista idrogeologico, il substrato su cui la discarica poggia sia caratterizzato dalla presenza di:

- **una falda ad una profondità che i sondaggi hanno stimato essere maggiore di 50 m dal piano campagna nella zona centrale e a profondità superiori nella zona di monte;**
- **fenomeni di ruscellamento locali, i cui apporti, nel corso dei vari ampliamenti, si è sempre cercato di captare e convogliare a molte della discarica, direttamente nel Rio Cassinelle, tramite canalizzazioni laterali e per mezzo di vere e proprie tombinature poste al di sotto delle superfici di impermeabilizzazione dell'impianto.**

In ragione quindi delle caratteristiche idrogeologiche dell'area di discarica e delle difficoltà pratiche di realizzare un piezometro nella zona più settentrionale dell'area di discarica (zona di accesso del sito), vengono considerati come piezometri di monte i due piezometri realizzati nelle zone laterali PMS e PMD in corrispondenza dei canali di gronda (il PMS è inteso come "bianco di riferimento").

Per il monitoraggio delle acque, a valle della discarica, nella zona delle vasche, sono stati realizzati due punti per il campionamento e il monitoraggio delle acque sotterranee e più precisamente:

- **un piezometro posto in sinistra orografica denominato "P3 bis".**
- **un piezometro in destra orografica denominato "P11 bis".**

Sono stati poi realizzati, a valle delle vasche della discarica, una serie di pozzi (PN1, PN2 e PN3) per implementare i dati che hanno costituito la base dati dell'analisi di rischio citata nei punti precedenti per l'individuazione dei quali si rimanda all'elaborato "Sistema di monitoraggio: Planimetria" (doc. 06892-183 D08 E01)

Par 14.2 Monitoraggio acque superficiali

La discarica di Scarpino è posta su un fronte di valle interessato, prima che venisse realizzato l'impianto, dalle sorgenti del Rio Cassinelle, affluente del Torrente Chiaravagna

Nel corso dei vari ampliamenti della discarica si sempre è avuto cura di mantenere tali sorgenti al di sotto della barriera di fondo per mezzo di una condotta tombinata e di fare in modo che il loro recapito avvenisse comunque direttamente nel Rio Cassinelle a valle dell'impianto.

Sulla base delle vigenti prescrizioni, sono stati individuati due nuovi punti di controllo (CHCA01M e CHBI01) che potrebbero eventualmente essere ridotti ad uno dopo almeno un anno di indagine relativa al loro monitoraggio.

Par 14.3 Monitoraggio acque di drenaggio superficiale

Per il monitoraggio delle acque di drenaggio superficiale sono previste due punti di prelievo posti in corrispondenza rispettivamente dell'uscita della gronda destra e di quella sinistra orografica, ovvero prima dell'immissione di tali acque nel Rio Cassinelle.

Il progetto di ampliamento in oggetto, pur prevedendo la predisposizione di un nuovo sistema di canalizzazioni per la raccolta delle acque bianche esterne alla superficie della discarica, opportunamente separato da quello di raccolta e convogliamento delle acque di percolato, non modifica l'attuale sistema di recapito di tali acque a valle della discarica.

Poiché la normativa prevede che il piano di sorveglianza e controllo individui i parametri e la frequenza di analisi relativi alle acque di drenaggio superficiale solo in situazioni di particolare vulnerabilità ambientale, in ragione degli eventi alluvionali recenti e delle nuove e articolate reti di drenaggio e captazione delle acque, verrà creata una nuova "base-dati" di almeno 12 mesi prima di confermare il monitoraggio di questi due soli punti di campionamento.

Per la fase post operativa, ovvero a coltivazione della discarica esaurita, è prevista la realizzazione di una rete di drenaggio superficiale costituita da un sistema di canalette, che convoglierà le acque meteoriche sempre a valle della discarica.
Anche per questo caso si considerano valide le medesime considerazioni fatte per la fase operativa; per il piano di monitoraggio si farà pertanto ai criteri definiti al precedente paragrafo.

Par 14.4 Monitoraggio del percolato

Dal 2008 il percolato captato dalla discarica, dopo una fase di degasaggio, viene convogliato ed inviato ad un impianto per il trattamento finale.

L'impianto di ricezione, dopo oltre 2 anni di sperimentazione non ha evidenziato problemi legati al trattamento del percolato di Scarpino.

In sintesi il monitoraggio del percolato della discarica viene effettuato considerando sostanzialmente:

- **la misurazione della presenza dello stesso (misure di livello del percolato all'interno dell'abbancamento dei rifiuti);**
- **la composizione analitica e la quantità dello stesso.**

Tramite la prima misurazione, eseguita con una rete ancora più estesa del passato, si verificano indirettamente:

a) le caratteristiche di stabilità della discarica e il comportamento della massa del rifiuto abbancato, in rapporto anche alle condizioni meteo del sito (ad esempio precipitazioni);
b) le caratteristiche chimiche e i quantitativi del percolato per assicurare il totale e completo trattamento dello stesso da parte dell'impianto a valle.

Come si può osservare nell'elaborato grafico "Sistema di monitoraggio: Planimetria" (doc. 06892-183 D08 E01 di progetto) allo stato attuale, per quanto riguarda il monitoraggio del percolato all'interno dell'ammasso rifiuti, ad oggi risultano attivi:

- 6 piezometri su Scarpino 1 (PB, PB-bis, PG, PG-bis, PH-bis e PI);
- 2 piezometri nella zona del piede di Scarpino 2 (PZ4 e PZ8).

Nella stessa zona di Scarpino 2, inoltre, vengono utilizzati per misure saltuarie del livello di percolato di fondo (tipicamente in occasione di fenomeni meteorici particolarmente significativi dell'ordine di circa 100 mm nelle 24 ore) anche 6 dei 19 pozzi realizzati nell'ambito dei lavori di cui al Progetto Esecutivo "Stabilizzazione al piede di Scarpino 2 - 1° Stralcio: Opere di drenaggio e convogliamento del percolato" (ns. rif. 05687-083) per l'emungimento del percolato nella zona del piede; si tratta in particolare dei pozzi P 6, P 9, P 10, P 11, P 17 e P 19.

Nella zona di ampliamento, invece, i punti di monitoraggio del percolato nei rifiuti sono costituiti dai pozzi verticali PVi e dai pozzi addossati alla parete PAi che hanno come base il fondo di separazione tra il "primo lotto" e il "secondo lotto" di prosecuzione della coltivazione.

Va osservato che nella zona del piede della discarica, è in corso di definizione una implementazione dell'attuale il sistema di monitoraggio presente con:

- il sistema già previsto nell'ambito del Progetto Esecutivo "Stabilizzazione al piede di Scarpino 2 – 2° stralcio: Opere di consolidazione e riprofilatura" (ns. rif. 05687-121) e non ancora eseguito per i problemi seguiti agli eventi meteorici di eccezionale portata succedutisi nel corso dell'autunno 2010, costituito da 5 piezometri a tubo aperto e 6 piezometri a corda vibrante;
- in aggiunta a tali punti si prevede di dotare anche la zona più alta di Scarpino 2, tra la zona del piede e quella di coltivazione di ulteriori 6 piezometri a corda vibrante e 6 terne di piezometri a tubo aperto delle medesime caratteristiche di quelli previsti nella zona di coltivazione.

Le misure e il campionamento avvengono direttamente dal punto in cui il percolato raccolto nelle vasche viene inviato alla condotta di adduzione all'impianto di depurazione nella zona a valle del piede (T1 nell'elaborato grafico di riferimento 06892-182 D08 E01).

La misura del livello di percolato all'interno del corpo rifiuti ha come finalità quella di fornire indicazioni utili a dettagliare lo studio della stabilità della discarica stessa focalizzando l'attenzione sul livello basale che incide sulla famiglia di superfici di scivolamento più critiche, ossia quelle che interessano il fondo della discarica.

Nell'elaborato grafico di riferimento "Sistema di monitoraggio: Planimetria" (doc. 06892-183 D08 E01) sono indicati i nuovi piezometri che si intende realizzare nell'area di discarica per il monitoraggio del percolato all'interno del corpo rifiuti.

Di fatto si tratta di realizzare:

- **nella zona del piede della discarica, 4 piezometri a tubo aperto e 4 piezometri a corda vibrante.**
- **Nella zona di coltivazione della discarica, 4 coppie di piezometri selettivi a corda vibrante (con cella posta a -3 m e a 15 m dal fondo) da installare in corrispondenza rispettivamente dei Pozzi Verticali PV1, PV2, PV3 e PV4, 1 terna di piezometri selettivi a tubo aperto a differente profondità (a -3 m dal fondo, a 15 m e a 25 m) da posizionare in corrispondenza del pozzo PV4..**
- **In aggiunta a tali punti si prevede di dotare anche la zona più alta di Scarpino 2, tra la zona del piede e quella di coltivazione di ulteriori 6 piezometri a corda vibrante e 3 piezometri selettivi a tubo aperto (con tratto fenestrato di altezza da definire in corso d'opera e comunque spinti fino a 3 m dal fondo della discarica).**

Nella fase post – operativa, in conformità a quanto richiesto dalla normativa, per quanto riguarda il monitoraggio della qualità del percolato prodotto si prevede di continuare la procedura in atto effettuando i campionamenti per la determinazione della composizione del percolato prodotto e smaltito con cadenza semestrale.
Per quanto riguarda invece il monitoraggio sul livello di percolato all'interno del corpo dei rifiuti, il progetto in oggetto prevede la predisposizione anche sulla copertura finale delle stesse nuove stazioni piezometriche ubicate come indicato nell'elaborato grafico "Sistema di monitoraggio: Planimetria" (doc. 06892-183 D08 E01) relativa proprio alla fase di post gestione.

Par 14.5 Monitoraggio delle emissioni gassose e della qualità dell'aria

Attualmente il sistema di gestione dell'impianto del biogas, operato da ASIA Ambiente di Torino, provvede a monitorarne in continuo la qualità (CH_4 O_2), la quantità (portata), la pressione e la temperatura. All'interno del box di controllo è installato un quadro armadio di gestione dei segnali relativi ai principali parametri rilevati sulla centrale di aspirazione. In particolare sono visualizzati in continuo:

- la temperatura di combustione in torcia
- la temperatura del biogas in ingresso e in uscita dallo scambiatore di calore
- la temperatura in uscita dagli aspiratori
- la portata di biogas sulla linea generale e sulla linea di alimentazione motori
- la pressione statica del biogas in mandata.

Per quanto riguarda la qualità dell'aria, di fatto, viene influenzata dalle emissioni diffuse di biogas, dalle emissioni connesse alle attività di deposizione, movimentazione e compattazione dei rifiuti, nonché dall'afflusso dei mezzi di conferimento, tenendo peraltro conto del contesto entro il quale è

inserita la discarica. La valutazione dell'impatto delle emissioni diffuse viene attualmente monitorata grazie ad un rivelatore in continuo di idrocarburi metanici e non metanici posizionato nella zona vicino all'ingresso dei mezzi in discarica al quale viene aggiunto un ulteriore rilevatore, di stesse caratteristiche, a valle della discarica. A ciò si prevede un monitoraggio periodico dell'aria con almeno ulteriori 2 postazioni mobili da posizionare di volta in volta nelle aree interne interessate dalla coltivazione.

Il controllo degli eventuali trafilamenti di biogas, tramite misura di O_2, CO_2, CH_4, all'esterno del sistema di impermeabilizzazione di fondo e di parete verrà effettuato attraverso **8** puntazze della lunghezza di 5 m, tre in orografica destra e tre in orografica sinistra, infisse lungo il perimetro esterno, ad una distanza di circa 150-200 metri una dall'altra.

I punti di indagine saranno realizzati mediante perforazioni sulle piste sommitali nella parte di terreno insaturo, e successiva installazione all'interno di tubi fessurati; le tubazioni saranno debitamente protette con un pozzetto di chiusura terminale collocato all'interno di un pozzetto in c.a. protetto da caditoia grigliata carrabile.

Per quanto riguarda la definizione dei livelli di guardia delle emissioni gassose all'esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, le tipologie di misure da adottare e le sostanze da analizzare e la qualità dell'aria, sempre in area esterna alla discarica, si deve fare riferimento alla D.G.R. n°1240 del 29/10/10 avente ad oggetto: "*Linee guida per la determinazione dei livelli di guardia e di indicatori ambientali sito specifici nelle discariche di rifiuti ai sensi del D.Lgs.36/03.*

Par 14.6 Monitoraggio dei parametri meteoclimatici

La discarica di Scarpino risulta dotata di una centralina di rilevamento per i dati meteo climatici, adeguata nel 2007, in corrispondenza della centralina di rilevamento della qualità dell'aria per la cui ubicazione si rimanda **all'elaborato grafico di riferimento "Sistema di monitoraggio: Planimetria" (doc. 06892-183 D08 E01).**

I dati meteo-climatici attualmente rilevati per la fase di gestione dell'impianto sono:

- precipitazioni
- temperatura (min, max, nelle 14h)
- direzione e velocità del vento,
- evaporazione,
- umidità atmosferica.

AMIU ha pianificato per la fase di post – gestione dell'impianto il rilevamento degli stessi parametri con frequenza giornaliera sommata ai valori mensili.

Par 14.7 Monitoraggio della morfologia della discarica

La stabilità del corpo rifiuti della discarica è monitorata mensilmente sia mediante letture eseguite sugli inclinometri, sia mediante la misura del livello di falda in alcuni piezometri presenti in discarica. In particolare la **stabilità del corpo rifiuti della discarica attualmente è monitorata attraverso letture eseguite su:**

- **rete di inclinometri presenti nella zona di Scarpino 1**
- **rete di mire ottiche nella zona del piede.**

È prevista inoltre la predisposizione di ulteriori 2 inclinometri nella zona del piede della discarica.

In fase di post gestione, al fine di monitorare i cedimenti del corpo della discarica a seguito del consolidamento dei rifiuti e quindi la sua stabilità dopo la realizzazione del capping di copertura della discarica, è prevista la realizzazione di una nuova rete di capisaldi topografici e inclinometri; in particolare è prevista la predisposizione di:

- **n° 3 tubi inclinometrici;**
- **n°10 capisaldi posti nel corpo rifiuti in prossimità della berma di progetto e lungo il corpo della discarica.**

A.M.I.U. inoltre, al fine di rilevare la disponibilità delle volumetrie disponibili per il conferimento rispetto a quelle autorizzate, esegue il rilievo del piano quotato dei rifiuti con cadenza semestrale.

II – LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

I) REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO – PRESCRIZIONI GENERALI

La prescrizione 5. viene sostituita dalla seguente:

5. **In discarica potrà essere depositato un quantitativo massimo di 1.826.000 m^3 (463.000 già autorizzati a seguito della domanda di autorizzazione in data 31 marzo 2010 + 1.363.000 di cui alla domanda di autorizzazione in data 18 aprile 2011) di rifiuto comprese le coperture giornaliere e provvisorie.**

La prescrizione 6. viene eliminata.

La prescrizione 7. viene sostituita dalla seguente:

6. **Le quote finali di coltivazione non potranno essere superiori a quelle riportate nella tavola grafica "Planimetria delle quote di fine abbancamento" (elaborato progettuale 06892-183D04aE01).**

Le prescrizioni successive vengono rinumerate da 7. a 22..

II) ELENCO RIFIUTI SMALTIBILI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

A) RIFIUTI CONFERIBILI SENZA OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA (RSU-RSUA)

L'elenco viene integrato con il seguente CER

17 09 altri rifiuti dall'attività di costruzione e demolizione

17 09 04 rifiuti mista dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09 01,17 09 02, 17 09 03 (limitatamente a rifiuti misti comprendenti materiali da demolizione di edifici come, ad esempio, legno, plastica, frammenti di componenti non contenenti metalli pericolosi e già classificati come residui di materiali ingombranti come categoria 20)

D) RIFIUTI A RECUPERO CONFERIBILI CON OBBLIGO DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA PER OPERE DI RICOPERTURA GIORNALIERA DEI RIFIUTI, COSTRUZIONE DI RILEVATI E SOTTOFONDI STRADALI ATTI ALLA MOVIMENTAZIONE INTERNA DEI MEZZI D'OPERA, RIPROFILATURA DI AREE GIÀ COLTIVATE DELLA DISCARICA AI FINI DI RIPRISTINARE LE QUOTE E I PROFILI PREVISTI A PROGETTO

Ai CER seguenti viene attribuita la specificazione in (*)

17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento (*)

17 01 02 mattoni (*)

17 01 03 mattonelle e ceramiche (*)

17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06 (*)

(*) al di fuori di quanto previsto all'elenco **C** per gli stessi CER

Quadro delle prescrizioni

La precedente prescrizione 4. viene eliminata.
Le precedenti prescrizioni 2. 5. 17. 20. e 23. vengono modificate ed integrate.
Il quadro complessivo viene integralmente riproposto con le modifiche, le integrazioni e la rinumerazione conseguente.

1. L'ammissione in discarica dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 27 settembre 2010.
2. I rifiuti urbani contenenti una quota di frazione umida reattiva dovranno essere trattati in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 36/2003 e congruentemente a quanto previsto dalla DGR n°1361 del 16/11/2007. Dopo tale data AMIU dovrà adeguare e comunicare alla Provincia i successivi livelli di trattamento utili a ridurre la frazione biodegradabile dei RSU secondo quanto dettato dall'art.5 del D.Lgs.36/03. Dovrà essere controllato l'IRD, dopo 3 mesi dalla realizzazione di ciascuna cella e successivamente ogni 3 mesi fino ad ottenimento del valore limite di IRD previsto dalla stessa deliberazione regionale, definito come obiettivo per poter considerare il rifiuto stabilizzato e il trattamento completato. La triturazione del rifiuto preliminare al trattamento, se effettuata presso la discarica, dovrà essere effettuata mediante l'impiego di impianti mobili autorizzati. Il presente provvedimento autorizza l'attività di triturazione in conformità dell'Art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06.
3. AMIU non potrà accettare rifiuti in discarica con CER identificati ai precedenti elenchi B e D se non accompagnati da relativa caratterizzazione analitica che ne attesti l'ammissibilità con particolare riferimento alla caratterizzazione di base e alla frequenza della caratterizzazione analitica del rifiuto cui è obbligato il produttore.
4. Per ogni tipologia di rifiuti conferito avente CER identificato ai precedenti elenchi B e D, AMIU deve effettuare almeno annualmente la verifica di conformità secondo quanto previsto all'art. 11 del D.lgs 36/2003 e secondo le modalità indicate nei criteri di ammissibilità in discarica vigenti, salvo quanto previsto al successivo punto 7. A tal fine, in attesa del completamento della verifica di conformità della qualità dei rifiuti conferiti, è necessario che venga definita un'area circoscritta apposita per lo stazionamento dei rifiuti campionati, da mantenere in tale area per il tempo strettamente necessario all'ottenimento dei risultati analitici. Tale area dovrà essere realizzata entro il 30/09/11;
5. La verifica di conformità deve essere effettuata una volta all'anno, nel caso di produttori che conferiscono abitualmente una tipologia di rifiuto regolarmente generata nel corso dello stesso processo. Nel caso di nuovi conferimenti o variazioni del ciclo produttivo la verifica di conformità

per il primo anno deve essere eseguita almeno in corrispondenza del primo conferimento. Si specifica inoltre che per i "rifiuti non generati regolarmente" come indicato nell'Allegato 1 del D.M. 27/09/10 il gestore non è tenuto alla verifica di conformità fermo restando che ogni lotto conferito dovrà essere accompagnato dalla caratterizzazione di base.

6. Dovranno essere aggiornate le schede di caratterizzazione da fornire ai produttori dei rifiuti per la stipula del contratto con la verifica della presenza dei contaminanti organici persistenti di cui al Regolamento CE n.850/2004 e la verifica dell'assenza della caratteristica di "Ecotossico" (H14).
7. I rifiuti con CER 170302 non possono essere inseriti nell'elenco dei rifiuti ammissibili senza caratterizzazione analitica. Ai fini di poter ammettere il CER 170302, ogni singolo produttore dovrà produrre annualmente un certificato di analisi chimica che attesti l'assenza di catrami di carbone indipendentemente dallo specifico luogo di produzione. Tale adempimento esime AMIU dalla verifica annuale di conformità per ogni singolo produttore. AMIU è tenuta all'esecuzione di almeno 5 analisi annuali a campione fra tutto il rifiuto conferito purché attribuito a produttori diversi. Tale deroga si applica unicamente al rifiuto con CER 170302 prodotto nell'ambito delle consuete manutenzioni stradali (esclusa la scarifica per cause di contaminazione anche se puntuale) nel territorio della provincia di Genova. Nel caso che anche una sola verifica effettuata da AMIU dimostrasse l'assenza di conformità, i risultati dell'analisi dovranno essere immediatamente comunicati alla Provincia di Genova che si riserva di adottare atti conseguenti.
8. I rifiuti di cui ai precedenti elenchi A e B dovranno presentarsi allo stato solido e, se fangosi, devono essere palabili. I rifiuti inerti identificati ai precedenti elenchi C e D dovranno essere impiegati allo stato solido non polverulento (salvo quanto disposto al successivo punto 9), di piccola pezzatura e se fangosi devono essere palabili. L'eventuale triturazione degli inerti ai fini di ridurne la granulometria per l'efficacia della copertura, dovrà essere effettuata mediante l'impiego di mezzi mobili autorizzati. Il presente provvedimento autorizza l'attività di triturazione in conformità dell'Art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06.
9. E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o modalità di conduzione atte ad impedire la dispersione di polveri (bagnatura). Anche l'eventuale operazione di triturazione degli inerti destinati al recupero dovrà avvenire in condizioni tali da evitare dispersione di polveri.
10. Eventuali richieste di deroga per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica sono consentite nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 27 settembre 2010; in tale eventualità dovrà essere fornito l'elenco dei parametri specifici per i quali viene richiesta la deroga, supportata da una valutazione di rischio che dimostri l'assenza di pericoli per l'ambiente. Si specifica che, ai sensi dell'art. 10 c.1 lett. C), i valori limite autorizzabili non possono superare per più del triplo quelli specificati nella Tabella 5 del decreto citato.
11. Tutti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata non possono essere conferiti in discarica tranne in casi di comprovata emergenza. Per quanto riguarda i rifiuti di cui all'elenco A con codice 15 01, gli stessi potranno essere accettati in discarica solo dopo aver valutato che ne è impossibile il recupero; in particolare, anche in relazione al divieto di cernita manuale dei rifiuti conferiti, sono accettabili in discarica i rifiuti non omogenei o frammisti ad altre tipologie.

12. Non possono essere conferiti in discarica i rifiuti da avviare a consorzi obbligatori istituiti e operativi ai sensi del D.lg.152/06 e smi
13. Potranno essere conferiti in discarica soltanto i rifiuti correttamente identificati nel relativo formulario, se previsto, o identificati mediante l'apposita scheda SISTRI Area Movimentazione, se prevista.
14. Nel caso in cui AMIU debba procedere alla verifica analitica dell'ammissibilità del carico, si ritiene che AMIU debba trattenere le tre copie del formulario e rilasciare al trasportatore un documento provvisorio che attesti il ricevimento del carico. Tale documento, sostitutivo del formulario in attesa degli esiti dell'analisi, ha lo scopo di garantire al produttore l'effettivo conferimento in discarica del carico di rifiuti. Nel caso le analisi effettuate evidenzino l'inammissibilità in discarica, il carico dovrà essere respinto e ritirato dal produttore o, in assenza di tale condizione, avviato ad idoneo impianto di smaltimento a cura di AMIU. In caso il carico risulti ammissibile, sarà cura di AMIU inviare le copie del formulario, firmato e timbrato, al produttore e al trasportatore. Tale prassi dovrà essere rivista all'entrata in vigore definitiva del sistema SISTRI.
15. Deve essere assicurata la copertura giornaliera dei rifiuti abbancati.
16. La gestione dei rifiuti conferiti giornalmente, la compattazione degli stessi e la loro copertura deve avvenire in modo tale da limitare la formazione di emissioni diffuse e la propagazione di odori molesti.
17. Per la copertura giornaliera, per la costruzione di rilevati e sottofondi stradali atti alla movimentazione interna dei mezzi d'opera, per la riprofilatura di aree già coltivate della discarica ai fini di ripristinare le quote e i profili previsti a progetto, potranno essere utilizzati esclusivamente i rifiuti di cui agli elenchi C e D.
18. I CER 190503 "compost fuori specifica" e 191212 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11" (solo provenienti dal trattamento di rifiuti urbani e assimilabili) potranno essere ammessi per il riutilizzo come copertura giornaliera nel rispetto delle norme contenute nella D.G.R. 1361/2007. In particolare è ammesso l'utilizzo del rifiuto 190503 e del rifiuto 191212 per copertura giornaliera nella misura complessiva del 10% o del 20% massimi, calcolati sul peso di rifiuto conferito per lo smaltimento, in base alle loro caratteristiche. Tali caratteristiche dovranno essere provate mediante analisi da effettuare almeno una volta all'anno nel caso di provenienza stabile, previa verifica delle condizioni di trattamento e delle specifiche fornite dal produttore circa gli esiti del processo di trattamento. Nel caso di conferimenti saltuari e da soggetti non costanti, l'indagine analitica dovrà essere prodotta con maggiore frequenza e comunque preliminarmente al conferimento da parte di ogni nuovo conferitore.
19. Potranno essere riutilizzate per gli scopi sopra descritti anche le terre e rocce da scavo gestite ai sensi dell'art.186 del Dlgs 152/06 s.m.i.. Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo rientranti nella disciplina dei rifiuti (CER 170504) provenienti da siti sottoposti alle procedure di cui all'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006, le stesse dovranno essere qualificate, prima del loro reimpiego, e dovranno rispettare i limiti qualitativi dei terreni con destinazione d'uso industriale.

20. I pneumatici fuori uso (CER 16 01 03) potranno essere utilizzati esclusivamente come interfaccia tra i teli di sottofondo ed i rifiuti.
21. Dovrà essere impedita la combustione e la cernita manuale dei rifiuti. E' ammessa la cernita meccanica di rifiuti da destinare al recupero.
22. L'azienda, semestralmente, è tenuta ad inviare a Provincia di Genova e al Dipartimento Provinciale di Genova dell'ARPAL una relazione, anche su supporto informatico, contenente i seguenti dati riepilogativi riferiti al semestre precedente:
    - quantità, espressa in Kg, per ogni rifiuto smaltito identificato dal corrispondente CER;
    - quantità, espressa in Kg, di rifiuto eventualmente utilizzato per la copertura giornaliera;
    - capacità residua della discarica, espressa in m^3;
    - rilievo quotato del piano di coltivazione.
23. Sulla base delle informazioni riportate nella relazione di cui al punto precedente, la Provincia di Genova, sentiti gli enti competenti, si riserva la possibilità di fissare ulteriori prescrizioni.
24. La pendenza dei fronti di abbancamento deve essere non superiore a 30°.

III) COMPONENTI AMBIENTALI

3. PERCOLATO

B) Quadro delle prescrizioni

La precedente prescrizione 8 viene sostituita dalla seguente:

8. AMIU provveda a mantenere nelle normali condizioni operative di non piovosità le portate di scarico del percolato a 125 m3/h in modo tale da avere le vasche con maggiore capacità di raccolta in occasione di eventi meteorici intensi e provveda a verificare, con il gestore del depuratore, la possibilità di aumentare tale valore di 125 m3/h compatibilmente con le caratteristiche idrauliche del "percolatodotto

Dopo la precedente prescrizione 11 viene aggiunta la seguente:

12. AMIU porti a termine, nel più breve tempo possibile, tutte le opere ritenute necessarie a ridurre i rischi di tracimazione del percolato (tra i quali la copertura provvisoria definita per il settore ovest e la canaletta CL3) fornendo, entro il 15 settembre 2011, il dettaglio delle opere realizzate, e nell'ipotesi che le stesse non fossero ancora portate a termine, il cronoprogramma con indicazione della fine lavori

La precedente prescrizione 12 viene modificata come segue:

13. Entro il 15 settembre 2011 AMIU dovrà fornire a Provincia e ARPAL gli esiti derivanti dallo studio del gruppo di lavoro (istituito per analizzare le situazioni di pioggia di particolare intensità che hanno evidenziato situazioni di criticità anche con eventi di tracimazione del percolato) con

l'indicazione degli interventi ritenuti necessari al fine di escludere ulteriori tracimazioni di percolato verso il Rio Cassinelle.

Le prescrizioni successive vengono rinumerate.

4. EMISSIONI GASSOSE E QUALITÀ DELL'ARIA

A) Quadro dei monitoraggi

Le precedenti due tabelle relative alla qualità dell'aria vengono modificate in un'unica tabella come segue:

Qualità dell'aria

Punti di monitoraggio	Parametro	Livelli di guardia	Frequenza controllo	
			Gestione operativa	Gestione post operativa
Campionatore presso ingresso mezzi Campionatore a valle della discarica	Idrocarburi metanici	Da definire alla scadenza del primo anno di monitoraggio	continuo	semestrale
	Idrocarburi non metanici		giornaliero	
	PM10		settimanale	
	Cadmio		mensile	
	Composti organici volatili			
	H_2S			
	NH_3			
	Mercaptani			

Nella parte relativa ad "altri punti di monitoraggio" viene aggiunta un'ulteriore tabella. La parte viene così modificata:

Altri punti di monitoraggio

Punto di monitoraggio	Parametro	Frequenza controllo	
		Gestione operativa	Gestione post operativa
In prossimità delle vasche di raccolta percolato	NH_3	Mensile	Semestrale
	CH_4		

Punto di monitoraggio	Parametro	Frequenza controllo Gestione operativa
Zone di coltivazione della discarica (quattro punti mobili)	H_2S	Mensile
	NH_3	
	Mercaptani	
	CH_4	
	CO_2	
	O_2	

B) Quadro delle prescrizioni

Le precedenti prescrizioni 6. 7. 12. e 13. vengono modificate come segue:

6. Entro il 15 settembre 2011 devono essere resi operativi i rilievi mediante gli analizzatori portatili **delle emissioni diffuse** nelle zone di coltivazione della discarica. Le modalità di campionamento dei parametri individuati dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio competente della Provincia.

7. Per le centraline fisse, i parametri COV, **H_2S, NH_3 e Mercaptani** dovranno essere monitorati con frequenza mensile, **il parametro Cd con frequenza settimanale, gli HC metanici e non metanici in continuo e il PM 10 con frequenza giornaliera così come da tabella di cui alla lettera A) "Quadro dei monitoraggi" (Qualità dell'aria)**; sulla base dei risultati ottenuti dal primo anno di monitoraggio monte-valle l'Azienda dovrà inviare a Provincia di Genova e ad ARPAL (Dipartimento Provinciale di Genova) una relazione contenente i livelli di guardia, alla luce della DGR n°1240 del 29/10/2010, relativi a tutti i parametri monitorati e il piano di intervento da adottare in caso di raggiungimento di tali livelli, anche per uno solo dei parametri in esame.

12. L'Azienda dovrà mantenere in perfetta efficienza i dispositivi di analisi in continuo asserviti alle centraline di rilevamento della qualità dell'aria e **gli analizzatori portatili utilizzati nei quattro punti mobili per la verifica delle emissioni diffuse nelle aree in fase di coltivazione**.

13. L'Azienda dovrà annotare sul registro di conduzione degli impianti di cui al punto 20 delle "Prescrizioni generali", gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle centraline **di rilevamento della qualità dell'aria e egli analizzatori portatili**, gli esiti e le date delle tarature nonché eventuali guasti o disfunzioni. Si precisa che tale registro sostituisce il quaderno di stazione di cui al P.D. n. 112 del 18.07.96.

V) ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

La tabella dei controlli che vengono effettuati da ARPAL viene modificata come segue:

Tipologia di intervento	Frequenza	Componenti ambientale interessate
Visita di controllo in esercizio	Semestrale	Tutte + eventuale campionamento rifiuti
Campionamento e analisi acque sotterranee	Annuale su **due** piezometri	Parametri: quelli di tabella DGR Liguria 1240 del 29.10.10*escluso pH, conducibilità elettrica, temperatura.
Campionamento e analisi acque superficiali **	Annuale	Parametri:Vd. allegato 3
Campionamento e analisi percolato***	Annuale	Parametri: portata, pH, COD, BOD, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, fosforo totale,fenoli totali,solfati cloruri cianuri Cromo VI e Cromo totale Cd, Fe, Hg,Ni, Pb Cu, Zn
Valutazione relazione annuale sugli esiti del piano di monitoraggio	Annuale	Tutte

* Acque sotterranee: i solventi organici azotati da determinare sono:nitrobenzene, orto-meta-para nitroclorobenzene, 1,2 ed 1,3 dinitroclorobenzene

**Acque Superficiali;

Relativamente al primo anno di monitoraggio (2011), al fine di conoscere in modo approfondito lo stato di salute dei corsi d'acqua in esame e l'impatto che la discarica potenzialmente crea sugli stessi, ARPAL effettuerà quattro prelievi idrici (stagionali) in ciascuna stazione, due dei quali in concomitanza con indagini biologiche mirate allo studio della comunità macrobentonica ivi presente (primavera e autunno).

Per quanto riguarda gli anni successivi al primo, ARPAL effettuerà un solo prelievo idrico per punto-stazione all'anno e si riserva di condurre un ulteriore campionamento biologico nell'arco della durata dell'AIA.

***Percolato

Il punto di prelievo del percolato per i controlli di parte pubblica dovrà essere il pozzetto esistente, presso la discarica, posto appena a valle delle vasche di stoccaggio.

L'Allegato 3 citato nel capitolo **III) COMPONENTI AMBIENTALI** *paragrafo* **2. ACQUE SUPERFICIALI E DI DRENAGGIO SUPERFICIALE – Quadro dei monitoraggi,** *viene sostituito dal seguente:*

ALLEGATO 3

Punti di monitoraggio	Parametro e/o fase	Metodo di misura	Modalità
Stazioni: • Torrente Cassinelle codice identificativo CHCA01M; • Torrente Bianchetta • codice identificativo CHBI01;	Ph Temperatura aria Temperatura acqua Conducibilità Ossigeno disciolto Ossigeno alla saturazione Durezza Solidi Sospesi Alcalinità BOD5 COD Calcio Solfati Cloruri Azoto ammoniacale Azoto nitrico Ortofosfato Fosforo tot Azoto totale Escherichia coli Arsenico Cadmio Cromo totale Nichel Piombo Rame Selenio Zinco Mercurio Antracene Fluorantene Naftalene Benzo(a)pirene Benzo(b)fluorantene Benzo(k)fluorantene Sommatoria Benzo(b)fluorantene Benzo(k)fluorantene Benzo(g,h,i)perilene Indeno(1,2,3-cd)pirene Sommatoria Benzo(g,h,i)terilene Indeno(1,2,3-cd)pirene	E' necessario utilizzare i metodi Ufficiali aggiornati, inoltre sarebbe auspicabile che il Laboratorio scelto per l'analisi di autocontrollo si interconfrontasse (Intercalibrazione), per eseguire i parametri indicati in questa tabella, con il Laboratorio Arpal di Genova.	Archiviazione referti analitici Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti (commenti di sintesi). I referti analitici devono riportare: • La denominazione completa del metodo analitico utilizzato; • I limiti di rilevabilità della metodica.


Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
0 1 09 196096 220 9


Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
0 1 09 196096 215 2


Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
0 1 09 196096 219 7


Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
0 1 09 196096 214 1


Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
0 1 09 196096 218 6


Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
0 1 09 196096 213 0


Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
0 1 09 196096 217 5


Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62
0 1 09 196096 216 4

PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE: DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
SERVIZIO: AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

CLASSIFICA 010.003.008 FASCICOLO 000008/2004

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 18/02/2005 n. 59 e L.R. 18/99 per le attività della categoria 5 dell'allegato 1 del D.Lgs 59/05, in merito alla gestione dei rifiuti, in particolare codice IPPC: 5.4: *" Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per inerti* "," (D5 ex allegato B del d.lgs 152/2006 e s.m.i), impianto ubicato in comune di Vado L. (SV), loc. Bossarino, gestito dalla Società Bossarino s.r.l. con sede legale in via C.G. Merlo n.3 Milano e sede amministrativa in via Tommaseo n. 44, Vado Ligure.

Il Dirigente del Settore

VISTA la Legge Regionale 21 Giugno 1999, n° 18 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (in seguito AIA);

VISTA la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, che disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali IPPC;

PRESO ATTO che la direttiva succitata è stata recepita in Italia con il D.Lgs 4 agosto 1999 n. 372, per quanto concerne gli impianti esistenti definiti nell'art 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15 comma 1 di cui all'Allegato del medesimo decreto;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n° 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTA la legge 19 dicembre 2007 n. 243 di conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 30 Ottobre 2007, n° 180 recante differimento di termini in materia di autorizzazione ambientale e norme transitorie;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Vincenzo Gareri il 05/02/2009 ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Provvedimento numero: 2009/859 del 05/02/2009 esecutiva dal 05/02/2009 pubblicata il 09/02/2009 per i 15 giorni successivi

CONSIDERATO in particolare che l'art. 5, comma 1, del D.Lgs 59/05 succitato prevede il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale sia per l'esercizio degli impianti nuovi, sia della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti;

PRESO ATTO che l'autorizzazione integrata ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva e nel decreto sopraccitato, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

VISTA la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee e, in particolare il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. 30/12/2008 n° 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e protezione dell'ambiente", con il quale sono stati prorogati i termini di cui all'art. 17 del D.Lgs. 36/03;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005, emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliore tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 372/99 e, in particolare, l'Allegato I e II.

VISTI i documenti di linea guida nazionali emanate con D.M. Ambiente del 29 gennaio 2007, per l'individuazione e utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di gestione rifiuti, cod ippc 5.1, 5.2 e 5.3.

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4, art. 4 del D.Lgs 59/05 " ... per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al d.lgs 36/2003".

VISTA l'istanza e la relativa documentazione tecnica, presentata in data 24/01/2008 prot. n. 7451 dalla società Bossarino srl avente sede legale in Comune di Milano (MI), via San Siro n. 33, sede amministrativa in via Tommaseo n.44, Vado L, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 intesa ad ottenere il rilascio approvazione alle delle modifiche sostanziali dell'impianto di discarica esistente ubicato in comune di Vado Ligure (SV), loc. Bossarino ed il conseguente adeguamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per le attività della categoria 5, in particolare 5.4 dell'allegato 1 del D.Lgs. 59/05: "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti".

VISTA la comunicazione rilasciata ai sensi della Legge n° 241/90 con nota n° 13310 del 18/02/2008 di avvio del procedimento a seguito della quale la ditta in oggetto ha dato seguito a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05, relativamente alle procedure di "evidenza pubblica".

VISTO che il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7 del d.lgs 59/05, al fine di garantire la partecipazione del pubblico, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito in data 28/02/2008 sul quotidiano " La Repubblica -Ge – Il Lavoro.";

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati ai sensi del comma 8 dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05.

VISTA la delibera del Commissario Prefettizio n° 18 del 02/12/2008 con la quale la Provincia di Savona ha approvato la variante della zonizzazione acustica del Comune di Vado Ligure;

VISTE le diverse note integrative inviate dalla Società Bossarino in data 23.04.2008 (prot 30088), in data 31.07.2008 (prot.53637), in data 23.09.2008 (prot 64520), in data 07/11/2008 (prot.77707), ed in data 22.01.2009 (prot.5439);

VISTO il verbale della conferenza dei servizi convocata in sede deliberante in data 22/01/2009.. prot.n. 6342 del 27/01/2009 ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05;

VISTO il provvedimento n° 781 del 04/02/09 conclusivo della conferenza dei servizi

ACQUISITE le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento nell'ambito delle conferenze sopra citate, in particolare l'istruttoria ARPAL prot. n° 9502 del 25/11/2008 (prot. Provincia n° 82217 del 26/11/2008);

VISTI altresì:

- la legge regionale 3 luglio 2007, n° 23;
- il Regolamento per la disciplina delle attività di smaltimento approvato da Consiglio provinciale con Deliberazione. n° 19/5175 esecutiva del 30/1/1996;
- il Decreto legislativo 13/1/2003, n° 36;
- il D.M. 03/08/2005;
- la legge 24/12/2007 n. 244;
- la D.G. P. 66/20841 del 9/4/2001 di approvazione progetto e realizzazione opere impianto di trattamento;
- il Piano di Adeguamento (P.D. 4022 del 23/05/2007) costituito da: piano di gestione operativa, piano di gestione post-operativa, piano di sorveglianza e controllo, il piano di ripristino ambientale ed il piano finanziario, trasmesso dalla Bossarino S.r.l. con nota prot. n° 54365/03;
- l'inquadramento nella categoria prevista dall'articolo 4 D.L.gs 36/03 e s.m.i.: discarica per rifiuti non pericolosi, nella quale ogni macrocella verrà suddivisa in tre settori confinati così definiti:
  - settore autorizzato ai sensi dell'art. 7 lettera c) comma 1 del D.M. 03/08/05, come "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di organici biodegradabili che rifiuti inorganici, con recupero biogas";
  - settore per rifiuti non pericolosi contenenti fibre minerali artificiali costituito da cella appositamente ed esclusivamente dedicata;
  - settore per materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide (CER 17 06 05*) costituito da cella appositamente ed esclusivamente dedicata;
- il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, approvato con deliberazione consiliare n° 35 del 26 giugno 2007 e ss.mm.ii.;
- Il proprio provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale – D.Lgs. 59/2005 – L.R. 18/99 N. Ordine 2008/404 del 28/01/2008, rilasciata alla Società Bossarino s.r.l. per l'impianto IPPC sito nel Comune di Vado Ligure;

VISTA l'avvenuta registrazione EMAS e l'iscrizione al numero I – 000356 del 28/7/2005 da parte della Bossarino srl.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05 la Bossarino S.r.l. per lo svolgimento le attività della categoria 5 (5.4) dell'allegato 1 del D.Lgs citato, con l'osservanza di tutte le modalità e prescrizioni contenute nel presente atto.

RITENUTO altresì di fissare le prescrizioni e i limiti di emissione, conseguenti all'adozione delle BAT, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e le modalità di comunicazione dei dati ottenuti, come indicato negli Allegati A, B,C, D, E al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

VISTI:

- l'articolo 107, D.Lgs. n. 267/00;
- l'articolo 41, Regolamento di Organizzazione;
- il capo III, articolo 7 e seguenti, Legge n. 241/90 e s.m. ed i., che impone la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti ivi previsti;
- gli articoli 5 e 6, Legge n. 241/90 e s. m. ed i. e l'articolo 8, Regolamento in materia di Procedimenti amministrativi, che riguardano il Responsabile del procedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DISPONE

di rilasciare modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 59/05, alla Società Bossarino rl, avente sede legale in comune di Milano, via C.G. Merlo n.3 e sede amministrativa in via Tommaseo n. 44, Vado L, al dott. Giacomo Bruzzone, in qualità di rappresentante legale pro tempore della Società Bossarino srl, per l'ampliamento costituito da 1.100.000 m^3 di volumetria utile per lo smaltimento definitivo di rifiuti, dell'impianto in comune di Vado Ligure (SV), loc. Bossarino, per l'esercizio di attività della categoria 5 (5.4) dell'allegato 1 del D.Lgs 59/05, codice attività IPCC: 5.4 *"Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti*", per la validità di anni **8 (otto)** a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento.

La validità del presente provvedimento è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni suscettibili di variazioni e/o integrazioni a seguito di verifiche e/o sopralluoghi:

- le premesse e gli allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;

- **di vincolare** l'AIA al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicate negli Allegati A, B, C, D e E, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, fermo restando tutti gli obblighi di legge a carico del gestore non espressamente richiamati nel presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e richiamate le prescrizioni degli atti autorizzativi settoriali che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 59/05, restano vigenti fino a quando il gestore non si sia adeguato alle condizioni fissate nel presente provvedimento;

- **di stabilire** che le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni dell'Allegato E, Piano di monitoraggio e controllo che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- il piano di adeguamento, già approvato con P.D. n. 4022 del 23/05/2007, dovrà essere realizzato secondo le condizioni previste dall'Allegato D;

- a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento il gestore, secondo le modalità e le frequenze previste dall'Allegato E ("Piano di monitoraggio e controllo"), è tenuto ad effettuare i controlli ed i monitoraggi ambientali del proprio impianto. I certificati analitici di detti controlli devono essere:
  - mantenuti presso l'impianto ubicato in loc. Bossarino – Comune di Vado Ligure (SV) per almeno cinque anni a disposizione di chiunque abbia titolo a svolgere controlli in materia ambientale;
  - trasmessi, anche in formato elettronico, alla Provincia di Savona ed al Comune di Vado Ligure (SV) dove saranno conservati ed esposti al pubblico presso l'ufficio competente.

- Il presente atto, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs 59/05, **sostituisce** ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, già di titolarità della ditta:

Settore interessato	Numero atto amministrativo / Data di emissione	Rilasciata da	Norme di riferimento	Tipologia di atto amministrativo
Attività di discarica (approvazione del progetto di ampliamento e autorizzazione all'esecuzione delle opere)	N. 37837 / 23/06/99	Provincia di Savona	D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 L.R. 11/1995	Atto dirigenziale di autorizzazione
Attività di discarica e rifiuti autorizzati	N. 4022 / 23/05/07	Provincia di Savona	D.Lgs. 36 del 13 gennaio 2003 D.M. 3 agosto 2005	Atto dirigenziale di autorizzazione
Autorizzazione AIA (relativa alla discarica già in esercizio)	N. 2008/404 del 28/01/2008	Provincia di Savona	D.Lgs 59/05	Atto Dirigenziale

La presente autorizzazione sostituisce pertanto la precedente AIA (e conseguentemente tutte le altre autorizzazioni già da essa sostituite) e costituisce autorizzazione all'ampliamento di cui alla richiesta prot. n. 7451 del 24/01/2008, nel seguito denominato "secondo ampliamento".

- il soggetto richiedente dovrà regolarizzare la concessione dell'area demaniale inerente le opere oggetto di intervento (maggiore occupazione dell'area demaniale idrica) presentando apposita **istanza** alla Provincia di Savona - Settore Difesa del Suolo e Tutela Ambientale - Servizio Concessioni - **di variante alla concessione già rilasciata;**

- Il presente provvedimento è soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni di cui all' art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05.

- Il gestore dell'impianto IPPC è tenuto a comunicare alla Provincia di Savona ogni modifica progettata dell'impianto, come definite dall'art. 2 comma 1, lettera m) del D.Lgs. 59/05; la Provincia di Savona, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'AIA ovvero se ritiene le modifiche progettate sostanziali ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera n) dello stesso decreto lo comunica entro 60 giorni al gestore, il quale, è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione. Decorso tale termine il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

- Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Savona, anche nelle forme dell'autocertificazione.

- Per il rinnovo della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare a questa Provincia una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 59/05. Fino alla pronuncia da parte di questa Provincia in merito al rinnovo dell'AIA, il gestore continua l'attività sulla base della precedente AIA.

- Il mancato rispetto delle sopraccitate prescrizioni e/o di quanto previsto negli allegati al presente provvedimento comporterà l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 9 del D.Lgs. N° 59/05, nonché delle sanzioni previste all'art. 16 dello stesso decreto.

- Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R., ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

- Il presente provvedimento è composto di n°6 pagine (3 fogli) e di n°5 Allegati così definiti:
  - Allegato A:"Sezione informativa"
  - Allegato B:"Sezione valutazione integrata ambientale – Inquadramento e descrizione dell'impianto"
  - Allegato C: "Sezione emissioni"
  - Allegato D:"Piano di adeguamento e Prescrizioni"
  - Allegato E:"Piano di monitoraggio"

PRECISA

che per quanto non espressamente previsto negli allegati A – B – C – D – E, il presente provvedimento si intende così integrato:

- per l'esercizio della discarica attualmente in coltivazione (I° ampliamento di cui al PD n° 37837 del 3/6/1999), con quanto previsto dai piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario già approvato con il P.D. 4022 del 23/5/2007 di approvazione del piano di adeguamento ai sensi del D.Lgs 36/2003;
- per l'esercizio dell'ampliamento della discarica (II° ampliamento) approvato con il presente Atto Dirigenziale, con quanto previsto dai piani di gestione operativa, di ripristino ambientale, di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo, finanziario facenti parte del progetto definitivo dell'ampliamento medesimo.

DISPONE

- di nominare Responsabile del procedimento il Sig. Roberto Bogni;
- di notificare il presente atto a:
  - Bossarino srl. - sede legale in comune di Milano, via C.G. Merlo n. 3;
  - Bossarino srl. – sede amministrativa e recapito postale via Tommaseo n. 44, comune di Vado Ligure (SV);
  - Bossarino srl. - impianto di discarica in comune di Vado Ligure (SV), loc. Bossarino.
- Di inviare altresì il presente atto a:
  - Comune di Vado Ligure;
  - A.S.L. n° 2 del Savonese;
  - A.R.P.A.L. – dipartimento provinciale di Savona;
  - Consorzio Depurazione Acque di Savona;
- di pubblicare il presente atto all'albo pretorio.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Vincenzo Gareri il 05/02/2009 ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Provvedimento numero: 2009/859 del 05/02/2009 esecutiva dal 05/02/2009 pubblicata il 09/02/2009 per i 15 giorni successivi

Tabella Rifiuti avviati ad attività di trattamento e/o recupero

GRUPPO TIPOLOGIE DI RIFIUTI	DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI RIFIUTO	CER Decisione 2000/532/CE e s.m.i.	ATTIVITA' DI RECUPERO PREVISTE (compreso l'eventuale trattamento)	Quantità (t/anno)
7. Rifiuti ceramici e inerti	tipologia 7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto.	170101 170102 170103 170107 170904	7.1.3. b) Utilizzo per recuperi ambientali*. Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale come previsto dal D.M.05/02/98 e ss.mm.ii. [R10]. 7.1.3. c) Utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali*. Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale come previsto dal D.M.05/02/98 e ss.mm.ii. [R5].	20.000
7. Rifiuti ceramici e inerti	tipologia 7.2 Rifiuti di rocce da cave autorizzate	01 04 08 01 04 13	7.2.3.d) ove necessario frantumazione, macinazione, vagliatura; eventuale omogenizzazione e integrazione con materia prima inerte [R5] 7.2.3.e) utilizzo per recuperi ambientali Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale come previsto dal D.M.05/02/98 e ss.mm.ii. [R10]	1.000
			7.2.3.f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto 7.2.3 d). Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale come previsto dal D.M.05/02/98 e ss.mm.ii. [R5]	1.000
7. Rifiuti ceramici e inerti	tipologia 7.11 Pietrisco tolto d'opera	17 05 08	7.11.3.d) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali. Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale come previsto dal D.M.05/02/98 e ss.mm.ii. [R5] Restrizioni: deve essere determinato il contenuto di amianto come previsto al presente punto.	3.000
7. Rifiuti ceramici e inerti	tipologia 7.17 Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare	01 04 08	7.17.3.e) formazione di rilevati e sottofondi stradali previa eventuale frantumazione del rifiuto. Recupero subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale come previsto dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. [R5] 7.17.3.f) riutilizzo per recuperi ambientali [R10]	3.000
7. Rifiuti ceramici e inerti	tipologia 7.31bis Terra e rocce di scavo	17 05 04	7.31.3 bis b) utilizzo per recuperi ambientali. Il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale come previsto dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii. ad esclusione del parametro COD [R10] 7.31.3 bis c) formazione di rilevati e sottofondi stradali il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale come previsto dal D.M.05/02/98 e ss.mm.ii. ad esclusione del parametro COD [R5]	40.000
12. Fanghi	tipologia 12.7 Fanghi costituiti da inerti	01 01 02 01 04 09 01 04 12	12.7.3.c) recuperi ambientali. Il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale come previsto dal D.M.05/02/98 e ss.mm.ii. [R10]	3.000

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
Vincenzo Gareri il 05/02/2009 ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Allegato B Provvedimento numero: 2009/859 del 05/02/2009 esecutiva dal 05/02/2009 pubblicata il 09/02/2009 per i 15 giorni successivi

Det. N. 285 del 14/10/2013
Prot.N. 56771 del 14/10/2013

ESECUTIVA dal 14/10/2013

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: AMBIENTE - URBANISTICA - NUOVE TECNOLOGIE **Proponente:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



DETERMINAZIONE N. 285 DEL 14/10/2013

Copia conforme all' originale
Il Dirigente Settore Ambiente
Ing. Riccardo Serafini

Oggetto: **Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29 octies e s.m.i ad impianti esistenti. Discarica sita in località Val Bosca Comune della Spezia.**

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n° 58 prot n° 33364 del 04/06/2008 con la quale veniva rilasciata alla Società ACAM Ambiente Spa l'autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di discarica esistente ubicato in La Spezia Località Val Bosca ai sensi del D.Lgs 59/05;

Vista la determinazione dirigenziale n° 24 del 23/02/09, di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione della copertura definitiva – fase 3 e gestione della discarica stessa.

Vista la determinazione dirigenziale n° 95 del 31/07/09, di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo spostamento e gestione, presso la discarica di Val Bosca, della stazione di trasferimento per rifiuti non pericolosi e della frazione multimateriale, in situazioni di fermata dell'impianto di CDR ubicato in località Saliceti – Vezzano Ligure

Vista la determinazione dirigenziale n° 104/2010 con la quale è stata aggiornata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determina dirigenziale n° 58 prot. n°

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da SERAFINI RICCARDO il 14/10/2013 10.01.22
ID: 842823 del 14/10/2013 9.06.30 Protocollo: 2013/56771 del 14/10/2013 Determina: 2013/285 del 14/10/2013 esecutiva dal 14/10/2013

33364 del 04/06/08 e s.m.i. alla Società Acam Ambiente Spa per l'impianto di discarica esistente ubicato in La Spezia località Val Bosca, apportando modifiche e integrazioni all'allegato della stessa relativamente alle operazioni di gestione Post-Operativa.

Vista l'istanza presentata in data 18/09/2013 dal dott. Garavini Gaudenzio in qualità di Amministratore Unico della Società ACAM Ambiente Spa, finalizzata all'ottenimento della proroga dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'impianto esistente ubicato in La Spezia Località Val Bosca svolgente attività di discarica identificata al punto 5.4 dell'allegato VIII al D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed avente i seguenti codici: NOSE 109.06 – NACE 90 – ISTAT 90.00.1.

Considerato inoltre che, con la succitata richiesta veniva precisato che:

- la discarica sita in Località Val Bosca – La Spezia, ha iniziato la fase di post- chiusura dal mese di Ottobre 2011;
- la fine di coltivazione della discarica è avvenuta in data 05/05/2012;
- la Società ACAM Ambiente si è attivata per la progettazione esecutiva e i relativi appalti per la realizzazione della copertura finale già autorizzata;
- i tempi previsti per l'attivazione della copertura finale sono conformi a quanto riportato nell'AIA (18 mesi – Novembre 2013);
- i tempi previsti per l'avvio e il completamento della copertura finale dovranno essere conclusi nei successivi 12 mesi (Novembre 2014).

Vista la L.R. 18/99;
Visto il D.Lgs 267 del 18/08/00;
Visto l'art. 4 del D.Lgs 165 del 09/03/01;
Visto il D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Tutto quanto ciò premesso

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da SERAFINI RICCARDO il 14/10/2013 10.01.22
ID: 842823 del 14/10/2013 9.06.30 Protocollo: 2013/56771 del 14/10/2013 Determina: 2013/285 del 14/10/2013 esecutiva dal 14/10/2013

DISPONE

1. il rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i art. 29 quater, alla Società ACAM Ambiente Spa con sede in via Picco n° 22 La Spezia per l'impianto di discarica esistente ed in fase post-operativa ubicato in Località Val Bosca – La Spezia, con le modalità e il rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel provvedimento n° 104 del 15/06/2010 e che deve intendersi ancora valido.

2. Il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di 5 anni dalla data del presente atto.

3. La Società ACAM Ambiente Spa è tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione procedente. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale.

4. di consegnare il presente atto al dott. Gaudenzio Garavini, in qualità di gestore del complesso IPPC denominato Impianto di discarica in Località Val Bosca Comune della Spezia di darne comunicazione al Comune della Spezia, al Dipartimento Provinciale ARPAL, al Servizio Igiene Pubblica della A.U.S.L. n° 5 Spezzino ed alla Regione Liguria.

INFORMA

Eventuali modifiche all'impianto che comportano una variazione di quanto autorizzato con il presente atto, deve essere comunicata alla Provincia, in caso di modifica sostanziale deve essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione.

La presente determinazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da SERAFINI RICCARDO il 14/10/2013 10.01.22
ID: 842823 del 14/10/2013 9.06.30 Protocollo: 2013/56771 del 14/10/2013 Determina: 2013/285 del 14/10/2013 esecutiva dal 14/10/2013

Il mancato rispetto di quanto prescritto comporterà l'applicazione dell'art. 29 - decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ing. Riccardo Serafini

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da SERAFINI RICCARDO il 14/10/2013 10.01.22
ID: 842823 del 14/10/2013 9.06.30 Protocollo: 2013/56771 del 14/10/2013 Determina: 2013/285 del 14/10/2013 esecutiva dal 14/10/2013

Det. N. 284 del 14/10/2013
Prot.N. 56768 del 14/10/2013

ESECUTIVA dal 14/10/2013

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: AMBIENTE - URBANISTICA - NUOVE TECNOLOGIE **Proponente:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE



DETERMINAZIONE
N. 284 DEL 14/10/2013

Copia conforme all'originale
Il Dirigente Settore Ambiente
Ing. Riccardo Serafini

Oggetto: **Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ad impianti esistenti e modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies D.Lgs 152/06 e s.m.i.. Discarica sita in località Le Gronde Comune di Bonassola.**

IL DIRIGENTE

Vista la determinazione dirigenziale n° 50 prot n° 28072 del 08/05/08 con la quale veniva rilasciata alla Società ACAM Ambiente Spa l'autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di discarica esistente ubicato in Bonassola Località Le Gronde ai sensi del D.Lgs 59/05

Vista la determinazione dirigenziale n° 165 del 30/12/08, di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Vista la determinazione dirigenziale n° 121 datata 11/09/2009 di precisazioni relative agli impianti IPPC soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale – Attività esistenti e già autorizzate ai sensi del D. Lgs 59/05.

Vista la determinazione dirigenziale n° 103 del 15/06/2010 di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/05 per impianti esistenti relativamente alle procedure di monitoraggio della discarica stessa in fase di gestione post – operativa.

Vista la determinazione dirigenziale n° 186 del 26/11/2010 con la quale si autorizzava il conferimento nella discarica delle Gronde ubicata in Bonassola, di Frazione Organica Stabilizzata proveniente dall'impianto di produzione CDR di Saliceti (Vezzano Ligure) identificata con Codice CER 191212 fino al raggiungimento delle quote finali di abbancamento prima della realizzazione

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da SERAFINI RICCARDO il 14/10/2013 10.02.54
ID: 842818 del 14/10/2013 9.02.26 Protocollo: 2013/56768 del 14/10/2013 Determina: 2013/284 del 14/10/2013 esecutiva dal 14/10/2013

del progetto di ampliamento autorizzato con Determinazione Dirigenziale n° 50/08 e riportate sulla carta (07047-015D03E01) e veniva sospesa la validità della Determinazione Dirigenziale n° 103/2010 in quanto veniva riattivata l'operatività della discarica

Vista l'istanza presentata in data 18/09/2013 dal dott. Garavini Gaudenzio in qualità di Amministratore Unico della Società ACAM Ambiente Spa, finalizzata all'ottenimento della proroga dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'impianto esistente ubicato in La Spezia Località Val Bosca svolgente attività di discarica identificata al punto 5.4 dell'allegato VIII al D.Lgs 152/06 e s.m.i. ed avente i seguenti codici: NOSE 109.06 – NACE 90 – ISTAT 90.00.1.

Considerato inoltre che, con la succitata richiesta veniva precisato che:

- La volumetria residua della sita in Località Le Gronde – Bonassola, è stata completata;
- La discarica ha iniziato la fase di post gestione dal Febbraio 2012;
- restano da definire la ripartizione dei costi relativamente al capping finale e alla gestione post mortem del sito;

Vista l'istanza presentata in data 23/09/2013 prot. n° 504/AU/13 finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione di modifica non sostanziale che prevede l'istallazione di un serbatoio da 30 mc per lo stoccaggio di particolato; detto serbatoio orizzontale cilindrico in vetroresina con intercapedine sarà utilizzato per lo stoccaggio del percolato e dotato di sistema di rilevazione di fuga nella doppia parete. Il serbatoio verrà posizionato nel piazzale a monte della discarica in prossimità del pozzo di percolato. Una pista sterrata verrà realizzata per permettere la circolazione delle autopompe addette al trasporto ed allo smaltimento del percolato.

Vista la L.R. 18/99;
Visto il D.Lgs 267 del 18/08/00;
Visto l'art. 4 del D.Lgs 165 del 09/03/01;
Visto il D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Tutto quanto ciò premesso

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da SERAFINI RICCARDO il 14/10/2013 10.02.54
ID: 842818 del 14/10/2013 9.02.26 Protocollo: 2013/56768 del 14/10/2013 Determina: 2013/284 del 14/10/2013 esecutiva dal 14/10/2013

DISPONE

1) il rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Dlgs 152/06 e s.m.i art. 29 quater, alla Società ACAM Ambiente Spa con sede in via Picco n° 22 La Spezia per l'impianto di discarica esistente ed in fase post-operativa ubicato in Località Le Gronde – La Spezia, con le modalità e il rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nel provvedimento n° 103 del 15/06/2010 che deve intendersi pertanto valido.

2) di autorizzare la modifica non sostanziale che prevede l'istallazione di un serbatoio da 30 mc per lo stoccaggio di particolato nel piazzale a monte della discarica in prossimità del pozzo di percolato

3) Il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di 5 anni dalla data del presente atto.

4) La Società ACAM Ambiente Spa è tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione procedente. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale.

5) di consegnare il presente atto al dott. Gaudenzio Garavini, in qualità di gestore del complesso IPPC denominato Impianto di discarica in Località Le Gronde Comune di Bonassola di darne comunicazione al Comune di Bonassola, al Dipartimento Provinciale ARPAL, al Servizio Igiene Pubblica della A.U.S.L. n° 5 Spezzino ed alla Regione Liguria.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da SERAFINI RICCARDO il 14/10/2013 10.02.54
ID: 842818 del 14/10/2013 9.02.26 Protocollo: 2013/56768 del 14/10/2013 Determina: 2013/284 del 14/10/2013 esecutiva dal 14/10/2013

INFORMA

Eventuali modifiche all'impianto che comportano una variazione di quanto autorizzato con il presente atto, deve essere comunicata alla Provincia, in caso di modifica sostanziale deve essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione.

La presente determinazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il mancato rispetto di quanto prescritto comporterà l'applicazione dell'art. 29 - decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ing. Riccardo Serafini

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da SERAFINI RICCARDO il 14/10/2013 10.02.54
ID: 842818 del 14/10/2013 9.02.26 Protocollo: 2013/56768 del 14/10/2013 Determina: 2013/284 del 14/10/2013 esecutiva dal 14/10/2013

ESECUTIVA dal 28/04/2011

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: AMBIENTE **Servizio: RIFIUTI**

DETERMINAZIONE
N. 90 DEL 28/04/2011

Copia conforme all'originale
Il Dirigente Settore Ambiente 08
Ing. Riccardo Serafini

Oggetto: Autorizzazione ad ACAM Ambiente S.p.A. alla riqualificazione ambientale della discarica ubicata in località Vallescura del Comune di Riccò del Golfo. Art. 208 D.Lgs. n°152/2006 e art. 34 L.R. n° 18/1999.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Regione Liguria, con Deliberazione della Giunta Regionale n°2268 del 05/07/1995, ha approvato il progetto di sistemazione e chiusura definitiva della discarica per rifiuti solidi urbani sita in Comune di Riccò del Golfo in località Vallescura.

Considerato che l'abbancamento di rifiuti presso la discarica ubicata in località Vallescura si è concluso a dicembre 1998 e che a settembre 1999 sono stati completati i lavori di chiusura finale della discarica.

Visto il certificato di collaudo del 31/03/2000 a firma dell'ing. Filippo Mutti;

Vista l'istanza presentata in data 10/11/2010, prot. n° 1822/AU/10 del 10/11/2010, dal sig. Paolo Garbini, in qualità di Amministratore Unico di ACAM Ambiente S.p.A., con la quale si chiede l'autorizzazione alla riqualificazione ambientale di una porzione della discarica ubicata in località Vallescura del Comune di Riccò del Golfo.

Visto il Progetto definitivo "Riqualificazione Ambientale della discarica di Vallescura nel Comune di Riccò del Golfo", presentato da ACAM Ambiente S.p.A. e costituito da:

Relazione illustrativa
Relazione generale Rev.1
Relazione rete di drenaggio e raccolta percolato Rev.1
Relazione biogas Rev.1
Relazione impermeabilizzazione
Planimetria catastale rev.1
Corografia
Situazione plano altimetrica alla data del 30/10/2010 – Stato attuale
Situazione plano altimetrica alla data del 06/05/1997 con capping finale posato – Stato autorizzato

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00003349 00007070 WD1P1001
00056915 05/05/2011 06:28:40
0001-00009 E5734239591EF10E
IDENTIFICATIVO : 01093632762145
0 1 09 363276 214 5

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da RICCARDO SERAFINI il 28/04/2011 15.43.00 ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V.
ID: 652892 del 28/04/2011 15.07.55 Protocollo: 2011/24456 del 28/04/2011 Determina: 2011/90 del 28/04/2011 esecutiva dal 28/04/2011
Registro: REGALBO, 2011/432 del 28/04/2011

Raffronto tra situazione plano altimetrica alla data del 30/10/2010 Situazione plano altimetrica alla data del 06/05/1997
Situazione plano altimetrica con copertura finale prevista Rev.1
Profili altimetrici Stato autorizzato Stato attuale Raffronto
Documentazione riguardante il collaudo del 31/03/2000
Relazioni geologiche, geotecniche, idrogeologiche e fonometriche contenute in progetti già approvati:

- Calcoli preliminari di verifica della stabilità del rilevato (Giugno 1987)
- Relazione esplicativa alle indagini geognostiche – geotecniche sull'area della discarica di Vallescura (SP) (Luglio 1987)
- Stato di avanzamento finale delle perforazioni e prime considerazioni geoidrologiche (Settembre 1988)
- Relazione tecnica finalizzata alla caratterizzazione geologica – idrogeologica della zona di discarica del fosso Vallescura (Ottobre 1988)
- Indagine fonometrica presso la discarica di Fosso Vallescura nel Comune di Riccò del Golfo (Giugno 1997)

Documentazione fotografica
Relazione Regimazione acque superficiali
Relazione geotecnica
Relazione integrativa sugli effetti al contorno
Piano di gestione in fase operativa
Piano di gestione in fase post operativa
Piano di ripristino ambientale
Raffronto tra situazione plano altimetrica alla data del 30/10/2010 Situazione plano altimetrica di progetto
Profili altimetrici Stato di progetto Stato attuale Raffronto
Planimetria di sistemazione vegetazionale

Considerato che, dalla suddetta documentazione tecnica, risulta che:

- il progetto riguarda la riqualificazione ambientale da attuare su un'area della discarica ubicata in località Vallescura del Comune di Riccò del Golfo in cui sono stati rilevati cedimenti del corpo rifiuti; l'area di circa 20.000 mq è identificata al NCT del Comune di Riccò del Golfo al Foglio n°21 Mappali n° 34, 177, 181, 182;
- il progetto prevede di abbancare frazione organica stabilizzata (FOS), identificata con codice CER 19 12 12, proveniente dall'impianto di produzione di CDR ubicato in località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure per un quantitativo di 14.880 mc di FOS oltre a 3.000 mc di FOS da destinare alla copertura giornaliera dei rifiuti e 5.000 mc di FOS da destinare alla copertura finale della discarica;
- il progetto prevede una prima fase di rimozione del capping attuale, una seconda fase di abbancamento della FOS e una terza fase riguardante la posa della copertura finale;
- la copertura finale prevede i seguenti strati (dal basso verso l'alto):
  - strato di materiale a bassa permeabilità inferiore a $1x10^{-8}$ m/s dello spessore di almeno 50 cm;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da RICCARDO SERAFINI il 28/04/2011 15.43.00 ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V.
ID: 652892 del 28/04/2011 15.07.55 Protocollo: 2011/24456 del 28/04/2011 Determina: 2011/90 del 28/04/2011 esecutiva dal 28/04/2011

- geosintetico drenante in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra la barriera di cui al punto precedente;
- strato dello spessore di 50 cm di miscela al 50 % del terreno vegetativo costituente il capping precedentemente rimosso e della FOS come previsto dalla D.G.R. n°1361 del 16/11/2007 per un volume di FOS pari a circa 5.000 mc;
- strato dello spessore di 50 cm del terreno vegetativo rimosso in precedenza;

– si procederà al conferimento per aree successive dividendo la zona di intervento in tre parti e al termine della coltivazione delle tre zone si procederà alla realizzazione della nuova copertura finale;

– durante la coltivazione delle tre sub-aree della porzione di discarica interessata dal progetto di riqualificazione ambientale le acque meteoriche verranno regimate in modo tale da collettare le acque che non ruscellano sul corpo dei rifiuti alla rete esistente di convogliamento delle acque superficiali al ricettore finale mentre le acque di infiltrazione verranno raccolte come percolato;

– durante le operazioni di conferimento dei rifiuti se sarà necessario si provvederà all'innalzamento dei pozzi di raccolta del biogas e del percolato;

– durante il conferimento dei rifiuti i pozzi del biogas saranno preventivamente scollegati dalla stazione di pompaggio; l'intero impianto verrà ricollocato e ricollegato per la rimessa in funzione al termine della coltivazione;

– si utilizzerà la rete di drenaggio e di raccolta del percolato esistente;

– si prevede il conferimento di 3/4 camion di rifiuti al giorno di rifiuti con punte massime di 5/6;

– verranno utilizzati l'esistente locale di accettazione dotato di locale ufficio e servizio igienico e l'esistente impianto di pesatura.

Preso atto:

– che l'area interessata dal progetto identificata al NCT del Comune di Riccò del Golfo al Foglio n°21 Mappali n° 34, 177, 181, 182 è di proprietà di ACAM Ambiente S.p.A.;

– in merito al vincolo paesaggistico dell'area interessata dal progetto, dell'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n°42/2004 rilasciata dal Servizio Beni Ambientali e Naturali della Provincia della Spezia prot. n°17570 del 29/03/2011 che autorizza ACAM Ambiente S.p.A. all'esecuzione delle opere previste nel progetto presentato, subordinando l'autorizzazione all'osservanza di una prescrizione;

– in merito al vincolo idrogeologico del parere favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Comunità Montana Val di Vara con nota prot. n° 507 del 21/02/2011.

Recepito il verbale della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., redatto nella seduta del 01/03/2011, in base al quale i presenti hanno esaminato la documentazione integrativa richiesta nella Conferenza dei Servizi referente del 15/12/2010 ed hanno espresso parere favorevole con prescrizioni, integralmente riportate nel presente provvedimento, alla riqualificazione ambientale della discarica ubicata il località Vallescura del Comune di Riccò del Golfo.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da RICCARDO SERAFINI il 28/04/2011 15.43.00 ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V.
ID: 652892 del 28/04/2011 15.07.55 Protocollo: 2011/24456 del 28/04/2011 Determina: 2011/90 del 28/04/2011 esecutiva dal 28/04/2011
Registro: REGALBO, 2011/432 del 28/04/2011

Rilevato che la procedura istruttoria si è favorevolmente conclusa e che occorre pertanto dare attuazione al disposto dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii..

Preso atto dell'Accordo sottoscritto presso la Prefettura della Spezia in data 27/04/2011 dagli Enti Locali spezzini, dai rappresentanti del Comitato Valdurasca e della II Circoscrizione della Spezia, nonché da ARPAL, ASL e ACAM Ambiente S.p.A. sulla base del quale è stato espresso assenso all'attuazione del progetto di riqualificazione ai fini della chiusura definitiva della discarica di Vallescura.

Preso atto degli importi delle garanzie finanziarie previste dal Regolamento Provinciale di disciplina delle attività di smaltimento rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n°16 datata 06/03/1996, come adeguati dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n° 258 del 20/06/2005.

Visto il D.Lgs n° 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n° 36 del 13/01/2003;

Vista la Legge Regionale n° 18 del 21/06/1999;

Vista la Legge Regionale n° 30 del 31/10/2006;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1361 del 16/11/2007;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visti gli articoli 4 comma 2 e 70 comma 6 del D.Lgs. n° 165 del 30/03/2001;

DISPONE

1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., ACAM Ambiente S.p.A. ad attuare il progetto di riqualificazione ambientale della discarica ubicata in località Vallescura del Comune di Riccò del Golfo come indicato in premessa.
2. Di autorizzare, ai fini della riqualificazione, l'utilizzo esclusivo di frazione organica stabilizzata (CER 19 12 12) proveniente dall'impianto di produzione di CDR ubicato in località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure per un quantitativo di circa 15.000 mc.
3. Di autorizzare, ai fini della copertura finale, l'utilizzo di frazione organica stabilizzata conforme ai requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1361 del 16/11/2007 per un quantitativo di circa 5.000 mc.
4. Di subordinare la presente approvazione alle seguenti prescrizioni:
   a) la regimazione delle acque superficiali dovrà essere realizzata in modo da assicurare che le acque ruscellanti sulle sub-aree in coltivazione non vengano convogliate al sistema di raccolta delle acque non contaminate provenienti dai settori non in coltivazione;
   b) al completamento di ciascuna sub-area dovrà essere realizzata una copertura provvisoria in materiali naturali o tramite telo in polietilene;
   c) dovrà essere predisposta e trasmessa con frequenza trimestrale a Provincia, Comune e ARPAL una relazione gestionale;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da RICCARDO SERAFINI il 28/04/2011 15.43.00 ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V.
ID: 650883 del 28/04/2011 15:07:55 Protocollo: 2011/24456 del 28/04/2011 Determina: 2011/90 del 28/04/2011 esecutiva dal 28/04/2011

d) prima di iniziare i conferimenti di FOS si dovrà procedere all'esecuzione di campionamenti ed analisi di detto materiale alla presenza di tecnici ARPAL. Tale verifica dovrà essere ripetuta con frequenza quadrimestrale;

e) in ottemperanza al parere favorevole riguardante il vincolo idrogeologico rilasciato dalla Comunità Montana Val di Vara con nota prot. n° 507 del 21/02/2011 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- qualora in corso di esecuzione dei lavori o in seguito si dovessero manifestare preoccupazioni in ordine al dissesto idrogeologico, il richiedente provveda alla realizzazione di tutte le opere necessarie al riassetto del terreno che gli verranno imposte;
- sia prodotta una relazione di fine lavori, ai sensi dell'art.37 comma 3 della L.R. n°4/1999 sottoscritta dal direttore dei lavori e dal geologo che attesti la corretta esecuzione delle opere, con particolare riguardo alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove l'opera insiste;

f) in ottemperanza all'autorizzazione ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n°42/2004 rilasciata dal Servizio Beni Ambientali e Naturali della Provincia della Spezia prot. n°17570 del 29/03/2011 dovranno essere seguite puntualmente le indicazioni sulle specie arboree ed arbustive contenute nella planimetria di sistemazione vegetazionale allegata al progetto, le alberature ed arbusti da mettere a dimora dovranno essere già sufficientemente sviluppati;

g) i quantitativi di FOS abbancabile non potranno superare i volumi indicati nel progetto pari a circa 15.000 mc rispettando le quote finali riportate nelle planimetrie di progetto e pertanto le quantità di FOS necessarie per la copertura giornaliera dovranno essere contabilizzate entro dette volumetrie; anche per la copertura giornaliera potranno essere utilizzati in alternativa teli in LDPE;

h) per il materiale a bassa permeabilità utilizzato per la copertura finale della discarica dovrà essere certificato il rispetto di una conducibilità idraulica $\leq 10^{-8}$ m/sec;

i) dovranno essere rispettate le normative in materia di sicurezza sul lavoro;

j) dovranno essere assolti gli obblighi di comunicazione e registrazione previsti dal D.Lgs. n°152/2006 e dal Decreto 17/12/2009 e ss.mm.ii;

k) dovrà essere comunicato alla Provincia della Spezia il nominativo del responsabile tecnico dell'impianto nonché ogni successiva eventuale variazione;

l) dovranno effettuarsi periodicamente operazioni di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione nella pertinenza dell'impianto;

m) dovranno essere effettuate almeno settimanalmente e comunque quando se ne ravvisi la necessità controlli al presidio idraulico sia per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche che relativamente al prelievo del percolato proveniente dai pozzi di raccolta. Le risultanze e gli eventuali lavori eseguiti dovranno essere annotati su apposito registro con le pagine numerate e timbrate dalla Provincia;

n) dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza l'impianto del biogas registrando nel registro di cui al punto precedente la produzione e tutte le operazioni che si effettueranno all'impianto.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da RICCARDO SERAFINI il 28/04/2011 15.43.00 ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V.
ID: 652892 del 28/04/2011 15.07.55 Protocollo: 2011/24456 del 28/04/2011 Determina: 2011/90 del 28/04/2011 esecutiva dal 28/04/2011
Registro: REGALBO, 2011/432 del 28/04/2011

5. Di confermare in € 183.155,34 (euro centottantatremila centocinquantacinque/34) l' importo della garanzia finanziaria (cauzione, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa) che ACAM Ambiente S.p.A. dovrà mantenere a favore dell'Amministrazione Provinciale.
6. Di stabilire che la presente Determinazione ha validità fino al raggiungimento delle quote previste nelle tavole "Situazione planimetrica con copertura finale prevista Rev.1"e "Profili altimetrici Stato di progetto Stato attuale Raffronto" e comunque non oltre il 31/12/2012.
7. Di stabilire che per quanto attiene il mantenimento degli interventi gestionali di post-chiusura la presente Determinazione ha validità di 10 anni a far data dal presente atto.
8. La mancata ottemperanza delle prescrizioni comporterà l'applicazione di quanto previsto dall'art.208 comma 13 del D.Lgs. n°152/2006.
9. Di consegnare copia del presente atto al sig. Paolo Garbini in qualità di Amministratore Unico di ACAM Ambiente S.p.A., di darne comunicazione ai Comuni di Riccò del Golfo e di Follo, al Dipartimento Provinciale ARPAL, al Servizio Igiene Pubblica della A.S.L. n° 5 della Spezia, alla Regione Liguria, alla Polizia Provinciale e alla Prefettura della Spezia.

INFORMA

- La presente Determinazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni consecutivi;
- L'attuazione del progetto dovrà avvenire nel rispetto dell'Accordo stipulato presso la Prefettura della Spezia in data 27/04/2011;
- Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ing. Riccardo Serafini





Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da RICCARDO SERAFINI il 28/04/2011 15.43.00 ai sensi degli artt.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V.
ID: 652892 del 28/04/2011 15.07.55 Protocollo: 2011/24456 del 28/04/2011 Determina: 2011/90 del 28/04/2011 esecutiva dal 28/04/2011
Registro: REGALBO 2011/432 del 28/04/2011

Det. N. 157 del 05/07/2013
Prot.N. 38850 del 05/07/2013

ESECUTIVA dal 05/07/2013

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: AMBIENTE - URBANISTICA - ECNOLOGIE

Proponente: RIFIUTI

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00003349 00007070 W01P1001
00075797 18/07/2013 17:41:59
0001-00010 3670461150D420AE
IDENTIFICATIVO : 01121494463622

U 1 16 149446 302 6

DETERMINAZIONE
N. 157 DEL 05/07/2013

Copia conforme all' originale
Il Dirigente Settore Ambiente
Ing. Riccardo Serafini

Oggetto: Proroga dell'autorizzazione ad ACAM Ambiente S.p.A. alla riqualificazione ambientale della discarica ubicata in località Vallescura del Comune di Riccò del Golfo. Art. 208 D.Lgs. n.152/2006 e art. 34 L.R. n.18/1999.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la Provincia della Spezia con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente n.90 prot. n.24456 del 28/04/2011 ha autorizzato la riqualificazione ambientale di una porzione della discarica ubicata in località Vallescura del Comune di Riccò del Golfo in cui sono stati rilevati cedimenti del corpo rifiuti;

la Provincia della Spezia con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente n.230 prot. n.69982 del 17/12/2012 ha prorogato la validità della Determinazione Dirigenziale n.90/2011 fino al raggiungimento delle quote previste nelle tavole "Situazione planimetrica con copertura finale prevista Rev.1"e "Profili altimetrici Stato di progetto Stato attuale Raffronto" e comunque non oltre il 30/06/2013.

Vista l'istanza presentata in data 26/06/2013, prot. n.375/AU/13 del 24/06/2013, dal dott. Gaudenzio Garavini, in qualità di Amministratore Unico di ACAM Ambiente S.p.A., con la quale si chiede la proroga fino al 30/06/2014 dell'autorizzazione alla riqualificazione ambientale della discarica ubicata in località Vallescura del Comune di Riccò del Golfo al fine di consentire la realizzazione della copertura finale.

Considerato che la riqualificazione della discarica è avvenuta con l'utilizzo di frazione organica stabilizzata (CER 191212) proveniente dall'impianto di produzione di CDR ubicato in località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure e che i conferimenti del quantitativo di circa 15.000 mc di FOS sono terminati in data 09/02/2013.

Considerato che il progetto autorizzato prevede per la copertura finale della porzione di discarica interessata dalla riqualificazione l'utilizzo di frazione organica stabilizzata conforme ai requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.1361 del 16/11/2007 per un quantitativo di circa 5.000 mc.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs 82/2005 T.U. da SERAFINI RICCARDO il 05/07/2013 11.40.17
ID: 823062 del 05/07/2013 11.32.13 Protocollo: 2013/38850 del 05/07/2013 Determina: 2013/157 del 05/07/2013 esecutiva dal 05/07/2013

Considerato che la copertura finale della discarica non è stata ancora realizzata a causa dell'incendio che il 03/03/2013 ha interessato l'impianto di produzione di CDR ubicato in località Saliceti del Comune di Vezzano Ligure che ha interrotto anche la produzione di FOS destinata a detto intervento.

Considerato che ACAM Ambiente S.p.A. prevede di riprendere la produzione di FOS a partire dal mese di marzo 2014 e che la copertura finale della discarica possa essere realizzata entro il mese di giugno 2014.

Preso atto dell'Accordo sottoscritto presso la Prefettura della Spezia in data 27/04/2011 dagli Enti Locali spezzini, dai rappresentanti del Comitato Valdurasca e della II Circoscrizione della Spezia, nonché da ARPAL e ASL sulla base del quale è stato espresso assenso all'attuazione del progetto di riqualificazione ai fini della chiusura definitiva della discarica di Vallescura.

Rilevato che la richiesta di ACAM Ambiente S.p.A. possa essere accolta.

Preso atto degli importi delle garanzie finanziarie previste dal Regolamento Provinciale di disciplina delle attività di smaltimento rifiuti di cui alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 datata 06/03/1996, come adeguati dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n.258 del 20/06/2005.

Vista la Legge Regionale n.18 del 21/06/1999:

Visto il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000:

Visti gli articoli 4 comma 2 e 70 comma 6 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001:

Visto il D.Lgs. n.36 del 13/01/2003:

Visto il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

Vista la Legge Regionale n.30 del 31/10/2006:

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.1361 del 16/11/2007:

DISPONE

1. Di prorogare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione rilasciata ad ACAM Ambiente S.p.A. per la riqualificazione ambientale della discarica ubicata in località Vallescura del Comune di Riccò del Golfo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
   a) dovrà essere presentata una relazione sullo stato di chiusura provvisorio della discarica:
   b) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n.90 del 28/04/2011.
2. La proroga ha validità fino al raggiungimento delle quote previste nelle tavole "Situazione planimetrica con copertura finale prevista Rev.1"e "Profili altimetrici Stato di progetto Stato attuale Raffronto" e comunque non oltre il 30/06/2014.
3. Di confermare in € 183.155,34 (euro centottantatremila centocinquantacinque/34) l' importo della garanzia finanziaria (cauzione, fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa) che ACAM Ambiente S.p.A. dovrà mantenere a favore dell'Amministrazione Provinciale.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs.82/2005 T.V. da SERAFINI RICCARDO il 05/07/2013 11.40.17
ID: 823062 del 05/07/2013 11.32.13 Protocollo: 2013/38850 del 05/07/2013 Determina: 2013/157 del 05/07/2013 esecutiva dal 05/07/2013

4. Di confermare, per quanto attiene il mantenimento degli interventi gestionali di post-chiusura, quanto disposto al punto 7. della Determinazione Dirigenziale n.90 del 28/04/2011.
5. Di consegnare copia del presente atto al dott. Gaudenzio Garavini in qualità di Amministratore Unico di ACAM Ambiente S.p.A., di darne comunicazione ai Comuni di Riccò del Golfo e di Follo, al Dipartimento Provinciale ARPAL della Spezia, alla S.C. Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. n.5 della Spezia, alla Regione Liguria, alla Polizia Provinciale e alla Prefettura della Spezia.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ing. Riccardo Serafini

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art.20 e 21 del D.lgs 82/2005 T.V. da SERAFINI RICCARDO il 05/07/2013 11.40.17
ID: 823062 del 05/07/2013 11.32.13 Protocollo: 2013/38850 del 05/07/2013 Determina: 2013/157 del 05/07/2013 esecutiva dal 05/07/2013

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

N. 26 – 3635 / 2012
emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152 DEL 03/04/2006 E SMI
SOCIETÀ: SIA s.r.l.
SEDE LEGALE: VIA TRENTO 21/D, 10073 COMUNE DI CIRIÈ
SEDE OPERATIVA: LOCALITÀ VAUDA GRANDE, COMUNE DI GROSSO
P. IVA: 08769960017 POS. n. 016565

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Premesso che:

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 248-1274889/2007 del 30/10/2007, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale sul Lotto 2 presso il sito in oggetto, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e smi. Presso il sito è presente una discarica esaurita (Lotto 1) confinante con il Lotto 2, non ricadente negli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 36/2003 e smi, normativa attualmente vigente in materia di discariche.

Con Determinazioni del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 50-20412/2008 del 05/03/2008, n. 98-26736/2008 del 15/04/2008, n. 192-42564/2008 del 04/08/2008, n. 282-60519/2008 del 28/11/2008 e n. 296-44277/2009 del 17/11/2009, l'AIA è stata aggiornata in seguito a comunicazione da parte del gestore di modifiche non sostanziali secondo quanto previsto all'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 59/2005 e smi.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 81-18950/2010 del 12/05/2010 e n. 35-6921/2011 del 28/02/2011, sono state autorizzate due modifiche sostanziali di AIA, relative, rispettivamente, ad un progetto di *Rimodellamento del Lotto 2* e ad un progetto di *Realizzazione e gestione di un nuovo Lotto 3*, ubicato di fronte al Lotto 1 e Lotto 2, attualmente in costruzione.

In data 28/06/2011 (Ns. nota protocollo n. 578824/LB3/LM del 05/07/2011), la società Sia s.r.l. ha presentato istanza di avvio della fase di verifica di VIA e contestuale domanda di AIA relativamente al Progetto di "*Riprofilatura del Lotto 2*".

Con nota protocollo n. 647171/LB3/GLS del 28/07/2011, la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento di AIA, indicando che il procedimento resta sospeso in attesa della conclusione della procedura di verifica di VIA.

A seguito dell'esclusione dalla fase di VIA, comunicata con Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva n. 78-34301/2001 del 26/09/2011, in data 18/10/2011 e 10/11/2011, la società Sia s.r.l. ha presentato rispettivamente, con nota protocollo n.

780 del 18/10/2011, il Progetto Definitivo di "*Riprofilatura del lotto 2*" e con nota protocollo n. 888 del 10/11/2011 alcune integrazioni.

Con nota protocollo n. 961304/LB3/GLS del 14/11/2011, la Provincia di Torino ha comunicato il riavvio del procedimento di AIA e ha richiesto alla società Sia s.r.l., al fine di consentire la partecipazione del pubblico nelle forme previste dalla vigente normativa, di provvedere alla pubblicazione, su di un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, di un annuncio contenente le indicazioni riportate all'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Con nota protocollo n. 975 del 30/11/2011, la Società Sia s.r.l. ha comunicato di aver provveduto, in data 18/11/2011, alla pubblicazione dell'annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto, del nominativo del gestore, nonché degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti al fine della consultazione al pubblico.

In data 11/01/2012, secondo quanto stabilito dalla D.G.P. n. 287-74102 dell'11/04/2006, si è svolta una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, dove i soggetti convocati congiuntamente alla Società Sia s.r.l., hanno verificato lo stato di applicazione delle BAT (Best Available Techniques) all'impianto in esame, fornendo, ciascuno per la propria competenza, indicazioni di carattere tecnico e amministrativo sull'adeguamento proposto dall'istante.

Con note protocollo n. 64 del 20/01/2012 e n. 62 del 20/01/2012, la Società Sia s.r.l. ha trasmesso, rispettivamente, le precisazioni richieste in sede di conferenza, nonché ha chiesto una modifica delle attuali prescrizioni autorizzative, in merito al sistema di bonifica del gas nel sottosuolo esterno tramite biofiltro.

Con nota protocollo n. 66 del 20/01/2012, la Società Sia s.r.l. ha trasmesso una relazione contenente una proposta per l'adeguamento del sistema di estrazione forzata del gas presente sul Lotto 1 esaurito.

Con nota protocollo n. 75274/LB3/LM/ml del 26/01/2012, la Provincia di Torino ha trasmesso il Verbale della conferenza.

Le risultanze della conferenza con le pronunce favorevoli delle Amministrazioni e dei Servizi intervenuti, sono state riportate nel verbale della conferenza stessa. Ai sensi del comma 6 bis, dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e smi con nota di prot. n. 85695/LB3 del 31/01/2012 è stata di conseguenza determinata la conclusione favorevole del procedimento.

Premesso altresì che:

Il progetto di "*Riprofilatura del Lotto 2*" è stato escluso dalla successiva fase di valutazione con Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva n. 78-34301/2001 del 26/09/2011, nella quale sono state individuate alcune prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, da verificare nell'ambito del successivo iter autorizzativo. La Società Sia s.r.l. ha dato riscontro alle richieste avanzate nella Determinazione di cui sopra, trasmettendo il Progetto Definitivo con nota protocollo n. 780 del 18/10/2011 e integrazioni con nota protocollo n. 888 del 10/11/2011.

Il progetto consiste nell'incremento dei rifiuti in continuità con il Lotto 2 attivo, andando a modificare la quota massima dei rifiuti attualmente autorizzati, nonché la morfologia finale dello

stesso. È prevista una nuova struttura di impermeabilizzazione laterale, che si appoggia sul Lotto 1 esaurito. È stato inoltre chiesto:
- lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto sul Lotto 3, in costruzione
- l'utilizzo, presso il Lotto 2, di un volume di 16.000 m^3 di rifiuti, in quanto, a seguito di rilievi effettuati in corso d'opera, è emersa un'incongruenza fra il dato relativo al volume complessivo autorizzato e quello relativo alla morfologia finale attualmente autorizzata.

La realizzazione del progetto di "*Riprofilatura del Lotto 2*", si configura, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e smi, come una modifica sostanziale dell'AIA già rilasciata. Per modifica sostanziale si intende "*una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.*" Nel caso in oggetto, la realizzazione della riprofilatura del Lotto 2 ricade nella seconda possibilità individuata nella definizione sopra riportata, in quanto l'Allegato VIII del D.lgs. n. 152/2006 e smi, che stabilisce le Categorie di attività industriali che ricadono nell'ambito di applicazione del medesimo decreto, definisce i valori soglia, che per le discariche sono: "*5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.*"

La scadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, emanata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 248-1274889/2007 del 30/10/2007, è prevista per il 28/10/2012 e pertanto 180 giorni prima di detta data, la società Sia s.r.l. deve presentare istanza di rinnovo. Questi Uffici intendono rilasciare una nuova AIA, comprensiva di tutte le autorizzazioni e prescrizioni rilasciate con l'attuale e quanto previsto con il progetto presentato.

Con D.G.P. n. 1057-356536 del 02/08/2005 "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" la Provincia di Torino ha, tra l'altro, aggiornato le competenze dei singoli Servizi e in particolare, per quanto attiene alle competenze relative al presente procedimento, ha individuato a carico del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche il compito di coordinare e sovrintendere i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

Nel sito è svolta, da parte di un soggetto terzo, un'attività di recupero energetico da gas di discarica, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

La società Sia s.r.l. ha versato, all'atto della presentazione dell'istanza di AIA, le spese istruttorie dovute secondo quanto indicato nel Decreto del 24/04/2008, relativo alle "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*" e nella successiva D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008, di "*Adeguamento delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005 smi recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*".

In data 19/12/2011 è pervenuta alla Provincia di Torino una nota da parte dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), con la quale ha trasmesso l'informativa tecnica "Valutazione della messa in opera di impianti di discarica in prossimità del sedime aeroportuale" Edizione 1 del 17.12.2008 (*Linee Guida ENAC*). In tali Linee Guida, con particolare riferimento al paragrafo 5.1.2, è

stabilito che non si consentono *attività di conferimento diretto senza pretrattamento in discarica entro 13 Km (tredici chilometri) dal sedime aeroportuale.*

Con nota protocollo n. 1070672/2011/LB0 del 22/12/2011, la Provincia ha comunicato all'ENAC che la discarica si colloca all'interno del raggio di 13 km di distanza dall'aeroporto di Caselle, a Nord Ovest dell'aeroporto e a circa 9 km in linea d'aria. Nella nota è stato richiesto all'ENAC se le prescrizioni impartite nell'atto, riportate nella nota, e le tipologie di rifiuti autorizzate possano superare il vincolo.

Con nota protocollo n. 167727/SAA del 29/12/2011, l'ENAC ha chiesto documentazione integrativa, al fine di poter esprimere parere.

Con nota protocollo n. 1092680/LB3/GLS del 30/12/2011, la Provincia ha chiesto alla società Sia s.r.l. di dare riscontro alla richiesta dell'ENAC.

Con nota protocollo n. 3887/SAA del 12/01/2012, l'ENAC ha fatto pervenire il nulla osta al Progetto proposto, con prescrizioni.

Con nota protocollo n. 867/PV del 11/01/2012, il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino - Divisione Prevenzione Incendi ha fatto pervenire parere chiedendo alla società Sia s.r.l., alla quale è stata inviata la nota per conoscenza, la trasmissione di opportuna documentazione inerente l'attivazione delle procedure ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 o, secondo valutazioni di diretta responsabilità del Titolare, produrre una dichiarazione circa la non pertinenza della previsione normativa di cui all'art. 3 comma 1 ed all'art. 6 del D.P.R. n. 151/2011.

Con nota protocollo n. 65 del 20/01/2012, la società Sia s.r.l. ha comunicato la variazione di Sede Legale e di Sede Amministrativa.

Considerato che:

A seguito della Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva n. 78-34301/2001 del 26/09/2011 di esclusione del progetto dalla fase di VIA, in data 11/01/2012 si è tenuta la conferenza nella quale è stato valutato il progetto Definitivo presentato dalla società Sia s.r.l. con nota protocollo n. 780 del 18/10/2011 e n. 888 del 10/11/2011, che è stato ritenuto rispondente ai requisiti individuati dalle BREF's, quali il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e smi, relativo all'"*Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti*", il Decreto del 27/09/2011 relativo alla "*Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*". Sono state comunque richieste alcune precisazioni che sono state trasmesse dalla società Sia s.r.l. con nota protocollo n. 64 del 20/01/2012. La società ha inoltre richiesto, con nota protocollo n. 62 del 20/01/2012 e n. 66 del 20/01/2012, una modifica delle attuali prescrizioni autorizzative, in merito al sistema di bonifica del gas nel sottosuolo esterno tramite biofiltro e una proposta per l'adeguamento del sistema di estrazione forzata del gas presente sul Lotto 1 esaurito.

La società Sia s.r.l. è in possesso di un sistema di gestione ambientale conforme allo standard ISO14001. Dall'esame della documentazione agli atti e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti nel corso della conferenza istruttoria è emerso che:

- per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività di *gestione rifiuti,* si evidenzia quanto segue:

✓ le precisazioni presentate a seguito della Conferenza hanno chiarito gli aspetti discussi
✓ la società ENAC, sulla base della documentazione trasmessa dalla società Sia s.r.l., ha espresso il nulla osta al progetto presentato, con le seguenti prescrizioni:
a. raccomandazione di istruire un'opportuna procedura per il monitoraggio di un eventuale aumento della fauna selvatica, con particolare riferimento all'avifauna
b. trasmissione formale della relazione, firmata da un professionista abilitato, di rispondenza della discarica ai criteri espressi nell'informativa tecnica dell'ENAC, così come richiesto dalla stessa con nota datata 29/12/2011
c. trasmissione, in merito al Lotto 3, della pertinente documentazione tecnica di rispondenza ai criteri della citata informativa tecnica, per le conseguenti valutazioni di competenza
✓ smaltimento di rifiuti contenenti amianto presso il Lotto 3: si prende atto della decisione da parte della società Sia s.r.l. di stralciare la richiesta, al fine di produrre la documentazione tecnico-gestionale elencata in sede di conferenza
✓ modifica della prescrizione relativa al sistema di bonifica del gas nel sottosuolo esterno tramite biofiltro: la modifica richiesta non è sostanziale e quindi è accettabile da parte di questi Uffici.
✓ proposta di adeguamento del sistema di estrazione forzata del gas presente sul Lotto 1 esaurito: la modifica richiesta non è sostanziale e quindi è accettabile da parte di questi Uffici, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel presente atto
Pertanto in materia di gestione rifiuti non sussistono pertanto elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto delle prescrizioni impartite.
- per quanto riguarda la *gestione degli scarichi ed il risparmio idrico*, non sono emerse criticità.
- per quanto riguarda invece il *piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche,* la società ha comunicato che non sono modificate le condizioni già valutate ed approvate nel corso del rilascio della modifica sostanziale relativa al Lotto 3.
- per quanto riguarda i *consumi energetici* non sono emerse criticità o necessità di attuare un piano di riduzione.
- per quanto riguarda la *matrice rumore*, non sono emerse criticità.

Come già comunicato in sede di Conferenza, le spese istruttorie versate dalla società Sia s.r.l. sono state ritenute congrue.

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, previste all'art. 29-quater, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e smi, nel corso del presente procedimento. Nel corso della procedura di Verifica di VIA sono pervenute osservazioni da parte di due Comitati. Ad alcune osservazioni la Provincia di Torino, con nota protocollo n. 908994/2011 del 27/10/2011, ha dato diretto riscontro. Per le osservazioni rimanenti, la società Sia s.r.l., con nota protocollo n. 888 del 10/11/2011, ha trasmesso documentazione.

Il Rappresentante del Comune di Grosso non ha individuato ulteriori prescrizioni in materia igienico sanitaria di cui all'art. 216 del TULLS.

Sulla base di quanto sopra esposto, dal confronto dell'attuale situazione impiantistica e gestionale rispetto alle BAT, non risultano necessari interventi di adeguamento per soddisfare i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e smi e consentire il rispetto dei limiti di emissione in un'ottica di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, con la prescrizione di adottare alcuni aggiornamenti in merito

alla gestione delle acque meteoriche e del percolato. Dalla documentazione presentata risulta inoltre che anche le modifiche impiantistiche proposte dal gestore sono conformi alle indicazioni riportate dai BREF di settore.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. Tale autorizzazione costituisce provvedimento finale come previsto all'art. 14 ter comma 9 della L. 241/1990 e smi ed è conforme alla determinazione conclusiva del procedimento.

Ai sensi della vigente normativa, a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti, risulta necessario prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie a copertura dell'attività svolta nel periodo di tempo cui si riferisce il presente provvedimento, tenendo debitamente conto dei quantitativi di rifiuti autorizzati.

Ritenuto pertanto

Di prendere atto della variazione di Sede Legale e Sede Amministrativa della Società Sia s.r.l..

Di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e smi, alla Società Sia s.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Vauda Grande nel Comune di Grosso, comprendente un Lotto 1 esaurito, un Lotto 2 in esercizio ed un Lotto 3 in costruzione. La stessa sostituisce i seguenti provvedimenti:

- autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi denominata Lotto 2, di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 248-1274889/2007 del 30/10/2007, successivamente modificata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 81-18950/2010 del 12/05/2010 e n., comprensiva del progetto di *Riprofilatura* del lotto medesimo, valutato nel presente procedimento
- autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi denominata Lotto 3, in costruzione, di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 35-6921/2011 del 28/02/2011
- nulla osta all'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio (D.P.G.R. n. 1/R e smi), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto, di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 35-6921/2011 del 28/02/2011.
- nulla-osta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico (**Cod. Scarico TO1106091**) di reflui domestici, in strati superficiali del sottosuolo (tramite pozzo assorbente) per una portata massima di circa 2,5 mc/g, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto, di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 35-6921/2011 del 28/02/2011.

Di stabilire alcune prescrizioni e condizioni a cui il titolare dovrà attenersi riportate nella Sezione che costituisce parte integrante del presente atto.

Di stabilire che siano presentate idonee garanzie finanziarie secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003, nel rispetto delle modalità indicate nel presente atto.

Visti

La legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi".

Il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e smi, recante "Norme in materia ambientale".

La Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000 e smi, contenente disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e smi, relativo all'"Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti".

Il Decreto del 27/09/2010 relativo alla "Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Il Decreto del 24/04/2008, relativo alle "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005".

La Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002 e smi, recante norme per la gestione dei rifiuti.

La D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e smi, recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti.

La D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008, recante l'"Adeguamento delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005 e smi recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento".

Il Regolamento Regionale n. 1/R della Regione Piemonte del 20/02/2006 e smi, recante la "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

La D.G.P. n. 287-74102 del 11/04/2006 di "Approvazione linee guida per lo svolgimento delle conferenze istruttorie"

La D.G.P. n. 1057-356536 del 02/08/2005 contenente il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi".

Atteso che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale.

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

DETERMINA

1) **di prendere atto** della variazione di Sede Legale e Sede Amministrativa:
   DA: Società SIA s.r.l.
   SEDE LEGALE: VIA DON LORENZO GIORDANO 21, 10073 COMUNE DI CIRIÈ

SEDE OPERATIVA: LOCALITÀ VAUDA GRANDE, COMUNE DI GROSSO
P. IVA: 08769960017 POS. n. 016565

A: Società SIA s.r.l.
SEDE LEGALE: VIA TRENTO 21/D 10073 COMUNE DI CIRIÈ
SEDE OPERATIVA: LOCALITÀ VAUDA GRANDE, COMUNE DI GROSSO
P. IVA: 08769960017 POS. n. 016565

2) **di rilasciare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e smi alla società Sia s.r.l., con sede legale in Via Trento 21/D nel Comune di Ciriè e sede operativa in località Vauda Grande nel Comune di Grosso, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e smi. La stessa sostituisce le seguenti autorizzazioni:
   - autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e smi relativa al **Lotto 2** della discarica per rifiuti non pericolosi, per un **volume massimo autorizzato di 494.020 m^3** di rifiuti (di cui 437.520 m^3 già autorizzati e 56.500 m^3 autorizzati con il presente atto, il cui progetto - costituito dalla documentazione riportata nella sezione 1 al presente atto - è depositato agli atti presso il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, per farne parte integrante e sostanziale), al lordo di eventuali cedimenti della massa dei rifiuti stessi che potrebbero verificarsi oltre la data di chiusura della discarica ed al lordo del materiale impiegato in discarica per la copertura giornaliera dei rifiuti.
   - autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi relativa **Lotto 3** della discarica per rifiuti non pericolosi, per un **volume massimo autorizzato di 386.880 m^3** di rifiuti, al lordo di eventuali cedimenti della massa dei rifiuti stessi che potrebbero verificarsi oltre la data di chiusura della discarica ed al lordo del materiale impiegato in discarica per la copertura giornaliera dei rifiuti.
   - nulla osta all'approvazione del Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio (D.P.G.R. n. 1/R e smi), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto.
   - nulla-osta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico (**Cod. Scarico TO1106091**) di reflui domestici, in strati superficiali del sottosuolo (tramite pozzo assorbente) per una portata massima di circa 2,5 mc/g, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto.
3) **di stabilire** che, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e smi, l'autorizzazione di cui al precedente punto 2) comprende il rilascio del permesso di costruire per il progetto presentato; gli oneri di urbanizzazione spettano comunque al Comune di Grosso qualora dovuti.
4) **di stabilire** alcune condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, contenute in dettaglio nella sezione che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
5) **di prendere atto** che la società Sia s.r.l. ha demandato il recupero energetico del gas di discarica ad un soggetto terzo, il quale ha ottenuto l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero per l'attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs. 05/02/1998 e smi all'Allegato 2, suballegato 1, punto 2, in materia di limiti alle emissioni e di monitoraggi in

continuo degli inquinanti atmosferici.

6) **di prendere atto** che il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino - Divisione Prevenzione Incendi, con nota protocollo n. 867/PV del 11/01/2012, ha fatto pervenire parere, chiedendo alla società Sia s.r.l., alla quale è stata inviata la nota per conoscenza, la trasmissione di opportuna documentazione inerente l'attivazione delle procedure ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 o, secondo valutazioni di diretta responsabilità del Titolare, produrre una dichiarazione circa la non pertinenza della previsione normativa di cui all'art. 3 comma 1 ed all'art. 6 del D.P.R. n. 151/2011 e **di prescrivere** alla società Sia s.r.l. di dare riscontro a quanto richiesto al Comando dei Vigili del Fuoco di Torino, dandone comunicazione, per opportuna conoscenza, alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.
7) **di far salvi** gli adempimenti del gestore previsti all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e smi.
8) **di stabilire** che in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e smi ed altri previsti dalla normativa vigente impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.
9) **di dare atto** che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Provinciale qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e smi. La presente autorizzazione potrà comunque essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.
10) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, parere, autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relativa norme di attuazione a far data dalla ricezione del presente provvedimento da parte del gestore.
11) **di dare atto** che l'eventuale smaltimento di rifiuti contenenti amianto presso il Lotto 3 potrà essere autorizzato, con atto separato, a seguito della trasmissione, da parte della società Sia s.r.l., della documentazione tecnico-gestionale richiesta nel corso della Conferenza svoltasi in data 11/01/2012, riportata nel verbale trasmesso con nota protocollo n. 75274/LB3/LM/ml del 26/01/2012.
12) **di stabilire** che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti.
13) **di stabilire** che la durata dell'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento è limitata a **6 anni**, a decorrere dalla data del presente atto; ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, la società Sia s.r.l. deve presentare apposita domanda alla Provincia almeno sei mesi prima dalla data di scadenza.
14) **di stabilire** che le modalità di chiusura e di gestione post-operativa del Lotto 2 e Lotto 3 della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, prevedendo una durata della fase di gestione post-operativa non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o causa di molestie.

15) **di prescrivere** che la società Sia s.r.l., **entro il termine di 60 giorni** a decorrere dalla data di ritiro del presente atto, trasmetta all'ENAC e per conoscenza alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, quanto segue:
    1. relazione di rispondenza della discarica ai criteri espressi nell'informativa tecnica dell'ENAC, così come richiesto dalla stessa con nota datata 29/12/2011, firmata da un professionista abilitato
    2. documentazione tecnica di rispondenza ai criteri della citata informativa tecnica, in merito al Lotto 3, per le conseguenti valutazioni di competenza
16) **di prescrivere** alla società Sia s.r.l. l'adozione di una opportuna procedura per il monitoraggio di un eventuale aumento della fauna selvatica, con particolare riferimento all'avifauna. Qualora il monitoraggio suddetto rilevasse un aumento della fauna selvatica, dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti, dandone comunicazione all'ENAC ed agli altri Enti interessati.
17) **di stabilire** che l'adozione delle prescrizioni indicate al punto 12.7) della sezione 3 del presente atto, relative al sistema di bonifica del gas nel sottosuolo esterno tramite biofiltro, deve avvenire **a partire dal 13/04/2012**. Nel periodo transitorio la società Sia srl dovrà comunque garantire la corretta gestione del sistema in modo da evitare la dispersione in atmosfera di gas di discarica incombusto ed eventuali rischi di incendio e esplosione.
18) **di stabilire** che, **entro 30 giorni** dalla data di ritiro del presente atto, siano essere presentate idonee integrazioni alle garanzie finanziarie già prestate dalla Società a copertura dell'attività di smaltimento rifiuti svolta presso il **Lotto 2**, nel periodo di tempo autorizzato dal presente provvedimento, tenendo conto dei quantitativi di rifiuti autorizzati, secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e smi e nel rispetto di quanto indicato nell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e smi.
19) **di stabilire** che l'attività di gestione rifiuti autorizzata presso il **Lotto 3** dovrà essere coperta da idonee garanzie finanziarie e che pertanto, **entro e non oltre il termine di 60 giorni** dalla data di trasmissione della **FASE I** prescritta nella sezione 2 del presente atto, dovranno essere prestate le suddette garanzie, sulla base delle volumetrie e della data di scadenza dell'autorizzazione stabilite con il presente atto, con le modalità individuate dalla D.G.R. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i e dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e smi. In caso di inadempienza la Provincia di Torino si riserva la facoltà di provvedere alla diffida e successivamente ad ulteriori provvedimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia. La fase di gestione di post chiusura della discarica dovrà essere comunque garantita tramite le forme di garanzia previste al comma 4 dell'art. 14 del D.Lgs 36/2006; in caso di impossibilità, dovrà essere prevista una forma di garanzia equivalente, come tra l'altro previsto dalla Direttiva 1999/31/CE, compreso un fondo di accantonamento vincolato a favore dell'ente autorizzante da concordarsi con lo stesso ente.
20) **di escludere** la discarica esaurita, denominata **Lotto 1**, dall'applicazione delle prescrizioni relative alla gestione del gas di discarica riportate nella sezione 3 del presente atto, in quanto non ricadente nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2003 e smi, in materia di discariche e di prescrivere che per la gestione del gas presso tale lotto siano rispettate le modalità indicate nella relazione trasmessa dalla società Sia srl con nota protocollo n. 64 del 20/01/2012 e le prescrizioni indicate al punto 3) della sezione 6 del presente atto.

21) **Di prescrivere** che la società Sia s.r.l. provveda alla trasmissione, alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'ARPA Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Grosso, di una relazione tecnica di collaudo relativa alla dismissione del pozzo di monitoraggio delle acque sotterranee, ubicato presso l'area dedicata alla realizzazione del Lotto 3, sulla base di criteri tecnici definiti. A tal proposito si cita lo standard ASTM D5299 - 99 (2005) "*Standard Guide for Decommissioning of Ground Water Wells, Vadose Zone Monitoring Devices, Boreholes, and Other Devices for Environmental Activities*".

22) **di prescrivere** alla società SIA s.r.l. il rispetto del cronoprogramma degli interventi di recupero ambientale trasmesso con nota protocollo n. 66 del 25/01/2011. Qualsiasi variazione al cronoprogramma dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio VIA e al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, al Comune di Grosso e all'ARPA Dipartimento di Torino.

23) **di stabilire** che le prescrizioni relative al Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio (D.P.G.R. n. 1/R e smi), indicate al paragrafo Gestione Acque Meteoriche, lettera A), sezione 9 al presente atto, siano osservate fino alla trasmissione, da parte della società SIA s.r.l., della fase G, sezione 2 del presente atto, con le modalità in esso indicate. Successivamente alla trasmissione di detto collaudo dovranno essere osservate le prescrizioni contenute nel paragrafo Gestione Acque Meteoriche, lettera B), sezione 9 del presente atto.

24) **di prendere atto**, per quanto riguarda il **Lotto 3**, di quanto segue:
- soluzione alternativa relativa all'ubicazione dei cumuli dei materiali di scavo all'interno dell'area, indicati nella planimetria denominata TAV11ter/A, allegata alla nota protocollo n. 66 del 25/01/2011 della società SIA s.r.l.
- il materiale fine proveniente dall'attività di scavo del Lotto 3 può essere inviato presso la cava sita in Località Cene, Comune di Chivasso, fatto salvo gli adempimenti che la società SIA s.r.l. deve effettuare per la conclusione del procedimento autorizzativo relativo alla cava. Qualora non fosse possibile inviare alla cava suddetta detto materiale, la società SIA s.r.l. dovrà provvedere tempestivamente a darne comunicazione, trasmettendo documentazione progettuale che individui soluzioni alternative, alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'ARPA Dipartimento di Torino, al Comune di Grosso e ad eventuali altre amministrazioni interessate.
- che i materiali provenienti dall'attività di scavo del Lotto 3 possono essere ubicati all'interno del sito di discarica, nel rispetto del progetto approvato e delle prescrizioni impartite.

25) **di subordinare** l'inizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso il **Lotto 3** della discarica al rispetto delle seguenti condizioni:
a) trasmissione di tutte le relazioni tecniche di collaudo prescritte nella sezione 2 del presente atto
b) accettazione, da parte di questa Provincia di Torino, delle garanzie finanziarie di cui al punto 19) del presente atto
c) acquisizione e trasmissione del Certificato di Prevenzione Incendi, qualora dovuto
d) esecuzione da parte di questi Uffici, con esito positivo, della verifica prevista all'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003 e smi

26) **di prescrivere** che l'attività di realizzazione e di smaltimento dei rifiuti presso il **Lotto 3** della

discarica sia effettuata nel rispetto da parte della società SIA s.r.l. delle seguenti prescrizioni:

a. in merito all'impianto di vagliatura, siano adottati tutti i presidi ambientali al fine limitare gli impatti di tale operazione. In particolare, si richiede di prevedere, durante le operazioni di trattamento del materiale, la bagnatura dei cumuli irrorandoli con getto nebulizzato a pioggia di acqua.

b. in merito all'utilizzo della viabilità per il trasporto dei materiali di risulta degli scavi, siano adottati tutti i presidi ambientali al fine limitare gli impatti nei confronti dei recettori sensibili presenti nell'area.

c. ai fini di una corretta gestione dei materiali derivanti dallo scavo dell'invaso della discarica, rispettare le altezze massime dei cumuli indicate in progetto (tav 11 ter) e/o integrate a seguito del presente atto (Tav 11 ter/A). Eventuali necessità di variazione, anche temporanea, delle caratteristiche geometriche dei depositi temporanei e definitivi (altezze, volumetria e cronoprogramma) dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Torino, Servizio V.I.A. e Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

d. in merito alla duna di mascheramento (riassetto morfologico), si evidenzia la necessità che qualora in futuro fosse necessario un ulteriore ampliamento della stessa, che implichi un suo innalzamento, saranno indispensabili interventi di messa in sicurezza della scarpata mediante un rimodellamento morfologico ovvero la realizzazione di una struttura di contenimento.

e. per quanto riguarda l'impatto acustico, sia effettuata una verifica strumentale dopo l'entrata in esercizio del Lotto 3. La documentazione tecnica di verifica dovrà essere trasmessa alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'ARPA Dipartimento di Torino e al Comune di Grosso.

f. provvedere a rendere disponibili al pubblico, sul proprio sito internet o, se non possibile, mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi che verranno prescritti in sede autorizzatoria.

g. comunicare all'Arpa-Dipartimento di Torino l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.

h. il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente atto.

27) **di stabilire** che, sulla base di quanto previsto dal P.P.G.R.06, al paragrafo 4.4 e seguenti, in cui vengono previste misure di compensazione una-tantum (ulteriori rispetto alle compensazioni economiche ex l.r. 24/02 commisurate ai volumi dell'attività dell'impianto), debbano essere definite le compensazioni ambientali a favore dei territori coinvolti, nell'ambito del "*Tavolo per le compensazioni*" che dovrà essere coordinato da ATO-R, relativamente al **Lotto 3**.

28) **di prescrivere** alla società SIA s.r.l. la trasmissione, alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'ARPA Dipartimento di Torino e al Comune di Grosso, della seguente documentazione:

- perfezionamento degli atti di permuta e di acquisto delle aree interessate dalla gestione dei materiali di scavo e dalla duna di mascheramento, previste nell'ambito della realizzazione del Lotto 3
- relazione tecnica di fine lavori relativa alla realizzazione delle operazioni di rimodellamento del Lotto 1 esaurito
- relazione tecnica di collaudo relativa alla realizzazione dello scarico di reflui domestici in strati superficiali del sottosuolo (tramite pozzo assorbente), di cui al punto 2) del presente atto

29) **di disporre** la trasmissione della comunicazione di avvenuta emanazione del presente atto al Sindaco del Comune di Grosso, all'ARPA Dipartimento di Torino e all'ASL TO4, per quanto di rispettiva competenza.

Fa parte integrante del presente provvedimento la Sezione.

Avverso il presente provvedimento è esperibile entro il termine perentorio di 60 gg. dalla data di ritiro ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 03/02/2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Edoardo GUERRINI)

PROVINCIA DI TORINO

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Torino, **31 MAR 2008** **79-24092 /2008**

(numero - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 59/2005 E S.M.I.

SOCIETA': **SADI Servizi Industriali S.p.A.**

SEDE LEGALE Via dei Missaglia 97 – 20142 MILANO

SEDE OPERATIVA: Strada Grugliasco-Rivalta s.n. – 10043 ORBASSANO (TO)

P.IVA: 02248000248 POS. n. E0104

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

PREMESSO CHE:

•in data 3/4/2006 con nota di prot. prov.le n. 107258, in seguito integrata con nota di prot. prov.le n. 130922 del 26/4/2006, la società Servizi Industriali S.p.A. (ora SADI Servizi Industriali S.p.A.) ha presentato istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., relativamente alla sede operativa richiamata in oggetto. Le attività svolte dalla Servizi Industriali S.p.A. rientrano, infatti, nelle categorie di cui al punto 5.1 e 5.3 dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005. L'impianto inoltre deve considerarsi "impianto esistente" ai sensi della definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dello stesso decreto, in quanto già in possesso delle autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio anteriormente al 10/11/1999;

•con determinazione n. 119-596748/2007 del 28/5/2007, in seguito alle criticità del sito di ubicazione dell'impianto (oggetto di rinterro con un materiale denominato Chemfix a sua volta derivante dal trattamento di rifiuti di varia natura) evidenziate in sede istruttoria dai Servizi Provinciali e dagli altri Enti coinvolti nel procedimento, è stato emanato un provvedimento di diniego dell'autorizzazione integrata ambientale;

•la società ha esperito ricorso per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, avverso il provvedimento sopra citato innanzi al TAR Piemonte. In sede di udienza cautelare il TAR ha disposto l'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio avente per oggetto il seguente quesito: *"Accerti il consulente sulla base della documentazione in atti e ove necessario mediante verifica in loco cause e grado di compromissione del sito, stato del processo degenerativo in atto, tipologia e gravità del pericolo ambientale anche con riferimento alla prevedibilità del suo svolgersi e i tempi di eventuale tramutazione in danno, alla possibilità di farvi fronte mediante prescrizioni ed interventi alternativi rispetto alle decisioni già assunte"* .

•su richiesta del TAR il CTU ha depositato, in data 25/10/2007, un primo parziale resoconto delle operazioni peritali in corso dal quale è emersa l'assenza di una pericolosità immediata circa la prosecuzione dell'attività della piattaforma polifunzionale. Per questi motivi, con ordinanza n. 545 del 30/10/2007 il TAR ha accolto in via interinale, fino alla data prevista per il deposito della CTU, l'istanza cautelare avanzata dalla SADI ed ha disposto da subito il riesame dell'istanza di AIA;

•al fine di ottemperare al giudicato, il servizio in intestazione, con nota di prot. prov.le n. 131385 del 6/12/2007, ha disposto il riavvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale avanzata da SADI. Con la medesima nota, ha richiesto inoltre l'invio di documentazione integrativa inerente i lavori effettuati presso l'impianto al fine di disporre dello stato di fatto aggiornato dello stesso, documentazione trasmessa dalla SADI in data 12/12/2007 con nota di prot. prov.le n. 1464665/2007 del 14/12/2007;

•in data 10/12/2007 il Consulente Tecnico d'Ufficio ha depositato la relazione conclusiva di perizia dalla quale è emerso che l'attività della piattaforma SADI può continuare subordinatamente alle seguenti condizioni:

- la platea denominata PL30 venga demolita per intero e ricostruita secondo i criteri e le indicazioni riportati nella medesima relazione di perizia. Analogamente, anche i capannoni denominati A1 e A2 dovranno essere completamente demoliti e ricostruiti mediante l'impiego di fondazioni di tipo profondo. Entrambi gli interventi dovranno essere preceduti da ulteriori indagini geologiche che dovranno necessariamente dare luogo ad un progetto esecutivo delle opere;
- sia predisposto un sistema di monitoraggio efficace dell'evoluzione dei cedimenti verticali dei punti più significativi delle strutture e delle varie aree di stoccaggio, in modo da avere un controllo sistematico completo dell'intera area di piattaforma oltre all'esecuzione di periodici controlli di efficienza della rete di raccolta delle acque meteoriche e della qualità delle acque di falda;
- si proceda al completamento di alcuni lavori di manutenzione straordinaria già in corso da parte di SADI;

•in seguito al deposito della CTU, con ordinanza n. 642 del 20/12/2007 il TAR ha respinto l'istanza cautelare avanzata in sede di ricorso da SADI, ravvisando il difetto del *periculum in mora*, essendo possibile, alla luce del disposto avvio del procedimento da parte della Provincia di Torino e del sopravvenuto differimento *ex lege* del termine ultimo previsto per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale al 31/3/2008 ad opera del decreto legge n. 180 del 30/10/2007 (ora convertito in legge con L. n. 243 del 19/12/2007), adeguare il progetto alle risultanze della CTU dalla quale emerge comunque *"che la prosecuzione in sicurezza dell'impianto è subordinata alla previa effettuazione di importanti interventi di adeguamento"*;

•con nota di prot. prov.le n. 396 del 2/1/2008 è stata richiesta alla SADI della documentazione integrativa all'istanza di AIA presentata alla luce delle risultanze della CTU sia per aspetti connessi alla situazione del sottosuolo sia per aspetti di carattere tecnico-impiantistico, assegnando il termine del 4/2/2008 per la presentazione di quanto richiesto;

•su richiesta della SADI, in data 18/1/2008, 24/1/2008 e 30/1/2008 si sono svolti alcuni incontri tecnici finalizzati a definire in linea generale il contenuto delle integrazioni richieste con nota di prot. prov.le n.396 del 2/1/2008;

•in data 4/2/2008, con nota di prot. prov.le n. 82134 del 5/2/2008 la SADI ha trasmesso la documentazione richiesta con nota di prot. prov.le n.396 del 2/1/2008;

•con nota di prot. prov.le n. 86207 del 6/2/2008 è stata convocata, come previsto dalla D.G.P. n. 287-74102/2006 recante linee guida in materia di procedimenti autorizzativi per gli impianti di gestione rifiuti, una conferenza dei servizi a carattere istruttorio finalizzata a discutere con il gestore e gli Enti convocati i contenuti della documentazione integrativa e progettuale presentata;

•in data 22/2/2008 si è svolta la prima seduta della conferenza dei servizi convocata con nota prot. pro.le n. 86207 del 6/2/2008 durante la quale sono state analizzate le problematiche del sottosuolo e le soluzioni progettuali proposte dalla Società per farvi fronte. Nel corso della seduta di conferenza è emerso che:

- il progetto di consolidamento proposto dalla SADI per la PL30 e per una porzione della PL34 è risultato in linea con il contenuto della CTU pertanto non sono stati rilevati elementi ostativi alla sua approvazione;
- la proposta di sistema di monitoraggio dei cedimenti è stata, invece, ritenuta insufficiente sia per il posizionamento dei capisaldi che per le modalità e le tempistiche di acquisizione dei dati nonché in merito al valore limite di accettabilità dei cedimenti stessi.

Sulla base di quanto emerso nel corso della conferenza, è stata concordata la trasmissione da parte di SADI, di opportuna documentazione integrativa finalizzata a risolvere le criticità evidenziate;

•in data 27/2/2008 si è svolta la seconda seduta della conferenza dei servizi convocata con nota di prot. prov.le. n. 86207 del 6/2/2008 durante la quale sono state analizzati gli aspetti tecnico-impiantistici e gestionali dell'impianto. In particolare, nel corso della conferenza è emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti tecnico-impiantistici correlati alle singole linee di trattamento, che sono stati discussi in sede di conferenza concordando con la Società la trasmissione di opportuna documentazione integrativa contenente le risposte puntuali alle osservazioni mosse dai componenti della conferenza dei servizi;

•in data 11/3/2008 con nota di prot. prov.le n. 183827 la SADI ha trasmesso la documentazione integrativa inerente il sistema di monitoraggio dei cedimenti richiesta durante la conferenza dei servizi del 22/2/2008 e le ulteriori precisazioni in merito agli aspetti tecnico impiantistici discussi nel corso della conferenza dei servizi del 27/2/2008;

•in data 19/3/2008 i componenti della conferenza dei servizi si sono nuovamente riuniti per valutare gli ulteriori approfondimenti richiesti nel corso delle sedute di conferenza che si sono svolte in data 22/2/2008 e 27/2/2008, che sono stati ritenuti esaustivi rispetto a quanto richiesto, fatta salva l'opportunità di individuare alcuni elementi da inserire nel contenuto prescrittivo dell'autorizzazione integrata ambientale;

•in data 19/3/2008 si è svolta la conferenza dei servizi prevista all'art. 5 comma 10 del D.Lgs. 59/2005, durante la quale i soggetti competenti hanno manifestato il proprio unanime assenso al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla SADI con nota di prot. prov.le n. 107258 del 3/4/2006;

•con nota di prot. prov.le 222445 del 31/3/2008 la SMAT, in qualità di soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ha trasmesso le prescrizioni e condizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo in materia di scarichi idrici e acque meteoriche;

•con nota di prot. prov.le n. 224034 del 31/3/2008 il Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche ha trasmesso le prescrizioni e condizioni da inserire nel provvedimento autorizzativo in materia di emissioni in atmosfera;

•preso atto delle risultanze della conferenza dei servizi e sulla base dei pareri e delle memorie tecniche inviate è stata pertanto determinata la conclusione favorevole del procedimento ai sensi dell'art.14 ter comma 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.;

•in seguito al rilevamento di un superamento delle concentrazioni soglia di

contaminazione nelle acque di falda prelevate da uno dei piezometri (denominato PZ7) facenti parte del sistema di monitoraggio della falda a servizio dello stabilimento, con ordinanza n. 3-11416/2008 del 16/1/2008 la Provincia di Torino ha richiesto alla SADI l'invio del piano della caratterizzazione di cui all'art. 242 comma 3 parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parimenti, con nota di prot. prov.le n. 58399 del 30/1/2008, è stata comunicata alla Società l'iscrizione del sito nell'anagrafe dei siti contaminati. Avverso il suddetto provvedimento, la Società ha esperito ricorso innanzi al TAR Piemonte in data 21/3/2008;

•in data 5/3/2008 con nota di prot. prov.le n. 180628 del 10/3/2008 la SADI ha trasmesso il piano della caratterizzazione, come previsto all'art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE:

•la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal TAR Piemonte nell'ambito del ricorso esperito dalla SADI avverso il provvedimento di diniego di cui alla Determinazione n. 119-596748/2007 del 28/5/2007, ha individuato degli interventi di carattere strutturale e tecnico subordinatamente ai quali è possibile la prosecuzione dell'attività della piattaforma. La documentazione integrativa presentata dalla SADI Servizi Industriali S.p.A. in data 4/2/2008 con nota di prot. prov.le n. 82134 del 5/2/2008 è risultata conforme ai contenuti della CTU ed in particolare:

- per quanto riguarda gli interventi sulle porzioni di stabilimento denominate PL30 e su di una porzione della PL34, la Società ha proposto la realizzazione di un consolidamento costituito da fondazioni profonde su pali gettati in opera, la cui trivellazione viene eseguita mediante particolari utensili ad elica continua che inducono nel terreno in posto discreti addensamenti e limitati volumi in asportazione: alcune imprese specializzate nel settore identificano detta tecnologia esecutiva con il termine "*DISCREPILE*". Tale intervento, seppur differente rispetto a quello originariamente previsto dal CTU (che aveva previsto un alleggerimento mediante scavo e introduzione di materiale più leggero), è stato considerato dai componenti della conferenza dei servizi come più cautelativo e maggiormente sostenibile, anche in relazione alla situazione geotecnica ed ambientale del sito in esame, oltre che strutturalmente più efficace.
  L'intervento progettuale proposto, inoltre, consente di dotare l'impianto di una flessibilità tale da permettere l'eventuale trasferimento di parti dell'impianto, qualora fosse necessario procedere al consolidamento di altre porzioni della piattaforma, eventualmente soggette a cedimenti.
  Parimenti, le modalità realizzative dell'intervento, inoltre, consentono di ridurre i fenomeni di *"cross contamination"*, aspetto rilevante dal punto di vista ambientale date le peculiari caratteristiche del sito in oggetto.
  Nel corso dell'istruttoria, come emerge dai verbali delle sedute di conferenza dei servizi, non sono emersi elementi ostativi all'approvazione del progetto presentato, allegato alla presente determinazione sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale. Il presente provvedimento ne autorizza, pertanto, la realizzazione;
- il progetto di consolidamento delle suddette porzioni di stabilimento rende necessaria la demolizione dei capannoni e delle altre strutture ubicate sulle stesse. Tali strutture saranno poi ricostruite con le modalità riportate negli elaborati progettuali approvati con il presente atto. Come previsto all'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'approvazione del progetto costituisce titolo abilitativo dal punto di vista edilizio per la realizzazione delle opere ivi previste, fatto salvo l'obbligo di assolvimento degli oneri di urbanizzazione in favore del Comune di

Orbassano qualora dovuti. Pertanto, acquisito il parere favorevole in merito agli interventi proposti da parte del Comune di Orbassano come emerge dal verbale della conferenza dei servizi del 19/3/2008 e preso atto che lo stesso Comune di Orbassano non ha richiesto l'individuazione di prescrizioni specifiche in materia edilizia e/o urbanistica, il presente provvedimento autorizza la costruzione dei seguenti manufatti ed impianti:

- capannoni prefabbricati (A1, A2, A3 e A4) in struttura metallica, completi di fondazioni, strutture di sostegno, copertura, tamponamenti perimetrali, porte, finestre ed impiantistica interna;
- 9 box in calcestruzzo armato, incluse armature, casserature e impermeabilizzazioni;
- tettoia in carpenteria metallica, incluse fondazioni in cemento armato;
- palazzina archivio in struttura metallica, completa di fondazioni, strutture di sostegno, copertura e tamponamento perimetrale, porte, finestre e impiantistica interna;
- impianto antincendio, elettrico e di illuminazione;
- sistema di impermeabilizzazione e di raccolta delle acque meteoriche;

- in riferimento al sistema di monitoraggio dei cedimenti verticali sull'intera piattaforma SADI, la Società ha proposto l'integrazione della rete di monitoraggio altimetrico esistente con un monitoraggio integrato in continuo di alcune strutture di superficie attraverso l'impiego di sensori GNSS. Il sistema prescelto, indicato nel progetto di cui alla nota di prot. prov.le n. 82134 del 5/2/2008 così come integrato dalla nota di prot. prov.le n. 183827 dell'11/3/2008, è stato ritenuto idoneo alla finalità richiesta, per l'impostazione e la tecnica di monitoraggio prevista. Al fine di garantire un controllo sistematico ed efficace dei cedimenti sull'intera area della piattaforma, come previsto espressamente dalla CTU, si ritiene necessario che la fase esecutiva di dettaglio, inerente il posizionamento delle stazioni e la tipologia del dato restituito dal sistema di rilevamento venga definitacongiuntamente agli organi di controllo, secondo modalità stabilite al successivo allegato B. Parimenti, si ritiene necessaria la redazione di un protocollo di trasmissione dati, con frequenze e modalità che dovranno essere appositamente concordati;
- al fine di dotare il sistema di monitoraggio dei cedimenti a progetto della capacità previsionale richiesta dalla CTU, la Società ha redatto un piano di gestione dei rischi correlati all'instaurarsi di cedimenti, individuando delle condizioni limite di soglia e delle condizioni limite di allarme in relazione alle caratteristiche strutturali dei singoli manufatti. L'impostazione di tale piano, di cui alla nota di prot. prov.le n. 82134 del 5/2/2008 così come integrato dalla nota di prot. prov.le n. 183827 dell'11/3/2008, è stata ritenuta condivisibile dai componenti della conferenza dei servizi, fatta salva l'individuazione di condizioni specifiche ad integrazione dello stesso, riportate nel successivo allegato B;

•in merito alle criticità del sottosuolo, è necessario sottolineare che l'introduzione del sistema di monitoraggio previsto, per le aree non soggette a consolidamento, non si configura come intervento risolutivo delle criticità inerenti la situazione del sito di ubicazione dell'impianto, ma consente unicamente di controllare l'evoluzione dei cedimenti, come espressamente previsto dalla CTU. Pertanto, il sistema di monitoraggio dovrà essere affiancato da periodiche verifiche circa la tenuta idraulica dei manufatti

dell'impianto (vasche, platee, bacini di contenimento e tubazioni interrate) e da un programma periodico di manutenzione degli impianti e delle strutture, che dovrà costituire parte integrante delle procedure operative adottate dalla Società, fatta salva la necessità di ricorrere in futuro alla realizzazione di interventi strutturali analoghi a quelli approvati con il presente provvedimento;

•per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e gli aspetti tecnico – impiantistici e lo stato di applicazione delle BAT all'impianto, dall'istruttoria svolta è emerso che:

- dal punto di vista gestionale, la SADI è in possesso per il sito in esame di un sistema di gestione ambientale secondo la norma ISO14001. Le procedure del sistema di gestione ambientale sono risultate conformi ai requisiti individuati dalle BAT di settore, pertanto, non sono necessari adeguamenti inerenti questi aspetti. Inoltre, come previsto all'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 59/2005 il rinnovo delle condizioni dell'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento verrà effettuato ogni sei anni, come previsto per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN ISO 140001;
- per quanto riguarda i processi attuati presso l'impianto, gli stessi sono risultati in linea con i requisiti individuati dalle BAT di settore, pertanto nel corso delle conferenze non è emersa la necessità di attuare significative modifiche ai processi attuati;
- per quanto riguarda gli aspetti impiantistici, la Società nella documentazione integrativa trasmessa in data 31/1/2007 con nota di prot. prov.le n.139916 ha individuato alcuni adeguamenti alle Migliori Tecniche Disponibili e le tempistiche previste per la loro realizzazione . Alcuni degli interventi proposti, sono stati già attuati, come emerge dalla nota di prot. prov.le n. 1464665 del 14/12/2007: i restanti interventi dovranno invece essere attuati nel rispetto delle scadenze riportate al successivo allegato C;
- al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti e di ottimizzarne la gestione, la Società ha provveduto ad effettuare una revisione dei codici CER autorizzati per ciascuna delle linee di trattamento e ad individuare i gruppi omogenei di rifiuti da destinare al successivo smaltimento/recupero. Nel presente provvedimento verranno, pertanto, inserite le modifiche proposte dalla Società e già condivise nel corso dell'istruttoria;

Per quanto attiene gli aspetti inerenti la gestione rifiuti, pertanto, si ritiene di poter procedere in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, al rilascio dell'AIA, ferma restando l'individuazione di alcune prescrizioni e condizioni cui il gestore dovrà attenersi nello svolgimento dell'attività autorizzata. In particolare, come previsto dalla normativa vigente in materia, il gestore dovrà prestare idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata;

•in merito agli aspetti connessi alle emissioni in atmosfera, nel corso dell'istruttoria è emerso quanto segue:

- la SADI ha proposto l'implementazione degli impianti di abbattimento delle emissioni denominati E1 ed E2. Inoltre, al fine di incrementare l'efficienza dell'impianto di abbattimento E1, la SADI ha proposto l'introduzione di un sistema dedicato per il trattamento delle emissioni gassose derivanti dalle sezioni di pretrattamento rifiuti liquidi (VS4A, VS4B, VS4C). Tali interventi sono stati ritenuti migliorativi della situazione in essere e in linea con quanto individuato dai documenti BRef di riferimento;
- per quanto riguarda i limiti alle emissioni la società ne ha richiesto una revisione

chiedendo di modificare il limite di emissione di COV a 50 mg/Nm^3 rispetto ai 20 mg/Nm^3 attualmente previsti. Il Servizio Qualità dell'Aria ed Inquinamento Atmosferico della Provincia di Torino ha espresso parere negativo in merito a tale variazione, ritenendo il limite di 20 mg/Nm^3 più cautelativo in relazione alla mitigazione degli impatti odorigeni derivanti dall'impianto. Inoltre, il Servizio competente ha individuato alcuni limiti di emissione relativi a specifici inquinanti cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata;

- relativamente alla proposta di escludere i controlli periodici sulle emissioni in atmosfera per quei parametri oggetto di monitoraggio in continuo tramite lo SME di stabilimento, Il Servizio Qualità dell'Aria ed Inquinamento Atmosferico della Provincia di Torino si è espresso favorevolmente, rammentando che è necessario che il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni rispetti i requisiti individuati dall'allegato VI parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: il gestore dovrà pertanto certificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma attraverso l'invio ad ARPA e Provincia di un opportuno manuale;
- in merito alle emissioni derivanti dal trituratore posizionati nell'area adiacente la PL30, il gestore ha individuato alcuni accorgimenti tecnici e gestionali da porre in essere allo scopo di ridurne le emissioni diffuse che diverranno parte del contenuto prescrittivo del presente provvedimento;

•per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche e degli scarichi derivanti dall'attività esercitata, l'ente gestore della pubblica fognatura ove recapita lo scarico finale ha confermato i limiti qualitativi fissati dall'autorizzazione attualmente già rilasciata alla SADI con prot. SMAT n. 66924 del 21/11/2006, individuando altresì alcune prescrizioni e condizioni cui attenersi nel corso dell'esercizio dell'attività autorizzata. In particolare, il gestore della pubblica fognatura ha richiesto l'introduzione di alcuni strumenti di controllo sull'impianto.
Parimenti, in merito alla gestione delle acque meteoriche e di dilavamento derivanti dalla piattaforma, SMAT si è espressa favorevolmente in merito all'approvazione del piano di prevenzione e gestione trasmesso da SADI ai sensi del Regolamento Regionale 1/R/2006 così come modificato dal Regolamento Regionale 7/R/2006;

•in merito al monitoraggio delle acque di falda, in considerazione del fatto che è stato avviato il procedimento amministrativo di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 in materia di bonifica dei siti contaminati e che le procedure finalizzate alla caratterizzazione del sito sono ancora incorso, in sede di conferenza dei servizi è stato concordato di demandare la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle acque di falda alla conclusione delle procedure di caratterizzazione del sito effettuate nell'ambito del procedimento di bonifica. In tale intervallo di tempo, il monitoraggio delle acque di falda sarà comunque garantito dalle indagini finalizzate alla caratterizzazione del sito, molto più specifiche e dettagliate rispetto ai pozzi piezometrici attualmente esistenti. Tali indagini consentiranno di definire il reale stato di contaminazione dell'acqua di falda e di progettare un sistema di monitoraggio idoneo alle caratteristiche del sito in esame. Entro 60 giorni dalla data di approvazione del documento di analisi di rischio previsto all'art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la SADI dovrà presentare un progetto per la realizzazione di un sistema di monitoraggio delle acque di falda, che tenga debitamente conto di quanto emerso nel corso del procedimento di bonifica stesso. Tale progetto dovrà in ogni caso essere presentato entro il 30/06/2009;

•nel corso dell'istruttoria è emerso che nel sottosuolo è presente metano ed altri prodotti di degradazione: è pertanto necessario, sia per garantire la sicurezza dell'attività di gestione rifiuti, sia per acquisire ulteriori dati in merito alla situazione evolutiva del materiale oggetto di rinterro, proseguire il monitoraggio dei gas interstiziali riscontrati

nel sottosuolo dello stabilimento, con le tempistiche e le modalità riportate al successivo allegato B;

•per quanto riguarda la riduzione dei consumi il risparmio energetico ed il rumore dall'istruttoria effettuata non sono emerse problematiche significative;

•non sono state individuate dal Sindaco del Comune di Orbassano prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi del T.U.L.L.S, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 59/2005 e s.m.i;

Alla luce di quanto sopra esposto ed alle condizioni sopra individuate si ritiene, pertanto, di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale prevista all'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., dando atto che la stessa sostituisce i provvedimenti rilasciati alla SADI ai sensi della normativa di settore come previsto all'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.

RITENUTO pertanto di:

•rilasciare alla società SADI Servizi Industriali S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista all'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. relativamente all'impianto di Strada Grugliasco - Rivalta s. n. nel Comune di Orbassano. Ai sensi dell'art. 5 comma 14 del decreto sopra citato, la stessa sostituisce i seguenti provvedimenti:

- ✓ autorizzazione all'esercizio delle seguenti operazioni di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.(ora abrogato ed interamente sostituito dalla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.):

  - trattamento chimico fisico biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D8 e D9 dell'Allegato B al D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (ora D.Lgs. 152/2006) con provvedimento autorizzativo n. 70-119106/2003 del 6/5/2003, in scadenza il 6/5/2008;

  - trattamento di inertizzazione rifiuti solidi, ricondizionamento, deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D9, D13, D14, D15 e R13 degli Allegati B e C al D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (ora D.Lgs. 152/2006) con provvedimento autorizzativo n. 72-119175/2003 del 6/5/2003, in scadenza il 6/5/2008;

  - smaltimento e recupero oli ed emulsioni attraverso il trattamento denominato HS (operazioni riconducibili ai punti D9 ed R9 degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) con provvedimento autorizzativo n. 177-254360/2003 del 6/10/2003, in scadenza il 6/10/2008;

- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 (ora abrogato dalla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), compresa nei provvedimenti di autorizzazione alla gestione rifiuti rilasciate ai sensi dell'allora vigente D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;
- ✓ autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. (ora abrogato ed interamente sostituito dalla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui alla nota di prot. SMAT n. 66924 del 21/11/2006;
- ✓ approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al Regolamento Regionale 1/R/2006 e s.m.i.;

•approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto esecutivo finalizzato al consolidamento delle porzioni di stabilimento PL30 e PL34 allegato alla presente nota sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale. Come previsto all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 parte IV, l'approvazione del progetto

costituisce titolo abilitativo dal punto di vista edilizio per la realizzazione delle opere previste a progetto;

•approvare il piano di monitoraggio dei cedimenti proposto dalla SADI con nota del 4/2/2008 di prot. prov.le n. 82134 del 5/2/2008 e stabilire a conferma ed integrazione dello stesso alcune prescrizioni riportate in dettaglio nel successivo allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;

•prevedere alcuni interventi e le relative tempistiche di attuazione che il gestore deve porre in essere al fine di adeguare l'impianto alle Migliori Tecniche Disponibili per l'impianto in esame, riportati in dettaglio nell'allegato C al presente atto;

•stabilire, come previsto all'art. 5 comma 18 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., alcune condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata al fine di garantire la protezione dell'ambiente nel suo complesso nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, riportate in dettaglio negli allegati D, E, F e G che costituiscono parte integrante del presente atto;

•disporre che, a copertura degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, dovranno essere prestate idonee garanzie finanziarie secondo le modalità individuate dalla D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;

•stabilire, come previsto all'art. 11 comma 2 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., modalità e frequenze di trasmissione dei dati inerenti il monitoraggio delle emissioni ambientali che si originano dall'impianto;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte quarta che disciplina la gestione dei rifiuti e la parte terza in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- la legge regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- la legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti;
- il regolamento regionale del 20/02/2006 n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche e di dilavamento e di lavaggio piazzali" così come modificato dal regolamento regionale 2/08/2006 n. 7/R;
- la D.G.P. n. 121-43863/2000 del 23 febbraio 2000 e successive modificazioni recante "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA :

1.di rilasciare alla società SADI Servizi Industriali S.p.A. con sede legale in Milano Via dei Missaglia 97 l'Autorizzazione Integrata Ambientale prevista all'art. 5 del D.lgs. 59/2005 e s.m.i. relativamente all'impianto di Orbassano (TO) Strada Grugliasco – Rivalta s.n. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 comma 14 del medesimo

decreto sostituisce i seguenti provvedimenti previsti dalle normative speciali in materia ambientale:

- ✓ autorizzazione all'esercizio delle seguenti operazioni di gestione rifiuti ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.(ora abrogato ed interamente sostituito dalla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.):

  - trattamento chimico fisico biologico di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D8 e D9 dell'Allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

  - trattamento di inertizzazione rifiuti solidi, ricondizionamento, deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D9, D13, D14, D15 e R13 degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

  - smaltimento e recupero oli ed emulsioni attraverso il trattamento denominato HS, operazioni riconducibili ai punti D9 ed R9 degli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i);
- ✓ autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 della parte III al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al Regolamento Regionale 1/R/2006 e s.m.i.;

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto esecutivo finalizzato al consolidamento delle porzioni di stabilimento PL30 e PL34 allegato alla presente nota sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale. Come previsto al medesimo articolo, l'approvazione del progetto costituisce titolo abilitativo dal punto di vista edilizio per la realizzazione delle opere previste a progetto, fatto salvo l'assolvimento degli oneri di urbanizzazione in favore del Comune di Orbassano qualora dovuti;

3. di approvare il piano di monitoraggio dei cedimenti proposto dalla SADI con nota del 4/2/2008 di prot. prov.le n. 82134 del 5/2/2008 e stabilire a conferma ed integrazione dello stesso alcune prescrizioni riportate in dettaglio nel successivo allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;

4. di prevedere alcuni interventi e le relative tempistiche di attuazione che il gestore dovrà porre in essere al fine di adeguare l'impianto alle migliori tecniche disponibili per l'impianto in esame, riportati in dettaglio nell'allegato C al presente atto;

5. di individuare, come previsto all'art. 5 comma 18 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., alcune condizioni e prescrizioni cui il gestore dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata al fine di garantire la protezione dell'ambiente nel suo complesso nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del medesimo decreto, riportate in dettaglio negli allegati D, E, F e G che costituiscono parte integrante del presente atto;

6. di prescrivere che entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto dovranno essere prestate idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata secondo le modalità riportate nella DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. allegando schemi di calcolo e quantitativi di riferimento;

7. di stabilire che la durata della presente autorizzazione è di sei anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, così come previsto all'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. per gli impianti certificati secondo la norma UNI EN

ISO14001. la domanda di rinnovo dovrà essere trasmessa nel rispetto dei termini riportati all'art. 9 comma 1 del citato decreto;

8.di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate ai precedenti punti 1 e 2. Il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e previsti dalla vigente normativa;

9.di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame dal parte dell'Amministrazione Provinciale qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.. La presente autorizzazione potrà essere comunque modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie;

10.di stabilire che in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. ed altri previsti dalla normativa vigente impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;

11.di far salvo il pagamento da parte del gestore delle spese occorse ed occorrenti per l'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti e dei sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di AIA e per i successivi controlli come disposto all'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.;

Fanno parte integrante del presente provvedimento gli allegati A, B, C, D, E, F, e G.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso nel termine perentorio di 60 giorni dalla data della sua conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

RM/RL

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Pier Franco ARIANO)

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



DECRETO N. 78 DEL 22 dicembre 2011

OGGETTO: Ditta ECOTRASPORTI S.r.l. - Impianto di stoccaggio provvisorio, cernita e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione impianto in Via Alcide de Gasperi, 84, 36022, Cassola (VI).
Procedimento di VIA – AIA ai sensi degli art. 11 e 23 della LR n. 10/99 ed ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della LR n. 26/07. – Parere VIA n. 324 del 28 settembre 2011.
Autorizzazione Integrata Ambientale Punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 (ora Punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010).

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE

(1) VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC);

(2) VISTO il D. Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 e s.m.i., attuativo della Direttiva 96/61/CE, che abroga il D. Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'Allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;

(3) VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., recante "*Norme in materia ambientale*";

(4) VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 relativa alle Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti ad AIA, così come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1450 del 22 maggio 2007 e n. n. 2493 del 7 agosto 2007, che forniscono chiarimenti e integrazioni in ordine alla DGRV n. 668 del 20 marzo 2007;

(5) VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla Prevenzione e la Riduzione Integrate dell'Inquinamento (IPPC), che abroga e sostituisce anche la Direttiva 96/61/CE;

(6) VISTO il D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "*Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.*", con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/1/CE, e che abroga, tra l'altro il D. Lgs. n. 59/2005;

(7) CONSIDERATO tuttavia che l'articolo 35, comma 2-*ter* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010, dispone che "*Le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'Avvio del Procedimento*";

(8) VISTO l'Allegato II al D. Lgs. n. 59/2005 (ora Allegato IX alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010), recante l'elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale;

(9) VISTA la L.R. n. 26 del 16 agosto 2007 recante "*Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, "Norme per la tutela dell'ambiente*", ai fini dell'attuazione del D. Lgs. n. 59/2005;

[10] VISTO — il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'Allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7 giugno 2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 – 5.2 – 5.3 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005;

[11] VISTA — la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000 recante "*Norme in materia di gestione dei rifiuti*";

[12] VISTA — la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 9 febbraio 2010, recante: "*Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 – Gestione dei rifiuti, dell'Allegato I al D. Lgs. n. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. n. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s.m.i. Indicazioni operative.*";

[13] VISTA — la deliberazione della Giunta regionale n. 1519 del 26 maggio 2009 recante "*Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.*", che sostituisce la precedente DGRV 3826/08;

[14] PRESO ATTO — che la Ditta Ecotrasporti S.r.l. ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 in data 26 novembre 2008, per il punto 5.1 dell'Allegato I del D. Lgs. n. 59/2005 (ora punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D: Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5 della DGRV n. 668/2007;

[15] VISTO — l'avvio del provvedimento ai sensi degli art. 7 e segg. della Legge 241/1990 e s.m.i., comunicato alla Ditta in data 30 gennaio 2009;

[16] VISTO — l'annuncio fatto pubblicare dalla Ditta, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D. Lgs. n. 59/2005, (ora art. 29-*quater*, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010), sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" in data 13 febbraio 2009, come da comunicazione della Ditta nella medesima data;

[17] PRESO ATTO — che a seguito della pubblicazione di cui al punto precedente, non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati nei termini fissati dall'art. 5, comma 8, del D. Lgs. n. 59/2005 (ora art. 29-*quater*, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010);

[18] CONSIDERATO — che sulla base della documentazione presentata è stato rilasciato alla Ditta in oggetto, il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria con DSRAT n. 4 del 16 febbraio 2009, con scadenza al 28 febbraio 2010, ricognitivo delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti rilasciata dalla Provincia di Vicenza con DDP n. 105/suolo rifiuti/2007 del 3 luglio 2007, come modificato dal decreto n. 197/Suolo Rifiuti/2008 del 31 dicembre 2008, con scadenza il 31 maggio 2009;

[19] VISTO — che la validità del DSRAT n. 4 del 16 febbraio 2009, con scadenza al 28 febbraio 2010, è stata prorogata con DSRAT n. 12 del 25 febbraio 2010 fino al 31 dicembre 2011;

[20] PRESO ATTO — che con nota in data 10 febbraio 2010, la Ditta Ecotrasporti S.r.l. ha presentato contestualmente domanda di VIA ed AIA relativa all'impianto di stoccaggio provvisorio, cernita e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Cassola (VI) per il trasferimento dell'impianto in parola in altro sito all'interno dello stesso Comune;

[21] VISTO — il Parere n. 324 del 28 settembre 2011 espresso dalla Commissione Regionale VIA, con cui è stato approvato il progetto per il trasferimento dell'impianto di cui all'oggetto, e con cui vengono stabilite anche alcune prescrizioni per quanto riguarda l'impianto sito in via Alcide de Gasperi, 84;

[22] VISTA — la nota del 28 ottobre 2011 con la quale la Ditta Ecotrasporti S.r.l. ha ottemperato alle richieste avanzate con note n. 432473 del 20 settembre 2011 e n. 441658 del 26 settembre 2011,

[23] CON

[24] RIT

[25] VIS

[26] RIT

[27] PR

[28] C

[29] V

[30] V

[31] C

[32] R

[33] P

relative rispettivamente alla presentazione del PMC aggiornato, per l'impianto in esercizio situato in Via De Gasperi, 84, e all'elenco dei codici CER di rifiuti autorizzati, con l'indicazione puntuale delle operazioni ad essi associate e la loro descrizione, ai fini del rilascio dell'AIA per l'impianto in questione;

(23) CONSIDERATO che dalla relazione tecnica (Allegato B18 alla "Scheda B – Relazione tecnica dei processi produttivi"), e dalla succitato Parere VIA n. 324/2011, emerge che dalla Ditta non esitano materie prime secondarie o prodotti commercializzabili così come definite dall'articolo 184-*ter* del D. Lgs. n. 152/2006, e riconducibili all'operazione R5 – Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, bensì altri rifiuti selezionati secondo classi merceologiche omogenee al fine di essere inviati a successivi impianti che ne completano il recupero;

(24) RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di non poter inserire, nell'elenco delle operazioni acconsentite, il riferimento a tale operazione autorizzata con la precedente deliberazione della Provincia di Vicenza n. 862 del 23 aprile 2001;

(25) VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti indica, all'Allegato II, alla voce *R12 – Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*, dove nelle note si specifica che "*In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.*", ed alla voce *D14 – ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D13*;

(26) RITENUTO di specificare all'interno dell'autorizzazione – seguendo le indicazioni della direttiva comunitaria sopra riportate – che la Ditta è autorizzata ad effettuare l'operazione di accorpamento dei rifiuti con medesimo codice CER;

(27) PRESO ATTO che ai sensi della normativa vigente - art. 24, comma 4, della L.R. n. 3/2000 - i lavori previsti per la realizzazione del nuovo impianto devono iniziare entro mesi 12 dalla data del provvedimento di approvazione del progetto di trasferimento dell'impianto, e la messa in esercizio provvisorio dell'impianto deve avvenire entro i successivi mesi 36 dalla data di inizio lavori, sulla base del succitato Parere VIA n. 324/2011 l'Autorizzazione Integrata Ambientale per il sito di Via De Gasperi, 84, avrà durata non inferiore ad anni quattro a partire dal 1° gennaio 2012.

(28) CONSIDERATO che l'impianto ubicato in Via De Gasperi, 84, rimarrà in esercizio fino al completo trasferimento presso il nuovo sito ed alla completa realizzazione delle opere previste dal progetto oggetto di procedura di VIA;

(29) VISTO il Piano di Monitoraggio e Controllo datato 28 ottobre 2011 e consegnato ai competenti Uffici regionali nella medesima data;

(30) VISTA la comunicazione ARPAV DAP Vicenza n. 136678 del 29 novembre 2011 con la quale ha espresso parere positivo al PMC redatto con data 28 ottobre 2011;

(31) CONSIDERATO inoltre che la Provincia di Vicenza non ha segnalato non conformità in merito al PMC presentato dalla Ditta;

(32) RITENUTO che le garanzie finanziarie previste, in sintonia con quanto stabilito dalla L.R. n. 26/2007, art. 1, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, debbano essere presentate alla Provincia di Vicenza, competente per territorio, che è tenuta a verificarne la conformità, e debbano essere accese a favore della medesima amministrazione provinciale;

(33) PRESO ATTO che la Ditta in oggetto risulta essere certificata UNI EN ISO 14001:2004, certificato n. EMS-1613/S, rilasciato da RINA S.p.A. con validità fino al 21 dicembre 2012, per il sito di produzione in parola;

(34) PRESO ATTO che la Ditta ha versato gli oneri istruttori secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunt Regionale n. 1519/2009 – per l'impianto sito in Via Alcide de Gasperi, 84 – e che è in corso l verifica degli importi versati da parte degli uffici competenti;

(35) VISTA altresì la DGRV del 29 dicembre 2009, n. 4148 *"Disciplina degli oneri istruttori per i progett sottoposti alle procedure VIA/AIA"*, con la quale per gli impianti assoggettati ad entrambe l procedure, come nel caso in argomento, viene richiesto il *"pagamento dei soli oneri istruttor previsti dalla L.R. 10/99"*, e che la Ditta, in sede di procedura di VIA ha assolto a dett obblighi per quanto riguarda il progetto di trasferimento dell'impianto in parola;

(36) RITENUTO pertanto di rilasciare, in base alla documentazione presentata dalla Ditta e da quella acquisita dall'Autorità competente durante l'espletamento della fase istruttoria, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Ecotrasporti S.r.l. - per i tempi necessari al trasferimento dell'impianto in parola ed alla sua dismissione - per l'attività prevista dal D. Lgs. n. 59/05, nell'Allegato I, al punto 5.1 (ora punto 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010), per un periodo di anni 4 e quindi fino al **31 dicembre 2015**;

(37) RITENUTO infine di demandare l'AIA per il nuovo impianto in Comune di Cassola (lotto 1B nel piano particolareggiato) zona D1/2-12, D1/2-13, D1/2-14, ad un successivo provvedimento del Segretario Regionale per l'Ambiente subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui all'art. n. 25 della L.R. n. 3/2000 nonché alle risultanze dell'attività di verifica e controllo previste, e di competenza della Provincia di Vicenza con il supporto di ARPAV, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 26/2007 nonché dalla DGRV n. 2794/2010 *"Primi indirizzi operativi concernenti l'attività di controllo preventivo affidata alla Provincia con l'avvalimento dell'ARPAV"*.

DECRETA

1. Alla Ditta Ecotrasporti S.r.l. con sede legale in Via Alcide de Gasperi, 84, 36022, Cassola (VI), C.F. 02317690242, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto ubicato in Via Alcide de Gasperi, 84, 36022, Cassola (VI), e catastalmente censito al Foglio 2, mappale n. 998, per l'attività individuata al punto 5.1 Allegato I del D. Lgs. n. 59/05 (ora D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Parte II, Allegato VIII, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010).
2. Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 59/05 (ora art. 29-*quater*, comma 11 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010), la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
   2.1. Esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio, cernita e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Alcide de Gasperi, 84, 36022, Cassola (VI), ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
3. L'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di cui trattasi ha validità quattro anni, per le motivazioni citate in premessa, e pertanto fino al **31 dicembre 2015**, al fine di consentire il trasferimento e la dismissione dell'impianto in parola.
4. La Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Vicenza - entro e non oltre **60 giorni** dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo proroga accordata dalla stessa Provincia su motivata istanza - le garanzie finanziarie adeguate ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui trattasi. Le suddette garanzie dovranno essere prestate in conformità alla normativa regionale vigente in materia, a favore dell'Amministrazione provinciale di Vicenza, la quale ne verificherà la congruità.
5. Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del quaranta per cento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, come modificato dalla relativa legge di conversione 24 gennaio

2011, n. 1, in forza della certificazione in essere UNI EN-ISO 14001:2004. L'entità dell'importo delle garanzie finanziarie prestate è subordinata alla riconferma della validità della certificazione UNI EN-ISO 14001:2004. In caso di mancata riconferma, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato entro i successivi 60 giorni.

5.1. La Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto ed alla Provincia di Vicenza l'avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere entro e non oltre 3 mesi dalla medesima scadenza; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto ed alla Provincia di Vicenza di eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

6. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va effettuata secondo una delle seguenti modalità:

6.1. Fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di credito.

6.2. Polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti". Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria; in ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modifiche e integrazioni. Le polizze fideiussorie, tra l'altro, dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'ente garantito.

7. La Ditta è tenuta a stipulare inoltre una polizza RC inquinamento come previsto dalla normativa regionale vigente in materia. La Ditta è tenuta, altresì, a presentare alla Provincia di Vicenza l'attestazione di avvenuto rinnovo entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.

8. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'impianto oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Per ciascuna tipologia di rifiuti sono indicate altresì le specifiche attività autorizzate.

9. Le attività, con rifermento agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che potranno essere svolte dalla Ditta nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto 11, sono le seguenti:

9.1. Attività di stoccaggio (D15, R13) ed eventuale accorpamento (D14, R12) di carichi con il medesimo codice CER, e medesima caratteristica di pericolo qualora il rifiuto sia pericoloso, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti sui quali si effettua il mero stoccaggio ovvero si effettua l'accorpamento di rifiuti con il medesimo codice CER, mantengono il codice CER di origine.

9.1.1. Sconfezionamento e riconfezionamento (D14-R12), con contestuale selezione e cernita – limitatamente ai rifiuti destinati a recupero (R12) – di materiali eventualmente recuperabili (es. bancali, materiali plastici non contaminati, cartoni, ecc.) finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee.

9.1.2. Il rifiuto sconfezionato mantiene lo stesso codice CER e la stessa filiera prevista all'atto del carico (smaltimento o recupero); le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta, e vanno identificati con un codice CER appartenente al capitolo 19, tranne nei casi in cui debba essere individuato un codice CER specifico al fine di procedere al corretto invio a smaltimento o recupero.

9.1.3. Ove nel corso delle operazioni di sconfezionamento derivino imballaggi costituiti da: bancali, fusti e cisternette, è possibile che tali oggetti siano ceduti a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali. Di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni utilizzato dalla Ditta e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli oggetti in questione.

9.1.4. Le operazioni di eliminazione delle frazioni estranee, eseguite sui rifiuti per partite omogenee c codici CER, non rientrano tra quelle di selezione o cernita, e pertanto i rifiuti mantengono lo stess codice CER di origine; conseguentemente i rifiuti manterranno anche la stessa filiera (smaltiment o recupero) per la quale sono stati presi in carico.

9.2. Operazioni di recupero, mediante selezione, di rifiuti speciali non pericolosi (R4).

10. I quantitativi massimi di stoccaggio consentiti in impianto sono pari a:

- 180 tonnellate di rifiuti liquidi (compresi i rifiuti liquidi confezionati ed i rifiuti liquidi contenuti nell cisterne).
- 160 tonnellate per i rifiuti solidi.

11. L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dagli artt. 177-178 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

11.1. L'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi.

11.2. L'attività autorizzativa dovrà essere effettuata unicamente all'interno del capannone e nelle aree funzionali dell'impianto così come individuati nella planimetria: "Layout", di cui all'**Allegato B** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; in particolare dovranno essere tenuti distinti i settori destinati al conferimento dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di trattamento autorizzate da quelli destinati allo stoccaggio dei rifiuti trattati, ovvero dei rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15).

11.3. Copia della planimetria di cui al precedente punto, dovrà essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'impianto, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo.

11.4. I piazzali e la pavimentazione interna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato.

11.5. Devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno, dovrà essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo del piazzale e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque.

11.6. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.

11.7. In ogni sezione impiantistica, comprese quelle di stoccaggio, deve essere sottoposta ad adeguata pulizia in modo tale da evitare il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.

11.8. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata.

11.9. I rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione nell'atmosfera.

11.10. I rifiuti contenenti amianto, devono essere gestiti evitando qualsiasi diffusione di fibre libere e nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 257/1992 s.m.i.. L'area dedicata a tale operazione deve essere, di volta in volta, evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente.

11.11. Il parcheggio dei cassoni scarrabili nel piazzale esterno della Ditta dovrà essere effettuato esclusivamente nella parte pavimentata ed impermeabile agli agenti meteorici. Qualora questi contengano rifiuti in attesa di essere avviati ad impianti di smaltimento – recupero dovranno essere chiusi o comunque coperti con appositi teloni atti ad impedire qualsiasi forma di dilavamento del contenuto.

Conferimento

11.12. I rifiuti in ingresso in impianto potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, la quale deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e

merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato, e che può essere costituita anche da certificazione analitica.

Tale omologa dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario.

L'omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

11.13. I rifiuti derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l'impianto solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas quali Acetilene, Fosfina, Ammoniaca e Idrogeno. È fatto comunque obbligo di dotare l'impianto di idonee sostanze di estinzione non contenenti acqua.

11.14. I rifiuti di cui al capitolo 20 dell'elenco dei codici CER di rifiuti potranno essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

Stoccaggio

11.15. I rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore.

11.16. I rifiuti allo stato fisico liquido dovranno essere stoccati solamente nelle aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti.

11.17. Le aree di stoccaggio, ivi compresi serbatoi e container, nonché le aree adibite alla lavorazione dei rifiuti devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione – con specifico riferimento alla planimetria "Layout" (Vedi **Allegato B** al presente decreto) – indicante le quantità, i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccate, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

11.18. I rifiuti individuati con codice generico xx.xx.99 potranno essere accettati all'impianto previa acquisizione da parte del tecnico responsabile di idonea documentazione che individui in modo puntuale la tipologia del rifiuto; tale documentazione dovrà essere conservata nel quaderno di registrazione.

11.19. Deve essere prevista la presenza di sostanza adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti.

11.20. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree di stoccaggio, inclusi serbatoi, pavimentazioni e bacini di contenimento. Le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita. Se la capacità di contenimento o l'idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.

11.21. La Ditta dovrà disporre la regolare manutenzione ed il mantenimento in efficienza dei misuratori di livello e degli allarmi acustico/visivi presenti nelle cisterne, nonché provvedere alla loro installazione qualora assenti e/o in avaria.

11.22. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'Autorità di Controllo; nelle aree destinate allo stoccaggio inoltre dovrà essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i fusti o i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna al centro, in specie ai fini

antincendio.

11.23. Non sono ammesse operazioni di trattamento sui rifiuti costituiti da RAEE; tali rifiuti possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di mero stoccaggio ed accorpamento finalizzati all'ottenimento di carichi omogenei per il successivo trasporto.

11.24. Non sono ammesse operazioni di trattamento sui rifiuti sanitari; tali rifiuti possono essere sottoposti esclusivamente ad operazioni di mero stoccaggio ed accorpamento finalizzati all'ottenimento di carichi omogenei per il successivo trasporto.

11.25. Per i rifiuti sanitari e/o ad essi equiparabili, devono essere rispettate le modalità gestionali stabilite dal DPR n. 254/2003 e s.m.i..

11.26. Lo stoccaggio degli accumulatori e simili deve essere effettuato in appositi contenitori stagni atti a contenere eventuali spandimenti di liquidi; le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'Allegato III al D. Lgs. n. 188/2008.

11.27. Le operazioni di stoccaggio delle apparecchiature contenenti PCB e PCT, devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209.

11.28. Ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare (D15) o di messa in riserva (R13) per periodi superiori ad anni uno.

12. La Ditta deve operare secondo il Layout impiantistico di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento; ogni modifica di tale elaborato dovrà essere preventivamente autorizzata dalla scrivente Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 59/2005 (ora art. 29-*nonies* del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010).

13. Per quanto riguarda i controlli e i monitoraggi ambientali la Ditta dovrà attenersi al Programma di Monitoraggio e Controllo – 28 ottobre 2011 cui ha dato parere positivo ARPAV-DAP Vicenza con la nota n. 136678 del 29 novembre 2011.

13.1. Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto, dovrà essere comunicata alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV-DAP Vicenza, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.

13.2. Il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza ed al Dipartimento ARPAV Provinciale di Vicenza ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, dovrà essere assentita da parte di questa Amministrazione, sentito il parere della Provincia di Vicenza e di ARPAV-DAP di Vicenza.

14. Ai sensi dell'art. 29-*nonies* alla del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex art. 10 del D. Lgs. n. 59/2005), il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto.

15. Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3, lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ex art. 11 del D. Lgs. n. 59/2005).

16. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cassola (VI) (DPCM 14 novembre 1997).

17. La Ditta alla scadenza della presente autorizzazione – 31 dicembre 2015 – dovrà aver eliminato tutti i rifiuti dall'impianto sito in Via Alcide de Gasperi, 84; la Ditta dovrà altresì procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito e ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

18. Ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (ex art. 11 del D. Lgs. n. 59/2005) l'ARPAV potrà, anche in considerazione del periodo limitato di tempo, effettuare nell'arco di durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale due controlli, di cui uno anche analitico.

19. Il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

20. Sono allegati al presente provvedimento:

    20.1. **Allegato A**: Elenco dei rifiuti conferibili secondo codice CER di cui al punto 8 e indicazione delle attività consentite con riferimento al punto 9 del presente provvedimento;

    20.2. **Allegato B**: Layout Impianto.

21. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Ecotrasporti S.r.l., al Comune di Cassola (VI), alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV-DAP Vicenza, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.

22. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

IL SEGRETARIO REGIONALE PER L'AMBIENTE
Ing. Mariano Carraro

FIRMATO

Attesto che la presente copia, composta di n° 9 PAGINE / 5 fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.
Venezia, 22 DIC 2011

+ 10 PAGINE / 5 FOGLI ALL. A
+ 1 PAGINA / 1 FOGLIO ALL. B

UNITÀ COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA
Il Funzionario
Ing. Ubaldo De Bei



Allegato A al Decreto n. 78 del 22 dicembre 2011 pag. 1/10

Impianto di stoccaggio provvisorio, cernita e adeguamento volumetrico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Cassola (VI)

Ditta Ecotrasporti S.r.l.

Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005
- Punti 5.1 dell'Allegato I (ora punti 5.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010) -

ELENCO CODICI AUTORIZZATI E RELATIVE OPERAZIONI ASSOCIATE

C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso	D15
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose	D15
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05	D15
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi	D15
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	D15
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	D15, R13
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D15
02 01 02	scarti di tessuti animali	D15
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	D15
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D15
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	D15
02 01 08	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	D15
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	D15
02 01 10	rifiuti metallici	D15, R13
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	D15
02 02 02	scarti di tessuti animali	D15
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15, R13, R12 Selezione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	D15
02 03 03	rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	D15
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15, R13
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	D15
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	D15
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	D15
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D15, R13, R12 Selezione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	D15

03 01 01	scarti di corteccia e sughero	D15, R13, R12 Selezione
03 01 04*	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	D15
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	D15, R13, R12 Selezione
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
03 02 01*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	D15
03 02 02*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	D15
03 02 03*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	D15
03 02 05*	altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose	D15
03 03 01	scarti di corteccia e legno	D15, R13, R12 Selezione
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	D15
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	D15
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	D15
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	D15, R13, R12 Selezione
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	D15
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	D15
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	D15
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
04 01 03*	bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida	D15
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	D15
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	D15
04 02 14*	rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici	D15
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	D15
04 02 16*	tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose	D15
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	D15
04 02 19*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	D15
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	D15, R13
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	D15, R13, R12 Selezione
05 01 03*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	D15
05 01 05*	perdite di olio	D15
05 01 12*	acidi contenenti oli	D15
05 01 15*	filtri di argilla esauriti	D15
05 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
06 01 02*	acido cloridrico	D15, R13
06 01 05*	acido nitrico e acido nitroso	D15, R13
06 01 06*	altri acidi	D15, R13
06 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
06 02 01*	idrossido di calcio	D15
06 02 03*	idrossido di ammonio	D15
06 02 04*	idrossido di sodio e di potassio	D15, R13
06 02 05*	altre basi	D15, R13
06 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
06 03 13*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	D15
06 03 14	sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	D15
06 03 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
06 04 04*	rifiuti contenenti mercurio	D15
06 04 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
06 05 02*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15, R13
06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	D15, R13
06 07 02*	carbone attivato dalla produzione di cloro	D15
06 07 03*	fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	D15

06 07 04*	soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	D15, R13
06 13 01*	prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici	D15
06 13 02*	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	D15
07 01 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15
07 01 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15, R13
07 01 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15, R13
07 01 08*	altri fondi e residui di reazione	D15
07 01 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15
07 01 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15
07 01 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15
07 01 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11	D15
07 02 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15
07 02 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15, R13
07 02 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15, R13
07 02 08*	altri fondi e residui di reazione	D15
07 02 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	D15
07 02 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15
07 02 11*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15
07 02 12	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11	D15
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
07 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15
07 03 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15, R13
07 03 08*	altri fondi e residui di reazione	D15
07 03 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D15
07 03 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15
07 04 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15
07 04 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15, R13
07 04 08*	altri fondi e residui di reazione	D15
07 04 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D15
07 04 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15
07 05 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15
07 05 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15, R13
07 05 08*	altri fondi e residui di reazione	D15
07 05 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D15
07 05 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15
07 05 13*	rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	D15
07 05 14	rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	D15
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
07 06 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15
07 06 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15, R13
07 06 08*	altri fondi e residui di reazione	D15
07 06 09*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	D15
07 06 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15
07 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
07 07 01*	soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	D15
07 07 03*	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15, R13
07 07 04*	altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	D15, R13
07 07 08*	altri fondi e residui di reazione	D15
07 07 10*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	D15
08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15, R13
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	D15, R13
08 01 15*	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15, R13
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	D15
08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15, R13
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	D15, R13
08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15, R13

Ditta Ecotrasporti S.r.l., impianto ubicato in via Alcide de Gasperi, 84, Cassola (VI).

08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	D15, D14 (separazione - per decantazione - frazione solida)
08 01 21*	residui di vernici o di sverniciatori	D15, R13
08 02 01	polveri di scarto di rivestimenti	D15
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	D15
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	D15
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	D15
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	D15, R13
08 03 12*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D15, R13
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	D15, R13
08 03 14*	fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	D15, R13
08 03 15	fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	D15
08 03 16*	residui di soluzioni chimiche per incisione	D15
08 03 17*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	D15
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13
08 03 19*	olii dispersi	D15, R13
08 04 09*	adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15, R13
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	D15, R13
08 04 11*	fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15, R13
08 04 12	fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	D15, R13
08 04 13*	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15, R13
08 04 14	fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	D15, R13
08 04 15*	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	D15
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	D15
08 05 01	isocianati di scarto	D15
09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	D15, R13
09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	D15, R13
09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi	D15, R13
09 01 04*	soluzioni fissative	D15, R13
09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	D15
09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	D15
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	D15
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	D15
09 01 11*	macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	D15
09 01 12	macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	D15
09 01 13*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	D15
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	D15
10 01 02	ceneri leggere di carbone	D15
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	D15
10 01 14*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D15
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14	D15
10 01 16*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	D15
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	D15
10 01 20*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15
10 01 21	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20	D15
10 02 10	scaglie di laminazione	D15
10 06 07*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	D15
10 07 04	altre polveri e particolato	D15
10 10 03	scorie di fusione	D15
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	D15

10 11 05	polveri e particolato	**D15**
10 11 11*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	**D15**
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	**D15**
10 11 15*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	**D15**
10 11 16	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15	**D15**
10 11 19*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	**D15**
10 11 20	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19	**D15**
10 11 99	rifiuti non specificati altrimenti	**D15**
10 12 05	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	**D15**
10 12 06	stampi di scarto	**D15**
10 12 09*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	**D15**
10 12 10	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09	**D15**
10 12 13	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	**D15**
10 13 12*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	**D15**
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12	**D15**
11 01 05*	acidi di decapaggio	**D15, R13**
11 01 06*	acidi non specificati altrimenti	**D15, R13**
11 01 07*	basi di decapaggio	**D15, R13**
11 01 08*	fanghi di fosfatazione	**D15**
11 01 09*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	**D15**
11 01 10	fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09	**D15**
11 01 11*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	**D15**
11 01 12	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 11	**D15**
11 01 13*	rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose	**D15**
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	**D15**
11 01 15*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	**D15**
11 01 16*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	**D15**
11 01 98*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	**D15**
11 02 02*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	**D15**
11 02 05*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	**D15**
11 02 06	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	**D15**
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti	**D15**
11 05 01	zinco solido	**D15**
11 05 02	ceneri di zinco	**D15**
11 05 03*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	**D15**
11 05 04*	fondente esaurito	**D15**
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	**D15**
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	**D15**
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	**D15**
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	**D15, R13, R12** Selezione
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	**D15**
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	**D15, R13, R12** Selezione
12 01 06*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	**R13**
12 01 07*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	**R13**
12 01 08*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	**D15**
12 01 09*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	**D15**
12 01 10*	oli sintetici per macchinari	**R13**
12 01 12*	cere e grassi esauriti	**D15**
12 01 13	rifiuti di saldatura	**D15**
12 01 14*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	**D15**
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	**D15**
12 01 16*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	**D15**
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	**D15**
12 01 18*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	**D15**
12 01 19*	oli per macchinari, facilmente biodegradabili	**R13**
12 01 20*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	**D15**

12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	D15
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
12 03 01*	soluzioni acquose di lavaggio	D15, D14 (separazione - per decantazione - frazione solida) R13
12 03 02*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	D15
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	D15, R13
13 01 04*	emulsioni clorurate	D15
13 01 05*	emulsioni non clorurate	D15
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati	R13
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	R13
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici	R13
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	R13
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	R13
13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	R13
13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13
13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13
13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	R13
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13
13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	D15, R13
13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01	R13
13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	R13
13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	R13
13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili	R13
13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori	R13
13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	D15, R13
13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	D15
13 07 01*	olio combustibile e carburante diesel	D15, R13
13 07 02*	petrolio	D15, R13
13 07 03*	altri carburanti (comprese le miscele)	D15, R13
13 08 01*	fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione	D15
13 08 02*	altre emulsioni	D15
13 08 99*	rifiuti non specificati altrimenti	D15
14 06 02*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	R13
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	R13
14 06 04*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	D15, R13
14 06 05*	fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	D15, R13
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	D15, R13, R12 Selezione
15 01 02	imballaggi in plastica	D15, R13, R12 Selezione
15 01 03	imballaggi in legno	D15, R13, R12 Selezione
15 01 04	imballaggi metallici	D15, R4, R13, R12 Selezione
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	D15, R13
15 01 06	imballaggi in materiali misti	D15, R13, R12 Selezione
15 01 07	imballaggi in vetro	D15, R13, R12 Selezione
15 01 09	imballaggi in materia tessile	D15, R13, R12 Selezione
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	D15, R13
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	D15, R13
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15, R13
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D15

16 01 03	pneumatici fuori uso	R13
16 01 04*	veicoli fuori uso	D15
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi ne componenti pericolose	D15
16 01 07*	filtri dell'olio	R13
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	D15, R13
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag".)	D15
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	D15
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	D15, R13
16 01 13*	liquidi per freni	D15
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	D15
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	D15
16 01 16	serbatoi per gas liquido	D15, R13
16 01 17	metalli ferrosi	R13
16 01 18	metalli non ferrosi	R13
16 01 19	plastica	R13, R12 Selezione
16 01 20	vetro	R13, R12 Selezione
16 01 21*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	D15
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R13, R12 Selezione
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	D15
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	D15, R13
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	D15
16 02 11*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hcfc, hfc	R13
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	D15
16 02 13*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	R13
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13
16 02 15*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	D15, R13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R13, R12 Selezione
16 03 03*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	D15
16 03 04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	D15
16 03 05*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	D15
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	D15
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	D15
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	D15
16 05 06*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	D15
16 05 07*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D15
16 05 08*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	D15
16 05 09	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08	D15
16 06 01*	batterie al piombo	R13
16 06 02*	batterie al nichel-cadmio	D15, R13
16 06 03*	batterie contenenti mercurio	D15, R13
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	D15, R13
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	D15, R13
16 06 06*	elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	D15, R13
16 07 08*	rifiuti contenenti olio	D15, R13
16 09 01*	permanganati, ad esempio permanganato di potassio	D15
16 09 02*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	D15
16 09 03*	perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno	D15
16 09 04*	sostanze ossidanti non specificate altrimenti	D15
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	D15
16 10 02	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	D15, R13
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	D15
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03	D15
16 11 01*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni	D15

	metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli alla voce 16 11 01	**D15**
16 11 03*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	**D15**
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	**D15**
16 11 05*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	**D15**
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	**D15**
17 01 01	cemento	**D15, R13**
17 01 02	mattoni	**D15, R13**
17 01 03	mattonelle e ceramiche	**D15, R13**
17 01 06*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	**D15**
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	**D15, R13**
17 02 01	legno	**R13, R12** Selezione
17 02 02	vetro	**R13, R12** Selezione
17 02 03	plastica	**R13, R12** Selezione
17 02 04*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	**D15, R13**
17 04 01	rame, bronzo, ottone	**R13**
17 04 02	alluminio	**R13, R12** Selezione
17 04 03	piombo	**R13**
17 04 04	zinco	**R13**
17 04 05	ferro e acciaio	**R13, R12** Selezione
17 04 06	stagno	**R13**
17 04 07	metalli misti	**R13**
17 04 09*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose	**D15**
17 04 10*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	**D15**
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	**R13, R12** Selezione
17 05 03*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	**D15, R13**
17 06 01*	materiali isolanti contenenti amianto	**D15**
17 06 03*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	**D15**
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	**D15, R13, R12** Selezione
17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	**D15**
17 08 01*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	**D15**
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	**R13, R12** Selezione
17 09 03*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	**D15**
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	**R13, R12** Selezione
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	**D15**
18 01 06*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	**D15**
18 01 07	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06	**D15**
18 01 08*	medicinali citotossici e citostatici	**D15**
18 01 09	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	**D15**
18 01 10*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	**D15**
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	**D15**
19 01 11*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	**D15**
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	**D15**

19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato	D15
19 02 03	miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	D15
19 02 04*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	D15
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	D15
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	D15
19 05 03	compost fuori specifica	D15, R13
19 08 01	vaglio	D15, R13
19 08 11*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	D15
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	D15
19 08 13*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	D15, R13
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	D15, R13
19 09 04	carbone attivo esaurito	D15
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	D15
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	D15
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R13
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	D15, R13
19 10 03*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	D15
19 10 04	fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	D15
19 11 01*	filtri di argilla esauriti	D15
19 11 03*	rifiuti liquidi acquosi	D15
19 11 05*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	D15
19 11 06	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	D15
19 12 01	carta e cartone	R13
19 12 03	metalli non ferrosi	D15, R13
19 12 04	plastica e gomma	R13
19 12 05	vetro	R13
19 12 06*	legno contenente sostanze pericolose	D15
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13
19 12 08	prodotti tessili	D15, R13
19 12 10	rifiuti combustibili (cdr: combustibile derivato da rifiuti)	D15
19 12 11*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	D15
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D15, R13, R12 Selezione
20 01 01	carta e cartone	R13
20 01 02	vetro	R13
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	D15, R13
20 01 10	abbigliamento	R13
20 01 11	prodotti tessili	R13
20 01 13*	solventi	D15, R13
20 01 14*	acidi	D15, R13
20 01 15*	sostanze alcaline	D15, R13
20 01 17*	prodotti fotochimici	D15, R13
20 01 19*	pesticidi	D15
20 01 21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13
20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R13
20 01 25	oli e grassi commestibili	R13
20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	D15
20 01 27*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	D15, R13
20 01 28	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	D15, R13
20 01 29*	detergenti contenenti sostanze pericolose	D15
20 01 30	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	D15
20 01 31*	medicinali citotossici e citostatici	D15
20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	D15
20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	D15 R13

Ditta Ecotrasporti S.r.l., impianto ubicato in via Alcide de Gasperi, 84, Cassola (VI)

20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	**D15, R13**
20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	**R13**
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	**R13**
20 01 37*	legno contenente sostanze pericolose	**D15**
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	**R13**
20 01 39	plastica	**R13**
20 01 40	metallo	**R13**
20 02 01	rifiuti biodegradabili	**R13**
20 02 02	terra e roccia	**D15, R13**
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	**D15, R13**
20 03 01	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	**D15, R13, R12** Selezione
20 03 02	rifiuti dei mercati	**D15, R13, R12** Selezione
20 03 03	residui della pulizia stradale	**D15, R13**
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	**D15**
20 03 07	rifiuti ingombranti	**R13, R12** Selezione

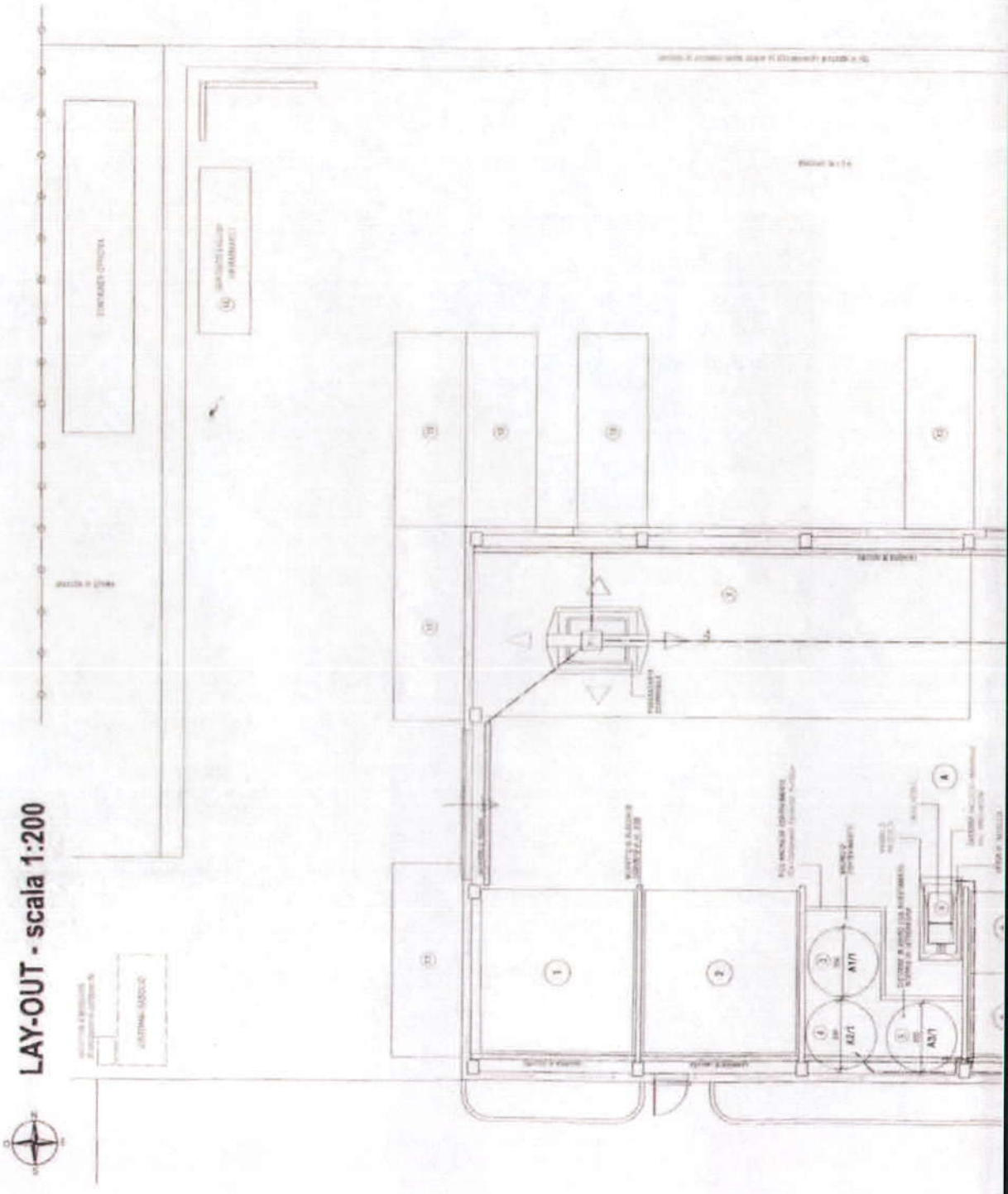


REGIONE DEL VENETO

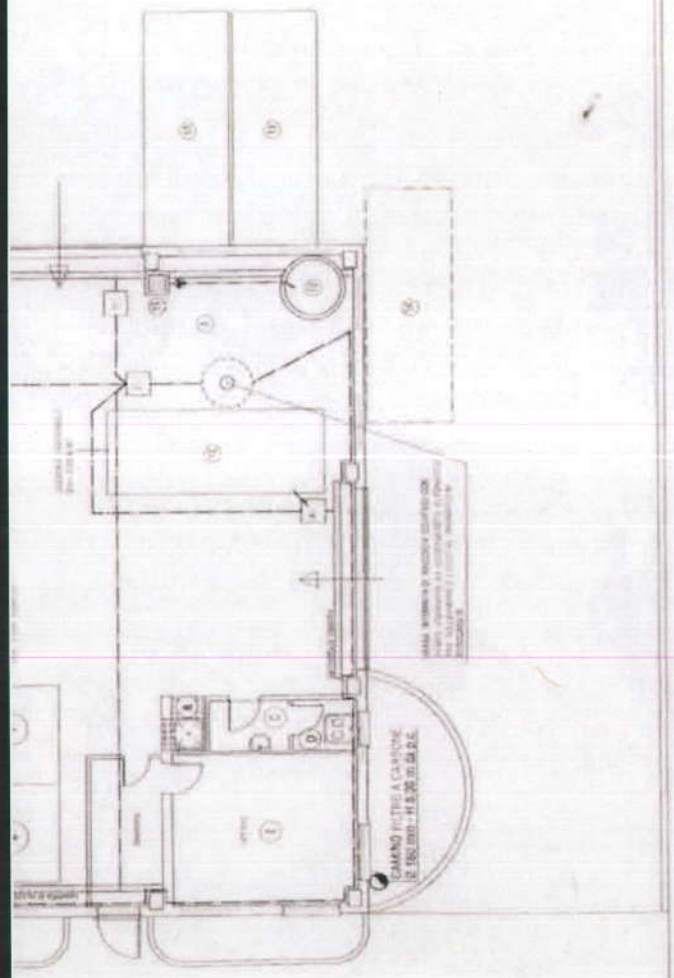
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 78 **del** 22 DIC 2011

Ecotrasporti S.r.l. – Impianto di stoccaggio, messa in riserva e selezione di rifiuti pericolosi e non pericolosi di Via A.



De Gasperi, 84, Cassola (VI) – Layout Impianto.



LEGENDA

1. Area stoccaggio rifiuti da selezione
2. Area stoccaggio rifiuti solidi polverulenti e non, in big bags, fusti, cisternette gabbiate e pallets in legno
3. Cisterna di raccolta rifiuti pericolosi liquidi acidi o neutri
4. Cisterna di raccolta rifiuti non pericolosi liquidi acquosi basici o neutri
5. Cisterna di raccolta rifiuti liquidi acquosi di varia tipologia (a rotazione)
6. Griglia con vasca di raccolta rifiuti liquidi
7. Area di stoccaggio R.A.E.E.
8. Accumulatori esausti
9. Area rifiuti da selezionare
10. Serbatoio stoccaggio oli e grassi commestibili settaciati
11. Setaccio per gli oli
12. Cassone per raccolta tanghi pulizia cisterna
13. Aree di parcheggio container vuoti bonificati e container in spedizione (con copertura)
14. Area di deposito imballaggi vuoti - puliti
15. Box stoccaggio solventi organici in contenitori ermetici



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

RACCOMANDATA A.R.

Spettabile
ECOTRASPORTI SRL
VIA A.DE GASPERI 84
36022 CASSOLA (VI)

Oggetto:	***Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali*** ***Invio provvedimento di iscrizione***	
	Iscrizione n. VE413	***(da citare nella risposta)***
	Prot. n. 32035/2012	***(da citare nella risposta)***

Si trasmette, in allegato alla presente, provvedimento di iscrizione all'Albo, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del D.M. 406/98, riguardante l'impresa in indirizzo.

Si fa presente che la suddetta iscrizione ha una **durata quinquennale,** e pertanto codesta Impresa dovrà presentare, con le stesse formalità della domanda d'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti richiesti previsti sei mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima.

Si comunica, inoltre, che la scrivente Sezione Regionale nella riunione del **23/01/2013** ha deliberato di non attribuire i codici **xx.xx.99**, così come specificati nella perizia, in quanto non condivide le descrizioni effettuate dall'impresa che in taluni casi corrispondono a tipologie già individuate nell'elenco europeo dei rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, via Cristoforo Colombo n. 44 - Roma, o in alternativa ricorso, entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto

Distinti saluti.

Il Segretario della Sezione Regionale
Dr. Marco Casadei

Via Forte Marghera, 151 - 30173 Mestre Venezia - Tel. +39 041 5349940 Fax +39 041 786150
Pec: albogestori.veneto@legalmail.it - Email: albo.smaltitori@ve.camcom.it

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

Numero d'iscrizione
VE00413

Il Presidente della Sezione regionale del Veneto dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D. Lgs. 152/06, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n. 1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n. 148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti e, in particolare l'articolo 3, comma 3;
Considerato che l'impresa ha dichiarato che la quantità annua di rifiuti urbani pericolosi trattati sarà di **2900** tonnellate;
Viste le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo n. 1 del 30 gennaio 2003, relativa ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, e n. 3 del 16 luglio 1999, e successive modifiche e integrazioni, relativa ai requisiti professionali del responsabile tecnico;
Vista la richiesta di revisione presentata in data **26/10/2012** registrata al numero di protocollo **32035/2012**;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto di data **05/12/2012** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **5** classe **E** dell'impresa/Ente **ECOTRASPORTI S.R.L.**;
Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto di data **05/12/2012** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **1** classe **E** dell'impresa/Ente **ECOTRASPORTI S.R.L.**;

Categoria **1** – classe **E (popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti)**
Quantità di rifiuti urbani pericolosi **2900** tonnellate annue

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **23/01/2013** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **439008** prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **30.987,41** per le quantità annue complessivamente dichiarate di **2900** tonnellate di rifiuti pericolosi dell'impresa/Ente **ECOTRASPORTI S.R.L.**.

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto in data **23/01/2013** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **439010** prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **61.974,83** per la categoria **5** classe **E** dell'impresa/Ente **ECOTRASPORTI S.R.L.**.

Vista la deliberazione della Sezione regionale del Veneto di data **23/1/2013** con la quale l'impresa/Ente **ECOTRASPORTI S.R.L.** è stata iscritta all'Albo nella categoria **4** classe **D**.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)



Denominazione: ECOTRASPORTI S.R.L.
Con Sede a: CASSOLA (VI)
Indirizzo: VIA ALCIDE DE GASPERI, 84
CAP: 36022
C. F.: 02317690242

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante /i)

BIZZOTTO RAFFAELE
Codice fiscale: BZZRFL50R20C037G
Carica: amministratore delegato

BIZZOTTO CHRISTIAN
Codice fiscale: BZZCRS80T26A703U
Carica: presidente del consiglio di amministrazione

BIZZOTTO NIVES
Codice fiscale: BZZNVS78R59A703Q
Carica: amministratore delegato

(responsabile/i tecnico/i)

BIZZOTTO NIVES
codice fiscale: BZZNVS78R59A703Q
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

4 - D
5 - E
1 - E

Elenco mezzi inerenti l'iscrizione

Targa: **AD64908**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **AF580HB**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CB096VL**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **DF420TT**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: **DJ679SM**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: **VI026677**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **VI882778**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di VENEZIA
Via Forte Marghera, 151
Dlgs 152/06

Art. 3

(categorie, tipologie di rifiuti e mezzi utilizzabili)

Iscrizione Ordinaria

categoria:
4 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
classe:
D quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. e inferiore a 15.000 t.

inizio validità: **23/01/2013**
fine validità: **23/01/2018**



Elenco mezzi:

Targa: **VI882778**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AF580HB**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CB096VL**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AD64908**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.08] [01.03.09] [01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12]
[01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07]
[02.01.09] [02.01.10] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04]
[02.03.05] [02.04.01] [02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01]
[02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.05] [03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07]
[03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07]
[04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10]
[05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14] [06.03.16] [06.05.03] [06.06.03]
[06.09.02] [06.09.04] [06.11.01] [06.13.03] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12]
[07.04.12] [07.05.12] [07.05.14] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20]
[08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12]
[08.04.14] [08.04.16] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.12] [10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.05]
[10.01.07] [10.01.15] [10.01.17] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.01]
[10.02.02] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15] [10.03.02] [10.03.05] [10.03.16] [10.03.18]
[10.03.20] [10.03.22] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.04] [10.05.09]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.04] [10.06.10] [10.07.01] [10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05]
[10.07.08] [10.08.04] [10.08.09] [10.08.11] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.16] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.03]
[10.09.06] [10.09.08] [10.09.10] [10.09.12] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.06] [10.10.08] [10.10.10]
[10.10.12] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.10] [10.11.12] [10.11.14] [10.11.16] [10.11.18]
[10.11.20] [10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.10] [10.12.12] [10.12.13] [10.13.01]
[10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.13] [10.13.14] [11.01.10] [11.01.12] [11.01.14]
[11.02.03] [11.02.06] [11.05.01] [11.05.02] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04] [12.01.05] [12.01.13]
[12.01.15] [12.01.17] [12.01.21] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07]
[15.01.09] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.06] [16.01.12] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19]
[16.01.20] [16.01.22] [16.02.14] [16.02.16] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.05] [16.05.09] [16.06.04] [16.06.05]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [16.11.02] [16.11.04] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02]
[17.01.03] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02] [17.02.03] [17.03.02] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04]

[17.04.05] [17.04.06] [17.04.07] [17.04.11] [17.05.04] [17.05.06] [17.05.08] [17.06.04] [17.08.02] [17.09.04]
[18.01.01] [18.01.02] [18.01.04] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.01] [18.02.03] [18.02.06] [18.02.08] [19.01.02]
[19.01.12] [19.01.14] [19.01.16] [19.01.18] [19.01.19] [19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.03.05] [19.03.07]
[19.04.01] [19.04.04] [19.05.01] [19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04]
[19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.04] [19.10.06] [19.11.06] [19.12.01] [19.12.02] [19.12.03]
[19.12.04] [19.12.05] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.12] [19.13.02] [19.13.04] [19.13.06]
[19.13.08] [20.01.01] [20.01.08] [20.01.25] [20.01.30] [20.01.34] [20.01.36] [20.01.38] [20.03.04] [20.03.06]

Targa: **DJ679SM**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: **VI026677**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **DF420TT**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[01.01.01] [01.01.02] [01.03.06] [01.03.09] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.07] [01.05.08]
[02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.09] [02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04]
[02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02]
[02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03] [02.07.04] [02.07.05] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.09]
[03.03.10] [03.03.11] [04.01.02] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.02.10] [04.02.15] [04.02.17]
[04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.10] [05.01.13] [05.01.14] [05.01.16] [05.06.04] [05.07.02] [06.03.14]
[06.05.03] [06.06.03] [06.09.04] [06.11.01] [07.01.12] [07.02.12] [07.02.15] [07.02.17] [07.03.12] [07.04.12]
[07.05.12] [07.06.12] [07.07.12] [08.01.12] [08.01.14] [08.01.16] [08.01.18] [08.01.20] [08.02.01] [08.02.02]
[08.02.03] [08.03.07] [08.03.08] [08.03.13] [08.03.15] [08.03.18] [08.04.10] [08.04.12] [08.04.14] [08.04.16]
[10.01.07] [10.01.19] [10.01.21] [10.01.23] [10.01.25] [10.01.26] [10.02.08] [10.02.12] [10.02.14] [10.02.15]
[10.03.05] [10.03.18] [10.03.24] [10.03.26] [10.03.28] [10.03.30] [10.04.10] [10.05.09] [10.06.10] [10.07.05]
[10.07.08] [10.08.13] [10.08.18] [10.08.20] [10.09.14] [10.09.16] [10.10.14] [10.10.16] [10.11.14] [10.11.16]
[10.11.18] [10.12.01] [10.12.05] [10.12.13] [10.13.01] [10.13.04] [10.13.07] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.14]
[11.01.10] [11.01.12] [11.01.14] [11.02.03] [11.02.06] [12.01.15] [16.01.15] [16.03.04] [16.03.06] [16.05.09]
[16.08.01] [16.08.03] [16.08.04] [16.10.02] [16.10.04] [17.05.06] [18.01.07] [18.01.09] [18.02.06] [18.02.08]
[19.02.03] [19.02.06] [19.02.10] [19.04.04] [19.05.01] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.03]
[19.08.01] [19.08.02] [19.08.05] [19.08.09] [19.08.12] [19.08.14] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05]
[19.09.06] [19.11.06] [19.13.04] [19.13.06] [19.13.08] [20.01.08] [20.01.25] [20.03.04] [20.03.06]

categoria:
5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
classe:
E quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 t. e inferiore a 6.000 t.

inizio validità: **23/01/2013**
fine validità: **23/01/2018**

Targa: **VI882778**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AF580HB**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CB096VL**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AD64908**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.01.04*] [03.02.01*]
[03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] [05.01.02*]
[05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.11*] [05.01.12*]
[05.01.15*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] [06.01.05*]
[06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*] [06.04.03*]
[06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.02*] [06.07.03*] [06.07.04*] [06.08.02*]
[06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*]
[07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] [07.02.07*]
[07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*]
[07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.04.07*]
[07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.04.13*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] [07.05.07*]
[07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.05.13*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] [07.06.07*]
[07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] [07.07.08*]
[07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] [08.01.21*]
[08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] [08.04.15*]
[08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] [09.01.11*]
[09.01.13*] [10.01.04*] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.16*] [10.01.18*] [10.01.20*] [10.01.22*]
[10.02.07*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.04*] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.17*] [10.03.19*]
[10.03.21*] [10.03.23*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*]
[10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.03*] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] [10.05.10*]
[10.06.03*] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.08*] [10.08.10*] [10.08.12*] [10.08.15*]
[10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.05*] [10.09.07*] [10.09.09*] [10.09.11*] [10.09.13*] [10.09.15*] [10.10.05*]
[10.10.07*] [10.10.09*] [10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.11*] [10.11.13*] [10.11.15*]
[10.11.17*] [10.11.19*] [10.12.09*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.13.12*] [10.14.01*] [11.01.05*] [11.01.06*]
[11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*] [11.02.02*]
[11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.06*] [12.01.07*] [12.01.08*]
[12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.16*] [12.01.18*] [12.01.19*] [12.01.20*] [12.03.01*]
[12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] [13.01.13*]
[13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] [13.03.08*]
[13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.01*] [13.05.02*] [13.05.03*] [13.05.06*]
[13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*] [14.06.02*]
[14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [15.01.10*] [15.01.11*] [15.02.02*] [16.01.04*] [16.01.07*] [16.01.08*]
[16.01.09*] [16.01.10*] [16.01.11*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.21*] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*]
[16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.15*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.04.01*] [16.04.03*] [16.05.04*] [16.05.06*]
[16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.06*] [16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.02*]
[16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.02*] [16.09.03*] [16.09.04*] [16.10.01*] [16.10.03*]
[16.11.01*] [16.11.03*] [16.11.05*] [17.01.06*] [17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.03*] [17.04.09*] [17.04.10*]
[17.05.03*] [17.05.05*] [17.05.07*] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.05*] [17.08.01*] [17.09.01*] [17.09.02*]
[17.09.03*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*] [18.02.02*] [18.02.05*] [18.02.07*] [19.01.05*]
[19.01.06*] [19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.13*] [19.01.15*] [19.01.17*] [19.02.04*] [19.02.05*]
[19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] [19.03.06*] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.07.02*]
[19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.10.03*] [19.10.05*] [19.11.01*]
[19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*] [19.12.06*] [19.12.11*] [19.13.01*] [19.13.03*]
[19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.26*] [20.01.29*] [20.01.33*] [20.01.35*] [20.01.37*]

Targa: **DJ679SM**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: **VI026677**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **DF420TT**

Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[01.03.07*] [01.04.07*] [01.05.05*] [01.05.06*] [02.01.08*] [03.02.01*] [03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*] [04.01.03*] [04.02.14*] [04.02.16*] [04.02.19*] [05.01.02*] [05.01.03*] [05.01.04*] [05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.09*] [05.01.11*] [05.01.12*] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.07.01*] [06.01.01*] [06.01.02*] [06.01.03*] [06.01.04*] [06.01.05*] [06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*] [06.03.13*] [06.03.15*] [06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.06.02*] [06.07.01*] [06.07.03*] [06.07.04*] [06.08.02*] [06.09.03*] [06.10.02*] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.04*] [07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*] [07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*] [07.02.07*] [07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.14*] [07.02.16*] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*] [07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.04.07*] [07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] [07.05.07*] [07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*] [07.05.11*] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] [07.06.07*] [07.06.08*] [07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] [07.07.08*] [07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [08.01.11*] [08.01.13*] [08.01.15*] [08.01.17*] [08.01.19*] [08.01.21*] [08.03.12*] [08.03.14*] [08.03.16*] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.11*] [08.04.13*] [08.04.15*] [08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*] [09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] [09.01.13*] [10.01.09*] [10.01.18*] [10.01.20*] [10.01.22*] [10.02.11*] [10.02.13*] [10.03.25*] [10.03.27*] [10.03.29*] [10.04.07*] [10.04.09*] [10.05.06*] [10.05.08*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.07.07*] [10.08.15*] [10.08.17*] [10.08.19*] [10.09.13*] [10.09.15*] [10.10.11*] [10.10.13*] [10.10.15*] [10.11.09*] [10.11.13*] [10.11.17*] [10.12.11*] [10.13.09*] [10.14.01*] [11.01.05*] [11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.11*] [11.01.13*] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*] [11.02.02*] [11.02.05*] [11.02.07*] [11.03.01*] [11.03.02*] [12.01.06*] [12.01.07*] [12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.14*] [12.01.18*] [12.01.19*] [12.03.01*] [12.03.02*] [13.01.01*] [13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] [13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*] [13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] [13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*] [13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.02*] [13.05.03*] [13.05.06*] [13.05.07*] [13.05.08*] [13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.02*] [14.06.03*] [14.06.04*] [14.06.05*] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.03.03*] [16.03.05*] [16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.06.06*] [16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.02*] [16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*] [16.09.02*] [16.09.04*] [16.10.01*] [16.10.03*] [17.05.05*] [18.01.03*] [18.01.06*] [18.01.08*] [18.01.10*] [18.02.02*] [18.02.05*] [18.02.07*] [19.01.05*] [19.01.06*] [19.02.04*] [19.02.05*] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.11*] [19.03.04*] [19.03.06*] [19.07.02*] [19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.13*] [19.09.03] [19.10.05*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.07*] [19.13.03*] [19.13.05*] [19.13.07*] [20.01.26*] [20.01.29*]

categoria:
1 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili
classe:
E popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti

inizio validità: **23/01/2013**
fine validità: **23/01/2018**

Targa: **VI882778**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AF580HB**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **CB096VL**
Categoria veicolo: AUTOCARRO

Targa: **AD64908**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] [15.01.11*] [18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41] [20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]

[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.01.07*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.05.04*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

Targa: **DJ679SM**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Targa: **VI026677**
Categoria veicolo: RIMORCHIO PER TRASPORTO DI COSE

Targa: **DF420TT**
Categoria veicolo: AUTOVEICOLO PER TRASPORTI SPECIFICI

Rifiuti per i mezzi sopraindicati
[18.01.03*] [20.01.08] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*] [20.01.19*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*] [20.01.32] [20.03.03] [20.03.04] [20.03.06]

[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

Art. 4

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:
1) Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M. 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni;
3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata dalla perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5) Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni

che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:

A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

8) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
9) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose.
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.
13) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999
14) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

VENEZIA, 24/01/2013

Il Segretario
- Marco Casalej -

Il Presidente
- Mauro Sampieri -

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

.....

242-39401/2012

N. emanazione - protocollo / anno

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 232-1181115 DEL 17/10/2007 E S.M.I - PROVVEDIMENTO DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29 OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: **Sereco Piemonte S.p.a.**

SEDE LEGALE: Via Meuccio Ruini n. 10 – 42124 Reggio Emilia (RE)

SEDE OPERATIVA: Via Lonna n. 5 – 10040 Leinì (TO)

P.IVA:01701770354 POS. n. 006339

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 232 –1181115 del 17/10/2007 è stata rilasciata alla Società Ecolinea S.p.a l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi di Via Lonna 5 nel Comune di Leinì. L'autorizzazione suddetta è in scadenza il 17/10/2012;

- con successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo n. 19-61322 del 3/12/2008 l'AIA citata è stata volturata alla Società Sereco Piemonte S.p.a. *(nel seguito indicata per brevità come Sereco)*, in seguito a fusione per incorporazione aziendale;

- con successive determinazioni n. 103-22270 del 22/5/2009 e n. 262-39403 del 14/10/2009, l'AIA rilasciata è stata aggiornata relativamente ad alcune modifiche non sostanziali comunicate dalla Società;

- con determinazione n. 220-40292 del 4/11/2010 è stato approvato il progetto di ampliamento dell'impianto esistente presentato da Sereco e, di conseguenza, rilasciata una nuova AIA. Al punto 7 del provvedimento si dispone che *"sino alla messa in esercizio dell'impianto nella configurazione finale prevista nel progetto approvato, le prescrizioni cui attenersi e i codici CER conferibili all'impianto sono quelli riportate nell'AIA n. 232-1181115 del 17/10/2007 e s.m.i che, in ogni caso, conserva la sua validità ed efficacia sino alla scadenza prevista al punto 7 del medesimo provvedimento*" e pertanto sino al 17/10/2012;

- in data 16/4/2012, con nota di prot. prov.le n. 316318 del 18/4/2012, la Sereco ha presentato domanda di rinnovo dell'AIA n. 232-1181115 del 17/10/2007 e s.m.i., in quanto i lavori per la realizzazione del progetto approvato con atto n. 220-40292 del 4/11/2010 sono attualmente ancora in corso;

- in data 19/4/2012 con nota di prot. 320273 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L.241/90;

- in data 18/6/2012 i tecnici del Servizio in intestazione hanno effettuato una visita istruttoria presso

l'impianto;

- in data 20/6/2012 si è svolta la conferenza dei servizi avente ad oggetto la domanda di rinnovo presentata dalla Sereco. Nel corso della seduta non sono stati evidenziati elementi ostativi al rilascio del provvedimento da parte degli Enti convocati;
- in data 01/10/2012 con nota di prot. 752903 è stata determinata la conclusione favorevole del procedimento.

CONSIDERATO CHE:

- dalla data di rilascio dell'AIA n. 232 –1181115 del 17/10/2007 e s.m.i., l'impianto è stato oggetto di un progetto di modifica approvato con il provvedimento n. 220-40292 del 4/11/2010 e s.m.i.. Il nuovo provvedimento prevede che, nelle more della realizzazione degli interventi a progetto, l'attività dell'impianto possa proseguire nel rispetto di quanto riportato nella DD n. 232-118115 del 17/10/2007 e s.m.i, fino alla sua scadenza. Attualmente, i lavori per la realizzazione del progetto approvato sono ancora in corso: per poter proseguire senza soluzioni di continuità l'attività di stoccaggio già in essere la Sereco ha, pertanto, richiesto il rinnovo dell'AIA originaria;
- con riferimento alle singole matrici ambientali, sulla base della documentazione agli atti ed in seguito a quanto emerso nel corso della conferenza dei servizi appositamente convocata per l'esame della domanda di rinnovo, si evidenzia quanto segue:

per quanto riguarda l'attività di gestione rifiuti:

- i BRef di riferimento per l'attività in essere presso l'impianto non hanno subito variazioni rilevanti dalla data di rilascio dell'AIA oggetto di rinnovo. L'istruttoria ha, pertanto, confermato la sostanziale rispondenza dell'impianto alle BAT di settore, in considerazione delle tipologie di rifiuti gestite e del tipo di attività svolta;

- l'impianto effettua attività di stoccaggio rifiuti (attività di cui ai punti **D15** ed **R13** degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ed operazioni di ricondizionamento e riconfezionamento (attività di cui ai punti **D13** e **D14** dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Presso l'impianto viene inoltre effettuata attività di travaso in apposita cabina attrezzata. In seguito alle modifiche normative intervenute ad opera del D.Lgs. 205/2010 tale operazione va codificata con i codici **D13** e **R12** con riferimento agli allegati al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: si ritiene , pertanto, opportuno introdurre l'attività **R12** tra quelle autorizzate presso l'impianto e precisare che l'attività **D13** comprende anche l'attività di travaso. La società non ha richiesto la possibilità di effettuare miscelazione in deroga di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nella configurazione impiantistica attuale, che è quindi esclusa dal presente provvedimento;

- nella domanda di rinnovo la Sereco ha richiesto la possibilità di stoccare alcune tipologie di rifiuti, il cui deposito è ammesso solo in area esterna, anche in cassoni all'interno del capannone. In merito non sono stati rilevati dalla conferenza elementi ostativi, pertanto tale richiesta verrà accolta con il presente provvedimento;

per quanto attiene gli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche:

- dall'impianto, nella configurazione attuale, non si originano scarichi tecnologici soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- la gestione delle acque meteoriche avverrà con le modalità individuate nel Piano di Prevenzione e Gestione redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., approvato con DD n. 232-118115 del 17/10/2007 e s.m.i, che si ritiene interamente richiamato nel presente provvedimento;

per gli aspetti connessi alle emissioni in atmosfera:

- le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto sono limitate agli effluenti che derivano dalla cabina di campionamento e travaso. Il Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino ha confermato le prescrizioni e i limiti riportati dell'AIA vigente che verranno, quindi, confermati nel presente atto;

- in merito alla matrice rumore non sono emersi aspetti degni di nota.

RILEVATO CHE:

- il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti per effetto dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non sono state individuate da parte del Sindaco di Leinì prescrizioni in materia igienico sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLS;
- sotto il profilo della sicurezza antincendio la Società ha presentato domanda di sopralluogo per il rilascio del CPI attualmente ancora in fase di perfezionamento: secondo quanto dichiarato in sede di conferenza dei servizi, l'impianto anticendio è in ogni caso stato realizzato secondo quanto contenuto nel progetto consegnato ai Vigili del Fuoco ed è attualmente funzionante, come previsto dalla normativa vigente in materia;
- dal punto di vista gestionale la Società non è in possesso per il sito di Leinì di un sistema di gestione ambientale: come previsto dall'art. 29 octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il rinnovo della presente autorizzazione integrata ambientale dovrà essere richiesto decorsi cinque anni dalla data di rilascio di questo provvedimento.

RITENUTO pertanto di:

- rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Sereco Piemonte S.p.a. con D.D. n. 232-1181115 del 17/10/2007 e s.m.i relativamente all'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi di Via Lonna n. 5 nel Comune di Leinì;
- aggiornare, come previsto all'art. 29 octies del già citato decreto, le condizioni e prescrizioni individuate nell'AIA vigente: fatto salvo quanto disposto nel provvedimento n. 220-40292 del 4/11/2010, le nuove prescrizioni cui attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata con il presente atto sono quelle riportate nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, la Società provveda a prestare idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata con le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;
- stabilire le modalità e le tempistiche del monitoraggio delle emissioni dell'impianto a carico del gestore e del controllo programmato di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTI:

- la L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

- il D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010 e dal D.Lgs. 205/2010, in particolare il titolo III Bis della parte II e la parte IV in materia di gestione rifiuti;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente, ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale.

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA:

1. di rinnovare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Sereco Piemonte S.p.a. con D.D. n. 232-1181115 del 17/10/2007 e s.m.i relativamente all'impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi di Via Lonna n. 5 nel Comune di Leinì;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 29 quater comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione all'esercizio delle attività di deposito preliminare, messa in riserva, raggruppamento e ricondizionamento preliminare di cui ai punti, **D15**, **R13**, **D13** e **D14** degli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- autorizzazione all'esercizio dell'operazione di travaso e accorpamento di rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo di cui ai punti **D13** ed **R12** degli allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

3. di confermare il piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche redatto ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. e approvato con D.D. n. 232-1181115 del 17/10/2007 e s.m.i;

4. di aggiornare, come previsto all'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e prescrizioni contenute nell'AIA rilasciata: le nuove condizioni e prescrizioni cui attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento sono, quindi, quelle riportate nelle varie sezioni dell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

5. di stabilire che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente all'impianto nella configurazione riportata nella DD n. 232-1181115 del 17/10/2007 e s.m.i: nel momento in cui l'impianto entrerà in esercizio nella configurazione progettuale approvata con D.D. n. 220-40292 del 4/11/2010 e s.m.i..le prescrizioni cui attenersi sono quelle previste in tale provvedimento;

6. di disporre che, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente atto, la Società presenti idonee garanzie finanziarie a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti esercitata secondo le modalità individuate dalla DGR 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i.;

7. di stabilire le modalità e le tempistiche di monitoraggio delle emissioni a carico del gestore e del controllo programmato di cui all'art. 29 decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

8. di dare atto che la presente autorizzazione non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla normativa vigente applicabile all'attività in argomento;

9. di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il rinnovo della presente autorizzazione verrà effettuato ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio. La domanda di rinnovo va presentata sei mesi prima della suddetta scadenza;

10. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Autorità competente

qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29 octies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. la presente autorizzazione potrà comunque essere modificata o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie;

11. di stabilire che in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e degli altri eventualmente previsti dalla normativa vigente per quanto di competenza del servizio in intestazione.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, **03 OTT 2012**

RM

Firmato in originale
Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo GUERRINI)

ALLEGATO

SEZIONE 1

1.1) TIPOLOGIE DI RIFIUTI

Nella tabella riportata nel seguito sono indicatte le tipologie di rifiuti ammesse presso l'impianto. Nella colonna "Area" è riportata la sigla dell'area di stoccaggio descritta in dettaglio al successivo punto **1.2).**

Le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con riferimento agli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono le seguenti:

- **D13** raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai puntio da D1 a D12;
- **D14** ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- **D15** deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
- **R12** scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- **R13** messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R12.

Le attività **D13** ed **R12** comprendono anche l'attività di travaso e accorpamento di rifiuti liquidi e solidi. Non è autorizzata la miscelazione di rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolo in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CER		Descrizione	Area
010413		rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07	E
020104		rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	E
020108	*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	H1-H2
020109		rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02.01.08	H1-H2
020303		rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente	H1-H2
030203	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	H1-H2
030204	*	prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	H1-H2
030305		fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	H1-H2, E
030307		scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	H1-H2, E
030308		scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	H1-H2, E
030310		scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	H1-H2, E
030311		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03.03.10	H1-H2, E
040106		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	H1-H2, E
040107		fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	H1-H2, E
040217		tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16	H1-H2
040219	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
040220		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19	H1-H2, E
050103	*	morchie depositate sul fondo dei serbatoi	H1-H2, E
050105	*	perdite di olio	H1-H2
050106	*	fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature	H1-H2, E
050109	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
050110		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05.01.09	H1-H2, E
050113		fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie	H1-H2, E
050117		bitumi	H1-H2
050701	*	fanghi contenenti mercurio	H1-H2, E
060101	*	acido solforico e acido solforoso	H1-H2
060102	*	acido cloridrico	H1-H2

CER		Descrizione	Area
060103	*	acido fluoridrico	H1-H2
060104	*	acido fosforico e fosforoso	H1-H2
060105	*	acido nitroso e acido nitrico	H1-H2
060311	*	sali e loro soluzioni, contenenti cianuri	H1-H2
060313	*	sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	H1-H2
060314		sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06.03.11 e 06.03.13	H1-H2
060403	*	rifiuti contenenti arsenico	H1-H2, E
060404	*	rifiuti contenenti mercurio	H1-H2, E
060405	*	rifiuti contenenti altri metalli pesanti	H1-H2, E
060502	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
060503		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02	H1-H2, E
060701	*	rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto	H1-H2
060702	*	carbone attivato dalla produzione di cloro	H1-H2
060703	*	fanghi di solfato di bario, contenenti mercurio	H1-H2, E
061302	*	carbone attivo esaurito (tranne 06.07.02)	H1-H2, E
061303		nerofumo	H1-H2
061304	*	rifiuti della lavorazione dell'amianto	H1-H2
070107	*	fondi e residui di reazione, alogenati	H1-H2, E
070108	*	altri fondi e residui di reazione	H1-H2, E
070109	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	H1-H2, E
070110	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	H1-H2, E
070207	*	fondi e residui di reazione, alogenati	H1-H2, E
070208	*	altri fondi e residui di reazione	H1-H2, E
070209	*	residui di filtrazione, assorbenti esauriti, alogenati	H1-H2, E
070307	*	fondi e residui di reazione alogenati	H1-H2, E
070308	*	altri fondi e residui di reazione	H1-H2, E
070309	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	H1-H2, E
070310	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	H1-H2, E
070407	*	fondi e residui di reazione alogenati	H1-H2, E
070408	*	altri fondi e residui di reazione	H1-H2, E
070409	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati	H1-H2, E
070410	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	H1-H2, E
070507	*	fondi e residui di reazione, alogenati	H1-H2, E
070508	*	altri fondi e residui di reazione	H1-H2, E
070509	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	H1-H2, E
070510	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	H1-H2, E
070607	*	fondi e residui di reazione, alogenati	H1-H2, E
070608	*	altri fondi e residui di reazione	H1-H2, E
070609	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	H1-H2, E
070610	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	H1-H2, E
070707	*	fondi e residui di reazione, alogenati	H1-H2, E
070708	*	altri fondi e residui di reazione	H1-H2, E
070709	*	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	H1-H2, E
070710	*	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	H1-H2, E
080111	*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	H1-H2, E
080112		pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11	H1-H2, E
080116		fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.15	H1-H2, E
080118		fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.17	H1-H2, E

CER		Descrizione	Area
080120		sospensioni acquose contenenti pitture o vernici, diversi da quelle di cui alla voce 08.01.19	H1-H2
080201		polveri di scarto di rivestimenti	H1-H2
080307		fanghi acquosi contenenti inchiostro	H1-H2
080308		rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	H1-H2
080312	*	scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
080313		scarti di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.12	H1-H2
080315		fanghi di inchiostro, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.14	H1-H2, E
080316	*	residui di soluzioni chimiche per incisione	H1-H2
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelle di cui alla voce 08.03.17	H1-H2
080319	*	oli dispersi	H1-H2
080410		adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.09	H1-H2
080412		fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.11	H1-H2, E
080414		fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.13	H1-H2, E
080416		rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08.04.15	H1-H2
080501	*	isocianati di scarto	H1-H2
090101	*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	H1-H2
090102	*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	H1-H2
090104	*	soluzioni fissative	H1-H2
090105	*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	H1-H2
100101		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)	H1-H2, E
100102		ceneri leggere di carbone	H1-H2
100103		ceneri leggere di torba e legno non trattato	H1-H2
100104	*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia	H1-H2
100105		rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	H1-H2, E
100107		rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi	H1-H2, E
100109	*	acido solforico	H1-H2
100113	*	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante	H1-H2
100114	*	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
100115		ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.14	H1-H2, E
100116	*	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
100117		ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.16	H1-H2
100118	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
100119		rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.05, 10.01.07 e 10.01.18	H1-H2, E
100120	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
100121		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.20	H1-H2, E
100122	*	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
100123		fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10.01.22	H1-H2
100126		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento	H1-H2, E
100201		rifiuti della trasformazione delle scorie	H1-H2, E
100202		scorie non trattate	H1-H2, E
100207	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
100208		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.07	H1-H2, E
100210		scaglie di laminazione	H1-H2, E
100211	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	H1-H2, E
100212		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.11	H1-H2, E

CER		Descrizione	Area
100213	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
100214		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.02.13	H1-H2, E
100215		altri fanghi e residui di filtrazione	H1-H2, E
100323	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
100324		rifiuti prodotti dal trattamento fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.23	H1-H2, E
100325	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
100326		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.03.25	H1-H2, E
100401	*	scorie della produzione primaria e secondaria	H1-H2, E
100402	*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	H1-H2, E
100405	*	altre polveri e particolato	H1-H2
100406	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	H1-H2, E
100407	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	H1-H2, E
100409	*	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	H1-H2, E
100410		rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10.04.09	H1-H2, E
100505	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	H1-H2, E
100506	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	H1-H2, E
100602		impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	E
100606	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	H1-H2, E
100607	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	H1-H2, E
100703		rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi	H1-H2, E
100705		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	H1-H2, E
100817	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
100818		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.08.17	H1-H2, E
100903		scorie di fusione	E
100905	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	E
100906		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.05	E
100907	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	E
100908		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.09.07	E
100913	*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	H1-H2
101003		scorie di fusione	E
101005	*	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	E
101006		forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.05	E
101007	*	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	E
101008		forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.07	E
101013	*	leganti per rifiuti contenenti sostanze pericolose	H1-H2
101103		scarto dei materiali in fibra a base di vetro	H1-H2, E
101111	*	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)	H1-H2
101112		rifiuti di vetro , diversi da quelli di cui alla voce 10.11.11	H1-H2, E
101115	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
101116		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.15	H1-H2, E
101117	*	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
101118		fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.11.17	H1-H2, E
101201		scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	H1-H2
101206		stampi di scarto	E

CER		Descrizione	Area
101209	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
101210		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.12.09	H1-H2, E
101213		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,	H1-H2, E
101309	*	rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto	H1-H2
101310		rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.09	H1-H2
101311		rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10	E
101312	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
101313		rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10.13.12	H1-H2, E
101401	*	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio	H1-H2, E
110105	*	acidi di decapaggio	H1-H2
110106	*	acidi non specificati altrimenti	H1-H2
110107	*	basi di decapaggio	H1-H2
110108	*	fanghi di fosfatazione	H1-H2, E
110109	*	fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
110110		fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.09	H1-H2, E
110111	*	soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
110112		soluzioni acquose di lavaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.11	H1-H2
110112		soluzioni acquose di lavaggio, diversi da quelli di cui alla voce 11.01.11	H1-H2
110113	*	rifiuti di sgrassaggio, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
110115	*	eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
110116	*	resine a scambio ionico saturate o esaurite	H1-H2, E
110198	*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose	H1-H2
110202	*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)	H1-H2, E
110205	*	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
110206		rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11.02.05	H1-H2, E
110301	*	rifiuti contenenti cianuri	H1-H2
110504	*	fondente esaurito	H1-H2, E
110504	*	fondente esaurito	E
120101		limatura e trucioli di metalli ferrosi	H1-H2, E
120102		polveri e particolato di metalli ferrosi	H1-H2, E
120103		limatura e trucioli di metalli non ferrosi	H1-H2, E
120104		polveri e particolato di metalli non ferrosi	H1-H2, E
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	H1-H2, E
120106	*	oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	H1-H2
120107	*	oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)	H1-H2
120108	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni	H1-H2
120109	*	emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni	H1-H2
120110	*	oli sintetici per macchinari	H1-H2
120112	*	cere e grassi esauriti	H1-H2
120113		rifiuti di saldatura	H1-H2
120114	*	fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
120115		fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.14	H1-H2, E
120116	*	materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	H1-H2
120117		materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12.01.16	H1-H2
120118	*	fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio	H1-H2, E
120119	*	oli per macchinari , facilmente biodegradabili	H1-H2
120120	*	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E

CER		Descrizione	Area
120121		corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12.01.20	H1-H2, E
120301	*	soluzioni acquose di lavaggio	H1-H2
120302	*	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore	H1-H2
130101	*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB	H1-H2
130104	*	emulsioni clorurate	H1-H2
130105	*	emulsioni non clorurate	H1-H2
130110	*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	H1-H2
130111	*	oli sintetici per circuiti idraulici	H1-H2
130112	*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili	H1-H2
130113	*	altri oli per circuiti idraulici	H1-H2
130204	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	H1-H2
130205	*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	H1-H2
130206	*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	H1-H2
130207	*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	H1-H2
130208	*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	H1-H2
130301	*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB	H1-H2
130306	*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13.03.01	H1-H2
130307	*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati	H1-H2
130308	*	oli sintetici isolanti e termoconduttori	H1-H2
130309	*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabile	H1-H2
130310	*	altri oli isolanti e termoconduttori	H1-H2
130502	*	fanghi di prodotti di separazione olio/acqua	H1-H2, E
130503	*	fanghi da collettori	H1-H2, E
130506	*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua	H1-H2
130507	*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua	H1-H2
130508	*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua	H1-H2, E
130801	*	fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione	H1-H2, E
130802	*	altre emulsioni	H1-H2
140602	*	altri solventi e miscele di solventi, alogenati	H1-H2
140603	*	altri solventi e miscele di solventi	H1-H2
150101		imballaggi di carta e cartone	E
150102		imballaggi in plastica	E
150103		imballaggi in legno	E
150104		imballaggi metallici	E
150105		imballaggi in materiali compositi	E
150106		imballaggi in materiali misti	H1-H2, E
150107		imballaggi in vetro	E
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	H1-H2, E
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	H1-H2, E
150202	*	assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	H1-H2, E
150202	*	assorbenti, materiali filtranti, (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	H1-H2, E
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02	H1-H2, E
160103		pneumatici fuori uso	E
160107	*	filtri dell'olio	H1-H2
160109	*	componenti contenenti PCB	H1-H2, E

CER		Descrizione	Area
160111	*	pastiglie per freni, contenenti amianto	H1-H2
160112		pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11	H1-H2
160113	*	liquidi per freni	H1-H2
160114	*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	H1-H2
160115		liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14	H1-H2
160117		metalli ferrosi	E
160118		metalli non ferrosi	E
160209	*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	H1-H2, E
160210	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16.02.09	H1-H2, E
160212	*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	H1-H2, E
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi, diversi da quelli di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.12	H1-H2, E
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16.02.09 e 16.02.13	H1-H2, E
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	H1-H2
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alle voci 16.02.15	H1-H2
160504	*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	H1-H2
160505		gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16.05.04	H1-H2
160506	*	sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	H1-H2
160507	*	sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	H1-H2
160508	*	sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose	H1-H2
160509		sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alla voce 16.05.06, 16.05.07 e 16.05.08	H1-H2
160601	*	batterie al piombo	H1-H2
160602	*	batterie al nichel-cadmio	H1-H2
160603	*	batterie contenenti mercurio	H1-H2
160604		batterie alcaline (tranne 16.06.03)	H1-H2
160605		altre batterie ed accumulatori	H1-H2, E
160801		catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07)	H1-H2, E
160802	*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	H1-H2, E
160803		catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione, non specificati altrimenti	H1-H2, E
160804		catalizzatori liquidi esauriti per cracking catalitico (tranne 16.08.07)	H1-H2, E
160807	*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	H1-H2, E
160902	*	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio	H1-H2
161101	*	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
161103	*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
161104		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 16.11.01	H1-H2, E
161105	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
161106		rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alle voci 16.11.05	H1-H2, E
170106	*	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	E
170107		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06	E
170201		legno	E
170202		vetro	E
170203		plastica	H1-H2, E

CER		Descrizione	Area
170204	*	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	H1-H2, E
170301	*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	H1-H2
170302		miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01	H1-H2
170303	*	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	H1-H2
170401		rame, bronzo, ottone	E
170402		alluminio	E
170403		piombo	E
170404		zinco	E
170405		ferro e acciaio	E
170406		stagno	E
170407		metalli misti	E
170410	*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	H1-H2
170503	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
170504		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03	H1-H2, E
170505	*	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
170506		fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05	H1-H2, E
170507	*	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	H1-H2, E
170508		pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17.05.07	H1-H2, E
170601	*	materiali isolanti contenenti amianto	H1-H2
170603	*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	H1-H2, E
170604		materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03	H1-H2, E
170605	*	materiali da costruzione contenenti amianto	H1-H2
170801	*	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose	E
170802		materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	E
170903	*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti), contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
170904		rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	H1-H2, E
180106	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	H1-H2
180107		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.01.06	H1-H2
180108	*	medicinali citotossici e citostatici	H1-H2
180109		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.01.08	H1-H2
180110	*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	H1-H2
180205	*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	H1-H2
180206		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18.02.05	H1-H2
180207	*	medicinali citotossici e citostatici	H1-H2
180208		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18.02.07	H1-H2
190102		materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	E
190105	*	residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	H1-H2, E
190106	*	rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	H1-H2
190107	*	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	H1-H2, E
190110	*	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	H1-H2, E
190111	*	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	E
190112		ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.01	H1-H2, E
190113	*	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
190114		ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.13	H1-H2
190115	*	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
190116		polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.15	H1-H2
190119		sabbie dei reattori a letto fluidizzato	H1-H2, E

CER		Descrizione	Area
190203		miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	E
190204	*	miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	H1-H2, E
190205	*	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
190206		fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diverse da quelle di cui alla voce 19.02.05	H1-H2, E
190304	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	H1-H2, E
190305		rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19.03.04	E
190306	*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	E
190307		rifiuti solidificati, diversi da quelli di cui alla voce 19.03.06	E
190401		rifiuti vetrificati	E
190402	*	ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi	H1-H2
190806	*	resine di scambio ionico saturate o esaurite	H1-H2, E
190810	*	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19.08.09	H1-H2
190811	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
190811	*	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	H1-H2
190812		fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11	H1-H2, E
190813	*	fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	H1-H2, E
190814		fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13	H1-H2, E
190904		carbone attivo esaurito	H1-H2
190905		resine di scambio ionico saturate o esaurite	H1-H2
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	H1-H2, E
191003	*	fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	E
191004		fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03	E
191105	*	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
191106		fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05	H1-H2, E
191201		carta e cartone	E
191202		metalli ferrosi	E
191203		metalli non ferrosi	H1-H2, E
191204		plastica e gomma	E
191205		vetro	E
191206	*	legno contenente sostanze pericolose	E
191207		legno diverso da quello di cui alla voce 19.12.06	E
191210		rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	H1-H2, E
191211	*	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
191212		altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11	E
191301	*	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
191302		rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01	E
191303	*	fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	H1-H2, E
191304		fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.03	H1-H2, E
200101		carta e cartone	E
200102		vetro	E
200113	*	solventi	H1-H2
200114		acidi	H1-H2
200115	*	sostanze alcaline	H1-H2

CER		Descrizione	Area
200117	*	prodotti fotochimici	H1-H2
200119	*	pesticidi	H1-H2
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	H1-H2
200123	*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	H1-H2
200125		oli e grassi commestibili	H1-H2
200126	*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25	H1-H2
200127	*	vernici, inchiostro, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	H1-H2
200128		vernici, inchiostro, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27	H1-H2, E
200130		detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29	H1-H2
200132		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31	H1-H2
200133	*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	H1-H2
200134		batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33	H1-H2
200135	*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi	H1-H2
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23 e 20.01.35	H1-H2
200137	*	legno, contenente sostanze pericolose	E
200138		legno, diverso da quello di cui alla voce 20.01.37	E
200139		plastica	E
200140		metallo	E
200303		residui della pulizia stradale	E

1.2) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Le attività di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento si svolgono all'interno di un capannone ed in apposita area esterna attrezzata.

- l'area coperta (capannone H1-H2) è suddivisa al suo interno in 20 aree dette originariamente *"magazzini"* identiche tra loro, costituite da pavimentazione impermeabilizzata e delimitate da griglie di raccolta sversamenti. Tali aree sono idonee ad ospitare scaffali per lo stoccaggio di rifiuti in fusti e/o big-bags posti su pallets, per complessivi quattro piani. In alternativa, i recipienti mobili di stoccaggio diversi dai cassoni-containers devono essere disposti e fissati su strutture di sostegno (pallet, gabbie metalliche o sistemi equivalenti) possono essere impilati su non più di 3 file sovrapposte, mantenendo tra le file un passo d'uomo pari a circa 60cm.;
- l'area scoperta (denominata piazzale 23) è suddivisa in 3 *"magazzini"* (denominati 23A, 23B e 23C) destinati a contenere rifiuti in cassoni scarrabili.

Il capannone è dotato si un sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni costituito da un sistema di bocchette poste sulle pareti interne e da una bocchetta a braccio snodato, posizionabile dall'operatore in caso di necessità. L'aria aspirata viene trattata da un sistema composto di una guardia idraulica a soluzione basica, una a soluzione acida e da un filtro a carbone attivo (due unità in parallelo); lo scarico dell'aria avviene tramite apposito camino.

Entrambe le aree sono dotate di canalette per la raccolta ed il convogliamento di eventuali colaticci e, nel caso dell'area esterna, di un sistema di raccolta delle acque meteoriche.

1.3) CAPACITA' DI STOCCAGGIO

La capacità massima di deposito è complessivamente di **910,80 m³** pari **882,52 t** complessive, ripartite come segue:

Sottoarea	metri cubi	tonnellate
Magazzini capannone H1-H2	520,80	552,52
Aree esterne:		
23A	120,00	60,00
23B	180,00	180,00
23C	90,00	90,00
Totale	**910,80**	**882,52**

Ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie i quantitativi in peso di rifiuti sono ripartiti come segue:

- rifiuti pericolosi **409,40 t** di cui **115,60 t** contenenti PCB;
- rifiuti non pericolosi **473,12 t**

per un totale di **882,52 t**

SEZIONE 2 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali dichiarati nell'istanza di AIA del 29/1/2007 di prot. prov.le n. 107740, di quanto contenuto nel progetto originario approvato con DGP n. 997-168727 del 30/7/2002, nonché di quanto contenuto nelle successive istanze di aggiornamento e rinnovo dell'AIA rilasciata. Ad integrazione di quanto già previsto nei citati documenti si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

2.1) Le tipologie di rifiuti ammesse in impianto sono esclusivamente quelle riportate nella tabella di cui al precedente punto **1.1);**

2.2) la capacità massima di stoccaggio autorizzata è quella riportata al precedente punto **1.3)**, suddivisa tra le varie aree come da tabella riportata al medesimo punto. Il gestore dovrà sospendere il ritiro dei rifiuti una volta raggiunte le capacità massime autorizzate e provvedere, in ogni caso, all'invio a smaltimento entro il termine di una anno dalla data di presa in carico dei rifiuti stoccati;

2.3) ogni area di stoccaggio deve essere identificata tramite l'apposizione di un cartello o targa ben visibile per dimensione e collocazione in cui deve essere riportata la lettera di riferimento *(vedasi colonna "Area" della tabella di cui al precedente punto 1.1)*, la quantità massima stoccabile e le tipologie merceologiche dei rifiuti ad essa destinati (ad. es. fanghi, metalli ecc) od in alternativa l'indicazione dei codici CER;

2.4) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo o la fauna e la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori e odori;

- senza danneggiare il paesaggio o siti di particolare interesee tutelati ai sensi della normativa vigente;

2.5) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura;

2.6) i contenitori fissi e mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di sicurezza in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in essi contenuti. Gli stessi devono essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento: devono, inoltre, essere mantenuti in buono stato di conservazione;

2.7) i rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, sviluppo di gas, vapori e calore in quantità tali da ingenerare pericolo per le strutture e per gli addetti;

2.8) tutte le aree interessate dallo stoccaggio e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente mantenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione (sia delle aree interne che delle aree esterne). Deve sempre essere garantita l'efficienza della rete di raccolta delle acque meteoriche (che deve possedere le caratteristiche di cui al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque meteoriche redatto ai sensi del Rgolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i. ed approvato con DD n. 232-1181115 del 17/10/2007 e s.m.i.

2.9) presso l'impianto devono essere sempre presenti idonei dispositivi antincendio di primo intervento, oltre a quelli espressamente previsti dai Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera il

gestore dagli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 applicabili all'attività in oggetto;

2.10) è ammesso il travaso di rifiuti e l'accorpamento in contenitori di maggiori dimensioni nella apposita cabina posizionata all'interno del capannone, limitatamente a rifiuti non pericolosi (tra loro) e a rifiuti pericolosi (tra loro) aventi le stesse caratteristiche di pericolo;

2.11) PRESCRIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

2.11.1) il conferimento in impianto di pile ed accumulatori esausti deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;

- nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;

- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambienteo comprometterne il successivo recupero;

- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal DM del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

- i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere a tenuta e realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere forniti di copertura e dotati di sistemi per la raccolta di eventuali liquidi. In caso di stoccaggio all'aperto, i contenitori dovranno essere dotati di idonee coperture atte a proteggerli dalle acque meteoriche e di dilavamento;

2.11.2) la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso deve essere effettuata nel rispetto dei disposti di cui al D.Lgs. 151/2005 e s.m.i.; in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive vale quanto disposto al successivo punto **2.11.6)**;

2.11.3) gli oli usati devono essere gestiti nel rispetto di quanto disposto all'art. 216 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. In particolare, lo stoccaggio degli oli deve essere effettuato in modo tale da mantenere costantemente separate tipologie di oli usati da destinare a processo di trattamento diverso;

2.11.4) In materia di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati la Società dovrà attenersi, tra l'altro, a quanto di seguito specificato:

- i rifiuti contenenti PCB devono essere stoccati separatamente dagli altri in contenitori atti ad impedire fuoriuscite del loro contenuto;

- i rifiuti contenenti PCB devono essere movimentati in modo tale da impedire ogni forma di contaminazione;

- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire un'adeguata protezione contro le perdite, anche di lieve entità, o spandimenti di liquidi contenenti PCB;

- dovranno essere adottate misure antincendio che diano sufficienti garanzie nei confronti del rischio incendio o di formazione di composti pericolosi originati da reazioni incontrollate dei PCB, fatte salve le disposizioni in merito da parte dei Vigili del Fuoco;

- dovranno essere adottate adeguate procedure e modalità di esercizio degli impianti che diano sufficienti garanzie in ordine alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fatto

salvo quanto espressamente previsto in merito dall'Autorità competente; in particolare i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati circa il tipo di attività ed il tipo di rischi connessi alla manipolazione dei rifiuti contenenti PCB e dovranno essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale durante la loro manipolazione;

- dovranno essere adottate in generale le precauzioni e le cautele contenute nella guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

- prima del conferimento all'impianto delle partite di rifiuti contenenti PCB o da essi contaminate, dovrà essere trasmesso alla Provincia di Torino, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche un estratto del contratto dal quale si evincano gli obblighi contrattuali assunti dal titolare degli impianti di destinazione dei rifiuti suddetti, in relazione al ritiro degli stessi, alle quantità di rifiuti, alle scadenze temporali ed alla durata del contratto;

- i rifiuti contenenti PCB o da essi contaminati dovranno essere smaltiti entro sei mesi dalla data di accettazione presso l'impianto;

2.11.5) i rifiuti costituiti da solventi o contenenti solventi dovranno essere stoccati in modo tale da evitare il loro surriscaldamento ed evitare il rischio di formazione di vapori e gas infiammabili;

2.11.6) deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal *"Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino"* emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/11 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;

2.11.7) nello svolgimento delle operazioni di stoccaggio di rifiuti caratterizzati da un'elevata infiammabilità (a titolo non esaustivo, car fluff, pneumatici fuori uso ecc) dovranno essere adottati criteri tali da evitare il più possibile la vicinanza di tali rifiuti con altri rifiuti infiammabili;

2.11.8) in caso di stoccaggio di significative quantità di pneumatici fuori uso (più di due cassoni scarrabili) per un periodo di tempo superiore a 20 giorni, dovranno essere adottati idonei accorgimenti atti ad evitare il ristagno di acque meteoriche onde evitare la proliferazione di *Aedes Albopictus* (zanzara tigre), prevedendo se del caso idonee disinfezioni periodiche;

2.11.9) i rifiuti a matrice organica o biologica (ad. es. fanghi di depurazione residui di pulizia stradale ecc) dovranno essere gestiti in modo tale da evitare il più possibile l'instaurarsi si attività fermentative e la generazione e propagazione di emissioni odorigene;

2.12) deve essere effettuato con cadenza biennale (rispettando le tempistiche già in corso con i precedenti atti autorizzativi) il collaudo di tenuta idraulica della vasca di raccolta delle acque meteoriche presente presso l'impianto. La relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato ed iscritto a competente ordine o collegio, deve essere inviata nei tempi e con le modalità fissate alla successiva sezione **5**;

2.13) nell'esercizio dell'attività autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare la formazione di polveri, odori molesti od altre emissioni diffuse;

2.14) nell'esercizio dell'attività autorizzata dovranno essere evitati gli inconvenienti derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni: per quanto riguarda i limiti di immissione si fa salvo quanto contenuto nella zonizzazione acustica adottata dal Comune di Leinì;

2.15) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza, senza obbligo preventivo di approvazione da parte della Società. Deve essere reso

fattibile il prelievo di qualsiasi tipo di sostanza e deve sempre essere reperibile un responsabile tecnico;

2.16) per le modifiche degli impianti o variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2.17) la presente autorizzazione, corredata della documentazione trasmessa in occasione della domanda di AIA e successive modifiche oltre che quella inviata con la domanda di rinnovo, deve essere custodita presso la sede operativa all'oggetto;

2.18) CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

2.18.1) Il gestore deve comunicare, con congruo preavviso (non inferiore a **30 giorni**) e mediante lettere a raccomandata a.r., la data di fine esercizio dell'attività autorizzata; in merito è fatto obbligo al richiedente di provvedere entro la suddetta data allo smaltimento di tutto il materiale presente presso l'insediamento. L'istante dovrà altresì provvedere alla bonifica delle aree e delle strutture fisse interessate dallo stoccaggio e dal trattamento, secondo il **piano di dismissione aggiornato** il quale dovrà essere inviato al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento. Tale piano dovrà in seguito essere aggiornato contestualmente alle comunicazioni relative alle variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio.

2.18.2) al verificarsi di situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente, dovranno essere adottate le procedure indicate nel **piano di emergenza** che dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione.

SEZIONE 3 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PRESCRIZIONI

3.1) LIMITI DI EMISSIONE

3.1.1) L'impianto deve essere realizzato in modo da garantire il rispetto dei limiti di emissione contenuti nella presente autorizzazione;

3.1.2) i valori limite di emissione fissati nel quadro emissioni allegato alla presente sezione rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dall'impianto;

3.2) GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

3.2.1) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel quadro emissione di cui alla presente sezione;

3.2.2) l'impianto di abbattimento delle emissioni deve essere mantenuto in efficienza: a tal fine devono essere periodicamente effettuati a cura del gestore interventi di manutenzione periodica;

3.3) PRESCRIZIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE DI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

3.3.1) Il sistema di abbattimento ad umido costituito da trappola acida e basica deve essere mantenuto in efficienza anche attraverso il controllo del pH, che dovrà essere annotato su apposito registro (dedicato o integrato in quello prescritto al successivo punto **3.3.4)** e tenuto sempre a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo;

3.3.2) la temperatura in ingresso agli adsorbitori a carboni attivi non deve essere superiore a 45°C;

3.3.3) le cariche di carbone attivo devono essere correttamente dimensionate in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento. Le cariche di carbone devono essere sostituite o rigenerate con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di rifiuti trattati, tenendo conto del fatto che il massimo carico di sostanze organiche ammissibile per 100Kg di carbone è pari a 12Kg;

3.3.4) il gestore deve annotare gli interventi di interruzione del normale funzionamento dell'impianto, nonché la data e il tipo degli interventi di manutenzione/controlloeseguiti sugli impianti di abbattimento (ad. es. pulizia/sostituzione filtro, soluzione di lavaggio ecc) su apposito registro (che può essere tenuto su supporto informatico) compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il registro dovrà essere custodito in stabilimento a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.

3.4) AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI E CONTROLLI ALLE EMISSIONI

3.4.1) L'impianto si considera già in esercizio, per quel che concerne gli adempimenti fissati all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in quanto il presente provvedimento costituisce rinnovo di autorizzazione già rilasciata;

3.4.2) il gestore è esentato dall'effettuazione degli autocontrolli periodici delle emissioni di cui al quadro emissioni allegato alla presente sezione, in quanto il limite di emissione si intende rispettato nel momento in cui vengono rispettate le prescrizioni gestionali fissate nel presente allegato;

3.4.3) il gestore dovrà dotare il camino di un apposito punto di prelievo, accessibile in sicurezza secondo i disposti normativi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per l'effettuazione di eventuali autocontrolli periodici o di controlli effettuati dagli Organi di Controllo e Vigilanza

3.5) CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

Al verificarsi di un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei limiti emissivi fissati, il gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. deve informare il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino e l'ARPA Dipartimento di Torino entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che lo hanno causato, gli interventi necessari alla sua risoluzione e le tempistiche prevista per la loro attuazione.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m^3/h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Andamento delle emissioni nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione [mg / m^3 a 0°C e 0,101 MPa]	Limiti emissione [kg/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Impianto di abbattimento
E1	ASPIRAZIONE CABINA DI CAMPIONAMENTO E TRAVASO	6400	24	DISC.	AMB.	POLVERI TOTALI S.O.T. Come mg di C eq.	5 10	0.030 0.064	10	0.35	FILTRO A CARBONI ATTIVI / TRAPPOLA CON SOLUZIONE ACIDA E SOLUZIONE BASICA

SEZIONE 4 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

4.1) Si fa salvo il rispetto degli intendimenti gestionali dichiarati nel Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche presentato in occasione dell'inoltro dell'istanza di AIA. A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal soggetto istante si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato:

4.2) il gestore dovrà smaltire presso soggetti autorizzati alla gestione rifiuti, i reflui provenienti dalla vasca V2 (colaticci capannoni H1 ed H2);

4.3) il gestore dovrà mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità il pozzetto, presente all'uscita dalla vasca V1, per l'ispezione dei reflui scaricati in fognatura;

4.4) il gestore dovrà mantenere in perfette condizioni di efficienza e funzionalità il misuratore di portata installato sulla condotta di scarico in fognatura. Lo strumento sarà utilizzato per contabilizzare il volume di acque di prima pioggia scaricate;

4.5) il gestore dovrà predisporre un programma periodico di verifica e di funzionalità del sistema realizzato per la raccolta delle acque di prima pioggia delle aree viabili (vasca V1), ed esecuzione degli interventi di manutenzioni e/o di pulizia necessari. Di dette operazioni dovrà essere mantenuta apposita registrazione da mettere a disposizione nel corso delle attività di controllo qualora richiesto;

4.6) il gestore dovrà predisporre apposito registro per l'annotazione delle analisi di controllo effettuate sulle acque di prima pioggia immesse in rete fognaria, delle operazioni di pulizia e lavaggio delle superfici scolanti e degli eventuali interventi effettuati in seguito a sversamenti accidentali o incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente,da esibire nel corso delle attività di controllo qualora richiesto;

4.7) il gestore dovrà provvedere allo svuotamento della vasca di prima pioggia dopo 48 ore dal termine dell'evento meteorico in tempo asciutto, ovvero in assenza di precipitazioni meteoriche in atto;

4.8) il gestore dovrà attenersi scrupolosamente alle procedure interne adottate in caso di sversamenti accidentali che interessino il sistema di raccolta delle acque meteoriche;

4.9) il gestore dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali.

4.10) non dovranno essere modificate le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi delle acque meteoriche quando sono iniziate e/o quando sono in corso operazioni di controllo;

4.11) non dovranno essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;

4.12) dovrà essere consentito il controllo del sistema sia per l'approvvigionamento idrico sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori totalizzatori.

4.13) CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

Al verificarsi di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o imbrattamenti delle acque superficiali, fatto salvo quanto specificatamente disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore dovrà provvedere a dare immediato avviso al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino ed alla SMAT S.p.A., per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

SEZIONE 5- PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI (ai sensi dell'art. 29 decies commi 2 e 6)

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il gestore deve trasmettere, con cadenza annuale entro il 30 aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Leinì.

5.1) RIFIUTI

Deve essere inviata una relazione contenente i seguenti dati esposti in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne richiedono l'accesso a norma di legge:

- riepilogo dei quantitativi di rifiuti trattati nell'anno di riferimento (ovvero quello precedente alla data di trasmissione della relazione) suddivisi per codice CER;

- quantitativo ed elenco dei soggetti cui sono stati conferiti i rifiuti provenienti dall'attività autorizzata con il presente atto;

- relazione contenente gli esiti dei collaudi di tenuta idraulica di cui al punto **2.12)** della precedente sezione **2**;

- quantitativi di acque meteoriche di prima pioggia avviati a smaltimento secondo quanto previsto al precedente punto **4.2)**;

- eventuali problematiche occorse durante l'esercizio nell'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

CONTROLLI PROGRAMMATI DI CUI ALL'ART. 29 DECIES COMMA 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3, con frequenza triennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente.

Iscrizione N: BO17117
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

2

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi;
Visto, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto 23 aprile 1999;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 08/04/2011 registrata al numero di protocollo 23876/2011;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna di data **28/06/2011** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **8** classe **C** dell'impresa/Ente **SERECO PIEMONTE SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE IN: "SERECO PIEMONTE S.P.A."**;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **26/10/2011** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **691007295** prestate da **HDI Assicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **500000,00** per la categoria **8** classe **C** dell'impresa/Ente **SERECO PIEMONTE SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE IN: "SERECO PIEMONTE S.P.A."** per il **commercio e/o l'intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi**.

DISPONE

Art. 1
(iscrizione)

L'impresa
Denominazione: SERECO PIEMONTE SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE IN: "SERECO PIEMONTE S.P.A."
Con Sede a: REGGIO NELL'EMILIA (RE)
Indirizzo: VIA MEUCCIO RUINI, 10
CAP: 42124
C. F.: 04592560017
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

MONNATI PIERO
codice fiscale: MNNPRI47C19H501P
carica: presidente del consiglio di amministrazione

(responsabile/i tecnico/i)

MONNATI PIERO
codice fiscale: MNNPRI47C19H501P
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - C

Art. 3
(categoria)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.

8 - C

Inizio validità: 26/10/2011
Fine Validità: 26/10/2016

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.

4) I soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e quelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 09/11/2011

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)







00125531-10-12

PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

www.provincia.torino.gov.it

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

N. 262-42262/2012
(emanazione - protocollo / anno)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI.
SOCIETÀ: **BARRICALLA S.p.A.**
SEDE LEGALE: CORSO MARCONI 10, COMUNE DI TORINO
SEDE OPERATIVA: VIA BRASILE 1, COMUNE DI COLLEGNO
C.F./IVA 04704500018

POS. 001760

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Premesso che:

Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 155-771316/2007 del 09/07/2007, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sul sito esistente, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005 e smi (ora D.Lgs. n. 152/2006 e smi). Presso il sito ci sono delle discariche esaurite non ricadenti nell'ambito del D.Lgs. n. 36/2003 e smi, normativa vigente in materia di discariche (Lotto 1 e Lotto 2) e una discarica attiva (Lotto 3). Il provvedimento ha autorizzato la sopraelevazione del Lotto 3 e la realizzazione e gestione del Lotto 4.

Con Determinazione del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 132-26729/2009 del 30/06/2009, l'AIA è stata aggiornata derogando, ai sensi dell'art 10 dello stesso decreto, le concentrazioni limite nell'eluato stabilite all'art. 8, tabella 6 del Decreto del 03/08/2005, con l'osservanza di prescrizioni, nonché è stata autorizzata la determinazione del valore del TDS (Solidi Totali Disciolti) in alternativa alle determinazioni dei valori dei solfati e dei cloruri, come previsto dall'art. 8, tabella 6 del Decreto.

Con Determinazione del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 297-44279/2009 del 17/11/2009, l'AIA è stata ulteriormente aggiornata prendendo atto della realizzazione di un impianto fotovoltaico su lotti 1 e 2 esauriti e sul Lotto 3 in attività. Nell'atto è stato modificato il volume autorizzato presso il Lotto 3, con limitazione in peso, al fine di dare una corretta pendenza della superficie per la realizzazione dell'impianto, nonché sono state integrate alcune prescrizioni autorizzative.

In data 28/10/2011 (protocollo prov.le n. 917346/LB3/LM del 02/11/2011), la società Barricalla S.p.a. ha presentato istanza di avvio della fase di VIA e contestuale domanda di AIA relativamente al Progetto di "*Potenziamento del campo fotovoltaico di Barricalla con incremento della capacità ricettiva dello smaltimento dei rifiuti*". Nello stesso giorno è avvenuta la pubblicazione sul quotidiano "La Stampa" dell'annuncio riferito all'avvio dei procedimenti di VIA e di AIA, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/2006 e smi, che dispone che sia garantita l'unicità della pubblicazione.

PROVINCIA DI TORINO
DIRITTI DI SEGRETERIA €0,52

Con nota protocollo n. 953165/LB3/LM/ML del 11/11/2011, la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento di AIA, indicando che il procedimento resta sospeso in attesa della conclusione della procedura di VIA.

Con D.G.P. n. 710-30171/2012 del 28/08/2012 è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale in ordine al progetto e sono state individuate le prescrizioni per la mitigazione, compensazione e/o monitoraggio degli impatti.

Con nota protocollo n. 672555/LB3/GLS del 04/09/2012, la Provincia di Torino ha comunicato il riavvio del procedimento di AIA.

Con nota protocollo n. 100956 del 13/09/2012, l'ASL TO3 ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e di confermare il parere già trasmesso, con nota protocollo n. 67272 del 13/06/2012, nell'ambito della procedura integrata di VIA e AIA.

In data 25/09/2012, secondo quanto stabilito dalla D.G.P. n. 287-74102 del 11/04/2006, si è svolta una conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, dove sono state acquisite le pronunce delle Amministrazioni/Servizi competenti al rilascio dei provvedimenti ambientali sostituiti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e ottenute le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, così come previsto all'articolo 29 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

In data 18/10/2012, con nota protocollo n. 670-2010U/DIR/PL/sb del 17/10/2012, la società Barricalla S.p.A. ha chiesto di apportare delle modifiche non sostanziali alla realizzazione delle opere di raccolta e stoccaggio del percolato previste nelle fase transitoria di realizzazione del rilevato centrale rispetto a quanto indicato nel progetto presentato, allegando documentazione tecnica.

Le risultanze della conferenza con le pronunce favorevoli delle Enti intervenuti sono state riportate nel verbale della conferenza stessa. Ai sensi del comma 6 bis, dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e smi con nota protocollo prov.le n. 834563/2012 del 25/10/2012 è stata di conseguenza determinata la conclusione favorevole del procedimento.

Premesso altresì che:

Attualmente, la società Barricalla S.p.A. è titolare di una AIA rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 155-771316/2007 del 09/07/2007 e smi, nella quale sono ricomprese l'autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione della discarica (Lotto3 e Lotto 4), ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e smi, il nulla osta al piano di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne, ai sensi Regolamento Regionale 1/R della Regione Piemonte del 20/02/2006 e s.m.i e l'autorizzazione allo scarico in fognatura ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

Il progetto presentato in data 28/10/2011 dalla società Barricalla S.p.a. consiste nell'incremento dei rifiuti in continuità su entrambi i lotti in attività (Lotto 3 e Lotto 4), con la realizzazione di un setto di separazione, realizzato mediante un rilevato in corrispondenza dell'area interposta tra i due lotti, con conseguente aumento della capacità dei due invasi e la creazione di superfici subpianeggianti da destinarsi ad impianto fotovoltaico.

Questi Uffici intendono, per maggiore chiarezza, rilasciare una nuova AIA, comprensiva di tutte le

Questi Uffici intendono, per maggiore chiarezza, rilasciare una nuova AIA, comprensiva di tutte le autorizzazioni e prescrizioni già rilasciate, aggiornata alla situazione attuale e a quanto previsto con le prescrizioni collegate al progetto presentato.

Presso il sito sono presenti delle discariche esaurite (Lotto1 e Lotto 2), non ricadenti nell'ambito del D.Lgs. n. 36/2003 e smi, normativa vigente in materia di discariche.

Con D.G.P. n. 1057-356536 del 02/08/2005 "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" la Provincia di Torino ha, tra l'altro, aggiornato le competenze dei singoli Servizi e in particolare, per quanto attiene alle competenze relative al presente procedimento, ha individuato a carico del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche il compito di coordinare e sovrintendere i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

La società Barricalla S.p.a. ha versato, all'atto della presentazione dell'istanza di AIA, le spese istruttorie dovute secondo quanto indicato nel Decreto del 24/04/2008, relativo alle "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*" e nella successiva D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008, di "*Adeguamento delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005 smi recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*", che sono state ritenute congrue.

Considerato che:

Nell'ambito del procedimento coordinato di VIA e di AIA, il Progetto di "*Potenziamento del campo fotovoltaico di Barricalla con incremento della capacità ricettiva dello smaltimento dei rifiuti*" presentato dalla società Barricalla S.p.a. in data 28/10/2011 e successive integrazioni è stato ritenuto rispondente ai requisiti individuati dalle BREF's, quali il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e smi, relativo all'"*Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti*", il Decreto del 27/09/2010 relativo alla "*Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*". Nella documentazione trasmessa, la società Barricalla S.p.A. ha richiesto di avvalersi del deposito temporaneo di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e smi. Inoltre la Società Barricalla S.p.A. è in possesso per la discarica in oggetto di un sistema di gestione ambientale tipo EMAS i cui contenuti, analizzati in fase istruttoria, sono stati ritenuti rispondenti ai requisiti individuati dalla BAT di riferimento.

Dall'esame della documentazione agli atti e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti nel corso delle conferenze di VIA e di AIA è emerso che:

- per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività di gestione rifiuti, la società Barricalla S.p.A. ha chiesto di poter smaltire il rifiuto identificato dal codice CER *150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*, limitatamente al materiale filtrante relativo al sistema di trattamento odori del percolato presente presso il sito.
- per quanto riguarda le deroghe rilasciate ai sensi dell'art. 10 del Decreto del 03/08/2005, si conferma quanto già autorizzato con Determinazione del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 132-26729/2009 del 30/06/2009, in quanto tali deroghe sono state concesse sulla base di una Analisi di Rischio Sito Specifica e pertanto il loro eventuale adeguamento ai nuovi limiti indicati nel Decreto del

27/09/2010 relativo alla "Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" potrà essere autorizzato a seguito di una rielaborazione dell'Analisi di Rischio di cui sopra.
- per quanto riguarda le opere da eseguirsi in fascia di rispetto stradale si faccia riferimento alle prescrizioni specifiche contenute nella nota prot. 4856/2012/U del 19/07/2012 di ATIVA s.p.a. contenuta nell'allegato A della D.G.P. n. 710-30171/2012 del 28/08/2012
- per quanto riguarda la richiesta effettuata dalla società Barricalla S.p.A. con nota protocollo n. 670-2010U/DIR/PL/sb del 17/10/2012, relativa ad una modifica inerente la realizzazione delle opere di raccolta e stoccaggio del percolato previste nelle fase transitoria di realizzazione del rilevato centrale rispetto a quanto indicato nel progetto presentato, si ritiene che quanto proposto non vada a modificare la capacità di stoccaggio provvisorio previsto e mantenga un'adeguata gestione del percolato.
Pertanto, in materia di gestione rifiuti non sussistono pertanto elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto delle prescrizioni impartite.
- per quanto riguarda la *gestione degli scarichi ed il risparmio idrico*, la società SMAT ha comunicato parere favorevole nel rispetto di prescrizioni.
- per quanto riguarda invece il *Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*, la società SMAT ha comunicato parere favorevole nel rispetto di prescrizioni.
- per quanto riguarda i *consumi energetici* non sono emerse criticità o necessità di attuare un piano di riduzione.
- per quanto riguarda la *matrice rumore*, non sono emerse criticità.

Nel corso della procedura di VIA e di AIA, relativa al progetto presentato dalla società Barricalla S.p.a., non sono pervenute osservazioni.

Il Rappresentante del Comune di Collegno non ha individuato prescrizioni in materia igienico sanitaria di cui all'art. 5, comma 11, del D.Lgs. 59/2005. Si specifica che la discarica in oggetto risulta classificata industria insalubre, ai sensi del DM 05/09/1994, alla voce n. 101, gruppo B dell'elenco di I classe.

Sulla base di quanto sopra esposto, dal confronto dell'attuale situazione impiantistica e gestionale rispetto alle BAT, non risultano necessari interventi di adeguamento per soddisfare i requisiti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 e smi e consentire il rispetto dei limiti di emissione in un'ottica di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento. Dalla documentazione presentata risulta inoltre che anche le modifiche impiantistiche proposte dal gestore sono conformi alle indicazioni riportate dai BREF di settore.

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 334/1999 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. Tale autorizzazione costituisce provvedimento finale come previsto all'art. 14 ter comma 9 della L. 241/1990 e smi ed è conforme alla determinazione conclusiva del procedimento.

Ai sensi della vigente normativa, a copertura degli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti, risulta necessario prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie a copertura dell'attività svolta nel periodo di tempo cui si riferisce il presente provvedimento, tenendo debitamente conto dei quantitativi di rifiuti autorizzati.

Ritenuto pertanto

Di rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e smi, alla Società Barricalla S.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente alla discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1 nel Comune di Collegno, comprendente le discariche esaurite Lotto1 e Lotto 2 e le discariche attive Lotto 3 e Lotto 4. La stessa sostituisce i seguenti provvedimenti:

- autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativa alla discarica per rifiuti pericolosi, di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 155-771316/2007 del 09/07/2007 e smi (Lotto 3), comprensiva del progetto di "*Potenziamento del campo fotovoltaico di Barricalla con incremento della capacità ricettiva dello smaltimento dei rifiuti*", valutato nel presente procedimento
- autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi, per rifiuti pericolosi, di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 155-771316/2007 del 09/07/2007 e smi (Lotto 4), comprensiva del progetto di "*Potenziamento del campo fotovoltaico di Barricalla con incremento della capacità ricettiva dello smaltimento dei rifiuti*", valutato nel presente procedimento
- nulla osta al Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio (D.P.G.R. n. 1/R e smi), di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 155-771316/2007 del 09/07/2007 e smi.
- autorizzazione allo scarico in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 155-771316/2007 del 09/07/2007 e smi.

Di stabilire alcune prescrizioni e condizioni a cui il titolare dovrà attenersi riportate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettui il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3, secondo quanto riportato nelle sezioni 7 e 8 del presente atto.

Di stabilire che siano presentate idonee garanzie finanziarie secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e smi e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003, nel rispetto delle modalità indicate nel presente atto.

Visti

La legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi".

Il D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e smi, recante "Norme in materia ambientale".

La Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000 e smi, contenente disposizioni normative per l'attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

Il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 e smi, relativo all'"Attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio delle Comunità Europee, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti".





Il Decreto del 27/09/2010 relativo alla "Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica".

Il Decreto del 24/04/2008, relativo alle "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005".

La Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002 e smi, recante norme per la gestione dei rifiuti.

La D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e smi, recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti.

La D.G.R. n. 85-10404 del 22/12/2008, recante l'"Adeguamento delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/2005 e smi recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento".

Il Regolamento Regionale n. 1/R della Regione Piemonte del 20/02/2006 e smi, recante la "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

La D.G.P. n. 287-74102 del 11/04/2006 di "Approvazione linee guida per lo svolgimento delle conferenze istruttorie"

La D.G.P. n. 1057-356536 del 02/08/2005 contenente il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi".

Atteso che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto Provinciale.

Visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto.

DETERMINA

1) di rilasciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e smi alla società Barricalla S.p.a., con sede legale Corso Marconi 10 nel Comune di Torino e sede operativa in Via Brasile 1 nel Comune di Collegno, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, conformemente a quanto previsto dal comma 9 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e smi. La stessa sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e smi relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi (**Lotto 3**), comprensivo del progetto di "*Potenziamento del campo fotovoltaico di Barricalla con incremento della capacità ricettiva dello smaltimento dei rifiuti*" per un volume massimo autorizzato di **479.200 m^3** di rifiuti (di cui 327.500 m^3 già autorizzati e 151.700 m^3 autorizzati con il presente atto, il cui progetto - costituito dalla documentazione riportata nell'allegato al presente atto - è depositato agli atti presso il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, per farne parte integrante e sostanziale), senza considerare nel volume suddetto gli effetti derivanti dai cedimenti della massa dei rifiuti stessi che potrebbero verificarsi oltre la data di chiusura della discarica, e comprendendo altresì il materiale impiegato in discarica per la copertura giornaliera dei rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto.
- autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 e smi relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi (**Lotto 4**), comprensivo del progetto di "*Potenziamento del campo fotovoltaico*

di Barricalla con incremento della capacità ricettiva dello smaltimento dei rifiuti" per un volume massimo autorizzato di **412.800 m^3** di rifiuti (di cui 275.497 m^3 già autorizzati e 137.303 m^3 autorizzati con il presente atto, il cui progetto - costituito dalla documentazione riportata nell'allegato al presente atto - è depositato agli atti presso il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino, per farne parte integrante e sostanziale), senza considerare nel volume suddetto gli effetti derivanti dai cedimenti della massa dei rifiuti stessi che potrebbero verificarsi oltre la data di chiusura della discarica, e comprendendo altresì il materiale impiegato in discarica per la copertura giornaliera dei rifiuti, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto.

- nulla osta del Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio (D.P.G.R. n. 1/R e smi), nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto.
- autorizzazione allo scarico in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto.

2) di stabilire che, in osservanza al combinato disposto dell'art. 29 e ss e dell'art. 208, commi 2 e 6, del D.Lgs. 152/2006.m.i. l'autorizzazione di cui al precedente punto 1) comporta, qualora necessario, il rilascio del permesso di costruire per il progetto presentato; gli oneri di urbanizzazione spettano comunque al Comune di Collegno qualora dovuti.

3) di confermare, per le motivazioni citate in premessa, le deroghe rilasciate ai sensi dell'art. 10 del Decreto del 03/08/2005, rispetto alle concentrazioni limite della tabella 6 del Decreto medesimo riportate, per singolo rifiuto, nell'allegato parte integrante del presente atto e **di autorizzare** la determinazione del valore del TDS (Solidi Totali Disciolti) in alternativa alle determinazioni dei valori dei solfati e dei cloruri, come previsto dall'art. 8, tabella 6 del Decreto.

4) di stabilire che la durata dell'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento è limitata a **8 anni**, a decorrere dalla data del presente atto; ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, la società Barricalla S.p.a. deve presentare apposita domanda alla Provincia almeno sei mesi prima dalla data di scadenza.

5) di stabilire alcune condizioni e prescrizioni cui il titolare dell'autorizzazione dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività autorizzata, contenute in dettaglio nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

6) di stabilire che in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e smi ed altri previsti dalla normativa vigente impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

7) di far salvi gli adempimenti del gestore previsti all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e smi.

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di riesame da parte dell'Amministrazione Provinciale qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e smi. La presente autorizzazione potrà comunque essere modificata e/o integrata da eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.

9) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, parere, autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relativa norme di attuazione a far data dalla ricezione del presente provvedimento da parte del gestore.

10) di prendere atto che presso l'area, come recupero ambientale finale, è presente un impianto fotovoltaico sul Lotto 1 e Lotto 2 esauriti e che sarà realizzato anche sul Lotto 3 e sul Lotto 4.

L'eventuale dismissione dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'ARPA Dipartimento di Torino e al Sindaco del Comune di Collegno, con trasmissione di apposita documentazione tecnica relativa al nuovo progetto di recupero ambientale del sito.

11) di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre Autorità, previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività in oggetto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea dei succitati provvedimenti.

12) di stabilire che le modalità di chiusura e di gestione post-operativa della discarica dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto agli articoli 12 e 13 del D.Lgs. n. 36/2003, prevedendo una durata della fase di gestione post-operativa non inferiore ad anni 30 a decorrere dalla avvenuta chiusura della discarica medesima e comunque garantendo tale gestione post-operativa fino a quando la discarica comporti rischi per la salute pubblica e l'ambiente o causa di molestie.

13) Di stabilire che, l'attività di gestione rifiuti autorizzata con il presente atto, relativa al **Lotto 3 e Lotto 4**, dovrà essere coperta da idonee garanzie finanziarie, e che pertanto **entro il termine di 60 giorni** dalla data di trasmissione della FASE H prescritta all'allegato del presente atto, dovranno essere integrate le garanzie finanziarie già prestate dalla Società a copertura dell'attività di smaltimento rifiuti attualmente svolta, sulla base delle volumetrie e della data di scadenza dell'autorizzazione stabilite con il presente atto, con le modalità individuate dalla D.G.R. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i e dall'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.. In caso di inadempienza la Provincia di Torino si riserva la facoltà di provvedere alla diffida e successivamente ad ulteriori provvedimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

14) di subordinare l'inizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti relativi al progetto di "*Potenziamento del campo fotovoltaico di Barricalla con incremento della capacità ricettiva dello smaltimento dei rifiuti*" al rispetto delle seguenti condizioni:

a) trasmissione di tutte le relazioni tecniche di collaudo prescritte nell'allegato al presente atto
b) accettazione, da parte di questa Provincia di Torino, delle garanzie finanziarie di cui al punto 13) del presente atto
c) esecuzione da parte di questi Uffici, con esito positivo, della verifica prevista all'art. 9 comma 2 del D.lgs. n. 36/2003 e smi

15) di prescrivere che l'attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica sia effettuata nel rispetto da parte della società Barricalla S.p.a. delle seguenti prescrizioni:

- provvedere a rendere disponibili al pubblico, sul proprio sito internet o, se non possibile, mediante altro mezzo ritenuto idoneo, i risultati dei monitoraggi prescritti
- comunicare all'Arpa-Dipartimento di Torino l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute

nel presente atto, in merito alla discarica Torrione 6.

16) Di demandare al Comune di Collegno, sulla base di quanto richiesto dal Comune stesso nell'ambito della procedura di VIA, la definizione, in accordo con la Società Barricalla S.p.a., di eventuali interventi di compensazione.

17) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettui il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3, secondo quanto riportato nelle sezioni 7 e 8 dell'allegato al presente atto.

18) di disporre la trasmissione della comunicazione di avvenuta emanazione del presente atto al Sindaco del Comune di Collegno, Druento, Pianezza, Torino e Venaria all'ARPA Dipartimento di Torino, alla società SMAT e all'ASL TO3, per quanto di rispettiva competenza.

Fa parte integrante del presente provvedimento l'allegato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

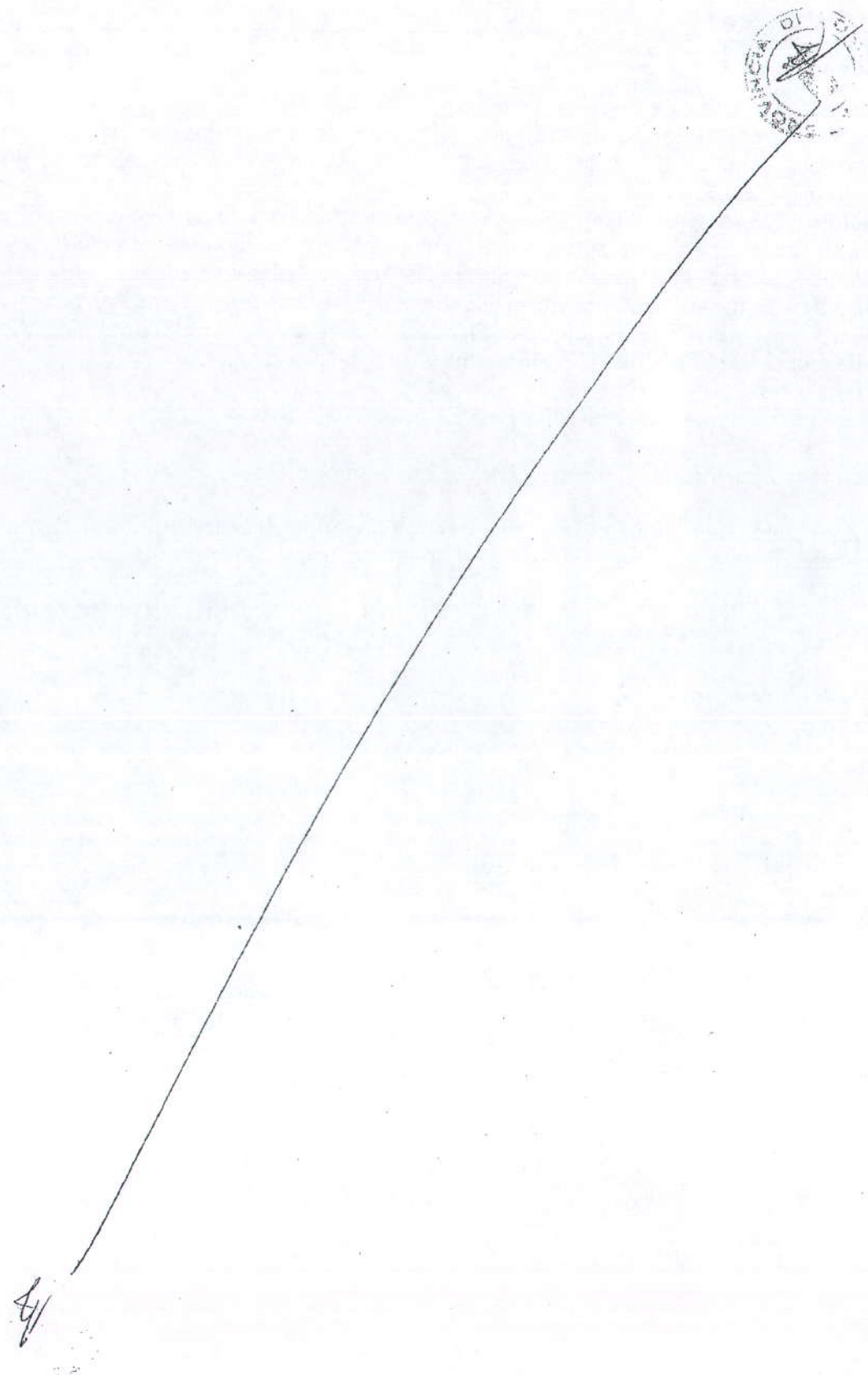
Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla data di ritiro, ricorso innanzi al TAR Piemonte.

Torino, 30 OTT. 2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. Edoardo GUERRINI)







ALLEGATO

Costituito da:

- **Sezione 1: elenco elaborati progettuali relativi al Progetto di "*Potenziamento del campo fotovoltaico di Barricalla con incremento della capacità ricettiva dello smaltimento dei rifiuti*" della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.**

- **Sezione 2. Prescrizioni relative alla realizzazione della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno**

- **Sezione 3. Prescrizioni relative alla gestione operativa della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.**

- **Sezione 4. Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.**

- **Sezione 5. Prescrizioni relative al ripristino ambientale della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.**

- **Sezione 6. Prescrizioni relative alla gestione post operativa della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.**

- **Sezione 7. Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno. FASE DI GESTIONE OPERATIVA.**

- **Sezione 8. Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno. FASE DI GESTIONE POST OPERATIVA.**

- **Sezione 9. Prescrizioni in materia di gestione delle acque meteoriche, degli scarichi idrici e delle emissioni sonore relative alla discarica per rifiuti pericolosi, sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.**

Sezione 1: elenco elaborati progettuali relativi al Progetto di "*Potenziamento del campo fotovoltaico di Barricalla con incremento della capacità ricettiva dello smaltimento dei rifiuti*" della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.

società Barricalla S.p.a.
PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO il 28/10/2011
(Prot. Prov.le n. 917346/LB3/LM del 02/1110/2011)

all. 1) Domanda di AIA
all. 2) L Relazione esplicativa sulle BREFS – maggio 2012
all. 3) M Documentazione amministrativa allegata alle schede AIA – 1 – maggio 2012
all. 4) N Documentazione amministrativa allegata alle schede AIA – 2 – maggio 2012
all. 5) Tav. 1 Estratto di mappa catastale – agosto 2011
all. 6) Tav. 3 Fondo vasca autorizzato (piano posa rifiuti) con sovrapposizione massima escursione della superficie piezometrica– agosto 2011
all. 7) Tav. 4 Lotti 3 e 4 Stato finale di coltivazione autorizzato– agosto 2011
all. 8) Tav. 5 Lotti 3 e 4 Stato finale autorizzato (capping) – agosto 2011
all. 9) Tav. 6 Stato finale del sito con impianto fotovoltaico autorizzato sui Lotti 1, 2 e 3– agosto 2011
all. 10) Sia 1 – quadro programmatico – agosto 2011
all. 11) Sia 2 – quadro progettuale – agosto 2011
all. 12) Sia 3 – quadro ambientale– agosto 2011
all. 13) Sia 4 – allegati quadro ambientale – agosto 2011
all. 14) Sia 5 – sintesi in linguaggio non tecnico – agosto 2011

INTEGRAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATE il 15/05/2012
(Prot. Prov.le n. 388625/LB6 del 16/05/2012)

all. 15) A INT Relazione tecnica – maggio 2012
all. 16) B INT Relazione geologica – geotecnica – maggio 2012
all. 17) C INT Piano di gestione operativa – maggio 2012
all. 18) D INT Piano di gestione post operativa – maggio 2012
all. 19) E INT Piano di ripristino ambientale – maggio 2012
all. 20) F INT Piano di sorveglianza e controllo – maggio 2012
all. 21) H INT Computo metrico estimativo, Elenco Prezzi e Disciplinare Descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – maggio 2012
all. 22) J INT Piano di gestione acque meteoriche – maggio 2012
all. 23) K INT Schede per autorizzazione integrata ambientale – maggio 2012
all. 24) O INT Opere strutturali: dimensionamento e verifica – maggio 2012
all. 25) P INT Relazione integrativa – maggio 2012
all. 26) Tav. 2 INT P.R.G.C. Comune di Collegno – maggio 2012
all. 27) Tav. 7 INT Realizzazione argine fra lotti 3 e 4 e prolungamento pozzi di estrazione del percolato e monitoraggio sotto telo – maggio 2012
all. 28) Tav. 8 INT Lotti 3 e 4: Planimetrie schema indicativo delle fasi evolutive della discarica – maggio 2012
all. 29) Tav. 9 INT Sponda nord lotto 3: Sezione tipo fasi evolutive – maggio 2012
all. 30) Tav. 10 INT Sponda sud lotto 4: Sezione tipo fasi evolutive – maggio 2012
all. 31) Tav. 16 INT Sezioni trasversali tipo – maggio 2012
all. 32) Tav. 18.A INT Planimetria recupero ambientale: Organizzazione del sito – maggio 2012
all. 33) Tav. 18.C INT Planimetria recupero ambientale: Abaco dei lavori – maggio 2012
all. 34) Tav. 22 INT Carta della viabilità – maggio 2012
all. 35) Tav. 24 INT Modalità di raccordo tra il sistema di impermeabilizzazione esistente ed in progetto – maggio 2012

INTEGRAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATE il 26/06/2012
(Prot. Prov.le n. 512718/LB3/GLS del 27/06/2012)

all. 36) G INT2 Piano finanziario– giugno 2012
all. 37) Q INT2 Addendum – giugno 2012
all. 38) Tav. 11INT2 Lotti 3 e 4: Stato finale di coltivazione in progetto – giugno 2012
all. 39) Tav. 12INT2 Lotti 3 e 4: Stato finale di progetto (capping) – giugno 2012

all. 40)
all. 41)
all. 42)
all. 43)
all. 44)
all. 45)
all. 46)
all. 47)
giugno

all. 48
all. 49
interv

all. 40) Tav. 13INT2 Lotti 3 e 4: Sezioni – giugno 2012
all. 41) Tav. 14INT2 Planimetria stato finale (capping): Regimazione acque superficiali – giugno 2012
all. 42) Tav. 15INT2 Particolari del sistema di copertura e di contenimento – giugno 2012
all. 43) Tav. 17INT2 Planimetria stato finale con inserimento potenziale del nuovo campo fotovoltaico – giugno 2012
all. 44) Tav. 18.B INT2 Planimetria recupero ambientale: Localizzazione aree di intervento – giugno 2012
all. 45) Tav. 19INT 2 Planimetria area servizi – giugno 2012
all. 46) Tav. 20INT2 Planimetria monitoraggi – giugno 2012
all. 47) Tav. 21INT2 Planimetria stato finale capping: rete di convogliamento percolato e presidi di prelievo e controllo – giugno 2012

INTEGRAZIONI AL PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATE il 18/10/2012
(Prot. Prov.le n. 826527LB3/GLS del 23/10/2012)

all. 48) Modifica non sostanziale
all. 49) Tav. 23 SOST Gestione operativa della discarica nella fase transitoria di realizzazione del rilevato centrale e degli interventi accessori – ottobre 2012

Sezione 2. Prescrizioni relative alla realizzazione della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.

1) L'impianto deve essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate all'istanza presentata e le successive integrazioni, fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi punti e le misure di mitigazione e compensazione previste. Sono fatte salve inoltre tutte le prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003 per le discariche per rifiuti pericolosi e del D.M. del 14/01/2008, per quanto non modificato con il presente atto. Gli impianti e le attrezzature utilizzati devono possedere i requisiti indicati negli elaborati forniti. Qualsiasi modifica sostanziale dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale e del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino.
2) Dovrà essere privilegiato per la realizzazione del rilevato l'uso di aggregati riciclati in luogo di materiali naturali di cava, compatibilmente con le esigenze di prestazione dei materiali stessi;
3) Relativamente alla dismissione dei piezometri si rimanda all'allegato E del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R ed all'adozione dello standard ASTM D5299 - 99(2005) Standard Guide for Decommissioning of Ground Water Wells, Vadose Zone Monitoring Devici, Boreholes, and Other Devices for Environmental Activities;
4) Per ciò che riguarda le opere e gli interventi previsti in fascia di rispetto della viabilità extraurbana, si rimanda al D.Lgs 285/92 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e successivo regolamento di cui al DPR 495/92;
5) Per quanto riguarda le opere da eseguirsi in fascia di rispetto stradale si faccia riferimento alle prescrizioni specifiche contenute nella nota prot. 4856/2012/U del 19/07/2012 di ATIVA s.p.a. contenuta nell'allegato A della D.G.P. n. 710-30171/2012 del 28/08/2012.
6) Occorre prevedere particolare cura nella preparazione delle superfici dei piazzali in modo da evitare che con la movimentazione dei materiali con automezzi si determini il trasferimento di terra e fango lungo il percorso viario alle aree di utilizzo creando o incrementando la possibilità di rilascio di polveri trascinate dal flusso veicolare e disperse in atmosfera. L'ingresso e l'uscita dall'area di cantiere deve essere presidiato da sistemi di pulizia delle gomme degli automezzi impiegati durante la fase di trasporto. Dovranno essere adottati protocolli gestionali di pulizia dei percorsi stradali pubblici prossimi all'area di cantiere e utilizzati maggiormente dai mezzi di trasporto; tali provvedimenti sono finalizzati a mitigare il potenziale rilascio di polveri.
7) Occorre limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di fonti di energia elettrica autoprodotta con gruppi elettrogeni al fine di ridurre al minimo le sorgenti di rumore e le fonti di inquinanti aereodispersi presenti nelle aree di cantiere. Il funzionamento di impianti fissi e/o mobili all'interno delle aree di cantiere deve avvenire possibilmente tramite alimentazione di rete.
8) I veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto. Si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri.
9) Le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse.
10) Ai fini di tutela delle acque dall'inquinamento per tutta la durata del cantiere dovranno essere tutte le precauzioni necessarie e dovranno essere attivati tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere nel rispetto della normativa vigente. Le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00019715 00000F14 W0YY0001
00008961 31/10/2012 09:23:05
0001-00009 13C7196448985CD8
IDENTIFICATIVO : 01100895352976
0 1 10 089535 297 6

PROVINCIA DI TORINO
DIRITTI DI SEGRETERIA €0,52

11) Qualora dovesse rendersi necessario lo scarico, anche temporaneo, di acque in corpi d'acqua superficiali e/o sul suolo, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione presso le autorità competenti ai sensi dell'ex art. 45 del D.Lgs. 152/1999 e smi.
12) Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. i rifiuti prodotti durante le fasi di cantiere devono essere conferiti ai soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento e/o al recupero; quest'ultima destinazione deve essere preferita al conferimento in discarica. I rifiuti durante il trasporto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione. In ogni caso, presso l'area di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti durante la fase di cantiere. A cura della direzione lavori, dovranno essere impartite apposite procedure atte ad evitare l'interramento e la combustione dei rifiuti.
13) Si ricorda che per i cantieri per i quali è previsto il superamento dei limiti vigenti riguardanti le emissioni acustiche è necessario richiedere apposita autorizzazione in deroga ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000.
14) I percorsi dei mezzi in uscita ed in entrata all'impianto, in fase di cantiere, dovranno essere esclusivamente quelli indicati nella tavola 22INT Carta della Viabilità – maggio 2012.
15) Tutto il perimetro dell'area autorizzata deve essere adeguatamente recintato per un'altezza non inferiore a 2 metri e munito di apposito cancello, da chiudersi nelle ore notturne o in caso di assenza di personale di sorveglianza, allo scopo di impedire l'accesso ai non addetti. Il perimetro della discarica deve essere inoltre presidiato, al fine di costituire una idonea barriera, da uno o più filari di alberi di adeguato sviluppo vegetativo; le fallanze andranno periodicamente risarcite.
16) All'ingresso dell'impianto deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale viene indicata la categoria della discarica, alla luce del D.lgs. n. 36/2003, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato.
17) Il perimetro della discarica dovrà essere presidiato da strutture atte ad impedire l'ingresso di acque meteoriche all'interno della discarica stessa, dimensionate al minimo sulla base di una portata d'acqua connessa con eventi meteorici aventi tempo di ritorno decennale.
18) L'area dell'impianto deve essere delimitata con capisaldi battuti in quote assolute, ai quali riferire le quote relative; ciascun caposaldo dovrà essere dotato di apposito chiodo e di targhetta indicatrice della quota assoluta s.l.m. alla quale il caposaldo stesso costituisce riferimento.
19) La barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale naturale dovrà essere posata in opera in strati successivi di spessore non superiore a 20 cm. La compenetrazione degli strati sovrapposti dovrà essere garantita dall'utilizzo di idonei mezzi di compattazione, nonché dall'apposita preparazione della superficie di ciascuno strato prima della posa in opera di quello successivo. Durante la posa in opera, la barriera suddetta dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici, con particolare riferimento alle condizioni di gelo e disseccamento.
20) Il coefficiente di permeabilità della barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale naturale, non deve risultare superiore a 10^{-7} cm/secondo; il suddetto valore di conducibilità idraulica deve essere determinato mediante un numero adeguato di prove effettuate in sito ed in laboratorio che attestino il suo raggiungimento per tutto il suo spessore.
21) Le caratteristiche della struttura di impermeabilizzazione costituita da materiale artificiale devono essere verificate mediante l'esecuzione di prove distruttive effettuate su campioni di materiale, nonché di prove conservative effettuate su tutta l'estensione delle saldature; al termine della posa in opera, l'idoneità finale della struttura impermeabilizzante artificiale deve essere verificata mediante l'esecuzione di opportune indagini mediante metodi geoelettrici, o comunque scientificamente attendibili, effettuate su tutta l'estensione areale dell'impermeabilizzazione
22) Il progetto esecutivo dovrà contenere un protocollo di verifica in corso d'opera della corretta posa in opera delle membrane, con particolare riferimento al raccordo con l'impermeabilizzazione esistente ed ai settori critici

di posa, in particolare in corrispondenza delle canalizzazioni perimetrali delle acque meteoriche, delle strutture di ancoraggio e nella realizzazione del rilevato di separazione.
23) Qualora necessario, dovrà essere prevista la realizzazione di opportuni manufatti atti ad evitare la tracimazione delle acque meteoriche o di ruscellamento superficiale dai rilevati perimetrali della discarica, collegati ad idonei punti di scarico adeguatamente allestiti e dimensionati. Le acque meteoriche di cui sopra dovranno essere smaltite nei limiti delle leggi vigenti in materia.
24) È fatto obbligo di realizzare ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di Controllo ritengano necessari sia durante la realizzazione della discarica, sia durante il periodo della gestione.

Prescrizioni tecniche relative al collaudo dell'impianto di discarica

1) Il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni contenute nei punti precedenti devono essere certificati mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera, redatte da professionisti laureati abilitati, competenti in ogni singola materia, estranei alla Direzione Lavori.
2) Prima dell'inizio della realizzazione del Progetto di "*Potenziamento del campo fotovoltaico di Barricalla con incremento della capacità ricettiva dello smaltimento dei rifiuti*", deve essere inviato un cronoprogramma indicante i tempi previsti per la realizzazione di ciascuna singola fase di costruzione e dei relativi collaudi in corso d'opera e finale.
3) Il personale addetto alle verifiche di collaudo in corso d'opera deve essere presente in cantiere a tutte le fasi della realizzazione della discarica e deve compilare appositi verbali di collaudo, anche sotto forma di diario di cantiere, attestanti le verifiche effettuate; i suddetti documenti devono essere allegati alle relazioni tecniche di collaudo, di cui al precedente punto, per ciascuna fase delle verifiche alla quale fanno riferimento.
4) Le relazioni tecniche di collaudo, di cui al precedente punto, devono essere inviate alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ed al Sindaco del Comune di Collegno, ***al termine di ciascuna fase di allestimento di ciascun settore dell'impianto e comunque prima che sia dato inizio a qualunque attività di smaltimento rifiuti relativo al progetto di "Potenziamento del campo fotovoltaico di Barricalla con incremento della capacità ricettiva dello smaltimento dei rifiuti" presso la discarica,*** secondo quanto indicato nel seguente schema minimo:

FASE A: Realizzazione dell'invaso e delle opere connesse
- Verifica delle dimensioni dell'invaso.
- Verifica della stabilità geotecnica e della inclinazione delle scarpate (ai sensi del D.M. del 14/01/2008).
- Verifica topografica delle quote degli argini dell'invaso.
- Indicazione dei rilievi topografici e delle prove effettuate mediante idonee planimetrie e sezioni quotate.

FASE B: Realizzazione delle barriere di impermeabilizzazione costituite da materiale naturale
- Verifica della idoneità del materiale impiegato, presso la cava di prestito (classificazione geologico-mineralogica, limiti di Atterberg, analisi granulometrica, coefficiente di permeabilità, eventuale presenza di strutture o materiali indesiderabili).
- Verifica del materiale impiegato presso ogni singola entità estrattiva pervenuta presso il cantiere (analisi granulometrica, eventuale presenza di strutture o materiali indesiderabili, limiti di Atterberg, coefficiente di permeabilità, caratteristiche di umidità ed addensamento ottimali).
- Verifica delle modalità di posa in opera del materiale costituente la barriera (verifica del tipo e peso del mezzo compattatore utilizzato, numero minimo necessario di passate del mezzo medesimo al fine di ottenere i valori ottimali)
- Verifica di ogni singolo strato intermedio di materiale posto in opera per ciascun settore della discarica (almeno n. 4 verifiche in sito per ogni singolo strato compattato, per la determinazione di: spessore dello strato, umidità, densità secca, verifica della compenetrazione con gli strati sovrapposti e delle modalità di protezione dagli agenti atmosferici).
- Verifica topografica dello spessore finale di ciascuna barriera.
- Verifica del coefficiente di permeabilità finale di ciascuna barriera (almeno n. 4/6 prove di permeabilità eseguite in sito).

- Indicazione dei rilievi eseguiti e delle prove effettuate presso apposite planimetrie e sezioni quotate.
- Verifica della stabilità geotecnica e della inclinazione delle scarpate (ai sensi del D.M. del 14/01/2008)
- Certificazione finale della idoneità delle barriere.

FASE C: Realizzazione delle barriere di impermeabilizzazione costituita da materiale artificiale (geomembrana)

- Verifica e certificazione delle caratteristiche tecniche del materiale impiegato e corrispondenza alle specifiche progettuali.
- Identificazione di ciascun lotto di materiale impiegato e acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di qualità rilasciate dal produttore del polimero e della membrana.
- Verifica della idoneità del materiale, mediante l'esecuzione analisi di laboratorio su almeno n. 2 campioni prelevati in cantiere.
- Verifica della stabilità (ai sensi del D.M. del 14/01/2008) e della idonea disposizione delle membrane.
- Verifica della idoneità del personale e degli strumenti di saldatura (mediante l'esecuzione di prove in cantiere su tutti i tipi di saldatura impiegati).
- Identificazione del personale e degli strumenti di saldatura idonei.
- Verifica della idoneità delle saldature mediante l'esecuzione di prove distruttive almeno ogni 300 metri lineari di saldatura effettuata.
- Verifica della idoneità delle saldature mediante prove conservative sull'intero sviluppo delle saldature medesime.
- Verifica delle modalità di ancoraggio perimetrale delle membrane.
- Verifica finale della idoneità della barriera mediante l'esecuzione di indagini specifiche mediante metodi geoelettrici o altre metodiche scientificamente attendibili.
- Verifica topografica del piano di posa delle membrane ed indicazione su apposite planimetrie e sezioni quotate.
- Certificazione finale della idoneità della barriera

FASE D: Realizzazione del sistema di drenaggio, captazione e raccolta del percolato e di monitoraggio sottotelo

- Verifica della idoneità dei materiali artificiali impiegati, acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di qualità rilasciate dal produttore.
- Verifica degli schemi e delle modalità di posa in opera.
- Verifica della tenuta idraulica e della funzionalità dei sistemi di captazione, sollevamento, trasporto del percolato e delle relative vasche di raccolta.
- Verifica della funzionalità degli eventuali sistemi di controllo del livello del percolato e dei misuratori di portata.
- Verifica topografica del piano di posa dei rifiuti.
- Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e sezioni quotate.
- Certificazione finale della idoneità del sistema.

FASE E: Realizzazione del sistema di monitoraggio delle acque sotterranee e dismissione dei sistemi sostituiti

- Relazione inerente la dismissione dei pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee, sulla base di quanto indicato al punto 3) della presente sezione
- Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche e delle modalità di perforazione dei pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee.
- Descrizione dettagliata della colonna stratigrafica delle perforazioni.
- Determinazione della quota topografica della testa di ciascun pozzo di monitoraggio ed indicazione dettagliata degli stessi mediante apposite tavole e schemi esplicativi.
- Elaborazione di una carta piezometrica e determinazione della direzione di deflusso e del gradiente idraulico delle acque sotterranee.
- Indicazione della ubicazione dei sistemi di monitoraggio delle acque sotterranee e delle loro sigle identificative, mediante apposite planimetrie.
- Verifica della idoneità dei sistemi di sollevamento e di campionamento delle acque sotterranee installati presso i pozzi di monitoraggio.
- Certificazione finale della idoneità e funzionalità dei sistemi.

FASE F: Realizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche di ruscellamento

- Verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati e delle modalità di posa in opera.
- Verifica del dimensionamento opere di canalizzazione.

- Verifica della idoneità e del dimensionamento dei punti di scarico.
- Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e tavole.
- Certificazione finale della idoneità del sistema

FASE G: Realizzazione delle opere di servizio

- Verifica della idoneità e della altezza della recinzione perimetrale e del cancello d'ingresso.
- Verifica della idoneità e della altezza della barriera arborea perimetrale.
- Verifica della idoneità e della funzionalità dell'impianto di pesatura.
- Verifica della idoneità e della funzionalità degli impianti elettrici.
- Verifica della idoneità e della funzionalità dell'impianto antincendio.
- Verifica della idoneità e della funzionalità dei fabbricati di servizio.
- Verifica della idoneità e della funzionalità dei mezzi utilizzati per la movimentazione e compattazione dei rifiuti in discarica.
- Verifica della idoneità e della funzionalità dei sistemi di controllo dei rifiuti in ingresso
- Certificazione finale della idoneità delle opere di servizio.

FASE H: Collaudo finale e certificazione di idoneità all'esercizio dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica

- Relazione di collaudo finale e certificazione di idoneità all'esercizio della attività di smaltimento dei rifiuti

PROVINCIA DI TORINO
DIRITTI DI SEGRETERIA €0,52

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€14,62
Agenzia QUATTORDICI/62
Entrate
00019716 0D0G0F14 WDYYQ0D1
00008962 31/10/2012 09:23:10
0001-00009 31852035F7512382
IDENTIFICATIVO : 01100895352964
0 1 10 089535 296 4

Sezione 3. Prescrizioni relative alla gestione operativa della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.

1) L'impianto deve essere gestito secondo gli intendimenti gestionali e successive integrazioni allegate alla istanza presentata, fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi punti. Sono fatte salve, inoltre, tutte le prescrizioni gestionali di cui all'allegato 2 del D.lgs. n. 36/2003 per le discariche per rifiuti pericolosi e del D.M. del 14/01/2008 per quanto non modificato con il presente atto. Gli impianti e le attrezzature utilizzati devono possedere i requisiti indicati negli elaborati forniti.
2) I percorsi dei mezzi in uscita ed in entrata all'impianto, in fase di esercizio ed in fase di cantiere, dovranno essere esclusivamente quelli indicati nell'elaborato progettuale 22INT Carta della Viabilità – maggio 2012.
3) Mantenere in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate dalla movimentazione dei rifiuti.
4) Evitare ogni interconnessione tra la rete che convoglia il percolato e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione delle acque a servizio dell'insediamento, nonché con la rete di raccolta delle acque meteoriche.
5) Durante la gestione della discarica, la società Barricalla deve adottare tutti quegli accorgimenti necessari per evitare la produzione e la diffusione di polveri e di odori sgradevoli, con particolare riguardo alle fasi di scarico e di movimentazione dei materiali e del percolato. Contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli, la società Barricalla é tenuta ad adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi ed i prodotti da adottarsi, non previsti nel presente atto, dovranno essere approvati dai competenti Organi di Controllo. Dovranno essere effettuate, con frequenza almeno settimanale, operazioni di riduzione della produzione di polveri sulle piste sterrate di accesso al corpo discarica, dove è prevista l'attività di trasporto e carico/scarico dei rifiuti.
6) La raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento, prodotte dal terzo e quarto lotto dalla discarica, deve avvenire con modalità e frequenza tale da garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione. Deve essere previsto un sistema automatizzato di allontanamento del percolato, collegato ad un apposito sistema di monitoraggio del livello dello stesso, che permetta di garantire il costante mantenimento della condizione di battente minimo indicata nel presente atto. Il sistema di monitoraggio del livello del percolato deve garantire la rilevazione rappresentativa del livello del percolato, presente all'interno di tutti i settori del Lotto 3 e Lotto 4 della discarica. E' vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica.
7) Qualora si riscontrasse la presenza di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali o nei sistemi di monitoraggio delle impermeabilizzazioni di ciascun lotto della discarica (monitoraggio sottotelo) riconducibili alla sua attività, in fase operativa, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto indicato nel piano di emergenza e a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.
8) Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura impermeabilizzata. Tutto il perimetro della discarica deve risultare completamente recintato con un sistema di chiusura a giorno di altezza non inferiore a metri 2 (due) e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso nell'eventualità di assenza del personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso sia ai non addetti sia agli animali randagi. Dovrà esserne inoltre segnalata la presenza con un cartello nel quale sarà indicato il tipo di discarica, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato ed indicate la denominazione e la sede legale del soggetto responsabile della gestione della discarica. L'area utilizzata deve essere delimitata con almeno tre capisaldi, due dei quali dovranno anche essere battuti in quote assolute cui riferire le quote relative della discarica.

9) Qualora presso i dispositivi di captazione del gas presenti presso il Lotto 3 e Lotto 4 della discarica dovessero essere rilevate concentrazioni di metano (CH_4) maggiori al 5% in volume, corrispondente al 100% del L.E.L., dovrà essere prevista la tempestiva adozione di un sistema di controllo del gas medesimo, secondo quanto disposto al punto 2.5, allegato 1 del D.lgs. n. 36/2003, previa approvazione del progetto da parte della Provincia di Torino. L'eventuale superamento del limite suddetto dovrà essere tempestivamente comunicato alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno.

10) L'impianto di discarica deve essere dotato di una centralina meteorologica idonea alla rilevazione di:

- direzione ed intensità del vento,
- temperatura dell'aria,
- umidità dell'aria,
- precipitazioni meteoriche
- evaporazione (anche calcolata)

I dati provenienti dalla suddetta centralina dovranno essere conservati presso l'impianto e messi a disposizione degli organi di controllo, secondo le modalità stabilite nelle sezioni 7 e 8.

11) Deve essere garantita l'adozione di un piano di emergenza in caso di incidenti rilevanti (incendio, migrazione di gas in atmosfera e nel sottosuolo, inquinamento del suolo per sversamenti accidentali, rilascio di percolato nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) notificato agli Organi Competenti.

12) La viabilità di accesso, ai singoli lotti della discarica, deve garantire la percorribilità in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in ingresso ed uscita dalla discarica. La viabilità interna della discarica deve garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno.

13) Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato con modalità tali da garantire condizioni di stabilità degli stessi e delle strutture della discarica collegate. I rifiuti devono essere deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori a 30°.

14) E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte devono essere concordati con le competenti Autorità di Controllo, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti trattati.

15) Nell'ambito della discarica é vietata ogni forma di cernita manuale.

16) Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione operativa, deve essere immediatamente comunicata (anche a mezzo fax) alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno. Tali comunicazioni devono riguardare anche eventuali possibili danni ai sistemi di protezione ambientale della discarica derivanti dai fenomeni di cedimento o instabilità della massa dei rifiuti e/o del sottofondo.

17) Il titolare dell'autorizzazione sia nella fase operativa che nella fase post-chiusura dell'impianto, dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici

18) E' fatto obbligo di realizzare tutti gli ulteriori interventi tecnici ed operativi che gli Organi di Controllo ritengano necessari sia durante la realizzazione della discarica, sia durante il periodo della gestione.

19) A far data dalla chiusura della discarica, il soggetto autorizzato é responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

20) Dopo la chiusura della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura per tutto il tempo che sarà ritenuto necessario dall'autorità competente, tenendo conto del periodo di tempo durante il quale la discarica può comportare rischi.

21) L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.
22) Tutti obblighi di comunicazione stabiliti negli allegati del presente atto dovranno essere rispettati dalla Barricalla S.p.a., salvo diverse disposizioni da parte della Provincia di Torino.
23) L'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, e per conoscenza all'Assessorato Ambiente della Regione, **con un anticipo di almeno SEI MESI** dalla suddetta scadenza, corredata da una relazione contenente lo stato di fatto della discarica nel rispetto delle condizioni previste in sede di autorizzazione, un rilievo topografico aggiornato delle quote raggiunte dai rifiuti, una stima della volumetria utile residua e dei tempi di esaurimento previsti,sulla base dei limiti volumetrici autorizzati con il presente atto.
24) É fatto obbligo di un **preavviso minimo di 30 giorni**, da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., della data di cessazione definitiva della attività di smaltimento dei rifiuti, rispettivamente, presso il Lotto 3 e Lotto 4 della discarica, alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco dei Comuni di Collegno, Druento, Pianezza, Torino e Venaria.

Sezione 4. Elenco dei rifiuti autorizzati allo smaltimento presso la discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.

1) L'ammissibilità dei rifiuti presso la discarica dovrà avvenire nei limiti imposti dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 36/2003, dal Decreto Ministeriale del 27/09/2010 relativo alla "Definizione dei Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, fermo restando le deroghe già rilasciate ai sensi del Decreto del 03/08/2005 e di quanto indicato al punto 3) del presente atto. L'eventuale autorizzazione allo smaltimento presso la discarica di rifiuti non elencati come ammissibili nel presente allegato, potrà essere concessa mediante atto separato, previa istanza da parte della Società Barricalla S.p.a., nella quale siano fornite precisazioni inerenti la provenienza e la caratterizzazione di detti rifiuti.
2) Sono ammessi al conferimento, presso la discarica, i **rifiuti speciali pericolosi** contrassegnati dai seguenti codici CER (in neretto), con le limitazioni di cui agli artt 6 e 7 del D.lgs 36/03 e all'art. 8 del Decreto del 27/09/2010, nonché limitatamente alle deroghe già rilasciate ai sensi del Decreto 03/08/2005, riportate al punto 8) della presente sezione. Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art.11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, che prevede, per ogni carico di rifiuti, il controllo della documentazione, la verifica della conformità delle caratteristiche indicate nel formulario ai criteri di ammissibilità, nonché l'ispezione visiva.

01	*Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali*
0103	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
010304	**sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso**
010305	**altri sterili contenenti sostanze pericolose**
010307	**altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi**
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
010407	**rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi**
01 05	fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
010505	**fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli**
010506	**fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose**
02	*Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti*
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
020108	**rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose**
03	*Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone*
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
030104	**segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose**
03 02	rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
030201	**prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati**
030202	**prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati**
030203	**prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici**
030204	**prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici**
030205	**altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose**
04	*Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile*
04 02	rifiuti dell'industria tessile
040214	**rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici**
040216	**tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose**
040219	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00019716 00000F14 WDYY0001
00008963 31/10/2012 09:23:14
0001-00009 BZ32D16ACEF228B3
IDENTIFICATIVO : 01100895352953
0 1 10 089535 295 3

PROVINCIA DI TORINO
DIRITTI DI SEGRETERIA €0,52

05	*Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone*
05 01	rifiuti della raffinazione del petrolio
050102	**fanghi da processi di dissalazione**
050103	**morchie depositate sul fondo dei serbatoi**
050104	**fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione**
050105	**perdite di olio**
050106	**fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature**
050107	**catrami acidi**
050108	**altri catrami**
050109	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
050111	**rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi**
050115	**filtri di argilla esauriti**
05 06	rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
050601	**catrami acidi**
050603	**altri catrami**
05 07	rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
050701	**rifiuti contenenti mercurio**
06	*Rifiuti dei processi chimici inorganici*
06 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
060311	**sali e loro soluzioni, contenenti cianuri**
060313	**sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti**
060315	**ossidi metallici contenenti metalli pesanti**
06 04	rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
060403	**rifiuti contenenti arsenico**
060404	**rifiuti contenenti mercurio**
060405	**rifiuti contenenti altri metalli pesanti**
06 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
060502	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
06 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
060701	**rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto**
060702	**carbone attivato dalla produzione di cloro**
060703	**fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio**
06 08	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
060802	**rifiuti contenenti clorosilano**
06 09	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
060903	**rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose**
06 10	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
061002	**rifiuti contenenti sostanze pericolose**
06 13	rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
061301	**prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici**
061302	**carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)**
061304	**rifiuti della lavorazione dell'amianto**
061305	**fuliggine**
07	*Rifiuti dei processi chimici organici*
07 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

070107	**fondi e residui di reazione, alogenati**
070108	**altri fondi e residui di reazione**
070109	**residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati**
070110	**altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti**
070111	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
070207	**fondi e residui di reazione, alogenati**
070208	**altri fondi e residui di reazione**
070209	**residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati**
070210	**altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti**
070211	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
070214	**rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose**
070216	**rifiuti contenenti silicone pericoloso**
07 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
070307	**fondi e residui di reazione alogenati**
070308	**altri fondi e residui di reazione**
070309	**residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati**
070310	**altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti**
070311	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
07 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici
070407	**fondi e residui di reazione alogenati**
070408	**altri fondi e residui di reazione**
070409	**residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati**
070410	**altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti**
070411	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
070413	**rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose**
07 05	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
070507	**fondi e residui di reazione, alogenati**
070508	**altri fondi e residui di reazione**
070509	**residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati**
070510	**altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti**
070511	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
070513	**rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose**
07 06	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
070607	**fondi e residui di reazione, alogenati**
070608	**altri fondi e residui di reazione**
070609	**residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati**
070610	**altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti**
070611	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
07 07	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
070707	**fondi e residui di reazione, alogenati**
070708	**altri fondi e residui di reazione**
070709	**residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati**
070710	**altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti**

070711	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
08	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa*
08 01	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
080111	**pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose**
080113	**fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose**
080115	**fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose**
080117	**fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose**
080121	**residui di vernici o di sverniciatori**
08 03	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
080314	**fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose**
080317	**toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose**
08 04	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
080409	**adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose**
080411	**fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose**
080413	**fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose**
08 05	rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
080501	**isocianati di scarto**
09	*Rifiuti dell'industria fotografica*
09 01	rifiuti dell'industria fotografica
090106	**rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici**
090111	**macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03**
10	*Rifiuti prodotti da processi termici*
10 01	rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
100104	**ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia**
100113	**ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante**
100114	**ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose**
100116	**ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose**
100118	**rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose**
100122	**fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose**
10 02	rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
100207	**rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose**
100211	**rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli**
100213	**fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose**
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
100304	**scorie della produzione primaria**
100308	**scorie saline della produzione secondaria**
100309	**scorie nere della produzione secondaria**
100317	**rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi**
100319	**polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose**
100321	**altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose**
100323	**rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose**
100325	**fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose**
100327	**rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli**
100329	**rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose**
10 04	rifiuti della metallurgia termica del piombo

100401	scorie della produzione primaria e secondaria
100402	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100403	arsenato di calcio
100404	polveri dei gas di combustione
100405	altre polveri e particolato
100406	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100407	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100409	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 05	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
100503	polveri dei gas di combustione
100505	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100506	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100508	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 06	rifiuti della metallurgia termica del rame
100603	polveri dei gas di combustione
100606	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
100607	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
100609	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 07	rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
100707	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 08	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
100808	scorie salate della produzione primaria e secondaria
100812	rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
100815	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
100817	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
100819	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
10 09	rifiuti della fusione di materiali ferrosi
100909	polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
100911	altri particolati contenenti sostanze pericolose
10 10	rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
101005	forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose
101007	forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
101009	polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
101011	altri particolati contenenti sostanze pericolose
101013	scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
101015	scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
101109	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
101111	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)
101113	lucidature di vetro e fanghi di macinazione, contenenti sostanze pericolose
101115	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101117	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
101119	rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
10 12	rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
101209	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €14,62
Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
0 1 10 089535 294 2

PROVINCIA DI TORINO DIRITTI DI SEGRETERIA €0,52

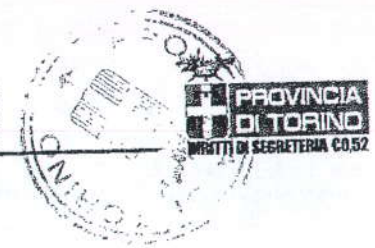
101211	**rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti**
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
101309	**rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto**
101312	**rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose**
10 14	rifiuti prodotti dai forni cremato
101401	**rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio**
11	*Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa*
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
110108	**fanghi di fosfatazione**
110109	**fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose**
110113	**rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose**
110115	**eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose**
110116	**resine a scambio ionico saturate o esaurite**
110198	**altri rifiuti contenenti sostanze pericolose**
11 02	rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
110202	**rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)**
110205	**rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose**
110207	**altri rifiuti contenenti sostanze pericolose**
11 03	rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
110301	**rifiuti contenenti cianuro**
110302	**altri rifiuti**
11 05	rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
110503	**rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi**
110504	**fondente esaurito**
12	*Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica*
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
120114	**fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose**
120116	**materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose**
120118	**fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio**
120120	**corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose**
12 03	rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
120302	**rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore**
13	*Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)*
13 05	prodotti di separazione olio/acqua
130501	**rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua**
130502	**fanghi di prodotti di separazione olio/acqua**
130503	**fanghi da collettori**
130508	**miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua**
13 08	rifiuti di oli non specificati altrimenti
130801	**fanghi ed emulsioni prodotti dai processi di dissalazione**
14	*Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)*
14 06	solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto
140604	**fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati**
140605	**fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi**

15	*Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)*
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
150110	**imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze**
150111	**imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti**
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
150202	**assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose**
16	*Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco*
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
160104	**veicoli fuori uso**
160107	**filtri dell'olio**
160108	**componenti contenenti mercurio**
160109	**componenti contenenti PCB**
160111	**pastiglie per freni, contenenti amianto**
160121	**componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14**
16 02	scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
160210	**apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09**
160212	**apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere**
160213	**apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12**
160215	**componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso**
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
160303	**rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose**
160305	**rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose**
16 05	gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto
160507	**sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose**
160508	**sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose**
16 06	batterie ed accumulatori
160601	**batterie al piombo**
160602	**batterie al nichel-cadmio**
160603	**batterie contenenti mercurio**
16 07	rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)
160708	**rifiuti contenenti olio**
160709	**rifiuti contenenti altre sostanze pericolose**
16 08	catalizzatori esauriti
160802	**catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi**
160805	**catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico**
160807	**catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose**
16 09	sostanze ossidanti
160902	**cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio**
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari
161101	**rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose**
161103	**altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose**
161105	**rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose**

17	*Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*	
17 01	cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	
170106	**miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose**	
17 02	legno, vetro e plastica	
170204	**vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati**	
17 03	miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame	
170301	**miscele bituminose contenenti catrame di carbone**	
170303	**catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**	
17 04	metalli (incluse le loro leghe)	
170409	**rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose**	
170410	**cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose**	
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	
170503	**terra e rocce, contenenti sostanze pericolose**	
170505	**fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose**	
170507	**pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose**	**Tale rifiuto potrà essere smaltito in forma sfusa, nel rispetto della normativa vigente in materia di amianto e delle prescrizioni di seguito riportate:** **- il rifiuto dovrà essere scaricato direttamente in discarica senza effettuare un deposito preliminare o movimentazione all'interno del perimetro della stessa, comprese le aree di servizio, ad esclusione delle procedure di accettazione e controllo dei rifiuti in ingresso.** **- le operazioni di smaltimento del suddetto rifiuto in discarica dovranno essere effettuate in modo da evitare qualsivoglia fenomeno di dispersione di polveri** **- il rifiuto smaltito in discarica dovrà essere immediatamente dopo lo scarico coperto con altro materiale.**
17 06	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto	
170601	**materiali isolanti contenenti amianto**	
170603	**altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose**	
170605	**materiali da costruzione contenenti amianto**	
17 08	materiali da costruzione a base di gesso	
170801	**materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose**	
17 09	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione	
170901	**rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio**	
170902	**rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)**	
170903	**altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose**	
18	*Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)*	
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani	
180103	**rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni**	
180106	**sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose**	
19	*Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale*	
19 01	rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti	

190105	**residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi**
190107	**rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi**
190110	**carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi**
190111	**ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose**
190113	**ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose**
190115	**ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose**
190117	**rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose**
19 02	rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
190204	**miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso**
190205	**fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose**
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati
190304	**rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati**
190306	**rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati**
19 04	rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
190402	**ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi**
190403	**fase solida non vetrificata**
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
190806	**resine a scambio ionico saturate o esaurite**
190807	**soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico**
190808	**rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose**
190811	**fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose**
190813	**fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali**
19 11	rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio
191101	**filtri di argilla esauriti**
191102	**catrami acidi**
191105	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**
191107	**rifiuti prodotti dalla purificazione dei fumi**
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
191206	**legno contenente sostanze pericolose**
191211	**altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose**
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
191301	**rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose**
191303	**fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose**
191305	**fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose**
191307	**rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose**
20	*Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*
20 01	*frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)*
200115	**sostanze alcaline**
200121	**tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio**
200133	**batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie**
200135	**apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti**





	componenti pericolosi
200137	**legno, contenente sostanze pericolose**

3) Sono ammessi al conferimento presso la discarica i **rifiuti speciali non pericolosi** contrassegnati dai seguenti codici CER (in neretto), con le limitazioni di cui agli artt 6 e 7 del D.lgs 36/03 e all'art. 8 del Decreto del 27/09/2010, nonché limitatamente alle deroghe già rilasciate ai sensi del Decreto 03/08/2005, riportate al punto 8) della presente sezione. Ai fini dell'ammissione in discarica dei suddetti rifiuti il titolare dell'autorizzazione deve attenersi a quanto previsto dall'art.11, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, che prevede, per ogni carico di rifiuti, il controllo della documentazione, la verifica della conformità delle caratteristiche indicate nel formulario ai criteri di ammissibilità, nonché l'ispezione visiva. Per i rifiuti indicati con ** (codici a specchio) è necessario, per ogni serie omogenea di conferimenti, effettuare le verifiche analitiche di conformità previste all'art. 11, terzo comma, lettera f) del D.Lgs. 36/2003. Tali verifiche possono essere omesse se, mediante la sola ispezione visiva, è possibile escludere ogni caratteristica di pericolosità dei rifiuti.

01	*Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali*	
01 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi	
010306	**sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05**	**
06	*rifiuti dei processi chimici inorganici*	
06 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
060503	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02**	**
07	*rifiuti dei processi chimici organici*	
07 02	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	
070212	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11**	**
10	*rifiuti prodotti da processi termici*	
10 03	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio	
100305	**rifiuti di allumina**	
10 09	*rifiuti della fusione di materiali ferrosi*	
100912	**altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11**	**
10 11	rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro	
101114	**lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13**	**
10 13	rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali	
101311	**rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10**	**
11	*rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa*	
11 01	rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)	
110110	**fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09**	**
12	*rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica*	
12 01	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
120103	**limatura e trucioli di materiali non ferrosi**	
120121	**corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20**	**
15	*rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)*	
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi	
150203	**assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di**	** limitatamente al materiale filtrante proveniente dal sistema di**

	cui alla voce 15 02 02	**trattamento odori del percolato presente presso il sito**
16	*rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco*	
16 03	prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati	**
160306	**rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05**	
16 05	gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto	**
160509	**sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08**	
16 06	batterie ed accumulatori	
160604	**batterie alcaline (tranne 16 06 03)**	
160605	**altre batterie ed accumulatori**	
16 11	scarti di rivestimenti e materiali refrattari	**
161104	**altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03**	
17	*rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*	
17 05	terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio	**
170504	**terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03**	
19	*rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale*	
19 03	rifiuti stabilizzati/solidificati	**
190305	**rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04**	
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	**
190814	**fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13**	
19 13	rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda	**
191302	**rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01**	
20	*rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*	
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)	**
200134	**batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33**	

4) Lo smaltimento dei **rifiuti contenenti amianto** deve avvenire nel puntuale rispetto di quanto previsto negli elaborati progettuali prodotti e di quanto disposto nell'Allegato 2 "Criteri di ammissibilità dei rifiuti di amianto o contenenti amianto" del Decreto del 27/09/2010. In particolare:

- Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.
- Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto.
- Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattaggio e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore.
- Nella discarica o nell'area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.
- Deve essere predisposta e conservata una mappa indicante la collocazione dei rifiuti contenenti amianto all'interno della discarica o dell'area.

- Nella destinazione d'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte a impedire il contatto tra rifiuti e persone. Nella copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica, che non dovrà essere interessata da opere di escavazione ancorché superficiale.
- Nella conduzione delle discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto, si applicano le disposizioni di cui al titolo IX, capo III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto avverrà seguendo i seguenti criteri:

- realizzazione di una serie di rilevati di idonea geometria, impiegando il rifiuto in conferimento, aventi sviluppo parallelo al perimetro dell'invaso della discarica, al fine di creare delle trincee, laddove sia possibile stoccare definitivamente i rifiuti contenenti amianto;
- rilevamento del posizionamento dei rifiuti contenenti amianto avvalendosi di sistemi topografici a ciò dedicati;
- realizzazione di mappature planoaltimetriche delle fasi di coltivazione dei rifiuti suddetti;
- indicazione delle modalità di posa e di gestione degli stessi;
- redazione di registri, con modalità prescritte dall'organo di controllo.
- utilizzo, da parte degli addetti alla movimentazione, dello spogliatoio di decontaminazione da amianto, situato nel piazzale di servizio.
- deve anche essere previsto l'immediato interramento dei rifiuti di cui trattasi. Inoltre l'utilizzo dell'area di discarica, dopo la sua chiusura e sistemazione finale, deve evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto;

5) In generale **non sono ammessi** presso la discarica in oggetto, i seguenti rifiuti:

- rifiuti caratterizzati da codici CER eccessivamente generici, le cui ultime due cifre siano "99". Potranno essere valutate dalla Provincia specifiche situazioni connesse all'esercizio della discarica; tali specifiche situazioni devono presupporre appropriate verifiche in merito alla composizione, alla tipologia merceologica, alla provenienza dei rifiuti, allo scopo di evitare l'ammissione di rifiuti non conformi alle prescrizioni. Ne consegue che i rifiuti in questione potranno essere omologati di volta in volta previa comunicazione, all'Ente preposto, delle effettive caratteristiche del rifiuto e della sua compatibilità con la destinazione finale;
- rifiuti che non rispettano i limiti stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i..

6) È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i...

7) I rifiuti pulverulenti dovranno essere smaltiti in appositi contenitori ***big-bags***, come previsto nel progetto approvato con il presente atto.

8) Nelle seguenti tabelle sono riportate le deroghe già rilasciate ai sensi dell'art. 10 del Decreto del 03/08/2005:

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €14,62
genzia QUATTORDICI/62
ntrate
D0019716 D0000F14 WDYYQDDT1
00008966 31/10/2012 09:23:29
0001-00009 CC8AAZ759DE98F7F
IDENTIFICATIVO : 01100895352920

0 1 10 089535 292 0

TABELLA CON DEROGHE RELATIVE AI RIFIUTI PERICOLOSI

	CER	Arsenico (mg/l)	Bario (mg/l)	Cadmio (mg/l)	Cromo totale (mg/l)	Rame (mg/l)	Mercurio (mg/l)	Molibdeno (mg/l)	Nichel (mg/l)	Piombo (mg/l)	Antimonio (mg/l)	Selenio (mg/l)	Zinco (mg/l)	Fluoruri (mg/l)	TDS (mg/l)
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici														
0604	*rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03*														
060405	**rifiuti contenenti altri metalli pesanti**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
06 05	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*														
060502	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	30	0,6 (1)	21 (1)	10	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	20	50	10.000
10	Rifiuti prodotti da processi termici														
1001	*rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)*														
100114	**ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
100116	**ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
1002	*rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio*														
100207	**rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
100211	**rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenti oli**	7,5 (1)	30	0,6 (1)	21 (1)	10	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	20	50	10.000
1004	*rifiuti della metallurgia termica del piombo*														
100401	**scorie della produzione primaria e secondaria**	7,5 (1)	30	0,6 (1)	7	10	0,05	9 (1)	4	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	20	50	30.000 (1)
1009	*rifiuti della fusione di materiali ferrosi*														
100909	**polveri dei gas di combustione contenenti sostanze**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)

PROVINCIA DI TORINO
ATTI DI SEGRETERIA 0052

	pericolose														
100911	**altri particolati contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
1011	*rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetroù*														
101111	**rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa														
1103	*rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento*														
110302	**altri rifiuti**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica														
1201	*rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche*														
120114	**fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	30	0,6 (1)	21 (1)	10	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	20	50	10.000
120118	**fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio**	7,5 (1)	30	0,6 (1)	21 (1)	10	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	20	50	10.000
15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)														
1501	*imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)*														
150110	**imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
1502	*assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi*														
150202	**assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco														
1603	*prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati*														
160303	**rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)														
1705	*terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio*														
170503	**terra e rocce,**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000

	contenenti sostanze pericolose														(1)
1706	*materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto*														
170603	**altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
1709	*altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione*														
170903	**altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale														
1901	*rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti*														
190105	**residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
190111	**ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
190113	**ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
190115	**ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
190117	**rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
1902	*rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)*														
190204	**miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
1903	*rifiuti stabilizzati/solidificati*														
190304	**rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
1904	*rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione*														
190402	**ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
1908	*rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti*														
190813	**fanghi contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)

	prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali														
1912	*rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti*														
191211	**altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
1913	*rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni è risanamento delle acque di falda*														
191301	**rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata														
2001	*frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)*														
200121	**tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)

(1) valore pari al triplo del limite indicato in tab. 6 del D.M. 03/08/2005

TABELLA CON DEROGHE RELATIVE AI RIFIUTI NON PERICOLOSI

	CER	Arsenico (mg/l)	Bario (mg/l)	Cadmio (mg/l)	Cromo totale (mg/l)	Rame (mg/l)	Mercurio (mg/l)	Molibdeno (mg/l)	Nichel (mg/l)	Piombo (mg/l)	Antimonio (mg/l)	Selenio (mg/l)	Zinco (mg/l)	Fluoruri (mg/l)	TDS (mg/l)
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici														
06 05	*fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti*														
060503**	**fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa														
1101	*rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)*														
110110**	**fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09**	7,5 (1)	30	0,6 (1)	21 (1)	10	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	20	50	10.000
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco														
1605	*gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto*														
160509**	**sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08**	7,5 (1)	30	0,6 (1)	21 (1)	10	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	20	50	30.000 (1)
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)														
1705	*terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio*														
170504**	**terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale														
1908	*rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti*														
190814**	**fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13**	7,5 (1)	30	0,6 (1)	21 (1)	10	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	20	50	10.000
1913	*rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda*														
191302**	**rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01**	7,5 (1)	90 (1)	0,6 (1)	21 (1)	30 (1)	0,15 (1)	9 (1)	12 (1)	15 (1)	1,5 (1)	2,1 (1)	60 (1)	150 (1)	30.000 (1)

(1) valore pari al triplo del limite indicato in tab. 6 del D.M. 03/08/2005

Sezione 5. Prescrizioni relative al ripristino ambientale della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.

1) La copertura finale, rispettivamente del Lotto 3 e Lotto 4 della discarica, deve prevedere almeno le seguenti strutture (a partire dal basso):

- *uno strato di materiale inerte grossolano della potenza di almeno 50 cm, con funzione di drenaggio del biogas e di rottura capillare, un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione*
- *un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione;*
- *uno strato di materiale argilloso della potenza di almeno 50 cm, opportunamente compattato in strati successivi di spessore non superiore a 20 cm, con funzione di barriera idraulica, con conducibilità idraulica $\leq 1x\ 10^{-6}$ cm/s o di caratteristiche equivalenti*
- *un geocomposito bentonitico (spessore pari a circa 1 cm)*
- *una geomembrana in HDPE*
- *un geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione;*
- *uno strato di materiale inerte grossolano della potenza di almeno 50 cm, con funzione di barriera biologica e di drenaggio delle acque, opportunamente collegato ad una rete di raccolta e scarico, adeguatamente dimensionata*
- *geotessuto a maglia larga*
- *uno strato di almeno 30 cm di potenza costituito da terreno agrario e vegetale idoneo a garantire lo sviluppo della vegetazione prevista per il recupero ambientale finale dell'area; tale strato dovrà essere comunque opportunamente adeguato in funzione dello sviluppo radicale delle specie vegetali impiegate*

La sopraelevazione massima oltre il piano campagna deve essere limitata alla quota massima di **293,00 metri s.l.m.** (Lotto 3) e di **288,00 metri s.l.m.** (Lotto 4), a far data dalla cessazione dell'attività di smaltimento, al lordo di eventuali cedimenti della massa dei rifiuti, al lordo del materiale di copertura giornaliera dei rifiuti ed ad esclusione della barriera di copertura finale, sopra descritta.

2) Per le scarpate laterali della struttura di copertura, lo strato di materiale argilloso costituente la barriera idraulica di cui sopra potrà essere opportunamente integrato o sostituito con materiale artificiale impermeabile dotato di analoghe caratteristiche idrauliche e strutturali. Dovrà essere data particolare cura all'inerbimento delle scarpate al fine di evitare la possibilità di innesco di fenomeni erosivi e di trasporto solido. Il recupero ambientale dell'impianto deve prevedere anche l'eliminazione delle strutture inutili alla gestione post-operativa, compresa la sistemazione delle aree di servizio e delle relative strutture, i sistemi di raccolta del percolato e i dispositivi di captazione del gas presenti. La pendenza dei versanti realizzati dovrà essere tale da favorire lo scorrimento delle acque superficiali e meteoriche, raccolte da un'opportuna rete di canali, al fine di evitare l'erosione dei versanti stessi.

3) Le operazioni di ripristino ambientale finale dovranno avere immediatamente inizio, presso ciascun settore della discarica, a seguito della cessazione dell'attività di smaltimento e/o al raggiungimento delle quote massime previste per i rifiuti nel progetto approvato. Presso i settori della discarica ove risultano cessate le attività di smaltimento, qualora non sia possibile adottare immediatamente la struttura di copertura definitiva, potrà essere adottata temporaneamente una copertura provvisoria dotata di analoghe prestazioni. La copertura provvisoria temporanea dovrà costituire una continua ed efficace barriera all'infiltrazione delle acque meteoriche nella discarica ed all' eventuale emissione di gas in atmosfera. L'adozione di sistemi temporanei di copertura provvisoria, in luogo della copertura definitiva, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno, con indicazione dei settori di discarica interessati e dei tempi previsti per la posa in opera della

copertura definitiva, le cui opere di allestimento dovranno comunque essere avviate immediatamente alla cessazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica e/o al raggiungimento delle quote massime previste per i rifiuti nel progetto approvato.

4) Per le operazioni di schermatura mediante siepe, per la sistemazione delle aree di servizio e per le operazioni di recupero ambientale, dovranno essere utilizzare esclusivamente specie vegetali autoctone. La dotazione di verde dovrà essere progettata, realizzata e mantenuta, in maniera tale da assolvere alla prioritaria funzione di incremento di habitat naturale (riconnessione ecologica).

5) Gli interventi di ripristino ambientale, compatibilmente con le realizzazione delle opere, dovranno essere realizzati a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora delle specie previste con l'utilizzo di esemplari arbustivi/arborei di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile. Per le operazioni di ripristino ambientale dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone;

6) Il sistema di drenaggio e di raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento dovrà essere adeguato alle variazioni morfologiche del corpo della discarica (es. pendenza) durante le previste fasi di assestamento, al fine di evitare ristagni di acque meteoriche. Dovrà essere posta particolare cura all'inerbimento delle scarpate e alla realizzazione delle canalette, al fine di evitare la possibilità di innesco di fenomeni erosivi e di trasporto solido.

7) Il rispetto delle prescrizioni contenute al precedente punto 1), deve essere certificato mediante relazioni tecniche di collaudo in corso d'opera, redatte da un tecnico laureato competente in materia, estraneo alla Direzione Lavori. I lavori di realizzazione della struttura di cui sopra dovranno essere terminati **entro il termine massimo di anni 1** a decorrere dalla data di cessazione della attività di smaltimento presso, rispettivamente, il Lotto 3 e Lotto 4 della discarica. Le relazioni tecniche di collaudo devono essere inviate alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche ed al Sindaco del Comune di Collegno, al termine di ciascuna fase di allestimento, secondo quanto indicato nel seguente schema minimo:

FASE A: realizzazione dello strato di drenaggio del gas di discarica

- Verifica dell'idoneità delle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato
- Verifica della permeabilità e dello spessore dello strato (≥ 50 cm), con funzione di drenaggio del biogas e di rottura capillare sulla base di un numero adeguato di punti di misura
- Verifica di stabilità del materiale posto sulle superfici in pendio
- Verifica stabilità del geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione sulle superfici in pendio
- Certificazione finale dell'idoneità dello strato

FASE B: realizzazione della barriera di impermeabilizzazione costituita da uno strato di materiale minerale compattato

- Verifica dell'idoneità delle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato
- Verifica delle modalità di posa in opera del materiale costituente la barriera (verifica del tipo e peso del mezzo compattatore utilizzato, numero minimo necessario di passate del mezzo medesimo)
- Verifica di ogni singolo strato intermedio di materiale posto in opera (almeno n. 3 verifiche in sito per ogni strato, per la determinazione di: spessore dello strato, umidità, densità; verifica della compenetrazione con gli strati sovrapposti e delle modalità di protezione dagli agenti atmosferici).
- Verifica dello spessore dello strato di materiale argilloso (≥ 50 cm), con funzione di barriera idraulica; (almeno n. 4 verifiche).
- Verifica del coefficiente di permeabilità della barriera (con conducibilità idraulica ≤ 1x 10^{-6} cm/s, mediante l'esecuzione di almeno n. 4 prove di permeabilità eseguite in sito).
- Indicazione dei rilievi eseguiti e delle prove effettuate presso apposite planimetrie e sezioni quotate.
- Verifica della stabilità dello strato posato sulle superfici in pendio.

- Verifica stabilità del geotessile tessuto-non tessuto, o altro materiale geosintetico, con funzione di separazione sulle superfici in pendio
- Certificazione finale dell'idoneità dello strato

FASE C: Realizzazione della barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale artificiale (geomembrana)

- Verifica e certificazione delle caratteristiche tecniche del materiale impiegato e corrispondenza alle specifiche progettuali.
- Identificazione di ciascun lotto di materiale impiegato e acquisizione delle certificazioni ed attestazioni di qualità rilasciate dal produttore del polimero e della membrana.
- Verifica della idoneità del materiale, mediante l'esecuzione analisi di laboratorio su almeno n. 2 campioni prelevati in cantiere.
- Verifica della stabilità (ai sensi del D.M. del 14/01/2008) e della idonea disposizione delle membrane.
- Verifica della idoneità del personale e degli strumenti di saldatura (mediante l'esecuzione di prove in cantiere su tutti i tipi di saldatura impiegati).
- Identificazione del personale e degli strumenti di saldatura idonei.
- Verifica della idoneità delle saldature mediante l'esecuzione di prove distruttive almeno ogni 300 metri lineari di saldatura effettuata.
- Verifica della idoneità delle saldature mediante prove conservative sull'intero sviluppo delle saldature medesime.
- Verifica delle modalità di ancoraggio perimetrale delle membrane.
- Verifica topografica del piano di posa delle membrane ed indicazione su apposite planimetrie e sezioni quotate.
- Certificazione finale della idoneità della barriera

FASE D: realizzazione dello strato drenante

- Verifica dell'idoneità delle caratteristiche geotecniche del materiale utilizzato
- Verifica dello spessore (≥ 50 cm) e della permeabilità dello strato con funzione di barriera biologica e di drenaggio delle acque (almeno n. 4 verifiche).
- Verifica stabilità dello strato sulle superfici in pendio
- Verifica del collegamento dello strato ad una rete di raccolta e scarico delle acque, adeguatamente dimensionata
- Indicazione degli interventi eseguiti mediante apposite planimetrie e sezioni quotate.
- Certificazione finale dell'idoneità dello strato

FASE E: realizzazione dello strato superficiale di copertura

- Verifica dell'idoneità delle caratteristiche pedologiche e dello spessore (≥ 130/100 cm), dello strato superficiale di copertura idoneo a garantire lo sviluppo della vegetazione prevista per il recupero ambientale finale della discarica
- Verifica della necessità e dell'idoneità di eventuali ammendanti utilizzati per il miglioramento delle caratteristiche dello strato
- Verifica stabilità dello strato sulle superfici in pendio
- Certificazione finale dell'idoneità dello strato

FASE F: Realizzazione del sistema di drenaggio delle acque meteoriche di ruscellamento

- Verifica delle caratteristiche tecniche dei materiali impiegati e delle modalità di posa in opera, con particolare riferimento al dimensionamento ed alla disposizione delle opere di canalizzazione
- Verifica dell'idoneità e del dimensionamento dei punti di scarico.
- Certificazione finale dell'idoneità del sistema.

FASE G: Collaudo finale e certificazione della realizzazione della barriera di copertura finale

- Verifica topografica finale dello spessore della barriera e della morfologia del sistema di copertura
- Indicazione di tutte opere eseguite mediante apposite planimetrie, tavole dei particolari e sezioni.
- Relazione di collaudo finale e certificazione.

Ministero dell'Economia e delle Finanze MARCA DA BOLLO €14,62 Agenzia Entrate QUATTORDICI/62
00019716 00000F14 WDVY3001
00008968 31/10/2012 09:23:18
0001-00009 ZAAE4223E616D02A
IDENTIFICATIVO 011DD895352908
0 1 10 089535 290 8

Sezione 6. Prescrizioni relative alla gestione post operativa della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.

1) Durante la gestione post-operativa della discarica la società Barricalla S.p.a. deve garantire che la raccolta e l'allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla stessa avvenga con modalità e frequenza tale da garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione. E' vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all'interno del corpo della discarica.
2) Gli interventi relativi al campo fotovoltaico ubicato sul Lotto 1 e Lotto 2 dovranno garantire la preservazione dell'integrità della copertura della discarica e la conservazione dei dispositivi di sicurezza, di monitoraggio e controllo previsti. Relativamente alla copertura erbacea del campo fotovoltaico dovrà essere sperimentato l'utilizzo di specie autoctone adatte a vegetare in condizioni di scarsa disponibilità d'acqua ed elevate temperature estive, se le specie autoctone risulteranno inadatte si potrà dare preferenza ai taxa di origine alloctona. Dovranno essere adottati accorgimenti per garantire la conservazione del terreno vegetale di copertura, evitandone l'erosione, ed il corretto dimensionamento della rete di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche in funzione della capacità traspirativa e di immagazzinamento della copertura stessa
3) Dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti finalizzati al corretto ed efficace mantenimento nel tempo del manto erboso e delle essenze arboreo/arbustive; a tal proposito si ritiene necessaria la redazione di un piano di manutenzione post operam che preveda un rapido ripristino delle eventuali fallanze.
4) Deve essere garantito l'accesso ai dispositivi di captazione del gas presenti presso la discarica durante la gestione post-operativa, in ogni periodo dell'anno.
5) Qualora presso i dispositivi di captazione del gas presenti presso il Lotto 3 e Lotto 4 dovessero essere rilevate concentrazioni di metano (CH_4) maggiori al 5% in volume, corrispondente al 100% del L.E.L., dovrà essere prevista la tempestiva adozione di un sistema di controllo del gas medesimo, secondo quanto disposto al punto 2.5, allegato 1 del D.lgs. 36/2003 e smi, previa approvazione del progetto da parte della Provincia di Torino. L'eventuale superamento del limite suddetto dovrà essere tempestivamente comunicato alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno.
6) Qualora si riscontrasse la presenza di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, acque sotterranee e acque superficiali o nei sistemi di monitoraggio delle impermeabilizzazioni di ciascun lotto della discarica (monitoraggio sottotelo) riconducibili alla sua attività, in fase di post-operativa, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto indicato nel piano di emergenza e quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, nonché tempestivamente comunicati alle Autorità Competenti.
7) In caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, devono essere assicurati tempestivi interventi, secondo quanto indicato nel piano di emergenza nonché secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati.
8) Il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita incontrollata di acque potenzialmente contaminate all'esterno della struttura impermeabilizzata della discarica.
9) Il sistema di drenaggio e di raccolta delle acque meteoriche di ruscellamento deve essere adeguato alle variazioni morfologiche del corpo della discarica durante le previste fasi di assestamento, al fine di evitare fenomeni di ristagno.
10) Durante la gestione post-operativa deve essere garantita la percorribilità della viabilità di accesso alla discarica in ogni periodo dell'anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità. La stessa prescrizione vale per la viabilità interna della discarica al fine di garantire un agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno.

PROVINCIA DI TORINO DIRITTI DI SEGRETERIA €0,52

11) E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area. La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui esse sono condotte devono essere concordati con le competenti Autorità di Controllo, in funzione delle condizioni climatiche locali e del tipo di rifiuti smaltiti.
12) Il titolare dell'autorizzazione nella fase post-chiusura dovrà sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici.
13) A far data dalla cessazione dell'attività della discarica, il soggetto autorizzato é responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.
14) Qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione post operativa, deve essere immediatamente comunicata alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno.

Sezione 7. Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno. FASE DI GESTIONE OPERATIVA.

Deve essere garantito il rispetto integrale del Piano di Sorveglianza e Controllo approvato, integrato con le prescrizioni e le modalità contenute nel presente atto. Tutti gli obblighi di comunicazione stabiliti al presente allegato dovranno essere rispettati dalla società Barricalla S.p.a., salvo diverse disposizioni da parte della Provincia di Torino.

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la società Barricalla S.p.a. deve trasmettere i dati relativi ai controlli richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale con le modalità e cadenze definite nella presente sezione. Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3. In particolare, con frequenza minima annuale, l'ARPA verificherà:

- il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
- l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente
- almeno la qualità delle acque sotterranee, presso i punti identificati nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.

RELAZIONE QUADRIMESTRALE, da trasmettere all'attenzione della Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno, contenente:

1.a) le analisi delle **acque sotterranee**, effettuate ***con cadenza minima trimestrale***, presso i pozzi di monitoraggio delle stesse indicati nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto, con almeno la rilevazione in sito dei seguenti parametri chimico - fisici:

soggiacenza della falda (in m s.l.m.)	temperatura atmosferica (°C)
temperatura delle acque di falda (°C)	presenza di eventuali fasi libere separate
potenziale redox (Eh, mV)	

Devono essere inoltre rilevati almeno i seguenti dati:

data e ora di campionamento	portata di campionamento
nome o sigla dell'operatore	profondità di campionamento
condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento	aspetto del campione (colore, odore, torbidità, ecc.)
durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo	metodo dettagliato di conservazione del campione

Sui campioni prelevati nelle campagne di monitoraggio devono essere effettuate le seguenti determinazioni analitiche minime:

conducibilità elettrica	azoto nitroso
alcalinità	ferro
durezza totale	manganese
ossidabilità Kübel	nichel
pH	cromo totale
cloruri	rame

solfati	zinco
azoto ammoniacale	cadmio
azoto nitrico	solventi organici aromatici (BTEX)
composti organoalogenati, analizzando i parametri identificati nel Piano di Sorveglianza e controllo approvato con il presente atto.	

1.b) Le procedure di riferimento da adottarsi per il prelievo e l'analisi dei campioni sono quelle indicate nell'Allegato 5, titolo V, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Almeno una delle campagne di monitoraggio dovrà essere effettuata nel momento di massima escursione del livello piezometrico opportunamente determinato. I dati relativi al monitoraggio devono essere accompagnati da una scheda dettagliata indicante il protocollo spurgo, campionamento e conservazione del campione.
1.c) I livelli di guardia da utilizzare per il monitoraggio delle acque sotterranee dovranno essere quelli indicati nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto. In caso di superamento del Livello di Guardia, esso dovrà essere confermato dall'esecuzione immediata di un ulteriore campionamento ed analisi relativamente al punto di monitoraggio presso il quale il livello di cui sopra è stato superato, nonché dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno, con indicazione delle procedure adottate, previste dal Piano di Emergenza.
2.a) Le analisi delle **acque meteoriche di ruscellamento** (***acque di capping***), effettuate ***con cadenza minima trimestrale***, presso i punti di campionamento opportunamente individuati, con la rilevazione dei parametri contenuti nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.
2.b) Le analisi delle **acque di drenaggio di piattaforma**, effettuate ***con cadenza minima trimestrale***, presso la vasca di prima pioggia, con la rilevazione dei parametri contenuti nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.
2.c) In caso di superamento del 85% del limite di legge, dovrà essere effettuato immediatamente un ulteriore campionamento ed analisi relativamente al punto di monitoraggio presso il quale il livello di cui sopra è stato superato, nonché dovrà essere data comunicazione alla Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno, con indicazione delle procedure adottate, previste dal Piano di Emergenza.
3) le analisi del **percolato**, effettuate ***con cadenza minima trimestrale***, con le modalità stabilite nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto. Nell'ambito delle suddette analisi dovranno essere rilevati i parametri rappresentativi della composizione dei rifiuti depositati in discarica.
4) le analisi della **qualità dell'aria**, effettuate ***con cadenza minima mensile***, presso i punti e con le modalità contenute nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto. I risultati delle attività di monitoraggio della qualità dell'aria devono essere accompagnati da adeguata cartografia indicante l'ubicazione in dettaglio dei siti utilizzati con indicazione del regime anemometrico (rose dei venti e frequenze delle intensità dei venti) e dei principali parametri meteorologici rilevati durante le attività di campionamento.
5) le analisi relative alle **deposizioni secche** effettuate, ***con cadenza minima trimestrale***, presso i punti e con le modalità contenute nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.

RELAZIONE SEMESTRALE, relativa ai periodi gennaio-giugno e luglio-dicembre, da trasmettere, all'attenzione della Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno, entro rispettivamente il mese di luglio e gennaio, contenente:
1) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti, indicando i codici CER smaltiti, e loro andamento stagionale con



indicazione dei settori interessati dallo smaltimento e dei quantitativi in peso e volume di rifiuti smaltiti presso ciascun settore

2) il quantitativo di percolato prodotto mensilmente da ciascun settore della discarica e l'andamento dei livelli del medesimo rilevati mediante il sistema di monitoraggio prescritto e le relative procedure di trattamento e smaltimento.

3) volumetria utile residua per lo smaltimento dei rifiuti e tempistiche di esaurimento e rilievo plano-altimetrico, corredato da apposite sezioni dei settori di discarica interessati dalle attività di smaltimento, contenenti anche il profilo dei rifiuti autorizzato

4) i dati di **soggiacenza** rilevata ***mensilmente*** presso i pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee indicati nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.

5) i dati registrati dalla centralina meteorologica prescritta al punto 10) della Sezione 3 del presente atto, secondo quanto segue:

- precipitazioni giornaliere, con sommatoria mensile
- temperatura (min, max, 14 h CET) giornaliera
- direzione e velocità del vento, giornaliera
- evaporazione, giornaliera (anche calcolata)
- umidità atmosferica (14 h CET), giornaliera

Nell'ambito della suddetta trasmissione dovranno essere elaborate opportune valutazioni inerenti il bilancio idrologico della discarica, con particolare riferimento alla necessità di garantire un adeguato allontanamento del percolato dalla stessa.

6) le analisi eseguite presso i **dispositivi di captazione del gas** presenti presso il Lotto 3 e Lotto 4, effettuate ***con cadenza minima semestrale,*** con la rilevazione di CH4, CO2, H2S, NH3, composti organici volatili, temperatura atmosferica, pressione atmosferica, pressione del gas rispetto all'esterno, ove misurabile.

7) le analisi della **qualità dell'aria**, effettuate con ***cadenza minima semestrale,*** presso i punti e secondo le modalità contenute nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto. I risultati delle attività di monitoraggio della qualità dell'aria devono essere accompagnati da adeguata cartografia, indicante l'ubicazione in dettaglio dei siti utilizzati, il regime anemometrico (rose dei venti e frequenze delle intensità dei venti) e i principali parametri meteorologici rilevati durante le attività di campionamento.

RELAZIONE ANNUALE, da trasmettere entro il mese di gennaio di ogni anno, riferita all'anno precedente, all'attenzione della Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno, contenente:

1.a) le analisi delle **acque sotterranee** effettuate ***con cadenza minima annuale***, prelevate da tutti i pozzi di monitoraggio delle stesse a servizio della discarica, con le modalità stabilite nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto e nel rispetto di quanto indicato ai punti 1.b) e 1.c) della relazione quadrimestrale sopra indicata., con la rilevazione in sito dei seguenti parametri chimico - fisici:

soggiacenza della falda (in m s.l.m.)	temperatura atmosferica (°C)
temperatura delle acque di falda (°C)	presenza di eventuali fasi libere separate
potenziale redox (Eh, mV)	

Devono essere inoltre rilevati almeno i seguenti dati:

data e ora di campionamento	portata di campionamento
nome o sigla dell'operatore	profondità di campionamento



condizioni meteorologiche generali al momento del campionamento	aspetto del campione (colore, odore, torbiditá, ecc.)
durata e portata dello spurgo preliminare del pozzo	metodo dettagliato di conservazione del campione

Sui campioni prelevati nelle campagne di monitoraggio devono essere effettuate le seguenti determinazioni analitiche:

conducibilità elettrica	ferro
alcalinità	manganese
durezza totale	nichel
ossidabilità Kübel	cromo totale
pH	cromo VI
cloruri	rame
solfati	zinco
azoto ammoniacale	cadmio
azoto nitrico	magnesio
azoto nitroso	piombo
fluoruri	solventi organici aromatici (BTEX)
BOD5	IPA
TOC	fenoli
calcio	pesticidi fosforati e totali
potassio	solventi organici azotati
mercurio	idrocarburi disciolti o assimilati
arsenico	cianuri
composti organoalogenati, analizzando i parametri identificati nel Piano di Sorveglianza e controllo approvato con il presente atto	

2) una relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazioni ed elaborazioni grafiche.
3) eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area.
4) stato di avanzamento delle operazioni di recupero ambientale.
5) verifica dell'efficienza del sistema di impermeabilizzazione di tutti i lotti della discarica, sia tramite la rete di monitoraggio sottotelo, ove presente, sia tramite mediante verifiche dirette (es. telecamera mobile) all'interno del sistema stesso, qualora accessibile.
6) verifica dell'efficienza del sistema di estrazione del percolato, anche mediante l'effettuazione di apposite prove in sito.
7) una relazione contenente i controlli relativi al **Biomonitoraggio**, effettuati con ***cadenza minima annuale***, secondo le modalità riportate nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.
8) una relazione sullo smaltimento di rifiuti di amianto o contenenti amianto, contenente anche gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, allegando i risultati di monitoraggio, effettuati con ***cadenza minima annuale***, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2003 e dal D.M. del 27/09/2010, da trasmettere all'attenzione della Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Centro Regionale Amianto A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino, al Sindaco del Comune di Collegno e all'A.S.L. di competenza.

Sezione 8. Prescrizioni relative al Piano di Sorveglianza e Controllo della discarica per rifiuti pericolosi sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno. FASE DI GESTIONE POST OPERATIVA.

Deve essere garantito il rispetto integrale del Piano di Sorveglianza e Controllo approvato, integrato con le prescrizioni e le modalità contenute nel presente atto. Tutti gli obblighi di comunicazione stabiliti al presente allegato dovranno essere rispettati dalla società Barricalla S.p.a., salvo diverse disposizioni da parte della Provincia di Torino. Nella fase di gestione post-operativa dovranno essere considerati i livelli di guardia stabiliti per la fase di gestione operativa.

Ai sensi dell'art. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la società Barricalla S.p.a. deve trasmettere i dati relativi ai controlli richiesti dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale con le modalità e cadenza definite nella presente sezione. Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6, l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3. In particolare, con frequenza minima annuale, l'ARPA verificherà:

- il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
- l'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni, inconvenienti od incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente
- almeno la qualità delle acque sotterranee, presso i punti identificati nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto.

Per quanto riguarda il Lotto 1 e il Lotto 2, già esauriti, presenti presso la discarica in oggetto, i controlli di monitoraggio ambientale da effettuare possono essere ricompresi nell'ambito delle cadenze di monitoraggio prescritte nel presente allegato.

RELAZIONE SEMESTRALE, da trasmettere all'attenzione della Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno, a decorrere dalla data di formale Presa d'atto, da parte della Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, del completamento dei lavori di Chiusura e Ripristino Ambientale di ciascun lotto della discarica, contenente:

1.a) le analisi chimiche delle **acque sotterranee**, effettuate ***con cadenza minima semestrale***, con la rilevazione dei parametri indicati al punto 1.a) della relazione quadrimestrale prescritta nella sezione 7 del presente atto, tenendo conto di quanto indicato nei successivi punti 1.b) e 1.c).

1.b) i dati di **soggiacenza** rilevata ***mensilmente*** presso i pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee indicati nel Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente atto

2.a) le analisi delle **acque meteoriche di ruscellamento (acque di capping)**, effettuate ***con cadenza minima semestrale***, con la rilevazione dei parametri indicati al punto 2.a) della relazione quadrimestrale prescritta nella sezione 7 del presente atto, tenendo conto di quanto indicato nel successivo punto 2.c).

2.b) le analisi delle **acque di drenaggio di piattaforma**, effettuate ***con cadenza minima semestrale***, con la rilevazione dei parametri indicati al punto 2.b) della relazione quadrimestrale prescritta nella sezione 7 del presente atto, tenendo conto di quanto indicato nel successivo punto 2.c).

3.a) il quantitativo di **percolato** prodotto ***mensilmente*** da ciascun settore della discarica e l'andamento dei livelli del medesimo rilevati mediante il sistema di monitoraggio prescritto e le relative procedure di trattamento e smaltimento.

3.b) le analisi del **percolato** prelevato presso ciascun lotto della discarica, effettuate ***con cadenza minima semestrale***, con la rilevazione dei parametri indicati al punto 3) della relazione quadrimestrale prescritta nella sezione 7 del presente atto.

4) le analisi eseguite presso i **dispositivi di captazione del gas** presenti presso il terzo e quarto lotto, effettuate

con cadenza minima semestrale, con la rilevazione dei parametri indicati al punto e) della relazione semestrale prescritta nella sezione 7 del presente atto.
5) le analisi della **qualità dell'aria**, effettuate ***con cadenza minima semestrale,*** presso i punti e con le modalità dettagliate al 4) della relazione quadrimestrale e al punto f) della relazione semestrale prescritta nella sezione 7 del presente atto.
6) il rilievo topografico dell'intera area, effettuato ***con cadenza minima semestrale***, per i primi tre anni a decorrere dalla data di cessazione dell'attività di smaltimento dei rifiuti, rispettivamente, presso il terzo e quarto lotto della discarica, e ***successivamente annuale*** per tutta la durate della fase di gestione post-operativa della discarica. Tale attività di monitoraggio dovrà anche garantire di individuare eventuali operazioni di ripristino e manutenzione delle strutture.
7) trasmissione di una relazione contenente una valutazione dell'integrità della copertura e della non presenza di fenomeni di erosione localizzata; qualora si rilevino fenomeni di erosione o danni all'integrità della copertura erbacea, la relazione dovrà contenere anche un resoconto degli interventi effettuati.

RELAZIONE ANNUALE, da trasmettere entro il mese di gennaio di ogni anno, riferita all'anno precedente, all'attenzione della Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Torino ed al Sindaco del Comune di Collegno, contenente:
1) le analisi chimiche delle **acque sotterranee**, effettuate ***con cadenza minima annuale***, con la rilevazione dei parametri indicati al punto 1.a) della relazione annuale prescritta nella sezione 7 del presente atto, tenendo conto di quanto indicato al successivo punto 1.b) della stessa.
2) una relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale dell'impianto, espressi anche sotto forma di tabulazioni ed elaborazioni grafiche.
3) eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura nonché di disinfestazione e derattizzazione dell'area.
4) stato di avanzamento delle operazioni di recupero ambientale.
5) verifica dell'efficienza del sistema di impermeabilizzazione di tutti i lotti della discarica, sia tramite la rete di monitoraggio sottotelo, ove presente, sia tramite mediante verifiche dirette (es. telecamera mobile) all'interno del sistema stesso, qualora accessibile.
6) verifica dell'efficienza del sistema di estrazione del percolato, anche mediante l'effettuazione di apposite prove in sito
7) i dati registrati dalla centralina meteorologica secondo quanto stabilito al punto 5) della relazione semestrale prescritta nella sezione 7 e a quanto segue:
- precipitazioni giornaliere, sommati ai valori mensili
- temperatura come media mensile
- evaporazione giornaliera, sommati ai valori mensili
- umidità atmosferica come media mensile

8) una relazione contenente i controlli relativi al **Biomonitoraggio**, effettuati con ***cadenza minima annuale,*** secondo quanto stabilito al punto 7) della relazione annuale prescritta nella sezione 7, almeno per un anno dalla data di formale Presa d'atto, da parte della Provincia di Torino - Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, del completamento dei lavori di Chiusura e Ripristino Ambientale di ciascun lotto della discarica.

Sezione 9. Prescrizioni in materia di gestione degli scarichi, delle acque meteoriche e delle emissioni sonore relative alla discarica per rifiuti pericolosi, sita in Via Brasile 1, Comune di Collegno.

GESTIONE SCARICHI

1) È autorizzato lo scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività dell'impianto nella pubblica fognatura collegata all'impianto di trattamento di acque reflue urbane di Collegno. Si fa salvo quanto espressamente disposto dal regolamento di depurazione previsto dal gestore del servizio idrico integrato e le sanzioni previste dalla normativa vigente.

2) Il Gestore dovrà rispettare costantemente e rigorosamente i valori di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3 - scarico in rete fognaria - dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.

3) E' obbligo del Gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza e accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, il punto di prelievo dei campioni di controllo della qualità dello scarico, effettuando periodicamente operazioni di manutenzioni e pulizia.

4) Al fine di verificare l'allineamento ai limiti di legge dovrà essere effettuato con **cadenza annuale**, il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura in riferimento ai parametri n.: **1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49** della tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni, su un campione rappresentativo dello scarico, secondo le metodiche definite nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. Le date dei prelievi dovranno essere comunicate con almeno 30 giorni di anticipo all'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, in modo da permettergli di presenziare eventualmente al campionamento. I risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi, unitamente ai qualitativi di acqua prelevata e scaricata, **entro il 31 marzo** di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

5) Qualora la società Barricalla abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti al precedente punto 4), dovrà richiedere preventivamente alla SMAT una deroga a detti limiti. La SMAT, in accordo a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà concedere la deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal decreto Legislativo 152/2006 e s.m.) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione. In caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi o improvvisi malfunzionamenti degli impianti, dovrà essere immediatamente dato avviso a SMAT S.p.A. ed alla Provincia per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

6) Se si verifica il superamento di un valore limite di emissione la società Barricalla deve informare tempestivamente la Provincia di Torino e la SMAT S.p.A. e deve adottare tutte le misure necessarie al ripristino della conformità delle emissioni ai valori limite. La comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista, nonché sospende lo scarico fino a che la conformità non è ripristinata, dandone comunicazione alla Provincia di Torino ed a SMAT S.p.A. l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità.

7) È vietata la diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.

8) Le acque di dilavamento derivanti dalla superficie delle zone limitrofe allo stoccaggio del percolato, convogliate per gravità alle vasche di contenimento dei serbatoi del percolato e rilanciate, tramite sistema di sollevamento, all'interno di un serbatoio fino al riempimento dello stesso, potranno essere scaricate in fognatura nera solo dopo essere state analizzate per i parametri di cui al precedente punto 4). Qualora non venissero





rispettati i limiti previsti dalla tabella 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e successive modificazioni, tali reflui dovranno essere smaltiti come percolato.

GESTIONE ACQUE METEORICHE

1) Le superfici scolanti devono essere periodicamente pulite in modo da raccogliere eventuali inquinanti e sottrarli dall'invio alla pubblica fognatura.

2) I reflui di "capping", costituiti dalle acque meteoriche che interessano i lotti di discarica già esauriti, e le acque di seconda pioggia dovranno essere scaricate attraverso il manufatto di ripartizione tra la fognatura comunale bianca situata in C.so Regina Margherita, Via Pianezza, Torino e il secondo collettore posto nelle vicinanze.

3) La vasca di prima pioggia deve essere tenuta normalmente vuota, in modo da essere disponibile per stoccare le acque meteoriche di prima pioggia. A tal fine la vasca deve essere svuotata al massimo entro 48 ore dall'ultimo evento meteorico. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia in fognatura dovrà avvenire, rispettando le tempistiche indicate nel Regolamento Regionale 1/R del 20/02/06 e successive modificazioni, in orario notturno per evitare sovraccarichi del collettore. Il gestore dovrà mantenere registrazione delle operazioni di pulizia dei piazzali, delle manutenzioni effettuate sulle vasche di prima pioggia, dei controlli e sui dispositivi ad esse correlati (valvole, pompe, misuratori di livello, ecc..), da mettere a disposizione delle autorità di controllo, SMAT S.p.A. compresa.

4) Il pozzetto di prelevamento dei campioni posto sulla tubazione di scarico delle acque meteoriche dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione.

5) È vietata l'immissione delle acque meteoriche in acque sotterranee.

6) E' obbligo del gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza e accessibilità per l'intera durata della presente autorizzazione, il punto di prelievo campioni di controllo della qualità sullo scarico che dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria.

EMISSIONI SONORE

1) Per quanto riguarda le **emissioni sonore**, preso atto che il Comune di Collegno ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 75 del 26/05/2005, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti D.P.C.M. 14/11/1997.

La presente copia, composta di n. 50
facciate, è conforme all'originale.
Esistente presso questo ufficio.
Torino, 30/10/2012

PROVINCIA DI TORINO

Istruttore Amm.vo - Contabile
Vincenza Ferretti
Ferretti Vincenza

Iscrizione N: BO17209
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi;
Visto, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto 23 aprile 1999;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;
Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 18/04/2011 registrata al numero di protocollo 24965/2011;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna di data **28/11/2011** con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria **8** classe **C** dell'impresa/Ente **LOGEX S.R.L.**;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **28/11/2011** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **1944562** prestate da **Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.** per l'importo di Euro **300000,00** per la categoria **8** classe **C** dell'impresa/Ente **LOGEX S.R.L.** per il **commercio e/o l'intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi**.

DISPONE
Art. 1
(iscrizione)



L'impresa
Denominazione: LOGEX S.R.L.
Con Sede a: LUGO (RA)
Indirizzo: VIA DELLA DOGANA, 5
CAP: 48022
C. F.: 02248730398
è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2
(legale/i rappresentante/i)

POLI SILVIA
codice fiscale: PLOSLV72D57A944U
carica: presidente del consiglio di amministrazione

(responsabile/i tecnico/i)

SERMASI GIUSEPPE
codice fiscale: SRMGPP54E26F240Z
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - C

Art. 3
(categoria)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.
8 - C

Inizio validità: 28/11/2011
Fine Validità: 28/11/2016

Tipologie di rifiuti gestiti:
- **Pericolosi e Non Pericolosi**

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
4) I soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001(EMAS) e quelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 12/12/2011

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Iscrizione N: BO17209

Il Presidente della Sezione regionale Emilia Romagna dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b) ;
Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3;
Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 20/01/2012 registrata al numero di protocollo 2133/2012;
Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **02/02/2012** con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

8 - B ord - dal 28/11/2011 al 28/11/2016

dell'impresa **LOGEX S.R.L.**

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **02/02/2012**
con cui è stata accettata l'appendice 1 del 16/01/2012 alle garanzie finanziarie presentate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. **1944562** prestate da **Coface Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.** per l'importo di Euro **900000,00** per la categoria **8** classe **B**



DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: LOGEX S.R.L.
Con Sede a: LUGO (RA)
Indirizzo: VIA DELLA DOGANA, 5
CAP: 48022
C. F.: 02248730398

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Categorie e Classi:

Categoria 8 ord (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
da Classe: C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)
a Classe: B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 55596/2011 del 28/11/2011 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 06/02/2012

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

LOGEX S.R.L.
Numero Iscrizione BO17209
Provvedimento di Modifica

Prot. n.3829/2012 del 06/02/2012